Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1845

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

18/12/2022 - 04:54

Indice

1. DDL S. 1845 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1845 5
1.2.2. Testo approvato 1845 (Bozza provvisoria) 12
1.2.3. Testo 1 14
1.2.4. Testo 2 21
1.3. Trattazione in Commissione 107
1.3.1. Sedute 108
1.3.2. Resoconti sommari 109
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 110
1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 16/06/2020 111
1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 88 (pom.) del 17/06/2020 115
1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 161 (pom.) del 17/06/2020 116
1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom.) del 17/06/2020 123
1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (ant.) del 18/06/2020 161
1.4. Trattazione in consultiva 190
1.4.1. Sedute 191
1.4.2. Resoconti sommari 192
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 193
1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 291 (pom.) del 16/06/2020 194
1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 292 (ant.) del 17/06/2020 205
1.4.2.1.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 293 (pom.) del 17/06/2020 208
1.5. Trattazione in Assemblea 210
1.5.1. Sedute 211
1.5.2. Resoconti stenografici 213
1.5.2.1. Seduta n. 230 del 17/06/2020 214
1.5.2.2. Seduta n. 231 del 18/06/2020 330
1.5.2.3. Seduta n. 232 del 19/06/2020 491

1. DDL S. 1845 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1845
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020
Titolo breve: *d-l 26/2020 - consultazioni elettorali anno 2020*

Iter
19 giugno 2020: approvato definitivamente. Legge
Successione delle letture parlamentari

C.2471	approvato
S.1845	**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. 59/20 del 19 giugno 2020, GU n. 154 del 19 giugno 2020. Testo coordinato G.U. n. 154 del 19 giugno 2020.

Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio **Giuseppe Conte** , Ministro dell'interno **Luciana Lamorgese** (Governo Conte-II)
Di concerto con
Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie **Francesco Boccia** , Ministro della giustizia **Alfonso Bonafede** , Ministro dell'economia e finanze **Roberto Gualtieri**
Natura
di conversione del decreto-legge n. **26** del **20 aprile 2020**, G.U. n. 103 del 20 aprile 2020 , scadenza il 19 giugno 2020.
Presentazione
Trasmesso in data **15 giugno 2020**; annunciato nella seduta n. 229 del 16 giugno 2020.
Classificazione TESEO
ORGANIZZAZIONE ELETTORALE , ELEZIONI
Articoli
ATTIVITA' DI URGENZA (Art.1), MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE (Art.1), EPIDEMIE (Art.1), ELEZIONI POLITICHE (Art.1), CAMERA DEI DEPUTATI (Art.1), SENATO DELLA REPUBBLICA (Art.1), PROROGA DI TERMINI (Art.1), CONSULTAZIONI POPOLARI (Art.1), ELEZIONI AMMINISTRATIVE (Art.1), CONSIGLI COMUNALI (Art.1), ELEZIONI REGIONALI (Art.1), CONSIGLI E ASSEMBLEE REGIONALI (Art.1), CONSIGLI PROVINCIALI (Art.1), REFERENDUM (Artt.1-bis), LEGGI COSTITUZIONALI (Artt.1-bis), LISTE ELETTORALI (Artt.1-bis), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Artt.1-bis), TUTELA DELLA SALUTE (Artt.1-ter)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Vincenzo Garruti** (M5S) (dato conto della nomina il 16 giugno

2020) .

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente** il 15 giugno 2020. Annuncio nella seduta n. 229 del 16 giugno 2020.
Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1845

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1845

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
e dal **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
di concerto con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (BOCCIA)
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)

(*V. Stampato Camera n.* **2471**)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 giugno 2020

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 giugno 2020

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 APRILE 2020, N. 26

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera b)*, la parola: «* compresa » *è sostituita dalle seguenti: «* e nel lunedì successivo compresi »;

alla lettera c)*, la parola: «* inseriti *» è sostituita dalla seguente: «* inserite *» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « . Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021 »;

alla lettera d)*, le parole: «* nei sessanta giorni successivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo » *e la parola: «* compresa » *è sostituita dalle seguenti: «* e nel lunedì successivo compresi »;

dopo la lettera d) *è aggiunta la seguente:*

« *d-bis)* in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera *b)* del presente

comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica »;

il comma 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*. - *(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020)* - 1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.
3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al *referendum* confermativo del testo di legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al *referendum* confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
6. È fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

Art. 1-*ter*. - *(Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali)* - 1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo ».

Decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 103 del 20 aprile 2020.*	
Testo del decreto-legge	Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
Disposizioni urgenti in materia di	

consultazioni elettorali per l'anno 2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Considerata la necessità di garantire lo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 in condizioni di sicurezza per i cittadini;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della

giustizia e dell'economia e delle finanze;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1. *(Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020)*	Articolo 1. *(Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020)*
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:	1. *Identico*:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;	*a) identica*;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa	*b)* in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica **e nel lunedì successivo compresi** tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;

tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;	
c) sono inseriti nel turno di cui alla lettera *b)* anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020;	*c)* sono **inserite** nel turno di cui alla lettera *b)* anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020**. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021**;
d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.	*d)* in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente **tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo** al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica **e nel lunedì successivo compresi** nei sei giorni ulteriori**;**
	***d-bis)* in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera *b)* del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.**
2. In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche già indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione. Restano comunque valide le	*Soppresso*

operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime.

Articolo 1-*bis.*

(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020)

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al *referendum* confermativo del testo di legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al *referendum* confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.

5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.

6. È fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di

	contagio da COVID-19. **Articolo 1-*ter*.** ***(Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali)*** **1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.**
Articolo 2. *(Clausola di neutralità finanziaria)*	Articolo 2. *(Clausola di neutralità finanziaria)*
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	*Identico*
Articolo 3.	
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.	
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	
Dato a Roma, addì 20 aprile 2020	
MATTARELLA	
Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*	
Lamorgese, *Ministro dell'interno*	
Boccia, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*	
Bonafede, *Ministro della giustizia*	
Gualtieri, *Ministro dell'economia e delle finanze*	
Visto, *il Guardasigilli:*	
Bonafede	

1.2.2. Testo approvato 1845 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1845

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 19 giugno 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 APRILE 2020, N. 26

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera b)*, la parola:* « compresa » *è sostituita dalle seguenti:* « e nel lunedì successivo compresi »;

alla lettera c)*, la parola:* « inseriti » *è sostituita dalla seguente:* « inserite » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « . Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021 »;

alla lettera d)*, le parole:* « nei sessanta giorni successivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo » *e la parola:* « compresa » *è sostituita dalle seguenti:* « e nel lunedì successivo compresi »;

dopo la lettera d) *è aggiunta la seguente:*

« *d-bis)* in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera *b)* del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica »;

il comma 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*. - *(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020)* - 1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le

operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al *referendum* confermativo del testo di legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al *referendum* confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.

5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.

6. È fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

Art. 1-*ter*. - *(Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali)* - 1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo ».

1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
17 giugno 2020
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (1845)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

PAGANO, CANGINI, CAUSIN, GASPARRI, CALIENDO, PAROLI, DE SIANO, DAMIANI, MINUTO, RIZZOTTI, PAPATHEU, FERRO, BIASOTTI, PEROSINO, BINETTI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, BERARDI, AIMI, MODENA, CALIGIURI, MANGIALAVORI, LONARDO, BATTISTONI, FLORIS, BARBONI, TOFFANIN, GALLONE, GALLIANI, CESARO, VITALI, SCHIFANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1845 di conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020,

premesso che:

il presente decreto-legge approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati posticipa, in via eccezionale alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;

le consultazioni interessate dal presente provvedimento riguardano le elezioni suppletive per la Camera e il Senato, le elezioni dei Consigli comunali e circoscrizionali, le elezioni dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle province, le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e per l'elezione del Presidente nelle regioni a statuto ordinario;

nell'articolo 1-*bis*, introdotto in sede referente alla Camera, si prevede inoltre l'applicazione del principio dell'election day anche ai fini dello svolgimento del *referendum* ex articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale che dispone la riduzione del numero dei parlamentari ed estende anche alla giornata di lunedì le operazioni di voto derogando espressamente quanto previsto dalla normativa vigente che prevede lo svolgimento delle elezioni nella sola giornata di domenica. Reca inoltre ulteriori disposizioni sul procedimento preparatorio elettorale per le elezioni previste nel 2020;

da ultimo il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha prorogato il termine di indizione del *referendum* costituzionale prevedendo che la consultazione referendaria possa essere indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum che lo ha ammesso (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020). In base alla legge n. 352 del 1970, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con proprio decreto il referendum che si svolge in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione (L.352/1970, art. 15);

l'intervento normativo è stato adottato in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, al fine, come si legge nel preambolo al decreto-legge, "di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure [elettorali], fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus". Nel corso dell'esame in sede referente il rappresentante del Governo ha altresì richiamato l'orientamento espresso dal Comitato tecnico scientifico;

giova, tuttavia, rilevare che la contestualità dello svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali si presta a un duplice rischio: da un lato, creerebbe un elemento di disturbo per la formazione della volontà dell'elettore che si trova, inevitabilmente, ad essere condizionata da due campagne parallele, referendaria ed elettorale; dall'altro, l'abbinamento a elezioni limitate ad alcune regioni, determinerebbe asimmetrie dovute a percentuali di votanti differenti tra i comuni e le regioni chiamate al voto e il resto del Paese;

inoltre, riguardo alle modalità con cui si prevede l'accorpamento nel caso di specie, dovrebbe ritenersi illegittima ogni ipotesi di accorpamento del *referendum* confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione con altre consultazioni elettorali, posto che la sua previsione, limitata e applicabile solo a questa situazione particolare, appare piuttosto come uno stratagemma procedurale;

nella storia repubblicana si sono registrati tre precedenti di referendum costituzionali che si sono svolti il 7 ottobre 2001, 25-26 giugno 2006 e 4 dicembre 2016. In nessuno di questi casi si è proceduto all'abbinamento con altre elezioni;

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1845.

QP2

La Pietra, La Russa, Ciriani, Rauti, Balboni, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, Maffoni, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in conversione, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, è stato adottato in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19;

nello specifico le disposizioni sono volte principalmente a posticipare i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;

le scadenze interessate concernono le elezioni suppletive per la Camera e per il Senato, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, le elezioni dei consigli provinciali e dei Presidenti delle province, le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e per l'elezione del Presidente, nelle regioni a statuto ordinario.

considerato che:

anche se il decreto non prevede una data specifica, l'orientamento del governo sembra fermo nello scegliere quale data per le elezioni, nell'arco temporale indicato (tra il 15 settembre e il 15 dicembre), la prima domenica utile che cadrebbe, dunque, il 20 di settembre, a ridosso peraltro dell'avvio dell'anno scolastico come annunciato dal Ministro dell'Istruzione;

il voto interesserà ben cinque regioni, 1.150 comuni, circa 70 mila candidati e, nel complesso, circa mezzo milione di persone, direttamente o indirettamente, saranno coinvolte nella predisposizione e nell'espletamento delle procedure propedeutiche alle candidature e impegnate nella stessa campagna elettorale;

come sappiamo, l'emergenza sanitaria ha imposto l'adozione da parte del Governo, di misure restrittive mai adottate nella storia repubblicana, misure che hanno, di fatto, limitato la libertà di circolazione, paralizzato le attività lavorative, scolastiche e culturali dell'intero Paese e, ad oggi, le occasioni di socialità sono ancora è soggette a limitazioni e condizioni molto stringenti (anche solo dal punto di vista psicologico) mentre non è affatto chiaro il quadro che si prospetterà nei prossimi mesi, nè sotto il profilo sanitario nè sotto quello socio-economico;

ogni campagna elettorale presuppone attività di incontro, di discussione, di informazione e di dibattito oltre che forme intense di partecipazione; e anche considerando la drammaticità della situazione è assolutamente impensabile comprimere le fondamentali garanzie, le tutele e i diritti costituzionalmente previsti: (diritto di partecipazione alla vita politica ed economica del Paese (art. 3, co. 2 Cost.), il diritto di riunione e di associazione (art. 17-18 Cost.), la libertà di manifestazione del pensiero e il connesso diritto ad essere informati (art. 21 Cost.) ed è legittimo domandarsi se possano essere assicurate la libertà e l'uguaglianza del procedimento elettorale, ove si consideri che il diritto di partecipazione del cittadino alla vita democratica non si limita solo, appunto, all'esercizio del diritto di voto ma comprende una serie di diritti e libertà di partecipazione e frequentazione in ogni momento della vita politica;

la possibilità di muoversi senza limitazioni e di riunirsi su tutto il territorio nazionale, svolgendo una regolare campagna elettorale, sono dunque presupposti necessari per assicurare la correttezza del procedimento decisionale, perché finalizzati a rendere effettivo il principio della libertà del voto, mettendo ogni elettore in condizione di esprimere una scelta consapevole;

in assenza di adeguata regolazione, la rete on line non può supplire alle attività tradizionali (regolate dalla legge 4 aprile 1956, n. 212) in cui si concretizza la campagna elettorale, quali l'affissione, il volantinaggio, lo svolgimento riunioni in forma di comizi e, in generale, ogni forma di contatto *diretto* con gli elettori;

inoltre, se è vero che il comma 2 dell'art 1 bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in prima lettura,prevede che durante le campagne per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni recate dall'articolo 4 ("Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale") della legge n. 28 del 2000 ("Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica") si applichino (in relazione alla situazione epidemiologica) "in modo da evitare posizioni di svantaggio" nell'accesso ai mezzi di informazione e nella comunicazione politica, è anche vero che i rappresentanti delle istituzioni in carica, istituzioni di prossimità e istituzioni centrali hanno indubbiamente goduto e godono di una sovraesposizione mediatica nella gestione dell'emergenza in corso;

alla luce delle precedenti considerazioni è del tutto evidente, dunque, che gli strumenti di informazione e di propaganda funzionali ad una corretta e consapevole campagna elettorale (tra le quali anche la comunicazione radiotelevisiva nazionale e locale) possano "funzionare", data la ristrettezza dei tempi, nel rispetto effettivo della *par condicio;*

è ancora più necessario, dunque, ora concedere maggiori spazi e tempi per garantire condizioni di svolgimento delle campagne elettorali più equilibrate ed omogenee, anche in termini di esposizione mediatica, e quindi maggiore possibilità che l'opinione pubblica possa formarsi liberamente e consapevolmente, senza essere monopolizzata dai temi dell'emergenza*;*

considerato inoltre che:

il comma 3 dell'articolo 1-*bis* prevede che «*il principio di concentrazione delle scadenze elettorali*» (c.d. "*election day*"), introdotto in via generale dall'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applichi, altresì, al *referendum* confermativo (*ex* articolo 138 della Costituzione) sul testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari;

la citata disposizione del decreto-legge afferma il principio in base al quale, a decorrere dal 2012, le «*consultazioni elettorali per le elezioni*» dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgano, «*compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno*», senza alcun riferimento, dunque, alle consultazioni "*referendarie*";

anche se il nostro ordinamento non prevede un espresso divieto di abbinamento referendum costituzionali-elezioni (a differenza di quanto avviene per il referendum abrogativo), è importante notare che, in nessuno dei casi precedenti in cui nella storia repubblicana si sono svolti *referendum* costituzionali (7 ottobre 2001, 25-26 giugno 2006, 4 dicembre 2016), si è ritenuto di procedere all'abbinamento con altre elezioni, proprio per il carattere peculiare e "di sistema" che tali consultazioni indubbiamente rivestono, consolidando così una prassi che soggiace ad una coerente logica storico-costituzionale;

la scelta contingente di fissare una unica data per lo svolgimento contestuale di elezioni amministrative, regionali e suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e un voto referendario (attinente, peraltro, ad un aspetto quanto mai essenziale e delicato per la vita democratica del nostro Paese) appare, pertanto, piuttosto discutibile e, per certi aspetti, inopportuna, anche in considerazione della fase emergenziale che stiamo attraversando;

il rischio concreto sarebbe quello di una grave ed inaccettabile "compromissione" della campagna elettorale, data anche la ristrettezza dei tempi prefigurati, ed un intollerabile "inquinamento" del dibattito "elettorale", con una conseguente difficoltà per il cittadino-elettore che si troverebbe, di fatto, in condizioni non ottimali per "decidere" in modo consapevole e informato, dovendo "scegliere" tra argomenti diversi ed eterogenei, operanti su diversi piani (politici, costituzionali, istituzionali, locali);

in pratica, accorpando elezioni e referendum, si determinerebbe - come paventato anche da alcuni costituzionalisti - una inevitabile interferenza/sovrapposizione tra "argomenti" prettamente politico-partitici (che dominano, di fatto, le campagne elettorali localistiche) e "principi" giuridici e "logiche" di assetto istituzionale che dovrebbero, invece, caratterizzare il dibattito sulle "modifiche" costituzionali, che richiede un adeguato approfondimento e una ponderata riflessione, in un clima quanto più possibile scevro da condizionamenti ;

a tutto ciò va aggiunta anche una riflessione seria sui possibili effetti che tale "concentrazione" determinerebbe sull'affluenza alle urne, che potrebbe risultare asimmetrica, in quanto presumibilmente più alta laddove sono previste elezioni locali e regionali, a discapito del principio generale di uguaglianza del voto e di massima partecipazione e condivisione soprattutto per un appuntamento storico (quale è quello della scelta se confermare o meno la riduzione del numero dei parlamentari) che meriterebbe un dibattito pacato, esclusivo e autonomo;

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1845.

1.2.4. Testo 2

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
17 giugno 2020
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (1845)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

PAGANO, CANGINI, CAUSIN, GASPARRI, CALIENDO, PAROLI, DE SIANO, DAMIANI, MINUTO, RIZZOTTI, PAPATHEU, FERRO, BIASOTTI, PEROSINO, BINETTI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, BERARDI, AIMI, MODENA, CALIGIURI, MANGIALAVORI, LONARDO, BATTISTONI, FLORIS, BARBONI, TOFFANIN, GALLONE, GALLIANI, CESARO, VITALI, SCHIFANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1845 di conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020,

premesso che:

il presente decreto-legge approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati posticipa, in via eccezionale alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;

le consultazioni interessate dal presente provvedimento riguardano le elezioni suppletive per la Camera e il Senato, le elezioni dei Consigli comunali e circoscrizionali, le elezioni dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle province, le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e per l'elezione del Presidente nelle regioni a statuto ordinario;

nell'articolo 1-*bis*, introdotto in sede referente alla Camera, si prevede inoltre l'applicazione del principio dell'election day anche ai fini dello svolgimento del *referendum* ex articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale che dispone la riduzione del numero dei parlamentari ed estende anche alla giornata di lunedì le operazioni di voto derogando espressamente quanto previsto dalla normativa vigente che prevede lo svolgimento delle elezioni nella sola giornata di domenica. Reca inoltre ulteriori disposizioni sul procedimento preparatorio elettorale per le elezioni previste nel 2020;

da ultimo il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha prorogato il termine di indizione del *referendum* costituzionale prevedendo che la consultazione referendaria possa essere indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum che lo ha ammesso (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020). In base alla legge n. 352 del 1970, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con proprio decreto il referendum che si svolge in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione (L.352/1970, art. 15);

l'intervento normativo è stato adottato in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, al fine, come si legge nel preambolo al decreto-legge, "di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure [elettorali], fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus". Nel corso dell'esame in sede referente il rappresentante del Governo ha altresì richiamato l'orientamento espresso dal Comitato tecnico scientifico;

giova, tuttavia, rilevare che la contestualità dello svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali si presta a un duplice rischio: da un lato, creerebbe un elemento di disturbo per la formazione della volontà dell'elettore che si trova, inevitabilmente, ad essere condizionata da due campagne parallele, referendaria ed elettorale; dall'altro, l'abbinamento a elezioni limitate ad alcune regioni, determinerebbe asimmetrie dovute a percentuali di votanti differenti tra i comuni e le regioni chiamate al voto e il resto del Paese;

inoltre, riguardo alle modalità con cui si prevede l'accorpamento nel caso di specie, dovrebbe ritenersi illegittima ogni ipotesi di accorpamento del *referendum* confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione con altre consultazioni elettorali, posto che la sua previsione, limitata e applicabile solo a questa situazione particolare, appare piuttosto come uno stratagemma procedurale;

nella storia repubblicana si sono registrati tre precedenti di referendum costituzionali che si sono svolti il 7 ottobre 2001, 25-26 giugno 2006 e 4 dicembre 2016. In nessuno di questi casi si è proceduto all'abbinamento con altre elezioni;

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1845.

QP2

La Pietra, La Russa, Ciriani, Rauti, Balboni, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, Maffoni, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in conversione, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, è stato adottato in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19;

nello specifico le disposizioni sono volte principalmente a posticipare i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;

le scadenze interessate concernono le elezioni suppletive per la Camera e per il Senato, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, le elezioni dei consigli provinciali e dei Presidenti delle province, le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e per l'elezione del Presidente, nelle regioni a statuto ordinario.

considerato che:

anche se il decreto non prevede una data specifica, l'orientamento del governo sembra fermo nello scegliere quale data per le elezioni, nell'arco temporale indicato (tra il 15 settembre e il 15 dicembre), la prima domenica utile che cadrebbe, dunque, il 20 di settembre, a ridosso peraltro dell'avvio dell'anno scolastico come annunciato dal Ministro dell'Istruzione;

il voto interesserà ben cinque regioni, 1.150 comuni, circa 70 mila candidati e, nel complesso, circa mezzo milione di persone, direttamente o indirettamente, saranno coinvolte nella predisposizione e nell'espletamento delle procedure propedeutiche alle candidature e impegnate nella stessa campagna elettorale;

come sappiamo, l'emergenza sanitaria ha imposto l'adozione da parte del Governo, di misure restrittive mai adottate nella storia repubblicana, misure che hanno, di fatto, limitato la libertà di circolazione, paralizzato le attività lavorative, scolastiche e culturali dell'intero Paese e, ad oggi, le occasioni di socialità sono ancora è soggette a limitazioni e condizioni molto stringenti (anche solo dal punto di vista psicologico) mentre non è affatto chiaro il quadro che si prospetterà nei prossimi mesi, nè sotto il profilo sanitario nè sotto quello socio-economico;

ogni campagna elettorale presuppone attività di incontro, di discussione, di informazione e di dibattito oltre che forme intense di partecipazione; e anche considerando la drammaticità della situazione è assolutamente impensabile comprimere le fondamentali garanzie, le tutele e i diritti costituzionalmente previsti: (diritto di partecipazione alla vita politica ed economica del Paese (art. 3, co. 2 Cost.), il diritto di riunione e di associazione (art. 17-18 Cost.), la libertà di manifestazione del pensiero e il connesso diritto ad essere informati (art. 21 Cost.) ed è legittimo domandarsi se possano essere assicurate la libertà e l'uguaglianza del procedimento elettorale, ove si consideri che il diritto di partecipazione del cittadino alla vita democratica non si limita solo, appunto, all'esercizio del diritto di voto ma comprende una serie di diritti e libertà di partecipazione e frequentazione in ogni momento della vita politica;

la possibilità di muoversi senza limitazioni e di riunirsi su tutto il territorio nazionale, svolgendo una regolare campagna elettorale, sono dunque presupposti necessari per assicurare la correttezza del procedimento decisionale, perché finalizzati a rendere effettivo il principio della libertà del voto, mettendo ogni elettore in condizione di esprimere una scelta consapevole;

in assenza di adeguata regolazione, la rete on line non può supplire alle attività tradizionali (regolate dalla legge 4 aprile 1956, n. 212) in cui si concretizza la campagna elettorale, quali l'affissione, il volantinaggio, lo svolgimento riunioni in forma di comizi e, in generale, ogni forma di contatto *diretto* con gli elettori;

inoltre, se è vero che il comma 2 dell'art 1 bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in prima lettura,prevede che durante le campagne per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni recate dall'articolo 4 ("Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale") della legge n. 28 del 2000 ("Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica") si applichino (in relazione alla situazione epidemiologica) "in modo da evitare posizioni di svantaggio" nell'accesso ai mezzi di informazione e nella comunicazione politica, è anche vero che i rappresentanti delle istituzioni in carica, istituzioni di prossimità e istituzioni centrali hanno indubbiamente goduto e godono di una sovraesposizione mediatica nella gestione dell'emergenza in corso;

alla luce delle precedenti considerazioni è del tutto evidente, dunque, che gli strumenti di informazione e di propaganda funzionali ad una corretta e consapevole campagna elettorale (tra le quali anche la comunicazione radiotelevisiva nazionale e locale) possano "funzionare", data la ristrettezza dei tempi, nel rispetto effettivo della *par condicio;*

è ancora più necessario, dunque, ora concedere maggiori spazi e tempi per garantire condizioni di svolgimento delle campagne elettorali più equilibrate ed omogenee, anche in termini di esposizione mediatica, e quindi maggiore possibilità che l'opinione pubblica possa formarsi liberamente e consapevolmente, senza essere monopolizzata dai temi dell'emergenza*;*

considerato inoltre che:

il comma 3 dell'articolo 1-*bis* prevede che «*il principio di concentrazione delle scadenze elettorali*» (c.d. "*election day*"), introdotto in via generale dall'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applichi, altresì, al *referendum* confermativo (*ex* articolo 138 della Costituzione) sul testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari;

la citata disposizione del decreto-legge afferma il principio in base al quale, a decorrere dal 2012, le «*consultazioni elettorali per le elezioni*» dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgano, «*compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno*», senza alcun riferimento, dunque, alle consultazioni "*referendarie*";

anche se il nostro ordinamento non prevede un espresso divieto di abbinamento referendum costituzionali-elezioni (a differenza di quanto avviene per il referendum abrogativo), è importante notare che, in nessuno dei casi precedenti in cui nella storia repubblicana si sono svolti *referendum* costituzionali (7 ottobre 2001, 25-26 giugno 2006, 4 dicembre 2016), si è ritenuto di procedere all'abbinamento con altre elezioni, proprio per il carattere peculiare e "di sistema" che tali consultazioni indubbiamente rivestono, consolidando così una prassi che soggiace ad una coerente logica storico-costituzionale;

la scelta contingente di fissare una unica data per lo svolgimento contestuale di elezioni amministrative, regionali e suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e un voto referendario (attinente, peraltro, ad un aspetto quanto mai essenziale e delicato per la vita democratica del nostro Paese) appare, pertanto, piuttosto discutibile e, per certi aspetti, inopportuna, anche in considerazione della fase emergenziale che stiamo attraversando;

il rischio concreto sarebbe quello di una grave ed inaccettabile "compromissione" della campagna elettorale, data anche la ristrettezza dei tempi prefigurati, ed un intollerabile "inquinamento" del dibattito "elettorale", con una conseguente difficoltà per il cittadino-elettore che si troverebbe, di fatto, in condizioni non ottimali per "decidere" in modo consapevole e informato, dovendo "scegliere" tra argomenti diversi ed eterogenei, operanti su diversi piani (politici, costituzionali, istituzionali, locali);

in pratica, accorpando elezioni e referendum, si determinerebbe - come paventato anche da alcuni costituzionalisti - una inevitabile interferenza/sovrapposizione tra "argomenti" prettamente politico-partitici (che dominano, di fatto, le campagne elettorali localistiche) e "principi" giuridici e "logiche" di assetto istituzionale che dovrebbero, invece, caratterizzare il dibattito sulle "modifiche" costituzionali, che richiede un adeguato approfondimento e una ponderata riflessione, in un clima quanto più possibile scevro da condizionamenti ;

a tutto ciò va aggiunta anche una riflessione seria sui possibili effetti che tale "concentrazione" determinerebbe sull'affluenza alle urne, che potrebbe risultare asimmetrica, in quanto presumibilmente più alta laddove sono previste elezioni locali e regionali, a discapito del principio generale di uguaglianza del voto e di massima partecipazione e condivisione soprattutto per un appuntamento storico (quale è quello della scelta se confermare o meno la riduzione del numero dei parlamentari) che meriterebbe un dibattito pacato, esclusivo e autonomo;

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1845.

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MALLEGNI, BERNINI, MALAN, GASPARRI, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, MASINI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, SCHIFANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e comunque non prima del 1° ottobre 2020»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020», *con le seguenti:* «tra il 1° ottobre e il 15 novembre 2020»;

c) *alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e comunque non prima del 1° ottobre 2020».

1.2

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a*-bis*)* in deroga all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4-*bis* della legge 27 dicembre 2001, n. 459, per le elezioni di cui alla lettera a), i cittadini italiani residenti all'estero o che si trovano all'estero anche solo per motivi di lavoro,

studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale votano in modalità elettronica. A tal fine le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto elettronico vengono consegnate ed abilitate collegandosi al portale del Ministero dell'interno, al quale gli aventi diritto possono accedere per esercitare il loro diritto di voto in conformità alla normativa. L'identificazione dell'avente diritto avviene a mezzo PIN, fornito per posta elettronica dal consolato, tramite il sistema SPID o la carta nazionale dei servizi, utilizzabile per esprimere il voto online una sola volta. Sul medesimo portale l'elettore può visionare i candidati, le liste, i programmi e, identificandosi con il PIN, può accedere alla pagina di voto. La sicurezza e la *privacy* del voto sono garantite con sistemi di crittografia omomorfica ed ogni comunicazione verso il sistema avviene tramite protocollo crittografico. I *datacenter* sono protetti da doppio *firewall* e crittografia quantistica. Tutti i *backup* sono archiviati nei centri dati del *cloud* nazionale. Sono predisposti terminali di voto presso le sedi consolari per gli elettori che non posseggono un computer o un altro strumento per registrarsi e per esprimere il voto.».

1.3

PAGANO, VITALI, FAZZONE, SCHIFANI, MALLEGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020», con le seguenti: «tra il 1° ottobre e il 15 novembre 2020»;

b) alla lettera c), sostituire le parole: «27 luglio 2020», con le seguenti: «11 agosto 2020»;

c) alla lettera d) sostituire le parole: «cinque anni e tre mesi», con le seguenti: «cinque anni e quattro mesi».

1.4

PAGANO, VITALI, FAZZONE, SCHIFANI, MALLEGNI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «15 settembre» *con le seguenti*: «1° ottobre».

1.5

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Amaroni si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.6

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Zaccanopoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.7

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Spilinga si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.8

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Serra San Bruno si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.9

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Calogero si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.10

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Monterosso Calabro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.11

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Maierato si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.12

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Limbadi si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.13

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cessaniti si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.14

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Briatico (VV) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.15

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Acquaro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.16

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Taurianova si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.17

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Scilla si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.18

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Andali si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.19

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Belcastro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.20

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carlopoli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.21

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Girifalco si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.22

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cervinara si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.23

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelfranci si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.24

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Calitri si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.25

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ariano Irpino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

.

1.26

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Andretta si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.27

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Taverna si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.28

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.29

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Soverato si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.30

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.31

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Palermiti si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.32

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montepaone si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.33

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montauro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.34

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Martirano Lombardo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.35

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Gizzeria si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.36

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Satriano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.37

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Lorenzo (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.38

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Roccaforte del Greco si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.39

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Polistena (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.40

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.41

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Piane Crati (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.42

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Papasidero (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.43

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grisolia (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.44

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Dipignano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.45

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cetraro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.46

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Lorenzo del Vallo (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.47

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cerzeto si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.48

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Bomarzo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.49

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Blera si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.50

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Zagarolo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.51

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Gregorio da Sassola si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.52

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Roiate si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.53

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocca di Papa si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.54

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castrovillari si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.55

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Luogosano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.56

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Lucido (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.57

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Scalea (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.58

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Platì (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.59

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pazzano (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.60

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montebello Jonico (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.61

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Molochio (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.62

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Melito di Porto Salvo (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.63

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Maropati (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.64

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Pietro in Guarano (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.65

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Giffone si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.66

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casignana (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.67

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Bianco (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.68

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Anoia (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.69

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Santa Severina (KR) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.70

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Crotone si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.71

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cirò Marina (KR) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.72

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cinquefrondi (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.73

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Quadrelle si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.74

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Quindici si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.75

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Mango sul Calore si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.76

LA RUSSA, IANNONE, PETRENGA, BALBONI, CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Terzigno si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.77

LA RUSSA, IANNONE, PETRENGA, BALBONI, CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sorrento si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.78

LA RUSSA, IANNONE, PETRENGA, BALBONI, CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Saviano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.79

LA RUSSA, IANNONE, PETRENGA, BALBONI, CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Anastasia si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.80

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Paolo Bel Sito si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.81

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.82

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Amalfi si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.83

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.84

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pompei si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.85

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.86

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Poggiomarino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.87

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Mugnano di Napoli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.88

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Monte di Procida si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.89

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Massa Lubrense si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.90

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Procida si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.91

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marigliano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.92

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Angri si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.93

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cava de' Tirreni si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.94

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Angelo a Fasanella si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.95

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Valentino Torio si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.96

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Marzano sul Sarno si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.97

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giovanni a Piro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.98

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Postiglione si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.99

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Positano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.100

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casal Velino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.101

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pertosa si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.102

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Maiori si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.103

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Lustra si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.104

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Laurino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.105

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ispani si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.106

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Eboli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.107

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Celle di Bulgheria si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.108

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pagani si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.109

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Percile si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.110

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grumo Nevano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.111

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Frattamaggiore si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.112

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castello del Matese si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.113

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel Campagnano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.114

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casagiove si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.115

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Telese Terme si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.116

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Reino si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.117

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Paduli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.118

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cellole si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.119

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guardia Sanframondi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.120

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelpoto si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.121

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelfranco in Miscano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.122

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Campoli del Monte Taburno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.123

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Calvi si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.124

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Volturara Irpina si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.125

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sorbo Serpico si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.126

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Foiano di Val Fortore si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.127

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Giugliano in Campania si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.128

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cesa si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.129

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Macerata Campania si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.130

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ercolano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.131

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casavatore si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.132

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casandrino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.133

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casamarciano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.134

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.135

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cardito si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.136

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grazzanise si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.137

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Calvizzano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.138

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Trentola Ducenta si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.139

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Santa Maria a Vico si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.140

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Nicola la Strada si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.141

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.142

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Roccamonfina si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.143

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marcianise si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.144

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Caivano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.145

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Palombara Sabina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.146

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montelanico si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.147

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marano Equo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.148

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Collelongo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.149

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Collepietro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.150

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Corfinio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.151

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fagnano Alto si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.152

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fontecchio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.153

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Gagliano Aterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.154

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Goriano Sicoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.155

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Magliano dè Marsi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.156

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Molina Aterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.157

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Novelli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.158

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ocre si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.159

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Collarmele si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.160

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sassano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.161

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pescocostanzo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.162

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pettorano sul Gizio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.163

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pizzoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.164

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Poggio Picenze si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.165

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Raiano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.166

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocca di Botte si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.167

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocca di Cambio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.168

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocca Pia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.169

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocaccasale si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.170

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Benedetto in Perillis si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.171

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Demetrio né Vestini si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.172

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*:"l'elezione del Consiglio comunale di Pescina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.173

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sante Marie si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.174

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Celano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.175

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel di Sangro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.176

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Chieti si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.177

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guardiagrele si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;«.

1.178

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guilmi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.179

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelvecchio Subequo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.180

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Palena si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.181

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Aielli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.182

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Anversa degli Abruzzi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.183

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Barisciano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.184

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Bugnara si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.185

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cagnano Amiterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.186

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cansano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.187

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Capestrano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.188

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cappadocia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.189

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carsoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.190

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel del Monte si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.191

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel di Ieri si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.192

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Acciano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.193

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Tione degli Abruzzi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.194

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Opi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.195

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Villa Santa Lucia degli Abruzzi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.196

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Moliterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.197

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Arcangelo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.198

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Senise si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.199

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Tolve si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.200

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Belmonte Castello si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.201

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ceccano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.202

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cervaro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.203

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fontana Liri si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.204

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guarcino si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.205

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Patrica si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.206

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pontecorvo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.207

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Lagonegro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.208

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Trevi nel Lazio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.209

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Terracina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.210

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelnuovo di Farfa si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.211

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cottanello si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.212

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marcetelli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.213

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montebuono si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.214

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Albano Laziale si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.215

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Anguillara Sabazia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.216

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Arcinazzo Romano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.217

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ariccia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.218

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Colleferro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.219

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Genzano di Roma si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.220

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Villa Sant'Angelo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.221

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Francavilla in Sinni si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.222

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fondi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.223

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Corleto Perticara si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.224

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Villetta Barrea si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.225

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Vittorito si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.226

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carpineto della Nora si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.227

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Civitaquana si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.228

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Elice si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.229

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Torre dè Passeri si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.230

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Bisenti si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.231

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel Castagna si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.232

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Filiano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.233

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.234

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Isola del Gran Sasso d'Italia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.235

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sicignano degli Alburni si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.236

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Craco si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.237

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cersosimo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.238

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castronuovo di sant'Andrea si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.239

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carbone si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.240

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Avigliano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.241

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Acerenza si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.242

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Accettura si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.243

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giorgio Lucano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.244

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Salandra si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.245

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montalbano Jonico si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.246

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Tarsi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.247

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grottole si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.248

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Irsina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

.

1.249

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

1.250

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera d-bis*), sostituire le parole da*: «entro novanta giorni» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «il 31 gennaio 2021, prorogando la durata del relativo mandato fino al rinnovo degli organi fino a tale data».

1.251

Nannicini, Pagano, Cangini, Pittella, Bonino, Nencini, Binetti, De Bonis, Rojc, Papatheu, Modena, Fantetti, Barboni, Rizzotti, Malan

Al comma 1, dopo la lettera d-bis) inserire:

"d-*ter*) in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in trecento giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso.".

Conseguentemente, all'articolo 1-bis*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo, qualora si svolga nella stessa data, e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

3-*bis*. Al fine di garantire il diritto al voto degli italiani all'estero, la data per lo svolgimento del referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, e il suo eventuale accorpamento alle altre consultazioni di cui all'articolo 1, sono stabiliti tenendo conto delle valutazioni sulle specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, concernenti anche paesi diversi dall'Italia.

3-*ter*. L'articolo 81 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla alla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.".

1.252

AIMI, MALAN, PAGANO, CANGINI, CALIENDO, PAPATHEU, PEROSINO, RIZZOTTI, BARBONI, GALLONE, DE SIANO, LONARDO, CESARO, PICHETTO FRATIN, BINETTI, FLORIS, ROSSI

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-*ter*) in deroga a quanto previsto dalla normativa di riferimento e limitatamente all'anno 2020, per le elezioni dei consigli comunali sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai gruppi presenti nel Parlamento nazionale, ad esclusione del gruppo misto, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni.»

1.253

PIANASSO, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*: All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-*bis*. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi".

1-*ter*: All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato».

Art. 1-*bis*

1-*bis*.1

PAGANO, VITALI, FAZZONE, SCHIFANI, CANGINI

Sopprimere l'articolo.

1-*bis*.2

PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, CANGINI

Al comma 2, sopprimere le parole: "e referendarie" e sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Per lo svolgimento entro il 30 aprile 2021 del referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si applicano le disposizioni previste per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comprese quelle concernenti la composizione, il funzionamento e il compenso degli uffici elettorali di sezione."

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: "e referendarie"

1-*bis*.3

PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, CANGINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: "e referendarie";

b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: "che si applica", fino alla fine del periodo e al terzo periodo sopprimere le parole: ", a quello relativo al referendum confermativo";

c) dopo il comma 6 inserire i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di garantire il diritto al voto degli italiani all'estero, le consultazioni elettorali relative al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «?Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari?», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si svolgono in una data successiva alla dichiarazione da parte dell'OMS della fine della pandemia da Covid-19.

6-*ter*. All'articolo 81 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: " duecentoquaranta giorni", sono sostituite con le seguenti: "trecento giorni"."

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: "e referendarie".

1-*bis*.4

PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, CANGINI

Sopprimere il comma 3.

1-*bis*.5

PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, CANGINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si svolge successivamente alle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1. Per il referendum confermativo si applicano le disposizioni previste per le medesime consultazioni elettorali, comprese quelle concernenti la composizione, il funzionamento e il compenso degli uffici elettorali di sezione.

1-*bis*.6

PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, CANGINI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «che si applica»*, fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente,

al terzo periodo sopprimere le parole: «, a quello relativo al referendum confermativo»;

dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-*bis*. All'articolo 81 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 aprile 2020, n. 27, le parole: » duecentoquaranta giorni«, sono sostituite con le seguenti: »trecento giorni«.

1-*bis*.7

PAGANO, VITALI, FAZZONE, SCHIFANI, CANGINI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «altresì» *aggiungere le seguenti*: «previa intesa con il comitato promotore».

1-*bis*.8

PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, CANGINI

Al comma 3, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, relativamente al solo turno di ballottaggio di cui agli articoli 71, 72 e 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1-*bis*.9

PAGANO, VITALI, FAZZONE, SCHIFANI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:

", nonché le disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, assicurando che, data la concentrazione delle scadenze elettorali di cui al primo periodo, sia comunque garantito il pluralismo attraverso un'informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata, sia nell'ambito dell'elezione dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, sia per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. La partecipazione dei soggetti nei programmi di informazione e nei programmi di comunicazione politica è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento dell'indizione dei comizi elettorali, garantendo priorità ai rappresentanti del comitato promotore del referendum confermativo di cui al periodo precedente."

1-*bis*.10

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è consentito un terzo mandato consecutivo per la carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

1-*bis*.11

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per difetto, in caso di cifra decimale."

1-*bis*.12

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per eccesso, in caso di cifra decimale."

1-*bis*.13

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale, all'unita` inferiore."

1-*bis*.14

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale, all'unita` superiore."

1-*bis*.15
AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento all'unita` superiore in caso di cifra decimale *maggiore* di 50 centesimi"

1-*bis*.16
AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per difetto, in caso di cifra decimale."

1-*bis*.17
AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per eccesso, in caso di cifra decimale."

1-*bis*.18
AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale, all'unita` inferiore."

1-*bis*.19
AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale, all'unita` superiore."

1-*bis*.20
AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento all'unita` superiore in caso di cifra decimale *maggiore* di 50 centesimi"

ORDINI DEL GIORNO

G1-*bis*.1
IORI, BOLDRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (A.S. 1845);

premesso che,

le prossime consultazioni elettorali si svolgeranno all'inizio del prossimo autunno, in coincidenza con le prime settimane dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021;

dopo un anno scolastico così travagliato, come quello appena trascorso, è necessario assicurare che il prossimo si svolga il più possibile senza interruzioni;

tenuto conto che:

si possono trovare luoghi pubblici alternativi alle scuole per svolgere le operazioni di voto quali: palestre, palazzetti, sale civiche, biblioteche, musei e caserme dismesse;

questo permetterebbe alle scuole di procedere con maggiore continuità alla ripresa delle lezioni, evitando di interrompere le attività didattiche dopo solo pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico;

considerato che:

gli alunni e gli studenti di tutte le scuole del Paese hanno bisogno certezze sul calendario scolastico e di un contesto di stabile ripresa delle attività didattiche, dopo questi mesi così complicati;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere, lo svolgimento delle operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, e solo per

questa tornata elettorale, in luoghi pubblici previamente individuati diversi dalle scuole.

G1-*bis*.2

COMINCINI, FARAONE, SBROLLINI, BONIFAZI, CONZATTI, CUCCA, GARAVINI, GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, MARINO, NENCINI, PARENTE, RENZI, SUDANO, VONO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020»,

premesso che:

tradizionalmente i luoghi deputati allo svolgimento delle procedure elettorali sono le scuole, dal momento che gli edifici scolastici presentano un elevato grado di accessibilità al pubblico e sono diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale;

nondimeno, l'organizzazione delle elezioni da sempre ostacola il normale svolgimento delle lezioni, comportando la necessità di recuperare i giorni in cui l'attività scolastica è sospesa;

gli articoli 1 e 1-*bis* del presente decreto, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura, fissano il periodo temporale utile per la celebrazione delle consultazioni elettorali regionali e amministrative, nonché del referendum sulla modifica costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, a partire dai giorni 20 e 21 settembre prossimi;

considerato che:

lo scorso 13 giugno, la ministra dell'Istruzione Azzolina è intervenuta con una nota ministeriale in cui, facendo proprie le richieste avanzate dalle Regioni, ha dichiarato che, ferma restando la data del 1 settembre indicata nel cd. decreto Scuola per la ripresa delle attività legate al recupero degli apprendimenti, il termine proposto per la ripresa delle lezioni è il 14 settembre;

è evidente che la repentina interruzione delle lezioni del prossimo anno scolastico, dovuta agli adempimenti necessari a svolgere correttamente le procedure elettorali, non solo comprometterebbe la delicata ripartenza di settembre delle lezioni scolastiche, ma si qualificherebbe anche come un segnale negativo da parte delle forze politiche nei confronti del regolare svolgimento delle attività didattiche, già fortemente penalizzate dalle misure di contenimento del virus che hanno comportato la chiusura degli edifici scolastici durante gli scorsi mesi;

il Governo ha la responsabilità di individuare, di concerto con gli enti territoriali ed in special modo con i Comuni, i luoghi aperti al pubblico più adatti per lo svolgimento delle procedure elettorali ed alternativi agli edifici scolastici, inclusi gli uffici postali, le biblioteche, le palestre, le caserme e gli altri uffici pubblici,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie a consentire che le consultazioni elettorali, di cui al decreto in questione, vengano celebrate organizzando le sezioni elettorali all'interno di spazi e luoghi pubblici appositamente adibiti, al fine di evitare lo svolgimento delle procedure elettorali all'interno degli edifici scolastici e delle aule dedicate allo svolgimento delle lezioni e non ostacolare la corretta ripresa delle attività scolastiche;

a fornire agli enti locali tutti i mezzi e le necessarie attrezzature, oltre ai dispositivi di protezione individuali per scrutatori e commissari, affinché sia consentita la predisposizione di barriere mobili di separazione negli spazi adibiti alla celebrazione delle procedure elettorali, eventualmente anche in deroga alla normativa vigente, ed in considerazione dell'eccezionale momento storico in cui si terranno le tornate elettorali previste per l'anno in corso.

G1-*bis*.3

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni eccezionali in materia di consultazioni elettorali nell'anno 2020, resesi necessarie per l'emergenza sanitaria da Covid-19;

è fondamentale che, anche in tale circostanza, siano rispettate tutte le misure volte a contenere il contagio e a rispettare i protocolli sanitari;

la sanificazione dei locali utilizzati come seggi, sia nei giorni precedenti alla data delle elezioni che in quelli immediatamente successivi, è sicuramente una delle misure più importanti per garantire la sicurezza della salute di tutti i cittadini;

di uguale importanza risulta essere l'obbligo per chiunque acceda, a qualunque titolo, nei locali adibiti a seggio di indossare i dispositivi di protezione individuale. La disponibilità di tali dispositivi deve essere quindi garantita a tutto il personale impegnato nello svolgimento delle consultazioni elettorali;

è doveroso che il Governo si prenda carico dei costi necessari a garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali in piena sicurezza, anche sanitaria e che non siano posti a carico delle amministrazioni locali;

impegna il Governo:

a provvedere al reperimento delle risorse economiche necessarie allo svolgimento in completa sicurezza delle consultazioni elettorali, anche attraverso la sanificazione dei locali utilizzati come seggi e la disponibilità di dispositivi di protezione personale per tutti coloro che sono impegnati in vario modo nello svolgimento delle elezioni all'interno dei seggi.

G1-*bis*.4
ORTIS

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020;

premesso che:

in considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, l'articolo 1-*bis* del decreto, al comma 4, riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell'anno 2020.

considerato che:

la normativa vigente (articolo 3 della legge 25 marzo1993, n.81) prevede, in caso di presentazione di una lista di candidati all'elezione per un Consiglio comunale, l'obbligo - come noto - di accompagnare a tale lista un elenco di firme di sottoscrittori. La consistenza numerica dell'elenco è altresì disciplinata dall'attuale normativa, la quale prevede quantità minime e massime di sottoscrizioni richieste, proporzionate al peso demografico del comune in questione;

questa raccolta di sottoscrizioni non è però sempre obbligatoria. Nessun adempimento è infatti richiesto nei municipi la cui popolazione sia inferiore ai mille abitanti. Tale dispensa - seppur sensata e ragionevole, almeno nelle intenzioni del legislatore - ha pero` permesso il prodursi di anomalie, quali la moltiplicazione abnorme di liste e candidati rispetto al numero di abitanti, accompagnate da dinamiche che non favoriscono l'effettiva partecipazione attiva alle campagne elettorali.

sono da evitare, al contempo, aggravi amministrativi che rendano impossibile la presentazione delle liste: pertanto per questi piccolissimi comuni

sarebbe opportuno prevedere una forbice di sottoscrizioni che non sia predeterminata in numero fisso, ma che sia espressa in termini percentuali (minimo e massimo), rispetto alla consistenza demografica della comunità considerata.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, superata l'emergenza sanitaria, di apportare nel primo provvedimento utile delle modifiche alla normativa vigente in merito alle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative, in modo tale da prevedere un numero minimo di sottoscrittori anche per i comuni con meno di un migliaio di cittadini, in modo proporzionato al peso demografico degli stessi.

G1-*bis*.5

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19 e la connessa esigenza di distanziamento sociale, l'articolo 1-*bis* del provvedimento in esame riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell'anno 2020 e le elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario previste nel 2020;

il numero degli elettori necessario per la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco è previsto dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla base del numero degli abitanti del comune: ad esempio, da non meno di 350 e da non piu` di 700 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti. Ai sensi dell'articolo 1-*bis*, quindi, per le elezioni comunali 2020, il numero minimo dei sottoscrittori deve essere almeno di 166,66;

in materia elettorale è sempre importante fornire ai competenti organi delle indicazioni precise sulle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste e delle candidature ma lo è ancora di più quando si agisce in deroga alle normali disposizioni, per non creare confusione e dubbi interpretativi;

la riduzione ad un terzo, senza la previsione di un arrotondamento è approssimativa e non consente un'interpretazione univoca;

impegna il Governo:

ad intervenire con gli idonei strumenti, anche di carattere interpretativo, al fine di fornire indicazioni precise sull'arrotondamento che si deve con-

siderare in caso la riduzione ad un terzo del numero dei sottoscrittori dia luogo a cifra decimale.

EMENDAMENTI

1-*bis*.0.1
PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1

1. All'art. 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole "fino a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti "fino a 15.000 abitanti" e le parole "massimo di tre" sono sostituite dalle seguenti "illimitato".

2. All'art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola "due" è sostituita da "tre" e la parola "secondo" da "terzo";

b) al comma 3 la parola "terzo" è sostituita da "quarto" e le parole "due mandati" sono sostituite dalle seguenti "tre mandati".»

Art. 1-*ter*

1-*ter*.1
PAGANO, VITALI, FAZZONE, SCHIFANI

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «e tenendo conto dei livelli di rischio certificati dall'Istituto superiore di sanità».

1-*ter*.0.1

La Russa, Urso, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Zaffini

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

« Art. 1-*quater*

(Ineleggibilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri in carica agli organi elettivi delle Regioni, nonché alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica in caso di elezioni suppletive)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del Governo in carica non sono eleggibili alle cariche degli organi elettivi delle Regioni.

2. All'articolo 7, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«*h*-bis*)* il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del Governo in carica, relativamente alle elezioni suppletive svolte ai sensi dell'articolo 86, comma 3».

3. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Sono altresì ineleggibili, relativamente alle elezioni suppletive svolte ai sensi dell'articolo 19, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del Governo in carica».

1-*ter*.0.2

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*quater*.

1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di contenimento del contagio da Covid 19, nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, per ciascuna regione deve essere certificato dall'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia, un livello di rischio basso.»

Art. 2

2.1

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali in condizioni di sicurezza per le elezioni previste dal presente decreto-legge, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale di cui dovranno essere dotati i componenti dei seggi elettorali nell'espletamento delle loro funzioni.

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale il Ministro dell'interno è autorizzato alla spesa di un milione di euro per l'anno 2020, da ripartire tra i comuni interessati con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni.»

2.2

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di consentire la sanificazione dei locali adibiti a seggi elettorali, nei giorni immediatamente precedenti e in quelli immediatamente successivi alla data prevista per le elezioni, presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo denominato "Fondo per la sanificazione dei seggi elettorali" con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire fra i comuni

interessati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze.

2. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1845
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020
Titolo breve: *d-l 26/2020 - consultazioni elettorali anno 2020*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 160 (pom.)
16 giugno 2020

N. 88 (pom.)
17 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 161 (pom.)
17 giugno 2020

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 161 (pom.)
17 giugno 2020

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 162 (pom.)
17 giugno 2020

N. 163 (ant.)
18 giugno 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 16/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020
160ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1845) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore GARRUTI (*M5S*) riferisce sul decreto-legge n. 26 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
Il testo del provvedimento, quale risultante dall'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, si compone di cinque articoli e contiene un triplice ordine di disposizioni, dettate in via eccezionale, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Le disposizioni sono volte a:
- posticipare i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;
- estendere l'applicazione del principio dell'*election day* ai fini dello svolgimento del referendum sul testo di legge costituzionale circa la riduzione del numero dei parlamentari;
- ridurre il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione di liste e candidature nelle elezioni comunali o regionali (in tale secondo caso, salva diversa determinazione della Regione interessata) dell'anno 2020.
Con riferimento alla posticipazione delle consultazioni elettorali, le scadenze interessate riguardano le elezioni suppletive per la Camera e per il Senato, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, le elezioni dei consigli provinciali nonché dei presidenti delle Province e le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e per l'elezione del presidente, nelle Regioni a statuto ordinario.
Nello specifico, l'articolo 1 reca le disposizioni di rinvio delle consultazioni elettorali, differenziato per tipo di elezione.
In relazione alle suppletive per la Camera e il Senato, viene fissato il termine per lo svolgimento delle elezioni, per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, in 240 giorni dalla

dichiarazione della vacanza, anziché in 90 giorni come previsto dalla vigente legge elettorale.
Per quanto riguarda le elezioni comunali e circoscrizionali, il turno annuale ordinario del 2020 è rinviato a una domenica e successivo lunedì compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre, anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno. È previsto si voti nello stesso periodo anche per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali che debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verifichino entro il 27 luglio 2020. Con una integrazione approvata durante l'esame in prima lettura, sono state escluse dall'applicazione della disposizione le elezioni degli organi circoscrizionali nei Comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021.
Per le Regioni a statuto ordinario, è estesa di tre mesi la durata in carica dei consigli regionali il cui rinnovo sia previsto entro il 2 agosto 2020. Si stabilisce, inoltre, che le elezioni si svolgano in un lasso temporale tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo alla nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori.
Con una disposizione introdotta dalla Camera, si prevede che le elezioni dei presidenti di Provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020 si svolgano entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali, con la conseguente proroga della durata del mandato fino al rinnovo degli organi.
Nel corso dell'esame in prima lettura, è stata soppressa la possibilità di rinviare di non oltre tre mesi le consultazioni elettorali, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da Covid-19, mantenendo comunque valide le operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime.
L'articolo 1-*bis*, aggiunto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca alcune disposizioni ulteriori sul procedimento connesso alle consultazioni elettorali e referendarie previste per il 2020. In particolare, si dispone che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgano - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 - anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Si prevede altresì che durante le campagne per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni recate dall'articolo 4 della legge n. 28 del 2000, in tema di comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale, si applichino in modo da evitare posizioni di svantaggio nell'accesso ai mezzi di informazione e nella comunicazione politica, in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19.
Si richiama, inoltre, l'applicazione del principio di concentrazione delle scadenze elettorali, previsto dalla normativa sull'*election day*, alle elezioni suppletive, amministrative e regionali di cui all'articolo 1 e al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante riduzione del numero dei parlamentari. A tal fine, si introducono specifiche disposizioni che disciplinano alcuni aspetti del procedimento elettorale per consentire lo svolgimento contestuale delle consultazioni elettorali.
Nello specifico, si prevede:

- l'applicazione delle disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, ivi compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione;
- l'individuazione del seguente ordine di scrutinio: elezioni politiche suppletive, referendum confermativo ed elezioni regionali (senza interruzione), infine elezioni amministrative - il cui scrutinio è rinviato alle ore 9 del martedì - dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali;
- la ripartizione proporzionale delle spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Sempre all'articolo 1-*bis*, è prevista la riduzione a un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni comunali e circoscrizionali nonché per le elezioni regionali nelle Regioni a statuto ordinario dell'anno 2020. È comunque fatta salva, per ciascuna Regione, la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19
L'articolo 1-*ter*, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che le consultazioni elettorali

e referendarie dell'anno 2020 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previste dai protocolli sanitari di sicurezza adottati dal Governo.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 3, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il PRESIDENTE avverte che dovrà recarsi presso la Conferenza dei Capigruppo, attualmente in corso, poiché gli è stato richiesto di riferire sull'esame in Commissione del disegno di legge in titolo.
Sospende, pertanto, la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 18,55.

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato la Commissione affari costituzionali a riunirsi anche durante i lavori dell'Assemblea di oggi per l'esame del disegno di legge n. 1845.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) chiede di sospendere la seduta per consentire al senatore La Russa, impegnato a presiedere i lavori dell'Aula, di seguire l'esame del provvedimento.
Peraltro, pur nella consapevolezza che i tempi per l'approvazione del decreto sono particolarmente ristretti, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali, eventualmente limitando l'elenco dei soggetti da convocare. Il provvedimento, infatti, incide sulle competenze di enti locali e Regioni e questo aspetto merita di essere approfondito.

Il PRESIDENTE ribadisce che la Commissione è stata autorizzata a riunirsi proprio per proseguire l'esame del decreto-legge n. 26. Pertanto, non è possibile a suo avviso sospendere ulteriormente i lavori.
Dopo aver ricordato che in Commissione affari costituzionali è prassi consolidata l'accoglimento delle richieste di svolgere audizioni per un'analisi più approfondita dei provvedimenti, chiede di conoscere l'orientamento dei Gruppi sulla proposta del senatore La Pietra.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) osserva che, in questo caso, i tempi per esaminare il decreto-legge sono talmente ristretti da non consentire lo svolgimento di audizioni, a meno di non voler rinunciare al dibattito sul merito del provvedimento. A suo avviso, pertanto, sarebbe preferibile garantire la conclusione ordinaria dell'iter legislativo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta del senatore La Pietra. Nel replicare al senatore Garruti, precisa che lo svolgimento di audizioni deve considerarsi come parte integrante del procedimento per l'esame del testo normativo, in quanto è funzionale a un migliore approfondimento.
La proposta del Gruppo di Fratelli d'Italia, pertanto, non va intesa in senso ostruzionistico.
Del resto, la Camera dei deputati ha impiegato addirittura 55 giorni per esitare il provvedimento, a scapito del Senato, che non può limitarsi a ratificare il lavoro svolto in prima lettura.
Al fine di contenere i tempi necessari per lo svolgimento di audizioni, si potrebbero convocare soltanto i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, dell'UPI e dell'ANCI e svolgere le audizioni nelle more della decorrenza dei termini per gli emendamenti.

Il senatore PARRINI (*PD*) ricorda che l'esame in prima lettura si è protratto particolarmente a lungo proprio a causa delle pratiche ostruzionistiche messe in atto alla Camera.
Al fine di consentire lo svolgimento delle audizioni, pur garantendo l'ordinata conclusione dell'esame del provvedimento, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, si potrebbe organizzare una videoconferenza tra le ore 14 e le ore 15 di domani, mercoledì 17 giugno, e successivamente riprendere il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) precisa che proprio l'ostruzionismo praticato dal Gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ha determinato la compressione dei tempi del dibattito al Senato. Ricorda, inoltre, che nella giornata di domani la Commissione non potrà riunirsi durante i lavori dell'Assemblea, in quanto la deroga concessa dalla Conferenza dei Capigruppo riguarda solo la giornata odierna.
Considerato inoltre che domani il Gruppo della Lega ha chiesto la sospensione dei lavori dalle ore 15 alle ore 16 per una propria riunione, per le audizioni resta solo l'intervallo di tempo tra le ore 14 e le ore 15, come proposto dal senatore Parrini. A partire dalle ore 16, si potrebbe riprendere l'esame del provvedimento in sede plenaria.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per le ore 20 di stasera il termine per la segnalazione dei nominativi da convocare in audizione e di svolgere il ciclo di audizioni informali domani, a partire dalle ore 14.
Propone altresì di fissare per le ore 18 di domani, mercoledì 17 giugno, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
Per la giornata di domani, propone quindi di sconvocare le sedute già convocate per le ore 9, per le ore 14 e per le ore 18 e di convocare due nuove sedute per le ore 16 e per le ore 19, da dedicare, rispettivamente, allo svolgimento della discussione generale e all'illustrazione degli emendamenti, atteso che per il loro esame occorrerà attendere, come di consueto, l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.
Ricorda infine che, nel pomeriggio di domani, non sarà possibile discutere gli altri argomenti all'ordine del giorno poiché la Commissione è stata autorizzata a riunirsi solo per l'esame di questo decreto-legge.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI DUE NUOVE SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate alle ore 9, alle ore 14 e alle ore 18 di domani, mercoledì 17 giugno, non avranno luogo. Avverte altresì che per la stessa giornata di domani sono convocate due nuove sedute alle ore 16 e alle ore 19.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19.15.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 88 (pom.) del 17/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,35

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1845 (D-L 26/2020 - CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2020)

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 161 (pom.) del 17/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020
161ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1845) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) riconosce che il provvedimento in esame è sorretto da indiscutibili ragioni di necessità e urgenza, in quanto il rischio epidemiologico del Paese, seppure ridotto, ancora permane. Pertanto, ritiene condivisibile la scelta del Governo di accorpare le elezioni amministrative e quelle regionali in un unico turno.
Assolutamente inaccettabile, a suo avviso, è invece che nella stessa tornata elettorale i cittadini siano chiamati a pronunciarsi anche sul *referendum* costituzionale confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari.
A suo giudizio, tale disposizione, introdotta alla Camera dei deputati per iniziativa del Movimento 5 Stelle, presenta profili di illegittimità costituzionale. Vi è infatti una differenza sostanziale tra il tema oggetto del *referendum* costituzionale e le elezioni politico-amministrative, per cui sarebbe impossibile evitare di influenzare la campagna referendaria con quella elettorale.
Ricorda che il *referendum* confermativo, in realtà, è stato pensato originariamente in senso oppositivo: i cittadini intervengono nel procedimento di revisione costituzionale ma in tale circostanza - come affermato nella sentenza n. 496 del 2000 della Corte costituzionale - il corpo elettorale agisce "solo come istanza di freno, di conservazione e di garanzia, ovvero di conferma successiva, rispetto ad una

volontà parlamentare di revisione già perfetta, che, in assenza di un pronunciamento popolare, consolida comunque i propri effetti giuridici". Infatti, secondo l'articolo 138 della Costituzione, la decisione è rimessa primariamente alla rappresentanza politico-parlamentare. Il *referendum* abrogativo, disciplinato dall'articolo 75 della Costituzione, invece, "interviene su un atto legislativo in vigore, dal contenuto interamente determinato, in ordine al quale è più agevole per l'elettore maturare un consapevole convincimento".
Sottolinea che anche in occasione del *referendum* confermativo del 25 giugno 2006, quando la maggioranza era di centrodestra, vi fu l'occasione di accorpare il voto con quello per le elezioni amministrative di alcuni tra i principali Comuni italiani, eppure si preferì evitare di far coincidere le due consultazioni proprio per non influire sui rispettivi risultati.
Peraltro, il decreto-legge n. 98 del 2011, all'articolo 7, nel disciplinare l'*election day*, ha previsto la possibilità di accorpare le elezioni amministrative e politiche e tutt'al più quelle europee; gli emendamenti volti a consentire lo svolgimento nella stessa data delle consultazioni popolari furono bocciati. Il provvedimento in titolo, invece, prevede che *una tantum* il *referendum* costituzionale si tenga nello stesso giorno delle elezioni amministrative e regionali.
Esprime quindi l'auspicio che sia possibile un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione. Proprio per trovare un punto di convergenza, a titolo personale, propone in subordine di far coincidere il *referendum* sulla riduzione del numero dei parlamentari con il secondo turno delle elezioni comunali.

Il senatore SACCONE (*FIBP-UDC*) ritiene che le motivazioni addotte dal Governo per giustificare l'estensione delle norme sull'*election day* al *referendum* costituzionale non siano condivisibili. A suo avviso, la scelta non sarebbe determinata da esigenze di cautela a fronte di un ritorno della pandemia, in quanto non vi sono dati certi a tale riguardo. Inoltre, ritiene infondata anche l'esigenza di risparmio di fondi pubblici, considerato che allora ci si dovrebbe concentrare sulle spese eccessive, per esempio, per gli *staff* delMinistro degli affari esteri e dello stesso Presidente del Consiglio.
Sembrerebbe, invece, che la maggioranza intenda sottrarsi a un libero e aperto confronto con l'opinione pubblica. Ma in questo modo, per meri interessi propagandistici contingenti, si rischia di influire sul risultato della consultazione popolare e, quindi, sul procedimento di revisione costituzionale, creando al contempo un pericoloso precedente.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*), pur prendendo atto che la maggioranza sembra comunque orientata a non modificare il provvedimento, ribadisce le ragioni della contrarietà di Forza Italia alla estensione della norma sull'*election day* al *referendum ex* articolo 138 della Costituzione.
È comprensibile che, in una situazione di emergenza quale quella determinata dalla pandemia dal coronavirus, si determini un accentramento di poteri nel Capo del Governo, ma occorre valutare con attenzione e cautela le modalità dell'esercizio di tali prerogative. Nel caso specifico, ritiene del tutto inopportuno svolgere nella stessa data consultazioni elettorali tra loro del tutto differenti. Ricorda che perfino nel diritto romano era vietato accorpare proposte di leggi aventi ad oggetto argomenti diversi, le cosiddette *rogationes per saturam*.
A suo avviso, vi è il rischio di alterare il risultato di un *referendum* destinato a influire sull'assetto e sulla rappresentatività delle assemblee parlamentari. Ritiene che la norma, inserita per volontà del principale partito di maggioranza, presenti profili di illegittimità costituzionale. Auspica, pertanto, che le altre forze politiche che sostengono il Governo evitino una tale forzatura, che costituirà per di più un pericoloso precedente.
Tra l'altro, la campagna elettorale ostacolerebbe un'adeguata informazione dei cittadini sul significato e sulle ricadute di una riforma costituzionale perseguita solo per intenti propagandistici.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*), nel concordare con le considerazioni del senatore Pagano, sottolinea il rischio che l'esito del *referendum* costituzionale o della tornata elettorale possano essere reciprocamente influenzati dall'accorpamento in un'unica data. Basti pensare, per esempio, che il

quesito referendario potrebbe stimolare la partecipazione al voto anche di chi altrimenti non si sarebbe recato alle urne. Inoltre, segnala il rischio di una lesione del diritto dei cittadini a un'adeguata informazione sul significato del *referendum,* in quanto l'attenzione dell'opinione pubblica sarebbe di certo assorbita quasi interamente dalla campagna elettorale.
In secondo luogo, rileva che il Governo sembrerebbe aver fissato lo svolgimento delle elezioni per il 20 settembre, peraltro senza concordare la data con le opposizioni, con la conseguenza che le liste di candidati dovranno essere formate a metà agosto, quando potrebbe risultare difficile perfino reperire la documentazione richiesta per le candidature. Inoltre, in quel periodo potrebbe risultare complesso anche svolgere la campagna elettorale. Considerati inoltre i problemi segnalati dai settori della scuola e del turismo, sarebbe stato più opportuno probabilmente rinviare le elezioni a ottobre.
Segnala, inoltre, la particolare situazione del commissariamento di alcuni municipi di Roma, a seguito della sfiducia dei rispettivi presidenti da parte della maggioranza del Movimento 5 Stelle: giudica inaccettabile il rinvio delle relative elezioni per accorparle con quelle del sindaco, previste per il prossimo anno.
Infine, sottolinea che probabilmente sul territorio nazionale si determinerà una situazione di disparità, in quanto alle Regioni a Statuto speciale è consentito, nell'esercizio della loro autonomia, di individuare una data differente, disapplicando quindi la norma sull'*election day*.
Conclude, ribadendo la disponibilità di Fratelli d'Italia a un confronto costruttivo, sebbene la maggioranza e il Governo sembrino indisponibili anche ad accogliere proposte di buonsenso.

Il senatore CAUSIN (*FIBP-UDC*) sottolinea che il differimento del rinnovo degli organi rappresentativi di Comuni e Regioni determina una lesione dell'esercizio democratico del diritto di voto. Esprime perplessità, inoltre, sulla individuazione della data del 20 settembre, in quanto sarà necessario sospendere l'anno scolastico pochi giorni dopo il suo avvio.
Per Forza Italia, sarebbe preferibile spostare la data del *referendum* costituzionale, evitando di accorparlo alle elezioni amministrative e regionali. A suo avviso, infatti, la modifica della Costituzione per la riduzione del numero dei parlamentari - che peraltro non condivide, in quanto incide sul principio di rappresentanza democratica - meriterebbe uno spazio di riflessione adeguato, per un voto informato e consapevole, soprattutto in un momento in cui il Parlamento è sostanzialmente privato delle sue prerogative, essendo chiamato a ratificare i provvedimenti urgenti adottati dal Governo sulle libertà personali o su questioni economiche e sanitarie.
Auspica pertanto un ripensamento da parte del Governo e, quanto meno, che sia possibile svolgere un ampio dibattito.

Il senatore PARRINI (*PD*) ringrazia per gli spunti di riflessione emersi nel corso del dibattito, sebbene ritenga non condivisibili i rilievi di incostituzionalità sul provvedimento. Del resto, la proroga dei consigli regionali è stata causata da una oggettiva situazione di particolare straordinarietà. Ricorda, inoltre, che la frammentazione dei turni elettorali potrebbe risultare insostenibile per i Comuni, la cui situazione finanziaria è già particolarmente difficile, come ha ricordato il presidente dell'ANCI nel corso delle audizioni informali svolte oggi.
Nota, peraltro, che solo per il *referendum* abrogativo è prevista la non sovrapponibilità con le elezioni politiche da parte della legge n. 352 del 1970, infatti, stabilisce che non possa richiesto in prossimità del rinnovo delle Camere. Tuttavia, i motivi che giustificarono tale scelta furono esclusivamente politici, a causa delle divisioni interne tra i quattro partiti della maggioranza di centrosinistra, in particolare sul temadel divorzio.
Ritiene, quindi, del tutto ragionevole la scelta di estendere la norma sull'*election day* al *referendum* costituzionale, nell'attuale situazione contingente. Le forze politiche che non condividono tale orientamento dovrebbero cercare di mobilitare l'elettorato in base alle proprie argomentazioni, piuttosto che calcolare quali effetti sull'esito finale potrebbe avere una maggiore affluenza alle urne.
Per quanto riguarda la data del voto, precisa che il Governo inizialmente intendeva fissarla per il 6 o il 13 settembre, come del resto preferivano anche i presidenti delle Regioni; successivamente, ha

modificato il proprio orientamento a causa della contrarietà manifestata dalle opposizioni, proprio per cercare una sintesi tra posizioni differenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) esprime rammarico in quanto il provvedimento non sarà certamente modificato, data la scadenza ormai imminente. Almeno su questo decreto, invece, sarebbe stato possibile pervenire a una soluzione condivisa, se non fosse stata inserita la norma sull'*election day*: del resto, sarebbe stato opportuno coinvolgere le opposizioni, su una modifica delle regole della competizione elettorale.
Esprime perplessità circa l'individuazione della data del 20 settembre per il voto, in quanto l'avvio del procedimento elettorale nel mese di agosto potrebbe risentire negativamente della mancanza dei servizi per gli adempimenti burocratici necessari per la presentazione delle liste.
Critica, inoltre, l'abbinamento delle elezioni comunali e regionali con il *referendum* confermativo, in quanto il quesito referendario potrebbe catalizzare il consenso a sostegno dei partiti di maggioranza. A suo avviso, sarebbe stata opportuna una riflessione più approfondita su questo tema.
Formula riserve sulla norma, introdotta alla Camera, che esclude dall'applicazione della disposizione sul rinvio di soli sei mesi delle elezioni comunali e circoscrizionali per gli organi di quei Comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021: come già sottolineato dal senatore La Pietra, si aggrava l'anomalia di alcuni municipi di Roma, i cui presidenti - seppur sfiduciati - hanno poi ricevuto l'incarico di commissario straordinario del medesimo organo circoscrizionale.
Conclude, anticipando che presenterà un emendamento affinché non ricadano sui Comuni i costi derivanti dalla sospensione delle lezioni e dalla successiva sanificazione delle aule per lo svolgimento delle elezioni il 20 settembre.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene che in ogni caso la discussione in corso nella Commissione sia utile per chiarire le rispettive posizioni politiche e per contribuire al dibattito in materia, ricordando come ci si appresti a un voto regionale la cui straordinarietà deriva dal fatto che, per la prima volta, viene prorogata la durata delle relative legislature. Per questo motivo, a suo avviso, sarebbe stato preferibile limitare al minimo la proroga e votare già a luglio.
Quanto all'accorpamento con il *referendum* confermativo, ritiene che non vi siano criticità dal punto di vista costituzionale: la debolezza della posizione avanzata in tal senso viene dimostrata nel momento in cui si apre parallelamente la strada a un accorpamento con il secondo turno delle elezioni amministrative. Si tratta perciò di un orientamento squisitamente politico. Richiama al riguardo la posizione di Costantino Mortati, il costituente che si era maggiormente occupato di *referendum*, secondo il quale il *referendum,* sede di decisione politica di ultima istanza, non avrebbe dovuto prevedere alcun *quorum* obbligatorio poiché, in tal caso, si sarebbe dovuto prevedere un *quorum* anche per la validità delle elezioni politiche. Il tema, perciò, della partecipazione, non ha a suo avviso alcun pregio costituzionale. La questione dell'accorpamento, invece, può anche essere interpretata come un tentativo di manomissione della volontà popolare, ma sul piano politico, sul quale invita a mantenere il livello della discussione, e non costituzionale: conseguentemente, non ritiene neppure che possano essere avanzate questioni pregiudiziali di questo tipo a tale riguardo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) dichiara di aver ascoltato con attenzione le posizioni e le argomentazioni portate dall'opposizione, in particolare sulla delicata questione dell'accorpamento tra le elezioni e il *referendum* costituzionale. Ricorda peraltro che erano stati i delegati del quinto dei senatori a chiedere, nella fase iniziale dell'epidemia, di rinviare la consultazione rispetto alla data, già fissata, del 29 marzo.
Richiamando l'eccezionalità della situazione complessiva nella quale ci si trova, ritiene che la soluzione individuata, per quanto influenzata dalla situazione politica e dalla sua evoluzione, rappresenti un accettabile punto di equilibrio. A suo avviso, peraltro, l'abbinamento non avrà effetti apprezzabili. Ovviamente il discorso sarebbe diverso in presenza di un *referendum* abrogativo, stante

la previsione costituzionale del *quorum*.
Rileva come trovare un punto di mediazione in ogni caso non fosse facile: anche l'ipotesi di votare a luglio sarebbe stata difficilmente praticabile se si considera che lo stato di emergenza scadrà solo il 31 luglio. Esprime perplessità anche sull'ipotesi di accorpamento del *referendum* al secondo turno delle elezioni amministrative, perché comporterebbe l'apertura di molti più seggi rispetto a quelli che saranno allestiti per i ballottaggi, con le conseguenti difficoltà per le istituzioni scolastiche. Auspica in ogni caso che si possa trovare un accordo su una data condivisa.
Resta in ogni caso ferma l'esigenza di garantire un'adeguata campagna referendaria, poste le sue peculiari esigenze di approfondimento, che rischiano di essere soffocate dalla contestualità con altre consultazioni. Al riguardo, si augura si possa addivenire, anche su impulso della Commissione, a un accordo con il Servizio pubblico radiotelevisivo che assicuri adeguati spazi alla comunicazione politica sul *referendum* confermativo.
In via generale, ritiene che se il Senato avesse avuto il tempo per esaminare più approfonditamente e apportare ulteriori modifiche al decreto-legge, la Commissione avrebbe potuto dare il proprio positivo contributo.

Il relatore GARRUTI (*M5S*), intervenendo in replica, invita preliminarmente a considerare il provvedimento in esame non in astratto ma nel contesto dell'eccezionale contingenza epidemiologica dalla quale è originato.
Nel merito si sofferma sul tema del *referendum*, evidenziando come, a differenza del quesito confermativo del 2016, in questo caso la modifica proposta è di natura puntuale e perciò sarà più semplice presentarla agli elettori.
Circa la prospettata natura oppositiva del *referendum*, ricorda come il quesito sia comunque posto in termini positivi di conferma della volontà espressa dal Parlamento. Si sofferma anche sul tema della disaffezione al *referendum*, spesso utilizzato strumentalmente dalla classe politica, per ricordare come l'articolo 48 della Costituzione qualifichi il voto quale dovere civico: ogni strumento volto a favorire la partecipazione è perciò da salutare favorevolmente, e l'attenzione andrebbe posta sul merito del quesito, non sulla dissuasione dal voto.
Rileva inoltre come non vi sia alcun divieto espresso di accorpamento, ed è perciò a suo avviso una forzatura utilizzare l'argomento della sua incostituzionalità: in ogni caso, se i delegati del quinto dei senatori riterranno che vi sia una lesione, potranno esercitare un proprio diritto decidendo di adire la Corte costituzionale.
Nota infine che, poiché la prima data utile è il 20 settembre, vi saranno ben tre mesi a disposizione, dall'avvenuta conversione del decreto, per approfondire il tema oggetto di *referendum*, auspicando anche che, in ogni caso, la riforma possa trovare conferma da parte del corpo elettorale.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) interviene incidentalmente per rilevare come il rifermento al pensiero di Mortati non solo non sia pertinente ma sia anche fuorviante: la sostanza, invece, a suo avviso, è che il Movimento 5 Stelle si è convinto che l'accorpamento trainerà voti verso le proprie liste alle elezioni regionali. Ricorda invece come illustri costituzionalisti abbiano sollevato dubbi sulla legittimità dell'accorpamento, a testimonianza del fatto che la questione esiste. Ribadisce inoltre la certezza che la sovrapposizione tra le campagne elettorali e referendaria provocherà uno schiacciamento di quest'ultima e ritiene tuttora valida la *ratio* per la quale l'ordinamento aveva finora escluso l'accorpamento.

Il sottosegretario VARIATI interviene in replica per dichiarare il proprio disagio nel portare un decreto-legge in materia elettorale al Senato a pochi giorni dalla scadenza. Ricorda di aver cercato, nel corso dell'esame alla Camera, pur in presenza di un atteggiamento ostruzionistico, il dialogo, nel tentativo di ottenere alcuni punti di convergenza.
Rileva come l'anticipazione delle elezioni al 26 luglio avrebbe richiesto la pubblicazione del provvedimento di indizione in alcuni bollettini ufficiali regionali già alla fine di maggio: le leggi

elettorali regionali sono infatti di esclusiva competenza delle Regioni (la stessa norma sulla raccolta delle firme ridotte a un terzo è a questo riguardo cedevole) e in taluni casi è richiesto un preavviso di 50 o 60 giorni. L'ipotesi è poi caduta a motivo della lentezza del procedimento alla Camera. Nota anche come il dibattito sia stato sicuramente condizionato dalla posizione favorita con cui partono alcuni presidenti uscenti dopo la gestione dell'epidemia.
Gli italiani coinvolti nelle consultazioni regionali, ricorda, sono 18 milioni. I comuni chiamati al voto nelle regioni a statuto ordinario sono 572, di cui 87 oltre i 15 mila abitanti, per un totale di 4.440.000 persone. Poi vi sono oltre 2 milioni di cittadini dei comuni da rinnovare nelle regioni a statuto speciale, per un totale di 6.600.000 e 1142 comuni. Ricorda anche che lo spostamento per la finestra elettorale del *referendum* era già avvenuto con il decreto n. 18 del 2020 ("Cura Italia"), e che questo provvedimento non interviene sulla nuova finestra referendaria stabilita in quella sede.
Le date tengono conto degli orientamenti espressi dal Comitato tecnico scientifico, il quale, premesso che non può stabilire se vi sarà o meno una ripresa della virulenza, ha tuttavia rilevato che, trattandosi di un agente della categoria dei virus influenzali, è ipotizzabile che possa riattivarsi con l'abbassamento delle temperature: ha reputato perciò opportuno, oltre ad estendere le operazioni anche al lunedì, che il complesso delle elezioni si esaurisca entro il mese di settembre.
Il primo orientamento, perciò, con il quale è iniziato l'*iter* alla Camera e su cui forse è mancato un passaggio preventivo con l'opposizione, era di tenere il primo turno il 13-14 settembre proprio per poter svolgere i ballottaggi entro il mese. L'ipotesi è stata accolta molto negativamente presso l'altro ramo del Parlamento e da più parti è stato chiesto uno slittamento in avanti. Ciò peraltro in controtendenza con le Regioni, che avrebbero preferito addirittura il 6 settembre, e i cui governatori, di entrambi gli schieramenti, erano contrari a un posticipo.
Ricorda anche la questione, che si è posta, della natura del prolungamento delle legislature regionali, ovvero se si tratti di una proroga o di una *prorogatio*, il che, nel secondo caso, avrebbe comportato una limitazione dei poteri degli organi prorogati. Chiarito che si tratta di una proroga, era stata anche prevista, nel decreto-legge, la possibilità di una ulteriore proroga di tre mesi, questa volta sotto forma di *prorogatio*, ove necessario per ragioni epidemiologiche: la norma, però, è stata soppressa e nel caso occorrerà emanare un nuovo decreto-legge.
Ricorda che la radice dell'intero impianto è l'emergenza sanitaria in atto nel Paese; ragion per cui si è stabilito che le norme del provvedimento valgano solo per queste consultazioni. Ricorda anche che il tema dell'*election day* non era presente nel testo del decreto-legge, ma è stato introdotto in sede di conversione alla Camera, così come il riallineamento delle finestre elettorali di regionali e amministrative: la prima domenica utile risulta ora essere il 20 settembre. Ricorda, tuttavia, che se una regione decidesse di votare nel mese di ottobre potrebbe legittimamente farlo.
Quanto alle argomentazioni portate dal senatore Pagano sulla non accorpabilità con il *referendum* costituzionale, pur riconoscendovi un fondamento logico, rileva come non vi sia, nell'ordinamento, alcun divieto esplicito: l'unica proibizione continua a riguardare l'accorpamento tra *referendum* abrogativo ed elezioni politiche di cui alla legge n. 352 del 1970. Peraltro, questa decisione non rappresenta a suo avviso un precedente pere futuri *referendum* confermativi.
Ricorda infine che verrà dato il più ampio rilievo alle risultanze del dibattito parlamentare. A seguito di uno specifico ordine del giorno approvato alla Camera, il Governo dovrà infatti considerare, per quanto possibile, le esigenze delle istituzioni scolastiche. Sarebbe molto complesso modificare radicalmente la situazione visto che, delle 61572 sezioni, 54793 hanno sede nei plessi scolastici: tuttavia, laddove, in accordo con i Comuni, fosse possibile escludere qualche plesso dalle operazioni elettorali, si provvederà. Si valuteranno infine le ragioni dei delegati del quinto dei senatori, pur consapevoli del fatto che il comma 3 dell'articolo 1-*bis* è chiaramente impostato su un unico *election day*.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO Di AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. 1845 (d-l 26/2020 - consultazioni elettorali anno 2020), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La seduta termina alle ore 18,20.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom.) del 17/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020
162ª Seduta (2 ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

La seduta inizia alle ore 19

IN SEDE REFERENTE

(1845) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna 1a seduta pomeridiana.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) interviene incidentalmente sull'affermazione del sottosegretario Variati circa il fatto che il provvedimento origina da un invito formulato al governo da parte del Comitato tecnico scientifico. Al riguardo, ricorda che, oltre agli italiani che vivono in Italia e di cui si è giustamente occupato il Comitato, vi sono anche gli italiani residenti all'estero.

Richiama un comunicato del Consiglio generale degli italiani all'estero, che riporta la drammatica situazione in molti paesi, in particolare nel continente americano, che potrebbe determinare, anche a settembre, difficoltà nell'esercizio del diritto di voto per il *referendum* confermativo da parte di molti connazionali.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza, sono stati presentati 279 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato.
Poiché nessuno chiede di intervenire per l'illustrazione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,10

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1845

G/1845/1/1

Comincini, Faraone, Sbrollini, Bonifazi, Conzatti, Cucca, Garavini, Ginetti, Grimani, Magorno, Marino, Nencini, Parente, Renzi, Sudano, Vono

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020»,

premesso che:

tradizionalmente i luoghi deputati allo svolgimento delle procedure elettorali sono le scuole, dal momento che gli edifici scolastici presentano un elevato grado di accessibilità al pubblico e sono diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale;

nondimeno, l'organizzazione delle elezioni da sempre ostacola il normale svolgimento delle lezioni, comportando la necessità di recuperare i giorni in cui l'attività scolastica è sospesa;

gli articoli 1 e 1-*bis* del presente decreto, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura, fissano il periodo temporale utile per la celebrazione delle consultazioni elettorali regionali e amministrative, nonché del referendum sulla modifica costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, a partire dai giorni 20 e 21 settembre prossimi;

considerato che:

lo scorso 13 giugno, la ministra dell'Istruzione Azzolina è intervenuta con una nota ministeriale in cui, facendo proprie le richieste avanzate dalle Regioni, ha dichiarato che, ferma restando la data del 1 settembre indicata nel cd. decreto Scuola per la ripresa delle attività legate al recupero degli apprendimenti, il termine proposto per la ripresa delle lezioni è il 14 settembre;

è evidente che la repentina interruzione delle lezioni del prossimo anno scolastico, dovuta agli adempimenti necessari a svolgere correttamente le procedure elettorali, non solo comprometterebbe la delicata ripartenza di settembre delle lezioni scolastiche, ma si qualificherebbe anche come un segnale negativo da parte delle forze politiche nei confronti del regolare svolgimento delle attività didattiche, già fortemente penalizzate dalle misure di contenimento del virus che hanno comportato la chiusura degli edifici scolastici durante gli scorsi mesi;

il Governo ha la responsabilità di individuare, di concerto con gli enti territoriali ed in special modo con i Comuni, i luoghi aperti al pubblico più adatti per lo svolgimento delle procedure elettorali ed alternativi agli edifici scolastici, inclusi gli uffici postali, le biblioteche, le palestre, le caserme e gli altri uffici pubblici,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie a consentire che le consultazioni elettorali, di cui al decreto in questione, vengano celebrate organizzando le sezioni elettorali all'interno di spazi e luoghi pubblici appositamente adibiti, al fine di evitare lo svolgimento delle procedure elettorali all'interno degli edifici scolastici e delle aule dedicate allo svolgimento delle lezioni e non ostacolare la corretta ripresa delle attività scolastiche;

a fornire agli enti locali tutti i mezzi e le necessarie attrezzature, oltre ai dispositivi di protezione individuali per scrutatori e commissari, affinché sia consentita la predisposizione di barriere mobili di separazione negli spazi adibiti alla celebrazione delle procedure elettorali, eventualmente anche in deroga alla normativa vigente, ed in considerazione dell'eccezionale momento storico in cui si terranno le tornate elettorali previste per l'anno in corso.

G/1845/2/1

Iori, Boldrini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (A.S. 1845);

premesso che,

le prossime consultazioni elettorali si svolgeranno all'inizio del prossimo autunno, in coincidenza con le prime settimane dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021;

dopo un anno scolastico così travagliato, come quello appena trascorso, è necessario assicurare che il prossimo si svolga il più possibile senza interruzioni;

tenuto conto che:

si possono trovare luoghi pubblici alternativi alle scuole per svolgere le operazioni di voto quali: palestre, palazzetti, sale civiche, biblioteche, musei e caserme dismesse;

questo permetterebbe alle scuole di procedere con maggiore continuità alla ripresa delle lezioni, evitando di interrompere le attività didattiche dopo solo pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico;

considerato che:

gli alunni e gli studenti di tutte le scuole del Paese hanno bisogno certezze sul calendario scolastico e di un contesto di stabile ripresa delle attività didattiche, dopo questi mesi così complicati;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere, lo svolgimento delle operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, e solo per questa tornata elettorale, in luoghi pubblici previamente individuati diversi dalle scuole.

G/1845/3/1

Augussori, Grassi, Urraro

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni eccezionali in materia di consultazioni elettorali nell'anno 2020, resesi necessarie per l'emergenza sanitaria da Covid-19;

è fondamentale che, anche in tale circostanza, siano rispettate tutte le misure volte a contenere il contagio e a rispettare i protocolli sanitari;

la sanificazione dei locali utilizzati come seggi, sia nei giorni precedenti alla data delle elezioni che in quelli immediatamente successivi, è sicuramente una delle misure più importanti per garantire la sicurezza della salute di tutti i cittadini;

di uguale importanza risulta essere l'obbligo per chiunque acceda, a qualunque titolo, nei locali adibiti a seggio di indossare i dispositivi di protezione individuale. La disponibilità di tali dispositivi deve essere quindi garantita a tutto il personale impegnato nello svolgimento delle consultazioni elettorali;

è doveroso che il Governo si prenda carico dei costi necessari a garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali in piena sicurezza, anche sanitaria e che non siano posti a carico delle amministrazioni locali;

impegna il Governo:

a provvedere al reperimento delle risorse economiche necessarie allo svolgimento in completa sicurezza delle consultazioni elettorali, anche attraverso la sanificazione dei locali utilizzati come seggi e la disponibilità di dispositivi di protezione personale per tutti coloro che sono impegnati in vario modo nello svolgimento delle elezioni all'interno dei seggi.

G/1845/4/1

Augussori, Grassi, Urraro

Il Senato,

premesso che:

in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19 e la connessa esigenza di distanziamento sociale, l'articolo 1-*bis* del provvedimento in esame riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell'anno 2020 e le elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario previste nel 2020;

il numero degli elettori necessario per la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco è previsto dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla base del numero degli abitanti del comune: ad esempio, da non meno di 350 e da non piu` di 700 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti. Ai sensi dell'articolo 1-*bis*, quindi, per le elezioni comunali 2020, il numero minimo dei sottoscrittori deve essere almeno di 166,66;

in materia elettorale è sempre importante fornire ai competenti organi delle indicazioni precise sulle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste e delle candidature ma lo è ancora di più quando si agisce in deroga alle normali disposizioni, per non creare confusione e dubbi interpretativi;

la riduzione ad un terzo, senza la previsione di un arrotondamento è approssimativa e non consente un'interpretazione univoca;

impegna il Governo:

ad intervenire con gli idonei strumenti, anche di carattere interpretativo, al fine di fornire indicazioni precise sull'arrotondamento che si deve considerare in caso la riduzione ad un terzo del numero dei sottoscrittori dia luogo a cifra decimale.

G/1845/5/1

Ortis

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020;

premesso che:

in considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, l'articolo 1-*bis* del decreto, al comma 4, riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell'anno 2020.

considerato che:

la normativa vigente (articolo 3 della legge 25 marzo1993, n.81) prevede, in caso di presentazione di una lista di candidati all'elezione per un Consiglio comunale, l'obbligo - come noto - di accompagnare a tale lista un elenco di firme di sottoscrittori. La consistenza numerica dell'elenco è altresì disciplinata dall'attuale normativa, la quale prevede quantità minime e massime di sottoscrizioni richieste, proporzionate al peso demografico del comune in questione;

questa raccolta di sottoscrizioni non è però sempre obbligatoria. Nessun adempimento è infatti richiesto nei municipi la cui popolazione sia inferiore ai mille abitanti. Tale dispensa - seppur sensata e ragionevole, almeno nelle intenzioni del legislatore - ha pero` permesso il prodursi di anomalie, quali la moltiplicazione abnorme di liste e candidati rispetto al numero di abitanti, accompagnate da dinamiche che non favoriscono l'effettiva partecipazione attiva alle campagne elettorali.

sono da evitare, al contempo, aggravi amministrativi che rendano impossibile la presentazione delle liste: pertanto per questi piccolissimi comuni sarebbe opportuno prevedere una forbice di sottoscrizioni che non sia predeterminata in numero fisso, ma che sia espressa in termini percentuali (minimo e massimo), rispetto alla consistenza demografica della comunità considerata.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, superata l'emergenza sanitaria, di apportare nel primo provvedimento utile delle modifiche alla normativa vigente in merito alle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative, in modo tale da prevedere un numero minimo di sottoscrittori anche per i comuni con meno di un migliaio di cittadini, in modo proporzionato al peso demografico degli stessi.

Art. 1

1.1

Mallegni, Bernini, Malan, Gasparri, Toffanin, Gallone, Damiani, Ronzulli, Berardi, Masini, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e comunque non prima del 1° ottobre 2020»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»*, con le seguenti:* «tra il 1° ottobre e il 15 novembre 2020»;

c) *alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e comunque non prima del 1° ottobre 2020».

1.2

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a*-bis*)* in deroga all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4-*bis* della legge 27 dicembre 2001, n. 459, per le elezioni di cui alla lettera a), i cittadini italiani residenti all'estero o che si trovano all'estero anche solo per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale votano in modalità elettronica. A tal fine le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto elettronico vengono consegnate ed abilitate collegandosi al portale del Ministero dell'interno, al quale gli aventi diritto possono accedere per esercitare il loro diritto di voto in conformità alla normativa. L'identificazione dell'avente diritto avviene a mezzo PIN, fornito per posta elettronica dal consolato, tramite il sistema SPID o la carta nazionale dei servizi, utilizzabile per esprimere il voto online una sola volta. Sul medesimo portale l'elettore può visionare i candidati, le liste, i programmi e, identificandosi con il PIN, può accedere alla pagina di voto. La sicurezza e la *privacy* del voto sono garantite con sistemi di crittografia omomorfica ed ogni comunicazione verso il sistema avviene tramite protocollo crittografico. I *datacenter* sono protetti da doppio *firewall* e crittografia quantistica. Tutti i *backup* sono archiviati nei centri dati del *cloud* nazionale. Sono predisposti terminali di voto presso le sedi consolari per gli elettori che non posseggono un computer o un altro strumento per registrarsi e per esprimere il voto.».

1.3

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Mallegni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020», con le seguenti: «tra il 1° ottobre e il 15 novembre 2020»;

b) alla lettera c), sostituire le parole: «27 luglio 2020», con le seguenti: «11 agosto 2020»;

c) alla lettera d) sostituire le parole: «cinque anni e tre mesi», con le seguenti: «cinque anni e quattro mesi».

1.4

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Mallegni

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «15 settembre» *con le seguenti*: «1° ottobre».

1.5

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Amaroni si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.6

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Zaccanopoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.7

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Spilinga si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.8

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Serra San Bruno si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.9

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Calogero si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.10

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Monterosso Calabro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.11

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Maierato si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.12

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Limbadi si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.13

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cessaniti si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.14

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Briatico (VV) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.15

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Acquaro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.16

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Taurianova si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.17

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Scilla si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.18

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Andali si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.19

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Belcastro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.20

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carlopoli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.21

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Girifalco si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.22

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cervinara si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.23

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelfranci si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.24

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Calitri si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.25

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ariano Irpino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

.

1.26

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Andretta si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.27

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Taverna si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.28

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.29

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Soverato si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.30

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.31

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Palermiti si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.32

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montepaone si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.33

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montauro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.34

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Martirano Lombardo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.35

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Gizzeria si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.36

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Satriano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.37

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Lorenzo (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.38

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Roccaforte del Greco si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.39

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Polistena (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.40

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.41

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Piane Crati (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.42

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Papasidero (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.43

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grisolia (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.44

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Dipignano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.45

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cetraro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.46

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Lorenzo del Vallo (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.47

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cerzeto si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.48

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Bomarzo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.49

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Blera si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.50

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Zagarolo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.51

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Gregorio da Sassola si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.52

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Roiate si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.53

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocca di Papa si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.54

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castrovillari si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.55

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Luogosano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.56

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Lucido (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.57

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Scalea (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.58

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Platì (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.59

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pazzano (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.60

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montebello Jonico (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.61

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Molochio (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.62

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Melito di Porto Salvo (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.63

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Maropati (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.64

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Pietro in Guarano (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.65

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Giffone si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.66

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casignana (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.67

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Bianco (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.68

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Anoia (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.69

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Santa Severina (KR) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.70

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Crotone si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.71

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cirò Marina (KR) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.72

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cinquefrondi (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.73

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Quadrelle si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.74

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Quindici si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.75

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Mango sul Calore si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.76

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Terzigno si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.77

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sorrento si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.78

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Saviano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.79

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Anastasia si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.80

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Paolo Bel Sito si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.81

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.82

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Amalfi si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.83

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.84

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pompei si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.85

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di

Pomigliano d'Arco si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.86

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Poggiomarino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.87

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Mugnano di Napoli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.88

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Monte di Procida si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.89

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Massa Lubrense si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.90

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Procida si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.91

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marigliano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.92

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Angri si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.93

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cava de' Tirreni si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.94

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Angelo a Fasanella si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre

2020;".

1.95

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Valentino Torio si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.96

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Marzano sul Sarno si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.97

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giovanni a Piro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.98

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Postiglione si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.99

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Positano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.100

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casal Velino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.101

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pertosa si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.102

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Maiori si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.103

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di

Lustra si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.104

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Laurino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.105

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ispani si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.106

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Eboli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.107

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Celle di Bulgheria si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.108

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pagani si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.109

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Percile si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.110

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grumo Nevano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.111

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Frattamaggiore si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.112

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castello del Matese si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.113

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel Campagnano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.114

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casagiove si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.115

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Telese Terme si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.116

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Reino si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.117

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Paduli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.118

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cellole si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.119

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guardia Sanframondi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.120

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelpoto si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.121

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelfranco in Miscano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre

2020;".

1.122

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Campoli del Monte Taburno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.123

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Calvi si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.124

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Volturara Irpina si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.125

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sorbo Serpico si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.126

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Foiano di Val Fortore si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.127

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Giugliano in Campania si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.128

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cesa si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.129

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Macerata Campania si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.130

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè,

La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ercolano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.131

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casavatore si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.132

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casandrino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.133

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casamarciano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.134

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.135

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cardito si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.136

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grazzanise si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.137

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Calvizzano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.138

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Trentola Ducenta si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.139

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè,

La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Santa Maria a Vico si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.140

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Nicola la Strada si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.141

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.142

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Roccamonfina si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.143

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marcianise si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.144

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Caivano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.145

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Palombara Sabina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.146

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montelanico si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.147

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marano Equo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.148

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Collelongo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.149

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Collepietro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.150

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Corfinio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.151

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fagnano Alto si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.152

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fontecchio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.153

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Gagliano Aterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.154

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Goriano Sicoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.155

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Magliano dè Marsi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.156

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Molina Aterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.157

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Novelli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.158

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ocre si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.159

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Collarmele si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.160

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sassano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.161

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pescocostanzo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.162

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pettorano sul Gizio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.163

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pizzoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.164

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Poggio Picenze si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.165

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Raiano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.166

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di

Rocca di Botte si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.167

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocca di Cambio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.168

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocca Pia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.169

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocaccasale si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.170

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Benedetto in Perillis si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.171

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Demetrio né Vestini si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.172

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*:"l'elezione del Consiglio comunale di Pescina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.173

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sante Marie si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.174

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Celano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.175

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel di Sangro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.176

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Chieti si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.177

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guardiagrele si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;«.

1.178

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guilmi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.179

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelvecchio Subequo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.180

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Palena si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.181

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Aielli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.182

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Anversa degli Abruzzi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.183

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Barisciano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.184

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Bugnara si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.185

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cagnano Amiterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.186

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cansano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.187

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Capestrano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.188

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cappadocia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.189

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carsoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.190

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel del Monte si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.191

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel di Ieri si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.192

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Acciano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.193

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Tione degli Abruzzi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.194

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Opi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.195

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Villa Santa Lucia degli Abruzzi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.196

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Moliterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.197

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Arcangelo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.198

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Senise si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.199

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Tolve si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.200

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Belmonte Castello si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.201

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ceccano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.202

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cervaro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.203

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fontana Liri si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.204

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guarcino si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.205

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Patrica si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.206

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pontecorvo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.207

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Lagonegro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.208

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Trevi nel Lazio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.209

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Terracina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.210

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelnuovo di Farfa si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.211

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cottanello si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.212

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marcetelli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.213

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montebuono si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.214

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Albano Laziale si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.215

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Anguillara Sabazia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.216

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Arcinazzo Romano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.217

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ariccia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.218

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Colleferro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.219

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Genzano di Roma si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.220

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di

Villa Sant'Angelo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.221

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Francavilla in Sinni si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.222

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fondi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.223

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Corleto Perticara si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.224

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Villetta Barrea si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.225

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Vittorito si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.226

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carpineto della Nora si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.227

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Civitaquana si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.228

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Elice si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.229

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio

comunale di Torre dè Passeri si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.230

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Bisenti si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.231

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel Castagna si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.232

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Filiano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.233

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.234

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Isola del Gran Sasso d'Italia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.235

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sicignano degli Alburni si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.236

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Craco si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.237

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cersosimo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.238

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castronuovo di sant'Andrea si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.239

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carbone si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.240

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Avigliano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.241

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Acerenza si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.242

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Accettura si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.243

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giorgio Lucano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.244

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Salandra si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.245

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montalbano Jonico si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.246

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Tarsi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.247

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grottole si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.248

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Irsina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

.

1.249

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il secondo periodo.*

1.250

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera d-bis*), sostituire le parole da*: «entro novanta giorni» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «il 31 gennaio 2021, prorogando la durata del relativo mandato fino al rinnovo degli organi fino a tale data».

1.251

Nannicini, Pagano, Cangini, Pittella, Bonino, Nencini, Binetti, De Bonis, Rojc, Papatheu, Modena, Fantetti, Barboni, Rizzotti, Malan

Al comma 1, dopo la lettera d- bis) inserire:

"d-*ter*) in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in trecento giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso.".

Conseguentemente, all'articolo 1-bis*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo, qualora si svolga nella stessa data, e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

3-*bis*. Al fine di garantire il diritto al voto degli italiani all'estero, la data per lo svolgimento del referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, e il suo eventuale accorpamento alle altre consultazioni di cui all'articolo 1, sono stabiliti tenendo conto delle valutazioni sulle specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, concernenti anche paesi diversi dall'Italia.

3-*ter*. L'articolo 81 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla alla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.".

1.252

Aimi, Malan, Pagano, Cangini, Caliendo, Papatheu, Perosino, Rizzotti, Barboni, Gallone, De Siano, Lonardo, Cesaro, Pichetto Fratin, Binetti, Floris, Rossi

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-*ter*) in deroga a quanto previsto dalla normativa di riferimento e limitatamente all'anno 2020, per le elezioni dei consigli comunali sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai gruppi presenti nel Parlamento nazionale, ad esclusione del gruppo misto, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni.»

1.253

Pianasso, Augussori, Grassi, Urraro

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*: All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-*bis*. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi".

1-*ter*: All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato».

Art. 1-*bis*

1-bis.1

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Cangini

Sopprimere l'articolo.

1-bis.2

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Al comma 2, sopprimere le parole: "e referendarie" e sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Per lo svolgimento entro il 30 aprile 2021 del referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si applicano le disposizioni previste per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comprese quelle concernenti la composizione, il funzionamento e il compenso degli uffici elettorali di sezione."

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: "e referendarie"

1-bis.3

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: "e referendarie";

b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: "che si applica", fino alla fine del periodo e al terzo periodo sopprimere le parole: ", a quello relativo al referendum confermativo";

c) dopo il comma 6 inserire i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di garantire il diritto al voto degli italiani all'estero, le consultazioni elettorali relative al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «?Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari?», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si svolgono in una data successiva alla dichiarazione da parte dell'OMS della fine della pandemia da Covid-19.

6-*ter*. All'articolo 81 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: " duecentoquaranta giorni", sono sostituite con le seguenti: "trecento giorni"."

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: "e referendarie".

1-bis.4

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Sopprimere il comma 3.

1-bis.5

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si svolge successivamente alle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1. Per il referendum confermativo si applicano le disposizioni previste per le medesime consultazioni elettorali, comprese quelle concernenti la composizione, il funzionamento e il compenso degli uffici elettorali di sezione.

1-bis.6

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «che si applica»*, fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente,

al terzo periodo sopprimere le parole: «, a quello relativo al referendum confermativo»;

dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-*bis*. All'articolo 81 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: » duecentoquaranta giorni«, sono sostituite con le seguenti: »trecento giorni«.

1-bis.7

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Cangini

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «altresì» *aggiungere le seguenti*: «previa intesa con il comitato promotore».

1-bis.8

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Al comma 3, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, relativamente al solo turno di ballottaggio di cui agli articoli 71, 72 e 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1-bis.9

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:

", nonché le disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, assicurando che, data la concentrazione delle scadenze elettorali di cui al primo periodo, sia comunque garantito il pluralismo attraverso un'informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata, sia nell'ambito dell'elezione dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, sia per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. La partecipazione dei soggetti nei programmi di informazione e nei programmi di comunicazione politica è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento dell'indizione dei comizi elettorali, garantendo priorità ai rappresentanti del comitato promotore del referendum confermativo di cui al periodo precedente."

1-bis.10

Augussori, Grassi, Urraro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è consentito un terzo mandato consecutivo per la carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

1-bis.11

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per difetto, in caso di cifra decimale."

1-bis.12

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per eccesso, in caso di cifra decimale."

1-bis.13

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale, all'unita` inferiore."

1-bis.14

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale, all'unita` superiore."

1-bis.15

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento all'unita` superiore in caso di cifra decimale *maggiore* di 50 centesimi"

1-bis.16

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per difetto, in caso di cifra decimale."

1-bis.17

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per eccesso, in caso di cifra decimale."

1-bis.18

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale, all'unita` inferiore."

1-bis.19

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale, all'unita` superiore."

1-bis.20

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento all'unita` superiore in caso di cifra decimale *maggiore* di 50 centesimi"

1-bis.0.1

Perosino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1

1. All'art. 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole "fino a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti "fino a 15.000 abitanti" e le parole "massimo di tre" sono sostituite dalle seguenti "illimitato".

2. All'art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola "due" è sostituita da "tre" e la parola "secondo" da "terzo";

b) al comma 3 la parola "terzo" è sostituita da "quarto" e le parole "due mandati" sono sostituite dalle seguenti "tre mandati".»

Art. 1-*ter*

1-ter.1

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «e tenendo conto dei livelli di rischio certificati dall'Istituto superiore di sanità».

1-ter.0.1

La Russa, Urso, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Zaffini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

« Art. 1-*quater*

(Ineleggibilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri in carica agli organi elettivi delle Regioni, nonché alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica in caso di elezioni suppletive)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del Governo in carica non sono eleggibili alle cariche degli organi elettivi delle Regioni.

2. All'articolo 7, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«h-bis*)* il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del Governo in carica, relativamente alle elezioni suppletive svolte ai sensi dell'articolo 86, comma 3».

3. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Sono altresì ineleggibili, relativamente alle elezioni suppletive svolte ai sensi dell'articolo 19, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del Governo in carica».

1-ter.0.2

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1-*quater*.

1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di contenimento del contagio da Covid 19, nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, per ciascuna regione deve essere certificato dall'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia, un livello di rischio basso.»

Art. 2

2.1

Augussori, Grassi, Urraro

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali in condizioni di sicurezza per le elezioni previste dal presente decreto-legge, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale di cui dovranno essere dotati i componenti dei seggi elettorali nell'espletamento delle loro funzioni.

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale il Ministro dell'interno è autorizzato alla spesa di un milione di euro per l'anno 2020, da ripartire tra i comuni interessati con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni.»

2.2

Augussori, Grassi, Urraro

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di consentire la sanificazione dei locali adibiti a seggi elettorali, nei giorni immediatamente precedenti e in quelli immediatamente successivi alla data prevista per le elezioni, presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo denominato "Fondo per la sanificazione dei seggi elettorali" con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire fra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze.

2. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni.»

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (ant.) del 18/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2020
163ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Variati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1845) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 17 giugno.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) ribadisce che le indicazioni del comitato tecnico-scientifico circa la data di svolgimento delle elezioni nel mese di settembre, sul presupposto che in quel periodo la situazione sanitaria sarà meno preoccupante, non possono essere estese anche ai cittadini italiani residenti all'estero. In alcuni Paesi, infatti, soprattutto in Sudamerica, l'emergenza è ancora in fase acuta.
Pertanto, con l'emendamento 1-*bis*.3 si prevede lo slittamento delle consultazioni elettorali sul *referendum* confermativo a una data successiva alla dichiarazione da parte dell'OMS della fine della pandemia da Covid-19. Segnala inoltre di aver sottoscritto, sul medesimo argomento, l'emendamento 1.251, a prima firma del senatore Nannicini, del Partito democratico, a dimostrazione del fatto che il problema è avvertito in modo trasversale da diverse forze politiche.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) sottolinea che il proprio Gruppo ha presentato alcuni emendamenti riferiti alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1, con lo scopo di rinviare la tornata elettorale per una serie di piccoli Comuni.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1-*ter*.0.1, volto a garantire una situazione di parità tra i candidati alle elezioni regionali e alle suppletive di Camera e Senato, stabilendo l'ineleggibilità del Presidente del Consiglio e dei Ministri in carica, poiché partirebbero da un'indubbia posizione di vantaggio.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.2, volto a implementare la sperimentazione del voto elettronico proprio per gli italiani residenti all'estero: tale soluzione potrebbe consentire di superare la differente situazione epidemiologica a livello internazionale.
Segnala, quindi, l'ordine del giorno G/1845/4/1, con il quale si impegna il Governo a fornire indicazioni precise sull'arrotondamento che si deve considerare nel caso che la riduzione di un terzo del numero di firme per la presentazione delle liste - prevista dall'articolo 1-*bis* - dia luogo a una cifra decimale. In tal senso, sono stati presentati anche gli emendamenti da 1-*bis*.11 a 1-*bis*.20, proponendo differenti soluzioni.

Il senatore PARRINI (*PD*), riguardo al voto degli italiani all'estero, non concorda con il senatore Pagano sulle difficoltà connesse al divieto di assembramento e al mantenimento delle distanze interpersonali, in quanto, come è noto, le operazioni di voto avvengono per corrispondenza.

Il sottosegretario VARIATI rileva che, per il voto degli italiani all'estero, vi sono alcune difficoltà organizzative, che sono all'attenzione dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri. Per esempio, sebbene il voto si svolga effettivamente per corrispondenza, bisognerà garantire che i plichi siano consegnati in Italia nei tempi previsti.
Invita i proponenti a riformulare l'ordine del giorno G/1845/1/1, in quanto spetta alla commissione elettorale comunale, ai sensi dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e non al Governo, il compito di spostare la sede delle sezioni. Propone quindi, al primo punto del dispositivo, di premettere le parole: «a valutare, d'intesa con i Comuni, l'opportunità di»; inoltre, dopo la parola: «organizzando», si dovrebbe inserire l'inciso: «ove possibile». Il secondo punto del dispositivo, invece, dovrebbe essere riformulato come segue: «a fornire agli enti locali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni mezzo e necessarie attrezzature per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle tornate elettorali previste per l'anno in corso».
Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1845/2/1. Invita quindi i proponenti dell'ordine del giorno G/1845/3/1 a inserire - dopo la parola «provvedere» - l'inciso «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».
Il parere è favorevole altresì sull'ordine del giorno G/1845/4/1. Riguardo all'ordine del giorno G/1845/5/1, è disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

In assenza dei proponenti, il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) fa proprio l'ordine del giorno G/1845/1/1 e - accogliendo l'invito del Sottosegretario - lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/1845/2/1 è accolto dal Governo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del Sottosegretario, riformula l'ordine del giorno G/1845/3/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/1845/4/1 è accolto dal Governo.

In assenza del proponente, i senatori GARRUTI (*M5S*) e MANTOVANI (*M5S*) fanno proprio l'ordine del giorno G/1845/5/1, che è quindi accolto come raccomandazione dal Governo.

Il PRESIDENTE avverte che non è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti.
Dato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, comunica che riferirà in Aula sull'andamento dei lavori in relazione al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1812) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Non essendoci ulteriori richieste d'intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
Avverte, quindi, che alla scadenza sono pervenuti 83 emendamenti, pubblicati in allegato.
Successivamente, sono pervenute alcune riformulazioni, nonché due emendamenti di carattere formale del relatore, tutti pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Esame e rinvio)

La relatrice MANTOVANI (*M5S*) riferisce sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, che reca disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. In particolare, lo schema di decreto dà attuazione a due previsioni del decreto-legge:
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, definisce modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che saranno tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal decreto-legge;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, definisce i criteri con i quali i soggetti, una volta individuati ai fini dell'inclusione nel perimetro, predispongono e aggiornano l'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, rilevanti per le finalità della normativa introdotta dal decreto-legge.
Lo schema si compone di 12 articoli, suddivisi in quattro Capi.
L'articolo 1 reca un novero di definizioni utilizzate nel testo.
L'articolo 2 definisce i soggetti che esercitano funzioni essenziali e i soggetti che esercitano servizi

essenziali. Nello specifico, un soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato laddove l'ordinamento gli attribuisca compiti rivolti ad assicurare la continuità dell'azione di Governo e degli organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la funzionalità dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti. Un soggetto eroga invece un servizio essenziale laddove ponga in essere: attività strumentali all'esercizio di funzioni essenziali dello Stato; attività necessarie per l'esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attività necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l'efficienza delle infrastrutture e della logistica; attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell'autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale.

L'articolo 3 individua i settori di attività all'interno dei quali, in via prioritaria, saranno individuati i soggetti ai fini dell'inclusione nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Tali settori sono individuati in: settore governativo, difesa, spazio e aerospazio, energia, telecomunicazioni, economia e finanze, trasporti, servizi digitali, tecnologie critiche, enti previdenziali/lavoro. Sono altresì indicati i Ministeri competenti a individuare i soggetti, operanti in ciascun settore, inclusi nel perimetro.

L'articolo 4 stabilisce le modalità e i criteri procedurali di individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro, prevedendo una clausola di salvaguardia della specifica disciplina relativa agli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007. In particolare, si prevede che le amministrazioni indicate all'articolo 3, in relazione ai settori di attività di competenza, identifichino le funzioni e i servizi essenziali che dipendono da reti, sistemi informativi o servizi informatici, la cui interruzione o compromissione possa arrecare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Le medesime amministrazioni, inoltre, individuano le funzioni e i servizi essenziali per i quali, in caso di interruzione o compromissione, il pregiudizio per la sicurezza nazionale sia ritenuto massimo e le possibilità di mitigazione minime e li graduano sulla base di una scala decrescente. Individuano, infine, i soggetti che svolgono tali funzioni e servizi.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per la predisposizione, l'adozione e la successiva comunicazione agli iscritti dell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro. L'elencazione dei soggetti è contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, adottato e aggiornato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). Nello specifico, si prevede che le amministrazioni, in relazione ai settori di attività di competenza, predispongano una lista di soggetti individuabili ai sensi dell'articolo 4 da sottoporre al CISR ai fini della formulazione della proposta al Presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione di avvenuta iscrizione nell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro è effettuata dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

L'articolo 6 istituisce, a supporto del CISR tecnico, il Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, presieduto da un vice direttore generale del DIS e composto da due rappresentanti di ciascuna amministrazione CISR, da un rappresentante per ciascuna delle due Agenzie (Agenzia informazioni e sicurezza esterna e Agenzia informazioni e sicurezza interna), nonché da due rappresentanti degli altri Ministeri di volta in volta interessati, che sono chiamati a partecipare alle riunioni, anche su loro richiesta motivata, in relazione agli argomenti da trattare. Il CISR tecnico si avvale del tavolo interministeriale per l'esercizio delle funzioni istruttorie in materia di predisposizione dell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro e per ogni altra attività attribuita dal decreto-legge n. 105 del 2019 al CISR o al CISR tecnico.

L'articolo 7 definisce i criteri per la predisposizione e l'aggiornamento, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro, degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza. Al riguardo, i soggetti sono tenuti a valutare l'impatto di un incidente sulle reti, i sistemi informativi e i servizi informatici, in termini sia di limitazione dell'operatività, sia di compromissione della disponibilità, integrità o riservatezza dei dati e delle informazioni trattati. Sono oggetto di valutazione anche le dipendenze con altre reti, sistemi informativi e servizi informatici o infrastrutture fisiche di pertinenza di altri soggetti.

L'articolo 8 disciplina ulteriormente le modalità di redazione degli elenchi dei beni di cui all'articolo 7. Stabilisce, in particolare, che l'architettura e la componentistica dei medesimi beni siano descritte conformemente a un modello predisposto e periodicamente aggiornato, sentito il CISR tecnico, dal DIS, che ne cura la comunicazione ai soggetti interessati. Tale modello individua altresì le informazioni necessarie ai fini della trasmissione degli elenchi prevista dal successivo articolo 9.
L'articolo 9 disciplina le modalità di trasmissione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici.
L'articolo 10, in tema di tutela delle informazioni, dispone che l'elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro e gli elenchi dei beni ICT siano sottoposti a idonee misure di sicurezza, previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. È fatta salva l'adozione di misure di sicurezza previste in caso di attribuzione agli elenchi di classifiche di segretezza, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 124 del 2007.
L'articolo 11 contiene una disposizione di carattere transitorio prevista a fini di coordinamento.
L'articolo 12, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
Conclude avvertendo che, in sede di espressione del parere, occorrerà verificare la rispondenza dello schema di decreto con le norme primarie fissate dal decreto-legge n. 105 del 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 1845

G/1845/1/1 (testo 2)

Comincini, Faraone, Sbrollini, Bonifazi, Conzatti, Cucca, Garavini, Ginetti, Grimani, Magorno, Marino, Nencini, Parente, Renzi, Sudano, Vono

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020»,

premesso che:

tradizionalmente i luoghi deputati allo svolgimento delle procedure elettorali sono le scuole, dal momento che gli edifici scolastici presentano un elevato grado di accessibilità al pubblico e sono diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale;

nondimeno, l'organizzazione delle elezioni da sempre ostacola il normale svolgimento delle lezioni, comportando la necessità di recuperare i giorni in cui l'attività scolastica è sospesa;

gli articoli 1 e 1-*bis* del presente decreto, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura, fissano il periodo temporale utile per la celebrazione delle consultazioni elettorali regionali e amministrative, nonché del referendum sulla modifica costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, a partire dai giorni 20 e 21 settembre prossimi;

considerato che:

lo scorso 13 giugno, la ministra dell'Istruzione Azzolina è intervenuta con una nota ministeriale in cui, facendo proprie le richieste avanzate dalle Regioni, ha dichiarato che, ferma restando la data del 1 settembre indicata nel cd. decreto Scuola per la ripresa delle attività legate al recupero degli apprendimenti, il termine proposto per la ripresa delle lezioni è il 14 settembre;

è evidente che la repentina interruzione delle lezioni del prossimo anno scolastico, dovuta agli adempimenti necessari a svolgere correttamente le procedure elettorali, non solo comprometterebbe la delicata ripartenza di settembre delle lezioni scolastiche, ma si qualificherebbe anche come un segnale

negativo da parte delle forze politiche nei confronti del regolare svolgimento delle attività didattiche, già fortemente penalizzate dalle misure di contenimento del virus che hanno comportato la chiusura degli edifici scolastici durante gli scorsi mesi;

il Governo ha la responsabilità di individuare, di concerto con gli enti territoriali ed in special modo con i Comuni, i luoghi aperti al pubblico più adatti per lo svolgimento delle procedure elettorali ed alternativi agli edifici scolastici, inclusi gli uffici postali, le biblioteche, le palestre, le caserme e gli altri uffici pubblici,

impegna il Governo:

a valutare, d'intesa con i Comuni, l'opportunità di adottare le misure necessarie a consentire che le consultazioni elettorali di cui al decreto in questione vengano celebrate organizzando, ove possibile, le sezioni elettorali all'interno di spazi e luoghi pubblici appositamente adibiti, al fine di evitare lo svolgimento delle procedure elettorali all'interno degli edifici scolastici e delle aule dedicate allo svolgimento delle lezioni, e di non ostacolare la corretta ripresa delle attività scolastiche;

a fornire agli enti locali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni mezzo e necessarie attrezzature per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle tornate elettorali previste per l'anno in corso.

G/1845/3/1 (testo 2)

Augussori, Grassi, Urraro

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni eccezionali in materia di consultazioni elettorali nell'anno 2020, resesi necessarie per l'emergenza sanitaria da Covid-19;

è fondamentale che, anche in tale circostanza, siano rispettate tutte le misure volte a contenere il contagio e a rispettare i protocolli sanitari;

la sanificazione dei locali utilizzati come seggi, sia nei giorni precedenti alla data delle elezioni che in quelli immediatamente successivi, è sicuramente una delle misure più importanti per garantire la sicurezza della salute di tutti i cittadini;

di uguale importanza risulta essere l'obbligo per chiunque acceda, a qualunque titolo, nei locali adibiti a seggio di indossare i dispositivi di protezione individuale. La disponibilità di tali dispositivi deve essere quindi garantita a tutto il personale impegnato nello svolgimento delle consultazioni elettorali;

è doveroso che il Governo si prenda carico dei costi necessari a garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali in piena sicurezza, anche sanitaria e che non siano posti a carico delle amministrazioni locali;

impegna il Governo:

a provvedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al reperimento delle risorse economiche necessarie allo svolgimento in completa sicurezza delle consultazioni elettorali, anche attraverso la sanificazione dei locali utilizzati come seggi e la disponibilità di dispositivi di protezione personale per tutti coloro che sono impegnati in vario modo nello svolgimento delle elezioni all'interno dei seggi.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1812

Art. 1

1.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» *inserire le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,»;

b) al comma 16, sostituire le parole: «del 30 aprile 2020» *con le seguenti:* «30 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 2020,».

1.1

Grassi, Augussori, Urraro

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi degli stessi articoli 2 e 3» *con le seguenti:* «, qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».

1.2

Grimani, Sudano

Al comma 1, sopprimere la parola: «particolare».

1.3

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 2, dopo le parole: «ci si trova»*, inserire le seguenti:* «eccetto che nelle province confinanti con quella in cui attualmente ci si trova».

1.4

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 3, sostituire le parole: «solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «, limitando la libertà di circolazione garantita dall'articolo 16 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge».

1.5

Grassi, Augussori, Urraro

Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *con le seguenti:* «con legge o atto avente forza di legge».

1.6

Augussori, Grassi, Urraro

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«*5*. Fino al 2 giugno 2020 gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali».

1.7

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 5, sostituire le parole: «e le regioni» *con le seguenti:* «e una delle regioni».

1.8

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena» *con le seguenti:* «dal luogo in cui il soggetto è collocato in quarantena».

1.9

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 7, sostituire le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020» *con le seguenti:* «per i quali è limitata temporaneamente la libertà personale garantita dall'articolo 13 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge».

1.10

Garruti

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Ai soggetti di cui ai commi 6 e 7 è fatto divieto di avere contatti sociali, ad eccezione di quelli con coloro che hanno la residenza o domicilio presso la medesima abitazione o dimora, garantendo in ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale».

1.11

Garruti

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5º C è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora sino all'esito degli accertamenti disposti dal medico curante».

1.12

Grassi, Augussori, Urraro

Al comma 8, sostituire le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020» *con le seguenti:* «con legge o atto avente forza di legge».

1.13

Garruti

Al comma 9, sostituire le parole: «può disporre» *con le seguenti:* «dispone».

1.14

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 11, sopprimere le parole: «con la partecipazione di persone».

1.15

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 11, dopo le parole: «la partecipazione di»*, inserire la seguente:* «più».

1.16

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 12, sostituire le parole: «sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *con le seguenti:* «incidendo sulle libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, sono attuate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».

1.17

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 13, sostituire le parole: «provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *con le seguenti:* «legge o atto avente forza di legge tali comunque da garantire il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione».

1.18 (testo 2)

Cantù, Fregolent, Grassi, Augussori, Urraro

Al comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La ripresa delle attività didattiche negli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e paritari avviene con modalità idonee a garantire l'insegnamento attraverso la didattica frontale e offrire pari opportunità di istruzione a tutti, nel pieno rispetto del diritto allo studio e adottando tutti i criteri di prevenzione che assicurino le condizioni di massima sicurezza sanitaria per studenti, docenti e personale scolastico, coniugandole con azioni e interventi di appropriata tutela e relazione inclusiva dei minori disabili e con fragilità cognitive, comportamentali e disturbi nell'apprendimento.».

1.18

Cantù, Fregolent, Grassi, Augussori, Urraro

Al comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La ripresa delle attività didattiche negli istituti scolastici di ogni ordine e grado avviene con modalità idonee a garantire l'insegnamento attraverso la

didattica frontale e favorire la socializzazione tra gli studenti, nel pieno rispetto del diritto allo studio e adottando tutti i criteri di prevenzione che assicurino le condizioni di massima sicurezza sanitaria per studenti, docenti e personale scolastico.».

1.19 (testo 2)

Saponara, Augussori, Grassi, Urraro

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti commi:

«13-*bis*. (Misure per favorire la riapertura delle scuole).

Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

13-*quater*. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 13-*bis* è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.19

Saponara, Augussori, Grassi, Urraro

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis*. (Misure per favorire la riapertura delle scuole). Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.».

1.20 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini, Augussori, Grassi, Urraro

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente :

« 13-*bis*. Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*.(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti). In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 luglio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-*ter*. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica, l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per cento. Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto,

riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.20

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini, Augussori, Grassi, Urraro

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere i seguenti:

"5-*bis*. (Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti). In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 luglio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-*ter*. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica, l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per cento. Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

1.21 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini, Augussori, Grassi, Urraro

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente :

« 13-*bis* **.** *(Canoni locazione "studenti fuori sede")*

Dopo il comma 3 dell'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid- 19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.21

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini, Augussori, Grassi, Urraro

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. (Canoni locazione «studenti fuori sede»). Dopo il comma 3 dell'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.22

Alessandrini, Saponara, Pittoni, Pepe, Nisini, Rufa, Marin, Augussori, Grassi, Urraro

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis.* In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, per l'anno 2020, i tirocini riconosciuti dalle rispettive Università sono abilitanti all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo.

13-*ter.* Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministeri della sanità e del lavoro e del *welfare*, sentita la Conferenza dei Rettori vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 13-*bis*.».

1.23

Grimani, Sudano

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis.* Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i criteri e le modalità per garantire, nel rispetto della norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti e finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020.».

1.24

Grimani, Sudano

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis.* Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, le linee guida di cui al comma 14, sono adottate entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020, attraverso la determinazione dei criteri e le modalità per il rispetto delle norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti, finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19 secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.».

1.25

Garruti

Al comma 14, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida nazionali idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Le regioni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nel rispetto del contenuto dei protocolli o delle linee guida nazionali, considerate norme minime inderogabili su tutto il tenitorio, possono prevedere ulteriori misure al fine di favorire la riduzione del contagio.».

1.26

Romeo, Cantù, Fregolent, Marin, Lunesu, Urraro, Grassi, Augussori

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «linee guida nazionali», *inserire le seguenti:* «che garantiscano, sulla base di chiare evidenze scientifiche, l'applicazione di metodologie e procedure sicure e l'utilizzo di prodotti certificati e autorizzati dagli enti preposti».

1.27

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 14, sostituire le parole: «provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *con le seguenti:* «legge o atto avente forza di legge».

1.28

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività al dettaglio, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico;

Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* non si applicano nei casi in cui lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superfice totale. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.29

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività svolte da soggetti pubblici e privati all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e ogni altro luogo deputato ad accogliere qualsiasi forma di spettacolo, inclusi gli spettacoli viaggianti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle organizzazioni o dei soggetti sopraindicati, nonché dei titolari delle strutture o dei luoghi in cui si svolgono le attività sopraelencate, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.30

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, *convention* aziendali ed eventi ad essi assimilabili, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari

delle strutture in cui si svolgono le attività, nonché dei dipendenti delle organizzazioni che gestiscono i suddetti eventi, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.31

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di discoteche e locali di intrattenimento, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari e dei gestori delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.32

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività che si svolgono all'interno di parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici e altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture e delle organizzazioni che offrono le suddette attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti accessibili e fruibili dal pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.33

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività nei centri sportivi e piscine e attività termali, anche in deroga alle disposizioni normative

vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico, esclusi gli utenti impiegati nell'esercizio fisico ovvero nell'attività termale;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* non si applicano nei casi in cui lo svolgimento dell'attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.34

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di impianti sportivi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari degli impianti e di tutti gli utenti dei medesimi;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.35

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito ai soggetti pubblici e privati titolari di palestre l'offerta dei relativi servizi, comprese le attività fisiche con modalità a corsi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i soggetti all'interno dell'esercizio;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso dell'esercizio;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.36

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento

delle attività svolte da guide e accompagnatori turistici, nonché da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, incluso lo sci, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti e delle organizzazioni che offrono i suddetti servizi, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli spazi in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.37

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento di sagre e fiere, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei gestori e dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti accessibili al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.38

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di sale *slot*, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, nonché dei dipendenti delle organizzazioni che offrono le attività medesime, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.39

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività

organizzate da soggetti pubblici e privati allo scopo di offrire servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini e adolescenti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle organizzazioni che offrono le suddette attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.40

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di strutture e aree attrezzate con giochi per bambini, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e centri commerciali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture e di tutti gli utenti dei medesimi, siano essi i bambini o i loro accompagnatori;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.«

1.41

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di stabilimenti termali e di centri benessere, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.42

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei

soggetti pubblici e privati titolari di luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, *club*, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività ricreative o culturali, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.43

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati esercenti attività di formazione professione comprese le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio, orientamento e gli esami finali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di formazione professionale e di tutti i partecipanti alle medesime attività in qualità di docenti o discenti;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico qualora la titolarità dei medesimi appartenga ai soggetti esercenti l'attività ovvero l'adeguamento alle prescrizioni igienico sanitarie delle strutture, studi professionali o aziende presso le quali si svolge l'attività di formazione da parte dei docenti e dei discenti.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.44

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico;

b) la mesa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* non si applicano nei casi in cui lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superfice totale. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante

delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.45

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti titolari di attività di servizi di noleggio, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari dell'attività di servizio di noleggio e della clientela che accede alle strutture delle medesime attività;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico nonché la sanificazione degli attrezzi o dei veicoli oggetto di noleggio successivamente al noleggio dei medesimi.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.46

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle strutture museali, archivistiche e bibliotecarie e di tutti gli utenti;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture museali, archivistiche e bibliotecarie;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.47

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i soggetti che svolgono le attività;

b) per le attività che non vengono svolte a domicilio, la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività; per l'attività a domicilio la messa a disposizione delle medesime soluzioni idroalcoliche presso il domicilio, a cura dell'impresa che presta l'attività;

c) per le attività che non vengono svolte a domicilio, la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e

proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.48

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività di trasporto di persone da parte di soggetti pubblici e privati, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di trasporto di persone e da parte degli utenti dei medesimi servizi;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'interno dei mezzi di trasporto attraverso i quali si svolge l'attività;

c) la sanificazione dei mezzi di trasporto prima dell'inizio di ogni spostamento e dopo il raggiungimento della destinazione.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.49

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività di ristorazione, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale unicamente nelle aree aperte al pubblico le cui pareti di delimitazione siano superiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.50

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività degli stabilimenti balneari, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale unicamente nelle aree aperte al pubblico le cui pareti di delimitazione siano superiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico quali bagni e punti di ristoro.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.51

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività degli informatori scientifici del farmaco, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti gli informatori scientifici del farmaco nello svolgimento della propria attività;

b) l'adeguamento alle prescrizioni e ai protocolli di sicurezza igienico-sanitaria propri delle strutture, delle aziende e degli studi professionali presso i quali si svolge l'attività.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.52

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività di commercio al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche qualora si svolgano all'aperto, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.53

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al fine di assicurare la riapertura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado e lo svolgimento delle attività in presenza in coincidenza dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare uno o più decreti, su proposta del Ministero dell'istruzione di concerto con la Conferenza Unificata, al fine di autorizzare l'eventuale utilizzo di strutture pubbliche o di stipulare convenzioni con strutture private laddove all'esito delle verifiche sul rischio epidemiologico le strutture scolastiche disponibili all'avvio dell'anno scolastico non dovessero essere sufficienti a garantire il pieno svolgimento dell'attività didattica in presenza nel rispetto delle disposizioni per la sicurezza igienico-sanitaria per il contenimento del rischio epidemiologico.».

1.54

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14,inserire il seguente:

«14-*bis*. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore sportivo amatoriale, le linee guida di cui al comma 14 sono adottate entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire, alle imprese che offrono strutture per lo svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto la ripresa delle relative attività, conformando a tal fine le linee guida nazionali e regionali alle specifiche esigenze delle stesse attività in modo da contemperarne lo svolgimento regolare con il rispetto delle norme sulla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti, finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.».

1.55

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. In caso di contagio da COVID-19 del lavoratore o dei soggetti sotto la sua responsabilità il datore di lavoro ovvero il funzionario pubblico responsabile è perseguibile penalmente esclusivamente in presenza di dolo o della aggravante di cui all'articolo 61, n. 3, codice penale.».

1.56

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto alle attività economiche, produttive e sociali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie o un loro delegato, un rappresentate della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'Unione delle province italiane e un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, con cadenza settimanale, riferiscono congiuntamente alle Camere, anche eventualmente in sede di Commissioni parlamentari competenti, relativamente all'adeguamento delle misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali adottate, con i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e con i provvedimenti adottati in conseguenza degli stessi. In tale sede possono essere contestualmente uditi i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività economiche, produttive e sociali che ne facciano richiesta. All'esito di tali audizioni le Camere, anche eventualmente in sede di Commissioni parlamentari competenti, possono adottare atti di indirizzo finalizzati all'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché alla definizione dei contenuti di protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi di cui al comma 14».

1.57

Grimani, Sudano

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati".

14-*ter*. La somministrazione di alimenti e bevande se effettuata all'interno degli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati può essere svolta senza limitazioni a condizione che il personale adibito alla medesima utilizzi dispositivi di protezione individuale».

1.58

Garruti

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione è punito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto.».

1.0.1

Grimani, Sudano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al

potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino a fine pandemia, è disposto tampone faringeo biomolecolare (TFB) alla popolazione paucisintomatica ed asintomatica;

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, si provvede all'esecuzione del tampone faringeo biomolecolare (TFB) presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, si recheranno, secondo turni prestabiliti dalle predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza e più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (*drive through*), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione del predetto TFB.

3. I risultati del TFB saranno consultabili dalla persona, con le stesse modalità con le quali le Aziende sanitarie locali comunicano, tramite accesso personalizzato al portale online, i referti relativi ad altri esami.

4. Qualora sia accertata la carenza di personale e in considerazione dell'esigenza straordinaria ed emergenziale, le strutture predette possono procedere all'assunzione e formazione di personale specializzato necessario per l'esecuzione e lo sviluppo del TFB.

5. I dati di coloro che saranno risultati positivi al TFB e comunque aggiornati ogni quindici giorni, saranno accessibili da una banca dati apposita, consultabile dalle forze di polizia.

6. Tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, le forze di polizia possono effettuare controlli a campione sulla popolazione per procedere tempestivamente, qualora accertato il riscontro con la banca dati dei positivi al COVID-19 e entro il ventesimo giorno a partire dalla data dell'ultimo *test* il cui risultato sia positivo, contro gli eventuali trasgressori.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.».

Art. 2

2.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» *aggiungere le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452» *con le seguenti:* «Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452».

2.1

Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 1, sostituire le parole: «si applica altresì» *con le seguenti:* «può essere applicata, in caso di inottemperanza alle prescrizioni formulate dall'autorità».

2.2

Grassi, Augussori, Urraro

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» *inserire le seguenti:* «nei casi di particolare gravità e pericolo immediato».

2.3

Augussori, Grassi, Urraro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*: I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.».

2.0.1

Pagano, Bernini, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. È istituita la "Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19", composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione esprime pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante della Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di otto giorni, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente rilasciato parere positivo allo schema di decreto."».

2.0.2

Lonardo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è data facoltà di sospendere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 ottobre 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 24, 25, 25-*bis* e 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i quali i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

e) i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il 30 settembre 2020.

2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al presente articolo possono essere versati a far data dal 31 ottobre 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

3. I versamenti di cui al comma 2 sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per rassicurazione obbligatoria nonché degli adempimenti tributari già versati».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», *con le seguenti:* «15 per cento».

2.0.3

Lonardo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese che negli ultimi due periodi di imposta abbiano registrato un fatturato medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il 30 settembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020 si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.4

Lonardo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese che negli ultimi due periodi di imposta abbiano registrato un fatturato medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli acconti d'imposta relativi all'anno 2020 sono corrisposti per il 50 per cento entro il 16 dicembre 2020.

2. Il saldo relativo agli acconti di cui al comma 1 può essere corrisposto entro il 31 dicembre 2020 attraverso il pagamento in cinque rate mensili senza interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020 si provvede ai sensi del comma 4.

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.5

Lonardo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Tutte le scadenze fiscali di Stato, Regioni, Provincie e Comuni o di Enti equiparati, relative al periodo dal 1º marzo 2020 e fino al 30 settembre 2020, sono differite di sei mesi. Le nuove scadenze decorrono, senza aggravio d'interessi, dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

2. Gli acconti d'imposta relativi all'anno 2020 sono corrisposti per il 50 per cento entro il 16 dicembre 2020 ed il saldo con la presentazione della dichiarazione dei redditi con facoltà di pagamento in cinque rate mensili.

3. Le ritenute d'acconto applicate nello stesso periodo sono versate regolarmente, salvo per il periodo 16 marzo 2020 - 16 giugno 2020, i cui termini sono differiti al 30 giugno 2020 in unica soluzione senza interessi.

4. I contribuenti sono esentati da ogni formalità specifica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.6

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta all'1 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.7

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C, l'Imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è ridotta del 50 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», *con le seguenti:* «15 per cento».

2.0.8

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un'abitazione diversa da quella principale, l'aliquota del 9 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta al 4,5 per cento, anche in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. È sospeso fino alla predetta data ogni controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle operazioni di acquisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "8 per cento".».

2.0.9

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio dell'attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.10

Vitali

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio di attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.11

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.12

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Fino al 31 dicembre 2022, l'importo degli onorari notarili per gli atti di cui alla tabella A del decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, come modificata dal decreto ministeriale 2 agosto 2013, n. 106, aventi ad oggetto immobili con un valore non eccedente i 400 mila euro, è fissato in euro 1.000. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.13

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione dello 0,10 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.14

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e fino al 31 dicembre 2022, per i fabbricati del gruppo catastale A, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Unica è fissata allo 0,38 per cento e sono altresì ridotti del 50 per cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera *a)* del predetto decreto».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», *con le seguenti:* «20 per cento»».

2.0.15

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.2- ***bis.***

1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma 1 si applica l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e l'imposta di registro di cui alla Tariffa - Parte prima - Articolo 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura pari allo 0,5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento"».

2.0.16

Lonardo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 45 della legge n.

247 del 31 dicembre 2012, abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense sessione 2019 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU n. 51 del 28 giugno 2019).

2. Limitatamente alla sola sessione dell'anno 2020, si abilitano all'esercizio della professione forense tutti i praticanti avvocato che alla data del 30.11.2020 hanno ultimato la pratica e che l'abbiano iniziata nei 24 mesi precedenti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto».

2.0.17

Lonardo

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU n. 51 del 28 giugno 2019).

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.».

2.0.18

Lonardo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "possono presentare domanda", sono inserite le seguenti: "per se stessi e per i propri dipendenti".».

2.0.19

Lonardo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: "alle gestioni speciali dell'AGO", sono inserite le seguenti parole: "ivi compresi gli amministratori di società".».

2.0.20

Garruti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d)* le parole: "che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o" sono soppresse;

2) la lettera *e)* è soppressa.».

2.0.21

Moles

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE."».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1845
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020
Titolo breve: *d-l 26/2020 - consultazioni elettorali anno 2020*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 291 (pom.)
16 giugno 2020

N. 292 (ant.)
17 giugno 2020

N. 293 (pom.)
17 giugno 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 291 (pom.) del 16/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020
291ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1786) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 giugno.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso sulle proposte 1.3, 2.0.10, 3.56, 3.60, 3.61, 3.62, 4.13, 5.0.1, 5.0.3, 6.2, 6.7, 6.8, 6.10, 6.26, 6.31, 6.0.1, 7.0.2 e 7.0.5.
Sull'emendamento 5.1, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-*bis*, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.".
Sull'emendamento 5.4, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-*bis*, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.".

Sull'emendamento 5.5, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-*bis*, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.".
In merito al subemendamento 5.1 (testo 3)/200 sul prolungamento dell'età di collocamento a riposo di magistrati e medici, ravvisa la sostanziale identità con l'emendamento di Commissione 5.0.3 sul quale è stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi dall'Assemblea conferma o esprime un parere non ostativo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme alla relatrice circa le proposte emendative segnalate come onerose, concordando altresì con le modifiche suggerite agli emendamenti 5.1, 5.4 e 5.5.
Esprime poi un avviso contrario sul subemendamento 5.1 (testo 3)/200.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e subemendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 2.0.10, 3.56, 3.60, 3.61, 3.62, 4.13, 5.0.1, 5.0.3, 6.2, 6.7, 6.8, 6.10, 6.26, 6.31, 6.0.1, 7.0.2, 7.0.5 e 5.1 (testo 3)/200.
Sull'emendamento 5.1, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.".
Sull'emendamento 5.4, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-*bis*, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.".
Sull'emendamento 5.5, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.".
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.".

La Commissione approva la proposta della relatrice.

(867-B) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che l'attuazione dell'articolo 7 - in base al quale le strutture presso cui opera il personale sanitario e socio-sanitario prevedono, nei propri piani di sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze dell'ordine - possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che sono in corso approfondimenti da parte del Ministero della salute e della Ragioneria generale dello Stato sulla questione sollevata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1510) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRO (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha chiarito che l'istituzione del Pinc (punto nazionale informazione sul calcio), di cui all'articolo 11 della Convenzione, avverrà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; altresì, l'onere relativo alle missioni, di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione, è stato modulato come previsione di spesa, anziché tetto di spesa. Considerato che la copertura finanziaria decorrente dal 2019 appare corretta, in quanto il provvedimento risulta inserito nell'elenco dei cosiddetti "accantonamenti slittati", ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da utilizzare nell'esercizio 2020 per far fronte ad oneri non perfezionati nel 2019, non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

(1700) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle modifiche apportate presso la Camera dei deputati, che ha riformulato gli oneri di missione in termini di previsione di spesa e ha aggiornato la relativa decorrenza, non ha osservazioni da formulare. Riepiloga altresì l'esito dell'esame svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ricordando che erano stati formulati dei rilievi sull'articolo 3, recante la copertura finanziaria, e sull'articolo 4, recante ulteriori disposizioni in materia finanziaria, in merito alle quali la Commissione bilancio della Camera dei deputati aveva formulato condizioni recepite dalla Commissione esteri. Altresì, ricorda come il provvedimento in esame rappresenti il secondo accordo stipulato con il Governo etiope, dal momento che il primo, sottoscritto nel 1998, non trovò poi esecuzione a causa dello scoppio del conflitto bellico.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

(1705) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019*** , approvato dalla

Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento presenta, sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi di imposta 2016 e 2017, un onere per minori entrate valutato in euro 67.000. Tale onere trova copertura mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del fondo speciale di parte corrente, che presenta la necessaria capienza. Per quanto concerne i profili di quantificazione, richiede elementi informativi, riferiti anche al periodo di imposta 2018, volti a confermare la congruità della stima delle minori entrate. Per quanto riguarda i profili di copertura, alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ove è stata aggiornata la decorrenza dell'onere all'anno 2021 e conseguentemente è stata adeguata la clausola di copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA avverte che sono in corso approfondimento da parte del Dipartimento delle finanze circa gli elementi informativi richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1845) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1-*bis*, che occorre chiedere conferma, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, che dall'accorpamento delle consultazioni elettorali con quelle referendarie non derivino ulteriori oneri rispetto alle risorse stanziate a legislazione vigente e che ai medesimi oneri possa farsi fronte attraverso il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum (capitolo 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento, per l'anno 2020, di 300 milioni di euro. In riferimento all'articolo 1-*ter*, che prevede l'adozione di protocolli sanitari e di sicurezza finalizzati a prevenire il contagio da COVID-19, chiede conferma della compatibilità di tale norma con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 156/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA comunica che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, che in via generale prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ossia che l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto in esame è realizzata dai soggetti pubblici nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Appare, tuttavia, opportuno, con riferimento al Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6, acquisire conferma che le predette disponibilità di risorse siano idonee a fronteggiare anche gli eventuali oneri di funzionamento del Tavolo stesso, dal momento che la norma disciplina unicamente la gratuità della partecipazione alle sue riunioni e la relazione tecnica commenta solo tale previsione. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12 sostituendo le parole: "Dal presente decreto non derivano" con le seguenti: "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare". Inoltre, in considerazione del contenuto dello stesso articolo 12, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finali" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria". Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA avverte che sono in corso di predisposizione i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1443) ***RUFA ed altri. - Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco***
(1521) ***RUFA ed altri. - Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria***
(Parere alla 6ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo unificato. Parere non ostativo, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

La relatrice BOTTICI (*M5S*) riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ricordando che era stato sollevato un dubbio sulla corretta formulazione dell'emendamento 2.100, nel senso se occorresse fare riferimento ad un'autorizzazione di spesa oppure ad un fondo di spesa.

Il PRESIDENTE ricorda che era stato posto il problema della sostenibilità finanziaria dell'inserimento di ulteriori finalizzazioni del 5 per mille IRPEF.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma la corretta formulazione dell'emendamento 2.100 in termini di riferimento ad un fondo di spesa.
Si sofferma poi sulle proposte emendative 1.1 e 1.2, sottolineando come la richiesta di relazione tecnica su tali emendamenti possa ritenersi superata dalla presentazione dell'emendamento 2.100. Formula pertanto un avviso non ostativo sui profili finanziari, precisando tuttavia come l'emendamento 1.1 possa ingenerare aspettative di ampliamento ulteriore dei beneficiari del 5 per mille.

Il PRESIDENTE osserva che potrebbe configurarsi uno snaturamento dell'istituto del 5 per mille,

avvertendo tuttavia che tale questione rientra nella competenza della Commissione finanze.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 2, comma 2, nel senso indicato dall'emendamento 2.100. Il parere è non ostativo sugli emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

(1385) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 giugno.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) ribadisce la seguente proposta di parere già illustrata nella seduta del 9 giugno scorso: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:
- con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, si esprime un avviso favorevole all'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022 e si chiarisce che, qualora l'entrata in vigore di verifichi nel 2020, gli effetti finanziari si produrranno dal 2021;
- con riguardo all'articolo 10 dell'Accordo, in tema di dividendi, si osserva che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all'esenzione della tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito;
- rispetto all'articolo 11 dell'Accordo, in tema di interessi, in relazione alle esenzioni di imposta previste dai paragrafi 3 e 4, si osserva che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento, e che la disposizione prevista dal paragrafo 8 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, non producendosi pertanto variazioni di gettito;
- con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, in materia di canoni, per quanto riguarda i possibili effetti di sostituzione che potrebbero derivare da ipotizzabili trasferimenti di produzione da aziende domestiche verso aziende estere cinesi, si evidenzia che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento; si rappresenta poi che la disposizione prevista dal paragrafo 6 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito;
- in relazione all'articolo 13 dell'Accordo, sugli utili di capitale, si fa presente che l'Accordo in parola non introduce sostanziali variazioni rispetto alla convezione vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito;
- per quanto attiene l'articolo 18 dell'Accordo, in tema di pensioni, viene evidenziato che non si dispone in Anagrafe tributaria di elementi utili a rispondere alle osservazioni poste;
- con riguardo all'articolo 22, concernente gli altri redditi, si rappresenta che l'Accordo ha soppresso, rispetto alla vigente convenzione, il comma che prevede la tassazione di redditi non esclusiva da parte di uno dei due Stati contraenti per le somme erogate a soggetti residenti nell'altro Stato, e si ritiene che tale soppressione non comporti variazioni di imposizione e quindi di gettito;
- con riferimento all'articolo 27 dell'Accordo, sullo scambio di informazioni, si concorda con l'inserimento, nell'articolo 3 del disegno di legge, di specifica clausola di invarianza;

rilevato che, in relazione alle disposizioni in materia di interessi, canoni e pensioni, non risulta possibile, dall'analisi dei flussi finanziari, prevedere e valutare l'evoluzione dello scenario di riferimento,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni:
- all'articolo 3, comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2020" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2021", le parole: "bilancio triennale 2019-2021" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2020-2022", e le parole: "per l'anno 2019" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020";
- all'articolo 3, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: "3. Alle attività previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce l'avviso conforme del Governo.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il relatore MANCA (*PD*) ricorda di aver già presentato, nell'ultima seduta, una proposta di relazione non ostativa con presupposti e osservazioni.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma il proprio assenso rispetto alla proposta del relatore.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che, presso la Commissione per le politiche dell'Unione europea, si è da poco concluso un ciclo di audizioni ed è stato fissato per il prossimo 23 giugno il termine di presentazione degli emendamenti.
Ritiene quindi opportuno disporre di un quadro completo prima di procedere alla votazione della proposta di relazione, rappresentando, allo stato dei fatti, la posizione contraria del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE rinvia alla giornata di domani il prosieguo dell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-

legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso detta la disciplina relativa all'individuazione dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, "ulteriori" rispetto a quelli già individuati con gli altri decreti adottati in base al decreto-legge n. 21 del 2012 (recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni). Rammenta che il decreto-legge n. 21 del 2012, da ultimo modificato dal decreto-legge n. 105 del 2019, ha disciplinato la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea con riferimento al previgente assetto legislativo nazionale. La nuova disciplina italiana introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2012 è stata ritenuta compatibile con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, consentendo l'archiviazione della procedura di infrazione da parte della Commissione europea il 15 febbraio 2017. Il decreto-legge n. 21 del 2012 definisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei poteri speciali. Tali poteri si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni. I poteri speciali riguardano i settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori da individuare con norme regolamentari fra quelli indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452. Specifici poteri sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G). L'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dalla legge ed è assistito da obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attivi strategici, con riferimento a specifiche delibere, atti e operazioni, nonché ai soggetti che acquistano partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese. L'inosservanza degli obblighi di notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono, di norma, puniti con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. L'articolo 2, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, possono essere adottati uno o più decreti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Con tali decreti sono individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, per l'appunto "ulteriori" rispetto a quelli individuati con gli altri decreti adottati in base all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si sarebbe applicata la disciplina di cui al medesimo articolo 2. I decreti ulteriori di cui al richiamato articolo devono essere adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, e aggiornati almeno ogni tre anni. Per quanto riguarda il contenuto dello schema, l'articolo 1 richiama la norma di delega e l'oggetto dell'intervento, mentre l'articolo 2 identifica le definizioni di "infrastrutture critiche", "tecnologie critiche", "fattori produttivi critici", "informazioni critiche" e "rapporti di rilevanza strategica", che costituiscono un elemento essenziale ai fini del corretto inquadramento dell'ambito di applicazione della disciplina. La specificazione di tali nozioni, come riporta la relazione illustrativa, consente di limitare il campo di

applicazione della disciplina ai soli beni e rapporti caratterizzati da criticità e rilevanza strategica, tutelando il cittadino anche dall'esercizio da parte della pubblica amministrazione dei poteri casi non previsti. Precisa, al riguardo, che con il decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto "liquidità") è stata espressamente prevista la possibilità di attivare d'ufficio il procedimento diretto all'esercizio dei poteri: con l'articolo 2 in esame si consente così di bilanciare, da un lato, la tutela degli interessi strategici anche nei casi di inadempimento dell'obbligo di notifica e dall'altro, la limitazione dell'intervento pubblico alle fattispecie più rilevanti. L'articolo 3 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'energia, ulteriori rispetto a quelli già individuati per il medesimo settore nel regolamento adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014, n. 85 ai sensi dell'articolo 2 comma l del decreto legge n. 21 del 2012. Gli articoli 4 e 5 individuano i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'acqua e della salute. L'articolo 6 individua le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. L'articolo 7 specifica che, fra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientra la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL). Gli articoli 8, 9 e 10 individuano i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore finanziario, nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari. L'articolo 11 dello schema individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali con riferimento all'approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare. L'articolo 12 dello schema specifica che tra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientrano i "prodotti a duplice uso", cioè quei prodotti che possono avere un uso sia civile sia militare. L'articolo 13 dello schema individua i beni e i rapporti che sono esentati dalla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali. L'articolo 14 dello schema reca alcune disposizioni che integrano il procedimento amministrativo volto a valutare l'opportunità di esercitare i poteri speciali, in ragione delle norme contenute nel decreto in esame. L'articolo 15 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria. Segnala, a proposito degli articoli 3, 4, 5 e 8, l'opportunità di integrare fra le definizioni di cui all'articolo 2 quella di "attività economiche di rilevanza strategica" per rendere più chiara l'applicabilità delle disposizioni ai soggetti che esercitano attività d'impresa. Si potrebbe inoltre valutare l'opportunità di differenziare i requisiti di fatturato e di dimensioni relativi alle imprese operanti nei settori dell'energia, dell'acqua, della salute e del settore finanziario in ragione delle specifiche condizioni di base dell'offerta dei relativi prodotti e servizi. Per quanto riguarda i profili finanziari, in relazione all'articolo 14, che prevede l'integrazione del gruppo di coordinamento, pur considerando la esplicita esclusione di compensi e rimborsi, stabilita per i rappresentanti dei ministeri, evidenzia che tali nuovi componenti possono, oltre a partecipare, svolgere il ruolo di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri "speciali", di cui alla normativa in esame. Tale circostanza potrebbe prefigurare, diversamente dal supporto attuale assicurato dagli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, il sostenimento di nuovi fabbisogni di funzionamento a carico di differenti strutture amministrative localizzate nei singoli ministeri di volta in volta designati come responsabili. Sul punto, sarebbe pertanto opportuno avere conferma circa la piena sostenibilità delle attività istruttorie e amministrative che potranno ricadere sulle Amministrazioni di volta in volta interessate, allorché le stesse saranno incaricate di assolvere al ruolo di responsabile dell'istruttoria, a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 263 dei Servizi Studi del Senato e della Camera e al relativo *dossier* dei Servizi del bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) chiede un chiarimento circa il rapporto tra il provvedimento in esame e il recente decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto "decreto liquidità").

Il PRESIDENTE fa presente che la norma del decreto-legge n. 23 in materia di *golden power,* viene

parzialmente superata dal provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018-2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 176)
(Parere al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Steger, illustra lo schema di decreto in titolo rilevando, preliminarmente, che la dotazione del Fondo in questione risulta pari a 1 milione di euro per il 2018, 15 milioni per il 2019, 15,6 milioni per il 2020 e quasi 19,5 milioni per il 2021. Altresì, ricorda che, per effetto dell'articolo 2, commi 117 e 117-*bis*, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono subentrate allo Stato nel finanziamento delle attività di perequazione in favore dei comuni con essa confinanti. Ne consegue che questi ultimi non sono destinatari dei finanziamenti perequativi previsti dal Fondo, beneficiando invece di un contributo annuo di 80 milioni di euro versato dalle due province autonome.
Nel merito del decreto in esame, segnala, per quanto di competenza, che l'articolo 1 specifica che la dotazione del Fondo suddetto sia destinata al finanziamento di specifici interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale. Esso reca poi le definizioni degli istituti giuridici disciplinati dal provvedimento. L'articolo 2 indica, quali destinatari del Fondo, i comuni - elencati nell'Allegato 1 - i cui territori confinano con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, che costituiscono, rispettivamente, la macroarea Valle d'Aosta e la macroarea Friuli-Venezia Giulia. L'articolo 3 prevede che le risorse del Fondo vengano ripartite, per il 42,5 per cento, in favore della macroarea Valle d'Aosta e, per il 57,5 per cento, in favore della macroarea Friuli-Venezia Giulia. Viene, altresì, specificato che le eventuali somme derivanti da residui, economie di spesa e revoche integrino la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi. In base all'articolo 4, gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo devono essere finalizzate agli ambiti della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e della progettazione e realizzazione di servizi. Precisa che tutti gli interventi, anche se finalizzati alla realizzazione ed implementazione di servizi, devono prevedere la destinazione di almeno il 50 per cento del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture. L'articolo 5 stabilisce che il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento sia determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni beneficiari. Secondo l'articolo 6, le risorse del fondo sono utilizzate per finanziare sia la progettazione che la realizzazione degli interventi. Gli articoli da 7 a 10 disciplinano nel dettaglio le modalità di presentazione e verifica delle domande di finanziamento, nonché la pubblicazione degli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento. Le procedure di finanziamento degli interventi sono disciplinate dall'articolo 11, mentre l'articolo 12 attiene al monitoraggio e all'eventuale revoca degli interventi: al riguardo, prevede che la valutazione della conformità degli interventi finanziati rispetto al progetto presentato e la verifica della realizzazione degli obiettivi sia eseguita dalle regioni competenti, in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali. L'articolo 13 reca, infine, l'indicazione del capitolo di spesa in cui è iscritta la dotazione del Fondo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che sono in corso i necessari approfondimenti istruttori sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 292 (ant.) del 17/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020
292ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1786) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19***
(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.900, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

La relatrice ACCOTO (*M5S*), nel rilevare che l'emendamento in esame risulta corredato di relazione tecnica positivamente verificata e appare recepire le proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la proposta della relatrice.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza l'ennesimo ricorso al voto di fiducia, che svilisce il ruolo del Parlamento e sovverte i rapporti tra gli Organi costituzionali. Considera inaccettabile un metodo di lavoro che impedisce ai parlamentari una libera discussione e un serio approfondimento dei provvedimenti, ancor più necessari nel momento attuale, che richiede attenzione e lungimiranza. La prassi dei continui voti di fiducia è aggravata dall'ormai consueta limitazione dell'esame dei decreti-

legge, nella sostanza, a una sola lettura, che oltre a violare il principio bicamerale, rende impossibile la correzione di sviste ed errori, come emerge anche dal provvedimento in titolo.
Chiede quindi al Presidente di farsi interprete, nelle sedi dovute, di questa protesta.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle parole della senatrice Rivolta e, richiamando l'articolo 7-*bis* dell'emendamento in esame, che prevede l'attivazione di sistemi di *parental control* a tutela dei minori nei servizi di comunicazione elettronica, esprime la propria delusione per la mancata approvazione della proposta attuativa delle misure di videosorveglianza nelle scuole e nelle residenze per anziani, che rappresenta una nuova occasione sprecata per assicurare una tutela efficace contro la violenza verso i soggetti più deboli.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'articolo 7-*bis* non determina oneri a carico della finanza pubblica, essendo demandato agli operatori del settore l'obbligo di prevedere tali applicativi nei contratti di fornitura e di provvedere ai relativi costi.

Il PRESIDENTE, nel riconoscere la rilevanza della questione sollevata dalla senatrice Rivolta, ricorda le difficili condizioni di lavoro nelle quali si è trovato a operare il Parlamento negli ultimi mesi, esprimendo l'auspicio che il Governo faccia uno sforzo per limitare, soprattutto ora che sembra avviato il ritorno alla normalità, il ricorso al voto di fiducia.
Spera, comunque, che sia stato apprezzato il lavoro compiuto nella Commissione bilancio, in relazione al provvedimento in titolo, per superare le criticità di carattere finanziario sulle proposte emendative di maggiore significato per le forze politiche, al fine di consentire la più ampia discussione presso la Commissione di merito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1845) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nel rispondere a una domanda del PRESIDENTE, il sottosegretario VILLAROSA informa che la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, risulta ancora in corso di predisposizione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1812) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di effetti finanziari dell'emendamento 1.2, che amplia la possibilità di adottare e reiterare misure limitative della circolazione in caso di aggravamento della situazione epidemiologica. Occorre valutare la portata

finanziaria della proposta 1.13 che, rendendo da facoltativa a obbligatoria la chiusura di specifiche aree problematiche, potrebbe determinare effetti indiretti sul bilancio dei comuni. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.19. Occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 1.20, volta a introdurre agevolazioni per gli studenti, ferma restando l'esigenza di riformulare l'onere come previsione di spesa. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.21, che prevede la sospensione dei canoni di locazione per gli studenti "fuori sede", ferma restando l'esigenza di riformulare l'onere come previsione di spesa. Comporta maggiori oneri la proposta 1.53. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.1, che prevede l'attuazione di misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio dell'epidemia, ferma restando l'esigenza di riformulare l'onere come previsione di spesa. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 2.3, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal provvedimento in esame. Con riguardo alla proposta 2.0.1, che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale sull'emergenza epidemiologica, segnala la necessità che gli oneri di funzionamento siano posti a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.2, che prevede la facoltà di sospendere i versamenti fiscali e contributivi con copertura sulla tassa relativa ai servizi digitali. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.3, recante esenzione dai versamenti tributari, con copertura sulla tassa relativa ai servizi digitali, ferma restando l'esigenza di riformulare l'onere come previsione di spesa. Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.4, recante riduzione degli acconti d'imposta nel 2020, con copertura sulla tassa relativa ai servizi digitali, ferma restando l'esigenza di riformulare l'onere come previsione di spesa. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.5, che differisce di sei mesi tutte le scadenze fiscali, con copertura sulla tassa relativa ai servizi digitali, ferma restando l'esigenza di riformulare l'onere come previsione di spesa. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.0.6, 2.0.7 e 2.0.8, che riducono, in varia misura, l'imposta di registro fino al 31 dicembre 2022. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.11, che contemplano misure, anche fiscali, volte a contenere le provvigioni per le agenzie immobiliari. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.0.12, recante un tetto agli onorari notarili per i negozi immobiliari inferiori a un certo importo. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.13, che limita fino al 2022 l'imposta sostitutiva sui mutui, ferma restando l'esigenza di riformulare l'onere come previsione di spesa. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.0.14, che riduce fino al 2022 l'imposta municipale unica per determinati fabbricati, con copertura sulla tassa sui servizi digitali. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.15, che introduce la cedolare secca sui canoni di locazione ad uso non abitativo fino al 2022, con copertura sulla tassa sui servizi digitali. Occorre valutare l'emendamento 2.0.18, che specifica che i datori di lavoro possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria con causale "Covid-19" per sé stessi e per i propri dipendenti. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.0.19, che riconosce anche agli amministratori di società l'indennità "Covid-19" per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago. Chiede l'avviso del Governo sull'emendamento 2.0.21, in tema di corresponsione alla Regione Basilicata delle *royalties* sulla produzione di idrocarburi. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,30.

1.4.2.1.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 293 (pom.) del 17/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020
293ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1845) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario VILLAROSA consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*), alla luce degli elementi informativi contenuti nell'aggiornamento della relazione tecnica, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1845) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*), alla luce dell'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, propone di esprimere anche per l'Assemblea un parere non ostativo.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1812) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra l'ulteriore emendamento 1.18 (testo 2), in tema di ripresa dell'anno scolastico, segnalando, per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare.

Ricorda di avere illustrato, nell'odierna seduta antimeridiana, tutti gli altri emendamenti meritevoli di un approfondimento per i profili finanziari.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che sono in corso i necessari approfondimenti finalizzati a fornire risposta ai rilievi della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1845
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020
Titolo breve: *d-l 26/2020 - consultazioni elettorali anno 2020*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 230 17 giugno 2020	**Questioni procedurali** Rinviata la discussione di questione pregiudiziale a 18/6/2020.
N. 231 18 giugno 2020	**Dibattito connesso** *Sui lavori del Senato* **Questioni procedurali** Respinta questione pregiudiziale. **Questioni procedurali** Respinto OdG di non passaggio all'esame degli articoli. **Discussione generale** Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione. *Replica del Governo* Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Posta questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione **Trattazione articoli** Discussa questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione **Voto finale** **Dichiarazioni di voto** Discussa questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione
N. 232 19 giugno 2020	**Voto finale** Esito: **approvato definitivamente** *Votazione finale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento* Votazione per appello nominale. Votata questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di

conversione: **accordata** : favorevoli 158, contrari 0, astenuti 0, votanti 158, presenti 162

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 230 del 17/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

230a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020

_____

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente TAVERNA
e del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 8,33)*.
Si dia lettura del processo verbale.
LAFORGIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:
(1786) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*** *(Relazione orale)* **(ore 8,36)**
Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1786.
Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo, il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a

Commissione permanente sull'emendamento 1.900, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

CUCCA *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il provvedimento in esame, com'è noto, almeno per la sua parte principale, è nato per far fronte all'emergenza sanitaria conseguente al Covid, che ha colpito ovviamente anche il settore della giustizia, presentandosi immediatamente con la diffusione di qualche contagio in diversi tribunali, tra cui Napoli e Milano. Tali casi hanno costretto i capi degli uffici a isolarne alcune sezioni, fino a giungere poi al provvedimento di chiusura completa o quasi (perché, com'è ovvio, le urgenze si sono dovute obbligatoriamente svolgere).

Proprio per la diffusione progressiva del virus, sono stati adottati provvedimenti che hanno sostanzialmente paralizzato l'attività giudiziaria, consentendo che, come dicevo, proseguisse solo nei casi di effettiva urgenza, tramite collegamenti da remoto o comunque con il rispetto delle prescrizioni a tutela dei soggetti coinvolti.

In effetti, inizialmente erano previsti due distinti provvedimenti, poi unificati in quello che abbiamo oggi in esame, proposto riunito alla Commissione, la quale ha provveduto anche ad emendarlo. In buona sostanza, si è trattato di provvedimenti necessitati e indispensabili per porre rimedio alle inevitabili disfunzioni create dal diffondersi della pandemia e quindi dalla conseguente paralisi di cui parlavo in precedenza.

Devo tuttavia evidenziare che, anche in questo caso - ed ecco una nota dolente - si è previsto che non vi fossero nuovi impegni di natura economico-finanziaria, perché ormai tutti i provvedimenti della giustizia sono fatti sempre con la clausola di invarianza finanziaria (ne approfitto per salutare il signor Sottosegretario, arrivato adesso, con il quale devo dire che, come sempre, in Commissione si è lavorato molto bene).

Come ho ripetuto tante volte, in un settore delicato e strategico come la giustizia, ritengo non si possa non avere un implemento delle risorse finanziarie. Credo che, se così fosse stato fatto, anche questo provvedimento avrebbe potuto essere decisamente più incisivo e produttivo di effetti più consistenti. Non è un caso, infatti, che gran parte degli emendamenti sia stata rigettata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. L'auspicio quindi, anche per il futuro, rimane quella di una maggiore attenzione verso le problematiche del settore giudiziario, oggettivamente molto in crisi, mettendo a disposizione le risorse necessarie.

Il provvedimento è decisamente complesso, tocca diversi argomenti di cui parlerò in maniera molto breve. Voglio precisare però quel che già dicevo prima riguardo il Sottosegretario; la discussione in Commissione è avvenuta in maniera molto pacata e costruttiva, tanto che diversi emendamenti proposti anche dall'opposizione sono stati accolti. Di contro, altri - e questa è un'altra nota dolente - che non avrebbero inciso sulla portata del provvedimento, ma lo avrebbero sicuramente completato e migliorato, sono stanti respinti. Qualcuno di questi è stato respinto in maniera abbastanza inspiegabile. Mi riferisco, per esempio, all'emendamento che riguardava i termini e soprattutto la durata della sospensione dei termini; un argomento da me toccato durante la discussione generale e poi ripreso da un emendamento presentato dalla Commissione. Questo emendamento, se accolto, avrebbe sicuramente evitato quelle disparità interpretative che sono molto diffuse su tutto il territorio nazionale. Ho avuto segnalazioni al riguardo e, d'altro canto, io stesso avevo segnalato questa incongruità e questa scarsa chiarezza. Come noto, la conversione in legge di un decreto-legge pone nel periodo centrale un problema di fermo della sospensione dei termini e adesso ciò sta provocando delle disparità di interpretazione, alle quali probabilmente si porrà rimedio mediante la giurisprudenza, auspicando che non ci siano poi delle differenze interpretative. Come noto, la conversione di un decreto-legge ha efficacia *ex nunc* e non *ex tunc*; quando il provvedimento diventa legge, il

provvedimento dispiega i suoi effetti *ex nunc* e non *ex tunc.* In realtà sono sei giorni, non c'è grande differenza, però c'è, vi si poteva porre rimedio, ma non è stato fatto. Un'interpretazione autentica della norma già emanata avrebbe sicuramente consentito di evitare questi equivoci.

Il provvedimento interviene sulla materia delle intercettazioni, disponendo il rinvio dell'entrata in vigore della nuova disciplina per consentire i lavori necessari presso gli uffici delle procure utili all'attuazione della normativa stessa. L'auspicio è che gli uffici siano ora dotati ancora una volta di risorse economiche sufficienti e indispensabili - risorse economiche, ma anche risorse umane - per avviare la riforma, pur con le criticità che conosciamo e che erano state evidenziate all'atto dell'approvazione di quel provvedimento.

Credo che questo possa anche consentire l'auspicio di una riforma organica di tutta la materia delle intercettazioni nell'ambito di quella riforma del processo che è *in itinere*.

A questo riguardo vorrei tornare su un tema che ha suscitato numerose polemiche durante la votazione degli emendamenti. Mi riferisco all'emendamento sulla prescrizione che è stato respinto, sul quale però io mi ero espresso astenendomi. Ciò ha creato notevole confusione. Ho chiarito in Commissione, in maniera inequivocabile, che condividevo il contenuto dell'emendamento, perché lo aveva presentato il mio Gruppo, ma all'atto dell'approvazione ha specificato che non avrei potuto esprimere un parere favorevole e mi sarei astenuto. Ciò perché era intervenuto già un impegno da parte del Ministro per una revisione organica della materia. C'era un patto, che sono certo il Ministro vorrà rispettare in tempi brevi e, conseguentemente, il motivo della mia astensione è stato esclusivamente questo.

Tutto ciò ha creato però non poche polemiche sui *social* e anche sugli organi di stampa. Continueremo però a seguire il tema della prescrizione perché, come ho detto, c'è un impegno assunto dal Ministro e noi facciamo parte di una coalizione.

Non intendiamo tendere imboscate alla coalizione della quale facciamo parte e continuiamo a confrontarci a viso aperto, molto serenamente e in maniera molto proficua, per porre rimedio a quella che secondo noi è una disfunzione serissima del settore giustizia, cioè il tema della prescrizione (i fatti sono ampiamente noti). A questo riguardo, però, credo sia anche doveroso sollecitare l'immediata convocazione di un tavolo sulla giustizia da parte del Ministro, che era stata annunciata tempo addietro, per avviare il confronto di cui dicevo, volto a trovare una soluzione anche al tema della prescrizione.

Un'ulteriore materia trattata nel provvedimento è l'intervento sull'ordinamento penitenziario, destinato a sopire le polemiche, talvolta strumentali, che si sono avute durante questo periodo di *lockdown* sulle scarcerazioni determinate dall'emergenza sanitaria. Si prevede l'acquisizione del parere richiesto dal magistrato di sorveglianza al procuratore della Repubblica del luogo ove è stata emessa la sentenza e al procuratore nazionale antimafia, assegnando un termine entro il quale questo parere deve essere rilasciato. Anche la previsione di un termine ha suscitato delle polemiche, a mio parere completamente infondate. Ieri ho sentito dire in quest'Aula che questo termine non può essere perentorio e che il parere deve essere comunque acquisito; il giudice, prima di pronunziarsi, dovrebbe attendere che arrivi questo parere. Francamente mi pare si tratti di una polemica decisamente strumentale e priva di effettiva portata; a parte il fatto che il parere non è vincolante, non possiamo dimenticare che la magistratura di sorveglianza è un organo autonomo. Si andrebbe a minare sia l'autonomia che la discrezionalità degli uffici di sorveglianza.

Proseguo molto brevemente, signor Presidente; le chiederei di farmi concludere, visto che il mio intervento non è lungo. La ripresa dell'attività giudiziaria è stata fissata al 1° luglio di quest'anno. Mi auguro che l'attività riprenda a pieno ritmo, perché tante sono le richieste in questo senso, sia da parte della magistratura, che si troverà con gli uffici ingolfati, sia la parte dell'avvocatura, che vive un momento di difficoltà come credo non sia mai stato vissuto prima. Ritengo però necessario affidare ai capi degli uffici la possibilità di utilizzare tutte le risorse e tutti i mezzi necessari per l'osservanza delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge.

Un altro tema estremamente importante è quello del processo penale da remoto. Personalmente sono assolutamente contrario, essendo certissimo della necessità di mantenere l'oralità del processo, per garantire meglio il diritto di difesa. La soluzione adottata, però, mi pare possa essere accettabile,

almeno per il momento, in attesa che la materia del processo penale venga riformata organicamente, come si sta facendo, perché a breve dovrebbe arrivare in Commissione il testo della riforma del processo penale.

Credo sia anche doverosa un'ulteriore osservazione: probabilmente avremmo potuto fare di più, in diverse materie, in un momento così difficile per gli operatori del settore. Mi riferisco sia agli avvocati, sia ai magistrati onorari, sui quali è in corso una discussione. Avremmo potuto anche considerare favorevolmente gli emendamenti sull'istituto della mediazione e degli arbitrati; erano stati proposti degli emendamenti a mio parere molto interessanti, che avrebbero sicuramente consentito una più agevole applicazione di tali istituti, con un effetto deflattivo sul processo civile. Confidiamo che la riforma organica del processo civile ci consenta di porre rimedio anche in questa materia. Questi sono i temi generali di cui si è occupato questo provvedimento e, pure con le criticità di cui ho parlato, credo sia indispensabile rinnovare a questo Governo la fiducia già accordata al Ministro.

Annuncio pertanto il voto favorevole di Italia Viva sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, oggi il Senato è chiamato a esprimersi ancora una volta sull'ennesima fiducia posta su un decreto-legge. Anzi, in realtà sono due, perché, come sappiamo, il testo del decreto-legge n. 29 è stato unito al testo del decreto-legge n. 28. E tra poche ore ne verrà posta un'altra ancora, su una materia ancora più importante, quella elettorale. Di decreto-legge in decreto-legge, e di fiducia in fiducia, il Parlamento è esautorato.

Legiferare mediante decreto-legge è diventato la regola. La discussione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare da regola è diventata un'eccezione. La vocazione autoritaria del secondo Governo Conte, peggio ancora del primo Governo Conte perché, come si sa, al peggio non c'è mai limite, è ormai evidente a tutti. Il fastidio per il confronto parlamentare è un fatto che allarma l'opinione pubblica e i cittadini, trattandosi di un *vulnus* molto grave alla democrazia, come dimostra anche la derubricazione dell'intervento del *Premier*, che ci sarà fra poco, sul Consiglio europeo a semplice informativa per evitare il voto del Parlamento.

In materia di giustizia non si può comprimere la voce del Parlamento. I tempi c'erano; l'opposizione aveva dimostrato senso di responsabilità e spirito di collaborazione per migliorare un testo che faceva acqua da tutte le parti presentando pochi qualificati emendamenti di merito, alcuni persino accolti dai relatori e dal Governo in virtù del loro evidente valore tecnico. In particolare, mi preme esprimere soddisfazione per l'accoglimento del mio emendamento per la riapertura dei tribunali al 1° luglio. L'emendamento è poi stato fatto proprio dalla Lega e approvato all'unanimità dalla Commissione.

Adesso il Governo deve essere conseguente ed emanare i provvedimenti necessari al rientro in sede del personale ausiliario di cancelleria, senza il quale la riapertura non avrebbe alcun effetto. Altrettanto importanti erano e sono molte altre proposte dell'opposizione, che meritavano un esame e un voto di questa Assemblea. Penso, ad esempio, al mio emendamento 1.4 in materia di intercettazioni attraverso il *trojan*. L'emendamento propone di utilizzare il *trojan* soltanto quando vi è la certezza che non alteri il contenuto del dispositivo in cui è installato, perché gli esperti ci hanno informato in modo allarmante che il *trojan* non trasforma soltanto il dispositivo in una trasmittente, ma anche in una ricevente e si può entrare nel *trojan* introducendo *file*, *mail*, foto e qualsiasi elemento che può essere utilizzato contro l'ignaro destinatario di questa intrusione. Se consideriamo che la gestione di questa attività non è in capo direttamente alle procure, ma è delegata a società esterne, tutti ci rendiamo conto della delicatezza della questione. L'emendamento è stato respinto senza nemmeno una motivazione dai relatori e dal Governo.

Il mio emendamento 2.8 mirava a elevare da settanta a settantacinque anni l'età per consentire al condannato di chiedere la detenzione domiciliare. Oggi un settantenne in salute è giovane; non è come negli anni Settanta, quando fu approvato l'ordinamento penitenziario. Voglio ricordare che la famigerata circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del 21 marzo poneva l'età di settanta anni come condizione già di per sé sufficiente per accedere ai benefici di cui all'articolo 123 del decreto cura Italia e, più in generale, della detenzione domiciliare.

Il mio emendamento 2.15 tendeva ad abrogare l'articolo 123 del decreto cura Italia, che ha introdotto nel nostro ordinamento un principio dirompente per cui alla detenzione domiciliare non si va più soltanto quando si è ammalati e la condizione patologica è incompatibile con la condizione di carcerato, ma ci si va anche quando c'è il rischio di ammalarsi. Pertanto, si andrà in detenzione domiciliare oggi per il Covid, domani per la meningite e dopodomani per l'AIDS e chissà per quante altre malattie.

Questo principio va eradicato dal nostro ordinamento, perché è molto pericoloso.

Ancora, il mio emendamento 2.9, affinché i condannati per gravi reati, quelli di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, non abbiano più la possibilità di andare in detenzione domiciliare. Questo perché i criminali, che devono avere un giusto processo, con le massime garanzie, quando condannati devono scontare la pena che hanno giustamente ricevuto.

Ancora, il mio emendamento 3.26, perché il processo penale deve essere sempre in presenza quando si devono assumere testimoni, periti, interpreti o si deve discutere la causa. È un diritto indisponibile e, in quanto tale, deve essere sottratto alla disponibilità delle parti.

Tanti altri emendamenti avrebbero meritato di essere discussi in quest'Aula, come, ad esempio, i numerosi emendamenti presentati da Fratelli d'Italia per porre rimedio ai gravi problemi che comporterà l'articolo 6 del decreto-legge, quello che introduce la cosiddetta *app* Immuni, come denunciato anche ieri qui, in discussione generale, dai colleghi Rauti e Urso, alle cui considerazioni mi riporto. E poi anche altri emendamenti importanti, dei colleghi Pillon, Caliendo e altri.

Ebbene, cari colleghi, Fratelli d'Italia voterà contro, non solo perché, ovviamente, non può esprimere la fiducia a questo Governo, ma perché, con questo decreto-legge, si sono sommerse le procure di burocrazia per coprire gli errori del Governo nella gestione delle carceri e della giustizia. Si è sommersa la magistratura di sorveglianza di una montagna di lavoro e di adempimenti impossibili da smaltire nei tempi assegnati.

Bastava accogliere i nostri emendamenti, perché i criminali devono rimanere in carcere. Inutile invocare la funzione rieducativa della pena, perché, per avere una funzione rieducativa, la pena deve essere scontata. Se voi non fate scontare la pena, non ci può essere neanche la funzione rieducativa della pena. Massime garanzie nel processo, giusta severità nell'applicazione della pena: questo deve essere il principio di una civiltà giuridica come quella che noi vogliamo affermare.

Invece, questo Governo, come ha risposto alla rivolta nelle carceri? Milioni di euro di danni, morti, agenti di polizia penitenziaria feriti e poi finiti sotto processo. Solo in Italia possono succedere cose di questo genere. Vergogna, caro Ministro e caro Sottosegretario!

Il Governo ha risposto con l'articolo 123 del decreto cura Italia e con la circolare del 21 marzo: 8.000 detenuti a casa, compresi centinaia di pericolosi criminali. Questa è stata la risposta. Anziché processare per direttissima e tenere in carcere i rivoltosi, noi li abbiamo messi fuori: solo in Italia succedono cose di questo genere.

Signor Presidente, cari colleghi, concludo dicendo che noi voteremo contro, anche perché siamo molto preoccupati di quanto si sta profilando all'orizzonte. Il ministro Bonafede continua a convocare le opposizioni al Ministero per discutere di una riforma del CSM che è già in ritardo di un anno, perché il caso Palamara è scoppiato un anno fa.

E non è il caso Palamara: è il caso di un metodo mafioso applicato dal CSM nell'assegnazione delle più importanti cariche della magistratura.

PRESIDENTE. Senatore Balboni, a mio avviso, il termine mafioso è fuori luogo parlando di un'istituzione dello Stato.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, riporto definizioni rilasciate da magistrati all'opinione pubblica. Con tutto il rispetto, signor Presidente, ma se lo dicono i magistrati, penso lo possa dire anche un rappresentante del popolo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE.Senatore, credo che, da avvocato, lei sappia che si risponde personalmente di quanto si dice. Ora siamo al Senato e io sono garante di un certo tenore della discussione.

BALBONI *(FdI)*. E anche io sono abituato a rispondere di quello che dico.

È ora di porre termine alle porte girevoli tra magistratura e politica. Un magistrato che entra in politica

non può più tornare a giudicare un italiano, perché deve essere al di sopra di ogni sospetto.
Il Ministro deve venire in Parlamento - in Assemblea e in Commissione - a confrontarsi e, soprattutto, non deve mettersi in testa che il Parlamento approverà una legge delega su questo importantissimo argomento. Noi ne vogliamo discutere qui e che qui si voti.
Signor Presidente, per questi motivi non possiamo dare la fiducia al Governo in carica. *(Applausi)*.
GRASSO *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, colleghi, sottosegretario Giorgis, dopo lunghi e drammatici mesi il nostro Paese, sconvolto da un'emergenza sanitaria senza precedenti, sta gradualmente tornando alla normalità.
Piangiamo migliaia di morti e siamo consapevoli che il *lockdown* - il blocco totale - ha prodotto enormi danni all'economia del nostro Paese. Non c'è tempo da perdere; occorrono e sono in discussione misure immediate a sostegno dei lavoratori, delle famiglie, delle persone più deboli e delle imprese. Allo stesso tempo, però, è fondamentale mettere in campo una strategia che non si limiti a ricostruire l'Italia pre-Covid (anche perché sarebbe illusorio pensare di poterlo fare), ma che disegni il futuro del nostro Paese, cambiandolo nelle fondamenta. È una grande opportunità.
Nelle diverse fasi sono stati creati numerosi tavoli, coinvolti decine di esperti e auditi i rappresentanti di molte categorie. Siamo fiduciosi che si possano presto tirare le fila e trasformare le tante idee politiche e fattuali in politiche concrete, attuabili e verificabili.
Dopo mesi difficilissimi in cui, grazie all'impegno di tutti i cittadini, siamo riusciti a contenere il più possibile il virus, si apre davanti a noi una fase nuova. *(Brusio)*. Signor Presidente, sento un chiacchiericcio che dà fastidio, ma sono abituato a parlare anche così, quindi posso continuare visto che non c'è senso di rispetto.
PRESIDENTE. Colleghi, non siamo molti in Aula e, paradossalmente, si sente ancora di più il brusio. *(Commenti)*. Qual è il problema, senatrice? *(Commenti)*. Guardo voi perché in questo momento state parlando. Stia tranquilla che non mi sfugge assolutamente nulla e continui tranquillamente a osservare quello che provo a rappresentarvi. Da questo settore arriva un forte brusìo, così come dai banchi del MoVimento 5 Stelle.
Prego, senatore Grasso.
GRASSO *(Misto-LeU)*. A questo proposito, voglio congratularmi con il ministro Roberto Speranza per aver firmato un importante protocollo d'intesa sulla ricerca e produzione del vaccino e testimoniargli la mia vicinanza per le minacce e gli insulti ricevuti in questi giorni.
Ora è di vitale importanza consolidare i dati incoraggianti sulla diffusione e implementare tutte le misure necessarie a evitare nuovi focolai e intervenire con tempestività in maniera da circoscriverli.
Abbiamo segnalato ai Ministeri competenti le nostre osservazioni su alcuni aspetti non secondari del funzionamento e dello sviluppo dell'*app* Immuni. Ci aspettiamo che nelle prossime settimane il Governo faccia quanto necessario per assicurare i più elevati *standard* di sicurezza dei dati e il massimo dell'efficacia per questo strumento di prevenzione, a mio avviso utile.
Matteo Salvini, che ha recentemente dimostrato pubblicamente di non osservare le basilari regole di distanziamento sociale e dell'uso della mascherina, ha orgogliosamente dichiarato che non scaricherà Immuni, essendo noti la sua riservatezza, il suo riserbo e la sua strenua e costante difesa della *privacy*.
Se c'è da dare un cattivo esempio, devo dire che non si tira mai indietro. Io l'ho già scaricata la *app* Immuni e invito tutti a fare altrettanto.
Anche il comparto giustizia ha sofferto e soffre le conseguenze della pandemia, una situazione difficilissima, una stasi che per evidenti ragioni non può più durare e che non può più essere sanata solo con un decreto d'urgenza, non bisogna dimenticarlo. Un Paese in cui la certezza del diritto non è garantita e nel quale la giustizia, penale e civile, non funziona come dovrebbe è un Paese ancora lento, tanto che fa scarcerare persone che dovrebbero stare in carcere e ciò avviene per la lentezza della giustizia; è un Paese che rimane ancora esposto a numerosi problemi di natura sociale, economica e politica. Negli anni l'Italia ha accumulato un gravissimo ritardo in termini di risorse destinate alla giustizia, di incapacità di proporre e realizzare un'ampia e radicale revisione dei codici, di poter anche

risolvere una drammatica carenza di strutture e di personale, oltre che di tecnologie innovative.
Ebbene, il decreto-legge in esame deve pertanto considerarsi come un primo e necessario passo per affrontare l'immediatezza della crisi. Io mi auguro che seguirà un più ampio e approfondito lavoro di riforma ormai non più procrastinabile. Mi viene in mente, ad esempio, perché evocato dal senatore Balboni, l'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che la Corte costituzionale, facendo proprio l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sul cosiddetto ergastolo ostativo, ha dichiarato parzialmente incostituzionale. Ricordo molto bene le ragioni che portarono Giovanni Falcone a ideare il doppio binario per i reati di mafia. Lo ricordo bene perché allora ero al Ministero e si ritenne che i benefici dovessero essere accordati solo a chi dimostrava di aver troncato i legami con la mafia in maniera certa, collaborando con la giustizia. Accetto che a trent'anni da quella stagione vi sia una sensibilità giuridica differente, sostenuta da argomentazioni dotte e sottili. In Commissione antimafia abbiamo lavorato ad una relazione che indica la strada di una riforma complessiva, non nel senso indicato dal senatore Balboni, ma è il momento di passare dalle parole ai fatti.
Con il decreto-legge in esame, al netto della difficile gestazione in sede di Commissione giustizia, credo che la maggioranza abbia conseguito un buon risultato. Abbiamo necessariamente dovuto prorogare al 1° settembre l'entrata in vigore di una parte della disciplina sulle intercettazioni introdotta con la riforma Orlando. Le intercettazioni - lo ribadisco - rimangono uno strumento di indagine formidabile soprattutto per alcune tipologie di reati, come quelli corruttivi. Tuttavia il cuore del provvedimento riguarda senza dubbio l'ambito dell'ordinamento penitenziario, dell'esecuzione della pena e di come si debba contemperare il diritto alla salute di ciascun detenuto, senza ledere il principio della certezza della pena e tenendo conto delle esigenze di sicurezza sociale. Il diritto alla dignità e alla salute dei detenuti vale certamente quanto quello di tutti gli altri cittadini, qualunque cosa abbiano commesso e, come tutti noi sappiamo, in questo momento nelle carceri del nostro Paese la realtà è ben diversa da questa affermazione di principio.
Non nascondiamoci dietro un dito. L'emergenza Covid ha generato un corto circuito che mina l'immagine dello Stato. È passata l'idea di istituzioni fragili, arrendevoli, incapaci di essere all'altezza della lotta alla criminalità organizzata.
Ci sono responsabilità diffuse che in queste settimane abbiamo approfondito e che stiamo ancora approfondendo ed è soprattutto qui che questo provvedimento interviene, introducendo l'obbligo per il giudice di sorveglianza di valutare in maniera più stringente la concessione sia degli arresti domiciliari per motivi di salute, sia l'effettiva permanenza di quei motivi, venuti meno i quali va ricostituita la detenzione in carcere. Si prevede dunque che la magistratura di sorveglianza debba richiedere, in caso di condannati per reati di stampo mafioso e terroristico, il parere obbligatorio del procuratore distrettuale o, per chi è sottoposto al regime detentivo speciale dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Questo al fine di acquisire e dare alla magistratura di sorveglianza quelle informazioni sulla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e sulla pericolosità del soggetto, che possano ripristinare l'equilibrio tra salute e sicurezza sociale e, in taluni casi, far rivedere il giudizio emanato nell'emergenza per far ritornare nella cura e nell'assistenza i detenuti e i condannati, nell'ambito sempre di un regime di detenzione carceraria. La speranza è che in questo modo siano attenuate le drammatiche conseguenze connesse al rientro nei territori di provenienza di detenuti considerati pericolosi e che io attribuisco ad una sorta di annebbiamento generale di tutte le autorità coinvolte.
Per questi motivi, annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali. *(Applausi)*.
MIRABELLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MIRABELLI *(PD)*. Signor Presidente, Ministro, Sottosegretario, colleghi, noi voteremo, ovviamente, la fiducia al Governo su questo provvedimento. Quello che stiamo per votare è un provvedimento positivo ed importante, che aiuterà a far ripartire la macchina della giustizia dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia, darà più forza alla lotta contro le mafie e consentirà, con una norma primaria, di sostenere uno strumento importante per combattere il Covid-19 come l'*app* Immuni. Voglio dire subito, come già riconosciuto anche da diversi interventi delle opposizioni, che la legge di conversione

che stiamo per votare è frutto del contributo di tutti. Sono state votate decine di emendamenti che hanno migliorato e arricchito il testo del decreto. Molti di questi sono stati presentati dalle opposizioni e dalle minoranze e ciò va a merito dello spirito costruttivo che ha guidato il lavoro in Commissione, ma anche della disponibilità del Governo a valorizzare i contributi del Parlamento. Voglio sottolineare questo lavoro comune, perché lo considero importante, ma anche per evidenziare come siano sbagliati i toni di contrapposizione propagandistica che abbiamo ascoltato nella discussione di ieri e anche oggi.

Sul merito del decreto, voglio innanzitutto sottolineare brevemente le scelte fatte per far ripartire nel migliore dei modi le attività della giustizia. La stessa proroga del termine per l'entrata in vigore della legge sulle intercettazioni è figlia della richiesta venuta da molte procure di lasciare loro il tempo necessario per attrezzarsi alla corretta gestione degli archivi. Dopo i mesi di stop che hanno impedito di portare avanti questo lavoro, era giusta e lecita una richiesta di questo tipo.

Ho sentito alcuni colleghi dire, nella discussione di ieri, che avevano previsto la necessità di un rinvio già durante l'approvazione del decreto-legge sulle intercettazioni: in realtà, o erano così bravi da saper prevedere la pandemia o, senza la pandemia, non ce ne sarebbe stato bisogno. Voglio dirlo subito: per il Partito Democratico ulteriori rinvii, paventati per il futuro, non sarebbero accettabili.

In secondo luogo, penso sia importante la scelta di anticipare al 1° luglio l'apertura dei tribunali e delle udienze, come ci avevano sollecitato a fare tanti operatori della giustizia. Allo stesso modo è importante aver fatto questo passaggio salvaguardando programmi e scadenze fissate.

Aggiungo che il tema dei processi civili e penali da remoto e l'utilizzo della trasmissione telematica degli atti e delle comunicazioni trovano in questo decreto limiti chiari di utilizzo, soprattutto nel processo penale. Penso tuttavia che sia evidente, anche dopo l'esperienza di questi mesi, che il tema sia di grande interesse. È evidente che l'utilizzo della rete può diventare una straordinaria opportunità per velocizzare le procedure e ridurre i costi. Il lavoro sulle riforme del processo penale e civile dovrà tener conto della discussione e dell'esperienza di questi mesi: l'esperienza di questi mesi dovrà essere un riferimento per quella discussione.

Questo provvedimento, e lo dico senza voglia di propaganda, serve anche a dare più forza e più strumenti allo Stato per la lotta alle mafie; lotta che non si è mai interrotta - lo dico perché francamente ieri in molti interventi si è esagerato - checché ne dicano tanti professionisti della propaganda. Basta vedere quante inchieste, solo in queste settimane, hanno portato a centinaia di arresti, da Trapani a Palermo, dalla Calabria alla Campania fino al Veneto, per dire senza dubbio che lo Stato c'è ed è in grado di assestare colpi durissimi alle mafie. Raccontare, come si fa troppo spesso, per pura propaganda una cosa diversa non aiuta. Raccontare di cedimenti e passi indietro della lotta alla mafia non aiuta, fa danni, alimenta quella sfiducia e quelle divisioni che aiutano la criminalità organizzata.

Certamente la messa agli arresti domiciliari - insisto, arresti domiciliari, nessuna liberazione, nessuna umiliazione dell'attività di magistrati e Forze dell'ordine, come ho sentito raccontare ieri - di troppi condannati per reati di mafia è stata grave e ha fatto emergere la necessità di ulteriori norme per garantire che i mafiosi non possano tornare nei loro territori, ricostruendo i rapporti con le proprie organizzazioni. Questo è il senso di una parte importante di questi decreti.

All'inizio della pandemia, giustamente, come hanno fatto tutti i Paesi d'Europa, ci siamo posti il problema di preservare la salute dei detenuti e di chi opera in carcere, sapendo che il sovraffollamento e l'istituzione chiusa rendono difficile il distanziamento sociale e le altre misure applicate all'esterno. Preservare la salute anche dei detenuti, di tutti i detenuti, è un dovere, una responsabilità cui non potevamo e non possiamo sottrarci.

Infatti il punto non è questo, non è l'articolo 123 del cura Italia, che prevedeva gli arresti domiciliari col braccialetto per chi doveva scontare ancora fino a diciotto mesi di reclusione - tra l'altro quel provvedimento escludeva esplicitamente i reclusi in regime di 41-*bis* o per reati di mafia - e non è neanche la famosa circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che segnalava la necessità di salvaguardare i soggetti a rischio di fronte all'emergenza Covid. Neanche questo è all'origine del problema. Il punto è stato che il rapporto quotidiano tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la procura antimafia, che aggiornava la situazione dei detenuti per reati associativi, si è interrotto e la procura non ha potuto far valere il proprio diritto di segnalare i

rischi di reiterazione dei rapporti con le organizzazioni criminali e impedire gli arresti domiciliari.
In secondo luogo, fermo restando - e spero che su questo siamo tutti d'accordo - che il diritto alla salute deve essere garantito anche ai peggiori criminali, non si sono reperite - e spettava al DAP farlo - strutture alternative agli arresti domiciliari in grado di garantire, insieme, la sicurezza e la salute del detenuto.
Oggi, con questi due provvedimenti (quello che obbliga la magistratura di sorveglianza a chiedere e ottenere il parere delle procure antimafia in merito ai collegamenti tutt'ora esistenti con le organizzazioni criminali e alla pericolosità del detenuto e quello che chiede alla magistratura di sorveglianza di rivalutare ogni trenta giorni i provvedimenti assunti, a fronte di ipotesi alternative di reclusione compatibili con lo stato di salute del detenuto), interveniamo per impedire il ripetersi di vicende come questa.
Prima di concludere, signor Presidente, mi consenta di evidenziare altri due interventi fatti sul testo del decreto-legge attraverso emendamenti approvati insieme alla senatrice Piarulli in qualità di relatori. Il primo è il provvedimento che, dopo molti anni, stabilisce regole certe rispetto alla possibilità di ingresso e di intervento di un garante nell'ambito del regime carcerario ai sensi del 41-*bis*, su cui c'era incertezza. L'unica cosa certa, che abbiamo ribadito, era che il garante nazionale poteva incontrare i detenuti, in nome di una serie di trattati internazionali, anche senza videoregistrazione; non era normato ciò che potevano fare i garanti regionali e i garanti locali, ma oggi lo è. Abbiamo messo in sicurezza anche questo punto, perché i garanti locali che incontravano e parlavano con detenuti in regime di 41-*bis* era una cosa che non si poteva sentire.
Con riferimento all'altro intervento, rilevo che in questa discussione si cerca molto di sostenere la necessità di tenere in carcere le persone; ebbene, poiché la condizione carceraria è una cosa importante, rispetto alla quale dobbiamo stare attenti, e dal momento che il *lockdown* ha bloccato i colloqui e ci ha dimostrato che per i detenuti si può usare tranquillamente e in sicurezza lo strumento del telefono e dell'incontro da remoto con i familiari, questo provvedimento stabilisce che i detenuti con figli minori o con figli disabili possano telefonare una volta al giorno ai propri congiunti (si parla di genitori o conviventi o coniugi). Credo sia un atto di civiltà e di umanità, una misura di cui il Parlamento - visto che su questo emendamento la Commissione ha votato a favore quasi all'unanimità - deve essere fiero.
Signor Presidente, concludo riconoscendo al Governo e ai Ministri di averci ascoltati. Nel dibattito sulla fiducia chiedemmo al ministro Bonafede di riconoscere la coalizione che lo sostiene, di non fare le cose da solo, di condividere le scelte con la maggioranza. Su questi decreti-legge è stato così e ne siamo soddisfatti. Ci attendono provvedimenti e riforme importanti, a partire da quella del Consiglio superiore della magistratura, nonché le riforme del processo penale e di quello civile.
Questo passaggio dimostra che, se la maggioranza lavora in questo modo, su un terreno così difficile e spesso divisivo, possiamo fare molto e bene per questo Paese. *(Applausi).*
CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, voglio preliminarmente ringraziare il Ministro, perché ieri sera è intervenuto, dopo la discussione generale, in relazione alla *app* Immuni.
La voglio ringraziare perché ha introdotto un criterio, cioè che lei, indipendentemente da quanto è già stato approvato, continuerà a valutare le garanzie che assicurino l'anonimato di quel determinato provvedimento. Vorrei che ci fosse sempre questa logica nel nostro modo di operare, perché ieri sera ho assicurato un dibattito che fosse centrato su un aspetto: la garanzia delle regole rispetto alla sopraffazione del diritto, quando non si mantiene nella regola. Il diritto diventa sopraffazione quando non si rispetta il diritto di difesa e quando non si assicura a tutti un eguale trattamento.
Oggi invece voglio discutere del perché il prodotto legislativo di questa legislatura non è tale da poter avere quel consenso generalizzato che caratterizzava invece i provvedimenti emessi durante la XVI legislatura e il quarto Governo Berlusconi. Ciascuno di voi, chi c'era o ha letto le leggi di allora, si renderà conto di un dato: la maggior parte delle leggi era approvata all'unanimità. Nonostante lo scontro, che ricorderete benissimo, e l'idea diversa che era alla base di ciascuna forza politica, si

arrivava a votare all'unanimità, a partire dalla disciplina del 41-*bis*. Non fu frutto mio, fu merito mio quello di mettere insieme quanto era emerso da alcune posizioni - ed erano ben quattro all'interno del Parlamento - per riuscire ad arrivare all'unanimità. Questa è la logica di un confronto tra opposizione e maggioranza.

Signor Vice Ministro, ho molta stima nei suoi confronti, però bisogna rendersi conto che è necessario assumersi la responsabilità, anche nei confronti dell'ufficio legislativo del Ministero, che la posizione che deve adottare la politica sia quella che nasce dal confronto tra maggioranza e opposizione in queste Aule. Non lo studiamo solo al primo anno di giurisprudenza che la legge è frutto del compromesso tra opposti interessi. Questo compromesso può essere realizzato solo qui, perché qui si fa alla luce del sole: non una compromissione di interessi che non si possono esporre pubblicamente, cosa che dobbiamo combattere, ma dobbiamo lavorare perché l'altra soluzione si verifichi quanto più spesso. Non devo farle esempi.

Non mi interessa che esprimiate un parere favorevole sull'emendamento. Lei sa meglio di me che non appartiene alla mia concezione e al mio modo di essere parlamentare: me ne frego che votiate un mio emendamento, ma vorrei che si discutesse se sia più o meno valido.

Lei sa meglio di me cosa è successo durante la discussione in Commissione, quando su un mio emendamento, anche se soltanto formale (prendo ad esempio quello più lontano dal contenuto), il quale, a proposito delle telefonate che possono fare i detenuti ai minori, andava a correggere solo un errore di punteggiatura, vi è bastato leggere il nome del primo firmatario, Caliendo, per esprimere parere contrario. Poi, dopo aver votato contrariamente, vi siete resi conto che era giusto prenderlo in considerazione e avete fatto la modifica che vi avevo proposto: questa è la logica. Non è possibile questo modo di operare.

Le posso fare un esempio? Ieri sera, ho difeso non un mio emendamento, ma un diritto, il diritto di difesa del detenuto, di ciascun detenuto. Ho apprezzato moltissimo il collega Balboni e sono d'accordo al cento per cento con quanto ha detto, ma su una cosa probabilmente la foga - come mi auguro - ha tradito il pensiero, nel senso che non posso accettare l'idea che, se tizio è detenuto, allora buttiamo la chiave, perché questo non è possibile.

Noi dobbiamo avere rispetto, non solo perché la pena deve rispondere ai principi costituzionali, ma perché il sacrosanto diritto alla salute di un detenuto va rispettato e va garantito. Lo Stato deve garantire che ci siano strutture carcerarie idonee e che ci sia la possibilità di ospedalizzazione, perché, presidente Grasso, non può esserci differenza tra il detenuto mafioso e il detenuto comune: di fronte alla salute sono tutti uguali. Bisogna garantire quelle garanzie e quei diritti a tutti.

Ecco perché non posso accettare l'idea che si svolga tutto attraverso un dibattito tra procure che esprimono pareri e il giudice di sorveglianza che si trova una formulazione della norma con una serie di indicazioni, che vogliono dire una sola cosa: caro magistrato di sorveglianza, ti diamo l'ordine di riportare dentro i detenuti che sono usciti. *(Brusio).*

PRESIDENTE.Colleghi, per favore. Il dibattito è interessante.

CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Questo è sbagliato. Può essere giusto, ma deve essere realizzato attraverso le regole del diritto di difesa.

Vi avevo proposto tre giorni, ma avete detto di no. Qual è la ragione? Perché non può esserci un dialogo tra difesa e accusa al fine di valutare le caratteristiche del sistema di salute? C'è una logica. Signor Ministro, su questo lei deve convincere l'ufficio legislativo del Ministero, che da due anni si comporta in modo diverso da come si era comportato sempre. Non ci può essere una logica di posizioni diversificate a seconda del nostro credo politico; il credo politico riguarda le grandi opzioni, mentre la norma che si va a costruire è qualcosa che è frutto del nostro continuo dialogare.

Pensare che possa esserci un dialogo tra me e quelli dell'opposizione, ma non con quelli della maggioranza, è sbagliato. Quando io sento dire «facciamo una riunione di maggioranza», è ridicolo. Facevo parte del Governo ma non l'ho mai fatta, perché la riunione di maggioranza significa: «voglio fregarti» e non è questa la logica giusta, che invece dovrebbe essere quella di dire: «verifichiamo insieme quali sono gli aspetti».

Guardate, dal fatto che passi o venga bocciato un emendamento noi non guadagniamo un voto,

nessuno dei nostri partiti lo guadagna. Quello che serve è che ci sia la capacità di capire che cosa stiamo a fare qui. Io voglio credere che siamo tutti qui per una sola cosa: garantire che il nostro Paese rivendichi le grandi scelte di libertà che sono fondamento della nostra Costituzione, ma nello stesso tempo che il Paese voglia crescere con le garanzie e con le libertà, senza mai deflettere.

Per questa ragione, e non solo perché utilizzate sempre la fiducia e il decreto-legge, credo che il Gruppo Forza Italia non possa non votare contro la fiducia a questo Governo, perché è compito anche del Governo favorire quel discorso tra maggioranza e opposizione di tipo costituzionalmente corretto. *(Applausi)*.

OSTELLARI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OSTELLARI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e membri del Governo, il signor Sottosegretario mi scuserà se nel mio intervento mi rivolgerò al Ministro, ma, se si chiede la fiducia, bisogna avere anche il coraggio di metterci la faccia e secondo me oggi il Ministro avrebbe fatto bene a venire in Aula. *(Applausi)*.

Se ci fosse stata una regia politica all'interno del Ministero della giustizia e se ci avesse ascoltati, oggi avremmo potuto parlare di altro, non di questo provvedimento: avremmo potuto discutere di CSM, di correnti e magistrati onorari; avremmo potuto parlare di carceri, di polizia penitenziaria, di personale dei tribunali, di magistrati e di risorse, ma soprattutto del futuro della giustizia di questo Paese.

Ci ritroviamo, invece, a ratificare innanzi tutto una proroga sulle intercettazioni, perché, di fatto, di questo si tratta: qualcosa che, come ricorderete, avevamo già chiesto di rimandare, ma niente, il Ministro non ascolta le opposizioni. Almeno i professionisti, le associazioni e gli operatori della giustizia, però, li potrebbe ascoltare? No.

In fondo, signor Ministro, lei non ha abbandonato la carriera forense per fare il Ministro o il parlamentare e - correggetemi se sbaglio, colleghi - ricordo che si era candidato per fare il portavoce dei cittadini: non l'onorevole né il membro della casta, bensì qualcuno che prima ascolta e poi fa.

Mi scusi se invece oggi, siccome ha un po' tradito il suo mandato, quel ruolo che doveva essere il suo lo assumo io e mi faccio portavoce dei presidenti dei tribunali, dei procuratori, degli avvocati, delle associazioni forensi, degli indagati, degli imputati, delle persone offese, dei condannati e degli innocenti che finiscono in galera, anche se lei non lo sa. *(Applausi)*.

Tra parentesi, sono mille all'anno, ossia tre al giorno, con un costo complessivo calcolato di 740 milioni di euro per i risarcimenti e mi pare doveroso ricordarlo oggi, cari colleghi, nell'anniversario dell'arresto di un uomo, un italiano che si chiamava Enzo Tortora, avvenuto il 17 giugno 1983, vittima di uno dei tanti errori giudiziari. *(Applausi)*.

Mi scusi ancora, signor Ministro, se mi faccio portavoce delle associazioni di consumatori e cittadini, preoccupati per la violazione della *privacy*, e se, con tutti loro, la prego di ripensare alla riforma sulle intercettazioni, che oggi, ironia della sorte, chiede a quest'Assemblea di bloccare ancora per qualche mese, proroga che probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. Mi ascolterà? Ci ascolterà? Ascolterete noi e gli italiani?

Ascolterete anche le domande che arrivano dal Paese, che chiedono, ad esempio, come mai si è dimesso il dottor Basentini? Non ci dica e non diteci che l'ha fatto per ragioni personali. Ieri, il dottor Romano, in Commissione antimafia, ha spiegato bene come sono andate le cose e oggi lo abbiamo letto sui giornali.

E come mai *boss* e criminali sono usciti di galera? A questo proposito, oggi votiamo anche l'ordine che date ai tribunali di sorveglianza di rivedere le decisioni assunte in tema di scarcerazioni. È un ordine inutile, lo sapete: è un ordine che serve solo a scaricare su altri la responsabilità dei suoi errori, quantomeno quello di non aver vigilato. *(Applausi)*.

A proposito, sempre ieri, in Commissione antimafia, Giulio Romano ha sostenuto che il ministro condivideva quella famosa circolare. Allora, se è così - e ce lo deve dire - si è dimessa la persona sbagliata. *(Applausi)*.

Concedetemi ancora qualche minuto, per un'analisi più ampia che vorrei fare. In questi due anni, ho avuto modo di conoscere il Ministro e il Ministero, ma soprattutto di analizzare i provvedimenti che di

volta in volta venivano sottoposti alla Commissione e a quest'Assemblea.
In gran parte, ma devo dire soprattutto nell'ultimo anno, si è trattato di norme senza visione, di azioni legislative scoordinate, che sembravano tradire improvvisazione, da un lato, e, dall'altro, altre caratteristiche che trovavo insopportabili e che, sbagliando, imputavo al Ministro. Infatti, con il trascorrere dei mesi ho raccolto prove sufficienti per comprendere che quelle norme, quegli aggiustamenti e azioni scoordinate non venivano dal Ministro, ma da qualcun altro, perché in fondo, caro Ministro, lei non ha smesso di fare il portavoce, solo che invece di esserlo dei cittadini, si è ritrovato a fare il portavoce del Palazzo: si è reso strumento di altri poteri, che hanno trovato in lei un alleato affidabile. *(Applausi)*.
Sapete di chi parlo? Di qualche giornalista, di qualche magistrato e di qualche tecnico. E, badi bene, quelle del giornalista, del magistrato e del tecnico sono tutte categorie ovviamente professionali, rispettabili e preziose, che tuttavia sono chiamate a fare altro e che non sono state elette per decidere o per sostituirsi alla politica, a meno che la politica scelga di non contare più nulla, di ratificare decisioni prese da altri, di rinunciare ad ogni visione e di appoggiarsi a poteri più forti per tirare avanti.
A questo punto, allora, una provocazione: noi, come Lega, abbiamo anche votato il taglio dei parlamentari, ma perché non chiudiamo il Parlamento? Lo dico provocatoriamente: perché non andiamo tutti a casa? Perché non dichiariamo il fallimento della politica, del confronto delle idee e lasciamo campo libero ai tecnici, alle correnti della magistratura, a qualche amico giornalista? *(Applausi)*.
Io dico no e lo sa perché? Perché noi crediamo nella democrazia, perché siamo stati votati per decidere e non per tirare a campare. È per questo che siamo stufi di riunirci qui per convertire decreti-legge e non possiamo più tollerare un Governo che emette provvedimenti sui quali pone costantemente la fiducia, dopo aver subìto peraltro - ve lo ricordo - una sfilza di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i famosi provvedimenti che hanno minacciato addirittura le nostre prerogative di parlamentari, nel nostro ruolo di controllo e di critica. Ciò a tal punto - e voglio ricordarlo, ringraziandolo, come dovreste fare tutti - che il Presidente del Senato si è dovuto esprimere pubblicamente a tutela del ruolo fondamentale di ogni senatore nello svolgimento delle sue funzioni. *(Applausi)*. E non per noi stessi, non per andare al mare, ma per garantire la libertà dei cittadini che ci hanno votato e che da noi pretendono scelte e responsabilità.
È per questo, Ministro e colleghi, che noi continueremo a fare opposizione, non per polemica, ma per parlare di idee, proposte e per chiedere che le decisioni politiche siano prese in quest'Aula e non in qualche villa o in qualche hotel.
A proposito di hotel, chiudo ringraziando - oggi faccio tutto in maniera un po' paradossale - anche il dottor Palamara e soprattutto i giornalisti che hanno svelato i contorni della sua epopea, dimostrando peraltro quanto molti già sospettavano, quanto moltissimi magistrati per bene non potevano sopportare.
In conclusione, io non sono un appassionato di *gossip*, né della lettura di conversazioni private e ciò che mi preoccupa non è tanto quello che diceva Palamara, a sconvolgermi è quello che non dice e che non ha detto il Ministro della giustizia: è il silenzio della politica. *(Applausi)*. L'imbarazzo, il tentativo di privarla di ogni prerogativa, tentativo di cui, ancora oggi, il Ministro si fa complice e non da solo.
Cari colleghi, avete perso la lingua? Come potete accettare di vivere sotto ricatto? Non è ora di liberare il Parlamento da invasioni di campo? Un tentativo contro il quale, dentro e fuori il Parlamento, la Lega si opporrà con tutte le forze. Per queste ragioni, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà contro l'ennesima fiducia. *(Applausi)*.
EVANGELISTA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EVANGELISTA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, Ministro e Sottosegretario, l'immane tragedia che si è abbattuta nel nostro Paese ha sconvolto la vita di più di 60 milioni di persone, alterandone le condizioni di vita e mietendo circa 35.000 vittime. Tutti i settori della società civile sono stati colpiti, in particolar modo anche la giustizia; ciò ha giustificato, infatti, un'intensa attività di decretazione d'urgenza. Il decreto-legge che oggi ci accingiamo a convertire in legge, frutto della collaborazione di

tutti i commissari della Commissione giustizia appartenenti a tutte le forze politiche, si inserisce in questo contesto emergenziale, allo scopo, da un lato, di attenuare gli effetti del diffondersi del virus e, dall'altro, di garantire un'efficiente ed efficace attività giudiziaria.

I temi sono di notevole importanza: si va dalla proroga al 1° settembre dell'entrata in vigore delle disposizioni inerenti alla disciplina delle intercettazioni all'introduzione dell'applicazione Immuni, alle disposizioni relative alla misura di contenimento degli effetti dell'epidemia sul sistema giudiziario nazionale. Di particolare rilievo sono infine le norme che intervengono sulla disciplina dell'ordinamento penitenziario, in materia di permessi cosiddetti di necessità e di detenzione domiciliare cosiddetta in deroga. Gli aspetti sui quali vorrei soffermarmi in particolare sono due: le modifiche alla disciplina dei permessi e della detenzione domiciliare e le misure volte al contenimento degli effetti dell'epidemia sul sistema giudiziario.

Per quanto concerne la legge n. 354 del 1975, l'intervento consiste nella previsione di un parere obbligatorio per i magistrati di sorveglianza, che devono richiedere al procuratore antimafia in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità... *(Brusìo)*.

PRESIDENTE.Mi scusi un momento, senatrice Evangelista. Posso chiedere ai colleghi di Forza Italia di abbassare il volume della voce?

Prego, prosegua.

EVANGELISTA *(M5S)*. Per quanto concerne le modifiche alla legge del 1975, l'intervento consiste nella previsione di un parere obbligatorio che i magistrati di sorveglianza devono richiedere al procuratore antimafia in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e alla pericolosità del detenuto al quale intendono concedere il permesso o il rinvio dell'esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare. Per la precisione, è richiesto solo il parere del procuratore distrettuale, se la decisione riguarda un detenuto per i reati gravissimi, di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale; è richiesto invece anche il parere del procuratore nazionale, se riguarda un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Tali disposizioni sono state integrate dall'emendamento governativo, che ha trasferito la normativa prevista dal decreto-legge n. 29 nel *corpus* del decreto-legge che ci accingiamo a convertire, consolidando all'interno di un unico provvedimento l'importante novità del procedimento inerente la concessione delle misure sopradette, ossia la successiva e periodica rivalutazione delle misure in ragione dell'attualità dei motivi posti a fondamento delle decisioni della magistratura di sorveglianza.

In particolare, limitatamente all'emergenza epidemiologica in atto, si prevede che il giudice di sorveglianza che abbia disposto la detenzione domiciliare debba valutare la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria. La rivalutazione va effettuata secondo le medesime modalità seguite per la concessione; essa deve essere effettuata entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento originario e, successivamente, con cadenza mensile. In relazione invece a un subemendamento approvato in Commissione, viene previsto l'obbligo per il magistrato di sorveglianza che procede alla valutazione del provvedimento provvisorio di trasmettere immediatamente al tribunale di sorveglianza i pareri e le informazioni acquisiti e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione. Nel caso in cui abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza deve decidere sull'ammissione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca. Al fine di responsabilizzare la magistratura sul proprio operato e affinché la norma sia protetta da censure di incostituzionalità, è previsto che il mancato intervento della decisione del tribunale nel termine prescritto determini la perdita di efficacia del provvedimento di revoca.

Allora, colleghi, sul tema delle scarcerazioni per detenzione domiciliare connesse all'emergenza sanitaria, non si confonda quanto accaduto con i provvedimenti della magistratura di sorveglianza con quanto, invece, disposto dall'articolo 123 del cura Italia. Il rischio del dilagare della pandemia ha riguardato anche l'ambiente del carcere, per sua natura chiuso e sovraffollato, con tutte le criticità che conosciamo. Il sovraffollamento è un problema annoso che si trascina nel tempo, nonostante gli accorgimenti dei Governi che ci hanno preceduto e l'intenzione di questo Governo è di risolverlo, una

volta per tutte, con un poderoso piano di edilizia carceraria.

A fronte di circa 57.000 individui presenti in carcere, di cui circa 7.000 sono presenze di troppo, il tentativo del Governo giallorosso di arginare l'emergenza sanitaria per i detenuti per reati non gravissimi e con pena quasi scontata ha previsto colloqui su piattaforme telematiche e la concessione della detenzione domiciliare. Pertanto, a nulla valgono le pretestuose polemiche delle opposizioni in merito alla norma di cui all'articolo 123 del decreto cura Italia, che ha consentito solo fino alla fine dell'emergenza sanitaria e, quindi, per un tempo limitato la detenzione domiciliare a un numero considerevole di detenuti per reati non gravissimi. Al contrario, proprio da questa normativa si evince la volontà del Ministro della giustizia di non scarcerare detenuti per mafia, così come appunto espressamente stabilito dall'articolo 123 del cura Italia. Tale norma, peraltro, è andata a novellare il *corpus* normativo dettato dal cosiddetto svuota carceri del 2010, una legge approvata dal centrodestra, quando era al Governo Berlusconi. In quel periodo c'era il ministro Alfano; il ministro Alfano, ex sottosegretario senatore Caliendo, il cui intervento è molto apprezzato: tante cose avreste potuto fare quando eravate voi al Governo e voi al Ministero della giustizia. Il cura Italia, al contrario, ha posto criteri maggiormente stringenti rispetto a quelli previsti dalla legge ordinaria.

Riguardo, invece, la questione della scarcerazione dei detenuti mafiosi, occorre precisare anzitutto che non si tratta di scarcerazione *tout court*, come giornalisticamente e strumentalmente si afferma, ma di un differimento della pena con conseguente detenzione domiciliare o presso strutture sanitarie per anzianità o presenza di gravi patologie che, associate al rischio di contagio da Covid, diventano e comportano un rischio morte. Non si tratta di 478 detenuti mafiosi, come si è detto, ma di 55. Dei 256 scarcerati per detenzione domiciliare, i detenuti per reati di mafia sono, quindi, solo 55, che peraltro ora, con il sistema della rivalutazione del provvedimento di concessione entro quindici giorni, introdotto proprio dal decreto-legge che ci apprestiamo a convertire in legge, sono stati nella stragrande maggioranza ricondotti in carcere. La detenzione domiciliare di 256 soggetti detenuti - solo 55 in regime di 41-*bis* o in regime di alta sicurezza - è, dunque, misura scaturita solo ed esclusivamente dall'insindacabile decisione presa dalla magistratura di sorveglianza che, non dimentichiamolo, è terzo, autonomo e distinto potere dello Stato e non certo una decisione del Ministero della giustizia, come invece si vorrebbe far credere demagogicamente.

I magistrati di sorveglianza, peraltro, non hanno fatto altro che applicare le leggi in vigore dal 1930 con il codice Rocco e dal 1998 con l'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario e gli articoli 146 e 147 del codice penale, che in particolare recita che la pena deve essere differita se deve essere eseguita contro chi si trova in gravi condizioni di infermità fisica. Norma la cui *ratio* è quella di garantire che l'esecuzione della pena mai contrasti con i principi costituzionali di tutela della salute e della dignità umana e della pena detentiva umana finalizzata alla rieducazione del reo.

Nei fatti, la tanto famosa e discussa circolare del DAP del 21 marzo fa un elenco di detenuti, sicuramente in gravi condizioni patologiche, che, però, non rientra tra le norme citate dalle sentenze dei tribunali di sorveglianza che hanno disposto le famose scarcerazioni per detenzione domiciliare.

In ogni caso, al fine, comunque, di tutelare anche il diritto sacrosanto dei cittadini alla necessaria sicurezza rispetto ai detenuti che si sono macchiati di gravissimi reati di stampo mafioso, con questo decreto-legge abbiamo previsto un meccanismo di pareri, interlocuzioni e scambi informativi tra magistratura di sorveglianza, procuratore nazionale e procuratori distrettuali antimafia che, attraverso una periodica rivalutazione dei presupposti della concessione della misura, garantirà al meglio tutte le esigenze di difesa e sicurezza sociale.

Per quanto riguarda, invece, le misure di contenimento degli effetti dell'epidemia sul sistema giudiziario nazionale, occorre ricordare che, a seguito dell'insorgenza dell'emergenza sanitaria, l'adozione di tutte le misure organizzative all'interno degli uffici giudiziari è stata una scelta obbligata, volta alla tutela della salute degli addetti ai lavori e dei cittadini.

L'affidamento delle scelte organizzative ai singoli capi degli uffici giudiziari è stata ... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE.Senatrice Evangelista, devo invitarla a concludere.

EVANGELISTA *(M5S)*. Sì, signor Presidente. Purtroppo, devo allora saltare la parte sulla normativa

relativa agli uffici giudiziari che chiedo di poter lasciare agli atti.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
EVANGELISTA *(M5S)*. La ringrazio, Presidente. Ricordo brevemente tutte le novità introdotte per quanto riguarda il processo, in particolare l'emendamento, accolto dalla Commissione all'unanimità, per riprendere i lavori il primo luglio e le novità telematiche, sia per quanto riguarda il processo civile che per quanto riguarda il processo telematico.
Concludo, allora, signor Presidente, dichiarando il voto favorevole e, quindi, la fiducia su questo provvedimento da parte di tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Bellanova, Castaldi, Catalfo, Crimi, Di Piazza, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Patuanelli, Sileri e Turco.
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.
(I predetti senatori rispondono all'appello).
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Gasparri).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Gasparri.
NISINI,*segretario, fa l'appello.*
(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente TAVERNA - ore 10,19 -, indi il vice presidente ROSSOMANDO - ore 10,20 -).
Rispondono sì *i senatori:*
Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino
Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella
Campagna, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cattaneo, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca
D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno
Endrizzi, Errani, Evangelista
Faraone, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Floridia
Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Ginetti, Girotto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin
Iori
L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo
Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Merlo, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevecchi, Moronese, Morra
Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes
Ortis
Pacifico, Parente, Parrini, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Puglia

Quarto
Rampi, Riccardi, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Rossomando, Ruotolo, Russo
Santangelo, Santillo, Sbrollini, Sileri, Stefano, Sudano
Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco
Unterberger
Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono
Zanda.
Rispondono no *i senatori:*
Aimi, Alderisi, Alessandrini, Arrigoni, Augussori
Bagnai, Balboni, Barachini, Barbaro, Barboni, Bergesio, Bernini, Berutti, Biasotti, Binetti, Bongiorno, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Briziarelli, Bruzzone
Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Carbone, Casolati, Causin, Centinaio, Ciampolillo, Ciriani, Corti, Craxi
Dal Mas, Damiani, de Bertoldi, De Bonis, De Poli, De Siano, De Vecchis
Faggi, Fantetti, Fazzone, Ferrero, Ferro, Floris, Fregolent, Fusco
Gallone, Garnero Santanchè, Gasparri, Giammanco, Grassi
Iannone, Iwobi
La Pietra, Lucidi, Lunesu
Maffoni, Malan, Mallegni, Marin, Martelli, Marti, Masini, Messina Alfredo, Minuto, Modena, Moles, Montani
Nastri, Nisini
Ostellari
Pagano, Papatheu, Paragone, Paroli, Pellegrini Emanuele, Pepe, Pergreffi, Perosino, Petrenga, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pirovano, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli
Quagliariello
Rauti, Richetti, Ripamonti, Rivolta, Rizzotti, Romani, Romeo, Ronzulli, Rossi, Rufa, Ruspandini
Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Sbrana, Siclari, Siri, Stabile, Stefani
Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato, Totaro
Urraro, Urso
Vallardi, Vescovi, Vitali
Zaffini, Zuliani.
Si astengono i senatori:
Durnwalder, Steger.
PRESIDENTE.Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	285
Senatori votanti	285
Maggioranza	142
Favorevoli	154
Contrari	129
Astenuti	2

Il Senato approva. *(Applausi).*
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 28.
Sospendo la seduta fino alle ore 11,30.
(La seduta, sospesa alle ore 10,46, è ripresa alle ore 11,35).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo prevista per il 19 giugno 2020 e conseguente discussione (ore 11,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo prevista per il 19 giugno 2020».

Ricordo che è in corso la diretta televisiva con la RAI.

Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei ministri, professor Conte.

CONTE, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, gentili senatrici e senatori, sono qui perché ritengo doveroso fornire un aggiornamento al Parlamento in vista della videoconferenza del Consiglio europeo che si terrà venerdì 19 giugno, riguardante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e il cosiddetto *next generation* EU che - come è noto - completano le componenti dell'articolato pacchetto di risposta europea alla crisi, per non parlare delle massicce, imponenti misure monetarie messe in campo dalla Banca centrale europea con diverse intensità.

Anche se non rientra nel perimetro di questa informativa, vi confermo che il Governo vuole farsi trovare pronto all'appuntamento con gli strumenti di finanziamento europeo e già in questi giorni ha avviato un'ampia consultazione con tutte le forze politiche, produttive, sociali e culturali del Paese per elaborare un piano di rilancio da cui potrà essere successivamente ricavato lo specifico *recovery plan* che l'Italia presenterà in adesione al programma *next generation* EU.

Quando il progetto italiano avrà una fisionomia sufficientemente completa il Governo verrà doverosamente in Parlamento per riferire sui contenuti, pronto ad accogliere proposte e suggerimenti. Questo Governo non si è mai sottratto e mai si sottrarrà al confronto con il Parlamento.

Quella di venerdì prossimo - tengo a precisarlo - è una videoconferenza e, quindi, una riunione informale del Consiglio europeo a carattere meramente consultivo, ma ha tutti i passaggi formali. Pertanto, prima del successivo Consiglio europeo ci saranno tutti i passaggi formali e, in quell'occasione, il confronto con il Parlamento si tradurrà in una votazione formale.

Come ho ripetuto più volte, le risorse che al termine del negoziato verranno messe a disposizione dall'Unione europea non potranno essere gestite dal Governo in carica come un proprio tesoretto. Di questo siamo assolutamente convinti. Tali risorse costituiranno una base importante per finanziare il rilancio del Paese. È evidente che quest'obiettivo ambizioso necessita di una collaborazione e di una condivisione da parte di tutti. Il nostro Paese - è questo il nostro obiettivo - deve tornare a credere in se stesso e a condividere obiettivi ambiziosi comuni, al di là delle divisioni politiche.

Torniamo all'oggetto specifico di questa informativa. La prossima riunione del Consiglio europeo si terrà ancora in modalità telematica e dovrà aprire la strada a un accordo di qualità sui nuovi strumenti di supporto alla ripresa economica europea e sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione europea. Perché il Consiglio europeo possa pronunciarsi con un voto e una decisione finale manca ancora un elemento essenziale: la proposta formale di un nuovo quadro finanziario pluriennale da parte del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Per questo motivo, l'incontro avrà natura consultiva e sarà volto a far emergere convergenze e dissensi ancora esistenti tra i Paesi membri al fine di preparare il successivo Consiglio europeo di luglio.

È prima di questo Consiglio - come anticipavo - che tornerò in Parlamento per chiedere il vostro voto a supporto di una risoluzione che indichi la posizione che l'Italia terrà in Europa, alla luce anche della proposta formale - allora sì che l'avremo - di un nuovo quadro finanziario pluriennale.

L'esperienza insegna che le riunioni del Consiglio europeo conducono a decisioni all'altezza della sfida solo se vi è, anche di fronte a posizioni e sensibilità differenti, un metodo di lavoro improntato allo spirito europeo e al dialogo costruttivo. Stiamo lavorando anche in queste ore affinché l'Europa non disperda il patrimonio di credibilità e di iniziativa politica che ha accumulato negli ultimi mesi - permettetemi di sottolinearlo - grazie anche al contributo determinante dell'Italia.

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, tre settimane orsono, ha presentato proposte su *next generation* EU e sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. Queste proposte sono ispirate dalla consapevolezza dell'ineludibile necessità di una risposta europea straordinaria a una crisi senza precedenti nella storia dell'Unione. Ciò è coerente con un approccio che

l'Italia - e lo dico con orgoglio - ha responsabilmente proposto sui tavoli europei fin dalla prima fase del contagio da Covid-19. In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per far maturare la comprensione che l'unica risposta possibile ed efficace ai danni prodotti dal coronavirus è una risposta europea ambiziosa ed effettivamente in grado di dare una forte scossa alle economie del continente, che sono strettamente interdipendenti.

Lo sforzo italiano, condiviso - lo ricorderete - in una prima fase da altri otto Stati membri, è divenuto al Consiglio europeo del 23 aprile un consenso a 27 sul riconoscimento del *recovery fund* come misura necessaria e a cui lavorare con urgenza - cito testualmente - per superare una crisi straordinaria, le cui dimensioni sono state recentemente confermate anche dalle stime economiche delle organizzazioni e istituzioni internazionali più accreditate in questo senso (Fondo monetario internazionale e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e anche europee (penso alle previsioni economiche di primavera della Commissione europea).

La proposta del presidente von der Leyen conferma che la Commissione europea non ha mancato l'appuntamento con la storia, così come non lo ha mancato - dobbiamo sottolinearlo - la Banca centrale europea, che ha messo in campo un'ingente potenza di fuoco a tutela delle economie europee. Nelle prossime settimane sarà il Consiglio a essere chiamato all'appuntamento con la storia.

La proposta della Commissione europea su *next generation* EU e sul QFP 2021-2027 rappresenta una buona base di partenza - davvero buona - di cui condivido la logica e lo spirito, così come ho considerato la proposta franco-tedesca un positivo passo nella direzione auspicata dall'Italia di una risposta europea ambiziosa, all'altezza dei bisogni e delle aspettative dei cittadini del nostro continente.

Per far ripartire la nostra economia è fondamentale - e non mi stanco di ripeterlo anche ai miei omologhi europei - raggiungere l'obiettivo primario di un consenso prima possibile sulla decisione di dare tempestivo avvio a *next generation* EU, perché una decisione tardiva sarebbe di per sé un fallimento.

La decisione politica che spetta ora al Consiglio europeo rappresenta un obiettivo storico sul piano sia europeo sia nazionale in risposta alla peggior crisi continentale da oltre settant'anni. Non possiamo permetterci di riprodurre la liturgia che ben conosciamo delle decisioni dei Consigli europei che, in particolare su questioni di bilancio, necessitano di lunghi negoziati che sfociano quasi sempre in compromessi al ribasso. Non lo meritano le decine di migliaia di vittime europee del Covid-19. Non lo meritano le famiglie, i giovani, le imprese, i cittadini che ne stanno affrontando le conseguenze sociali ed economiche.

È per questa ragione che giudico ad un tempo morale, ma anche politica (cui si aggiunge naturalmente l'urgenza dei numeri sull'andamento dell'economia), che tutti gli Stati membri sono chiamati a una decisione di elevato profilo. Il presupposto per raggiungere l'obiettivo è che i Capi di Stato e di Governo siano animati dai princìpi di responsabilità e di solidarietà. La nostra posizione in questo senso è che non ci si discosti dalla proposta della Commissione quanto al volume e alla composizione ad ampia prevalenza di *grant* (sussidi) e che rimanga fermo il principio di un finanziamento straordinario e a lungo termine tramite debito comune europeo.

Inoltre - l'ho già ricordato - l'accordo dovrà giungere in tempi rapidi, per consentire, dopo le necessarie approvazioni al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali, un celere avvio dell'attuazione del *next generation* EU e del prossimo quadro finanziario pluriennale. La posta in gioco sul piano europeo è la tenuta dell'economia e della questione sociale dell'Unione; è il funzionamento dello stesso mercato unico, uno dei cardini, come Schengen, dell'Europa unita; è la possibilità, ancora, di rendere le economie europee resilienti di fronte a future analoghe crisi, a cominciare dalla paventata seconda ondata del Covid-19, che siamo comunque tutti impegnati a prevenire e a contenere, forti dell'esperienza già maturata; è anche nell'opportunità di far vincere all'Europa la sfida del futuro nella transizione verde, il *green deal* europeo, e in quella digitale. È altrettanto fondamentale che venga preservato l'orientamento di *next generation* EU a sostegno di Paesi, regioni e settori più colpiti dalla crisi da Covid-19. È quindi necessario, in questa prospettiva, che venga mantenuta la distinzione fra i criteri di allocazione per gli strumenti di *next generation* EU, volti alla ripresa dalla crisi da Covid-19, e invece i criteri di allocazione per gli strumenti, per i fondi di coesione ordinari.

Queste considerazioni continuerò a sostenerle con determinazione al tavolo europeo, anche in risposta alle sensibilità differenti di altri Stati membri, nella convinzione, però, che il Consiglio europeo debba mostrarsi capace - come ha fatto il 23 aprile scorso - di confermare che l'Europa è una comunità di valori che, con coerenza, persegue interessi comuni.

Nell'approccio europeo che auspico, reputo altrettanto necessario uno spirito costruttivo da parte di tutti gli Stati membri anche nelle discussioni sul nuovo quadro finanziario pluriennale. Il Governo italiano condivide i cardini della proposta della Commissione, che vuole contribuire a rendere l'Unione europea più forte e anche più orientata verso gli obiettivi di un futuro sostenibile e competitivo come il *green deal* e il digitale, preservando politiche come la coesione e la politica agricola comune, che rimangono anche per noi fondamentali.

In questo scenario è auspicabile un concreto avanzamento sulle nuove risorse proprie: obiettivo ineludibile se vogliamo che l'Unione europea possa non solo uscire da questa crisi, ma anche essere in grado di affrontare per tempo ulteriori emergenze di così ampia portata.

Nella discussione sul quadro finanziario pluriennale (QFP) figureranno anche i privilegi, nel gergo i *rebate*, per pochi Stati membri, che fin dal negoziato precedente alla crisi da Covid-19 abbiamo definito anacronistici. Ne comprendiamo l'elevata importanza per alcuni Stati membri, in termini di politica nazionale, ma vogliamo credere che tale sensibilità venga accompagnata da quegli stessi Stati membri da aperture e flessibilità riguardo a *next generation* EU. Una difesa dei privilegi, unita a una chiusura su *next generation* EU, risulterebbe inaccettabile, minando l'opportunità di ripresa economica a Paesi, regioni e settori più colpiti da una crisi senza precedenti e colpendo i numerosi lavoratori e imprenditori che guardano all'Europa per ricevere protezione per il presente, il futuro loro e delle loro famiglie. Le posizioni degli Stati membri in seno al Consiglio sono ancora distanti su alcuni punti, nonostante i notevoli progressi fatti negli scorsi mesi.

Ricordiamoci che quando l'Italia propose un fondo europeo dedicato alla ripresa finanziato con debito comune, molti anche qui nel nostro Paese - diciamolo francamente - ci accusarono di essere dei visionari. In queste settimane non stiamo discutendo sul se tale fondo ci sarà e neppure si discute dell'emissione straordinaria di debito comune per il suo finanziamento: questi sono elementi dati ormai per scontati. Stiamo discutendo, però, di questioni ovviamente altrettanto importanti: dell'entità del fondo e dei criteri di allocazione.

È un successo ed è un successo anche per il nostro Paese, che ha insistito nell'indicare questa strada da subito in Europa e, alla fine, ha convinto i *partner* europei, anche quelli più riottosi e diffidenti, che questa era la direzione giusta per l'Unione. Si è trattato di un continuo e paziente lavoro politico e diplomatico, con una riconquistata credibilità e affidabilità internazionali. L'obiettivo di una decisione politica di alto livello racchiude anche una forte valenza nazionale, oltre che europea.

Responsabilità e solidarietà devono essere messe in opera dai Governi europei anche nei rispettivi Paesi. Rilanciare la crescita e il lavoro nell'economia del continente è possibile, infatti, solo se si sapranno trarre le lezioni dalla crisi attuale. Occorre uno sforzo riformatore ampio e profondo, capace di cogliere l'opportunità storica della risposta europea alla crisi, per affrontare nodi e criticità che, da troppo tempo, impediscono all'economia italiana di farsi trovare resiliente di fronte a *shock* di ampia portata.

Abbiamo dovuto combattere uno *shock* senza precedenti, che ha comportato altissimi costi umani, ma anche altissimi costi sociali ed economici. L'Italia ne sta finalmente faticosamente uscendo, ma non possiamo permetterci di ritornare allo *status quo* precedente, antecedente a questa crisi.

L'Italia, da oltre vent'anni, fatica a tenere il passo delle altre economie avanzate. Il nostro Paese sconta tassi di crescita del prodotto lordo e della produttività, che sono al di sotto, pressoché stabilmente, della media europea e ha subito ben più, rispetto ad altri Paesi europei, le conseguenze della crisi finanziaria del 2008, nonché di quella dei debiti sovrani di qualche anno più tardi.

L'esperienza della coraggiosa risposta all'emergenza sanitaria posta dal coronavirus, della resilienza dimostrata da molti settori economici pubblici, ma anche privati, nonché l'eccezionale prova superata da tutti i nostri concittadini sono le stesse leve che consentiranno di far ripartire l'economia italiana su nuove basi che assicurino una rapida ripresa e, al contempo, un nuovo modello di sviluppo che superi i

ritardi e rimuova gli ostacoli del vecchio.
Le decisioni del Consiglio europeo consentiranno di mettere in campo ulteriori risorse economiche importanti per rafforzare gli investimenti pubblici in Italia, che sono su livelli assai inferiori rispetto alla capacità degli altri Paesi europei.
Siamo consapevoli che dovremo accompagnare questi progetti con un percorso di riforme ambizioso, indispensabile per dare un futuro migliore al nostro Paese e ai nostri figli. Il Governo è coeso. Si lavora insieme uniti soprattutto da una cosa: la fiducia nell'Italia, la speranza che sentiamo riposta in noi dagli italiani e non possiamo deluderli.
Concludo dicendo che il Consiglio europeo discuterà anche dello stato dell'arte del negoziato tra l'Unione europea e il Regno Unito sulle future relazioni, dopo quattro sessioni negoziali e la riunione di alto livello dei vertici delle istituzioni dell'Unione europea con il primo ministro britannico Johnson, che si è svolta il 15 giugno scorso. Com'è noto, sono in corso i negoziati per un accordo sulle future relazioni, prima che i legami tra Unione europea e Regno Unito si sciolgano definitivamente al termine dell'attuale periodo transitorio, previsto per il 31 dicembre prossimo. Ritengo che un accordo ambizioso sia ancora più importante adesso, alla luce della crisi pandemica che ha colpito duramente sia l'Unione europea che il Regno Unito.
L'Italia continua e continuerà a sostenere gli sforzi negoziali del capo negoziatore, Michel Barnier, a tutela innanzitutto dei nostri cittadini e delle nostre imprese, con l'obiettivo di chiudere, entro la fine dell'anno, un'intesa, con tutte le difficoltà che stiamo affrontando, che rifletta la profondità dei rapporti e l'equilibrio degli scambi tra l'Unione europea e il Regno Unito.
Alla videoconferenza del Consiglio europeo è prevista la consueta informativa della cancelliera Merkel e del presidente Macron sullo stato di attuazione degli accordi di Minsk. L'informativa risponde all'esigenza, che l'Italia ha sempre fatto valere, di avere una discussione politica tra *leader* prima di procedere al rinnovo semestrale delle sanzioni economiche settoriali nei confronti della Federazione Russa, la cui prossima scadenza è fissata - lo ricordo - per il 31 luglio. Vogliamo evitare automatismi di sorta. Rimane prioritario per l'Italia lavorare insieme ai nostri *partner* europei per favorire una piena attuazione degli accordi di Minsk, obiettivo cui è finalizzato lo strumento delle sanzioni.
Signor Presidente, gentili senatrici e gentili senatori, in queste settimane sono in gioco la reputazione e un migliore futuro dell'Europa e dei suoi Stati membri che, nell'assetto previsto dai trattati, giocano un ruolo fondamentale. È il momento in cui deve prevalere la massima unità europea per il bene supremo della tenuta dei suoi pilastri, dal mercato unico a Schengen, alla protezione sociale ed economica dei cittadini del continente. Questo è il momento di agire, con spirito di piena coesione, anche sul piano nazionale, affinché questa crisi non rechi all'Italia il doppio danno di vederla perdere la sfida economica della ripresa europea e quella, forse ancor più difficile, di riformare alcune tradizionali criticità, dando così finalmente respiro a un sistema economico le cui eccellenze troppo spesso sono state ostacolate, ovvero oscurate, da logiche particolaristiche o familistiche.
Uniti in Europa, per proteggere società ed economia del continente; coesi in Italia, per cogliere subito, per intero, l'opportunità che l'Europa offre a se stessa, supportando i Paesi più colpiti dal Covid-19: è con questo spirito europeo che intendo partecipare alla videoconferenza, il 19 giugno, del Consiglio europeo. Auspico che questo spirito caratterizzi il dibattito politico italiano in questa fase più che mai cruciale per la futura generazione dell'Unione europea. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri.
È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.
CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente del Consiglio, lei ha enucleato questa mattina, davanti al Parlamento, alla Camera e poi al Senato, un quadro descrittivo di un processo negoziale che è ancora in corso.
Colleghi, il primo punto è di metodo, ma voi sapete che il metodo spesso è sostanza. E io credo che la centralità del Parlamento si nutra di metodo. Nei giorni scorsi l'opposizione ha chiesto un voto parlamentare, che io ritengo sacrosanto, ma è giusto che il voto parlamentare arrivi al termine del

processo negoziale. Al termine del processo negoziale noi dovremo, in Parlamento, assumere la decisione di quali strumenti intendiamo usufruire. È chiaro, infatti, che in questo momento, mentre la trattativa è in corso, noi, anche per un problema negoziale, non possiamo impiccarci oggi nel prendere impegni che il Paese deve necessariamente assumere dopo. È un problema di logica.

Pertanto, francamente non capisco, se non in termini di astratta disputa politica - per carità, è sempre comprensibile - una sorta di conflittualità oggi nelle Camere su questo punto.

Il Presidente del Consiglio è stato chiaro: ha detto che il negoziato è in corso e che probabilmente cercherà, anche a nome dell'Italia, di strappare qualcosa nel processo negoziale in corso. Poi decideremo quali strumenti adottare. Personalmente - lo dico ai colleghi del MoVimento 5 Stelle - ritengo che sia frutto di gabbie ideologiche inaccettabili, ad esempio, vincolarci a non utilizzare i fondi del MES. Ritengo che sia inevitabile che l'Italia lo faccia; questi fondi serviranno all'ammodernamento del nostro Sistema sanitario. Per cui credo che sia inevitabile che l'Italia vada su questo piano, ma lo decideremo quando avremo presente la gamma di strumenti su cui fare le scelte politiche che il Parlamento deve fare.

Questa crisi è costata all'Europa migliaia di vite umane e poteva portare a due effetti: o la morte dell'Europa, o la sua rinascita. Davanti a tutti i sovranismi che abbiamo visto declinare in questi mesi e in questi anni, ho sempre ritenuto che l'unico sovranismo a cui attingere realmente fosse il sovranismo europeo. Credo al sovranismo europeo, perché penso che procedere in ordine sparso non sia possibile neanche alla Germania, che di tutti i Paesi europei è inevitabilmente quello più forte e più strutturato. Diciamo la verità: la Germania è stato il Paese che anche in questa situazione ha dato una prova largamente migliore, considerando il numero contenuto di morti e visto come hanno reagito il sistema sanitario e le strutture economiche. Eppure, nemmeno loro possono andare avanti da soli.

Il sovranismo, a cui una parte almeno di questo Parlamento si sente legato, è quello europeo. Davanti a questa situazione drammatica credo che l'Europa ci sia, ci sia stata ed esista. Scappatoie di altro tipo non sono possibili. Voglio esprimere quindi apprezzamento per la proposta franco-tedesca ed anche, in particolare, per l'atteggiamento della signora Merkel, che di questa Europa inevitabilmente è il *leader*. Tante volte l'abbiamo criticata, ma - diciamo la verità - davanti alla pronuncia della Corte costituzionale tedesca la Merkel ha tenuto il punto ed è andata avanti: questo è un fatto molto importante. *(Applausi)*.

Colleghi, possiamo sinceramente meravigliarci dei Paesi cosiddetti frugali? Possiamo legittimamente contestare l'impostazione dei Paesi frugali. Li contestiamo e il Governo italiano, Conte e chi per lui, li ha contestati e hanno fatto bene. È un'impostazione per noi egoistica, ma voglio dirvi una cosa: sinceramente possiamo meravigliarci per il fatto che una serie di Paesi, davanti a un'Italia che paga 180 milioni di interessi al giorno, abbia delle diffidenze? Parliamoci chiaramente: il processo europeo non è un pranzo di gala, non si tratta di fare delle cortesie. A quel tavolo ciascuno difende i propri interessi; è sempre stato così e sempre sarà così, ma lo è stato in tutti i processi costitutivi di nuove entità. Non c'è dinamica conflittuale tra le nostre Regioni? C'è. Non c'è dinamica conflittuale tra gli Stati americani? C'è. Non può non esserci una dinamica conflittuale anche tra gli Stati europei. E noi dobbiamo non solo chiedere e rivendicare per gli Stati mediterranei quello che giustamente rivendichiamo, ma anche farci carico dei problemi degli altri e cercare di capire come rassicurarli. Qualcuno polemizza che questi soldi vengono dati con un vincolo, quello delle riforme, o con un altro vincolo, quello di progetti concreti. Ma, colleghi, questi vincoli devono coincidere con le nostre scelte. Infatti, se prendessimo questi soldi oggi senza vincolarci a riforme e a progetti seri, vorrebbe dire che siamo definitivamente fuori da ogni possibilità di riagganciare quei tassi di crescita e di produttività a cui si è fatto riferimento. Se noi pensassimo di distribuire a pioggia queste risorse, certamente non sarebbero il Cancelliere austriaco o quello olandese a preoccuparsi: dovrebbero esserlo i nostri figli e i cittadini italiani.

Colleghi, cerchiamo allora di riportare le cose nella giusta dimensione. La scelta atlantica dell'Italia e dell'Europa è stata ed è vissuta sull'intuizione americana del piano Marshall. Oggi la scelta europea, che noi vediamo rafforzata, si basa su quello che deve essere un grande piano europeo. Guardate che, fino a qualche mese fa, parlare di emissioni straordinarie di titoli di debito comune era un'eresia,

mentre oggi è all'ordine del giorno. Oggi (non dimentichiamolo mai), accanto agli strumenti europei come il Sure, il *recovery fund* e il MES, abbiamo una Banca centrale europea che ha espresso una potenza di fuoco che ci ha consentito di collocare i nostri titoli di Stato senza avere una sorta di cappio al collo, che avrebbe già consegnato alla condanna il nostro Paese.

Non credo che l'Europa sia solo le cose positive a cui ho fatto riferimento. Certo, ci sono ritardi, contraddizioni ed inadeguatezze, e vedo che negli ultimi anni lo abbiamo sempre manifestato; anche i Governi lo hanno manifestato. Non è che il Governo Conte II sia l'inizio della fine del mondo: prima c'è stato il Governo Conte I e c'erano altre forze politiche; ciascuno ha sempre alternato la fede nell'Europa al fatto negoziale, alla contestazione dei ritardi. Però, colleghi, credo che questa volta abbiamo anche da esprimere una soddisfazione, se la trattativa andrà in porto (perché questo va sempre premesso). Se la trattativa andrà in porto nei termini che si stanno prefigurando, noi riterremo che questo sarà un successo. Per l'Italia? Per il Governo Conte? Scusate, ma io credo che sarebbe un successo per l'Europa, per il Parlamento italiano, per la maggioranza, ma anche per l'opposizione, perché non credo che nei banchi che sono di fronte a me ci siano persone che non hanno le stesse preoccupazioni che abbiamo noi.

Abbiamo tutti le stesse preoccupazioni: quella di agganciare l'Italia a un'Europa che ci sia, magari buttando il cuore oltre l'ostacolo. C'è chi dice che l'Europa non fa niente nei confronti dell'immigrazione clandestina. È ovvio: colleghi, la geopolitica è cambiata. Nel Mediterraneo, dopo il ritiro americano, gli attori sono diversi dal passato: sono i russi, sono i turchi. A maggior ragione l'Europa deve starci, assieme, non solo con la politica economica o finanziaria, ma anche con la politica estera e di difesa comune, gettando il cuore oltre l'ostacolo della Federazione degli Stati Uniti d'Europa: questo per me è il sogno. Non è un'utopia, perché l'utopia è una cosa che prefigura sempre un'irrealizzabilità; per me è una cosa a cui dobbiamo tendere, e lo dobbiamo fare per i nostri figli, per tutti noi, per il nostro Paese, ma anche per gli altri, perché l'Europa unita è una ricchezza per tutti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE.È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

RENZI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio dei ministri, signor Ministro degli affari europei, colleghe e colleghi, l'intervento ampiamente condivisibile del Presidente del Consiglio e quello del presidente Casini, che come Italia Viva condividiamo dalla A alla Z, mi permettono di provare ad offrire un contributo diverso dal solito, in vista dell'appuntamento molto importante di venerdì.

Oggi, signor Presidente, inizia l'esame di maturità, la maturità in presenza. Circa mezzo milione di ragazzi nostri connazionali tornano nelle classi, dopo la delicata vicenda degli ultimi tre mesi. È la generazione del 2001: diciamo che ha vissuto un'odissea nello spazio negli ultimi mesi, non riuscendo e non potendo tornare a finire il proprio impegno scolastico, come probabilmente avrebbe voluto e come forse era suo diritto. Oggi affrontano una maturità che li fa sognare, ma che forse per qualcuno è un incubo. È comunque la certezza che quella generazione diventa adulta, come ha detto molto bene nei giorni scorsi Paolo Giordano, importante scrittore. La maturità è questo: l'inizio degli esami che non finiscono mai.

Da tale punto di vista, nel dare un grande abbraccio e un pensiero a questi nostri connazionali, dovremmo prendere esempio da loro e dire che oggi inizia anche un altro esame di maturità in presenza, che riguarda l'intera classe dirigente europea: riguarda lei, signor Presidente del Consiglio, e il suo Governo; tutti noi, senatrici e senatori, me e l'intera classe dirigente del nostro Continente.

Diciamo le cose come stanno, infatti: in tanti raccontano che il virus ci renderà migliori, ma ho qualche dubbio, nel senso che quest'analisi sociologica, psicologica e caratteriale la faremo alla fine; può darsi che sarà così, per carità, ma sicuramente il virus ha scardinato la geopolitica internazionale e ha cambiato l'Europa. Se non ci diciamo questo, non siamo coerenti, e mi rivolgo anche alle opposizioni, che dovranno cambiare il proprio modello di azione nei prossimi mesi, perché il virus ha cambiato il linguaggio della politica e le regole della geopolitica.

Perdonatemi, ma vi invito a provare a fare un *flashback* e a riavvolgere il nastro a quattro mesi fa. È cambiato moltissimo, ad esempio negli Stati Uniti d'America, dove quattro mesi fa si immaginava una

vittoria in carrozza del Presidente uscente e per vari motivi il mondo sembra cambiato; a me colpisce che con i privati si vada nello spazio e poi un uomo, un cittadino americano, muoia, perché non riesce a respirare, schiacciato dal ginocchio di un poliziotto (e accade negli Stati Uniti d'America, che hanno visto il primo Presidente di colore). Una delle più belle considerazioni che il presidente Obama ci ha consegnato in tanti momenti informali, a cui molti di noi hanno partecipato, è quella che la storia va a zig zag e non possiamo immaginare un percorso sempre uniforme e unitario.

È cambiato molto in Cina: quattro mesi fa si parlava di *trade*, 5G e basta; oggi è investita da notevoli elementi di riflessione. È cambiato molto in Brasile, dove il modello Bolsonaro ha fallito, non soltanto sul coronavirus. Sta cambiando molto in India, uno dei Paesi più colpiti nelle ultime settimane e che pure, fino a qualche settimana fa, un mese fa, vedeva una *premiership* assolutamente fortissima. Come ricordava da ultimo il presidente Casini, sta cambiando molto nel Mediterraneo, non necessariamente in meglio, dove si sente sempre più forte una *leadership* russa, coerente con il disegno di *soft power* che il presidente Putin ha sempre avuto, ma a cui si somma un intervento turco che deve far riflettere noi e la NATO.

In questo scenario, l'Unione europea ha battuto un colpo. Lo dico ai sovranisti: dovete riconoscere che ciò è avvenuto. Sarebbe interessante domandarsi - e lo dico guardando il Ministro per gli affari europei, con il quale più volte abbiamo fatto riflessioni sul punto - se non sia stato anche frutto della Brexit, che quattro mesi fa era su tutti i giornali: forse, se vi fosse stata ancora Londra dentro l'Unione europea, non avremmo potuto fare tutto quello che è stato fatto e che lei, signor Presidente, ha fatto assieme ai suoi colleghi. È un paradosso, un contrappasso interessante su cui riflettere, ma il punto centrale è che il mondo sta cambiando.

Allora, vogliamo discutere di MES o non MES? *Spoiler*: io sono per il sì al MES, ma questo dibattito è infinitamente più piccolo di quello vero che oggi serve all'Europa, incentrato su quale sarà il ruolo suo - e quindi dell'Italia - nei prossimi dieci anni.

Iniziano gli anni Venti: ruggenti, secondo i film americani del secolo scorso, anche se in realtà fino a un certo punto, perché furono quelli del fascismo e dei fascismi in Europa e della grande depressione in America; anche se risaliamo al XIX secolo, negli anni Venti i moti liberali si affermarono in una determinata stagione della storia. Insomma, gli anni Venti sono sempre pericolosi e affascinanti. Che tipo di anni Venti immaginiamo per l'Europa? Su questo non voglio fare la Cassandra né il profeta, ma ci sono elementi che dovremmo analizzare: penso che la pandemia sia stata una prova drammatica e che sicuramente dovremo essere prudenti e stare attenti alle seconde ondate, con tutto quello che ci siamo detti, senza però il terrorismo psicologico di chi minaccia 151.000 posti in terapia intensiva, quando sono meno di 200; sicuramente però occorre prudenza.

La prossima pandemia, la prossima crisi globale - permettetemi di dirlo sperando di avere torto - non sarà una crisi sanitaria, ma sarà una crisi legata al *cyberattack*, alla *cybersecurity*; tema ampiamente sottovalutato nel dibattito internazionale. Se noi scommettiamo sull'Industria 4.0 - e facciamo bene a farlo - basta un *cyberattack* per cambiare la storia di un prodotto agroalimentare che viene trasformato o di un pezzo dell'*automotive*.

Questi temi vedono un'Europa protagonista o vedono l'Europa come era fino a quattro mesi fa, ai margini, alla finestra, da spettatrice. Questo per me è il punto di discussione su cui sogno, auspico e spero che il nostro Paese faccia sentire il proprio impegno e la propria voce.

Il mondo dei prossimi anni è infatti un mondo di robotica, di intelligenza artificiale e di innovazione, ma è anche un mondo in cui abbiamo scoperto che lo *smart working*, che è bellissimo, che funziona e che abbiamo fatto bene a implementare e che implementeremo, non basta, perché la scuola non si può accontentare della didattica a distanza, ha bisogno di essere comunità. *(Applausi)*.

Per quanto riguarda le aziende - apprezzando che lei negli Stati generali si apra al confronto con importanti *manager* e imprenditori - ho parlato con un'importante amministratore delegato che mi ha detto che è inutile continuare a raccontare dello *smart working*, perché l'azienda è innanzitutto una comunità. Va bene valorizzare lo *smart working* perché riduce il traffico e aumenta la scommessa digitale, ma serve altro.

In tutto questo scenario, penso che l'Europa abbia battuto un colpo. Lo ha fatto con la Banca centrale

europea, lo ha fatto con il *recovery fund*, su cui confermiamo il nostro impegno, lo ha fatto con il programma SURE (mi piace ricordare l'impegno su questo di Pier Carlo Padoan nella scorsa legislatura) lo ha fatto con tutti i vari punti che sono stati oggetto della vostra discussione fino a questo momento e che sicuramente continuerà.

Mi sia consentito mandare un pensiero riconoscente non soltanto a tutti i *leader*, ma anche alle *leader* donne di questo Continente *(Applausi)*; Angela Merkel, ma anche Christine Lagarde e Ursula von der Leyen hanno dimostrato infatti che quando le donne guidano determinate Istituzioni svolgono un ruolo che in alcuni casi è decisamente superiore anche a quello degli uomini.

Abbiamo però un problema oggi; il nostro problema è essere conseguenti con ciò che abbiamo detto, essere capaci cioè di fare un esame di maturità a casa nostra, sbloccando ad esempio - come lei ha più volte detto e noi siamo dalla sua parte - il piano infrastrutture. Le do atto che nelle ultime settimane e negli ultimi mesi molti degli impegni che lei ha preso stanno diventando realtà, con fatica - come è naturale che sia - a cominciare per noi dall'importantissimo *family act*.

La scommessa di fondo è però quella di avere una visione dell'Europa. Su questo punto vado a terminare, non volendo provocare i nostri amici delle destre, ma riconoscendo che ci sono due destre oggi, non in Italia, ma nel mondo. È un dato di fatto oggettivo e guardate che queste due destre si confrontano per motivi nobili, non per motivi futili. Chi di noi ama la democrazia americana sa che l'elemento costitutivo della grande storia della destra americana è stato quello di esportare la libertà; valeva per Bush, ma valeva anche per Ronald Reagan quando, di fronte al muro di Berlino, impugnava il martello e diceva "butta giù questo muro, Mr Gorbaciov". Oggi il muro - interessantissime alcune riflessioni di Massimo Recalcati su questo - è diventato invece il simbolo di una nuova Europa e di un nuovo mondo, il muro in Messico, ma anche il muro di Orban, che pure era uno di quelli della destra popolare europea che sognava il superamento della visione del passato e la libertà.

Qui c'è un punto, allora, e davvero termino su questo: il coronavirus ci ha mostrato che il mondo sovranista, portato alle estreme conseguenze dei padroni a casa propria, di nessuno immigrato che arriva, di una globalizzazione bloccata, è un mondo che è triste e non è adatto all'Italia. *(Applausi)*. La scommessa vera che noi abbiamo di fronte come Italia è scommettere sul mondo della globalizzazione, sull'apertura, sulla capacità di guardare al futuro. Se questo vi emoziona, ne sono orgoglioso, perché i primi ad aver capito che dovete cambiare linea, amici della Lega, siete voi, in quanto ciò che è accaduto in questi mesi dimostra che il vostro sogno sovranista si scontra con la realtà.

Signor Presidente del Consiglio, le auguriamo buon lavoro nella videoconferenza. Porti con sé i ragazzi del 2001, perché per i ragazzi del 2001 l'Europa è quel luogo che si chiama casa.

Signor Presidente, concludo con un bellissimo testo di David Foster Wallace, rivolto come saluto a dei ragazzi che raggiungono il traguardo della laurea. Il testo racconta di due giovani pesciolini che sono nel mare e che procedono tranquillamente. Passa un vecchio pesce nella direzione opposta, li saluta e chiede loro: com'è l'acqua? I due pesciolini piccoli, abituati a crescere nell'acqua, non dicono niente, salutano e poi uno dei due più in là chiede all'altro: cos'è l'acqua?

Signor Presidente, per la nuova generazione non c'è la domanda su com'è l'Europa, perché l'Europa è casa nostra. Siamo all'altezza dei sogni della generazione del 2001. Si faccia valere, signor Presidente del Consiglio. Noi siamo con lei. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

*RAUTI *(FdI)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, Governo, colleghi, Fratelli d'Italia, come forza patriottica e responsabile, durante la guerra scatenata dal Covid non ha mai disertato. Abbiamo partecipato alle riunioni della cabina di regia e agli incontri a Palazzo Chigi; in Aula abbiamo votato gli sforamenti di *deficit* e abbiamo elaborato centinaia di emendamenti per ogni provvedimento, sempre nell'interesse degli italiani.

Oggi, signor Presidente, i banchi del Gruppo Fratelli d'Italia sono vuoti, qui al Senato come alla Camera. Fratelli d'Italia ha scelto di stare fuori dall'Aula in segno di protesta, una protesta che io voglio spiegare con chiarezza. Noi protestiamo contro la sua prepotente imposizione di modificare il calendario dei lavori d'Aula. Lei, in vista della videoconferenza del Consiglio europeo del 19 giugno, non ha voluto tenere la prevista e doverosa comunicazione, ma - diciamo così - se la cava con una

semplice informativa. Qual è la differenza tecnica sostanziale tra comunicazione e informativa? È una differenza semplice, ma grave, perché l'informativa impedisce la presentazione di risoluzioni e quindi consente di sfuggire al voto del Parlamento e di liberarsi da quella sorta di fastidio verso il confronto parlamentare.

Ma non solo questo. L'informativa è anche un modo per non evidenziare e per non far esplodere le contraddizioni che agitano la sua maggioranza, su temi divisivi appunto, ma anche decisivi come il MES, che per Fratelli d'Italia è una mostruosa trappola europea. Oggi questa ennesima mortificazione delle prerogative del Parlamento non solo indebolisce purtroppo le istituzioni, ma indebolisce anche lei. Direi, abusando di un'espressione, che il re è nudo. Lei al Consiglio europeo partecipa senza un mandato su cosa l'Italia voglia o debba fare in Europa. Ed è tanto, perché si discute del quadro finanziario pluriennale, delle misure monetarie, degli strumenti di finanziamento, come ricordava lei stesso nel suo discorso.

C'è un articolo - che io ricordo, ma che lei conosce meglio di me - l'articolo 5 della legge n. 234 del 2012 che prevede che per "ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea che producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica (…) il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli accordi tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere". Il titolo di tale articolo è: «Consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria» (lei senz'altro lo conosce). Non ci stupisce questa assenza di rispetto per articoli e regole da parte di un Governo nato senza legittimazione popolare, che procede a colpi di decretazione d'urgenza, che brandisce i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri come sciabole; questi ultimi sono atti amministrativi abusivi (ne abbiamo discusso la settimana scorsa), ai quali successivamente dà copertura legislativa. Aggiungo anche questo ricorso compulsivo ai voti di fiducia: ormai il Parlamento vota solo in questo modo e quindi non può emendare nessun provvedimento.

Signor Presidente, c'è poi anche il dotarsi di un esercito di *task force* e di quelle che lei ha definito - mi ha colpito la definizione - singole menti brillanti - ce ne sono anche qui; glielo assicuro - che la stanno aspettando adesso a Villa Doria Pamphili. Questo esercito di *task force* è quasi come se fosse una sorta di Governo del Governo e non lo chiamerò struttura di partito o, almeno, non ancora struttura di partito. A questo *vulnus* democratico contribuisce anche la sistematica compressione delle minoranze parlamentari, che si chiamano e si rispettano come opposizioni, i cui tentativi propositivi e l'impegno nell'elaborare proposte ed emendamenti sono stati respinti o bocciati in modo sistematico.

Ci risparmi almeno, quindi, il falso invito in televisione e in tutte le sedi non preposte alla collaborazione, lasciando intendere che le opposizioni sono disfattiste e ottuse, mentre lei e i suoi Ministri sapete bene che abbiamo lavorato sodo, con soluzioni condivisibili o meno, per individuare e proporre ricette nell'esclusivo interesse della Nazione.

Lei, Presidente, mi scusi, ma si sottrae alla dialettica parlamentare e lo fa mentre organizza ben dieci giorni di Stati generali, dove l'Italia - non lo dico io; l'ho letto su «la Repubblica» - si nasconde all'Italia e si chiude nel recinto del potere con la coreografia autocelebrativa di un uomo solo al comando. Gli Stati generali sono stati aperti con la presenza virtuale di rappresentanti della Comunità europea, della BCE e del Fondo monetario internazionale. Si tratta, insomma, della vecchia famiglia della *troika*. Forse da loro si farà dare delle indicazioni e sicuramente non se le fa dare da questo Parlamento, dalla minoranza e mi permetto di dire che, forse, non se le fa dare neanche dalla sua stessa maggioranza perché non può sul MES, sul *recovery fund*, sulle misure economiche *post* pandemia e su tutto ciò che condizionerà il destino della Nazione. Lei prescinde dal Parlamento, dall'Italia e dalla realtà sociale per inseguire un *set* da *reality*.

Le do atto che gli Stati Generali hanno una tradizione storica: sono stati inaugurati nel Risorgimento, proseguiti nell'Italia postunitaria e successivamente in molti appuntamenti della storia di questo Paese. In questo momento di emergenza, però, avrebbe piuttosto dovuto ascoltare la società invece che ospiti illustri. Agli Stati Generali avrebbe dovuto invitare chi aspetta la cassa integrazione da marzo, il *bonus* dei 600 euro; avrebbe dovuto invitare tutti quegli imprenditori che non riescono ad accedere al credito, chi ha chiuso bottega per decreto e non è riuscito ad aprire. Avrebbe dovuto invitare gli

operatori del settore turistico, ma anche i parrucchieri, gli estetisti, gli artigiani, i professionisti e i commercianti. In una parola, avrebbe dovuto invitare il popolo italiano e ascoltarlo. È anche per questo che noi non siamo venuti a fare il numero a questo *red carpet* dell'Aurelia antica, alla "villa dei famosi", dei VIP e di quelle menti brillanti, che - mi permetto di dire - hanno scelto di vivere fuori dall'Italia e poi vengono a dire agli italiani, alle famiglie e alle imprese come dovrebbero vivere e sopravvivere, mentre per noi prospettano mazzate e stangate, azioni da «Grande fratello» fiscale e, magari, una patrimoniale o qualche operazione di vampiraggio dei risparmi degli italiani. Vengono a spiegarci forse il futuro che verrà, mentre circa 50 milioni di italiani si interrogano su questo futuro del Paese, ma per molti di loro, Presidente, il domani è lontano. Vorrebbero sapere come sopravvivere oggi.

Se lei, Presidente, vuole davvero confrontarsi con le posizioni - come dice e invoca ovunque tranne che qui - deve farlo nelle sedi istituzionali e alle Camere perché gli Stati generali della Repubblica italiana sono il Parlamento. Li ha convocati in modo permanente la democrazia del voto popolare, quel meccanismo di espressione del consenso che voi sfuggite, evitate, ma che vi insegue e che, prima o poi, vi raggiungerà e saprà giudicarvi. Si ricorderà le vostre dichiarazioni roboanti, le promesse economiche e le aspettative deluse, gli annunci di potenza di fuoco e i decreti di immediata liquidità nelle tasche degli italiani. Uno *storytelling* governativo virtuale, che non corrisponde alla realtà, che non corrisponde al cuore, alla carne degli italiani e che rappresenta, in modo plastico e pesante, quella frattura esistente tra Governo e società, tra una politica astratta ed il popolo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente del Consiglio, lei ha ben detto nella sua informativa che abbiamo raggiunto un risultato, che lei ha definito un successo, che molti, anche in quest'Aula qualche tempo fa, dicevano impossibile.

Il risultato era quello di non continuare a chiedere che l'Europa mettesse in campo una politica, ma di avere la possibilità, oggi, di discutere le modalità di uno strumento come il *recovery fund*, che, non per fare trionfalismi, è sicuramente un risultato che possiamo ascrivere al lavoro del nostro Paese e all'impegno del Governo.

Questo, signor Presidente, per un motivo molto semplice: noi ci siamo detti, anche nelle ultime discussioni, in vista dei Consigli europei, che l'Europa, di fronte a quello che stava accadendo a noi, ma che stava arrivando in tutti gli altri Paesi, aveva una responsabilità storica.

Tale responsabilità era quella di dimostrare che non era soltanto un insieme di interessi contrastanti tra di loro, ma che aveva la possibilità di riconquistare in qualche modo i sentimenti e il cuore dei cittadini europei, dicendo che l'Europa c'era, che faceva uno sforzo enorme per sostenere i Paesi in difficoltà, ma anche per avere una capacità, tutti insieme, come Europa, di reagire e di mettere in campo una politica, un progetto, un piano.

C'erano molti scettici, che abbiamo sentito poco fa e che risentiremo anche in questo dibattito, i quali dicevano che questo non sarebbe accaduto, che l'Europa sarebbe stata, alla fine, vittima anche di scelte assolutamente non adeguate. Penso, ad esempio, a come era stata gestita anche la crisi dei debiti sovrani.

Oggi, invece, siamo in una condizione diversa e questo dobbiamo, in qualche modo, riconoscerlo al lavoro che l'Italia ha fatto, certamente appoggiando la proposta franco-tedesca, certamente lavorando con gli altri Paesi, certamente mettendo in campo una capacità anche diplomatica. È, però, un risultato; un risultato che dovrà essere consolidato, perché non è scontato, un risultato che dovrà, in qualche modo, trovare una possibilità di concretizzazione.

Stiamo parlando di uno strumento come il *recovery fund* che, almeno nelle previsioni, dà la possibilità di mettere in campo delle risorse imponenti. L'altro elemento, però, che è anche oggetto del Consiglio europeo, quello che è stato annunciato il 27 maggio dal presidente della Commissione, è, appunto la *next generation* EU. È sicuramente un altro punto assolutamente fondamentale, che ci dice che cosa, presidente Conte? Lei lo sa perfettamente, perché io insisto su questo da moltissimo tempo.

Dalla crisi non si può uscire, mettiamocelo in testa. Il coronavirus ancora una volta ci ha insegnato che una delle cause delle situazioni difficili, anche dell'impatto dell'epidemia, è questo modello di

sviluppo. Che cosa ci dice l'Europa, anche mettendo in campo il *next generation UE*? Che oggi c'è la necessità assoluta di accompagnare con forza e di accelerare sulla transizione verde, perché dalla crisi non si può uscire con le vecchie ricette.

Se noi pensiamo che adesso si torna a come eravamo prima, che si chiude una parentesi tragica e che tutto possa ritornare come prima, stiamo facendo un errore incredibile. E trovo incredibile che esponenti, anche dell'impresa, nel nostro Paese, possano pensare che questo è il modello da seguire, magari con una forma di statalismo che, però, agisce soltanto come intervento dello Stato, senza condizione, e che va soltanto a loro vantaggio.

Questo è un elemento su cui dobbiamo riflettere, noi e tutta la classe dirigente di questo Paese. Oggi noi e l'Europa abbiamo una possibilità e un'occasione, che non è soltanto quella di dimostrare - finalmente - che l'Europa solidale esiste, che quel sogno dell'Europa può andare avanti e che si sta recuperando rispetto agli errori del passato, ma anche quella di dire: acceleriamo sulla transizione, perché possiamo essere il primo Continente al mondo a fare quest'operazione e a recuperare dal punto di vista politico e geopolitico.

Riuscire a essere capaci di guidare la transizione ed essere i primi a mettere in campo le politiche che ci porteranno alla neutralità climatica significa avere e affermare anche una *leadership* politica ed economica (il confronto va quindi bene e non comprendo perché gli Stati generali, l'ascolto e la consultazione di tante le persone e il coinvolgimento di tutti gli attori non debbano andare bene). Per fare questo, dobbiamo essere molto rapidi, pronti e concreti per la realizzazione di un piano che sia volto non solo a ottenere le risorse (che l'Unione europea ci darà su progetti precisi) e a concretizzare i nostri progetti. Il piano di riforme di cui il presidente Casini ha parlato è - per quanto mi riguarda - prioritario, perché ci mette in connessione con forza con il progetto europeo, dandoci la possibilità di fare quell'operazione di ammodernamento (mi riferisco alla transizione verde e digitale) che può permettere al nostro Paese di risolvere i tanti problemi che ci sono non da oggi, ma - lo ha detto bene - da molti anni e di rispondere alle tante questioni sociali che sono davanti a noi.

Sappiamo che la crisi è profonda. Noi abbiamo sempre parlato - e spero che l'Unione europea ne parlerà sempre di più - di una transizione giusta, riferendomi con quest'espressione non a una transizione equilibrata o moderata, ma - ripeto - a una transizione giusta. Infatti, la transizione verde ci deve permettere di rispondere con forza ai problemi occupazionali e sociali e fare in modo che, come abbiamo detto all'inizio di questa crisi, nessuno venga lasciato indietro. Il programma (di cui è importante discutere anche nei punti fondamentali, così come sono stati illustrati dal Presidente della Commissione europea, per quanto riguarda il *new generation* UE) consiste pertanto nell'accelerare la transizione e fare in modo che ci sia il sostegno alle imprese per accelerare sulla riconversione e che il processo sia velocizzato.

Dico un'altra cosa. Signor Presidente, noi siamo uno strano Paese. Mentre io e molti altri in Europa ci appassioniamo nel discutere di come poter essere rapidi e concreti per attivare il *recovery fund* e su quali progetti (uno degli *asset* è la transizione verde), nonché sul *new generation* UE*,* in questo Paese sembra che l'unica passione sia quella di discutere del MES, e di rinfacciarsi l'un l'altro le posizioni ideologiche (anche questo è un modo un po' strano di discutere).

Ho avuto modo di confrontarmi con amici spagnoli, i quali non hanno al loro interno questo nostro stesso dibattito perché dicono che noi oggi dobbiamo essere pronti per accelerare e concretizzare il *recovery fund,* dopodiché discuteremo e vedremo quello che serve. Questo è un modo assolutamente realistico di ragionare. Al contrario, noi discutiamo di una cosa che già esiste: il *recovery fund* si deve concretizzare, mentre il MES, come sappiamo, già esiste e fa parte dei Trattati.

Le mie posizioni su questo credo siano abbastanza chiare e anche molto improntate a diffidenza, ma il dibattito in corso non aiuta il nostro Paese e anzi lo indebolisce; invece sarebbe opportuno discutere di quello che ci può dare la spinta e su cui in Europa non abbiamo ancora vinto, poiché non abbiamo definitivamente acquisito questi punti. Ci sono ancora resistenze dei Paesi cosiddetti frugali, resistenze egoistiche, e lei ha parlato giustamente di privilegi. Pertanto, non solo noi le confermiamo il nostro appoggio e la nostra fiducia per andare avanti su questo tipo di negoziato, ma credo che tutto il Paese - e il nostro dibattito a questo dovrebbe servire - la sostenga.

In conclusione, signor Presidente del Consiglio, come noi abbiamo chiesto all'Europa di mettere da parte gli interessi egoistici in nome non solo di ideali astratti, ma di valori che tengono insieme i popoli europei, davanti a lei qui, in quest'Aula, non posso non sollevare la questione che riguarda la verità e la giustizia per Regeni *(Applausi)*. Ritengo infatti, signor Presidente, che, come afferma la nostra Costituzione, noi dobbiamo essere un Paese che non solo porta avanti la difesa di un nostro cittadino, come era Giulio Regeni, ma soprattutto che non permette che nel mondo si possa dire che abbiamo anteposto interessi economici di vendita di armi alla ricerca della verità e della giustizia per Regeni. Sono quindi convinta - e tutti noi la sosterremo su questo - che ci sarà la possibilità non solo di ripensare la vendita degli armamenti, ma ancor di più di sostenere con forza e di ottenere finalmente dall'Egitto verità e giustizia per Regeni *(Applausi)*.

PRESIDENTE.È iscritto a parlare il senatore Marcucci. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, autorevoli colleghi, in questi giorni il nostro modo di vivere questo momento è particolarmente complicato e contraddittorio. Da una parte i dati sull'emergenza sanitaria ci supportano, ci spingono ad andare avanti, a guardare al futuro con un po' più di ottimismo; dall'altro vi è la consapevolezza, sempre più consistente guardandoci intorno, della difficile crisi economica che il nostro Paese e probabilmente il mondo intero dovranno attraversare. Vi è poi anche la paura per un'eventuale ricaduta, che ovviamente ci auguriamo non vi sarà.

In questo momento il lavoro delle istituzioni, il nostro, il suo, signor Presidente del Consiglio, sono particolarmente importanti, come lo è anche il modo col quale le istituzioni riescono a collaborare. Per questo io la ringrazio per essere oggi qui in Aula, per aver svolto le informative alla Camera e al Senato della Repubblica, per aver sentito il dovere di tenere il Parlamento informato anche quando non era dovuto. Infatti, non essendoci un passaggio di votazione, visto che il Consiglio europeo in forma digitale al quale lei parteciperà è ancora di preparazione per le decisioni definitive e ci auguriamo positive per il nostro Paese che verranno prese a luglio, lei non era tenuto ad essere qua e io la ringrazio a nome di tutto il Parlamento italiano per tenere informati i parlamentari e quindi tutta l'Italia *(Applausi)*, su come stanno andando avanti trattative difficili, complesse, dove l'Italia ha già ottenuto molto.

A questo proposito c'è un ulteriore motivo di ottimismo rispetto a questa situazione. Oggi tutte le forze politiche, anche quelle che in passato si sono dichiarate molto avverse all'Unione europea, parlano dell'Europa come di una strada obbligata per individuare le corrette soluzioni per la drammatica crisi che stiamo attraversando. Ci voleva forse la pandemia, è triste dire questo.

Noi ci siamo formati, siamo cresciuti nel sogno e nell'ideale dell'Europa. Oggi questa Europa ci è vicina e ce lo sta dimostrando con atti concreti, senza fare regali. È una battaglia quotidiana, un confronto difficile che spetta a lei, signor Presidente, e ai suoi Ministri guidare. Rivolgo quindi un ringraziamento al ministro Gualtieri, al ministro Amendola, al ministro Di Maio, che le sono vicini in questo passaggio così delicato. Noi le vogliamo certificare la forza, la determinazione, l'unità della maggioranza rispetto a questo passaggio e anche la perplessità rispetto ad alcuni atteggiamenti delle forze di opposizione. Ieri abbiamo assistito ad una complicata Conferenza dei Capigruppo, abbiamo votato sul calendario perché si pretendeva di fare delle votazioni e di avere delle comunicazioni quando non solo non erano dovute, ma neanche erano previste, vista la natura dell'incontro. Ma perché questo? Per l'esigenza e la volontà di alcuni, magari, di farci apparire più deboli, di farci scontrare sul MES. Le questioni sul MES in gran parte sono state definite. Noi del Partito Democratico non abbiamo difficoltà a parlare a lei, a parlare ai colleghi di maggioranza, a parlare all'Italia intera. Noi riteniamo che sul MES il Governo abbia fatto un buon lavoro e abbia ottenuto molto. Siamo soddisfatti che il MES oggi non costi niente, perché ha tassi negativi, abbia delle finalità importanti, soprattutto per il nostro Paese, rispetto al sistema sanitario, ma più in generale rispetto alla sanità nazionale, alla capacità del nostro Paese di intervenire sul livello sanitario, sulla qualità dei nostri servizi. È a disposizione, valuterà il Parlamento, lo valuteremo insieme e noi spingiamo ulteriormente il Governo a fare meglio, perché alcuni colleghi, anche nella maggioranza, hanno legittimamente il dubbio che comunque nella natura di quel tipo di finanziamento ci possano essere nascosti meccanismi

condizionali che comportano qualche rischio per il Paese. Bisogna fugarli, quei dubbi, al Governo l'onere di farlo. Noi sicuramente vogliamo che tutti gli strumenti messi a disposizione dall'Europa siano utilizzati esclusivamente nell'interesse della nostra comunità nazionale, del nostro Paese e nel caso specifico nell'interesse degli investimenti sulla sanità. *(Applausi)*. L'ha detto lei chiaramente in questi giorni e in queste settimane: sarà poi chiamato il Parlamento a decidere. Il desiderio, però, era quello di dividere non solo la maggioranza su un tema che, tra l'altro, non è neanche all'ordine del giorno, ma di dividere anche l'opposizione, che ha in sé posizioni molto diverse rispetto al tema. Questo è stato il contributo per il quale si è litigato in Aula, per il quale alcune forze politiche hanno addirittura, in maniera simbolica, abbandonato l'Aula alla Camera. Il mio è un appello, lo continuo a fare, anche se forse sono rimasto l'ultimo dei mohicani: noi abbiamo bisogno di un Paese unito *(Applausi)*, con una maggioranza e un'opposizione che abbiano la forza morale e la determinazione di dare un contributo fattivo dalle proprie legittime posizioni, con le proprie legittime modalità e con i punti programmatici che si ritiene. Per me è un errore che le forze di opposizione abbiano rinunciato a dare il loro contributo ai cosiddetti Stati generali.

Vede, signor Presidente, la modalità, la forma, tutto è discutibile. Non è ammissibile, però, che oggi, nel momento in cui tutti noi diciamo a gran voce che questa drammatica situazione può trasformarsi in una grande occasione di rinnovamento, di cambiamento e di riforme per il nostro Paese, venga negata non l'opportunità, ma la necessità di un confronto con il Paese nella sua interezza. Sbaglia chi si sottrae a questo confronto, chi rinuncia a dare, in una fase come questa, il proprio contributo, anche in dissonanza con le linee della maggioranza e del Governo stesso. Io, ad esempio, sono tra quelli che in fondo hanno apprezzato le posizioni anche rigide di un Presidente di una categoria importante, quella degli industriali italiani, che però viene e presenta le proprie idee, sulle quali noi legittimamente possiamo non essere d'accordo, ma è giusto ascoltarle, capire i contributi di ognuno.

Questo avrebbero dovuto fare le forze di opposizione, che sappiamo hanno sensibilità diverse, ma ci dispiace che prevalgano quelle che mirano a fare clamore, a fare notizia e rinunciano a dare un contributo fattivo per il futuro del nostro Paese, signor Presidente. *(Applausi)*.

Dopodiché, noi vogliamo un Governo forte, che vada a testa alta, com'è stato in questi mesi, nei consessi in cui si decide il futuro del nostro continente.

Come dicevo, abbiamo ottenuto molto. Dalle autorità europee tutte, così contestate - quelle che qualcuno voleva abolire e non considerava come *partner* per il futuro - abbiamo avuto segnali chiarissimi. Pensiamo a quanto sta facendo la BCE e al supporto che ci sta dando. Dove saremmo oggi, se la BCE non avesse preso certe decisioni per aiutare i nostri tassi, per acquistare i nostri titoli? Dove saremmo oggi? Quanto pagheremmo di più ogni anno in interessi per emettere i nostri titoli? Dove sarebbe il nostro debito pubblico? Quali sarebbero le prospettive rispetto ai nostri lavoratori, alle difficoltà, ai cassaintegrati? Penso al progetto SURE e a tanti altri progetti sui quali stiamo costruendo il futuro.

Signor Presidente del Consiglio, voglio fare però un appello a lei, sul fronte interno e su quello internazionale. Sul fronte interno, le chiediamo di fare un grandissimo sforzo per allinearsi nei linguaggi e nei modi con i nostri Comuni, con le nostre Regioni, con le nostre imprese, con i nostri sindacati, presentando proposte semplici, complete, chiare, che si possano immediatamente mettere in campo in tempi rapidissimi e che parlino lo stesso linguaggio dell'Europa.

Le chiediamo poi di fare in Europa la stessa cosa: creare meccanismi di semplificazione, per cui la nostra progettualità, quella che noi tutti stiamo mettendo in campo insieme a lei, possa essere immediatamente effettiva nell'interesse del nostro Paese.

Signor Presidente, autorevoli rappresentati del Governo, il Partito Democratico farà la sua parte, all'interno del Governo, nelle aule parlamentari e nel Paese.

Un ultimo appello per tutte le forze politiche è a un maggiore senso di responsabilità, di attaccamento al nostro Paese.

Infine, un ultimo appello è a lei, signor Presidente del Consiglio: tenete alto l'interesse dell'Italia, lo sta facendo bene. Oggi c'è la scommessa più grande per il nostro futuro e per le future generazioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE.È iscritta a parlare la senatrice Bernini. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente del Consiglio, signori rappresentanti del Governo, colleghi, noi non ci siamo mai sottratti a un appello ben fatto. Ricordo però al collega Capogruppo del Partito Democratico che, come dicono gli americani, bisogna essere in due per ballare il tango. *(Applausi)*. Ma, quando una mano viene tesa e purtroppo non viene raccolta dall'altra parte, è molto difficile stabilire un principio di collaborazione.

A proposito di principi, signor Presidente del Consiglio, siamo molto lieti di vederla qui in Parlamento, un Parlamento con il quale lei ha un rapporto un po' transumante, ci passa attraverso, un po' come in una stazione di posta, come si faceva una volta con le carrozze che cambiavano i cavalli. *(Applausi)*. Ha presente? Viene qui, ascolta, non ascolta, non decide, non ci fa decidere, non ci fa votare. *(Applausi)*.

Bisogna avere il coraggio di far esprimere il Parlamento, signor Presidente del Consiglio e la prego - sta molto bene anche senza mascherina - non creda che noi non si abbia uso di Europa e che possiamo veramente farle passare la bufala che esiste un Consiglio dell'Unione europea informale. *(Applausi)*.

Non esistono i Consigli dell'Unione europea informali, signor Presidente del Consiglio. Esistono i Consigli dell'Unione europea interlocutori, *multistep*, fasici, per il raggiungimento di un risultato attraverso diversi percorsi procedurali. Ma la formalità o l'informalità di un Consiglio dell'Unione europea è il velo di Maya dietro cui lei si nasconde, perché ha paura del voto del Parlamento. *(Applausi)*.

Diciamocelo molto chiaramente, perché sono troppi i *dossier* che dividerebbero la sua maggioranza: il MES (noi non abbiamo paura di pronunciare questo acronimo), Autostrade, Alitalia, l'ex Ilva, il fisco, la giustizia, il codice degli appalti, le infrastrutture. Questi sono tutti strumenti, barriere di galleggiamento che il Governo non riesce a superare. Ma sono anche la palude in cui sta affondando l'Italia. *(Applausi)*.

Signor Presidente del Consiglio, abbiamo bisogno di una guida autorevole *(Applausi)*, che sappia accettare e affrontare la sfida di questi momenti drammatici, che sia in grado di venire qui, senza paura, con coraggio, senza nascondersi dietro veli che vengono sempre squarciati in quest'Assemblea dal principio di realtà e di verità. *(Applausi)*.

Abbiamo bisogno che lei chieda a questo Parlamento un mandato alto, chiaro, forte, di popolo e di Paese, per andare veramente carico, pieno di energia democratica, a negoziare per l'Italia in Europa.

Invece lei, signor Presidente del Consiglio, non riesce a uscire dal suo *format*. Noi abbiamo visto comitati, *task force*, conferenze stampa. La prego, mi guardi, signor Presidente del Consiglio, io sto parlando con lei. *(Applausi. Commenti)*. Lei ascolta anche senza guardare, come fanno gli studenti quando gli insegnanti li riprendono? Stava ascoltando anche se non guardava? Va bene. *(Applausi)*.

Noi capiamo che lei, per prendere tempo, abbia bisogno di chiamare gli Stati generali delle chiacchiere, aggirandosi per i blindatissimi giardini all'italiana del Casino del Bel Respiro di Villa Doria Pamphilj, invitando passerelle di VIP, di sigle, siglette e siglone, mentre il mondo reale fuori soffre *(Applausi),* mentre le categorie produttive le lanciano dei richiami disperati; ma non quelli che vengono da lei. Le saracinesche che si chiudono per non risollevarsi più sono dei pezzi delle nostre città e della nostra economia che muoiono per sempre.

Lei si ricorda? Signor Presidente, quando ci siamo visti l'ultima volta - e non l'ho fatto ad uso telecamere, ma l'ho fatto a telecamere spente - le ho portato, a nome del Gruppo Forza Italia, un pacco di richieste disperate di artigiani, commercianti, partite IVA, liberi professionisti, operatori del turismo, imprenditori di ogni genere. *(Applausi)*. Persone che hanno anche manifestato in piazza. Tutti, medici, infermieri; signor Presidente, quei medici e quegli infermieri che ci hanno consentito di uscire dall'emergenza Covid-19 a rischio della loro vita, a sacrificio della loro vita e che voi avete premiato con un euro in busta paga. *(Applausi)*. Insegnanti, studenti: tutte richieste di aiuto.

Signor Presidente, le ricette non sono mandare la palla in tribuna con gli Stati generali della confusione. Lei riceverà oggi il Presidente di Confindustria. Io le chiedo un chiarimento, signor Presidente: lei è d'accordo con il presidente dell'INPS Tridico, quando definisce gli imprenditori italiani pigri e opportunisti? *(Applausi)*. Quegli imprenditori italiani che hanno pagato per voi, che non

l'avete fatto, la cassa integrazione ai loro dipendenti? Quegli imprenditori che stanno sacrificando la vita per le loro famiglie, i loro figli e, ancora, i loro dipendenti? *(Applausi)*.

Un milione di posti di lavoro perduti, 270.000 aziende a rischio chiusura, 1.222.000 cassaintegrati che non hanno ricevuto la cassa integrazione. *(Applausi)*.

Tridico si deve vergognare! *(Applausi)*. Si deve vergognare. Avremmo noi gli aggettivi giusti per lui, ma non li vogliamo pronunciare. Ci pensi lei, signor Presidente del Consiglio, a fare giustizia. Gli imprenditori italiani non sono pigri od opportunisti; sono la salvezza, loro, del nostro Paese. *(Applausi)*.

Sono quelli che chiedono l'unica ricetta possibile per uscire dalla crisi: la sospensione delle scadenze fiscali, almeno al 31 gennaio 2021. Quante volte glielo dobbiamo dire? Quel rituale stanco che lei sta celebrando tra gli stuzzichini di Villa Doria Pamphilj noi glielo stiamo chiedendo da tre mesi: sospensione delle scadenze fiscali, riforma fiscale, vera liquidità. *(Applausi)*.

Non un decreto liquidità senza liquidità e senza disponibilità della banca, che non sta dando niente a nessuno. Zero burocrazia per far ripartire il lavoro e i lavori: questo è il modo per far ripartire l'Italia, signor Presidente. Non abbiamo più tempo per le chiacchiere, non abbiamo più tempo per la confusione, non abbiamo più tempo per la paura. Dobbiamo dare all'Italia l'unica opportunità possibile per evitare di ritrovarci a settembre in una situazione di gravità così estrema che lei ed io non avremo più nemmeno la possibilità di parlare come stiamo facendo ora. *(Applausi)*.

Non voglio essere corresponsabile con lei della rovina dell'Italia. Abbiamo troppe volte denunciato questo enorme problema sociale. Abbiamo troppe volte detto che i problemi o si risolvono subito o non si risolvono più.

Oggi stiamo parlando di Europa: non è un'entità astratta, signor Presidente, ma uno strumento. È come un computer: non è buono o cattivo in sé stesso, dipende dall'uso che se ne fa; bisogna saperlo usare. Io vorrei che lei fosse come la Merkel, vorrei veramente che lei fosse, come la Merkel, in grado di negoziare. Noi abbiamo la forza del Partito Popolare Europeo alle nostre spalle. Abbiamo la forza di un partito che ha saputo dotare l'Europa di uno strumentario di cui però ci dobbiamo servire. Non possiamo per bisticci di maggioranza privarci di un'opportunità che non è né la sua, né la mia, ma quella del Paese che sta soffrendo. *(Applausi)*.

Noi stiamo privando gli italiani di soldi che sarebbero fondamentali per cominciare a risolvere problemi, che - lo ripeto e non voglio essere una facile Cassandra - si amplificheranno sempre di più se non saranno risolti.

Signor Presidente, abbiamo la Banca centrale europea che ci sta facendo uno straordinario scudo anti-speculazione e sta aiutando il nostro Paese a non essere aggredita da investitori-vampiri che si impadroniscono dei nostri *asset* per pochi euro. Abbiamo il MES, che ci può aiutare sulle spese sanitarie a sostenere degli oneri che le nostre poste di bilancio non sono in grado di sostenere. Noi abbiamo già fatto due scostamenti di bilancio e abbiamo purtroppo speso molto male il debito accumulato.

Signor Presidente, noi le avremmo detto ancora dell'altro, se ci avesse consentito più tempo. Vede, sono già al decimo minuto; pensavamo con le comunicazioni di avere ventotto minuti per interagire con lei. Capisce com'è difficile così aiutarla e com'è difficile, collega Marcucci, rispondere alla sua richiesta di aiuto. Se la richiesta di aiuto è essere muti, silenziosi e fare la ola sugli spalti, noi non ci stiamo. *(Applausi)*.

Noi siamo responsabili, non complici. Noi collaboriamo, non obbediamo. Lo abbiamo già detto: signor Presidente, come può pensare di presentarsi in Europa senza avere già un piano nazionale delle riforme? Il *recovery fund*, il *recovery plan*, signor Presidente, non sono solo parole, sono percorsi, sono contenuti. Basta parole. Riempia di contenuti queste parole. *(Applausi)*.

Che cosa le ha detto il presidente von der Leyen del *bonus* monopattino? Le è piaciuto? Non è forse il caso di fare invece delle rottamazioni sull'auto e sull'acciaio, come stanno facendo la Germania e la Francia? Di occuparsi dei debiti pregressi degli imprenditori, che a settembre si troveranno affogati dalla crisi? *(Applausi)*.

Non è il caso di risolvere il problema della difficoltà del sostegno al reddito dei cassaintegrati, che

ancora non hanno avuto la cassa integrazione e a settembre si troveranno in una situazione ancora peggiore?

Signor Presidente, avrei ancora, come puoi immaginarsi, tante cose da dirle e tante cose da darle. Ma lei legge le cose che le diamo? Lei legge le lettere e gli appelli disperati del mondo reale, non quello dei giardini di Villa Doria Pamphilj? Il mondo reale, non quello dei divani e dei broccati? Quello delle saracinesche, signor Presidente, della gente che non sta riaprendo o che se riapre ha paura di chiudere.

Lei ha uno strano rapporto con il futuro e con questo ho veramente chiuso, signor Presidente.

Lei coniuga i verbi al futuro: faremo, diremo, daremo. Ha un approccio napoleonico. Sa che cosa diceva Napoleone? Per avere successo nel mondo occorre promettere tutto e non mantenere nulla: questo diceva Napoleone. Ma non funziona *(Applausi),* perché il futuro è adesso, colleghi, e non accettiamo appelli che non abbiano un costrutto e un contenuto.

Noi ci siamo e ci siamo sempre stati; ci siamo seduti ai tavoli e abbiamo fatto le nostre proposte, che sono quelle che stiamo facendo anche adesso. Per costruire il futuro dell'Italia, Forza Italia c'è, ma ci dovete essere anche voi. E ora voi non ci siete. *(Applausi).*

Signor Presidente, mi auguro veramente che la prossima volta lei venga qui con un po' più di coraggio, squarciando il velo di Maya dell'ipocrisia e chiedendo a questo Parlamento di fare il suo mestiere: decidere, riempire di contenuti le chiacchiere vuote di perimetri inutili. Per questo, Forza Italia, come sempre, c'è. *(Applausi).*

PRESIDENTE.È iscritto a parlare il senatore Salvini. Ne ha facoltà.

SALVINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, sarò assolutamente concreto per rispetto a chi è in quest'Aula, ma soprattutto a chi è a casa, perché ho sentito degli interventi surreali, come se il problema non fosse la cassa integrazione che non è arrivata, ma Trump e il sovranismo. Il problema è che la cassa integrazione non è arrivata ancora a migliaia di lavoratori italiani. *(Applausi).* Se poi vogliamo parlare di filosofia, facciamolo. Però, se ci fosse qualche aperitivo in villa in meno e qualche visita a una fabbrica o a un'azienda artigiana in più, sicuramente non farebbe male. *(Applausi).*

Oggi parlerò di temi concreti. Riconosco che ogni tanto - raramente - quando ci avete ascoltato avete fatto anche qualcosa di giusto. Faccio due esempi. In primo luogo, la riapertura dei tribunali in sicurezza anticipata al 1° luglio, per garantire al popolo degli avvocati e dei magistrati di fare bene il loro lavoro e per garantire a milioni di italiani di avere finalmente giustizia. Era una proposta nostra, del centrodestra; l'avete accolta e avete fatto bene. In secondo luogo, il rinvio della tassa sulla plastica. Quelli che hanno un pregiudizio ideologico nei confronti dello sviluppo e dell'industria si saranno accorti, durante i mesi di chiusura, che se non avessimo avuto la plastica sarebbe stata una strage in questo Paese. Quindi aiutare gli imprenditori è un conto, massacrarli è un altro conto. *(Applausi).*

Manca il ministro Bonafede. È un Paese strano quello in cui nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ci sono cinquanta poliziotti indagati ed escono i Carminati, i camorristi e i mafiosi di galera. Questo a proposito di credibilità in Europa, visto che il PD parlava di credibilità in Europa: aver visto quattrocento mafiosi scarcerati, sicuramente non ha aiutato la bella immagine dell'Italia a Parigi o a Berlino.

Proposte concrete, dicevo. Noi stiamo parlando il giorno dopo l'obbligo - questa volta senza averci ascoltato, ahimè - per milioni di italiani, famiglie e imprese di versare 10 miliardi di euro di IMU. È una follia; far pagare le tasse a famiglie e imprese in difficoltà in questo momento è una follia. Vi sottoponiamo l'emendamento che abbiamo proposto per la proroga di saldi e acconti Irpef, Ires e IVA di giugno e di luglio. Chiedere agli italiani 40 miliardi di euro adesso significa vivere su Marte. Questi soldi le famiglie non li hanno. *(Applausi).* Speriamo che l'emendamento 24.0.24 venga accolto.

Opere pubbliche. Oggi lei parlerà con il presidente di Confindustria. Devo dire che finalmente gli imprenditori hanno qualcuno che dà voce alle imprese italiane. Lei, signor Presidente del Consiglio, si innervosirà, ma se un piccolo o un grande imprenditore dice «io sono andato in banca perché il Governo mi aveva detto che c'era il *bazooka* da 400 miliardi, ma invece del *bazooka* ho trovato la fionda e non mi hanno dato un euro», evidentemente non è un problema di sovranismo o di Lega: avete fatto male il decreto-legge. Se le banche non erogano soldi, avete fatto male il decreto-legge liquidità: rivediamolo insieme; se non danno quanto promesso e se su 400 miliardi quelli richiesti sono

36, vuol dire che l'avete scritto male: fatevi aiutare a riscriverlo.

Quanto al codice degli appalti, ci sono 200 miliardi di euro di lavori pubblici fermi: vogliamo sospenderlo, come da proposta della Lega, che oltretutto chiede di far entrare in vigore una direttiva europea al suo posto, dato che ha complicato la vita alle imprese italiane? Usiamo la direttiva 2014/24/UE: quando l'Europa fa qualcosa di giusto, siamo i primi a festeggiare. Non potete riempirvi la parola la bocca di parole come «Europa, Europa, Europa», ma poi, quando l'Europa - ogni tanto - sforna qualcosa di utile, fregarvene. Cancelliamo il codice degli appalti.

Modello Genova, lo sottolineo, non CGIL: qua la scelta è tra modello CGIL - che magari fa qualche tessera sindacale in più, ma fa ritardare la cassa integrazione e i cantieri - e quello di un'Italia che lavora, cresce e va avanti.

Quanto all'immigrazione, a proposito di Europa, vi ricordate il grande piano di ricollocazione di migliaia e migliaia di immigrati ottenuto dal Governo a Malta? Ecco il risultato dal settembre scorso: delle decine di migliaia di immigrati che avremmo dovuto rimpatriare, ne abbiamo rimpatriati 464 e in cambio ne sono sbarcati altri 6.000. Sull'immigrazione avete fallito clamorosamente e la sanatoria non potrà che complicare questa situazione. Ripensateci. *(Applausi. Commenti. Il microfono si disattiva automaticamente)*. I porti aperti hanno salvato vite, quelli chiusi condannano a morte migliaia di persone. I porti aperti condannano... *(Proteste)*.

PRESIDENTE. Senatrice si sieda per cortesia, nessuno è stato interrotto; senatore Errani, per favore.

SALVINI *(L-SP-PSd'Az)*. Capisco che qualcuno rimpianga la schiavitù e la tratta di esseri umani, ma non sono io a farlo; sto al fianco degli immigrati regolari, ma non voglio schiavi in Italia. *(Commenti)*. Perché vi dovete innervosire? Sto ragionando pacatamente e facendo proposte, non in villa, ma nel luogo dove bisognerebbe farlo, il Parlamento. Capisco che per il presidente Conte sia più comodo andare in villa, però ogni tanto lo aspettiamo anche in Parlamento: sarà meno *chic*, però così è la democrazia.

Veniamo all'agricoltura: i danni stimati al settore agroalimentare, da qui a fine anno, sono pari a 34 miliardi di euro. I soldi messi a bilancio per l'agroalimentare sono 1,5 miliardi. È un insulto agli agricoltori, ai pescatori e agli allevatori italiani. Copiamo gli altri.

A proposito di Europa, signor Presidente, la invito a sospendere l'adesione a qualsiasi trattato di libero scambio con altri Paesi europei, perché, in un momento di difficoltà come questo, non abbiamo bisogno d'importare carne agli ormoni o grano con glifosato proveniente dall'altra parte del mondo. Difendiamo i nostri prodotti, anche le ciliegie, che a qualcuno danno fastidio.

Sul turismo, copiamo i vicini francesi, che hanno investito 18 miliardi di euro nel settore e siamo in Europa. Noi siamo fermi a tre miliardi: signor Presidente del Consiglio, ci sono albergatori, ristoratori, baristi, agenzie di viaggio, autisti e *tour operator* disperati. Se i soldi della sua Europa arriveranno nell'estate del 2021 non serviranno a un accidente: o arrivano adesso o le aziende avranno chiuso, da qui all'anno prossimo.

Altra proposta, altro progetto di legge depositato in Parlamento - e non in villa - dalla Lega: fermiamo gli otto milioni di cartelle esattoriali che Equitalia si sta preparando a mandare a casa delle famiglie italiane? La risposta per la Lega è sì.

Lo Stato non può farsi vivo dopo quattro mesi di chiusura a casa di un padre di famiglia, con una cartella esattoriale. Saldo e stralcio, incasso il 20 per cento del totale e lascio libere queste persone di respirare e di lavorare. Non pensiamo di chiedere l'impossibile.

Per quanto riguarda il settore auto, pensiamo alla Francia; io non sono un macronista o un merkelliano convinto, ma se qualcosa funziona ai confini con il nostro Paese, signor Presidente del Consiglio, la copi. La Francia ha dato per il settore auto, che in Italia ammonta al 10 per cento del lavoro, otto miliardi di euro *cash*. Voi avete messo in tale settore 140 milioni per i monopattini elettrici che arrivano dalla Cina. È una vergogna, almeno i *bonus* diamoli ai prodotti *made in Italy (Applausi)*. Ci hanno contagiato e gli compriamo pure i monopattini, ma non sta scritto né in cielo, né in terra, signor Presidente del Consiglio. Copiamo la Francia o la Germania. Quest'ultima non ha aspettato il Meccanismo europeo di stabilità (MES), il programma Support to mitigate unemployment risks in an emergency (Sure), la Banca europea per gli investimenti (BEI) o il *recovery fund*. No. La Germania ha

stanziato 300 miliardi per famiglie e imprese e ha abbassato l'IVA e le tasse senza aspettare i soldi che verranno.

Signor Presidente del Consiglio, se la sua maggioranza litiga su tutto, la lasci perdere perché gli italiani badano al concreto, copi francesi e tedeschi, che hanno abbassato le tasse senza aspettare l'Europa. Copi francesi e tedeschi. *(Applausi)*.

Il 22 aprile 2020 le hanno scritto i rappresentanti dei 112.000 risparmiatori truffati dalle banche, abbiamo messo a bilancio 1,5 miliardi di euro per risarcire i risparmiatori italiani truffati dalle banche. Sa ad oggi quanti soldi sono stati erogati? Zero. Può dare una smossa al Ministero dell'economia e delle finanze per rimborsare i risparmiatori truffati dalle banche o devono aspettare altri mesi o altri anni? *(Applausi)*.

Per quanto riguarda i medici, tutta l'Europa sta aiutando il personale sanitario. L'emendamento 1.4, bocciato ieri in Commissione bilancio alla Camera dal Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Liberi e Uguali e Renzi e compagnia, chiedeva un premio eccezionale per medici e infermieri. Dovreste aver vergogna ad aver parlato di eroi per quattro mesi e negare poi a medici e infermieri il *bonus* nello stipendio che spetterebbe loro. Dovreste averne vergogna. *(Applausi)*. Questo è un altro emendamento bocciato.

A proposito di Europa, siamo l'unico Paese europeo che non riconosce la lingua italiana dei segni come strumento di aiuto per i non udenti; altro emendamento presentato dalla Lega e dal centrodestra. Vogliamo dare una risposta almeno al popolo dei disabili, che hanno sofferto più di altri questi quattro mesi di chiusura? Costa zero. Togliamo 5 milioni ai monopattini elettrici e destiniamoli all'aiuto dei non udenti e dei disabili. Non chiediamo di fare miracoli. *(Applausi)*.

Ultime due riflessioni. Per quanto riguarda la scuola, vi chiediamo di rispettare la Costituzione. Non esistono studenti di serie A e studenti di serie B. È giusto investire sulla scuola, è da folli pensare al plexiglass o alla didattica a distanza. Se gli piace tanto, il Ministro monti in casa sua un bel cubetto di plexiglass, ma lasci stare i nostri figli. Aiutiamo tutti gli studenti e tutti gli insegnanti, perché studenti e insegnanti delle scuole pubbliche paritarie non sono studenti e insegnanti di serie B. *(Applausi)*.

Lei ha parlato inoltre di libero mercato; bene, però non si spiega perché quando un'azienda italiana prova ad acquisire un'azienda francese viene bloccato tutto e noi invece spalanchiamo le porte del nostro Paese ad aziende francesi. È di oggi la notizia che arriva da Firenze: indagato il governatore della Toscana Rossi per il maxi appalto che ha regalato i trasporti toscani a una società francese per 4 miliardi. *(Applausi)*. Non possiamo gestirla in Italia? Non possiamo gestire in Toscana una società di trasporti pubblici?

L'ultima proposta riguarda una questione economica, ma anche una questione culturale e di libertà. Dal 1° luglio chi paga in contanti un bene acquistato con più di 2.000 euro rischia una multa fino a 50.000 euro. Anche su questo punto chiedo al Governo di copiare la Germania, per motivi economici e culturali. Impedire a un cittadino italiano o a un cittadino straniero di spendere come vuole, dove vuole e quando vuole i suoi soldi è una follia. *(Applausi)*. In Germania non esiste alcun limite di spesa in contanti. Rilanciamo l'economia: modello Genova o modello CGIL? Io preferisco l'Italia che cresce e che lavora. Buon lavoro, signor Presidente del Consiglio. Ritorni ai suoi aperitivi in villa; noi l'aspettiamo qua. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giannuzzi. Ne ha facoltà.

GIANNUZZI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, signor presidente Conte, prima di avviarmi all'intervento che vorrei dedicare alla questione in oggetto, poiché è la prima volta che ho l'occasione di intervenire in Aula nel periodo che stiamo vivendo e poiché so che le emozioni di questo Paese sono spesso tarate su quanto viene detto in queste Aule, sento il bisogno di dire la seguente cosa, sento il bisogno di dirla e di ascoltarla: 34.000 morti in tre mesi sono un'unica, immensa, insopportabile tragedia nazionale. Non sono venti piccole tragedie regionali. Io personalmente ho pregato e pianto per la Lombardia, forse anche più che per la mia terra, perché da quella Regione veniva il racconto di un orrore che non poteva lasciarci indifferenti. Abbiamo bisogno di parole di unità nazionale. *(Applausi)*. Per confortarci nell'ora difficile che viviamo e per essere rassicurati sul futuro che ci aspetta. Le parole divisive che troppo spesso vengono dette in quest'Aula, oltre a essere troppo spesso irresponsabili, nel

momento in cui siamo colti da una storia mondiale mi appaiono sinceramente antistoriche.

Passo all'intervento che volevo dedicare alla questione delle interlocuzioni con l'Europa. Signor presidente Conte, per capire davvero quanto accaduto finora dobbiamo partire dal dirci alcune verità, alle quali forse ora siamo pronti.

L'Europa unita è un sogno nobile, un progetto alto, ma a tutt'oggi in diverse parti è ancora scritto molto male, talvolta letteralmente. Ad esempio all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea è detto testualmente che l'Unione europea è basata su un'economia di mercato fortemente competitiva; al periodo immediatamente successivo viene detto che promuove la solidarietà tra gli Stati membri.

Non è mancato nel tempo chi ha fatto notare che accostare competizione economica e solidarietà tra Stati nella stessa dichiarazione di intenti equivalga a un'ingiunzione paradossale e, cioè, a mettere nero su bianco scopi impossibili da realizzarsi insieme.

Da queste contraddizioni, da uno spirito incerto tra senso degli affari e pace dei popoli non poteva venir fuori da subito linearità. Infatti, oggi noi sappiamo che ne sono scaturiti in alcuni casi grandi ed esclusivi vantaggi competitivi per alcuni Paesi, mentre altri, talvolta, ne hanno avuto travolto il proprio tessuto produttivo e sociale. Tra questi ultimi, in passato, vi è stata sicuramente l'Italia, che ha spesso pagato la rigidezza monetaria alla quale non era preparata e lasciato sul piatto della sua vocazione europeista eccellenze manifatturiere e quote del proprio mercato agroalimentare. Oggi solo una particolare combinazione tra un dramma di dimensioni mondiali e la fortunata presenza di uomini di buona volontà al Governo del Paese sta ridando linearità a questa stortura.

Per la verità, già il discorso di insediamento della von der Leyen era sembrato, a suo tempo, l'*incipit* di un cambio di passo, ma inchiodare gli uomini di Stato alle loro parole, avere la volontà di farlo è il dono speciale non scontato della politica che lei, in realtà, possiede e che ha esercitato. Al rendersi chiaro della straordinarietà degli eventi lei ha espresso da subito - lo ricordiamo - un solo auspicio, che ha continuato poi a scandire per tutto il tempo delle difficili interlocuzioni con l'Unione: che l'Europa fosse all'altezza della gravità del momento con una risposta di portata adeguata per la storia che ci stava travolgendo tutti, nessuno escluso.

La storia del dialogo, che poi è seguita, possiamo disegnarla, ma solo per brevità, a partire dal 12 marzo, dall'infelice dichiarazione della Lagarde, che sembrò chiudere a nome dell'Europa tutta su ogni possibilità di condividere un destino che condiviso lo era già nei fatti. Possiamo poi farla passare per il 26 di marzo per il suo compito rimando al mittente degli strumenti di sostegno fin lì messi sul piatto. Lei ebbe a dire che, se si trattava di vecchi sistemi, se li potevano tenere, che l'Italia non ne aveva bisogno e che avremmo fatto da soli. Ogni parola di orgoglio nazionale qui, come direbbe lei, sarebbe inadeguata. Il 18 aprile poi, probabilmente solo il peso dell'enorme responsabilità che sentiva la portò a dire chiaro ciò che le diplomazie di mezzo mondo per pudore da tempo tacevano: la Germania è contraria al *recovery fund?* Il suo bilancio commerciale viola le regole ed è un freno per l'Europa. All'Olanda fece sapere che con il suo *dumping* fiscale sottrae entrate ad altri Paesi. Arriviamo al 27 maggio, quando la Commissione europea, come è ormai noto, ha approvato sia il *recovery fund* che la proposta di garantirlo con il quadro finanziario pluriennale (QFP). Si tratta di 750 miliardi di euro da mettere a disposizione degli Stati membri in ragione del diverso impatto della pandemia. Infatti, all'Italia spetterebbe la quota più alta, all'incirca 135 miliardi, di cui quasi 82 a fondo perduto.

Presidente, il 27 maggio lei non ha solo portato a casa un risultato negoziale; lei ha contribuito a raddrizzare uno spirito fondativo, contraddittorio e distorto. L'Europa oggi concepisce l'accettazione di un destino comune e la condivisione dei suoi oneri. Presidente, l'asse terrestre si è spostato ed è inutile nascondersi. Al netto della polvere mediatica di questi mesi, ad entrare nei libri di storia saranno la sua persona, il Governo sostenuto da questa maggioranza e la data del 27 maggio.

Tuttavia, è importante, al momento, in questa ennesima vigilia del Consiglio europeo, aggiungere le seguenti cose: mai più un passo indietro, presidente Conte, e sempre più avanti. Mai più un passo indietro, perché arretrare dall'idea affermatasi oggi sarebbe tempo perso sul percorso di una compiuta e degna costruzione dell'Europa dei popoli. Sempre più avanti, presidente Conte, perché non prevalga la tentazione di accontentarsi di essere usciti vivi dallo spavento di questi mesi, tentazione che ci condannerebbe presto a rivivere quello spavento, perché la pandemia ci ha mostrato, con cruda

chiarezza, che siamo evidentemente al capolinea della capacità della vita stessa di sopportare le nostre contraddizioni e che è ora di affrontare e risolvere i nodi fondamentali della modernità. Nodi che, mi piace ricordare, costituiscono il cuore delle ragioni storiche del Movimento, come coniugare, per esempio, il benessere economico, a tutt'oggi concepito quasi esclusivamente nel perimetro del tradizionale processo di produzione e consumo, con il bisogno, evidentemente non più rimandabile, di salvaguardare la salubrità e la tenuta del nostro ecosistema. Ancora, come rendere compatibile il progresso tecnologico, che però vuol dire anche, tra l'altro, automazione e quindi potenziale perdita di forza lavoro, con il bisogno di inclusione sociale.

Lei, però, mostra consapevolezza di ciò quando, all'apertura degli Stati generali, dichiara: non ci accontenteremo di ripristinare una normalità. Ancor più paradossalmente, ci convince un suo passaggio, a mio avviso solo apparentemente minimale, quando dichiara di aver scelto Villa Doria Pamphilj perché abbiamo voluto mostrare al mondo la bellezza dell'Italia, perché vogliamo investire sulla bellezza. *(Applausi)*.

Con questa affermazione, lei mostra di avere chiaro che investire sui valori immateriali è parte di quella quadratura del cerchio fra benessere economico e protezione ambientale. Intanto, il presidente Charles Michel, in quella stessa sede, è arrivato a dire che nel nuovo orizzonte si profila una società fondata sulla dignità e sulla benevolenza. Benevolenza: volersi bene. Mamma mia, verrebbe da dire!

Nel chiudere, presidente Conte, è a queste parole, che vogliamo credere non casuali, ma totalmente intenzionali, come sempre dovrebbero essere le parole degli uomini di Stato, che le chiediamo di inchiodare ancora l'Europa, con tutta la forza della sua intelligenza e della sua buona volontà, per quello che resta ancora da fare per realizzare un nuovo modo di stare insieme, e non solo per l'Europa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri, che ringrazio per la disponibilità.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, proposte di questione pregiudiziale in ordine al disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

La deliberazione sulle proposte sarà posta all'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 18 giugno 2020, alle ore 9,30.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

STEFANO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(PD)*. Signor Presidente, approfitto di quest'intervento di fine seduta per mettere in evidenza che la filiera industriale aerospaziale pugliese si trova su un crinale molto pericoloso e particolarmente critico.

Alla luce anche del necessario piano di riforme a cui la crisi portata dal Covid ci chiama, occorre mettere mano con molta ambizione alle funzioni svolte dagli stabilimenti di Grottaglie e Taranto. Occorre avviare un coraggioso processo di pianificazione degli investimenti per avviare l'Arco ionico verso un sistema industria ecosostenibile-aerospazio-cantieristica-trasporti. Occorre progettare una vasta diversificazione del sistema produttivo capace di assorbire con gli anni il problema dell'ex Ilva e, parallelamente, ridare a un intero territorio occasioni occupazionali tangibili per la Puglia e per i pugliesi.

Ancora oggi mi chiamano ogni giorno ragazzi con laurea in tasca o anni di esperienza lavorativa i quali, con neofamiglie, si trovano costretti ad andare via per provare a costruirsi posizioni più stabili altrove: considero questa una sconfitta cogente per la politica e per chi pratica la politica nelle istituzioni.

Signor Presidente, approfitto anche della presenza del Presidente del Consiglio, per sollecitare la risposta da parte del Ministro dello sviluppo economico all'atto di sindacato ispettivo 3-01475 avente carattere di urgenza, con l'auspicio che, anche tramite questo documento, si proceda ad avviare un confronto ancora più approfondito sul tema che non solo abbraccia un territorio, ma condiziona intere

generazioni.

Approfitto della presenza del Presidente del Consiglio dei ministri anche per dire che forse sugli atti di sindacato ispettivo abbiamo bisogno di dare qualche risposta in più, perché noi, come maggioranza, ci dobbiamo dimostrare diversi. L'atto di sindacato ispettivo è l'unico modo per poter dare risposta a delle sollecitazioni parlamentari che provengono per istanze dei territori. Sono certo che accoglierà questa mia sensibilizzazione. *(Applausi)*.

VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, approfitto dell'occasione per dire una cosa a mio avviso molto importante.

È il Parlamento che fa le leggi. Il Governo si ritrova a Villa Doria Pamphilj a stabilire che cosa? Signor Presidente, lei è la seconda carica dello Stato e la invito a dire al Presidente del Consiglio, che si trova in quest'Aula, che è qui che avrebbero dovuto tenerci chiusi dieci o quindici giorni o anche un mese per decidere le leggi per il Paese e non all'interno di una villa. *(Applausi)*.

Ho sentito dire, dalla senatrice Giannuzzi, intervenuta prima di me, che l'incontro è stato organizzato a Villa Doria Pamphilj, perché rappresenta la bellezza dell'Italia: ebbene, la bellezza dell'Italia è data da tutti gli italiani, imprenditori, artigiani e commercianti, che lavorano per rendere grande questo Paese e non già da una villa, dove oggi il Governo si rinchiude con i quattro partiti (il PD, il partito delle tasse, il partito della decrescita felice, il partito della sinistra estrema) e il «quinto asse», costituito dai sindacati. Oggi si parla con la CGIL, mentre si deve parlare con le imprese che stanno soffrendo e mettendo anima e corpo per salvare questo Paese. Voi state lentamente distruggendo la mentalità imprenditoriale. Ogni giorno assistiamo a aziende che chiudono e soffrono. E voi cosa fate? Vi incontrate con la mentalità della CGIL.

Siete i nemici della concretezza e dello spirito imprenditoriale, a mio avviso siete quello che il Paese non vuole più vedere.

Pertanto, signor Presidente di questa Camera alta, del Senato, la invito a riportare non in Villa Doria Pamphilj ma in questa sede l'argomento principale *(Applausi)*.

FERRARA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(M5S)*. Signor Presidente, salutando anche il presidente del Consiglio Conte, vorrei dire che, di tutte le perverse fantasie dei partiti di opposizione e di alcuni giornalisti di destra, quella dei finanziamenti occulti dal Venezuela è la più ridicola accusa che il MoVimento 5 Stelle abbia ricevuto da dieci anni a questa parte. *(Applausi)*. Una *fake news*, uscita nel 2016 e già allora smentita, basata su un documento che presenta tre grossolani errori: timbro, intestazione e indirizzo sbagliati. Sarebbe bastato controllare questi elementi per capire che ci si trovava di fronte a un falso, ma la macchina del fango contro di noi e contro il Governo funziona a pieno regime, ventiquattr'ore su ventiquattro.

Ciò che è davvero vergognoso è il tentativo di screditare la memoria di un uomo perbene, Gianroberto Casaleggio, cui tutti gli italiani dovrebbero essere grati per la sua visione e per la sua onestà intellettuale. *(Applausi)*.

Noi siamo una forza politica che ha rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali; tagliandoci gli stipendi abbiamo creato un fondo che ha permesso l'apertura di migliaia di partite IVA, che ha sostenuto i terremotati e gli alluvionati; durante l'emergenza Covid, con i nostri stipendi abbiamo acquistato macchinari che abbiamo donato agli ospedali. Cari colleghi, perché non vi tagliate anche voi gli stipendi come facciamo noi? *(Applausi)*. Perché non lo fate? Noi abbiamo già restituito ai cittadini 111 milioni di euro.

Il MoVimento 5 Stelle si è sempre finanziato grazie al sostegno dei suoi attivisti, rifiutando finanziamenti pubblici, figuriamoci quelli occulti. Noi non abbiamo scheletri nell'armadio, contrariamente a molti di voi che oggi si permettono di calunniarci. Fate un bell'esame di coscienza. Capito, Salvini, che non vedo più e se ne è andato?

La nostra colpa è che dopo Afghanistan, Iraq, Libia e Siria, non abbiamo sostenuto l'ennesima aggressione per procura, non abbiamo riconosciuto un tizio autoproclamatosi Presidente, che avrebbe

fatto sprofondare il Paese in una guerra civile. Abbiamo scelto di sostenere il dialogo tra le parti, la pace, la sovranità nazionale, il diritto internazionale e i fatti ci hanno dato ragione.

Non siamo mai stati e mai saremo come voi, cari colleghi, scaltri negoziatori di scambi petrolio-fondi neri, scassinatori di sanità lombarda e beneficiari di fondi caritatevoli di fondamentalisti cristiani anti-Bergoglio. In politica estera per noi vale il principio di non ingerenza. Noi siamo per l'autodeterminazione dei popoli a prescindere se al Governo ci sia la destra o la sinistra. Spetta ai cittadini sovrani liberarsi dei propri dittatori e non a potenze straniere che, come la storia ci insegna, hanno come obiettivo accaparrarsi petrolio e altre risorse.

Concludo dicendo che questa nostra onestà intellettuale vi fa impazzire, allora ci tacciate di essere vicini al Venezuela, alla Cina, alla Russia. No, noi siamo vicini solo al popolo italiano e dovreste esserlo pure voi. Le nostre posizioni politiche sono cristalline. Noi non lavoriamo con il favore delle tenebre, vergognatevi ancora una volta per le vostre accuse ridicole e infamanti. *(Applausi)*.

MAUTONE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, oggi vorrei ricordare la Giornata internazionale contro il lavoro minorile, che è stata celebrata il 12 giugno.

Essa è nata con l'obiettivo di porre l'attenzione di tutto il mondo sul gravissimo e purtroppo ancora diffuso fenomeno dello sfruttamento dei bambini sul lavoro. Questa ricorrenza è un'occasione per sensibilizzare tutti noi e per richiamare l'attenzione generale contro lo sfruttamento di milioni di bambini.

Il lavoro minorile nega alle ragazze e ai ragazzi i loro principali diritti: sicurezza, istruzione, formazione, gioco, il confronto con i coetanei, il divertimento, la spensieratezza e soprattutto le esperienze di vita che plasmano la loro personalità.

Si è stimato che sono circa 168 milioni nel mondo i minori che oggi lavorano, la metà di loro fa lavori rischiosi e pericolosi, che hanno conseguenze dirette sulla salute, la sicurezza e lo sviluppo fisico e psichico. Questa piaga affligge tutto il mondo, con picchi nei Paesi sottosviluppati, nei quali il lavoro minorile sottopagato e sfruttato viene utilizzato dalle multinazionali per produrre un'ampia gamma di prodotti poi venduti a carissimo prezzo nei negozi delle nostre città.

In Africa, in Asia o nel Sudamerica, spesso al minore si prospettano due sole possibilità: lavorare sfruttato e maltrattato per tante ore al giorno per pochi spiccioli, oppure ritrovarsi con un fucile in mano a combattere per una guerra che non sa neanche chi possa aver voluto.

Questo fenomeno non avviene solo lontano da noi, ma anche nelle nostre Nazioni occidentali, che si definiscono civili, esiste il fenomeno del lavoro minorile. In Italia sono ben 340.000 i ragazzi sotto i sedici anni coinvolti in attività lavorative ai limiti dello sfruttamento, bambini e ragazzi sono impiegati come manodopera a basso costo in capannoni o scantinati fatiscenti, dove mancano le norme minime di sicurezza e di igiene ambientale, o in campi agricoli alle intemperie, con turni massacranti e salari miseri. Certamente la povertà e il degrado sociale costituiscono le condizioni ambientali dove lo sfruttamento minorile trova terreno fertile per prosperare ed attecchire.

Ogni bambino ha il diritto di vivere la propria infanzia completamente e pienamente, di fare il suo percorso di maturazione progressiva e graduale in una famiglia equilibrata e unita. Noi adulti dobbiamo far sì che i nostri bambini vivano il loro entusiasmo e la loro spensieratezza. I minori rappresentano il nostro futuro, il nostro domani. Per tale motivo, tanti genitori si sacrificano e spesso si sottopongono a tante privazioni e sottomissioni pur di vederli felici e crescere nell'armonia e nell'amore.

Signor Presidente, la vita è fatta di progressive tappe di sviluppo, ogni età ha le sue esigenze, le sue esperienze e le sue motivazioni, che vanno vissute con serenità e tranquillità. I bambini devono giocare e studiare, non lavorare. Non facciamo diventare i nostri figli grandi troppo in fretta, costruiamo per loro un futuro migliore, coltivando e aiutandoli a realizzare i loro sogni. *(Applausi)*.

CIAMPOLILLO *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(Misto)*. Signor Presidente, da anni sono impegnato nel denunciare l'assoluta inutilità

del taglio degli ulivi pugliesi nella lotta contro la xylella. Oggi ho il piacere di comunicare i risultati positivi della sperimentazione effettuata presso il campo di Cisternino su due alberi di ulivi dichiarati affetti dal batterio. Come è noto, ho eletto la mia residenza parlamentare presso il suddetto fondo, allo scopo di promuovere e sensibilizzare la comunità a compiere ogni attività utile a rinvenire metodi di cura degli ulivi affetti da xylella che potessero evitare la misura della eradicazione e promuovere politiche di difesa dell'ambiente e della sana agricoltura della Puglia. Nell'ambito della suddetta attività, ho raccolto la disponibilità di una nota società del Nord Italia ad applicare il protocollo scientifico dello *stress* termico alle piante di ulivo al fine di debellare il batterio, pratica peraltro già sperimentata da detta società su altre piante di ulivo nel Salento. A mie spese, quindi, ho commissionato applicazione di detto protocollo scientifico sulle due piante dichiarate infette a Cisternino. Tutte le procedure sia di campionamento, sia di analisi sono state eseguite in osservanza delle direttive europee.

Orbene, il metodo dello *stress* termico, brevettato dalla Sanitrix, è risultato letale per il batterio xylella, così confermando analogo esito positivo già ottenuto su altre piante di ulivi nel Salento. I risultati sono stati oggetto di rigorosa verifica e di conferma, come risultante dalla specifica relazione tecnica. Le piante di ulivo del fondo di Cisternino, mia residenza parlamentare, allo stato non risultano dunque più affette dalla xylella fastidiosa. Tutto ciò dimostra che la xylella fastidiosa può essere combattuta e sconfitta senza alcun bisogno di tagliare i meravigliosi ulivi pugliesi.

È notizia di questi giorni lo scempio ambientale in corso nelle campagne di Carovigno, dove l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) ha proceduto all'eradicazione di ulivi millenari, il tutto peraltro sulla base di rilievi sulle piante del tutto inattendibili, come già dimostrato dalla nota vicenda dell'albero di Monopoli su cui, anche a seguito di una mia denuncia, è intervenuta la magistratura barese.

Nel ringraziare tutti gli attivisti che insieme con me hanno condotto queste battaglie (Aldo e Franca, la carissima Loredana Marangolo, Michele, Angelo e i colleghi senatori Martelli e De Bonis), nel ribadire la gravità della situazione in Puglia, invito tutte le forze politiche e il Governo ad assumersi la responsabilità di porre fine, con coraggio, a questo vergognoso sterminio. Tagliare gli ulivi, peraltro in grandissima parte nemmeno affetti dalla xylella, non serve a nulla: non blocca la xylella semplicemente perché non è solo sugli ulivi, ma può essere ovunque, sui cespugli, sugli oleandri, ovunque.

Esistono rimedi efficaci, non solo per la prevenire la xylella, ma anche per sconfiggerla: il metodo dello stress termico ne costituisce la prova evidente. Ciò che serve alla Puglia è recuperare l'amore per la propria terra e le proprie tradizioni.

Bisogna curare gli ulivi e non abbatterli; l'ambiente deve essere protetto e non alterato con l'innesto di nuove tipologie di ulivi meno nobili, più fragili e comunque bisognosi di acqua, che la terra pugliese non può dare. Gli agricoltori di Puglia, quelli veri, sanno benissimo come si fa: sarebbe utile ascoltare la loro voce e non l'avidità degli interessi di chi già immagina la grande spartizione dei fondi comunitari in arrivo per finanziare la distruzione della terra pugliese.

Occorre bloccare immediatamente il taglio degli ulivi pugliesi e aprire un tavolo permanente per la soluzione della crisi, dando il via alle opportune verifiche e sperimentazioni del metodo dello stress termico e alla pronta adozione di provvedimenti volti ad assicurare il sostegno delle corrette pratiche in agricoltura.

Ho espresso invito in tal senso al Presidente della Regione Puglia. Confido nel sostegno e nella sensibilità di tutti coloro che amano la nostra terra. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 18 giugno 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, 18 giugno, alle ore 9,30, con il

seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 13,53)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(1786)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19 (**1786**)

(Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900 SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Emendamento 1.900 (in formato PDF)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato l'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ARTICOLI DA 1 A 8 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI, DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 1.

(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;
b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-*bis*:
1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, l'autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;
2) il nono comma è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater,* del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;
b) all'articolo 47-*ter*, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente: «1-*quinquies*. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma l-*ter*, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri.».

Articolo 3.

(Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera *a)* le parole «cause relative ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» e le parole «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata

trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti»;
2) alla lettera *b)*, le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole «16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «12 maggio»;
c) al comma 7, lettera *f)*, dopo le parole «deve in ogni caso avvenire» sono aggiunte le seguenti: «con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e»;
d) al comma 12-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.»;
e) al comma 12-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale»;
2) al quinto periodo, dopo le parole «è formulata per iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale o» e le parole «del ricorrente» sono soppresse;
f) dopo il comma 12-*quater* sono aggiunti i seguenti: «12-*quater*.1 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
12-*quater*.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.»;
g) al comma 12-*quinquies* è aggiunto infine il seguente periodo: «Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»;
h) al comma 20, ovunque ricorrano, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;
i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio

2020».

Articolo 4.

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera *e)*, 5, 9, e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite con «31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.

2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2-*quater* dell'articolo 136 dell'allegato l al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.

Articolo 5.

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, 3, lettera *f)*, 4, 5, 6, 7 e 8-*bis* le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».

b) al comma 6, terzo periodo, le parole «dieci» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e «dodici», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in

servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali.»;

c) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente:

«8-*ter*. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Capo II
MISURE URGENTI PER L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID-19

Articolo 6.
(Sistema di allerta Covid-19)

1. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19, è istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento, si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Le modalità operative del sistema di allerta tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del progetto.

2. Il Ministero della salute, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, in particolare, che:

a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;

b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in

favore degli stessi soggetti;
c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;
f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.
3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere trattati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera *a)* e 9, paragrafo 2, lettere *i)* e *j)*, del Regolamento (UE) 2016/679.
4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.
5. La piattaforma di cui al comma 1 è di titolarità pubblica ed è realizzata dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.
7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.900

INTERAMENTE SOTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

1. Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole* «31 agosto 2020» *con le seguenti*: «30 giugno 2021»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole* «1 settembre 2020» *con le seguenti*: «1 luglio 2021».

2. *Al comma 2, sostituire le parole* «31 agosto 2020» *con le seguenti* «30 giugno 2021».

1.2

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a) *sostituire le parole*: «31 agosto» *con le seguenti*: «15 ottobre»

b) *alla lettera* b) *sostituire le parole*: «1° settembre» *con le seguenti*: «16 ottobre»

Al comma 2 sostituire le parole: «31 agosto» *con le seguenti*: «15 ottobre»

1.3 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ogni singola Procura deve essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.4

Balboni, Ciriani, Rauti

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisti in sistemi *cloud*."»

1.5

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole «il comma 8 è sostituito dal seguente: "8."» *con le seguenti:* «dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-*bis*".»

1.6

Dal Mas, Caliendo, Modena

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, le parole: "1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

2-*ter*. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e proroga dell'entrata in vigore della disciplina in materia di prescrizione».

1.7

Dal Mas, Caliendo, Modena

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 30 giugno 2021.

2-*ter*. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione»

1.9

Dal Mas, Caliendo, Modena

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1° gennaio 2021.

2-*ter*. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione»

1.8

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di procedere, attraverso l'approvazione di una specifica delega al Governo per l'efficienza del processo penale e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega suddetta, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione».

1.0.1

Caliendo, Modena, Dal Mas

Improponibile

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*

(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: ", fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292" sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, la lettera *b*) è soppressa.»

1.0.2

Caliendo, Modena, Dal Mas

Improponibile

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*

1. All'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".

2. Le disposizioni di cui al comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificate dal comma 1, si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

1.0.3

Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(*Disposizioni di contrasto alla pedopornografia*)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 7, al comma 1, lettera d), numero 2), le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4" sono sostituite con le seguenti: ", per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per i delitti di cui all'articolo 600-*quater* del codice penale".».

1.0.4

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(*Modifiche al codice penale volte alla tutela delpersonale in servizio presso strutture penitenziarie*)

1. Al codice penale apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 391-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al primo comma le parole: "da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni";

2) Al secondo comma le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a sette anni".

b) Dopo l'articolo 391-*bis* è inserito il seguente: "391-*ter*. *(Introduzione od uso di dispositivi mobili di comunicazione in carcere)* - Fuori dai casi previsti dall'articolo 391-*bis*, chiunque, al fine renderlo disponibile ad una persona detenuta, detiene o comunque introduce in un istituto penitenziario un apparato telefonico portatile o altro dispositivo mobile idoneo ad effettuare comunicazioni con l'esterno è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Le stesse pene previste dai commi precedenti si applicano alla persona detenuta che illegittimamente detiene o comunque utilizza un apparato telefonico portatile o altro dispositivo mobile idoneo ad effettuare comunicazioni con l'esterno."

c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: ", all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione";

d) all'articolo 635, primo comma, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: ", all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione"

e)all'articolo 576, comma 1, numero 5-*bis*), dopo le parole: «ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza,», sono inserite le seguenti: «ovvero personale in servizio presso strutture penitenziarie,»

f) All'articolo 583-*quater*, dopo le parole: "di manifestazioni sportive" sono inserite le seguenti:

"ovvero personale in servizio presso strutture penitenziarie" e conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché al personale in servizio presso strutture penitenziarie.".»

1.0.5 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(*Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria)*

1. All'articolo 5, comma 3-*sexies* del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo*:* "L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi".

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.1

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo 30-*bis* e dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 47-*ter*, acquisito il parere del procuratore della Repubblica, individuato ai sensi dell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale in relazione al distretto ove è stata pronunciata la sentenza e nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto";

b) Al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei pareri";

c) Al comma 3, dopo le parole: "Quando il Comitato" sono inserite le seguenti parole: "o il procuratore della Repubblica individuato ai sensi del comma 2 ovvero del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";

d) Il comma 3-*bis* è abrogato.».

2.2

Cirinnà, Valente, Rossomando

Precluso

Al comma 1, lettera a*), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al primo comma sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso di detenuti per uno dei

delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, l'autorità competente, informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove si reca il detenuto e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove si reca il detenuto provvede ad informare le forze di polizia del luogo affinchè procedano alle opportune verifiche e controlli.";»

2.3

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1, lettera a*), numero* 1*), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «chiede altresì il parere» *aggiungere la seguente:* «necessario»;

b) *al secondo periodo sopprimere le parole*: «salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza»;

c) *al secondo periodo, sostituire le parole*: «di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri», *con le seguenti*: «della ricezione dei predetti pareri da parte dell'autorità procedente».

2.300/200

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

All'emendamento 2.300, punto 1, sostituire le parole «dopo le parole: "emesso la sentenza" inserire le seguenti: "di condanna"» *con le seguenti*: «dopo le parole: "presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza" inserire le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione di cui all'articolo 665 del codice di procedura penale"».

2.300/201 (già 2.0.1/1)

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

All'emendamento 2.300, sopprimere il capoverso «Art.2-*bis*».

2.300/202

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

All'emendamento 2.300, , capoverso «Art. *2*-bis»*, comma 1, sostituire le parole*: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna» *con le*

seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione di cui all'articolo 665 del codice di procedura penale».

2.300/203 (già 2.0.1/7)

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

All'emendamento 2.300, al capoverso «Art.2-*bis*» *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*ter*. I pareri di cui al comma 1 sono resi al magistrato di sorveglianza e al Tribunale di sorveglianza nel termine rispettivamente di due giorni e di quattro giorni dalla richiesta. Le informazioni dell'autorità sanitaria regionale e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono rese nel termine di quattro giorni.

2-*quater*. Il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza acquisiti i pareri e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 ne dà avviso al difensore con possibilità per il medesimo di visionarli e di estrarne copia e di depositare entro tre giorni le proprie deduzioni.

2-*quinquies*. Salvo che ricorrano esigenze di eccezionale urgenza, decorsi i termini sopra indicati, il magistrato o il Tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza di pareri e delle informazioni.»

2.300/204 (già 2.0.1/10/1)

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

All'emendamento 2.0.300, capoverso «Art. 2-*bis*», *al comma 3*-bis*, sopprimere il secondo e il terzo periodo; al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo*.

2.300/205

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

All'emendamento 2.300, capoverso «*Art. 2*-bis»*, al comma 3*-bis *sopprimere il secondo e il terzo periodo ed al capoverso 4 sopprimere il seguente periodo:* «Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 3-*bis* decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.»

2.300/206 (già 2.0.1/11)

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

All'emendamento 2.300, sopprimere il capoverso «Art.2-*ter*».

2.300/207 (già 2.0.1/12)

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

All'emendamento 2.300, al capoverso «Art.2-*ter*» *al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:*

«Il giudice prima di provvedere avvisa il difensore dell'imputato della richiesta del Pubblico Ministero e degli elementi acquisiti dall'autorità sanitaria regionale e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con possibilità di visionarli e di estrarne copia e di depositare entro tre giorni proprie deduzioni e osservazioni. Le informazioni dell'autorità sanitaria regionale e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono rese nel termine di quattro giorni. Salvo che ricorrano esigenze di eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il giudice procede comunque anche in assenza delle indicate informazioni.»

2.300 (già 2.0.1 come subemendato da 2.0.1/2 e 2.0.1/10)

La Commissione

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» *inserire le seguenti:* «di condanna».

2. Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «e al comma 7 le parole "nei commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*"»;

3. Dopo l' **articolo**, *inserire i seguenti:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 416-*bis* del codice penale e 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*sexies* del codice penale, nonché i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-*bis*, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.

2. Prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla

detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.

3. L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.

3-*bis*. Quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione del provvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare o del differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unione a quelli già inviati ai sensi degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale, e 47-*ter*, comma 1-*quater*, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sulla ammissione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine previsto dall'articolo 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354. Se la decisione del tribunale non interviene nel termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 3-*bis* decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 2-*ter*.

(Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 416-*bis* del codice penale, 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*sexies* del codice penale, nonché di imputati sottoposti al regime previsti dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari.

2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad

evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato. Quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti nei successivi quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

Art. 2-*quater*.

(Misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni)

1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

2. II direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.»

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29.».

2.4

La Commissione

Precluso

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), dopo le parole*: «ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» *inserire le seguenti* «o ove ha sede il giudice che procede»;

b) *al numero 2), dopo le parole:* «ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» *inserire le seguenti: «*o ove ha sede il giudice che procede».

2.7

Balboni, Ciriani, Rauti

Ritirato

Al comma 1, lettera b*), dopo le parole:* «47-*ter*» *inserire le seguenti:*«al comma 1 la parola "settanta" è sostituita dalla parola "ottanta" e».

2.8

Balboni, Ciriani, Rauti

Precluso

Al comma 1, lettera b*), dopo le parole:* «47-*ter*»*, inserire le seguenti:* «al comma 1 la parola "settanta" è sostituita dalla parola "settantacinque" e».

2.9

Balboni, Ciriani, Rauti

Precluso

Al comma 1, lettera b*), dopo le parole* «47-*ter*» *inserire le seguenti:*«al comma 1-*ter* è aggiunto in fine il seguente periodo "Nel caso di condannati per reati di cui all'articolo 4-*bis* della presente legge la concessione della detenzione domiciliare è sempre esclusa"».

2.10

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1, lettera b*), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «chiede il parere» *aggiungere la seguente:* «necessario»;

b) *al terzo periodo sopprimere le parole:* «salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza»;

c) *al terzo periodo, dopo le parole:* «il magistrato o il tribunale di sorveglianza»*, sostituire le parole:* «procedono comunque anche in assenza di pareri» *con le seguenti*: «attendono comunque la ricezione dei predetti pareri prima di procedere».

2.11

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Ritirato

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «due giorni» *con le seguenti*: «cinque giorni»

2.12

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies*», al secondo periodo, sostituire le parole* «di quindici giorni dalla richiesta» *con le seguenti:*«di quattro giorni dalla richiesta».

2.13

Dal Mas, Caliendo, Modena

Precluso

Al comma 1, lettera b*), capoverso «1*-quinquies*», al secondo periodo, sostituire le parole* «di quindici giorni dalla richiesta» *con le seguenti:*«di quattro giorni dalla richiesta».

2.14 ([id. a 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2)])

La Commissione

Precluso

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.15

Balboni, Ciriani, Rauti

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 123 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.»

G2.100 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che:

il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nell'informativa alla Camera dei Deputati del 12 maggio scorso ha annunciato che entro il mese di giugno saranno operativi i nuovi plessi presso le Case Circondariali di Lecce, Taranto e Trani;

considerato che:

andrebbe garantita la sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati;

impegna il Governo:

a garantire, nei limiti delle dotazioni organiche, l'implementazione di agenti di Polizia penitenziaria da destinare a tali strutture.

G2.300

La Commissione

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

premesso che:

con l'emendamento 2.0.1 del Governo il contenuto dell'A.S. 1799 "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati" è confluito nel provvedimento in esame;

la grave emergenza sanitaria da Covid - 19 ha reso ancora più urgente e indispensabile fornire una completa e più attuale applicazione della normativa vigente in materia di tutela del rapporto tra genitori detenuti e figli minori, in particolare valorizzando e incrementando l'esperienza delle case famiglia protette, disciplinate dalla legge n. 62 del 2011;

che tale esperienza, pur estremamente positiva è attualmente ridotta a due sole case famiglia protette (quelle di Milano e Roma), mentre il resto del territorio nazionale ne è privo;

impegna il Governo:

a incentivare ulteriormente la stipula da parte dell'amministrazione di convenzioni con gli enti locali volte a promuovere la realizzazione di nuove case famiglia protette, al fine di meglio tutelare i diritti dei minori alla relazione con i genitori detenuti.

G2.10 (già em. 2.0.10)

Rossomando

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", A.S. 1786,

premesso che:

l'articolo 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che reca disposizioni relative all'obbligo di residenza e in caserma o di reperibilità del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al comma 4 dispone che il personale del Corpo ha facoltà di pernottare in caserma a titolo gratuito,

compatibilmente con la disponibilità di locali;

la previsione di un pernottamento gratuito solo nei casi compatibilità dei locali ha finito negli anni con il recare un pesante aggravio di costi per il predetto personale;

impegna il Governo:

a introdurre nel primo provvedimento utile una norma di rango interpretativo che chiarisca che il pernottamento in caserma è sempre gratuito e non è posta a carico dell'occupante alcuna spesa di qualunque natura per consumi, utenze, oneri accessori o comunque denominati.

2.0.2

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

*(Modifica dell'articolo 41-*bis *dell'ordinamento penitenziario)*

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente: "2-*quater*.1. Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, in quanto Organismo di monitoraggio indipendente (NPM), accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni 41-*bis*, incontra i detenuti e gli internati e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo e a videoregistrazione. Non sono consentiti colloqui riservati con i Garanti regionali e locali.".»

2.0.3

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Alloggi Polizia Penitenziaria)

1. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 314 del 2006, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del bilancio dello Stato.

2. Alla copertura del minor gettito derivante dall'applicazione del comma precedente, pari ad euro 1.650.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.»

2.0.4

D'Angelo, Lomuti

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art 2-*bis*

(*Modifica alla disciplina della destinazione alle pubbliche amministrazioni degli immobili già adibiti a edilizia giudiziaria*)

1. All'articolo 19, comma 3, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria".».

2.0.5

Pesco, D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche dell'articolo 640-bis *del codice penale)*

1. All'articolo 640-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "o erogati" sono sostituire dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", delle Comunità europee o da soggetti da essi controllati".».

2.0.6

Pesco, D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche dell'art. 316-bis *del codice penale)*

1. All'art. 316-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dalle Comunità europee o da soggetti da essi controllati";

2) le parole: "sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità" sono sostituite dalle seguenti: "sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste".».

2.0.7

Pesco, D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*.

*(Modifiche dell'art. 316-*ter *del codice penale)*

1. All'art. 316-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

b) le parole "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dalle Comunità europee o da soggetti da essi controllati";

c) le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni" e le parole: "è della reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "è aumentata".».

2.0.8

Pesco, D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*.

(*Modifiche dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 1, la lettera *g*) è sostituta dalla seguente:

"*g*) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, delle Comunità europee o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;"».

2.0.9

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(*Modifiche al Testo Unico Stupefacenti su detenzione ed uso stupefacenti in carcere)*

1. All'articolo 80, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *g*) la parola: "carceri" è soppressa;

b) dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

"g-*bis*) se la condotta è consumata all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione;".»

2.0.10

Rossomando, Cirinnà, Valente

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.10

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 18, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificato dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quarto comma, si interpreta nel senso che il pernottamento in caserma è sempre gratuito e non è posta a carico dell'occupante alcuna spesa di qualunque natura per consumi, utenze, oneri accessori o comunque denominati.»

2.0.11 (testo 3)

La Commissione

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del suddetto regolamento, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la stessa si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il comma 3 cessa di avere efficacia.»

2.0.12

La Commissione

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Disposizioni in materia di Garanti dei detenuti)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

«2-*quater.1*. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, in quanto meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a

videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*.2. I Garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*.3. I Garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo».

3.2

Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. La sospensione dei termini disposta dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, deve intendersi operante dal 9 marzo all'11 maggio, senza soluzione di continuità.

01-*bis*. I provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e successive modificazioni, sono considerati causa non imputabile per la remissione in termini ai sensi dell'articolo 153 del codice di procedura civile.»

3.1

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0.a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.";

0.a-*bis*) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale.".»

3.3

La Commissione

Precluso

Al comma 1, lettera a*), numero 1) sostituire le parole* «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» *con le seguenti* «cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile».

3.4

Dal Mas, Caliendo, Modena

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, al numero* 1) *sopprimere le seguenti parole:* «le parole "cause relative ad alimenti" sono sostituite dalle seguenti: "cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti"»

3.5 (testo 3)/200

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 3) dopo le parole «Conseguentemente» *e prima di* «sopprimere» *inserire le seguenti:* «al comma 1, lettera f) sostituire le parole "12-*quater*.1 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti" con le seguenti "12-*quater*.1 - Sino al 31 luglio 2020, le udienze penali riprendono ad orario fisso modulato per scaglioni e, per i processi restanti, con uno o più decreti" e».

3.5 (testo 3) ([id. a 3.36 (testo 3)])

La Commissione

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b*), inserire la seguente:*

«b-*bis*) al comma 6, primo periodo, le parole "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"».

Conseguentemente sopprimere la lettera i*) e, all'articolo unico del disegno di legge di conversione, al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28».

3.9

Valente, Cirinnà, Rossomando

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.10 (testo 2) ([id. a 3.12 (testo 2)])

La Commissione

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 7, lettera *f*), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge"».

3.11

Valente, Cirinnà, Rossomando

Precluso

Al comma 1, lettera c) dopo le parole lettera f) inserire le seguenti: «alle parole "la previsione dello svolgimento delle udienze civili" sono premesse le seguenti: "Con il consenso di tutte le parti," e».

3.13

Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) al comma 7, lettera f), sono apportate le seguenti modifiche:

1) alle parole: "la previsione dello svolgimento delle udienze civili" sono premesse le seguenti: "Con il consenso di tutte le parti,";

2) dopo le parole: "la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" sono aggiunte le seguenti: "E' fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico".»

3.6

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) al comma 7, lettera f), alle parole: "la previsione dello svolgimento delle udienze civili." sono premesse le seguenti: "Con il consenso di tutte le parti, la previsione dello svolgimento delle udienze civili."»

3.7

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) al comma 7, lettera h), dopo le parole:"la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" sono aggiunte le seguenti: "È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico"»

3.14

Valente, Cirinnà, Rossomando

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) al comma 7, lettera *h*), dopo le parole: "la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" sono aggiunte le seguenti: "È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico";»

3.15 (testo 2)/200

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Stefani, Urraro

Precluso

All'emendamento 3.15 (testo 2), comma 1, lettera c-bis*), dopo il comma 7*-bis*, aggiungere il seguente*:

«7-*ter*. Al fine della tutela sia del minore che del genitore in relazione al diritto di salute da rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, uno dei due coniugi, può richiedere al competente Tribunale l'affidamento condiviso paritetico con ciascun genitore. L'organo giudicante valuterà altresì l'inserimento del mantenimento diretto da parte del genitore collocatario nei confronti dei figli, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura effettiva a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati.»

3.15 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis*)* Il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente:

"7-*bis*. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data è ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal Tribunale dei Minori per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semi residenziali per i minorenni, nonché negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, può protrarsi esclusivamente nei casi in cui in cui si è in presenza di taluno dei delitti di cui alla legge n. 69 del 2019."».

3.16

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) al comma 7-*bis*, le parole "31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "17 maggio 2020";».

3.8

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-*bis*) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. La sospensione dei termini disposta dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, deve intendersi operante dal 9 marzo all'11 maggio, senza soluzione di continuità.

8-*ter*. I provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, sono considerati causa non imputabile per la remissione in termini ai sensi dell'articolo 153 del codice di procedura civile."»

3.17

Valente, Cirinnà, Rossomando

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. La sospensione dei termini di cui al presente articolo deve intendersi efficace dalla data del 9 marzo all'11 maggio, senza soluzione di continuità.

8-*ter*. I provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 sono considerati causa non imputabile per la remissione in termini ai sensi dell'articolo153 del codice di procedura civile."»

3.18

La Commissione

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-*bis*. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo

precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti."».

3.20

Cirinnà, Valente, Rossomando

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-*bis*. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."».

3.21

Modena, Caliendo, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-*bis*. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."».

3.22

Balboni, Ciriani

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«c-*bis*) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-*bis*. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."».

3.23

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-*bis*. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di

appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."».

3.19

Cucca

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-*bis*. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato, fatto salvo il deposito degli atti che sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."».

3.24

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1 lettera d*) sopprimere le seguenti parole:* «salvo che le parti vi acconsentano».

3.25

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, lettera d*), sopprimere le parole:* «salvo che le parti vi acconsentano»

3.26

Balboni, Ciriani, Rauti

Precluso

Al comma 1, lettera d*), sopprimere le seguenti parole:* «, salvo che le parti vi acconsentano,».

3.27

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.28

Emanuele Pellegrini, Pillon, Ostellari, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso «*12*-quater.*2*» *aggiungere il seguente:*

«12-*quater*.2-*bis*. Sino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri sono autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, sono conferite le credenziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono adottate:

a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente.»

3.29 (id. a 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 e 3.58)

La Commissione

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h*), inserire la seguente:*

«h-*bis*) al comma 20-*bis*, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.34

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-*bis*) al comma 20-*bis*, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative

dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio".».

3.35

Cucca

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-*bis*) al comma 20-*bis*, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio."».

3.59

Balboni, Ciriani

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h), *inserire la seguente:*

«h-*bis*) al comma 20-*bis*, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio."».

3.37/200

Dal Mas, Caliendo, Modena, Stefani, Pillon

Precluso

All'emendamento 3.37, al comma 1-bis*, capoverso «Art. 83*-bis*», dopo il comma 1*-bis *ivi richiamato, aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. L'accordo di negoziazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sottoscritto dalle parti e autenticato dagli avvocati, è titolo esecutivo idoneo per la trascrizione degli atti di cui all'articolo 2643 del codice civile ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.»

3.37 (id. a 3.38, 3.39, 3.54 e 3.57)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*

(Sottoscrizione del verbale di conciliazione)

1. All'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*: Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al comma 1 ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice di procedura civile, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza."."».

3.40

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*.

(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.41

Cucca

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*.

(*Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.*)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.42

Balboni, Ciriani

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 85-*bis*

(*Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.*)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.43

Dal Mas, Modena, Caliendo

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Articolo 83-*bis*

(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.48 (id. a 3.49, 3.50, 3.51, 3.52 e 3.53)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*

(*Modifica dell'art. 16*-ter *del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, comma 4, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le seguenti: ", e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale,"."».

3.44

Cucca

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*

(*Modifica dell'art. 16*-ter *del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati*)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: "previsti dagli articoli 6-*bis*" sono inserite le seguenti parole: " , 6-*ter*"."».

3.45

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83 bis

(*Modifica dell'art. 16*-ter *del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati*)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole "previsti dagli articoli 6- bis" sono inserite le seguenti parole: ", 6 ter"."».

3.46

Balboni, Ciriani

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*

(*Modifica dell'art. 16*-ter *del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati*)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole "previsti dagli articoli 6-*bis*" sono inserite le seguenti parole: " , 6-*ter*"."».

3.47

Modena, Caliendo, Dal Mas

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*

(*Modifica dell'art. 16*-ter *del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati*)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole "previsti dagli articoli 6-*bis*" sono inserite le seguenti parole: ", 6-*ter*"."».

3.55

Emanuele Pellegrini, Pillon, Ostellari, Stefani, Urraro

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 15 inserire il seguente:

"15-*bis*. Ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale di cui al presente articolo e di cui agli articoli 84 e 85, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-*bis*, 6-*quater*, 47 comma 3 e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia."»

3.60 (testo 2) ([id. a 3.61 (testo 2) e 3.62 (testo 2)])

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*.

(*Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale*)

1. All'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente: "6-*ter*: Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato che, ai sensi del comma 6-*bis*, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda."."».

3.56

Cirinnà, Valente, Rossomando

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 6-*ter*, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è aggiunto il seguente periodo:

"Per la conduzione delle attività connesse alla gestione dei flussi finanziari sul conto di Tesoreria di cui al terzo periodo del presente comma, in relazione agli adempimenti di cui ai periodi quarto, quinto e sesto, la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si avvale di Poste Italiane S.p.A. Il rapporto sorto in forza delle disposizioni di cui al precedente periodo è regolato da una specifica convenzione tra Poste Italiane S.p.A. e la società di cui al comma 1 del presente articolo."»

G3.100

La Commissione

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

premesso che:

lo stato di emergenza per ragioni di sanità in seguito all'epidemia da Coronavirus, si è abbattuto sul sistema giudiziario;

al fine di contemperare le esigenze di salvaguardia della salute e continuità lavorativa si è individuato il lavoro agile come modalità primaria di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del personale degli uffici giudiziari;

rilevato che le forme di lavoro agile, però, non consentono il collegamento da remoto ai registri informatici se non dai dispositivi presenti nel medesimo ufficio e, pertanto, i dipendenti non sono messi nelle condizioni di eseguire le ordinarie mansioni a loro attribuite e di espletare gli adempimenti necessari alla continuità del servizio;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari:

a) affinché, fino al 31 luglio 2020, il personale degli uffici giudiziari, in cui operi il processo civile telematico, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sia autorizzato a svolgere con la modalità del lavoro agile tutte le funzioni indicate nell'art. 8 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e, pertanto anche le funzioni di ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici nonché di consultazione e gestione del fascicolo informatico;

b) affinché, in applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, numero 1) del predetto decreto ministeriale n. 44 del 2011, siano conferite le credenziali necessarie alle attività di cui alla lettera a), secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

G3.300

La Commissione

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

invita il Governo a valutare che la previsione del comma 7, lettera f), in ordine allo svolgimento delle udienze civili operi con il consenso di tutte le parti e che sia fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico.

G3.301

La Commissione

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

impegna il Governo,

affinchè, sino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri siano autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, dovranno essere conferite le credenziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo dovranno essere adottate:

a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente."

G3.302

La Commissione

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

impegna il Governo,

affinchè, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale di cui al presente articolo e di cui agli articoli 84 e 85, si intendano per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-*bis*, 6-*quater*, 47 comma 3 e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

3.0.1

Lannutti

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 7, secondo comma della legge 20 giugno 1955, n.519 la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".»

3.0.2 (testo 3)

La Commissione

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

« Art. 3-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. In caso di revoca del cambiamento delle generalità di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalità possono avanzare motivata istanza alla Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, affinché il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.

3-*ter*. La Commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalità di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, l'unito civile o i figli a rischi per l'incolumità personale. In tal caso la Commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiersi negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona.

3-*quater.* La disposizione di cui al comma 3-*bis* si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità nonché a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al perdurare dello stato di emergenza relativa a COVID-19.».

4.1

Caliendo, Dal Mas, Modena

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9, e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite con "31 luglio 2020". A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata fino a due giorni dopo il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, al momento dell'iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per le altre parti mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è automaticamente accolta dal presidente del collegio anche se presentata da una sola delle congiuntamente da tutte le parti costituite. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell'udienza. Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti sia di rinunciare all'udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta da presentare fino al giorno prima dell'udienza, sia di chiedere un rinvio ad altra data. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno libero prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione, qualora non si tenga la trattazione orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data, possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presentare le brevi note previste dall'articolo 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell'udienza. Entro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, l'udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all'articolo 87, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) cpa, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale, se una delle parti depositi istanza con cui chiede che la discussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l'udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del DL n 179/2012, convertito nella legge n 221/2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 cpc può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del D. Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è abrogato.

2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: "1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale nonché il Consiglio Nazionale Forense e le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non

informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".

3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2-*quater* dell'articolo 136 dell'allegato l al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.»

4.3

La Commissione

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 10» *e alla fine del periodo aggiungere le seguenti*: «All'articolo 7 del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è soppresso».

Conseguentemente:

All'articolo 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, l'ultimo periodo del comma 10 è soppresso.

4.4

Crucioli, D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «L'istanza è accolta anche se presentata da una sola delle parti costituite».

4.2

Balboni, Ciriani

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole*: «entro il termine per il deposito delle memorie di replica» *con le seguenti*: « fino a due giorni dopo il deposito delle memorie di replica» *e le parole*: «fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito,» *con le seguenti*: «al momento dell'iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per le altre parti»;

2) *al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente*: «L'istanza è automaticamente accolta anche se presentata da una sola delle parti costituite»;

3) *al comma 1, sopprimere il quarto periodo*;

4) *comma 1, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole*: «da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell'udienza»;

5) *al comma 1, dopo il quinto periodo, inserire il seguente periodo*: «Per gli affari cautelari è

fatta salva la facoltà delle parti di sia di rinunciare all'udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta da depositare fino ad un giorno prima della data dell'udienza, sia di chiedere un rinvio ad altra data»;

6) *al comma 1, sesto periodo, dopo la parola*: «giorno», *inserire la seguente*: «libero»;

7) *al comma 1, nono periodo, dopo le parole*: «In alternativa alla discussione», *inserire le seguenti*: «qualora non si tenga la trattazione orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data»;

8) *al comma 1, dopo il nono periodo, aggiungere il seguente periodo*: «Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presentare le brevi note previste dall'articolo 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell'udienza »;

9) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti*: «Entro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, l'udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all'articolo 87, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) del codice del processo amministrativo, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale, se una delle parti depositi istanza con cui chiede che la discussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l'udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 cpc può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25, comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è abrogato.»;

10) *al comma 2, dopo le parole*: «soggetti indicati dalla legge»*, inserire le seguenti*: «nonché il Consiglio Nazionale Forense e le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative»;

11) *al comma 3, sopprimere la parola:* «primo».

4.5

Crucioli, D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine per» *con le seguenti*: «fino a due giorni dopo».

4.6

La Commissione

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al sesto periodo, sostituire le parole*: «un giorno», *con le seguenti*: «tre giorni»;

b) *al nono periodo, sostituire le parole*: «fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa» *con le seguenti*: «fino alle ore dodici del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa».

4.8

Crucioli, D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Precluso

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 nel processo amministrativo, la sottoscrizione alla procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.»

4.9

La Commissione

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «gli altri soggetti indicati dalla legge» *con le seguenti*: «e il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative»

4.10

Faggi, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Ostellari

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. I termini di sospensione previsti dal precedente comma si applicano altresì ai giudizi avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche».

4.11

Faggi, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Ostellari

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: "Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note sono depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell'udienza. In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di una breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del giorno di coi al periodo precedente".»

4.13

Faggi, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Ostellari

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera *d*) dopo le parole "trattazione delle udienze" sono aggiunte le seguenti: "avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati":

b) al comma 5, primo periodo, le parole "senza discussione orale" sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati" e le parole: "omesso ogni avviso" sono soppresse.»

4.12

Emanuele Pellegrini, Pillon, Ostellari, Stefani, Urraro

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

"Se la legge del tempo in cui fu commesso l'illecito amministrativo e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al sanzionato, salvo che l'ordinanza sia diventata esecutiva ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del capo I della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni."»

5.1 (testo 3)/200

Lannutti

Inammissibile

All'emendamento 5.1 (testo 3), dopo il comma 1-bis*, aggiungere i seguenti:*

«1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 31 luglio 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 1° maggio 2020, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

2. Il personale di cui al presente articolo collocato a riposo dal 30 aprile 2019 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare la facoltà di cui al primo comma con dichiarazione da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2020. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di concorrere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono riaperti limitatamente al periodo residuo di richiamo in servizio per effetto del presente articolo. Il periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del settantaduesimo anno d'età.

3. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2025.»

5.1 (testo 3) ([id. a 5.4 (testo 2) e 5.5 (testo 3)])

La Commissione

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «31 luglio 2020» *con le seguenti*: «31 agosto 2020»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-*bis*, del d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5. La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente, definisce criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla sezione di cui al presente comma e nell'operatività della stessa. Analoghi criteri e modalità sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla sezione medesima. In relazione a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione è trasmessa al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.»

5.2

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e al comma 4, le parole: "1°luglio", sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre".»

5.3

Modena, Caliendo, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.6

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi in cui il giudizio è definito in primo grado dal giudice monocratico, la Corte dei conti, in sede di appello o di opposizione, opera con collegi composti da tre magistrati. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, cui sono assegnati fino a cinque magistrati, operano con collegi composti da tre unità; laddove i magistrati assegnati siano invece in numero superiore a cinque, operano con collegi formati da cinque magistrati. Le sezioni centrali di controllo della Corte dei conti, per le quali non sia diversamente disposto dalla legge, deliberano con collegi composti da sette magistrati. Per l'approvazione dei programmi annuali di controllo e per il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, le sezioni regionali di controllo sono convocate in adunanza plenaria e operano comunque con collegi a numero dispari di componenti.».

G5.1 (già em. 5.0.1)

Balboni

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1786, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure di competenza volte a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 5.0.1.

G5.200

Parrini

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", A.S. 1786,

premesso che:

l'articolo 162, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici al comma 5 prevede che la Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, eserciti il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione;

l'emendamento 5.1 (testo 3) approvato nel corso dell'iter in Commissione Giustizia del provvedimento in oggetto dispone che l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assuma la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e si avvalga di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. L'emendamento dispone, inoltre, che la relazione sul controllo preventivo dei predetti contratti sia trasmessa

annualmente oltre che al Parlamento anche al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica;

appare di tutta evidenza come un ruolo di tale delicatezza comporti nella selezione dei magistrati l'adozione di criteri che tengano conto dell'accresciuta esigenza di salvaguardare la sicurezza degli approvvigionamenti di carattere strategico. Pertanto, appare opportuno che il personale selezionato sia idoneo a garantire: il massimo grado di riservatezza, un'adeguata esperienza maturata nel controllo in generale e nella valutazione degli atti secretati, una specificità professionale pluriennale acquisita in funzioni peculiari di stretta attinenza ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché una comprovata capacità di gestione della documentazione munita di classifica di segretezza, anche di alto livello;

impegna il Governo:

nel rispetto dell'indipendenza garantita dalla Costituzione alla Corte dei Conti dalle disposizioni di cui all'articolo 100, terzo comma e all'articolo 108, secondo comma ad orientarsi nella scelta dei consiglieri di nomina governativa alla massima valorizzazione dei requisiti citati in premessa, alla luce dell'estrema delicatezza delle funzioni che saranno svolte dai magistrati componenti la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, anche valutando l'opportunità di una previa intesa con il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.

5.0.1

Balboni

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G5.1

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(*Indennità per i magistrati onorari in servizio*)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad Euro 60.525, rivalutata annualmente, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e pari a cinque impegni settimanali.

2. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma del precedente comma.

3. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

4. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari sono rideterminate, rispettivamente, in "3.300" e "1.800" unità.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

5.0.2

Cucca

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 5-*bis*.

(*Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di arbitrato*)

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni dell'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dell'articolo 36, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, si applicano anche agli arbitrati rituali e, in quanto compatibili, agli arbitrati irrituali di cui all'art. 808-*ter* del codice di procedura civile.

2. Agli effetti dell'articolo 83, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il provvedimento di rinvio dell'udienza è disposto con ordinanza dagli arbitri.

3. Agli effetti dell'articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intendono sospesi dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, senza che occorra alcun provvedimento degli arbitri, i termini per la proposizione dell'atto con il quale una parte dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri, ai sensi dell'articolo 2943, comma 3, del codice civile, nonché degli atti per la nomina, sostituzione, decadenza o ricusazione degli arbitri, per l'adozione di qualsiasi provvedimento circa lo svolgimento del procedimento, per il deposito di qualsiasi memoria o documento, per il deposito del lodo, per la sua comunicazione alle parti, per il reclamo avverso il decreto che ne dispone l'esecutorietà, per l'impugnazione del lodo e, in genere, tutti i termini procedurali, anche se previsti nella convenzione di arbitrato, indipendentemente da ogni contraria previsione stabilita dagli arbitri a norma dell'art. 816-*bis* del codice di procedura civile, o contenuta nel regolamento dell'istituzione arbitrale che amministra l'arbitrato. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Ove il termine sia a data fissa e scada, ovvero abbia comunque decorrenza, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione, la scadenza è prorogata di un periodo corrispondente a quello per cui il termine rimane sospeso, a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita di un periodo corrispondente a quello per cui il termine rimane sospeso

4. Restano in ogni caso validi gli atti processuali compiuti ed i provvedimenti emanati dagli arbitri nel rispetto del principio del contraddittorio durante il periodo di sospensione.

5. Il termine residuo per il deposito del lodo, se alla fine del periodo di sospensione risulti inferiore, è esteso a novanta giorni.

6. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, sono adottate dagli arbitri con ordinanza, anche in deroga ad ogni contraria previsione stabilita ai sensi dell'art. 816-*bis* del codice di procedura civile, ovvero, nel caso di arbitrati amministrati, dalle istituzioni arbitrali presso le cui sedi si svolgano le udienze dei procedimenti arbitrali, anche mediante modifiche dei propri regolamenti, le misure organizzative, in conformità ai commi da 7 a 10, necessarie per consentire, nell'avvio e nello svolgimento della procedura arbitrale, il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti. In deroga all'articolo 832, comma 3, del codice di procedura civile, le disposizioni integrative e modificative dei regolamenti arbitrali adottate dalle istituzioni arbitrali si applicano anche ai procedimenti arbitrali in corso. Le misure adottate debbono in ogni caso assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.

7. Fino al termine di cui al comma 6, anche in deroga ad ogni contraria previsione stabilita ai sensi dell'art. 816-*bis* del codice di procedura civile o contenuta nel regolamento dell'istituzione arbitrale che amministra l'arbitrato, gli arbitri possono disporre che le udienze, anche istruttorie, si svolgano con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video e consentano

l'accertamento dell'identità di tutte le parti collegate, le verifica della possibilità di loro effettiva partecipazione e, in caso di parti o testimoni, la verifica della libertà di espressione della volontà e delle dichiarazioni rese. In tal caso, gli arbitri, se più di uno, possono trovarsi in luoghi diversi. Le modalità specifiche di collegamento sono comunicate dagli arbitri con il provvedimento che fissa l'udienza. Il verbale dell'udienza è formato contestualmente dagli arbitri o da persona di loro fiducia, della cui identità si dà atto nel verbale stesso, ed è sottoscritto dagli arbitri con firma autografa o con firma digitale a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel verbale dell'udienza gli arbitri attestano di aver compiuto gli accertamenti e le verifiche previsti nel primo periodo e attestano l'esistenza e la provenienza da chi le ha pronunciate delle dichiarazioni trascritte a verbale. Tali attestazioni, a seguito della sottoscrizione, fanno piena prova fino a querela di falso. La sottoscrizione con firma digitale del verbale della prima riunione da parte degli arbitri produce gli effetti di cui all'art. 813 del codice di procedura civile.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche alle attività, compiute fino al termine di cui al comma 6, dei consulenti tecnici che assistano gli arbitri.

9. Fino al termine di cui al comma 6, anche in deroga ad ogni contraria previsione stabilita ai sensi dell'art. 816-*bis* del codice di procedura civile o contenuta nel regolamento dell'istituzione arbitrale che amministra l'arbitrato, tutti gli atti e i documenti sono validamente depositati presso la sede dell'arbitrato e scambiati fra le parti, e tutti i provvedimenti degli arbitri sono validamente trasmessi alle parti mediante posta elettronica certificata.

10. Fino al termine di cui al comma 6, alla sottoscrizione della procura alle liti e alla certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte si applica l'articolo 83, comma 20-*ter*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, anche se è allegata al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato, depositato o trasmesso.

11. All'art. 83, comma 21, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "agli arbitrati rituali," sono soppresse.»

6.1

Mantovani, Evangelista, Riccardi, Castellone, D'Angelo, Lomuti

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «contatto stretto» *con le seguenti*: «un contatto tale da determinare un significativo rischio di contagio».

Al comma 2, lettera b), sostituirele parole: «contatti stretti di» *con le seguenti*: «contatti tali da determinare un significativo rischio di contagio relativamente ad» *e alla lettera e) sostituirele parole*: «contatti stretti» *con le seguenti*: «contatti tali da determinare un significativo rischio di contagio».

6.2

Evangelista, D'Angelo, Lomuti

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole: «è istituita una piattaforma» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «è istituito il sistema di allerta Covid-19, costituito da una piattaforma unica nazionale per la gestione dei dati dei soggetti che, a tal fine, hanno installato su base volontaria un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile»

6.4

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « hanno installato» *con la seguente:*«installano».

6.3

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1 primo periodo, dopo le parole:* «su base volontaria» *inserire le seguenti:* «senza il beneficio di alcuna facilitazione»;

2. *Al comma 1 terzo periodo sostituire la parola* «complementari» *con la seguente:* «integrative»;

3. *Al comma 3 dopo le parole:* «in forma aggregata» *sostituire la parola* «o» *con la seguente:* «e»;

4. *Al comma 6 sostituire le parole:* «o resi definitivamente anonimi» *con le seguenti:* «a cura e spese del fornitore dell'applicazione di cui al precedente comma 1»;

5. *Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma*:

«7-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque illecitamente trattiene, divulga, cede, trasferisce, pubblica o comunque tratta i dati raccolti in violazione a quanto stabilito del presente articolo, è punito con la reclusione da due a quattro anni.»

6.5

Evangelista, D'Angelo, Lomuti

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «3 febbraio 2020*,»* *inserire le seguenti*: «il Commissario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»

6.6

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Trento e di Bolzano », *inserire le seguenti:*«nonché le competenti Commissioni parlamentari».

6.7

Balboni, Fazzolari

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Il Ministro della salute, considerati i rischi per la protezione e per la sicurezza dei dati derivanti dal trattamento dei dati personali attraverso il sistema di allerta Covid-19, individua un Responsabile per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.».

6.8

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il soggetto responsabile della cancellazione dei dati è il Ministero della Salute. In caso di uso illecito dei dati o della mancata cancellazione degli stessi si applica l'art. 167, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.»

6.11

Rossomando, Cirinnà, Valente

Ritirato

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tali informazioni devono risultare di facile comprensione e accessibilità anche ai minori;»

6.9

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «sui tempi di conservazione dei dati.» *aggiungere il seguente periodo:* «L'utente può applicare le tecniche di cancellazione anche prima del termine del 31 dicembre 2020.»

6.10

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «sui tempi di conservazione dei dati.» *aggiungere il seguente periodo:*

«In relazione alla pseudonimizzazione utilizzata, il Ministro della salute assicura la conservazione separata delle eventuali informazioni aggiuntive che possano influire sull'attribuzione dei dati a un interessato specifico e che non saranno mai utilizzate senza previo avviso e consenso dell'utente interessato;»

6.12

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 2, lettera c), dopo le parole «la geolocalizzazione dei» *inserire le seguenti:* «dispositivi mobili dei».

6.13

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 2, lettera d)*, sostituire le parole:* «adeguate ad evitare il rischio di» *con le seguenti:* «volte ad assicurare la non»

6.14

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola «anche» *e dopo le parole:* «al trattamento» *inserire le seguenti:* «e comunque non oltre 30 giorni,»

6.15

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola «anche».

6.16

Dal Mas, Caliendo, Modena

Precluso

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: «anche»

6.17

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 2, lettera f)*, dopo le parole:* «degli interessati», *inserire le seguenti:*«e dei soggetti di cui all'articolo 2-*terdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali».

6.18

Rossomando, Cirinnà, Valente

Ritirato

Al comma 2, lettera f*) dopo le parole* «degli interessati» *inserire le seguenti:* «e dei soggetti di cui all'articolo 2-*terdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196».

6.20

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera *a*) e 9, paragrafo 2, lettere *i*) e *j*), del Regolamento (UE) 2016/679.»

6.19

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «al medesimo comma 1»*, sostituire le parole da:* «, salva la possibilità» *fino alla fine del comma con le seguenti:* « e sono cancellati al momento dalla cessazione dello stato di emergenza».

6.21

Fazzolari, Balboni

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I dati raccolti non possono in alcun caso essere utilizzati ai fini di verifiche fiscali ovvero di azioni giudiziarie, civili e penali.».

6.22

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Chiunque, essendo venuto comunque a conoscenza dei dati raccolti, li divulghi con qualsiasi modalità - anche solo parzialmente - è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusioneda sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. Alla medesima pena soggiace il titolare del trattamento ai sensi del comma 1.».

6.23

Fazzolari, Balboni

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Chiunque, avendo accesso ai dati raccolti, contravviene al divieto di cui al periodo precedente ovvero, essendone venuto comunque a

conoscenza, li divulghi con qualsiasi modalità, anche solo parzialmente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.».

6.24

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 5, dopo le parole «di cui al medesimo comma 1», *sostituire la parola* «sono» *con le seguenti: «*devono obbligatoriamente essere»

6.25

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo: «L'individuazione del soggetto titolare della concessione del codice sorgente viene effettuata tramite procedura a evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

6.26

Rossomando, Cirinnà, Valente

Precluso

Ritirato

*Al comma 6, sopprimere le parole «*L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché» *e sostituire le parole* «sono interrotti» *con le seguenti:* «è interrotto».

6.27

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 6 sopprimere le parole «o resi definitivamente anonimi».

6.28

Rossomando, Cirinnà, Valente

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Nei casi di violazione dell'obbligo di cancellazione e di anonimato si applica la pena della reclusione da uno a sei anni.»

6.30

Fazzolari, Balboni

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al periodo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.».

6.29

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le misure di cui al periodo precedente si applicano, a richiesta dell'utente, anche nell'ipotesi in cui lo stesso decida di disinstallare l'applicazione dal proprio dispositivo di telefonia mobile prima del termine del 31 dicembre 2020.»

6.31

Balboni, Fazzolari

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di rendere efficace il sistema di allerta di cui al presente articolo, il Ministero della Salute assicura le iniziative e gli investimenti necessari al potenziamento del sistema di individuazione dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria attraverso la somministrazione, ad intervalli regolari, di test diagnostici (tamponi rinofaringei, test sierologici o altra misura ritenuta utile, dal punto di vista sanitario, all'accertamento del contagio).»

6.0.1

Modena, Caliendo, Dal Mas

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*

1. La piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 6 è subordinata alla implementazione del potenziamento del sistema di individuazione dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria con tamponi e test sierologici al fine di rendere efficace il sistema di tracciamento.

2. La piattaforma non può essere istituita senza una comunicazione preventiva del Governo alle Camere sulla suddetta implementazione comprensiva dei dati suddivisi per Regione. Il Parlamento sulla base di detta informativa si esprimerà sulla utile istituzione della piattaforma.»

G7.300

La Commissione

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

impegna il Governo a dare attuazione a quanto segue:

- all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 3 sia sostituito dai seguenti: "3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti dal medesimo comma. 3-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, che costituiscono relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti al medesimo comma".

- i decreti di cui sopra siano adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

7.0.1

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 7-*bis*.

(*Obblighi per gli operatori telefonici in materia di responsabilità per danni ai minori*)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-*bis*) le disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile relativo alla responsabilità civile dei genitori nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete";

b. dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*) Le disposizioni di cui alla lettera g-*bis*) del comma precedente devono essere approvate per iscritto dal contraente".» .

7.0.2 (testo 2)

Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(*Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche*)

1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore

età, possono chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici.";

b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto ad alcuna rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio. Qualora il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza ed esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile. La dichiarazione di revoca è resa personalmente dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La donna ha altresì facoltà, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare con le medesime modalità l'esercizio del diritto all'anonimato. In questo caso, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-*bis* del presente articolo, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.";

d) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita, ovvero dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità, ed in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, ricerca e contatta la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio.

7-*ter*. Il tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza. Ove la donna risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata. In nessun caso l'operatore comunica il motivo della convocazione, osservando il più stretto segreto d'ufficio. Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Se la donna non consente alla revoca dell'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne l'identità dopo il decesso

della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l'istanza. La donna conserva la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Nel caso in cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato. Con le medesime modalità, su ricorso dell'interessato ed attraverso interpello, è consentito l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

7.0.3

La Commissione

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(*Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio*)

1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di *parental control* ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

2. Questi servizi devono essere gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.

3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano altresì adeguate forme di pubblicità di tali servizi in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere.» .

7.0.4

Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 7-*bis*.

(*Modifiche al codice penale in materia di turismo riproduttivo*)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-*bis*) delitti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;"»

G5.201

Gasparri

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

visto l'articolo 984-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare;

visto l'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

visti gli emendamenti approvati 5.1 (testo 3), 5.4 (testo 2) e 5.5 (testo 3) al disegno di legge (A.S. 1786) di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, tutti di identico tenore, istitutivi della nuova Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati;

ritenuto che i criteri e le modalità per la scelta dei magistrati da assegnare alla nuova Sezione, di cui deve farsi carico il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, non possano non tenere conto dell'accresciuta esigenza di salvaguardare primariamente la sicurezza degli approvvigionamenti di carattere strategico, esigenza per fronteggiare la quale il personale selezionato deve garantire:

a) il massimo grado di riservatezza;

b) un'adeguata esperienza maturata nel controllo in generale e nella valutazione degli atti secretati in particolare;

c) una specificità professionale pluriennale acquisita in funzioni peculiari di stretta attinenza ai settori della difesa e della sicurezza nazionale;

d) una comprovata capacità di gestione della documentazione munita di classifica di segretezza, anche di alto livello;

considerato, quindi, che l'estrema delicatezza di tale funzione richiede una particolare ed attenta selezione del personale cui affidarla, anche disancorando la specifica scelta dai parametri generalmente utilizzati per il conferimento delle ordinarie funzioni d'istituto;

tutto ciò premesso, esprime il più vivo auspicio ed assume, in proposito, una specifica linea di indirizzo affinchè il Consiglio di presidenza della Corte dei conti valorizzi al massimo, nella scelta in argomento, il personale dotato delle citate caratteristiche, anche interloquendo direttamente, se necessario, con il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.900 al disegno di legge n. 1786

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea e acquisita la redazione tecnica positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Evangelista sul disegno di legge n. 1786

L'affidamento delle scelte organizzative ai singoli capi degli uffici giudiziari è stato necessario al fine di calibrare gli interventi sulle specifiche esigenze delle singole realtà giudiziarie e territoriali nel corso dell'emergenza ma, al contempo, il Ministero della giustizia ha continuato a fornire le indicazioni ed il

supporto a tutti gli uffici fin dalla fase acuta dell'emergenza epidemiologica. Con la fase 2, si è dato avvio ad un processo di graduale e progressivo ritorno alla normalità nello svolgimento delle attività giudiziarie.

Durante il *question time*, svoltosi nel corso della settimana scorsa, il ministro Bonafede, anche in virtù del mutamento del contesto sanitario, ha affermato come imminente l'emanazione di una circolare che riequilibri il rapporto tra lavoro in presenza e lavoro da remoto del personale amministrativo e, in generale, miri a garantire, per quanto possibile, la regolare celebrazione delle udienze in condizioni di sicurezza già a partire dal 1° luglio 2020. A tale intendimento ha trovato corrispondenza un emendamento accolto dalla Commissione all'unanimità.

Concludo Presidente, ricordando anche le importanti novità introdotte con questo provvedimento per semplificare ed accelerare i processi nonostante gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria che si è abbattuta sul sistema giustizia.

Si tratta del ricorso agli strumenti telematici, sia per il deposito degli atti, con l'estensione della possibilità del deposito anche nel processo penale dopo l'avviso di conclusione delle indagini, sia della possibilità del cosiddetto processo da remoto, consentito per le udienze civili con la garanzia della presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, e per le udienze penali laddove vi sia l'accordo delle parti quando si tratta di udienze di discussione o devono essere esaminati testimoni, parti o periti. E ciò al fine di bilanciare il diritto alla salute pubblica con il diritto al giusto processo, ossia i principi di oralità, immediatezza e difesa che devono permeare il processo laddove sono in gioco diritti fondamentali dei cittadini come quello della libertà.

Per tutti questi motivi, concludo Presidente, dichiarando all'Assemblea il voto favorevole del Gruppo M5S.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abate, Barachini, Bongiorno, Bossi Umberto, Castaldi, Cattaneo, Crimi, De Poli, Di Piazza, Fazzolari, Giacobbe, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Pazzaglini, Rojc, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Zanda.

.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore La Russa, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

senatori Lannutti Elio, Giannuzzi Silvana, Quarto Ruggiero, Presutto Vincenzo, Donno Daniela, Vanin Orietta, Angrisani Luisa, Maiorino Alessandra, Granato Bianca Laura, Trentacoste Fabrizio

Modifiche all'articolo 21 della Costituzione, concernenti la libertà d'informazione, al fine di salvaguardare i diritti fondamentali della persona (1849)

(presentato in data 16/06/2020);

senatori Maiorino Alessandra, Angrisani Luisa, L'Abbate Patty, Trentacoste Fabrizio, Lannutti Elio, Pavanelli Emma, Marilotti Gianni, Donno Daniela, Accoto Rossella, Romano Iunio Valerio, Ortis Fabrizio, Mollame Francesco, Botto Elena, Vanin Orietta, Presutto Vincenzo

Delega al Governo in materia di tutela della proprietà intellettuale (1850)

(presentato in data 17/06/2020);

senatore Giacobbe Francesco

Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale sull'emigrazione italiana nel mondo (1851)

(presentato in data 17/06/2020);

senatrice Matrisciano Susy

Disposizioni in materia di tutela del lavoro (1852)

(presentato in data 17/06/2020);

senatori Rufa Gianfranco, Alessandrini Valeria, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella

Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Stefani Erika, Testor Elena, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni in materia di clownterapia (1853)

(presentato in data 17/06/2020);

senatori Rufa Gianfranco, Alessandrini Valeria, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Stefani Erika, Testor Elena, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di verifica del tasso alcolemico del guidatore di veicoli a motore atti ad inibirne l'avviamento nel caso di livelli superiori a quelli consentiti dalla legge (1854)

(presentato in data 17/06/2020);

senatori Marin Raffaella Fiormaria, Fregolent Sonia, Cantu' Maria Cristina, Lunesu Michelina, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Stefani Erika, Tosato Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della salute del personale dell'Arma dei Carabinieri (1855)

(presentato in data 17/06/2020).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 17/06/2020 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017" (1087)

(presentato in data 22/02/2019).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 giugno 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 7 luglio 2020. Le Commissioni 2ª, 3ª, 7ª, 11ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 1ª Commissione entro il 2 luglio 2020.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2020, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 14 maggio 2020, causa C15/19. A.m.a. - Azienda Municipale Ambiente SpA contro Consorzio Laziale Rifiuti - Co.La.Ri.. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. «Ambiente - Rifiuti - Direttiva 1999/31/CE - Discariche preesistenti - periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica - proroga - Costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche - Principio del "chi inquina paga" - Applicazione nel tempo della direttiva.»(*Doc*. XIX, n. 95) - alla 5a e alla 13a Commissione permanente*;*

Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 6 maggio 2020, cause riunite C415/19, C-416/19 e C-417/19. BlumarSpA (C-415/19), Roberto Abate SpA (C-416/19) e Commerciale Gicap SpA (C-417/19) contro Agenzia delle Entrate. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione. «Concorrenza e aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione europea che dichiara un regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Normativa nazionale che preclude la possibilità di concedere un aiuto in base ad un regime autorizzato in caso di inosservanza di una condizione non prevista dalla decisione della Commissione.» (*Doc*. XIX, n. 96) - alla 1a, alla 5a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente*;*

Sentenza della Corte (Prima sezione) del 7 maggio 2020, causa C641/18. LG e alri contro Rina SpA e Ente Registro Italiano Navale. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova. «Giustizia e diritti fondamentali - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 1 par 1 - Nozioni di "materia civile e commerciale" e di "materia amministrativa" - Ambito di applicazione - Attività delle società di classificazione e di certificazione delle navi - Acta iure imperii e acta iure gestionis - prerogative dei pubblici poteri - Immunità giurisdizionale.»(*Doc*. XIX, n. 97) - alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 8a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 giugno 2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 291).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

I signori Ignazio Rosenberg Colorni e Paolo Amadio da Milano chiedono disposizioni in materia di rappresentanza parlamentare (Petizione n. 595, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Ettore Salvatori, Presidente di Asso-Consum, chiede la proroga al 30 settembre 2020 della sospensione degli sfratti prevista dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Petizione n. 596, assegnata alla 5a Commissione permanente);

il signor Michele Spera da Lanciano (Chieti) chiede interventi volti ad agevolare l'erogazione di contributi per i danni subiti a seguito di eventi sismici (Petizione n. 597, assegnata alla 5a Commissione permanente);

il signor Luciano Cungi da Firenze chiede disposizioni in materia di termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (Petizione n. 598, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la signora Cristina Rosselli da Empoli, a nome del Gruppo #UniticonRiserva, in considerazione dell'emergenza legata al virus Covid-19 e delle conseguenti difficoltà per gli studenti di ultimare in tempo utile il percorso di studi, chiede che i laureandi dell'attuale anno accademico vengano ammessi

con riserva al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente bandito col Decreto n. 499 del 21 aprile 2020 (Petizione n. 599, assegnata alla 7a Commissione permanente);
la signora Myriam Gandini da Giusanno (MB) chiede che il rimborso relativo agli eventi culturali e di spettacolo annullati a causa dell'emergenza sanitaria legata al virus Covid-19 sia previsto in denaro e non sotto forma di *voucher* (Petizione n. 600, assegnata alla 5a Commissione permanente);
la signora Donatella De Paola da Cottanello (Rieti) e numerosi altri cittadini chiedono interventi urgenti finalizzati a preservare il plesso della scuola dell'infanzia dell'Istituto comprensivo di Casperia sito in Cottanello, impedendone il trasferimento nel Comune di Montasola (Petizione n. 601, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Umberto Franchini da Telese Terme (Benevento) propone una riforma organica del sistema tributario (Petizione n. 602, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Michele Alessandro Bina e numerosi altri cittadini chiedono interventi urgenti per evitare la chiusura dell'impianto Solland Silicon di Sinigo (Merano), specializzato nella produzione di materiali per l'industria dei semiconduttori (Petizione n. 603, assegnata alla 10a Commissione permanente).

Interrogazioni

LUPO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
il settore del trasporto aereo, anche per la chiusura dei cieli, risulta uno dei più colpiti dall'emergenza sanitaria da COVID-19: l'International air transport association (IATA) ha stimato perdite per il 2020 pari a circa 74,5 miliardi di euro, con un crollo dei profitti superiore al 20 per cento e un dimezzamento dei ricavi;
allineandosi a quanto determinato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) anche in Italia, con l'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 è stato eliminato, dal 15 giugno, l'obbligo di distanziamento sociale all'interno dei velivoli, a condizione che venga assicurato all'interno del velivolo il ricambio completo dell'aria ogni tre minuti;
ai sensi delle predette disposizioni nazionali è inoltre previsto l'obbligo della mascherina (da cambiare ogni 4 ore), il divieto di salire a bordo se la temperatura corporea supera i 37,5 gradi e il divieto di portare sull'aeromobile bagagli a mano di grandi dimensioni, che, se non ben gestito sin dagli accessi in aeroporto con l'aiuto dei gestori aeroportuali e *handling*, rischia di comportare svariati problemi operativi in fase di imbarco;
da più parti arrivano sollecitazioni, per non dire vere e proprie pressioni, sul vettore nazionale affinché operi alcune tratte su aeroporti che non risultano però avere grandi richieste seguendo l'indice di prenotazione, mentre aeroporti nazionali fondamentali e strategici come Milano Linate rimangono ancora chiusi;
risulta che la richiesta di apertura per un aeroporto rilevante per il traffico *business* come quello di Linate sia fortemente sollecitata da molti utenti;
il trasporto aereo rappresenta un imprescindibile fattore di crescita del PIL e del turismo;
secondo la IATA nel 2021 ci sarà un leggero recupero della domanda di trasporto aereo con conseguente riduzione delle perdite stimata intorno ai 15,8 miliardi di dollari ed una ripresa del numero dei passeggeri;
la crisi generata dalla pandemia può rappresentare un'opportunità per ripartire con una visione sistemica, che superi l'attuale affastellamento normativo che ha visto l'emanazione di una serie di atti puntuali avulsi da una visione organica del settore, introducendo pari condizioni tra tutti gli operatori, a partire dalla sottoscrizione di accordi di "*co-marketing*";
il cosiddetto decreto-legge "rilancio", attualmente all'esame della Camera (AC 2500), pone alcune importanti riserve per favorire condizioni minime comuni a partire da quelle salariali, come previsto dall'art. 203 ("Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo");
al Senato è stato depositato un disegno di legge di riordino del settore aereo (AS 727), attualmente in fase di esame presso l'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire la massima sicurezza dei

passeggeri e degli operatori, vigilando sulle responsabilità di ciascuno relativamente al rispetto delle regole;
quale sia il motivo per cui l'aeroporto di Milano Linate resta ancora chiuso nonostante la sua strategicità anche per altri aeroporti di collegamento;
quale sia la sua posizione in merito al progetto di riordino del settore aereo attualmente all'esame della Commissione 8ª del Senato e se non ritenga opportuno attivarsi al fine di concorrere alla sua approvazione, in un'ottica di rilancio del trasporto aereo e del turismo in chiave sistemica, con regole uniformemente applicate a tutti gli attori.
(3-01689)
LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
in data 20 novembre 2018, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato, a sua prima firma, un'interrogazione a risposta scritta (4-00885) al Ministro in indirizzo;
sulla strada statale di collegamento internazionale fra Italia e Svizzera, i lavori di completamento ed ultimazione della strada statale 27, tra Etroubles (Aosta) e l'innesto dell'autostrada per il traforo del Gran San Bernardo, sono ancora fermi;
l'ANAS, con disposizione n. CDG-0083721-P del 10 giugno 2011, aveva approvato il progetto esecutivo dei lavori avente ad oggetto la strada statale 27 "del Gran San Bernardo", lavori di sistemazione tra Etroubles e l'innesto dell'autostrada per il traforo del San Bernardo, variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen dal chilometro 15+180 al chilometro 18+700, lotto unificato;
considerato che:
tali lavori dovevano concludersi nell'anno 2016, sia per quanto attiene alle opere stradali e sia per quanto riguarda le opere di ripristino delle aree agricole occupate temporaneamente per lo stoccaggio del materiale di scavo e per le aree di cantiere;
a causa delle note vicende relative alla ditta appaltatrice Lauro SpA, l'avanzamento dei lavori è fermo al dicembre 2015 con conseguente arresto del processo di smaltimento e riutilizzo dei materiali di risulta dello scavo;
ad ottobre 2018, l'ingegner Luongo di ANAS SpA, in sede di audizione nella III Commissione permanente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, aveva illustrato le tempistiche riferendo come il progetto sarebbe stato approvato e validato nella primavera del 2019 e che nel corso dell'estate sarebbe stata espletata la fase di pubblicazione del nuovo appalto;
le tempistiche relative alla riprogettazione dell'opera, alla sua validazione, alle procedure della conseguente gara di appalto ed infine all'ultimazione di tutte le opere previste consentiranno, ipoteticamente, l'ultimazione dei lavori non prima dell'anno 2023;
tale data costituisce una tempistica più che doppia rispetto a quella prevista inizialmente e i disagi così determinati sarebbero da quantificare ben oltre tale proporzione;
la mancata realizzazione delle opere di variante alla strada statale 27 determina la permanenza della condizione di pericolosità dell'attuale asse viario in corrispondenza dell'abitato di Etroubles ed in corrispondenza dell'abitato di Saint Oyen;
tenuto, inoltre, conto che:
tutto questo arreca un grave pregiudizio ambientale, agro-pastorale e paesaggistico ai territori interessati, con particolare riferimento ai cumuli di smarino insistenti su terreni essenziali alle attività agricole, nonché un innegabile danno all'immagine turistica, intimamente legata all'integrità dell'ambiente alpino;
la situazione di abbandono rappresenta un pericolo ed un rischio per i territori interessati, in particolar modo se abbinata ad una mancata o carente vigilanza delle aree di cantiere;
tenuto conto, infine, che:
è stata segnalata, con nota prot. 0003848 del 1° ottobre 2019 al compartimento ANAS della Valle d'Aosta, una grave situazione di pericolo derivante dall'ostruzione del torrente Artanavaz in corrispondenza di un attraversamento temporaneo per una pista di cantiere, ma l'ANAS ad oggi non ha ancora fornito alcuna risposta e non ha provveduto in alcun modo alla messa in sicurezza dell'area ed

al ripristino delle condizioni dell'alveo del torrente;
è necessario un tempestivo intervento per scongiurare ulteriori rischi idrogeologici,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non intenda intervenire direttamente tra le parti al fine di garantire una rapida ultimazione della variante alla strada statale 27 del Gran San Bernardo.
(3-01690)
MOLLAME, PAVANELLI, DONNO, L'ABBATE, TRENTACOSTE, ROMANO, MARINELLO, LANNUTTI, MAIORINO, GIANNUZZI, ANGRISANI, GRANATO, ORTIS, ANASTASI, NATURALE, AGOSTINELLI, PUGLIA, PISANI Giuseppe, GUIDOLIN, PESCO, LOREFICE, FENU, CIOFFI, CAMPAGNA, MARILOTTI, RUSSO, LA MURA, FLORIDIA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che:
com'è noto, la continuità territoriale ferroviaria nello Stretto di Messina è garantita dal trasbordo degli interi treni da una sponda all'altra;
il sistema di trasporto ferroviario in atto presenta grossi problemi connessi alle operazioni di composizione e scomposizione dei convogli necessarie per effettuare l'imbarco, il traghettamento e lo sbarco con i conseguenti lunghi tempi necessari che penalizzano l'efficienza e l'attrattività del trasporto stesso;
con più dettaglio, i treni in arrivo dalla Calabria si fermano a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), per poi raggiungere l'imbarco (2-3 vagoni alla volta vengono caricati sulla nave "Bluferries" con manovre avanti ed indietro ripetute) al fine di concludere il trasporto verso la Sicilia, e lì, previa operazione di sbarco e ricollegamento, i vagoni riprendono la loro corsa. I passeggeri sono comunque costretti durante il traghettamento ad attendere le complesse operazioni di imbarco e sbarco dei convogli, che possono durare anche più di 2 ore;
in aggiunta, la Sicilia risulta oggi esclusa dalla rete dei servizi ferroviari ad alta velocità in quanto i convogli impiegati non sono scomponibili;
considerato che, a parere degli interroganti:
risultano inaccettabili ad oggi anche le conseguenze sull'ambiente di tali operazioni in quanto le navi che trasportano un treno intero (oltre 500 tonnellate) hanno un consumo di carburante spropositato soprattutto se lo si compara al risparmio che potrebbe esserci se ci si dotasse di treni coincidenti, che, stazionando sulle rispettive sponde, permetterebbero il semplice trasbordo dei soli passeggeri, proprio come avviene per le usuali coincidenze in tutte le stazioni ferroviarie. Il modello più funzionale è sicuramente rappresentato dalla costruzione di banchine pedonali su entrambe le rive che conducano in tutta sicurezza i passeggeri da un treno ad alta velocità in arrivo a Villa San Giovanni a traghetti veloci o aliscafi che trasporterebbero a Messina i soli passeggeri, dove li attendono altri treni ad alta velocità per Catania e Siracusa o per Palermo e Trapani. E viceversa dall'isola per il continente;
attualmente il sistema ferroviario offre all'utenza, soprattutto a quella siciliana dei pendolari ma anche a quella nazionale, interi treni che vengono caricati su navi con lunghi tempi necessari per le operazioni e consumi elevati non adeguati ad un Paese moderno e soprattutto a criteri ottimali di risparmio energetico rispettoso dell'ambiente, stante l'origine da fonti fossili non rinnovabili dell'alimentazione dei propulsori delle navi, con conseguente spropositata produzione di anidride carbonica;
tale sistema rappresenta un modello di trasporto legato a modalità vetuste e non più tollerabili poiché non adeguato all'emergenza climatica del pianeta;
i viaggi ad alta velocità, inoltre, non possono essere una prerogativa solo dell'Italia peninsulare, è necessario prevedere al più presto un sistema funzionale che riduca i tempi di attraversamento dello stretto ed invogli all'uso del trasporto ferroviario da e per la Sicilia, assai meno impattante di quello aereo in termini di produzione di anidride carbonica. Sistema di trasporto, quest'ultimo, assai più usato anche per la lentezza di quello ferroviario;
è urgente che il Governo si adoperi per assicurare un servizio assai più celere, moderno, funzionale e rispettoso dell'ambiente che preveda l'utilizzo di navi veloci per il trasporto dei soli passeggeri tra le due sponde dello stretto e permetta loro di avvalersi rispettivamente sulla terraferma e sull'isola di treni

ad alta velocità, garantendo così una più celere continuità territoriale;
pertanto con l'organizzazione del nuovo servizio si risparmierebbe una quantità ingente di carburante da fonte non rinnovabile e si renderebbe più celere il trasporto, visto che la *mission* di Ferrovie dello Stato non è trasportare treni ma passeggeri. In sintesi, le nuove modalità di trasporto comporterebbero notevoli vantaggi per l'ambiente, per l'azienda FS, che risparmia ed offre un servizio migliore, ed infine per i passeggeri che in 20 minuti circa potrebbero attraversare la discontinuità costituita dallo stretto,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e quali iniziative intendano adottare, in collaborazione con RFI e Trenitalia e con tutti i soggetti portatori di interessi, al fine migliorare la connessione sullo stretto, considerando l'istituzione di un tavolo tecnico per la redazione di uno studio di fattibilità per il miglioramento dei sistemi di collegamento nell'area dello stretto, valutando un trasbordo di passeggeri più rispettoso dell'ambiente e degli utenti nonché la dotazione di treni ad alta velocità;
se condividano l'urgenza della risoluzione della problematica, visto che il metodo che si è già perpetuato negli anni risulta inefficiente, lento ed altamente inquinante, se si considera il rapporto pari a circa uno a 20 del peso trasportato confrontando il solo peso dei passeggeri rispetto a quello dell'intero treno ed un consumo d'energia da fonte non rinnovabile direttamente proporzionale al peso trasportato, nonché il maggiore tempo necessario per le operazioni di imbarco e sbarco dei convogli, da cui il conseguente ricorso da parte di tanti all'uso del mezzo aereo, assai più inquinante.
(3-01691)

CALANDRINI, CIRIANI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
la realizzazione dell'autostrada Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone risponde ad interessi di carattere nazionale volti, da una parte, a saldare la cesura esistente tra la A12 Roma-Civitavecchia ed il confine con la Campania e, dall'altra, ad assicurare il raccordo tra il sistema autostradale centrale A1 e quello tirrenico, consentendo di alleggerire il traffico veicolare, particolarmente intenso, insistente sulle strade Pontina e Appia;
per la realizzazione dell'opera il CIPE, con delibera n. 50/2004, ha stanziato 465,8 milioni di euro;
nel 2008 per la realizzazione dell'opera è stata costituita Autostrade del Lazio SpA, società mista tra ANAS e Regione Lazio;
l'opera ha un costo complessivo di 2,7 miliardi di euro;
la gara ad evidenza pubblica è stata espletata ed aggiudicata il 19 dicembre 2016, ma è stata successivamente annullata dalla giustizia amministrativa;
appare evidente il ritardo accumulato negli anni;
tale ritardo condanna il territorio della provincia di Latina ad un anacronistico isolamento che minaccia l'economia locale, con numerose aziende che decidono di delocalizzare e abbandonare per mancanza di collegamenti e infrastrutture adeguate;
gli interroganti rilevano che tali infrastrutture si rendono a maggior ragione necessarie per la presenza in provincia di Latina di uno dei poli chimico-farmaceutici più importanti del territorio nazionale, con aziende di caratura internazionale e che fanno dell'*export* il loro *core business*;
dati ACI aggiornati al 2018 indicano che la strada statale 148 "Pontina", che collega Latina a Roma e sul cui tracciato dovrebbe nascere la Roma-Latina, è stata teatro di 268 incidenti che hanno causato 8 morti e ben 436 feriti, numeri che rilevano la pericolosità della strada che è buia, a tratti dissestata, e con segnaletica orizzontale e verticale in parte carente: è una strada oramai non più sufficiente a contenere la mole di traffico veicolare;
il 24 aprile 2020, l'assessore regionale per i lavori pubblici Mauro Alessandri, durante un'audizione in Commissione Bilancio della Regione Lazio, ha dichiarato che "è intenzione del ministro, nel decreto di prossima emanazione, individuare il commissario per la sua realizzazione sulla base di un progetto che abbiamo ripassato al vaglio di un buon confronto";
tale nomina commissariale non è mai avvenuta;
a parere degli interroganti, anche a causa della crisi economia generata dal COVID-19, la realizzazione

della Roma-Latina e della Cisterna-Valmontone non è più rinviabile, pena il rischio concreto di desertificazione del tessuto produttivo locale,
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda procedere al fine del tempestivo avvio della realizzazione dell'autostrada Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone, preservando le attuali autorizzazioni acquisite e se sia prevista un'ulteriore dotazione di fondi del CIPE o se sia previsto un incremento aggiuntivo alla dotazione finanziaria iniziale di 465 milioni di euro;
come intenda procedere per scongiurare un'eventuale perenzione dei fondi già assegnati e quali iniziative di competenza intenda assumere a supporto della Regione Lazio o di ANAS, per assicurare la realizzazione dell'autostrada Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone.
(3-01692)
CALANDRINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
è pervenuta all'interrogante una segnalazione informale riguardante perplessità espresse a mezzo di *social network* in merito all'utilizzo di voli *charter* per il rientro in Italia di connazionali rimasti bloccati in Spagna a causa dell'emergenza COVID-19;
sono stati palesati dubbi relativi all'esosità dei costi dei voli promossi dal Comitato italiani all'estero di Madrid, di concerto con due agenzie di viaggio private (la Viajes Eco e Tenerife Golf SpA), rispetto alle offerte di altre compagnie aeree;
in particolare, il 3 giugno 2020, 215 italiani sono rientrati in Italia su un volo *charter* di rimpatrio promosso dal Comites di Madrid e organizzato in collaborazione con un'agenzia di viaggio spagnola;
la rimozione del divieto di voli diretti dall'Italia per la Spagna, già dal 19 maggio attraverso il ripristino dei collegamenti regolari tra Madrid e Barcellona e Roma a partire dai primi di giugno, unitamente ad ulteriori voli speciali attivati da altre compagnie aeree, è la dimostrazione dell'inutilità dell'iniziativa intrapresa;
è di tutta evidenza che l'attività di assistenza dovrebbe essere conforme alle norme che regolano compiti e funzioni dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286;
a parere dell'interrogante, l'attività di promuovere voli, peraltro a seguito della rimozione dei divieti imposti dall'emergenza sanitaria nei collegamenti diretti sulla tratta Italia-Spagna, non sembra integrare le funzioni istituzionali a beneficio dei connazionali e individuate dalle norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se sia da ritenersi corretta questa versione dei fatti;
se l'attività sia stata effettuata in coerenza con i dettami inerenti ai criteri di assegnazione di incarichi alle agenzie di viaggio e se sia stato attuato il confronto competitivo tra più offerte e, in particolare, se sia a conoscenza dell'ammontare di eventuali commissioni applicate;
se le attività poste in essere dal Comitato degli italiani all'estero siano conformi alle funzioni assegnategli;
quali provvedimenti intenda adottare ove le circostanze esposte fossero confermate.
(3-01693)
DE POLI, MALLEGNI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
il patrimonio infrastrutturale italiano ha subìto negli ultimi anni un costante degrado che mette in gioco la sicurezza stessa dei cittadini e rischia di compromettere l'attrattività dell'Italia nei confronti dei grandi investitori internazionali;
in un momento particolarmente difficile com'è quello attuale, il nostro Paese avrebbe bisogno di investimenti di medio-lungo periodo per rilanciare una prospettiva di sviluppo economico e infrastrutturale;
la realizzazione di maggiori opere pubbliche genererebbe benefici dal punto di vista logistico, creerebbe posti di lavoro per la costruzione e la manutenzione, permetterebbe alle imprese italiane di

accrescere la produttività, consentendo al Paese di restare inserita nei flussi commerciali tra l'Europa e il resto del mondo e di puntare all'obiettivo strategico di fare del nostro Paese il primo Paese manifatturiero in Europa, con i relativi benefici occupazionali;
da fonti di stampa si apprende dei vertici istituzionali delle categorie economiche venete, in particolare di Padova e provincia, con l'intento di esaminare le criticità sorte a seguito del *lockdown* e l'impatto economico derivato, per una valutazione delle iniziative da porre in essere per mitigare le drammatiche ricadute economiche subite dalle imprese di quell'area;
tra le varie istanze, le più urgenti sarebbero la sistemazione del ponte sul fiume Brenta, in località Curtarolo, soggetto a limitazioni del traffico pesante a causa del deterioramento delle strutture portanti, con conseguente allungamento forzato del tragitto sulla strada regionale 308, e la cessione delle competenze di questo tratto stradale all'ANAS;
con l'atto di sindacato ispettivo 4-01690 del 28 maggio 2019 il primo firmatario della presente interrogazione ha portato all'attenzione del Ministro in indirizzo l'urgenza della sistemazione del ponte sul Brenta;
la strada statale 47 "della Valsugana" e il suo innesto nella Pedemontana veneta sono essenziali infrastrutture di collegamento viario tra il nostro Paese e il nord Europa;
con l'interrogazione 3-00668 il primo firmatario ha già portato all'attenzione del Ministro l'urgenza di intervenire per il completamento dell'ex strada regionale 10;
a seguito della riclassificazione denominata "rientro strade", la strada regionale 10 è già passata sotto l'egida dell'ANAS; mancano 7 chilometri da Carceri (Padova) all'innesto della A31 e 10 chilometri per arrivare fino a Montagnana (Padova);
dalla tempestività di tali interventi dipende la competitività e in alcuni casi, anche in considerazione delle gravi difficoltà indotte dalla pandemia, la sopravvivenza delle migliaia di imprese che costituiscono il sistema economico dell'alta padovana,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario intervenire nelle sedi competenti per: riclassificare la strada provinciale 47 a strada statale sotto la gestione dell'ANAS, così da consentire la realizzazione del consolidamento del ponte sul fiume Brenta in località Curtarolo; prevedere un intervento economico per la realizzazione di un collegamento tra la strada provinciale 47 e la superstrada Pedemontana veneta; infine, prevedere risorse necessarie e sufficienti per il completamento della strada statale 10 (ex strada regionale 10), opera fondamentale per lo sviluppo socio-economico della bassa padovana.
(3-01694)
STEFANO, MARCUCCI, D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI, FERRARI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
con il decreto ministeriale n. 112 del 12 marzo 2020 è stata disposta, al fine di contrastare il diffondersi del COVID-19, la razionalizzazione del servizio di trasporto aereo, garantendo l'operatività esclusivamente di alcuni aeroporti e la permanenza di alcune tratte aeree;
da marzo, sino ad oggi, si sono succeduti numerosi decreti per regolare la materia, l'ultimo dei quali, del 14 giugno 2020, ha disposto che, in considerazione delle numerose "richieste dei gestori aeroportuali", della "collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio" e della loro "capacità infrastrutturale", nonché della "necessità di garantire i collegamenti insulari", fino al 14 luglio 2020 l'operatività dei servizi è limitata ad alcuni aeroporti e riguardo cui l'Ente nazionale per l'aviazione civile può poi, sulla base delle ulteriori richieste ed esigenze di trasporto aereo, modificare e integrare tale elenco;
a quanto risulta agli interroganti, su alcuni aeroporti, nonostante figuri come garantita l'operatività, non è stata ripristinata alcuna tratta aerea;
in un Paese a forte vocazione turistica quale l'Italia, che necessita di una ripartenza rapida e di ogni strumento e mezzo adatto a garantire la ripresa dello sviluppo economico, la riduzione o cancellazione totale dei voli su alcuni scali e la mancata riattivazione delle tratte aeree determina conseguenze altamente negative, in particolare per il Sud, per il quale la stagione turistica entrante rappresenta un'occasione importante di ripresa;

caso emblematico è quello dell'aeroporto di Brindisi, che serve il Salento, e dove ad oggi non opera alcuna tratta aerea tra quelle attive prima dello scoppio dell'emergenza. Questa situazione determina conseguenze rilevanti e a catena sull'economia dell'area e dell'intera regione, sulla tenuta occupazionale, a partire da quella legata all'operatività dello scalo, seriamente a rischio;
considerato che:
sono numerose le misure che il Governo ha messo in campo in questi mesi, da ultimo con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto decreto "rilancio", a sostegno dell'essenziale settore del turismo, che, tuttavia, non sono da sole in grado di far riprendere al settore la strada dello sviluppo se non vengono accompagnate dalla piena operatività delle infrastrutture di trasporto serventi il settore del turismo, quali aeroporti e tratte aeree operanti sulle aree del Paese a maggiore vocazione turistica, tra cui il Sud e le isole;
il ripristino delle tratte aeree è pertanto prioritario affinché le misure messe in campo possano adeguatamente svilupparsi,
si chiede di sapere:
se, in ragione della conclusione della fase emergenziale più critica, il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi al fine di ripristinare il maggior numero di tratte operanti prima del *lockdown* con particolare riguardo per i territori dell'Italia meridionale e insulare che servono bacini di utenza altrimenti sforniti, e che ne hanno particolare necessità soprattutto in vista dell'ormai avviata stagione estiva;
se non ritenga necessario, in vista del nuovo piano industriale che interessa la compagnia Alitalia, adoperarsi, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, affinché vengano previste e assicurate alcune tratte aeree fuori dalle scelte di mercato, per garantire l'effettivo diritto alla mobilità.
(3-01695)
FARAONE, NENCINI, VONO, BONIFAZI, COMINCINI, CONZATTI, CUCCA, GARAVINI, GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, MARINO, PARENTE, RENZI, SBROLLINI, SUDANO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
le conseguenze dell'emergenza economica provocata dall'epidemia da COVID-19 risultano ogni giorno più drammatiche: basti ricordare che mentre il 13 marzo 2020 la Commissione europea aveva pubblicato una stima preliminare del possibile impatto dell'emergenza sull'economia quantificata in una riduzione di 2,5 punti percentuali del tasso di crescita del PIL della UE nel 2020, negli scorsi giorni l'ISTAT ha certificato il crollo del PIL italiano nella misura dell'8,3 per cento, con una riduzione dei consumi delle famiglie dell'8,7 per cento e del 12,5 per cento negli investimenti;
questi dati numerici si traducono concretamente nel fallimento di decine di migliaia di aziende e la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, fenomeni ai quali si sta già drammaticamente assistendo;
il Governo e il Parlamento per rispondere a questa emergenza economica hanno messo in campo misure senza precedenti, con due scostamenti del *deficit* per oltre 80 miliardi di euro complessivi approvati nel giro di un mese; questi sono stati resi possibili dall'eccezionalità delle circostanze, che ha prodotto un inedito scenario nel quale si è verificato un generale consenso, anche a livello europeo, sull'esigenza di rispondere alla crisi con grandi investimenti;
è opinione diffusa che uno dei principali canali nei quali indirizzare gli investimenti debba essere quello delle infrastrutture materiali, per il valore aggiunto che esse determinano immediatamente nella mobilitazione di capitali e nella creazione di posti di lavoro e nel periodo medio e lungo per il valore aggiunto che apportano a livello dei trasporti per la realizzazione di corridoi essenziali per il trasporto di merci e persone;
tra questi corridoi, l'asse ferroviario Berlino-Palermo è classificato come "progetto prioritario 1" nell'ambito dei 30 progetti prioritari definiti nella decisione 884/2004/CE relativa agli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, il che significa che sulla sua necessità vi è stata un'espressione ufficiale in sede europea già oltre 15 anni fa;
il Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato pubblicamente già due settimane fa che nell'ambito degli investimenti che saranno sbloccati dall'annunciato "decreto semplificazioni" e dalla messa a disposizione dei fondi già stanziati e di quelli in arrivo quali misura in risposta alla crisi

economica determinata dall'emergenza pandemica sarà valutato il progetto del ponte sullo stretto di Messina;
aperture significative su tale progetto sono arrivate a livello politico proprio dai vertici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente e in particolare dal viceministro Cancelleri e dal sottosegretario Margiotta; lo stesso *masterplan* del Governo sul rilancio dell'economia ha ribadito negli scorsi giorni quanto più volte già affermato in precedenza, ossia come sia assolutamente prioritaria la realizzazione dell'alta velocità al Sud;
è noto che il progetto, a differenza di molti altri, era già giunto allo stadio definitivo, con la conclusione del relativo appalto nell'ottobre 2005 e la successiva firma del contratto di assegnazione nel marzo 2006, e che dunque vi è già stata la validazione del progetto da parte tutte le autorità competenti e interessate, a cominciare dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, fino a tutti i Ministeri e gli enti regionali e locali coinvolti;
un recente *report* realizzato dalle associazioni industriali siciliane e calabresi ha ribadito la necessità della realizzazione dell'opera attraverso il ricorso al "modello Genova" che ha permesso la realizzazione in tempi brevissimi del nuovo ponte (si veda l'articolo de "Il Sole-24 ore" dal titolo "Le imprese: un commissario per fare il Ponte sullo Stretto" del 16 giugno 2020), evidenziando tra l'altro un aumento dell'occupazione legato all'opera stimato in 100.000 posti di lavoro comprensivi dell'indotto,
si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare avvio in tempi rapidi alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.
(3-01696)
SALVINI Matteo, FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
nell'attuale fase congiunturale, contrassegnata dalla più grave recessione del dopoguerra, il rilancio degli interventi infrastrutturali rappresenta il fattore decisivo per una più rapida uscita dalla crisi; la ripresa in termini accelerati degli interventi per la realizzazione, la manutenzione e la messa in sicurezza di opere pubbliche e di interventi di rigenerazione urbana può assicurare un contributo rilevantissimo per le prospettive occupazionali e per evitare che la situazione già critica del settore precipiti definitivamente. Inoltre, la congiuntura offre un'occasione preziosa per riallineare il nostro Paese ai maggiori *partner* europei quanto a dotazione infrastrutturale in modo da colmare un divario che negli ultimi anni si è progressivamente accentuato;
allo stato attuale, gli interventi infrastrutturali (strade, autostrade, ferrovie, porti e aeroporti) già programmati ammontano a quasi 200 miliardi di euro, con oltre il 65 per cento delle risorse necessarie già stanziate e utilizzabili; tuttavia, tali investimenti risultano ancora oggi bloccati per ragioni a giudizio degli interroganti inspiegabili, perlopiù riconducibili a lungaggini burocratiche non più accettabili;
il caso delle autostrade è emblematico: gli aggiornamenti dei piani economico-finanziari di molte società concessionarie attendono di essere approvati, in alcuni casi dal 2018, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la mancata approvazione dei nuovi piani è motivo di blocco di investimenti per quasi 20 miliardi di euro, compresi circa 7 miliardi di interventi già cantierabili e 4 miliardi previsti per la gronda di Genova (la cui realizzazione è vieppiù prioritaria dati i gravissimi disagi che storicamente sconta la viabilità di tutto il nord-ovest);
la ripresa economica dell'Italia all'indomani dell'emergenza sanitaria da COVID-19 passa attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure previste dalla normativa vigente per la realizzazione di tutte le infrastrutture strategiche per il Paese;
un importante intervento di semplificazione è stato realizzato con il decreto "sblocca-cantieri" (decreto-legge n. 32 del 2019), che ha disposto la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, del regime ordinario previsto dal codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), con effetti positivi riscontrati a livello statistico (fino a prima del *lockdown*: 16 per cento in più la spesa dei Comuni in investimenti e 40 per cento in più il valore delle gare d'appalto): l'eccezionalità dell'attuale situazione impone quanto meno una proroga di tale regime straordinario in vista di una riforma

organica della normativa vigente, nei termini di una velocizzazione e semplificazione degli *iter* previsti per le piccole opere, riducendo fino all'azzeramento i controlli preventivi e potenziando piuttosto quelli successivi;
per le grandi opere (cioè quelle con valore al di sopra dei 10 milioni di euro) appare imprescindibile mettere a sistema il "modello Genova", cioè il regime speciale voluto dalla Lega per la ricostruzione del "ponte Morandi", che ha consentito l'avvio dei lavori dopo solo 3 mesi dal crollo e il loro completamento in soli 14 mesi; tale "modello", che prevede la nomina di un commissario che procede secondo procedura negoziata, si ispira a quello delineato nella direttiva 2014/24/UE in materia di appalti, all'osservanza della quale la stessa Commissione europea ha richiamato con la recente comunicazione 2020/C 108 I/01, contenente gli orientamenti sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
allo stato attuale il Governo si è dimostrato disponibile all'avvio di qualunque semplificazione nel senso appena descritto soltanto a parole e nelle intenzioni, senza dare alcun seguito alle tante proposte avanzate dalla Lega (e dall'opposizione in genere) nelle diverse sedi;
il nostro Paese, a maggior ragione in questo momento storico, non può più attendere perché sia colmato il *gap* infrastrutturale che storicamente sconta per la vigenza di procedure burocratiche bizantine e capziose che finiscono per impedire la realizzazione di qualunque opera pubblica,
si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per la semplificazione complessiva delle procedure previste dalla normativa vigente per gli appalti pubblici, al fine di consentire la realizzazione dei tanti investimenti infrastrutturali inspiegabilmente bloccati.
(3-01697)
MALLEGNI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
nei giorni scorsi è stato deciso da parte di Ferrovie dello Stato SpA che il treno "Frecciarossa 1000" dall'estate 2020 unirà Roma e Pavia passando per la Versilia, l'Argentario e il levante ligure, territori ad altissima attrattività turistica che saranno collegati direttamente all'alta velocità;
come annunciato dall'amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS, Gianfranco Battisti, "il nuovo servizio permetterà di scoprire e riscoprire le bellezze culturali e paesaggistiche del nostro Paese, distribuendo i flussi turistici non solo nelle grandi città ma anche nelle località di medie e piccole dimensioni, contribuendo in questo modo a un vero e proprio rilancio dell'economia e del settore turistico di tutta l'Italia";
la necessità di avere collegamenti adeguati alle esigenze di chi viaggia e vuole farlo in sicurezza e *comfort* è fondamentale per avere un ritorno di qualità per il turismo; altrettanto importante è il numero di treni dei treni che vengono messi in servizio con fermate ripetute nell'arco della giornata, e per tutto l'anno, garantendone agli utenti, italiani e stranieri, l'utilizzo costante;
le fermate dei treni Frecciarossa sono parte integrante del più ampio piano di sviluppo del turismo nazionale, implicando anche migliori connessioni con il territorio e un più agevole interscambio con altri mezzi di trasporto;
sebbene tale decisione avrà risvolti positivi, la collocazione dell'alta velocità solo su alcune direttrici inevitabilmente esclude località e porzioni di regioni che non potranno usufruirne;
la costa tirrenica continua, in tal modo, ad essere penalizzata dalle scelte parziali da parte della società; basti considerare che le Frecce che servono la tratta tra Milano e la costa romagnola sono 36 al giorno, 18 in andata e 18 in ritorno, con una media di quasi uno ogni ora, mentre da Milano alla costa toscana "rallentano" gli Intercity (5 in andata e 5 in ritorno) che impiegano dalla città meneghina "appena" 4 ore circa;
la costa tirrenica è prevalentemente servita da 3 treni Frecciabianca, in servizio dal 1985, in condizioni assolutamente fatiscenti e privi dei minimi *comfort*, in andata e ritorno da Genova, oltre ad un Frecciarossa da Pavia;
la messa in esercizio dei treni alta velocità Frecciarossa 1000 solo su alcune tratte incrementa ulteriormente lo squilibrio degli *standard* di servizio;
nonostante numerosi proclami per la collocazione dei Frecciarossa in Versilia, ad oggi non si hanno

notizie in merito,
si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi per assicurare, in tempi certi, l'annunciato potenziamento dell'alta velocità sulla costa tirrenica, e in particolare in Versilia, al fine di assicurare mobilità alle persone e ai soggetti economici di una regione ad alta vocazione turistica.
(3-01698)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IANNONE - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
un avvocato di Cava de' Tirreni (Salerno), Alfonso Senatore, è bloccato in Sudafrica da più di tre mesi e non riesce a tornare a casa, come rende noto attraverso i *social network* il diretto interessato;
nel suo scritto l'avvocato Senatore spiega che non riesce a tornare dal Sudafrica, Paese in cui va spesso per motivi personali e in cui è rimasto bloccato agli inizi di marzo 2020 a causa dell'esplosione della pandemia di COVID-19, per mancanza di voli certi e sicuri, anche pagando prezzi stratosferici;
egli esprime preoccupazione, non tanto per sé, quanto per i tanti italiani impossibilitati a rimanere e a pagare prezzi esorbitanti per tentare di rientrare;
tutte le altre nazioni estere hanno provveduto anche con aerei militari al rimpatrio di connazionali;
questi italiani si sentono abbandonati al loro destino incerto e si appellano alle massime cariche istituzionali affinché intervengano per uscire da questa angosciante condizione,
si chiede di sapere:
quali iniziative siano state intraprese per riportare in Italia i nostri connazionali;
quali siano gli ostacoli all'organizzazione di un volo con la compagnia Alitalia;
se siano state valutate altre opzioni come voli militari o voli di Stato;
quali spiegazioni il Ministro in indirizzo possa addurre a giustificazione di questa inerzia, considerato che in altra circostanza è stato approntato un volo per Wuhan in Cina per una sola persona;
quali iniziative intenda urgentemente assumere per risolvere il problema degli italiani bloccati in Sudafrica.
(4-03683)

NISINI, VESCOVI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute*. - Premesso che:
per quanto consta agli interroganti, giovedì 11 giugno 2020 la Guardia di finanza di Prato ha effettuato una serie di perquisizioni, disposte dalla locale Procura della Repubblica, in 28 imprese individuali del distretto del tessile, gestite da cittadini extracomunitari, nonché in tre società maggiormente strutturate e nei domicili di alcuni rappresentanti legali e di dipendenti;
l'inchiesta disposta dalla Procura della Repubblica verte su ipotesi di reato quali l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, il favoreggiamento e lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, la violazione alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, la violazione del codice degli appalti, la frode nelle pubbliche forniture e la truffa ai danni dello Stato;
sempre per quanto consta, queste imprese tessili avevano riconvertito le loro attività nella produzione di mascherine per conto di una società di Prato che risulterebbe essere fornitrice di 6.700.000 mascherine alla Regione Toscana, tramite l'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR), e di 93.000.000 al Dipartimento della protezione civile a fronte di corrispettivi, al netto dell'IVA, pari rispettivamente a circa 3.200.000 e 41.800.000 euro;
l'inchiesta avrebbe rivelato che l'azienda fornitrice non sarebbe stata in possesso del parere dell'Istituto superiore di sanità per la produzione di mascherine in quanto mancante dei requisiti previsti;
nonostante l'indisponibilità delle autorizzazioni dell'ISS, sia ESTAR sia il Dipartimento della protezione civile avrebbero commissionato e ritirato ben 100 milioni di mascherine che sembrerebbero non essere conformi a quanto pattuito ed ai requisiti previsti per i dispositivi medici,
si chiede di sapere:
dove siano state distribuite le mascherine non a norma prodotte;
se corrisponda al vero il fatto che il Dipartimento della protezione civile abbia commissionato la fornitura di 93.000.000 mascherine, pari ad una spesa di ben 41.800.000 euro più IVA, senza verificare se le aziende produttrici fossero in possesso delle autorizzazioni previste a norma di legge;

se non si ritenga di dover informare prontamente gli enti ai quali sono state distribuite le mascherine non a norma.

(4-03684)

GASPARRI, MALLEGNI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

il dottor Domenico Parisi è stato nominato presidente dell'ANPAL, Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro;

molte delle attività seguite dall'ANPAL hanno suscitato polemiche a causa di inefficienze e ritardi;

a quanto emerge da una sua intervista, Parisi percepisce uno stipendio di circa 160.000 euro annui;

il dottor Parisi avrebbe accumulato spese personali, a carico dell'ente, per oltre 160.000 euro, tra cui 55.000 per auto con autista, 32.000 per un appartamento, 71.000 di voli aerei nel 2019,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se non ritenga un esborso eccessivo quello per le spese personali del dottor Parisi e se non ritenga di avviare doverose verifiche contabili;

se non ritenga che, a fronte delle polemiche a seguito del lavoro svolto non in maniera esaustiva dall'ente, sia doveroso sostituire il dottor Parisi alla guida dell'ANPAL.

(4-03685)

GASPARRI, MALLEGNI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

a quanto emerge da organi di stampa, nel marzo 2019 Alessandro Morrone è stato nominato vicepresidente *pro tempore* dell'INPS, carica creata in quella circostanza;

stando a quanto contenuto in un esposto presentato dal magistrato contabile delegato al controllo dell'INPS, Antonio Buccarelli, Morrone non avrebbe mai partecipato alla formazione di alcuna decisione, poi prese esclusivamente dal presidente Tridico;

nell'esposto si parla di "mancato esercizio della funzione assegnata", di "danno erariale per il pagamento dell'indennità senza controprestazione" e di "conseguenze per la validità giuridica degli atti gestori";

stando a quanto riportato nell'esposto, gli atti del presidente Tridico che comprendono l'aumento della quota di dirigenti di prima fascia e il piano di fabbisogno del personale INPS potrebbero essere impugnati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa vicenda e se quanto riportato corrisponda al vero;

se non intenda fare chiarezza e prendere immediatamente provvedimenti che evitino ricorsi nei confronti dell'INPS, con ulteriori costi per l'ente, eventualmente rivalendosi nelle modalità consentite nei confronti dei responsabili di questa vicenda.

(4-03686)

NENCINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il territorio della provincia di Frosinone è soggetto ad un notevole pendolarismo, e l'insieme dei cittadini che, quotidianamente, si sposta verso Roma si attesta su una quantità compresa tra le 60 e le 70.000 persone;

a causa della mancanza di una fermata lungo la linea ad alta velocità, il territorio ciociaro è profondamente penalizzato, in quanto tale carenza non permette alla zona di emergere, e costringe altresì i pendolari diretti verso la capitale a viaggi di durata spropositata, specie in relazione ai chilometri che vengono effettivamente percorsi;

proprio in considerazione di ciò, Ferrovie dello Stato ha preso in considerazione la concreta ipotesi di prevedere una stazione del treno ad alta velocità nel Lazio meridionale e nella fattispecie nel territorio di Roccasecca-Cassino;

in data 21 dicembre 2019, il Consiglio regionale del Lazio ha approvato, in relazione alla proposta di legge di stabilità regionale per il 2020, l'ordine del giorno n. 563 concernente la "linea ferroviaria veloce Roma-Frosinone-Cassino", che impegna la Giunta a porre in essere tutte le iniziative normative

e finanziarie per la realizzazione della rete di collegamento con annessa stazione ferroviaria TAV Roccasecca-Cassino;
con deliberazione n. 201 del 21 aprile 2020, la Giunta regionale ha approvato un'importante delibera avente ad oggetto: "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Ferrovie dello Stato italiane SpA per promuovere la collaborazione volta a valutare la realizzazione di una nuova stazione/fermata AV sulla tratta Roma-Cassino";
con protocollo RFI-AD/A 0011/P/2019, la direzione generale di RFI ha indirizzato una nota alla Provincia di Frosinone, al Comune di Roccasecca, al Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale, all'università degli studi del Lazio meridionale e alla Banca popolare del Cassinate, confermando la propria disponibilità a partecipare ad un gruppo tecnico di lavoro per lo studio preliminare per la realizzazione della stazione ad alta velocità di Roccasecca-Cassino;
considerato che:
in data 23 aprile 2020, nella sede della Regione, è stato annunciato un accordo, tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Battisti, il presidente della Regione Lazio Zingaretti e l'assessore regionale per i lavori pubblici e tutela del territorio e mobilità Alessandri, finalizzato alla realizzazione della stazione ad alta velocità tra Ferentino e Frosinone, nei pressi del casello autostradale, a scapito della stazione Roccasecca-Cassino Lazio meridionale, con commissione e studi già avviati in tal senso dall'università del Lazio meridionale;
nonostante la decisione di realizzare la stazione ad alta velocità tra Ferentino e Frosinone, si è continuato ad elargire fondi per la realizzazione di progetti riguardanti la stazione ad alta velocità Roccasecca-Cassino Lazio meridionale,
si chiede di sapere se non si ritenga doveroso approfondire le motivazioni per le quali, a fronte dell'accordo annunciato in data 23 aprile 2020, si siano continuati ad elargire fondi per progetti riguardanti la stazione ad alta velocità Roccasecca-Cassino Lazio meridionale.
(4-03687)
BORGONZONI, DE VECCHIS, FUSCO, BARBARO, CANTU', MARIN, FREGOLENT - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
con oltre 227.000 casi e 32.000 decessi, l'emergenza COVID-19 in Italia continua a fare paura;
parte dei firmatari del presente atto ha già presentato un'interrogazione al Ministro della salute (4-03238) in merito alla presunta situazione di conflitto di interessi del vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, relativo alla vendita di mascherine per la ventilazione non invasiva effettuata dall'azienda Alse Medica Srl al policlinico "Umberto I" di Roma, per tramite della dipendente Giada Nurry, moglie dello stesso vice ministro;
dopo essere stato intervistato da Filippo Roma, inviato della trasmissione televisiva "Le Iene", che lo ha fermato e intervistato in data 21 aprile 2020 sul presunto conflitto di interessi derivante dalla posizione professionale della moglie Giada Nurry, il vice ministro Pierpaolo Sileri, in un successivo servizio della trasmissione, andato in onda il 19 maggio 2020, ha accusato pubblicamente l'inviato di aver raccontato il falso nella trasmissione televisiva ed ha minacciato di sporgere denuncia;
successivamente, il vice ministro Sileri ha inviato tramite i suoi avvocati una richiesta di rettifica alla trasmissione "Le Iene";
nella trasmissione del 21 aprile 2020, l'inviato de "Le Iene" si chiedeva se potesse esistere un conflitto di interessi, in quanto la moglie del vice ministro Sileri è dipendente di una ditta che vende prodotti per gli ospedali pubblici e il vice ministro allora rispose che non era una rappresentante, né una venditrice, ma una semplice segretaria: affermazione contestata da Filippo Roma, che evidenziava come nel documento ufficiale del contratto di appalto sarebbe allora stato dichiarato il falso, visto che la moglie era indicata come un'agente di zona e non una segretaria;
sono stati interpellati dall'inviato de "Le Iene" alcuni rappresentanti di prodotti medici a Roma, i quali hanno confermato che Giada Nurry svolge la professione di promotrice e sovente la incontrano negli ospedali ad aspettare i medici fuori dai reparti, come tutti gli altri *promoter* e venditori; anche le farmacie degli ospedali romani sentite da Filippo Roma la conoscono professionalmente come una venditrice;

nonostante le testimonianze raccolte e i documenti ufficiali dell'appalto dicano tutti la stessa cosa, il vice ministro Sileri ha dichiarato alla stampa che quanto affermato nel servizio de "Le Iene" è falso;
ha dichiarato altresì che avrebbe fornito a Filippo Roma la documentazione attestante la sua tesi: dopo un mese, Filippo Roma ha nuovamente contattato il vice ministro Sileri per tentare di avere i documenti di cui faceva parola, fin quando il vice ministro si è rifiutato di fornire i documenti e chiarire i fatti, adducendo come motivazione che "c'è un'inchiesta in corso" e dichiarando quindi la sua indisponibilità ad interviste;
nella richiesta di rettifica dei legali del vice ministro Sileri, inoltrata alla redazione de "Le Lene", vi sono vari punti, tra i quali quello relativo al presunto conflitto di interessi derivante dalla nomina a vice ministro di Pierpaolo Sileri e dall'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di mascherine all'azienda presso cui lavora la moglie Giada Nurry, ove si legge che, se pure la conferma dell'appalto al policlinico "Umberto I" sia avvenuta il 21 settembre 2019, ovvero 10 giorni dopo che Sileri è diventato vice ministro, la prima aggiudicazione della gara sarebbe arrivata il 29 aprile 2019;
per quanto sia vero che Pierpaolo Sileri ancora non era stato nominato vice ministro, era pur sempre presidente della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato;
anche il datore di lavoro di Giada Nurry, riconoscendo un palese conflitto di interessi nella situazione creatasi, propose alla moglie del vice ministro che, se avesse voluto, fintanto che il marito ricopriva un ruolo pubblico, avrebbe potuto mettersi in aspettativa. Anche per il datore di lavoro il problema del conflitto di interessi era del tutto evidente;
nella documentazione di richiesta di rettifica dei legali del vice ministro, dopo aver più volte Sileri sostenuto che sua moglie era una semplice segretaria, la stessa viene indicata come una *promoter*, ammettendo così il vice ministro che la moglie avrebbe a che fare con le vendite, pur continuando lo stesso a negare che la moglie percepisca premi di produzione legati ai risultati raggiunti con le vendite;
più che una smentita, nella documentazione dei legali del vice ministro c'è una conferma di quanto riferito dal programma televisivo "Le Iene";
il datore di lavoro della signora Giada Nurry ha dichiarato alle telecamere della trasmissione: "è sempre stata un'impiegata addetta alle vendite. È una promotrice dei prodotti che vende l'azienda, illustra le caratteristiche tecniche dei prodotti, fa vedere ai capo sala e agli infermieri come si utilizzano i prodotti, quali sono i vantaggi e i benefici dei prodotti proposti e propone ai medici di acquistare i prodotti che vende l'azienda per la quale lavora";
prosegue poi affermando che negli anni passati ha ricevuto sempre premi e *bonus* per il raggiungimento degli obiettivi nelle vendite che le venivano assegnati in azienda;
su questo punto le versioni del datore di lavoro e del vice ministro Sileri sono inconciliabili;
il datore di lavoro afferma infine che, avendo Giada Nurry conosciuto Pierpaolo Sileri all'ospedale di Tor Vergata, e avendogli lei comunicato la frequentazione, le proibì di tornare in quell'ospedale in qualità di *promoter*, riconoscendo lui stesso l'evidente conflitto di interessi; da allora lei non ha più avuto rapporti professionali con l'ospedale di Tor Vergata;
quindi secondo il datore di lavoro il conflitto di interessi c'era già qualche anno fa, quando Sileri era semplicemente un medico dell'ospedale di Tor Vergata;
considerato che, con riguardo alla fornitura di dispositivi medici da parte di aziende private per ospedali pubblici, può nascere un conflitto di interessi nel caso in cui vi sia un rapporto di stretta parentela tra fornitori privati e rappresentanti pubblici o istituzionali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno agire per verificare la presenza di un eventuale conflitto di interessi nella vicenda descritta.
(4-03688)

GASPARRI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
su numerosi giornali sono state pubblicate le *chat* e le intercettazioni riguardanti il magistrato Palamara che, nell'ambito della sua attività presso l'Associazione nazionale magistrati si sarebbe interessato di numerose pratiche con valutazioni e giudizi che spesso hanno anche investito personalità politiche e non soltanto membri della magistratura aspiranti a questo o quell'incarico;
in quel contesto si sarebbero manifestati anche intrecci tra il Consiglio superiore della magistratura ed

esponenti dell'ANM, del resto prima del suo incarico al CSM lo stesso Palamara era stato al vertice dell'ANM;
la pubblicazione delle intercettazioni ha messo in mostra un'attività non pubblica, ma riservata, di forte condizionamento delle scelte poi assunte nelle sedi formali e pubbliche del CSM;
vicende precedenti analoghe, ma di minore gravità, hanno comportato il richiamo a normative come la "legge Anselmi", volte a sanzionare attività di vere e proprie associazioni segrete;
ovviamente le iniziative di carattere giudiziario non sono di competenza del Governo, ma della stessa magistratura, che se ne sta occupando nella sede di Perugia, secondo le procedure previste dall'ordinamento giudiziario,
si chiede di sapere:
se esistano iniziative disciplinari del Ministro in indirizzo a carico del dottor Palamara e di altri magistrati;
quali conseguenze abbiano avuto le eventuali iniziative disciplinari adottate.
(4-03689)
GASPARRI, MALLEGNI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
il giornale spagnolo "ABC" ha pubblicato un documento secondo cui il Movimento 5 Stelle sarebbe stato finanziato nel 2010 dal dittatore venezuelano Chavez con 3,5 milioni di euro, consegnati in una valigetta diplomatica;
sempre a quanto si apprende, l'attuale presidente venezuelano Nicolas Maduro diede la sua autorizzazione per inviare la valigia con 3,5 milioni di euro al consolato venezuelano di Milano,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di questa vicenda;
se non intenda attivare tutti gli strumenti in suo possesso per verificare la veridicità di questo episodio e, qualora fosse confermato, se non ritenga incompatibile la presenza del Movimento 5 Stelle all'interno del Governo.
(4-03690)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01698 del senatore Mallegni, sul potenziamento dell'alta velocità sulla costa tirrenica, specialmente in Versilia.

1.5.2.2. Seduta n. 231 del 18/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

231a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2020

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI,
del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente ROSSOMANDO

_____

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 233 e 235 del 23 e 25 giugno 2020
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.
Si dia lettura del processo verbale.
NISINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione e deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge:
(1845) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(ore 9,34)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge n. 1845, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ha facoltà di parlare il senatore Pagano per illustrare la questione pregiudiziale QP1.
PAGANO *(FIBP-UDC)*. Se magari si generasse un po' di silenzio, Presidente, riuscirei anche ad illustrare la questione pregiudiziale.
Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, intervengo sul decreto-legge 20 aprile del 2020, n. 26, uno dei tanti varati dal Governo in epoca Covid-19. Abbiamo avuto spesso modo di discutere sulla legittimità costituzionale di questi provvedimenti, abbiamo a lungo discusso dei DPCM

e abbiamo ritenuto alla fine che una qualche argomentazione, legata alla possibilità di esprimere un provvedimento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, potesse essere legittima.

Ma qui siamo di fronte ad un altro genere di problematica. In questo provvedimento, in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, il Governo ha previsto - come ha spiegato il Sottosegretario in Commissione - per motivi di emergenza sanitaria e, soprattutto, come suggerito dal Comitato tecnico-scientifico di cui si avvale, di individuare una forbice di tempo, un periodo entro cui stabilire una data unica, il cosiddetto *election day*, per svolgere le elezioni comunali, amministrative e regionali. Anche se - come tutti sanno - sono le Regioni che autonomamente dovrebbero stabilire la data in cui far svolgere le consultazioni, da questo provvedimento emerge la volontà politica da parte del Governo di far svolgere tutte le operazioni elettorali in un'unica data. Emerge altresì che il Governo intende stabilire questa data, proprio su suggerimento del Comitato di cui parlavo prima, entro il mese di settembre. Ebbene, fin qui qualcuno può contestare il fatto che per poter svolgere le elezioni, ad esempio nei giorni 20 e 21 di settembre, bisogna di fatto depositare le liste... *(Brusio)*. Chiedo scusa, Presidente, le chiedo se può richiamare i colleghi al silenzio, tanto si può chiacchierare anche fuori.

PRESIDENTE. Colleghi, l'Emiciclo non è una piazza.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Per chiacchierare si può andare tranquillamente all'esterno dell'Aula. Non c'è necessità di farlo per forza qui dentro.

Volevo soffermarmi anche sul fatto che in Commissione, presso l'altro ramo del Parlamento, si è voluto, un po' a gamba tesa, introdurre in questo *election day* anche il *referendum* costituzionale. Non vi sono precedenti di *referendum* costituzionali che si sono svolti nella stessa data in cui sono svolte altre consultazioni elettorali, che siano comunali, provinciali, regionali, politiche o persino europee. Non vi sono precedenti. Si sono svolti già tre *referendum* costituzionali, nel 2001, nel 2006 e nel 2016, come è noto a ciascuno di noi, e si sono sempre svolti in modo indipendente e autonomo. In quel giorno si è votato solo per il *referendum* costituzionale, cosiddetto confermativo, anche se - come adesso dirò - questo è un *referendum* di tipo oppositivo, *ex* articolo 138 della Costituzione, che nulla ha a che vedere con il *referendum* abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

Ebbene, la volontà di introdurre in quella data anche il *referendum* costituzionale è una cosa che, a nostro giudizio, non si può fare, ed è viziata da legittimità costituzionale. *(Applausi)*. E non lo è soltanto per una prassi consolidata.

Nella giornata di ieri, in Commissione, lo stesso sottosegretario Variati ha dovuto ammettere che in una circostanza, e cioè nel 2006 - quando si votò la riforma costituzionale organica, che fu confezionata dall'allora maggioranza di centrodestra - ci fu la possibilità di mettere insieme sacro e profano, e cioè elezioni di natura politica con elezioni referendarie costituzionali. Quell'anno, infatti, si votò per il *referendum* il 25 giugno e soltanto un mese prima si votò per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci delle città più importanti del nostro Paese, cioè, Milano, Roma, Napoli, Torino e centinaia di altri Comuni italiani. Si sarebbero messe insieme, quindi, l'una e l'altra elezione se ciò fosse stato possibile; in realtà, non fu fatto non perché non è consentito da una norma precisa dalla nostra Costituzione. La nostra Carta fondamentale, infatti, non prescrive cosa non si può fare: lo si deve desumere dal dettato della stessa.

Ebbene, esiste una sentenza della Consulta - la n. 496 del 2000 - che stabilisce in modo inequivoco anzitutto la natura del *referendum* costituzionale, una natura di tipo oppositivo. La Suprema Corte, infatti, sottolinea che il popolo interviene solo come istanza di freno, di conservazione e di garanzia, ovvero di conferma successiva rispetto a una volontà parlamentare di revisione già perfetta; e cioè, il Parlamento ha deciso, dovrà essere il popolo, in termini di opposizione, a voler contrastare eventualmente una volontà espressa dai suoi rappresentanti in Parlamento. Ed è evidente che, proprio per questa natura, l'appuntamento del *referendum* non può essere collegato ad altre rappresentazioni elettorali di tutt'altra natura e di espressione politica, tanto è vero che - conclude la Suprema Corte - «grazie ai tempi, alle modalità, alle fasi in cui è articolato il *referendum*, carica la scelta politica del massimo di razionalità di cui, per parte sua, è capace, e tende a ridurre il rischio che tale scelta sia legata a situazioni contingenti». Peraltro, l'affluenza alle urne è asimmetrica, per l'ovvia ragione che si vota in sei Regioni italiane, non in tutte, per complessivi 18 milioni di elettori. Quindi, voglio

sottolineare l'aspetto che non lo dice solo il senatore Pagano; lo dice la Corte costituzionale: un appuntamento referendario non può essere inquinato da situazioni contingenti collegate ad altri appuntamenti di natura politica.

È evidente a tutti noi che, se si vota nello stesso giorno in sei Regioni e non in tutta Italia - e si vota, quindi, in modo asimmetrico rispetto alla rimanente parte del territorio nazionale, per 18 milioni di italiani - si influenza, si droga in modo spudorato l'affluenza alle urne per il *referendum* costituzionale, tenuto conto della natura assolutamente unica di questo tipo di *referendum*. Quest'ultimo, infatti, deve intervenire - badate bene - non su una legge qualunque, non su una legge ordinaria, ma sulla nostra Carta costituzionale. Allora, dobbiamo stare attenti: non basta l'emergenza sanitaria per giustificare un provvedimento chiaramente viziato da incostituzionalità.

Concludo, affermando anche un altro aspetto di cui ho parlato questa mattina in Commissione. Quando il sottosegretario Variati ha dichiarato che bisognava mettere tutto insieme perché lo suggeriva il Comitato tecnico-scientifico, gli ho ricordato che esistono oltre 5 milioni di elettori italiani che vivono all'estero. *(Applausi)*.

Molti di questi italiani vivono in Paesi dove il virus Covid-19 è in questo momento particolarmente acuto. Leggevo poco fa la notizia che nel solo Brasile, nella giornata di ieri (quindi soltanto in ventiquattr'ore), sono stati conteggiati oltre 35.000 nuovi contagi. Il Covid-19 è inoltre in crescita negli Stati Uniti d'America, in Cile e in tantissimi altri Paesi del Nord e Sud America. È evidente che questo tipo di contagio non è diffuso in modo pianificato su tutto il Pianeta. Quindi, interferire sulla campagna referendaria degli italiani che vivono all'estero (che sono elettori italiani come tutti noi e che hanno i nostri stessi diritti costituzionali di espressione del voto) vizia vieppiù - rispetto alle condizioni e agli elementi di cui ho parlato prima - questo provvedimento sul piano della legittimità costituzionale.

Stiamo parlando della volontà di far esprimere gli italiani, a prescindere se votino sì o no (non è questo, cari colleghi, l'argomento di cui stiamo trattando). Ripeto, si tratta esclusivamente del diritto di far esprimere gli italiani in modo assolutamente regolare. Siccome la volontà di far svolgere questo *referendum* è non di un certo senatore, ma di oltre 70 senatori appartenenti a tutti i Gruppi politici presenti in Parlamento, credo che sia un diritto di tutti evidenziare questo aspetto e, pertanto, invito tutti ad essere coerenti con la loro richiesta di *referendum*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ciriani per illustrare la questione pregiudiziale QP2.

CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, per illustrare il significato, inevitabilmente anche politico, della nostra questione pregiudiziale credo sia necessario inquadrare in termini non solo politici la situazione che contraddistingue l'attività del Parlamento e, in particolare, del Senato.

Il decreto-legge che dovremmo votare da qui a qualche ora è l'ennesimo provvedimento che arriva in Senato senza la possibilità di una vera, franca e fattiva discussione che possa produrre dei risultati nel confronto tra maggioranza e opposizione. D'altra parte, il Parlamento serve a questo: a confrontare le posizioni e, se possibile, trovare una sintesi tra i diversi orientamenti in campo. Quello in esame è invece l'ennesimo decreto-legge su cui poi inevitabilmente verrà posta la fiducia. Si tratta di un decreto-legge che arriva a pochissime ore dalla scadenza dei sessanta giorni e che si inserisce, anche se con piccole diversità rispetto agli altri, nel solco dei ripetuti decreti-legge che arrivano e sostituiscono integralmente l'attività parlamentare. Ricordo, infatti, che a due anni dall'insediamento del Governo non abbiamo visto nemmeno una legge di iniziativa parlamentare. I decreti-legge vengono convertiti con la fiducia e c'è anche di peggio: spesso la fiducia viene posta non in seconda, ma addirittura in prima lettura. Quindi, l'attuale Governo ha trasformato il nostro bicameralismo perfetto in un monocameralismo intermittente a corrente alternata, cioè funziona una volta la Camera e una volta il Senato. Spesso la Camera dei deputati si occupa di leggi aventi impatto finanziario, mentre al Senato viene «riservata» soltanto la possibilità di occuparsi di norme di carattere ordinamentale che non hanno impatto finanziario (o che magari ce l'hanno, ma essendo preclusa la discussione è come se non ce l'avessero). Tutto questo avviene in sessanta giorni.

C'è poi un'altra novità fantastica del nuovo modo di legiferare. Il decreto spesso assorbe un altro decreto - così diventando un maxidecreto - perché, con un emendamento approvato in Commissione,

un decreto successivo viene inglobato nel decreto precedente, creando la necessità di un'ulteriore... *(Brusio)*. Signor Presidente, così è veramente difficile parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, mi rivolgo soprattutto a coloro che appartengono addirittura allo stesso Gruppo dell'oratore e che continuano imperterriti, a parlare; per cortesia abbassate il tono della voce.

CIRIANI *(FdI)*. Come dicevo, Presidente, c'è anche questa novità per cui i decreti assorbono altri decreti con la necessità politica di accelerare i tempi per cui tutto diventa davvero impossibile. Questo monocameralismo intermittente, a corrente alternata, secondo me è in spregio al Parlamento.

Oggi, leggendo velocemente la rassegna stampa, ho constatato che un'importante notista politico, facendo il riassunto della giornata di ieri, ha scritto che il Parlamento è stato umiliato. Se a tutto ciò che ho detto aggiungiamo il fatto, signor Presidente e colleghi, che ieri il Presidente Conte ha voluto fare, in quest'Aula, una semplice informativa anziché una comunicazione, come per legge è previsto, allora lei capisce che dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che ancora residuano all'opposizione per farci sentire, per la dignità del ruolo che assumiamo entrando in questa Camera. Infatti la dignità del Parlamento, dei parlamentari e dell'opposizione si esprime anche con le pregiudiziali per far capire al Governo, che ha la testa dura, che le opposizioni non sono un soprammobile e che vanno rispettate, che vanno ascoltate, e che il Parlamento tutto va rispettato e ascoltato.

Ieri sera - l'ho ascoltato solo stamattina in replica - il presidente Conte, con toni ironici e beffardi, ha detto di aver invitato le opposizioni a Villa Pamphili - beato lui - e che non si sarebbero presentate. Ma noi eravamo occupati in Parlamento, non eravamo in vacanza, presidente Conte. Lo ringraziamo, poi, di averci concesso l'opportunità di ascoltarlo in Parlamento con un'informativa. Noi siamo usciti dall'Aula e quindi non lo abbiamo ascoltato. Presidente Conte, le irrisioni e le beffe le tenga per sé.

Vorrei dire, con la massima serietà, al presidente Calderoli che rappresenta la presidente Casellati, che la pazienza è finita. Ieri il presidente Monti - non un eversore: il presidente Monti, già Presidente del Consiglio e già autorevole esponente della Commissione europea - ha detto testualmente che il presidente Conte ha violato la legge e ha indebolito il Parlamento venendo a rendere una semplice informativa e non comunicazioni.

Dunque, ribadisco ancora una volta che il Senato, il Parlamento ha il dovere e il diritto di pretendere che le leggi valgano per tutti, anche per il presidente Conte. Esiste o non esiste la legge n. 243 del 2012, che all'articolo 4 e all'articolo 5 prevedono tassativamente le comunicazioni al Parlamento e non le informative? Allora, presidente Conte, o viene qui e rispetta le leggi cui anche lei è legato, oppure non ci riservi questa ennesima umiliazione, peraltro con i toni ironici e beffardi che ha usato con le televisioni e con i mezzi di comunicazione.

Vorrei una risposta dalla Presidenza del Senato su questo preciso problema. Esiste o non esiste la legge del 2012? È ancora operativa o non lo è più? Il presidente Conte o chi per lui - tutti i presidenti - sono ancora tenuti a rispettarla o no? Altrimenti non usciamo più da questa vicenda, presidente Calderoli. È una questione molto, molto seria, perché non abbiamo parlato di piccole cose. Abbiamo parlato del futuro dell'Italia, del futuro della nostra economia, della nostra società, dei milioni di disoccupati che potrebbero esserci a settembre, della possibilità o meno che l'Unione europea garantisca le risorse che molte volte ha promesso e che però noi ancora non abbiamo visto.

Il presidente Conte dovrebbe avere anche l'intelligenza di capire che andare a trattare in Europa senza un mandato parlamentare non lo rende più forte, lo rende più debole. Se non capisce questo, credo che dovrebbe cambiare mestiere e dovrebbe anche smettere di umiliare le opposizioni con i toni che ha usato ieri in televisione, sorridendo con aria di superiorità. La fiera delle vanità che sta andando in onda a Villa Pamphili la tenga per sé. Noi, ancora una volta, lo invitiamo in Parlamento, lo sfidiamo a confrontarsi con noi anziché continuare a fuggire.

Venendo al merito della questione, chiaramente a mio parere il suo intervento è stato strumentale. Noi abbiamo il diritto di essere anche strumentali, perché l'opposizione, quando è messa all'angolo, usa tutti i mezzi che ha, anche quelli strumentali.

La pregiudiziale che noi abbiamo depositato ha comunque degli elementi seri che, a nostro avviso, vanno affrontati e discussi. Il primo dei quali è che la data del voto è stata scelta ancora una volta dal Governo e dalla maggioranza senza il confronto con le opposizioni; nemmeno sulle regole ci mettiamo

d'accordo, nemmeno sulle regole elementari il Governo accetta il confronto con noi. Ebbene questa scelta pregiudica il diritto dell'elettorato attivo e di quello passivo; attivo perché è difficile fare e predisporre una campagna elettorale, organizzare la raccolta firme e trovare gli uffici pubblici aperti a ferragosto.

Vi è poi, Presidente, un altro motivo che vorrei sottolineare; presidente Calderoli, che mi sembra sia l'unico ad ascoltarmi e di questo lo ringrazio, se esiste il limite del doppio mandato per i sindaci e spesso anche per i governatori, è perché è stato stabilito dal legislatore che esiste un dovere di bilanciamento tra la forza che ha un potere monocratico eletto direttamente e il limite del mandato. C'è cioè una posizione di naturale vantaggio elettorale e politico per il sindaco e il presidente di Regione che si ricandida. Il legislatore ha messo quindi un limite temporale alla durata dei mandati proprio perché c'è un naturale ed inevitabile abuso di posizione dominante, per usare un termine estraneo alla politica. È evidente che non potendo fare campagna elettorale per chi si candida contro l'uscente, non potendo organizzare una campagna elettorale a ferragosto, chi si candida contro un governatore o un sindaco uscente, ha di fatto già il 99 per cento delle possibilità di perdere le elezioni, perché non è nelle condizioni di svolgere la campagna elettorale. È una cosa da poco? Una banalità? Non vogliamo parlarne? Non importa, mettiamo l'ennesima fiducia. Tutto va bene e il Governo e il Parlamento continuano a fare quello che vogliono.

Aggiungiamo poi delle considerazioni sul *referendum.* Si tratta di un *referendum* confermativo; certo non è abrogativo, non c'è il *quorum*, non c'è il pericolo che le elezioni politiche, comunali o amministrative concorrano ad elevare il *quorum* inevitabilmente e quindi ad alterare il senso dell'appuntamento elettorale, ma si tratta, come hanno scritto illustri costituzionalisti, di un *referendum* di sistema che mette in discussione le fondamenta della capacità rappresentativa del Parlamento e andrebbe tenuto lontano e distante dagli altri appuntamenti elettorali, soprattutto se si svolgono a poche settimane da ferragosto e in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico.

Non ho più tempo perché vedo che il microfono lampeggia, quindi per tutti questi motivi, credo che il Governo dovrebbe evitare l'ennesimo schiaffo al Parlamento, l'ennesima umiliazione all'opposizione, avere un atteggiamento più collaborativo e anche un po' più intelligente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

COMINCINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, farò un intervento breve, consegnando poi il testo del discorso. Avremmo volentieri fatto a meno di discutere della questione pregiudiziale e probabilmente sarebbe stato molto più interessante se il Parlamento si fosse quest'oggi confrontato, per esempio, sulla possibilità di evitare che le prossime scadenze elettorali si debbano svolgere ancora una volta nei locali delle scuole. Come sapete infatti questo comporta - oggi a maggior ragione, con tutte le criticità che le scuole hanno vissuto - una serie di problemi che dobbiamo trovare il modo di risolvere. Mi fa piacere che questa mattina in Commissione affari costituzionali sia passato un ordine del giorno che avevo presentato e che invita il Governo a procedere proprio in questa direzione. Sarebbe stato meglio però se come colleghi ne avessimo discusso quest'oggi, trovando insieme le modalità con le quali poter consentire che le elezioni si svolgano in locali diversi da quelli scolastici.

Detto questo, le ragioni per le quali le due questioni pregiudiziali appaiono deboli rispetto a quello che è anche il dettato costituzionale, credo che abbiano a che fare con ragioni molto pratiche legate alla situazione che stiamo vivendo.

Innanzitutto siamo chiamati a evitare assembramenti; quindi mi pare di tutta evidenza che sdoppiare le scadenze elettorali comporti il fatto di procedere chiedendo alle persone (che peraltro io credo non comprenderebbero questa motivazione) di recarsi due volte ai seggi nell'arco di poche settimane. Poi c'è una ragione legata ai costi, in quanto mi pare di tutta evidenza che lo Stato in questo momento, come spesso anche le opposizioni richiamano su questioni specifiche, sia chiamato a evitare di spendere soldi quando si possono fare dei risparmi.

Inoltre, nella stessa pregiudiziale presentata da Fratelli d'Italia si dice (cito testualmente): «anche se il

nostro ordinamento non prevede un espresso divieto di abbinamento *referendum* costituzionali-elezioni» - e già questo potrebbe bastare - «è importante notare» - continuano i colleghi - «che, in nessuno dei casi precedenti in cui nella storia repubblicana si sono svolti *referendum* costituzionali (...), si è ritenuto di procedere all'abbinamento con altre elezioni». Ora, si potrebbe discutere a lungo su questo "ritenere". Intanto dovremmo ricordare che, quando si fece la legge sui *referendum* per consentire lo svolgimento del *referendum* sul divorzio, la Democrazia Cristiana, allora partito di maggioranza relativa e che guidava il Governo, ritenne di separare i percorsi del *referendum* e delle elezioni per una ragione squisitamente di tattica elettorale. Non c'erano ragioni giuridiche, come peraltro non emergono in nessuna delle sentenze della Corte costituzionale che hanno a che fare con le vicende referendarie.

Cito in conclusione due cose. L'abbinamento tra *referendum* ordinari ed elezioni amministrative è comunque avvenuto; questo è anche più grave da un punto di vista giuridico, perché sapete bene che i *referendum* abrogativi necessitano di un *quorum* partecipativo e quindi in quel caso la partecipazione, mossa dalle elezioni amministrative, avrebbe portato, anzi ha portato sicuramente a un differente raggiungimento del *quorum*. Questo è avvenuto il 21 e 22 giugno 2009, con tre quesiti referendari. Ma ci sono anche ordinanze della Corte costituzionale, ad esempio la n. 198 del 2005 e la n. 131 del 1997 che hanno ben chiarito la discrezionalità di cui gode il Governo nello scegliere la data delle consultazioni, che incontra limiti nelle ipotesi in cui sussistano oggettive situazioni eccezionali. Io credo che la situazione che stiamo vivendo sia una situazione assolutamente eccezionale e che, quindi, le ragioni di opportunità e di costi che ho citato consentano l'accorpamento che il Governo ci propone. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento, senatore Comincini.

MALAN *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questa pregiudiziale, per una serie di ragioni che sono state molto ben illustrate dal senatore Pagano; ci riconosciamo anche in quelle illustrate da Fratelli d'Italia. Se c'è un argomento a proposito del quale dovrebbero essere coinvolte le opposizioni (che peraltro secondo i sondaggi sono più rappresentate e più presenti nel Paese rispetto alla maggioranza, ma per ora stiamo ai numeri in Parlamento), questo è rappresentato dalle consultazioni elettorali.

Ebbene, siamo stati coinvolti nel senso che anche noi partecipiamo alla discussione sul decreto-legge; ma sulle date non c'è stata interlocuzione. Dunque almeno si sarebbe dovuta seguire una procedura che non prevedesse innovazioni mai viste, come quelle di abbinare un *referendum* costituzionale a delle consultazioni di carattere chiaramente politico. Sappiamo bene infatti che nelle Regioni il confronto è politico: i vari schieramenti rappresentati nel panorama politico italiano si presenteranno con i loro candidati, con le loro alleanze e con le loro coalizioni in sede regionale. Sicuramente si favoriscono gli uscenti, perché si prevede di fare "campagna elettorale" (lo dico tra virgolette) ad agosto e in un agosto molto particolare, dal momento che saremo in una situazione in cui le preoccupazioni dovute alla pandemia, che ancora è presente, saranno molto forti. Ma, soprattutto, i 5 milioni di italiani all'estero si troveranno spesso in Paesi nei quali l'epidemia rende impossibili o sconsiglia i contatti e tiene molte persone lontano da casa, in condizioni nelle quali non potranno esercitare il loro diritto di voto.

Tale diritto di voto avrebbe particolarmente senso a essere espresso su questo *referendum*, perché ha conseguenze specialmente sulla rappresentanza degli italiani all'estero. Con questa riforma fatta in fretta e furia, accontentando di qua e di là rispetto a certe resistenze in essere, i 5 milioni di italiani all'estero iscritti alle liste elettorali - poi ci sono tutti quelli che non sono iscritti ed è grosso il tasso di iscrizione - avranno quattro senatori (uno per ciascuno delle immense ripartizioni) e, dunque, saranno tutti dei collegi uninominali, quando la legge dice che è proporzionale. La legge dice formalmente che sono proporzionali, ma quando è eletto un solo rappresentante in Europa, uno solo in Nord America, uno solo in Sudamerica e uno solo nel resto del mondo, in realtà è un maggioritario feroce, dove solo il primo partito sarà rappresentato. Ciò è esattamente l'opposto dell'idea che, a suo tempo, portò a modificare la Costituzione - e non una leggina - per dare rappresentanza agli italiani all'estero. I 4,2

milioni di italiani oggi - l'aumento fa prevedere che ormai alle ultime consultazioni siano arrivati a 5 milioni - avranno quattro senatori di un solo partito, perché chi vince in un Paese verosimilmente vincerà anche negli altri, mentre gli 857.000 abitanti del Trentino-Alto Adige ne avranno 6 e, cioè, un senatore ogni 200.000 abitanti, contro un senatore ogni milione di abitanti per gli italiani all'estero.

È giusto: molti qui l'hanno votato. Bravi, avete votato questa meraviglia! Gli italiani all'estero vengono privati della loro rappresentanza in grandissima parte perché la maggior parte saranno eletti da una minoranza. *(Applausi)*. Volete dare modo, allora, agli italiani all'estero di esprimersi?

Anche in Italia ci saranno delle disparità: gli abitanti della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige avranno 5,9 senatori per ogni milione di abitanti. Gli abitanti delle altre Regioni ne avranno, più o meno, la metà e, cioè, 3,2. È giusto questo? Ha senso? È compatibile con lo spirito della Costituzione? La Carta costituzionale, tra l'altro, se non fosse stata cambiata successivamente, prevedeva una Camera di 750 membri e un Senato di 300 e, cioè, un numero di parlamentari più alto rispetto a quello attuale.

Vogliamo dare modo agli elettori di leggere queste indicazioni e di poter esserne informati? Ricordo che eravamo arrivati vicino alla data di celebrazione del *referendum*, prima che fosse rinviato per la pandemia, e non c'era stato modo di avere informazioni attraverso i grandi mezzi di informazione, a cominciare da quelli del cosiddetto servizio pubblico. Non c'era stato modo di avere informazione e ce ne sarà ancora meno adesso, perché si sarà sovrastati dalle campagne partitiche delle elezioni regionali.

Il senso del *referendum* è dare modo ai cittadini di esprimersi indipendentemente dai partiti, che non sono brutti e cattivi, o dai movimenti - li si chiami come si vuole - che hanno fatto già il loro lavoro, hanno i loro rappresentanti in Parlamento che hanno votato delle leggi e, in questo caso, hanno votato la riforma costituzionale. Vogliamo dare modo ai cittadini di esprimersi in modo indipendente ed evitare che la campagna sia per le elezioni regionali con annesso qualcuno che dirà come votare al *referendum*. Quasi tutti, nello stesso modo, diranno di votare pensando di raccattare qualche voto in più, andando a raccontare che l'Italia è il Paese che ha più parlamentari in tutto il mondo. Al contrario, se facciamo un confronto con l'unico Paese dell'Unione europea che ha realmente un numero di parlamentari inferiore all'Italia rispetto alla popolazione, che è la Germania, rileviamo che ha molti più rappresentanti politici eletti e pagati dell'Italia. È vero che in Germania ci sono solo 707 deputati e non vi è un vero Senato, ma, poiché è uno Stato federale e c'è un Parlamento per ciascuno dei 16 sedici *land* che lo costituiscono, ha un totale di 1.900 rappresentanti equivalenti ai nostri consiglieri regionali, che, invece, sono circa 850.

Dunque, i legislatori tedeschi sono circa il doppio dei legislatori italiani. Ma non basta perché, al di sotto di quel livello e al di sopra del livello comunale, noi abbiamo le Province che, pur se sono state scardinate e devastate dalla riforma Delrio, ancora esistono, non hanno risorse i cui consiglieri non sono eletti dal popolo e non sono pagati. Sarebbero state 107, ma poi ci sono state varie e strane riforme.

In Germania ci sono i distretti, che sono ben 294, per un totale di 18.000 rappresentanti, equivalenti ai nostri consiglieri provinciali: tutti pagati. I Comuni in Germania, rispetto alla popolazione, solo in proporzione: in Italia sono meno di 8000, mentre in Germania sono più di 10.000. E tutti i sindaci sono pagati assai di più dei sindaci italiani e forse sono meno soggetti a interventi da parte della magistratura nei loro confronti; magistratura che, quando interviene giustamente, è la benvenuta e svolge molto bene il suo lavoro; quando, invece, se la prende con un sindaco perché c'è stata una frana in una frazione del suo Comune e, dunque, capita qualche disgrazia, è colpa del sindaco stesso, e allora i problemi sono maggiori.

Vogliamo fare in modo di dare un'informazione di questo genere agli italiani, anziché raccontare loro che la rovina di tutto è davvero una rappresentanza democratica? Magari, prendiamo esempio dalla Cina, che ha pochi parlamentari rispetto a una popolazione di un miliardo e mezzo di persone? O magari dal Venezuela o dall'Iran, dove il Parlamento è sottoposto all'autorità del *leader* religioso? *(Applausi)*.

Sono questi gli esempi che volete portare in Italia? Diamo modo agli italiani di esprimersi e di capire. Poi decideranno, perché il popolo è sovrano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Pagano e altri senatori (QP1), dal senatore La Pietra e altri senatori (QP2), riferita al disegno di legge n. 1845.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Il senatore Iannone consegna alla Presidenza una dichiarazione di intenzione di voto a favore dell'approvazione della questione pregiudiziale che non è stata registrata)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1845) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(ore 10,14)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1845, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Borghesi, per riferire sui lavori della Commissione.

BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, essendoci stato assegnato il provvedimento nella giornata di martedì, la Commissione non è riuscita a terminarne l'esame. Abbiamo svolto un breve ciclo di audizioni, la discussione generale e abbiamo trattato gli ordini del giorno. Non siamo però in grado, come Commissione, di terminare i lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Borghesi, il disegno di legge n. 1845, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

Colleghi, chi non vuole assistere alla discussione generale è pregato di liberare l'Aula e di consentire agli oratori di intervenire con maggiore tranquillità.

MODENA *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, colleghi, la discussione sulla questione pregiudiziale penso abbia fatto comprendere a chi ha voluto seguirla che il decreto-legge di cui stiamo parlando oggi è veramente frutto di un Governo che è nato ad agosto - come è accaduto nell'agosto scorso tra l'altro con una trattativa che non finiva mai - perché solo un tale Governo poteva partorire una ipotesi come quella che oggi stiamo per discutere.

Una serie di questioni non funziona con riferimento a questo decreto-legge. Non ripeto quello che è già stato detto in sede di discussione sulla questione pregiudiziale dai senatori Pagano e Malan, ma siamo dinanzi ad alcune anomalie che devono rimanere agli atti.

La prima questione sostanziale è che viene deciso, di fatto, il giorno in cui si va a votare - sarà il 20 settembre - attraverso un decreto-legge, e già questa è un'anomalia abbastanza inconsueta in una materia che di solito è oggetto quantomeno di uno scambio fra tutte le forze politiche. Non solo si tratta di un decreto-legge, ma è addirittura non condiviso con le opposizioni. I nostri colleghi alla Camera, quando l'hanno discusso, ve lo hanno detto in tutti i modi e non poteva, ovviamente, essere condiviso perché è la forma più chiara e plastica di una mancanza di autorevolezza da parte del Governo nel suo dialogo con le opposizioni.

Non riuscire a trovare un punto di caduta neanche in una materia come questa, e cioè una data per lo svolgimento di consultazioni elettorali, direi che è il massimo. Addirittura, poi, arrivare ad abbinare delle elezioni comunali, regionali e quant'altro, che sono di natura politica, con il *referendum* confermativo, che è di natura costituzionale, è il massimo e non dico dell'abominio, ma davvero non so a chi possa essere venuto ciò in mente e dal punto di vista non solo giuridico, ma anche dell'opportunità.

I *referendum* costituzionali, da che mondo è mondo, sono stati sempre molto capiti e ben partecipati dagli italiani, e tutti i Governi ci hanno "rimesso le penne" prendendoli sotto gamba. È così: gli italiani

non amano che si tocchi la Costituzione senza aver espresso la propria opinione. Il fatto che questo è un *referendum* che magari può avere un risultato scontato non significa che non debba essere trattato con rispetto e non confuso con le elezioni.

È stato detto giustamente che mettere insieme le elezioni regionali e il *referendum* e fare la campagna elettorale nel mese di agosto è praticamente come mettere insieme la marmellata e le acciughe. È vero ed è una cosa immangiabile, incommestibile. Praticamente - come prima vi dicevo - è l'espressione della sintesi di quello che può venire fuori dalle mediazioni contorte tra i 5 Stelle, da una parte, e il Partito Democratico, dall'altra.

Io non vi sto a dire, tra l'altro, una cosa che penso sia ovvia: dovreste sapere che le elezioni comportano una raccolta di firme e lo svolgimento di riunioni. È vero che è stato abbassato il numero delle firme necessarie, ma le elezioni non si esplicano solo con il loro svolgimento il 20 settembre - data ipotizzata, ma di fatto sarà così - ma sono il frutto di un lavoro di preparazione (non si tratta di una regolamentazione dal punto di vista sanitario e quant'altro) nel mese di agosto; mese nel quale mi auguro francamente che gli italiani stiano in vacanza in Italia e non si occupino delle campagne elettorali o confondano magari l'elezione del Presidente della propria Regione con un *referendum* di carattere confermativo sul numero dei parlamentari.

È vero che si arreca un danno al turismo, ma soprattutto si tratta di uno spregio sostanziale nei confronti dell'esercizio del diritto di voto. Questo non è un passo buono, perché ritenere che, alla fine, si possa votare anche in vacanza o in prossimità di essa è un qualcosa di complessivamente pericoloso. No, è più che pericoloso: è come ritenere che si è dato un po' per perso l'esercizio della democrazia.

A mio avviso, il fatto di aver voluto fare un decreto-legge; di aver messo insieme *referendum* ed elezioni politiche; di aver parlato di un *dies a quo*, quando in realtà sappiamo tutti che sarà il 20 settembre; il non aver coinvolto le forze politiche nel loro insieme; l'aver pensato di poter fare le elezioni con la raccolta delle firme e lo svolgimento della campagna elettorale in agosto, credo siano la prova provata che il Governo non ha la benché minima intenzione di ragionare sugli aspetti fondamentali di alcune regole democratiche di base che non sono neanche difficili da trovare.

Posso capire che a volte si possono avere delle idee diverse con riferimento a grandi temi, ma in questo caso si trattava di risolvere una questione abbastanza semplice: una questione di emergenza su cui trovare un'intesa di natura e carattere generale. No, non si è riusciti a fare neanche questo, e ciò ha comportato una serie di conseguenze di cui poi tutti si lamenteranno - tanto sarà così - il giorno dopo il voto, come se potessimo imputare a una scelta fatta a monte il fatto che il risultato del voto magari non sarà positivo, perché la campagna elettorale è stata svolta in agosto.

Il tutto com'è condito, poi, in termini finali? È condito dal voto di fiducia, che è la ciliegina sulla torta. Così, mentre alla Camera i nostri colleghi hanno e detto chiaro e tondo no alla fiducia su un decreto di questo tipo, il provvedimento arriva all'esame dell'Aula del Senato senza finire neppure l'analisi degli emendamenti (circa 200, da quello che ho capito partecipando l'altra sera alla seduta in Commissione). Il provvedimento arriva in Aula quindi senza relatore e il Governo ha già fatto sapere che porrà la questione di fiducia.

Credo che tutto questo sia incommentabile, anzi, neanche incommentabile; direi che in futuro qualcuno, su qualche libro di storia, potrà scrivere che il punto più basso toccato prima di qualcosa di terribile è stato proprio questo, perché tutto questo è francamente inammissibile, invotabile, inconcepibile.

Insisto dunque nel dire che - secondo me - solo un Governo nato nel mese di agosto poteva partorire un'architettura di questo genere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

BONINO *(Misto-PEcEB)*. Signor Presidente, colleghi, innanzitutto, se riusciste a evitarmi di dover urlare, ve ne sarei molto grata.

Il provvedimento in esame dimostra che in Italia i provvedimenti in materia elettorale sono stabiliti dalle maggioranze *pro tempore*, non per salvaguardare e favorire, ma per pregiudicare e violare i diritti di partecipazione politica dei cittadini. Non è la prima volta e quella attuale non è neppure la prima maggioranza a comportarsi in siffatto modo, ma questa non è un'attenuante.

Sull'abbinamento è già stato detto molto e condivido veramente quanto è stato rilevato. Ho votato a favore della pregiudiziale, ma con tutto questo voglio solo sottolineare che - secondo me - l'abbinamento di un *referendum* costituzionale con un altro turno di voto, per la prima volta nella storia della Repubblica, è un precedente pericoloso, fatto semplicemente per dire che del taglio dei parlamentari non si discute, non fa niente, è una riforma fondamentale.

Aggiungo invece un'altra questione: la possibilità per alcuni partiti di partecipare alle elezioni regionali e vi faccio un esempio concreto.

Prendiamo il Veneto, una Regione che tutti conosciamo. In Veneto la legge regionale prevede per la presentazione delle liste e delle candidature 12.000 firme, che sono state ridotte a un terzo, quindi 4.000 firme, divise in tutte le Province, da raccogliere sulle liste chiuse e non sui simboli. Ciò significa - per esempio - per Misto-Più Europa, per i radicali, per i Verdi, per chi volete, che bisognerà chiudere le liste a fine giugno, mentre gli altri continueranno a negoziare candidati e raccogliere le firme a luglio e agosto, ovviamente rispettando i distanziamenti, usando le mascherine, scrivendo a mano, come gli amanuensi del Medioevo, perché ormai tutto facciamo per via telematica, al di fuori della raccolta delle firme.

E siccome gli assembramenti non si possono fare per ragioni sanitarie, che dobbiamo fare? I porta a porta? Suoniamo i campanelli delle case, ovviamente sempre con l'autenticatore alle proprie spalle e chissà se si presta? Ma come vi viene in mente? Non è che non ve ne accorgete, ma avete deciso così. Questa norma si chiama: chi c'è c'è, chi non c'è non c'è e non ci sarà. Questo è. Veramente io credo che ci si ritorcerà contro, magari non subito, ma più in là nel tempo.

Avevamo proposto di tutto - metodi alternativi, firme raccolte per via telematica - ma non è stato recepito niente. Anzi, un autorevole esponente del Partito Democratico ha suggerito alla Camera che, se crea problemi il mese di agosto - ad agosto la gente è in vacanza - chiudiamo la raccolta delle firme il 31 luglio, così la gente non è in vacanza. È così facile! Sembrava lo *spot* «facile.it, facile.it, facile.it!», che tutti vediamo in televisione questi giorni. Ma, siccome non può essere malafede, è incompetenza? Il vostro collega vuole venire con me a raccogliere una firma, suonando i campanelli delle case? O non l'ha mai fatto in vita sua? Io penso non abbia mai raccolto legalmente una firma elettorale in tutta la sua vita, altrimenti una sciocchezza di tale genere non l'avrebbe potuta dire. *(Applausi)*.

Una volta raccolte le firme, sempre suonando i campanelli, abbiamo finito? No: bisogna sguinzagliare decine di militanti e andare in giro a trovare le certificazioni nei Comuni, i quali, in agosto, non vedranno l'ora di aprire per farci le certificazioni. Ma di che cosa volete parlare? Di una legge elettorale - come va adesso di moda dire - inclusiva? No: questa è una legge per la quale chi è riuscito a fare un qualche inghippo di Gruppo parlamentare nelle Regioni è esentato dalla raccolta delle firme; mentre chi si è comportato correttamente, senza cambiare tante casacche, e è semplicemente escluso.

Al tutto aggiungiamo la ciliegina del voto di fiducia. Colleghi senatori, questa settimana è stata l'esempio tipico di come il Senato sia ormai un semplice passacarte. Non solo sono state declassate le comunicazioni del Governo; non solo vi è stata la fiducia ieri sul disegno di legge di conversione del decreto-legge, ma vi sarà la fiducia oggi sulla legge elettorale. Io non so cos'altro mi devo aspettare. Forse devo aspettare che arrivi a tutti noi, per SMS, l'annuncio ufficiale che siamo passati di fatto al monocameralismo imperfetto, deciso non per voto trasparente, ma per dato di fatto. Noi qui semplicemente firmiamo delle fotocopie inemendabili, tanto che non viene neanche più voglia di partecipare.

Se volete sciogliere il Senato, abbiate almeno il coraggio di dirlo, di farlo per legge, di fare qualcosa; invece avviene per via di fatto. È veramente difficile, davvero difficile, continuare a difendere la dignità di quest'Assemblea parlamentare. Non interesserà a nessuno, ma attenti, perché prima o poi può toccare a tutti. Non c'è niente di più fragile della politica. L'unica cosa stabile che io conosca è la geografia. Tanti ne ho visti passare e andare, ma tutelare le istituzioni è un bene per tutti. *(Applausi)*.

L'idea che adesso vogliate anche unire il *referendum* alle elezioni regionali non l'avevo mai sentita. Per cosa? Per risparmiare soldi?

Insomma, se non siamo in grado neppure noi di difendere la dignità istituzionale delle nostre

istituzioni, perché devono farlo i cittadini? *(Applausi)*. Vedono noi stessi disprezzare le nostre istituzioni e, allora, perché dovrebbero fare loro lo sforzo di apprezzarle?

Ovviamente non voterò la fiducia, come non l'ho mai votata, neanche su questo provvedimento, ma credo che siate arrivati a un punto di non ritorno e non siate neppure consapevoli della gravità di quello che oggi approverete con la fiducia. Me ne dispiaccio per voi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fantetti. Ne ha facoltà.

FANTETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, intervengo da questo posto visto che c'è spazio sufficiente.

PRESIDENTE. No, senatore Fantetti, altrimenti arriva il vigile De Poli e ci multa.

FANTETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, intervengo a seguito degli interventi dei colleghi Malan e Pagano, come pure di altri esponenti di questo Senato, per cercare di attirare nell'ambito del provvedimento in esame l'attenzione del Governo e di tutti voi sugli effetti particolarmente biasimevoli che esso ha sulla vita politica e l'esercizio dei diritti politici degli italiani all'estero.

È stato detto che 4,5 milioni di elettori, su un totale di circa 6 milioni di italiani iscritti all'AIRE, quindi ufficialmente residenti all'estero, saranno chiamati a esprimere il loro voto sul *referendum*. Ma è stato altrettanto chiaramente detto che almeno la metà di essi non potranno effettivamente esercitarlo, perché, essendo residenti in aree del pianeta, in particolare in Sud e Nord America, dove la pandemia è ancora in corso, tutta una serie di modalità tecniche inerenti al voto e al *referendum* non potranno essere esercitate e, quindi, l'esercizio del voto non potrà essere consentito.

Faccio riferimento in particolare a una nota del Consiglio generale degli italiani all'estero, che il presidente Schiavone ha fatto avere a tutti noi, compreso il Governo, in cui si enucleano le modalità tecniche del voto che non potranno essere esercitate in termini di attività dei consolati, in termini di stampa delle schede da parte delle tipografie organizzate, nelle diverse parti del mondo, da parte dei consolati generali o nei servizi che i consolati dovrebbero assicurare agli elettori all'estero nel trasporto delle schede.

Faccio sempre notare che è stato previsto un costo per le casse dello Stato (circa 4,5 euro per l'invio delle schede di voto, oltre al costo della stampa) e questo si configura come uno spreco assoluto di soldi, perché sappiamo già adesso che quelle cartoline non potranno essere inviate e che, una volta stampate, non potranno essere ritirate. Quindi, coloro che si prenderanno la responsabilità di utilizzare i fondi pubblici per firmare questi contratti - penso ai consolati generali in giro per il mondo, alle tipografie che non potranno effettivamente stampare le schede o alle poste che non potranno consegnarle - devono sapere che tutto questo è uno spreco di soldi pubblici ed è una violazione dei diritti politici degli italiani all'estero, ma è solo l'ultima di una serie.

Purtroppo, infatti - come ho già espresso in quest'Aula - nell'attuale legislatura si è succeduta una serie devastante di sconfitte istituzionali per gli italiani all'estero, di cui la maggioranza politica del Governo Conte 1 e la maggioranza politica del Governo Conte 2 si prendono tutte la responsabilità.

Nel panorama istituzionale degli italiani all'estero c'era - per esempio - un Comitato per le questioni degli italiani all'estero, che ha sempre funzionato nelle legislature precedenti, da quando è stato istituito. Ebbene, è stato abolito in questo ramo del Parlamento, mentre l'equivalente non è stato abolito alla Camera dei deputati; quindi, si tratta di un attacco specifico qui, nell'Aula del Senato.

A quel tempo, il Presidente della Commissione affari esteri del Senato disse che sarebbe stato sostituito con un'indagine sugli italiani all'estero. Feci notare allora - e lo faccio tuttora notare - che è vergognoso immaginare di trattare così le tematiche degli italiani all'estero - che ripeto - sono il 10 per cento della popolazione italiana, perché 6 milioni di iscritti AIRE sono quella percentuale. Ebbene, si è pensato di sostituire il Comitato con un'indagine: si sono fatte circa quattro audizioni di persone più o meno informate della materia, e quella è stata la fine.

Nella XVIII Legislatura, le maggioranze che si sono alternate hanno umiliato gli italiani all'estero e le loro istituzioni: il Comitato per le questioni degli italiani all'estero non ricreato, l'indagine infamante, che tra l'altro ha smesso di funzionare già da mesi. Penso - per esempio - all'inganno che è stato perpetrato nei confronti del Consiglio generale degli italiani all'estero: gli è stato detto all'inizio della legislatura che sarebbe stato molto più importante, perché avrebbe avuto accesso diretto al Parlamento.

Questo per giustificare in parte la diminuzione della rappresentanza parlamentare della circoscrizione estero, sulla quale mi soffermerò a breve. Sono stati illusi, quindi, e poi naturalmente sono stati abbandonati a se stessi.

Ancora, la nota del Presidente del Consiglio generale degli italiani all'estero sull'impossibilità di tenere - per motivi tecnici - il *referendum* all'estero è stata completamente inevasa, non tenuta in considerazione; come non sono state tenute in considerazione, nel tempo, le proposte che da quel Consiglio pervenivano in tema di modifica della legge di cittadinanza, modifica della legge del voto degli italiani all'estero. Insomma, il CGIE non è stato considerato.

Allo stesso modo, è stato violato un istituto che, invece, questa Repubblica dovrebbe valorizzare molto; in passato lo si era fatto abbastanza. Mi riferisco ai Comites, la rappresentanza degli italiani all'estero a livello di ogni circoscrizione consolare generale.

Centinaia di assemblee - si chiamano Comites - elette dai cittadini residenti all'estero con una votazione democratica ogni cinque anni svolgono il loro ruolo, soprattutto a livello locale, e sono fondamentali per la rappresentanza delle comunità locali, ma anche per il migliore funzionamento della rete consolare, perché fanno da tramite tra l'autorità governativa, il console generale, e la comunità. Questa bellissima istituzione dei Comites, che tanti ci invidiano, era a scadenza l'anno scorso, dopo cinque anni, prevista da una legge ordinaria dello Stato. Ebbene, il rinnovo dei Comites non è stato permesso ed è stato spostato a data da destinarsi - il prossimo anno chi vivrà vedrà - persino il loro rinnovo: un'istituzione democratica elettiva, prevista da una legge ordinaria dello Stato, ogni cinque anni, quindi ampiamente prevedibile da un punto di vista di bilancio *(Applausi)*, non è stata rinnovata.

Continuo. Non è stata presa in considerazione la proposta, presentata all'inizio della legislatura dal sottoscritto e da altri eletti all'estero - ma non solo - di istituire una Commissione bicamerale. Abbiamo fatto un passaggio presso la Presidenza del Senato, poi presso la Presidenza della Camera. È una proposta che è stata messa su un binario morto, ennesima umiliazione nei confronti dei diritti politici degli italiani all'estero. Sinceramente siamo delusi e anche tristemente inermi, a questo punto.

Personalmente, nel gennaio scorso, ho presentato un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

È una manovra istituzionalmente un po' aggressiva - lo confesso - però destinata a portare all'attenzione della Corte costituzionale la violazione dei diritti politici degli italiani all'estero, con una diminuzione della rappresentanza, che - come è stato riportato ancora questa mattina - prevedrebbe quattro senatori in rappresentanza di 6 milioni di persone. *(Applausi)*. Nessun consesso democratico del mondo prevede questo tipo di proporzionalità. Siamo ancora in attesa del vaglio di ammissibilità della Corte costituzionale. Denuncio pertanto anche oggi, in questa Assemblea, la situazione e ribadisco il fatto che ognuno si assume le responsabilità politiche nei confronti di una platea di nostri concittadini (gli italiani all'estero sono il 10 per cento della popolazione); poi si vedrà chi andrà in giro a reclamare meriti e chi, invece, avrà sarà premiato per la coerenza del comportamento tenuto. Ripeto, sono allibito.

Voteremo naturalmente contro il provvedimento in esame e richiamo ancora una volta l'attenzione del Governo e - nello specifico - del Sottosegretario con delega al rispetto dei diritti degli italiani residenti all'estero. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencini. Ne ha facoltà.

NENCINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in discussione annovera due ordini di problemi - uno di merito e uno di metodo - ma soprattutto la perdita di un'opportunità e un'occasione. In Assemblea abbiamo dibattuto più volte, in ragione del coronavirus, anche dell'organizzazione dei poteri dello Stato e abbiamo condiviso a lungo - maggioranza e opposizione, quindi in maniera trasversale - la considerazione per cui ridisegnare *post*-Covid i poteri dello Stato appartenga a una condizione favorevole, trasversalmente condivisa da parte di entrambi i rami del Parlamento.

Infatti, non vi è dubbio che nel corso di questi mesi - a dire il vero, non soltanto in Italia - si siano ridisegnati poteri e funzioni in ordine e in virtù di una verticalizzazione delle funzioni statuali. Quindi,

quale migliore occasione di quella attuale, in cui stiamo affrontando la pandemia con decisione, determinazione e direi anche con buonissimi risultati (a differenza di altri Stati), per fermarsi e aprire una fase costituente che all'interno preveda anche una revisione del numero dei parlamentari, ma dentro un'organizzazione dei poteri dello Stato organica e costituzionalmente definita. Dico questo perché una cosa è prevedere il taglio dei parlamentari prima di questa vicenda drammatica e altra cosa è discuterne a monte. Tralascio il fatto che chi allora condivideva queste mie stesse ragioni e avrebbe usato gli stessi argomenti che uso io, oggi ne utilizzerà di diversi e io lo ascolterò decisamente molto volentieri.

Sottolineo tale aspetto perché si prefigurano qui due ordini di Stato (e guardo negli occhi il rappresentante del Governo). Non c'è dubbio che sia così e, quindi, perdiamo una doppia occasione. C'è, da una parte, chi ritiene che lo Stato prossimo venturo debba organizzarsi sulla base di due pilastri (un Esecutivo più forte e presidenti di Regione più autorevoli, in una sorta di binomio non costituzionalmente previsto, ma di fatto organizzato) e dall'altra chi - come me anche se non sono il solo - pensa che si debba invece procedere verso una tripolarizzazione nuova: poteri legislativi consolidati da una parte, società di mezzo rafforzata dall'altra e, più che i Governatori, i sindaci se vogliamo davvero lavorare per una rinascita che coincida con un rinascimento del Paese.

Signor Presidente, mi siano consentire tre considerazioni prima di arrivare alle conclusioni. Chi legge il provvedimento in esame noterà, scritto in maiuscolo, sei volte la parola «Covid».

Questo vuol dire che è stato organizzato il decreto tenendo conto, e non si può fare diversamente, di una emergenza continuativa. Se è così, e non si è conseguenti, mi viene in mente una battuta del comico Guzzanti quando diceva che solo ripetendo gli stessi errori si ha la certezza di eseguirli alla perfezione, perché non possiamo nemmeno, signor Presidente e rappresentante del Governo, mettere sulla nostra scacchiera - e l'abbiamo fatto giustamente - una polemica avviata con il Governo francese quando tenne le elezioni comunali nel cuore della pandemia e allo stesso tempo (è la mia terza e finale considerazione) eseguire una procedura che ricorda un errore drammatico compiuto dal Governo francese che oggi viene ammesso anche dal presidente Macron.

Tralascio la questione della raccolta delle firme. Io appartengo ad un partito che ha una grande storia ma, anche per ragioni anagrafiche, ho vissuto soprattutto la fase successiva, quindi so cosa significa raccogliere le firme, so cosa significa chiedere le autocertificazioni. Per altri questa è una procedura grammaticale da testo universitario. Per Emma Bonino, per chi le parla e non so se per molti altri in quest'Aula il significato del funzionamento di questo meccanismo è invece, reale. Lo metto quindi da parte e vengo ai tre punti della proposta finale, che prevede la separazione dei tempi delle consultazioni elettorali, di qualsiasi ordine e grado esse siano. rispetto alle procedure referendarie. In primo luogo l'Italia, se non ricordo male, ha adottato nel 1978 il Patto internazionale sui diritti civili e politici Se si adotta un provvedimento bisogna esserne conseguenti perché mancare di farlo potrebbe essere motivo di incostituzionalità della norma, proprio perché quel patto prevede parità di condizione nelle informazioni e nell'espressione del voto. Oggi, il comitato che fa seguito a quel patto sostiene che questa misura e questo contenuto non viene esperito dalla norma oggi in discussione.

In secondo luogo, le consultazioni di cui stiamo parlando rispondono a criteri, motivazioni e ragioni normative diverse. Ne cito una: nel *referendum* l'astensione è considerata una modalità di espressione della volontà del singolo cittadino ma non è così nell'elezione. È vero che è stata depennata una forma di censura risalente all'immediato dopoguerra ma è altrettanto vero che il voto mancato viene annoverato nella categoria di un disvalore etico e morale. Il *referendum* non risponde a questo criterio, anzi lo ribalta, lo rovescia. Quindi mettere assieme due fattori di questa natura è dal punto di vista normativo decisamente contraddittorio.

Vi è poi, in conclusione, il dato finale degli elettori e delle elettrici italiane all'estero. Il numero è stato ricordato - quattro milioni e mezzo - ma non è stato ricordato che un milione e mezzo di questi ultimi vivono in Sudamerica e che, signor Presidente e rappresentante del Governo, il Sudamerica è chiuso. Ci sono città in *lockdown* e ci sono città che hanno avviato soltanto ora la fase 2. Che tipo di campagna elettorale si fa? Come votano i nostri concittadini da Buenos Aires, a Rio de Janeiro, a Panama? È una domanda oziosa o è una domanda alla quale il Governo deve una risposta se unifichiamo le due

procedure elettorali? Dove le città sono in *lockdown*, i consolati sono chiusi. Se sono chiusi come fanno a espletare le loro funzioni? Dove si è passati dal *lockdown* alla fase 2 - e immagino e auspico che si passi immediatamente alla fase successiva anche se dai dati che leggo sul Sudamerica le cose non stanno assolutamente così - gli uffici sono stati da poco riaperti e hanno poco personale. Manca inoltre l'aggiornamento anagrafico-elettorale e siamo alla metà di giugno, immagino quindi che abbiano da espletare un discreto lavoro arretrato.

Aggiungo che ci sono servizi collaterali indispensabili che non dipendono dalle procedure ministeriali; tutto quello che riguarda tipografie, poste e trasporto aereo è figlio di una condizione pandemica che può evolvere in alto o in basso. Chi è nella condizione oggi di giudicare che piega potrà prendere, ad esempio, il Brasile?

Se le condizioni sono queste e la norma dice che la campagna informativa deve iniziare almeno sessanta giorni prima dell'indizione del *referendum*, chi è in grado - e mi rivolgo al Governo - di assicurare che una norma di buon senso, prima ancora che di legge, possa essere garantita?

Da qui la mia considerazione che le due procedure debbano essere separate. Basta rileggersi una frase che riguarda la differenza fra il senso comune e il buon senso riportata nel XXXII capitolo dei «Promessi Sposi». Manzoni dice che se in qualcosa la memoria del tempo, cioè di allora, concordava, era nell'attestare che non fu fatto assolutamente nulla. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccone. Ne ha facoltà.

SACCONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, oggi stiamo discutendo di una questione che francamente lascia allibiti per il contenuto. Ieri in Commissione affari costituzionali ho cercato di spiegare che non vi sono ragioni istituzionali per convocare il 20 settembre le elezioni amministrative. C'è solo una volontà politica di far trasferire le tensioni della maggioranza su un istituto contenuto nella nostra Carta costituzionale, il *referendum* costituzionale. Si vuole evitare che i riflessi di un eventuale esito non positivo delle elezioni regionali possa poi manifestarsi sulla tenuta della maggioranza e del Governo. Se così non fosse, non si dovrebbe aver paura del pronunciamento del corpo elettorale, per cui si poteva tranquillamente rinviare di una o due settimane la data delle elezioni. Si dice però che c'è il pericolo del ritorno della pandemia. Il Governo ha quindi sicuramente documenti secretati - ormai non è una novità - e sa che il 21 settembre nel Paese tornerà la pandemia. Bisogna quindi votare il 20 settembre perché il 21 vi sarà un ritorno della pandemia.

Ieri ho ascoltato in Commissione il problema delle scuole. Un'altra cosa che invece io ho apprezzato del segretario nazionale del Partito Democratico e della novità proposta di votare in luoghi che non siano più le scuole: ottima idea e, quindi, il problema della scuola è un'altra baggianata.

C'è poi il tema dei soldi, bisogna risparmiare. Ora francamente se per salvaguardare un dettame della nostra Carta costituzionale il tema lo si fa scendere sul piano economico, penso che avreste potuto risparmiare chissà quanti soldi in molti altri modi. Diventa un contraddittorio ridicolo e propagandistico. A quel punto, infatti, potrei replicare che se volevate risparmiare avreste potuto spendere meno soldi per lo *staff* del presidente Conte (il più caro della storia della Repubblica) o per lo *staff* del ministro degli affari esteri Di Maio (anch'esso il più caro di tutta la Repubblica, ne ha parlato anche la trasmissione «Le Iene»).

Parliamoci chiaro allora; non è quello il tema: il tema è strumentale. Mi dispiace contraddire il senatore Bressa, ma ieri in Commissione non ho avuto modo di replicare. Non è solamente un fattore politico; il *referendum* è un istituto e un baluardo posto a difesa della Costituzione. Il professor Mortati nel dibattito costituente, in Sottocommissione, lo spiega in modo esemplare: si tratta di uno strumento costruito a difesa delle minoranze, delle opposizioni; dinanzi a un'eventuale maggioranza, che sia essa di tre quarti o assoluta, si dà lo strumento all'opposizione per ricorrere all'opinione pubblica e agli elettori. Qualcuno ha tramutato quello strumento a tutela delle opposizioni in uno strumento della maggioranza per condividere o no le scelte del Governo ed è andata male. Pensiamo al *referendum* del 2016: si era convinti che il popolo italiano avrebbe condiviso quella riforma istituzionale e il popolo italiano ha contraddetto quell'esito ed è infatti caduto il Governo Renzi.

Non voglio insistere. Mi rivolgo al Partito Democratico, che è un baluardo della difesa della Carta costituzionale: noi vogliamo inquinare l'esito con un artificio consistente nel far convocare nello stesso

giorno le elezioni amministrative e il *referendum* costituzionale. È evidente infatti che anche la scelta di non recarsi alle urne fa parte dello spirito del *referendum*, cari senatori. Quindi, se io quella mattina non volessi andare a votare, non mi reco alle urne, con lo stesso schema e lo stesso spirito del *referendum* abrogativo; è identico, cambia semplicemente il *quorum*. Nel caso del *referendum* abrogativo, andando a votare io contribuisco a far raggiungere il *quorum* e, se vincono i sì, la legge viene abrogata; ma lo spirito per cui io non vado a votare è uguale. Invece mi si induce ad andare a votare perché devo esprimere la mia preferenza in termini di elezioni amministrative, del sindaco o del presidente della Regione. È un artificio e voi vi state arrogando la responsabilità di inquinare l'esito, a prescindere da quale esso sia.

Per me è facile dire che il Partito Democratico ha votato per ben tre volte contro la riduzione parlamentari; ma non è questo tema. Il merito spetta ormai al popolo italiano. Anche i partiti si sono divisi trasversalmente: c'è chi è a favore e chi è contro. Ma questo, grazie a Dio, fa parte del sale della democrazia. Il tema è: perché dobbiamo inquinare questo esito e perché dobbiamo assoggettare l'istituto del *referendum* ai *desiderata* della maggioranza? Perché dobbiamo cadere in questa trappola?

Mi dispiace che non ci sia quasi nessun parlamentare del MoVimento 5 Stelle, a parte un nostro eroico collega senatore. Vorrei passare in rassegna alcune dichiarazioni di esponenti dei 5 Stelle in occasione del *referendum* del 2016. Direi che siamo quasi nell'imbarazzo del cambio delle idee, ma ormai è la stagione dei cambiamenti repentini; non si fa in tempo a dire una cosa che il giorno dopo la si smentisce. Anche la senatrice De Petris ieri in Commissione segnalava che c'era un dibattito sullo spostamento della data. Vorrei ricordare a tutta l'Assemblea che anche lì c'era una situazione tragica, anche se circoscritta a un paio di Regioni: il terremoto del 2016, che ha indotto il Governo a posticipare la data del *referendum*, con tutto un dibattito trasversale, dal MoVimento 5 Stelle a LeU, contro questa decisione del Governo. La senatrice di LeU De Petris accusava il Governo addirittura di adottare lo schema della legge mancia: si vota il 4 dicembre e si fa una legge di bilancio per conquistare l'opinione pubblica. Vi ricordate? Lo disse anche il senatore Morra (che non vedo in Aula); anche lui accusava il Governo, dicendo di smetterla con queste leggi che servono a creare clientela nei confronti dell'opinione pubblica e quindi a conquistare, con una legge di bilancio, il consenso al *referendum*.

Signor Presidente, all'epoca il ministro Di Maio accusava proprio il Presidente del Consiglio di essere un truffatore e un provocatore del popolo. C'era poi la classica accusa che si faceva a quel tempo e che ovviamente oggi è caduta in prescrizione, cari colleghi dei 5 Stelle: «Presidente Renzi, lei non è eletto dal popolo!». Pensi quante simpatie ci sono sulla legge del contrappasso. Infine, sempre il ministro Di Maio, andando contro il Presidente del Consiglio (oggi suo alleato), lo paragonò a Pinochet perché non dava la possibilità all'opposizione di utilizzare quello strumento a difesa della minoranza. Sono cambiati i tempi; nell'arco di tre-quattro anni cambiano i tempi e cambiano le alleanze. Oggi il ministro Di Maio su un quotidiano nazionale si meraviglia, dicendo che il PD è cambiato. No, il PD non è cambiato, nel pieno rispetto della sua *forma mentis* e dei suoi valori: il PD è rimasto lo stesso, condivisibile o meno. Siete cambiati voi, cari amici dei 5 Stelle; oggi che siete al Governo avete totalmente rigettato tutte le vostre istanze. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pinotti. Ne ha facoltà.

PINOTTI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei ricordare a tutti - per prima a me stessa - in quest'Aula il contesto in cui stiamo facendo questa discussione, perché non l'ho sentito ricordare molto negli interventi. Siamo usciti fortunatamente usciti dalla fase più critica, ma non siamo ancora usciti da una situazione assolutamente eccezionale. Lo ricordo perché anche questo decreto va inserito in questo contesto.

Permettetemi una breve digressione: i ragazzi della maturità hanno cominciato da ieri un esame assolutamente nuovo e diverso da quello cui abbiamo sempre assistito. In Lombardia già da febbraio, e in tutta l'Italia due settimane dopo, abbiamo chiuso le scuole: tutti i bambini, i ragazzi e le ragazze, gli adolescenti sono stati a casa. Lo ricordo perché sembra che in questo momento, parlando delle elezioni, ci discostiamo dalla drammaticità di una situazione assolutamente emergenziale che abbiamo vissuto nel nostro Paese. Tutti i ragazzi e le ragazze stanno vivendo questo momento emozionante

purtroppo in condizioni completamente diverse da quelle in cui pensavano di potersi misurare, ma è comunque un momento molto importante e di passaggio e, quindi, ne approfitto per far sentire la mia vicinanza a loro. Ritornando alla discussione che stiamo facendo noi stiamo parlando di questo. Anche gli esami di maturità, che si svolgono fortunatamente in presenza, saranno completamente diversi da quelli che ha vissuto ciascuno di noi: non ci sono le prove scritte; c'è soltanto la prova orale e, come sappiamo, ci sono i propri insegnanti.

Ho fatto questa premessa perché questo decreto lo dobbiamo inserire in questa situazione e francamente negli interventi che ho ascoltato non ho compreso se si vuole arrivare a una data per le elezioni regionali; poi c'è tutto il tema del *referendum*. Lo dico perché la discussione verte su quando doveva cadere questa data. Ieri il sottosegretario Variati in Commissione ci diceva che il Governo pensava sarebbe stato meglio il 6 o il 13 settembre in quanto interferiva meno con l'inizio dell'anno scolastico e la considerava una data migliore. Per venire incontro a una serie di richieste delle opposizioni che chiedevano invece di andare più avanti, siamo arrivati alla data del 20 settembre. Non c'è stata quindi una volontà di chiusura netta nei confronti di un ragionamento da fare insieme, ma sapete anche voi che, all'interno del ragionamento che c'è per esempio fra i partiti o le forze in Parlamento, si è intrecciato il ragionamento che fanno le Regioni, perché c'erano Presidenti di Regione che spingevano per votare il prima possibile - c'era chi diceva di votare addirittura a luglio - e anche forze politiche che oggi dicono che bisognerebbe invece andare più avanti. Si è pertanto ragionato su queste date e si è arrivati a questa data, non perché sia la data magica ma perché, in considerazione di una serie di spinte, è sembrata quella che poteva essere più adeguata anche per venire incontro alle richieste fatte. Prima o poi, però, le elezioni regionali vanno fatte. Dovevano essere fatte a maggio e il *referendum* costituzionale doveva svolgersi il 29 marzo; in questa situazione eccezionale credo che, comunque, dobbiamo metterci nelle condizioni di farli svolgere questi pronunciamenti democratici.

C'è poi tutta una discussione che ho sentito rispetto ai problemi della raccolta delle firme e di una campagna elettorale ad agosto. Sommessamente mi permetto di dire che non credo che questo agosto sarà normale come quelli che abbiamo vissuto in tutti gli anni passati del nostro Paese: molte aziende continueranno a lavorare e penso che ci sarà un'attività politica che comunque sarà diversa. Il Paese che ha chiuso per il Covid-19 dovrà immaginarsi un agosto diverso dagli altri, con la speranza che comunque riprenda il turismo e tutto ciò che ci aspettiamo sarà un agosto in qualche modo diverso.

Quindi, anche concentrandosi su queste difficoltà, non considererei il mese di agosto come il solito agosto che abbiamo vissuto fino ad oggi.

Per tornare al provvedimento, dopo aver ricordato che non stiamo parlando di decisioni che assumiamo in tempi normali, vorrei evidenziare che questo decreto posticipa i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020, estende il principio dell'*election day* allo svolgimento del *referendum* costituzionale (e su questo ho sentito molti interventi e molta preoccupazione) e poi riduce ad un terzo il numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature alle elezioni comunali o regionali. Esaminiamo le principali obiezioni che ho ascoltato. Sulla data delle elezioni, come vi ho detto, la data magica non c'è: quella proposta non è voluta essere una arroganza della maggioranza, che ha imposto una data scelta per qualche motivo, ma è stata una mediazione tra diverse spinte. Questo è stato. Lo sappiamo tutti, abbiamo letto i giornali e conosciamo le posizioni.

La questione che è stata posta rispetto al fatto che l'*election day* venga a coinvolgere anche un *referendum* costituzionale io l'ho ascoltata con estrema attenzione, perché non sottovaluto e non sottostimo le preoccupazioni che sono state espresse, rispetto a quale elettorato viene chiamato e in che modo può esserci questa attenzione. Anche qui, però, la scelta che è stata fatta non è incostituzionale, quindi ritengo che la questione pregiudiziale di costituzionalità prima discussa non fosse da presentare; questa però è una mia opinione e ovviamente poi ognuno fa le scelte che ritiene. Anche qui, però, non stiamo parlando di una situazione normale. Da un lato, tutti ci preoccupiamo per la scuola. Dopodiché, rispetto al fatto che stiamo parlando di due espressioni democratiche - il *referendum* e le elezioni regionali e amministrative - che in questa situazione eccezionale abbiamo spostato, io non ritengo che questo sia uno strappo gravissimo, come ho sentito dire in alcuni interventi molto vibranti. Ritengo sia

una scelta determinata da condizioni specifiche e particolari, anche se ho ascoltato con estrema attenzione la discussione che si è svolta.

Sempre ieri in Commissione abbiamo appreso, dalle parole del sottosegretario Variati, che il modo in cui con questo decreto si immagina di svolgere le elezioni (i tempi e le modalità compreso ad esempio il fatto che si svolgano in due giorni) deriva da valutazioni del comitato tecnico-scientifico, che vengono quindi applicate in tale ambito. Ho sentito parecchie preoccupazioni per quello che riguarda il voto degli italiani all'estero. Ora, tutta la discussione sull'importanza dei Comites e su quello che si può fare sugli italiani all'estero ha una grande dignità e credo dovremmo prestare molta attenzione a tali questioni. Capisco anche la preoccupazione di chi dice che con questa legge i rappresentanti degli italiani all'estero saranno veramente pochissimi. Il problema legato invece al voto lo capisco un po' meno, perché, ancorché il tema della pandemia sarà considerato in modo diverso a seconda delle diverse realtà e dei diversi continenti, non c'è dubbio però che le modalità di voto immaginate per quello che riguarda gli italiani all'estero non prevedano assembramenti, quindi, si tratterà di un pericolo di tipo diverso.

Mi avvio a concludere. Sono contenta che sia stato accettato dal Governo un ordine del giorno che chiede l'ausilio ai Comuni per prevedere modalità di votazioni che incidano il meno possibile sulle problematiche scolastiche. Questo perché sentiamo tutti l'esigenza che la scuola riprenda e riapra.

Voglio inoltre rivolgermi ai colleghi di varie forze politiche che ho ascoltato con attenzione e di cui ho molto rispetto per questa battaglia, appassionata, convinta e molto civile che hanno fatto su questo *referendum* costituzionale; una battaglia politica e ideale importante. Voglio dire che ho molto apprezzato i toni e i modi, anche se li vedo più connessi a quanto è stato votato e al suo oggetto, cioè alla riduzione dei parlamentari in sé, che ad una contrarietà diretta, a questo decreto-legge il quale, in realtà, parla soltanto di svolgimento di elezioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cangini. Ne ha facoltà.

CANGINI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, vorrei dire alla senatrice Pinotti che non ci sfugge il contesto in cui stiamo vivendo: stiamo vivendo in uno stato di eccezione e assistiamo rassegnati ormai da mesi all'abuso della decretazione d'urgenza, all'abuso della questione di fiducia, all'uso improprio dei decreti della Presidenza del Consiglio, alla marginalizzazione del Parlamento della Repubblica e all'alterazione degli equilibri tra poteri dello Stato. Abbiamo visto che ieri il Presidente del Consiglio ha ritenuto opportuno derubricare la propria presenza qui in Aula rispetto a delle «comunicazioni» che avrebbero presupposto un voto, per non mettersi alla prova e per non mettere questa Assemblea alla prova della propria maggioranza su un tema evidentemente delicato ed esiziale come quello dell'uso delle risorse che verranno dall'Europa per fronteggiare l'emergenza economica che stiamo già vivendo e che probabilmente vivremo con intensità ancora superiore in un prossimo futuro. Non ci sfugge quindi il contesto, glielo assicuro senatrice Pinotti, proprio per questo però, perché stiamo torcendo le regole costituzionali, perché stiamo vivendo in uno stato d'eccezione, buonsenso e amor di Costituzione vorrebbero che si dosassero gli strappi e le forzature e li si limitasse all'emergenza. Sono un cultore di Carl Schmitt e non mi scandalizza il fatto che il potere si concentri nelle mani di chi legittimamente lo detiene in un momento eccezionale; lamento il fatto che la nostra Costituzione non preveda uno stato d'eccezione, ma è nelle cose, fa parte della realtà che possano venire momenti del genere e che in questi momenti la Costituzione venga di fatto congelata in alcune sue parti essenziali. Ma non esageriamo colleghi: stiamo creando una serie di precedenti gravi e preoccupanti che oggi hanno una giustificazione e domani potrebbero non averla. Forzare le regole del gioco, forzare le prerogative costituzionali laddove non c'è un'emergenza sanitaria che giustifichi tali forzature è pericoloso e non c'è alcuna emergenza sanitaria che giustifichi l'abbinamento tra un voto politico e un voto su un testo costituzionale. È vero che la Costituzione non lo impedisce, non lo vieta esplicitamente, ma è altrettanto vero che la consuetudine costituzionale va in questa direzione: mai prima di oggi è stato ipotizzato e formalizzato l'abbinamento tra due voti diversi. Nel 2006 il centrodestra propose all'attenzione del corpo elettorale una riforma costituzionale che portava il nome del presidente Calderoli. In quell'anno si votava per importanti elezioni amministrative (nel Comune di Roma, a Napoli e a Milano) e non furono accorpati quei due voti. Si votò prima per le

amministrative e poco tempo dopo per il *referendum*, perché sin dai tempi del diritto romano il principio delle *rogationes per saturam* è stato considerato un principio essenziale. Non si mescolano voti di natura diversa, perché l'uno inquina fatalmente l'altro. Il voto politico è un voto sentimentale, il voto sulla Costituzione dovrebbe essere un voto razionale. Far coincidere i due voti vuol dire inquinare il voto costituzionale ed inquinare un voto sulla Costituzione, per di più su una parte essenziale della Costituzione - il Parlamento, la democrazia rappresentativa, la funzione parlamentare - è pericoloso e se ne alterano i risultati. È evidente che, facendo coincidere i due voti si altera il dato dell'affluenza (è vero che non c'è il *quorum*, ma quel dato avrà un valore politico), si altera sicuramente il risultato (peraltro è un voto, quello per le regionali e amministrative parziale, non omogeneo a livello nazionale, quindi il risultato si altera in maniera disomogenea) e si nega un diritto essenziale del cittadino ad essere debitamente informato, perché chiunque di noi abbia sufficiente uso di mondo sa benissimo che facendo coincidere le due campagne (quella politica per il rinnovo di sei amministrazioni regionali e quella per il *referendum* costituzionale) la seconda verrà fatalmente subornata dalla prima: si parlerà di questioni politiche, di questioni di fazione, si parlerà di persone non si parlerà di princìpi. Il voto costituzionale sarà di fatto annullato e sarà annullata la possibilità per i cittadini di essere debitamente informati, negando quindi quel principio, caro al presidente Einaudi, del conoscere per deliberare. A questo si aggiunge un aspetto non marginale: gli italiani all'estero in molte circoscrizioni (Nord e Sud America) non verranno messi nelle condizioni di esercitare il loro diritto: non potranno essere informati; non potranno svolgersi le campagne elettorali; i consolati non potranno assicurare quei servizi essenziali affinché il diritto di voto si possa realizzare.

Se questo a voi sembra normale, a me non sembra normale. Io sfido i colleghi della maggioranza ad alzarsi in quest'Aula e a prendere la parola per dire che ho detto delle falsità, ossia che i due voti non si inquinano, che i due voti non mantengono vita propria e si possa tranquillamente abbinarli. Peraltro non è previsto neanche dalla legge sull'*election day*. È stata fatta una legge che prevedeva per ragioni di semplificazione e di abbattimento dei costi la possibilità di accorpare tanti voti, ma tutti voti politici. È possibile accorpare il voto per i Comuni, per le Regioni, per le Province, per il Parlamento, persino per l'Europarlamento, ma non è possibile - e la legge sull'*election day* non lo prevede - accorpare un voto sulla Costituzione. Perché, senatrice Pinotti? Perché sono due voti di natura diversa e non è venuto da pensare a nessuno di fissare un principio del genere. Vennero allora presentati degli emendamenti ma furono giustamente respinti perché avrebbero creato un precedente preoccupante e sbagliato e perché sarebbero andati contro lo spirito e la logica della Costituzione e contro lo spirito e la lettera di sentenze costituzionali (come quella del 2000 richiamata in quest'Aula dal collega Pagano). I cittadini hanno il diritto di esprimersi sulla Costituzione in un contesto asettico e secondo princìpi di razionalità; contesto asettico e princìpi di responsabilità che non potranno esserci se lo stesso giorno si voterà per elezioni politiche.

Quindi, francamente, si sta alterando l'esito di un voto democratico e si sta mettendo mano al risultato di un *referendum* costituzionale, manomettendolo di fatto, e ciò che è più sconcertante è che lo si sta facendo per assecondare il calcolo elettorale di un partito di maggioranza. Non sono io a svelarvelo, perché la realtà la conoscete meglio di me; se ne parla e ne parliamo tranquillamente tra colleghi di maggioranza e di opposizione. L'abbinamento è caro al MoVimento 5 Stelle che, a torto o a ragione non saprei dirlo, si è convinto che il voto per il *referendum* si traslerà in parte sulle loro liste per le elezioni regionali. Francamente, violare un voto democratico, alterarne i risultati, creare un precedente illegittimo dal punto di vista costituzionale per garantire un pugno di voto in più a un partito di maggioranza senza il consenso di tutte le opposizioni a me sembra una forzatura degna di nota. Sono sicuro, colleghi grillini, che in questo momento, a parti invertite, voi non sareste in quest'Aula: voi sareste sul tetto di questo Palazzo brandendo copie della Costituzione e gridando al vilipendio della democrazia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, noi non ci eravamo neanche iscritti a parlare in questa fase della discussione perché non potevamo neanche lontanamente immaginare che su un provvedimento di questo genere (ossia un provvedimento elettorale che storicamente, per la sua natura, è sempre stato

concordato tra la maggioranza e l'opposizione, tra il Governo e le forze politiche) si stesse preparando l'apposizione del voto di fiducia e quindi l'impossibilità di discutere gli emendamenti che avevamo presentato.

Ecco perché in questa fase della discussione generale mi sono dovuto rivolgere a lei, signor Presidente, affinché mi inserisse nell'elenco degli aventi diritto ad intervenire, atteso che era nostra intenzione invece affrontare punto per punto questo provvedimento nel momento in cui fosse stato possibile emendarlo.

Sorpresa. Anticipo i tempi. Ho una palla di vetro con la quale leggo il futuro, un futuro molto vicino. Ricordo un film in cui la protagonista riesce a vedere il futuro trenta secondi prima: io sono andato avanti e di poco più. Fra qualche minuto, al termine della discussione generale - c'è ancora un collega del MoVimento 5 Stelle che deve parlare, per ultimo naturalmente - vedremo se sbaglio, verrà il rappresentante del Governo e, mi dice la palla di vetro, che chiederà il voto di fiducia. Il Governo porrà la questione di fiducia sulla data delle elezioni: non si è mai visto nella storia dell'Italia repubblicana, mai! *(Applausi)*.

Perché non si è mai visto? Perché, qual è il momento supremo dell'esercizio dei diritti democratici dei cittadini? Il voto. Capisco che ormai è una cosa desueta, capisco che non è più di moda e che, pur di non andare al voto, si possa inventare la qualunque, ma non si era ancora arrivati anche a impedire la discussione sulla data.

E perché siamo contrari al fatto che si voti? E qui ho un'altra palla di vetro: il decreto prevede tre mesi di tempo? La palla di vetro mi dice che il Governo sceglierà la prima domenica utile, a settembre, quando ancora le attività turistiche sono in corso, quando ancora, tornando indietro di trenta giorni, cioè alla data in cui vengono presentate le liste, la gente è al mare. Capite?

Ho grande rispetto per l'intelligenza di Casalino e soci, ma non si può ridurre tutto a un bieco calcolo di opportunità. Quando possiamo non fare troppa campagna elettorale? Quando possiamo trarre a nostro vantaggio il Covid-19? Perché di questo si tratta: di un bieco utilizzo di una tragedia italiana a fini politici! *(Applausi)*.

Chi l'ha detto che a ottobre sarà peggio che a settembre? Forse i 450 inutili esperti, che ci hanno detto tutto e il contrario di tutto, che ci devono ancora spiegare se le mascherine servono o non servono, che ci devono ancora dire se gli asintomatici sono in grado di contagiare o no, ma che intanto approfittano di questa tragedia per una serie infinita di presenze televisive e adesso, addirittura, non solo per fare un decreto come vogliono loro, ma per imporcelo con il voto di fiducia. Forse che non avete la maggioranza per battere i nostri emendamenti? O vi vergognate di far vedere, per un tempo non troppo ristretto, che state commettendo un abuso senza precedenti?

Signor Presidente, vede, c'è la possibilità dell'accorpamento con il *referendum,* ma questo sarebbe meno grave, anche se pure questo è un dato senza alcun precedente, visto che in Italia si sono avuti diversi momenti in cui ci sono state consultazioni relative alla Costituzione o ai *referendum* confermativi, ma mai in concomitanza con altre elezioni. Sono sicuro che si stiano rivoltando nella tomba i Padri costituenti, che non hanno avuto bisogno di scriverlo, perché mai avrebbero potuto pensare che un Governo accorpasse un passaggio così fondamentale come un *referendum* confermativo con una parziale elezione in Italia, che è ancora più grave della possibilità di immaginare un accorpamento con un'elezione generale, perché questo comporterà inevitabilmente che in alcune Regioni la percentuale dei votanti sarà del 60-70 per cento e in altre Regioni sarà - anche in questo caso ho la palla di vetro - inferiore al 40 per cento. Vogliamo scommettere? E mi sono tenuto largo: sarà del 10-15-20 per cento. Comunque vi sarà una differenza notevole, falsando un risultato che, invece, pacificamente sarà a favore della conferma di quella norma, ma che doveva esserlo per scelta dei cittadini e non per un gioco a barare da parte del Governo.

Io, che voterò sì a quel *referendum*, mi vergogno di doverlo fare in condizioni di non eguaglianza con il resto dei cittadini di altre Regioni.

Signor Presidente, mi piacerebbe che la mia palla di vetro scoppiasse, che io avessi torto, che da qui a qualche minuto venissi smentito, ad esempio dalla collega che parlerà subito dopo di me, che invece dirà della bontà di questo provvedimento, ma non mi spiegherà perché c'è bisogno del voto di fiducia.

Ce lo dovrà dire e non adducendo come ragione il fatto che alla Camera abbiamo allungato la discussione di due giorni, impedendo chissà che cosa. Quello fa parte del gioco democratico; non fa parte del gioco democratico il fare in modo che decisioni come queste non siano appannaggio di maggioranza e opposizione.

Signor Presidente, alla Camera siamo stati costretti ad accendere un faro su questo provvedimento. Senza i due giorni di *filibustering*, cioè di interventi uno dietro l'altro, neanche ce ne saremmo accorti, perché la comunicazione avrebbe avvolto tutto. E perché noi alla Camera - e così anticipo, anche in questo caso con la palla di vetro, le obiezioni della maggioranza - abbiamo dovuto accendere questo riflettore? Perché non s'è mai visto che una data delle elezioni come questa, in queste condizioni, non sia preceduta da una consultazione formale o informale con le forze di opposizione. Non si è mai visto. La responsabilità è tutta e interamente del Governo e che cosa vuole ottenere? L'ho detto prima, ma lo ripeto pacatamente ora, con più chiarezza: vuole che la campagna elettorale sia una formalità, che non si possa svolgere. Quando in televisione c'è andato Conte, che bisogno c'è che ci vadano anche i candidati? Che bisogno c'è che ci vadano anche i partiti, quando Casalino organizza le presenze televisive? Va bene, se volete fatele il 15 di agosto, ci stanno dicendo; fate i comizi sulla spiaggia. Ma se poi Salvini va sulla spiaggia, per cinque anni gli rimprovereranno di essere andato sulla spiaggia. Questa è l'altra cosa ridicola: ci costringono a fare la campagna elettorale il 15 d'agosto, ma poi è ridicolo se la fai sulla spiaggia. *(Applausi).*

Cioè: non bisogna fare campagna elettorale, perché rimanga nell'orecchio il tentativo di utilizzare il coronavirus come strumento di propaganda, trasformando una tragedia in una bieca utilità per un Governo che ha paura del voto popolare. *(Applausi).*

Un Governo senza programma, senza sostegno popolare, senza futuro però e di questo ne sono certo. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mantovani. Ne ha facoltà.

MANTOVANI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, membri del Governo, spendo due parole per rispondere all'onorevole senatore Sacconi (che non vedo più in Aula), che ci accusa di aver cambiato idea. Nel corso della mia vita, fin da bambina, ho imparato che cambiare idea può essere una cosa positiva. Anche mia nonna mi diceva che cambiare idea è un modo per imparare. *(Applausi).*

Direi che sui fondamentali non abbiamo cambiato niente, perché abbiamo un programma di Governo che stiamo attuando con la maggioranza attuale. Quindi sui fondamentali teniamo le nostre posizioni classiche. *(Applausi).*

Al senatore La Russa rispondo che il dialogo con le opposizioni c'è stato, visto il ritardo con cui questo provvedimento è arrivato al Senato, proprio al termine della possibilità di convertirlo in legge.

Quindi, un grande dialogo con le opposizioni è stato realizzato alla Camera dei deputati.

Ma veniamo ai contenuti del provvedimento oggi all'esame dell'Aula, che posticipa in via eccezionale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020. Le consultazioni interessate dal provvedimento sono le elezioni suppletive per la Camera e il Senato, le elezioni dei Consigli comunali e circoscrizionali, le elezioni dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province e le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e per l'elezione del Presidente delle Regioni a statuto ordinario. Prevede inoltre l'applicazione del principio dell'*election day* anche ai fini dello svolgimento del *referendum* sul disegno di legge costituzionale che dispone la riduzione del numero dei parlamentari.

Il provvedimento nasce da varie esigenze, che vorrei brevemente ricordare ai critici di questo provvedimento, ma vorrei iniziare questo intervento anche citando un pericoloso precedente a cui non è stata data la dovuta rilevanza in questi giorni e che ci dovrebbe far riflettere sull'importanza di posticipare, nei termini che sono stati decisi, le consultazioni elettorali. Il precedente riguarda le elezioni amministrative francesi dello scorso marzo: i francesi, all'inizio della pandemia, hanno deciso di andare avanti lo stesso, pur avendo - come voi sapete - un sistema a doppio turno, con il risultato che hanno svolto il primo turno e poi sono stati costretti a bloccarsi; una cosa mai successa. *(Applausi)*

Ricordo a tutti gli smemorati che anche noi abbiamo il sistema elettorale a doppio turno per molti dei

Comuni che andranno al voto e anche per la Regione Toscana. Cosa sarebbe successo se, seguendo l'esempio francese, anche noi avessimo deciso di votare in fretta e furia? Come avremmo gestito la situazione in caso di blocco dovuto all'epidemia tra il primo e il secondo turno elettorale? A chi sarebbe stato affidato il compito di amministrare quei Comuni che non avrebbero fatto il ballottaggio? Alle amministrazioni precedenti? Oppure a dei commissari? E svolgere il secondo turno, dopo settimane e settimane, non avrebbe potuto alterare gli equilibri elettorali e inficiarne il voto?

Certo, questa è una delle esigenze che con tale provvedimento cerchiamo di risolvere, però sui giornali e in tantissime dichiarazioni si parla sempre solo di una cosa: la data del voto. Colleghe e colleghi, chiariamo che in questo provvedimento non è scritta la data delle elezioni e non si indica l'*election day* . Si indica una finestra ed è all'interno di questa finestra che è auspicabile, sia per questioni organizzative, sia per questioni di costo, sia per questioni legate all'inizio dell'anno scolastico, che si individui una data condivisa delle elezioni, il cosiddetto *election day*. Questa, come sapete tutti, potrebbe essere il 20 settembre. Tale data ha destato diversi malumori - l'avete ripetuto tutti - ma sappiamo anche che nessuna data troverà un consenso unanime di tutti gli attori istituzionali, partitici e i comitati referendari coinvolti.

Per quanto riguarda in particolare il *referendum*, è bene ricordare - come ha fatto in Commissione il sottosegretario Variati, che ringrazio per il lavoro svolto - che lo spostamento per la finestra elettorale del *referendum* era già avvenuto con il decreto-legge cura Italia, e che questo provvedimento non interviene sulla nuova finestra referendaria già stabilita in quella sede.

Accorpare questo *referendum* alle elezioni di Comuni e Regioni non è vietato, peraltro, da alcuna legge; l'unica proibizione continua a riguardare l'accorpamento tra *referendum* abrogativo ed elezioni politiche. Tuttavia, questa unione - se ci sarà - non deve essere considerata un precedente, ma una scelta dovuta alla situazione attuale di emergenza in cui ci troviamo.

Le date previste per le elezioni tengono inoltre necessariamente conto degli orientamenti espressi dal Comitato tecnico-scientifico, il quale, premesso che non si può stabilire se vi sarà o meno una ripresa della virulenza, ha tuttavia rilevato che, essendo il Covid-19 un agente della categoria dei virus influenzali, è ipotizzabile che possa riattivarsi con l'abbassamento delle temperature. Ha reputato perciò opportuno, oltre che estendere le operazioni anche al lunedì, quindi non solo di domenica, che il complesso delle elezioni si esaurisca entro il mese di settembre.

La finestra di voto indicata nel decreto-legge va poi già nella direzione, richiesta dalle opposizioni, di spostare più avanti la data delle elezioni. Non vi sono quindi state chiusure *a priori* verso le opposizioni.

C'è anche un'altra esigenza che riguarda la tutela della salute non solo dei cittadini ma anche dei componenti del seggio elettorale. Le persone, infatti, entrano nel seggio, votano, ritirano la tessera elettorale e vanno via, mentre il presidente e gli scrutatori rimangono lì per ore e giorni, in uno spazio normalmente relativamente piccolo, che di solito è un'aula scolastica. C'è, quindi, un rischio oggettivo che va affrontato, ed è per questo che è stata inserita una specifica norma che prevede un protocollo sanitario e di sicurezza, che ovviamente dipenderà anche dall'evoluzione dell'epidemia. Se, infatti, ci ritroveremo - come tutti noi auspichiamo - nel mese di settembre fuori dalla pandemia in tutte le Regioni italiane o quasi, è evidente che si potrà avere un protocollo più semplice, un protocollo più lieve. Se, viceversa, dovessimo trovarci in una situazione più complicata, il protocollo dovrà innalzare il livello di sicurezza per tutelare anzitutto proprio i componenti del seggio. In caso contrario, rischiamo di non trovare le persone disponibili ad andare a fare gli scrutatori e i presidenti di seggio.

Infine, c'è un'altra esigenza che il provvedimento affronta, che riguarda la raccolta delle firme. La decisione di ridurre di due terzi le firme per le elezioni amministrative non è in contraddizione con la scelta di posticipare i termini elettorali. Non siamo in una situazione normale per consentire tale attività nella maniera ordinaria anche nell'immediato futuro senza timori o preoccupazioni.

La raccolta delle firme è oggettivamente potenzialmente un nucleo di assembramento anche oggi che siamo nella fase 2, e comunque c'è un'attenzione specifica, suggerita dagli scienziati, rispetto agli assembramenti perché è sufficiente un qualsiasi episodio assolutamente non voluto per provocare potenzialmente una ripresa della diffusione.

Viviamo in una situazione non ordinaria e all'interno del processo di formazione delle liste, che prevede l'autentica delle firme di sottoscrizione, si deve intervenire in questa direzione

In conclusione, Presidente, colleghe e colleghi, il provvedimento che oggi approviamo è un concreto modo di tutelare l'esercizio del diritto di voto, e quindi la nostra democrazia e le nostre istituzioni, in un tempo straordinario quale è quello che stiamo vivendo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VARIATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, gentili senatrici, egregi senatori, è la prima volta che mi succede di intervenire nell'Aula del Senato. *(Applausi)*. Ho trascorso la mia vita per tanti anni nelle amministrazioni locali, affrontando varie campagne elettorali, quindi so cosa vuol dire affrontare una campagna elettorale, raccogliere le firme, compilare le liste.

Vi devo dire che ciò che aveva guidato il Governo fin dal decreto che porta la data del 20 aprile scorso è stata l'emergenza. Solo l'emergenza ha potuto consentire al Governo di prorogare di tre mesi i poteri (peraltro, tutti i poteri in quanto quella in corso non è stata e non è una *prorogatio*, ossia circoscritta a un numero limitato di provvedimenti urgenti e indifferibili, ma è una proroga), mantenendo i pieni poteri degli organi delle Regioni e dei Comuni. Solo una situazione gravissima di emergenza sanitaria nazionale ha potuto far avvenire ciò, sulla falsariga di quanto contenuto nel decreto e del provvedimento in esame (non a caso, è stato prima fatto notare che all'interno di pochissimi articoli la parola Covid si può ritrovare scritta per ben sei volte).

Consentitemi di dire che non corrisponde a verità il fatto che il Governo si sia chiuso in un'assenza di dialogo, perché proprio il lavoro lunghissimo alla Camera è stato accompagnato da una volontà di dialogo e convergenza, come in parte avvenuta su alcuni aspetti importanti del provvedimento che ora è all'attenzione del Senato. Purtroppo, però, il tempo è stato troppo lungo e c'è stata anche a un certo punto, in particolare da parte di Fratelli d'Italia alla Camera (loro lo sanno), un'azione ostruzionistica che ha fatto dilatare i tempi.

Ricordo che le Regioni avrebbero voluto votare già il 26 luglio. Affinché le Regioni potessero votare in questa data (con le loro leggi elettorali - non dimentichiamolo mai - per le quali sono autonome, perché, per effetto dell'articolo 122 della Costituzione, lo Stato non può imporre regole diverse in tema di sistema elettorale regionale) avrebbero dovuto pubblicare nel Bollettino ufficiale regionale il relativo decreto il 27 maggio scorso. Ciò non è potuto avvenire non tanto per questo decreto-legge che è stato pubblicato il 20 aprile, ma per il fatto che alla Camera dei deputati non si riusciva a trovare la quadratura, nonostante il dialogo sia stato importante. Vi ricordo che la finestra elettorale per le regionali è stata resa omogenea rispetto alla finestra per le amministrative, quando non era così; la raccolta delle firme è stata portata a un terzo, tra l'altro con una norma di tipo cedevole nei confronti delle Regioni, perché, sia ben chiaro, se una Regione non accetta, non accetta punto, in quanto la legge elettorale è regionale.

Ho apprezzato il grido di dolore lanciato dalla senatrice Bonino dai banchi dell'Aula; sono sicuro che una voce così autorevole non possa che essere ascoltata per un'adeguata riflessione. Tuttavia, ricordo che in tutte le Regioni chi ha Gruppi consiliari non deve raccogliere le firme per partecipare alle elezioni regionali. In Toscana le firme vanno raccolte, ma si tratta di dieci firme, se c'è un Gruppo consiliare. In Campania e Puglia, basta addirittura che in Parlamento ci sia un Gruppo affinché non sia necessario raccogliere le firme. Nelle Marche, in base alla relativa legge elettorale, basta un seggio al Parlamento italiano nell'ultima legislatura o addirittura un seggio nel Parlamento europeo per non raccogliere le firme.

Mi avvio rapidamente verso la conclusione. Evitare posizioni di svantaggio... *(Commenti del senatore La Russa)*.

PRESIDENTE. Senatore La Russa, lasci che il rappresentante del Governo possa replicare.

VARIATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Stavo illustrando le regole che appartengono all'autonomia regionale, su cui lo Stato non può e non deve fare nulla.

Stavo ricordando il fatto che c'è anche una posizione che abbiamo concordato alla Camera e che si esprime nel comma 2 dell'articolo 1-*bis*, dove si dice che per le consultazioni elettorali e referendarie

dell'anno 2020, le disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 28 del 2000 per la *par condicio*, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria in relazione alla situazione epidemiologica. Tradotto, ciò vuol dire che, ad esempio, bisogna tener conto del fatto che i governatori uscenti hanno avuto una grande visibilità durante il periodo del Covid mentre gli altri possibili candidati erano ovviamente a casa e non potevano nemmeno muoversi. Occorre tener conto di questo nelle regole che dovranno essere fissate nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 4 della legge n. 28.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 11,51)

(*Segue* VARIATI*, sottosegretario di Stato per l'interno*). È lì, alla Camera, che nasce l'*election day*, che non era riportato nell'originario decreto del Governo. E perché? Perché in questa situazione, anche se qualcuno dice che il Comitato tecnico-scientifico è incapace (ognuno ha le proprie idee) è evidente che le scelte le fa la politica ma il Governo ha ritenuto di sentire il parere del Comitato tecnico-scientifico il quale, per il criterio della massima precauzione, pur di fronte ad un virus ancora in buona parte sconosciuto ma appartenente alla famiglia dei coronavirus, quindi alla famiglia dei virus influenzali, ha consigliato la politica - che deve fare le scelte - di fare in modo che le elezioni avvengano non oltre il mese di settembre. Le elezioni non sono cosa da poco perché certamente ci sono 18 milioni di elettori nelle elezioni regionali, che in parte, ovviamente, coincidono con i 6,2 milioni coinvolti nelle elezioni amministrative su un complesso di 1.134 Comuni, e poi c'era il *referendum*. Ora, non è neanche minimamente discutibile il fatto che il *referendum* sia un baluardo della democrazia, che addirittura rappresenti un diritto fondamentale delle minoranze più ancora che della maggioranza. Non c'è discussione su questo fatto, però siamo in questa maledetta e speriamo unica situazione. Il cosiddetto decreto cura Italia, poi convertito nella legge che è stata ricordata, ha fissato la finestra del *referendum* dal 14 giugno al 22 novembre, ma pensare di chiamare i cittadini alle urne per due volte in autunno, ci è sembrata una cosa sbagliata, per questa tornata. Concluderò in seguito parlando della questione del voto all'estero.

Attenzione, però: il Governo, alla Camera, e io mi sento autorizzato a dirlo qui nell'Aula del Senato, ha accolto un ordine del giorno, peraltro delle minoranze della Camera, con il quale si è impegnato. Il provvedimento legislativo al nostro esame prevede delle finestre elettorali e che la prima domenica utile - anche per le regionali - sia il 20 settembre. In realtà, la finestra parte dal 15 settembre ma la prima domenica utile è, appunto, il 20 settembre. Peraltro, torno a ribadire che la decisione relativa alla data del voto delle regionali appartiene alle Regioni, non allo Stato.

Nel provvedimento legislativo al nostro esame non si fissa la data delle elezioni, si fissano le modalità e si fissano i due giorni. A tal proposito, anziché un giorno, vi è un ritorno al passato per le ovvie necessità dettate, anche in questo caso, dalla virulenza infettiva. A decidere è però il Governo, che lo farà in tempi ovviamente brevissimi, tenendo conto di ciò che ha ascoltato alla Camera dei deputati e al Senato. Peccato, ma veramente peccato - lo dico con convinzione profonda - che non abbiamo potuto fare un dibattito adeguato dentro la Commissione e nell'Aula del Senato, perché avremmo potuto arricchire ulteriormente il provvedimento legislativo. Purtroppo il tempo non è sufficiente e non lo possiamo far decadere per la situazione terribile che ciò potrebbe provocare.

Per quanto riguarda il voto degli italiani all'estero, signor Presidente, ci sarà la massima attenzione. Se è vero infatti che, da un lato, i nostri connazionali all'estero votano per corrispondenza, c'è però una campagna elettorale da garantire e ci sono poi i trasferimenti dei plichi dai consolati al nostro Paese; questioni delicate, che vedremo poi a settembre, che in alcuni Paesi che stanno vivendo un momento acuto possono avere anche dei disturbi - chiamiamoli così - sui servizi pubblici. Il Governo, sia all'interno sia con un dialogo positivo tra il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sta affrontando un'organizzazione per assicurare il voto dei nostri connazionali all'estero per la consultazione referendaria.

CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, conclusasi la replica del Governo e avendo già segnalato che la questione è sempre rischiosa fatta in questo modo, ai sensi dell'articolo 96 del nostro

Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli. Visto che non vi è stata richiesta di voto elettronico, come di consueto, chiedo che si proceda immediatamente per alzata di mano.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, può prendere la parola un rappresentante per Gruppo.

Non essendovi richieste di intervento, passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

TARICCO *(PD)*. Domando di parlare. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Per la verità, eravamo già in votazione. Ho già dichiarato aperta la votazione. *(Commenti)*. È inutile che facciamo proposte. Avanti, parli. *(Proteste)*.

Ministro, non sto parlando con lei, non mi deve insegnare nulla. Ha capito? Si sieda. Ministro, si sieda. *(Vive Proteste)*.

C'è stata una richiesta, ho chiesto se qualcuno voleva intervenire. Ha chiesto di intervenire, come facciamo di solito. Prego, intervenga. *(Commenti)*.

TARICCO *(PD)*. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. Ha la parola solamente lei, perché avevo già dichiarato aperta la votazione.

Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Grazie Presidente. Io voglio approfittare di questi pochissimi secondi per dire una cosa.

PRESIDENTE. Le do due minuti, perché avevo dichiarato aperta la votazione e non voglio strumentalizzazioni di sorta. Parli due minuti, prego. *(Commenti)*.

TARICCO *(PD)*. Guardi, io voglio solo... *(Commenti)*. È una bolgia questa, non è un'Auladel Senato. Io voglio solo dire che credo che continuare a creare in quest'Aula una condizione qual è quella che stiamo vivendo, che è sostanzialmente di giochetti che nulla... *(Proteste)*.

PRESIDENTE. Allora, dichiaro aperta la votazione. Giochetti in Aula non ne fa nessuno. Dichiaro aperta la votazione. Giochetti non ne fa nessuno. *(Commenti)*. Dichiaro aperta la votazione. Chi è favorevole al non passaggio?

Dichiaro chiusa la votazione. Mi sembra che il non passaggio agli articoli sia approvato. *(Vive Proteste)*.

È stata richiesta la controprova. Chiudere le porte. *(Commenti)*.

Chi è favorevole al non passaggio agli articoli? Dichiaro aperta la votazione. *(Proteste)*. Non sento niente.

Per cortesia, fornite i *tablet* nelle tribune. I senatori Segretari forniscano i *tablet* nelle tribune. Le porte sono chiuse, ho detto. Le porte sono chiuse anche nelle tribune. Allora, hanno tutti i *tablet*?

Per cortesia, stiamo aspettando che tutti abbiano i *tablet* nelle tribune, altrimenti non si può votare per la controprova. *(Proteste)*. Ce li hanno tutti? Per cortesia, le porte devono restare chiuse anche nelle tribune; è solo per portare i *tablet*. *(Commenti)*. Allora, siamo a posto? *(Commenti)*. Non ancora? *(Commenti. Proteste)*.

Dichiaro nuovamente aperta la votazione, se avete tutti i *tablet*. *(Commenti)*. Non sento niente se parlate fuori dal microfono. *(Brusio)*. Lei ha il *tablet*? I senatori Questori devono verificare, quando le porte sono chiuse, se qualcuno accede a porte chiuse tanto nelle tribune, quanto... *(Proteste)*. Se quelli là sopra non c'erano, devono andarsene.

CORO DI VOCI. Onestà! Onestà!

PRESIDENTE. I senatori Questori mi dicono che le porte erano tutte chiuse. *(Commenti. Proteste)*.

Ho già dichiarato aperta la votazione. Se tutti hanno votato, perché mi risulta che in tribuna manchino tre voti...

ORATORE. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Siamo in votazione, quindi non c'è alcun ordine dei lavori possibile. *(Proteste)*. Voi continuate ad urlare e io non sento niente, allora. *(Commenti)*. Non ci sono segnalazioni.

Dichiaro chiusa la votazione. Continuate ad urlare ed io non sento niente. Indossate le mascherine!

Proclamo il risultato della controprova:

Senatori presenti	208
Senatori votanti	207
Maggioranza	104
Favorevoli	102
Contrari	105

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

CORO DI VOCI. Vergogna!

CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare, se l'Assemblea mi consente di farlo. *(Vivaci commenti).*

PRESIDENTE. Colleghi, se continua questo chiasso, sospendo la seduta. Ognuno torni al proprio posto. Non sono possibili assembramenti. Invito i senatori Questori a intervenire. *(Proteste).*

Ha facoltà di parlare il senatore Calderoli.

CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, noi, correttamente, abbiamo richiesto una votazione per alzata di mano, perché nessuno degli altri colleghi ha richiesto una votazione elettronica. Pertanto, abbiamo proceduto alla votazione per alzata di mano. Il risultato della votazione era evidentissimo, al punto che lei, prima che venisse chiesta la controprova, ha detto: secondo quelle che sono le mie valutazioni, la proposta è accolta. *(Applausi).*

Successivamente, è stata data la parola, mentre era in corso la votazione, ad un senatore. Dopo la proclamazione dell'esito, è stata chiesta la controprova. I fischi fateli allo stadio, non qui dentro, sia dall'alto che dal basso. *Excusatio non petita, accusatio manifesta. (Applausi).*

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, la controprova è stata chiesta.

CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, quando lei ha detto: dispongo la controprova, ha detto, correttamente: si chiudano le porte. Il momento che noi stiamo vivendo, legato all'estensione anche nelle tribune superiori, consente ai senatori Questori di verificare che queste tre porte d'ingresso siano chiuse, ma non che siano chiuse quelle del palchetto del primo e del secondo ordine. *(Applausi. Commenti).*

Era evidente a tutti che nelle tribune di primo livello le persone che adesso ci sono non c'erano. E se voi applaudite perché vincete per tre voti, dovreste nascondervi non nelle tribune. *(Proteste. Applausi).*

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, io ho chiesto che fossero chiuse tutte le porte di accesso, comprese le tribune.

Ho chiesto ai senatori Questori di verificare che fossero chiuse. Io non posso verificarlo da qui, ma chi è preposto a questa funzione lo deve fare, perché la responsabilità è in capo a chi ha una precisa e specifica funzione e lei, come vice Presidente, lo sa bene. Ho detto di chiudere tutto, se poi qualcuno non l'ha fatto e qualcuno non ha verificato che questo accadesse, compresi gli assistenti, ognuno risponderà di quello che ha fatto, ma lei non può rivolgersi a me dicendo che le porte non sono state chiuse quando io ho premesso che doveva essere chiuso tutto. *(Proteste).*

Adesso non voglio contestazioni, altrimenti sospendo l'Aula e la sospendo *sine die*, d'accordo? O smettete, o io la sospendo e la sospendo a tempo indeterminato, se non la smettete.

RONZULLI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa interviene?

RONZULLI *(FIBP-UDC)*. Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI *(FIBP-UDC)*. Presidente, lei ha proclamato l'approvazione e si è vista la discrepanza tra la prima votazione per alzata di mano, il cui risultato è stato da lei poi proclamato, e i numeri invece della votazione elettronica. Le assicuro che non c'erano e non potevano esserci soltanto tre voti di scarto. Da quando lei prima ha proclamato il risultato della votazione, poi ha dichiarato di aprire la votazione e di chiudere le porte - mi dispiace, ma siccome siamo in Aula anche noi e gli occhi ce li abbiamo - le tribune, che erano prima vuote, si sono riempite nel giro di pochissimi minuti.

PRESIDENTE. Lei conosce meglio di me cosa prevede il Regolamento quando si chiede la controprova. Io ho proclamato il risultato rispetto a quello che ho visto. C'è stata una controprova, lei il

Regolamento lo deve conoscere e lo conosce meglio di me.
RONZULLI *(FIBP-UDC)*. Presidente Casellati, lei è ineccepibile, ma se mi fa finire arrivo alla conclusione. Noi chiediamo di verificare con il circuito chiuso, quindi con le telecamere che ci sono in Senato, quanto è accaduto oggi in quest'Aula. *(Applausi. Proteste)*. Chiediamo la verifica con le telecamere interne, perché quello che hanno fatto i senatori nelle tribune è inaccettabile per una democrazia come la nostra. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. D'accordo.
MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCUCCI *(PD)*. Presidente, colleghi, scusatemi, innanzitutto io sono la prova provata che la chiusura delle porte ha funzionato, perché con alcuni colleghi del Partito Democratico sono rimasto all'esterno. *(Applausi)*. Dopodiché, sono stato anche molto duro nelle critiche alla Presidenza, ma reputo inaccettabili questi atteggiamenti da parte del Gruppo della Lega e di Forza Italia contro la gestione della Presidenza e chiedo che si proceda con i lavori, rispettando il Regolamento, come è stato fatto finora.
FARAONE *(IV-PSI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FARAONE *(IV-PSI)*. Presidente, vorrei dire che così come noi avevamo - le ricordo - contestato una decisione che lei precedentemente aveva preso, cioè di mettere in votazione secondo la proposta fatta dal senatore Calderoli, ma lei giustamente e legittimamente... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Il senatore Faraone lascia la sua posizione per poter intervenire dai posti predefiniti)*.
PRESIDENTE. Non esageriamo, stava finendo di parlare, ormai aveva cominciato. Prosegua.
FARAONE *(IV-PSI)*. Sì, avevo iniziato a parlare da un minuto. Stavo dicendo che credo che questa Assemblea debba avere rispetto delle sue decisioni sempre, sia quando le sue decisioni vanno in una direzione, sia quando vanno in un'altra direzione.
Così come io le avevo contestato una decisione precedentemente, ma poi avevamo preso atto della sua decisione ed abbiamo votato, credo che ora sia opportuno che tutta l'Assemblea prenda atto della sua decisione. Ritengo che sia altresì inopportuno, signor Presidente, che il suo vice presidente Calderoli contesti una decisione che riguarda la sua scelta e il funzionamento dell'Assemblea, che è anche nella sua responsabilità.
Io credo che dobbiamo andare avanti con i lavori e che il suo intervento debba essere sempre rispettato, sia quando dice una cosa sia quando ne dice un'altra che va in un'altra direzione.
LA RUSSA *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, vorrei eliminare un possibile equivoco. Da ciò che ho ascoltato degli interventi della senatrice Ronzulli e, anche se era un po' disturbato dal brusìo, del senatore Calderoli, mi sembra - e io sono d'accordissimo - che nessuno abbia messo in discussione il suo perfetto comportamento. *(Applausi)*. È inutile che tentiate di buttarla in caciara. Il Presidente ha fatto votare e poi, doverosamente, ha chiesto che venissero chiuse le porte per la controprova.
Quello che si lamenta non attiene alla sua responsabilità, signor Presidente, e non attiene neanche alla responsabilità dei Questori, che in queste condizioni erano nell'emiciclo e non nelle tribune; attiene invece alla responsabilità e all'onestà *(Applausi)* di eventuali colleghi che hanno fatto finta di non sapere che non potevano votare. *(Commenti. Applausi)*. È inutile che vi arrabbiate, perché di questo noi parliamo. *(Commenti)*. Colleghi, state tranquilli e lasciatemi parlare, perché mi pare che non sto offendendo nessuno.
Sto dicendo che noi parliamo di questa eventuale responsabilità. Siccome ciò è accertabile, esattamente come ha chiesto la senatrice Ronzulli, attraverso un meccanismo di visione delle immagini... *(Brusio)*. Certo che non è una partita di calcio, ma non è neanche una partita di imbroglio.
PRESIDENTE. Senatore La Russa, lei è un Vice Presidente, mi raccomando.
LA RUSSA *(FdI)*. Se non mi interrompono, finisco.

Signor Presidente, confermando quello che è già stato osservato, a nostro avviso vi è stata una indebita presenza nelle tribune di persone che non avevano diritto di votare. La preghiamo di accertare, anche ai fini disciplinari, questa nostra impressione.

Signor Presidente, aggiungo una cosa così non dovrò chiedere di intervenire nuovamente. Dopo questa vicenda sono in attesa di capire se la mia palla di vetro scoppi o no, cioè se questo Governo avrà ancora il coraggio di porre la questione di fiducia dopo un voto truffaldino come questo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, ho ascoltato tutti. Siccome uno dei miei compiti è quello di garantire la buona amministrazione del Senato, e cioè un Senato che non deve avere ombre né sospetti, sospendo la seduta in vista della verifica della chiusura delle porte nelle tribune. *(Applausi)*.

(La seduta, sospesa alle ore 12,23, è ripresa alle ore 14,15).

La seduta è ripresa.

I senatori Questori hanno acquisito e controllato i filmati ufficiali delle telecamere del Senato, nonché le testimonianze degli assistenti parlamentari. Hanno perciò verificato la corrispondenza tra la relazione fornita dagli Uffici di Questura e le immagini dagli stessi rilevate.

Vado a leggere perciò - questo lo dico per chiarezza - la relazione relativa alla seduta in questione.

"Nel corso della seduta dell'Assemblea del 18 giugno 2020, alle ore 12,15 circa, il Presidente ha dichiarato aperta la controprova, che era stata richiesta dopo una votazione per alzata di mano, e successivamente ha ordinato la chiusura delle porte. Gli assistenti parlamentari, nel momento in cui è stata ordinata la chiusura delle porte, hanno proceduto immediatamente alla chiusura delle porte stesse, non solo dell'Emiciclo, ma anche di tutte le tribune. Dopo di allora, in base alle testimonianze raccolte fra gli assistenti parlamentari, nessun senatore risulta entrato". *(Brusio)*.

Per cortesia, io ho sospeso la seduta proprio per svolgere una verifica; adesso chiederei un po' di silenzio.

"Ha fatto ingresso in alcune tribune solamente personale dell'Amministrazione per consegnare i *tablet* necessari per la votazione ad alcuni senatori che ne erano privi. Peraltro, i senatori che ne erano privi ed erano già all'interno si erano accalcati nei pressi della porta chiusa per farseli consegnare e nel momento più concitato hanno lasciato vuoti alcuni posti nelle prime file delle tribune.

Sempre dalle testimonianze raccolte fra gli assistenti parlamentari, risulta siano rimasti fuori dell'Aula e non abbiano potuto prendere parte alla votazione i seguenti senatori: al piano dell'Emiciclo Airola, Bernini, Botto, Casini, Ciampolillo, Evangelista, Ferrara, Gallone, Giammanco, Grasso, Licheri, Marcucci, Parrini, Quagliariello, Rizzotti, Romeo; al piano delle tribune di primo ordine Campagna e Drago; al piano delle tribune di secondo ordine Pittoni; alle tribune diplomatiche non risulta sia rimasto fuori nessuno. La senatrice Drago ha dichiarato di aver votato per errore con il *tablet,* pur essendo rimasta fuori dalla porta della tribuna".

Pertanto il risultato è il seguente (tenendo conto del non voto della senatrice Drago):

Senatori presenti	207
Senatori votanti	206
Maggioranza	104
Favorevoli	102
Contrari	104

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1845, di conversione del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 26, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 14,20, è ripresa alle ore 15,03).

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento (ore 15,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Ruotolo ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01687 sui casi di delocalizzazione da parte di imprese beneficiarie di agevolazioni, per tre minuti.

RUOTOLO *(Misto)*. Ministro Patuanelli, è stato lei - anzi, più correttamente, una sua dichiarazione - a suggerirmi questa interrogazione allorquando ha detto che non ci sono strumenti legislativi per opporci al «prendi i soldi e scappa».

Il tema è quello delle delocalizzazioni delle multinazionali che usufruiscono di soldi pubblici e, poi, abbandonano o vogliono abbandonare - del tutto o in parte - il nostro Paese. Sono diversi i tavoli aperti sulle crisi industriali. Ce n'è uno, in particolare, che ha bisogno di risposte e che si riattivi al più presto. Da qui, signor Ministro, le chiedo di ricevere azienda e rappresentanze dei lavoratori della Whirlpool di Napoli. Lei conosce bene la situazione. Ormai è più di un anno che la multinazionale americana di elettrodomestici ha deciso la chiusura dell'impianto napoletano: 420 lavoratori più l'indotto. Perdere il lavoro è sempre drammatico, perderlo a Napoli - nel Mezzogiorno - lo è ancora di più.

Mi fermo qui, dicendole anche che ho chiesto alle colleghe e ai colleghi degli altri Gruppi che sostengono la maggioranza di provare a scrivere insieme un disegno di legge al riguardo.

Oggi vorrei capire da lei che risultati ci sono stati in conseguenza dell'approvazione della legge di stabilità 2014 che, con l'articolo 1, commi 60 e 61, dispone sulla decadenza dai benefici ricevuti per le imprese che delocalizzano la propria produzione. Tali disposizioni prevedono che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora entro tre anni dalla concessione degli stessi delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato in un Paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadano dal beneficio stesso e abbiano l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. Lei sa che la Whirlpool pensava di delocalizzare la produzione dello stabilimento napoletano in Turchia o in Polonia.

In conclusione, signor Ministro, le chiedo quanti e quali provvedimenti di revoca di agevolazioni in conto capitale il Ministero dello sviluppo economico ha notificato, dal primo gennaio 2014 ad oggi, ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61 della legge n. 147 del 2013.

PRESIDENTE. Il ministro dello sviluppo economico, senatore Patuanelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, ringrazio gli onorevoli interroganti per aver voluto toccare un tema molto sensibile e importante per il nostro Paese qual è quello delle delocalizzazioni.

Parto subito dalla risposta alla domanda e poi cercherò di argomentare alcuni concetti. La risposta è zero, ovviamente non per inerzia del Ministero dello sviluppo economico. Peraltro, a seguito dell'emanazione della norma cui si fa riferimento - l'articolo 1, commi 60 e 61 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la legge stabilità del 2014 - c'è stata ovviamente la direttiva del 25 novembre 2015 che ha determinato i criteri di attuazione di tale norma.

Il motivo per cui non si riesce ad attuare, in realtà, un dispositivo sacrosanto come quello di recuperare i fondi eventualmente dati per le produzioni in Italia che vengono delocalizzate è che qualsiasi dispositivo normativo - e ben venga in questo senso un'iniziativa parlamentare che approfondisca questo tema - deve restare all'interno dei limiti posti dall'articolo 41 della Costituzione, che garantisce la libertà di impresa, e deve restare anche all'interno delle norme previste per il mercato unico europeo, quindi tali dispositivi devono riferirsi alle delocalizzazioni extra UE.

Ovviamente, fissati alcuni paletti entro quali possiamo muoverci, come si muove il legislatore, così si

muovono le imprese, andando a fare quelle opere di delocalizzazione reale e materiale che in realtà rispettano i paletti oltre i quali non si può più recuperare il beneficio erogato. Vengono spesso attesi i tre anni necessari, dopodiché si delocalizza. Il limite del 50 per cento si rispetta delocalizzando, in una produzione, anche solo un dipendente in meno rispetto al 50 per cento del totale e ovviamente non si rientra nella fattispecie. Tarando diversamente questi paletti si rischia o di invadere il campo dell'articolo 41 della Costituzione o, ovviamente, si danno altri strumenti che possono essere superati dalle multinazionali e dalle aziende in generale.

A mio parere, però, bisogna anche tenere in considerazione il fatto che oggi abbiamo l'occasione di mettere in campo strumenti che più che andare a colpire chi ha delocalizzato, vadano a premiare chi riporta le attività produttive in Italia, con il cosiddetto *back reshoring* che sarà un elemento fondante del piano di rilancio del Governo. Dobbiamo individuare quali sono i *dumping* di diversa natura che portano le multinazionali a non produrre più nel nostro Paese ma altrove - penso a quello fiscale e a quello salariale - e quindi far sì, con un ragionamento che non può non essere europeo, di proteggere il nostro mercato rispetto agli altri mercati e alle competizioni sul mercato globale. Ritengo che l'occasione che abbiamo davanti sia irripetibile perché avremo risorse da mettere in campo per questi strumenti.

Mi ha colpito molto un'intervista di Stiglitz di qualche settimana fa - penso di fine aprile - quando ha detto di non sprecare questa crisi. Anche questo è un argomento da approfondire per non sprecare questa crisi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Ruotolo, per due minuti.

RUOTOLO *(Misto)*. Signor Ministro, la ringrazio per l'onestà della risposta. Questo è un tema che portiamo avanti da troppo tempo. Mi rendo conto dei limiti e delle garanzie che ci offre la Costituzione per il diritto dell'impresa, ma dobbiamo pensare anche ai diritti dei lavoratori. Per questo serve un lavoro di squadra e per questo ho chiesto anche agli altri colleghi di lavorare.

Certamente il tema è europeo perché è chiaro che se in Italia il salario costa 100 e a 30 chilometri dal confine costa 50, il discorso è relativo alla globalizzazione, quindi anche in sede Europea dobbiamo andare a lavorare per creare un'armonizzazione dei salari.

Intanto, però, le dico da qui, Ministro, che c'è gente che ha fame. Riceva i lavoratori della Whirlpool di Napoli e dell'azienda. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Laniece ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01690 sul completamento dei lavori sulla strada statale del Gran San Bernardo, per tre minuti.

LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'ANAS, con disposizione del 10 giugno 2011, aveva approvato il progetto esecutivo dei lavori avente ad oggetto la strada statale 27 del Gran San Bernardo, lavori di sistemazione tra Etroubles e l'innesto dell'autostrada per il traforo del Gran San Bernardo, variante tra Etroubles e Saint Oyen. Si tratta, come noto, della strada statale di collegamento internazionale fra Italia e Svizzera. I lavori di completamento e di ultimazione di questo tratto e di questo lavoro e l'innesto autostradale nel traforo sono ancora fermi.

Il 22 novembre 2018 avevo già sottoposto all'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un'interrogazione a risposta scritta, dalla quale purtroppo non erano emersi degli elementi di novità.

Tali lavori dovevano concludersi nell'anno 2016, sia per quanto attiene le opere stradali che per quanto riguarda le opere di ripristino delle aree agricole occupate temporaneamente per lo stoccaggio del materiale. A causa delle note vicende relative alla ditta appaltatrice Lauro SpA, l'avanzamento dei lavori è fermo al dicembre 2015 con conseguente arresto del processo di smaltimento e riutilizzo dei materiali di risulta dello scavo.

Nell'ottobre 2018 l'ingegner Luongo dell'ANAS, in sede di audizione nella III Commissione permanente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, aveva illustrato le tempistiche riferendo come il progetto sarebbe stato approvato e validato nella primavera del 2019 e che nel corso dell'estate dello stesso anno sarebbe stata espletata la fase di pubblicazione del nuovo appalto. Prendiamo atto del fatto che purtroppo le tempistiche relative alla progettazione dell'opera e la sua validazione non si concluderanno prima dell'anno 2023. Tale tempistica è più che doppia rispetto ai tempi che erano previsti.

In tutto questo permane la condizione di pericolosità per quanto riguarda l'asse viario, permangono le problematiche legate al materiale ancora da smaltire, quindi danni di immagine all'ambiente, al settore agropastorale e paesaggistico.
Voglio chiedere quindi al Ministro, proprio per scongiurare ulteriori rischi idrogeologici, di sapere se è a conoscenza dei fatti sopra esposti e, soprattutto, se non intenda intervenire direttamente per riuscire a concludere in modo anche urgente tra le parti una rapida ultimazione di questa variante.
PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, onorevole De Micheli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
DE MICHELI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 tramite ANAS prevede 2,650 miliardi di euro di interventi di manutenzione di ponti e viadotti sulla rete viaria ANAS, nonché 641 milioni, più 440 già assegnati, per le manutenzioni straordinarie delle ex strade provinciali ad essa trasferite.
Anche durante la fase di *lockdown* le attività di cantiere sono continuate e si sta rapidamente tornando in una situazione di normalità. In relazione agli appalti di lavori affidati da ANAS sono in corso le attività in 444 cantieri per il valore di un miliardo. In relazione agli appalti di lavori affidati dai provveditorati interregionali alle opere pubbliche sono in corso le attività in 336 cantieri, per un valore di 700 milioni.
Infine, quanto ai lavori autostradali risultano aperti i cantieri per oltre l'80 per cento di quelli già appaltati.
In merito all'ostruzione del torrente Artanavaz, la società ANAS fa presente che la stessa è stata eliminata sotto la supervisione della Regione Valle d'Aosta nell'autunno del 2019 e che ora non sussiste alcun pericolo. Per quanto concerne però i cumuli di smarino richiamati nel suo atto di sindacato, essi insistono su aree temporaneamente occupate e che verranno restituite in una nuova configurazione che è stata concordata con i proprietari delle aree e la Regione.
Infine ANAS fa presente che, per quanto riguarda la progettazione esecutiva relativa al completamento della Statale 27 con l'innesto con l'autostrada per il traforo del Gran San Bernardo, è in corso di redazione il progetto esecutivo e si prevede di affidare l'appalto per l'esecuzione dei lavori entro la fine di quest'anno.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Laniece, per due minuti.
LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Ministro, la ringrazio per la sua risposta e per i dati puntuali che ci ha fornito. Prendo atto del suo impegno. Posso dire di essere estremamente insoddisfatto di come sono andate le cose in questi anni e della piega che sta prendendo questo progetto, che la comunità del vallone del Gran San Bernardo sta aspettando da anni. Quindi vigiliamo e vediamo come si evolveranno le cose.
PRESIDENTE. Il senatore Faraone ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01696 sulla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, per tre minuti.
FARAONE *(IV-PSI)*. Signor Ministro, oggi la interroghiamo rispetto alla richiesta di un eventuale intervento da parte del Governo sulla realizzazione di un'infrastruttura importantissima. Però, più che interrogarla sull'eventualità, noi vorremmo interrogarla sulla reale realizzazione e sui passi che il Governo intende mettere in campo per far sì che quest'opera infrastrutturale si realizzi e si realizzi celermente. Mi riferisco ai passi necessari per realizzare il "ponte del Mediterraneo"; io lo chiamerei così, più che ponte sullo Stretto, visto che è un'infrastruttura necessaria per collegare all'Europa i mercati dell'estremo Oriente, portando l'alta velocità fino a Palermo e ad Augusta, con il corridoio 1 che è chiamato proprio "Berlino". Ne beneficerebbe l'economia del Paese, perché diventeremmo centrali nel Mediterraneo; ne beneficerebbe anche l'ambiente, senza emissioni di CO_2 ed evitando i viaggi delle inquinanti navi portacontainer, oggi costrette ad attraversare il Mediterraneo e lo stretto di Gibilterra, dopo aver costeggiato Portogallo, Spagna, Francia e Belgio, fino a Rotterdam.
Né ci convince, signor Ministro, la tesi per cui, se si realizza un'infrastruttura, c'è di fatto la certezza di ruberie e corruzione. Abbiamo dimostrato che in questo Paese è possibile intervenire, anche celermente (ponte di Genova, Expo), senza che vi sia alcuna corruzione e senza che vi sia infiltrazione

mafiosa: impedire questo è competenza dello Stato.

In più, signor Ministro, non è meno importante il quarto punto, cioè una necessaria perequazione infrastrutturale nel Paese, affinché, oltre al ponte, si possano realizzare l'alta velocità, gli interventi sulle ZES, l'autorità portuale e la banda larga, perché queste misure e questi interventi, tutti insieme, porterebbero a un rilancio del Mezzogiorno, oltre che dell'Italia.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, onorevole De Micheli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DE MICHELI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, l'emergenza sanitaria ha reso ancor più fondamentale il miglioramento dei collegamenti con e tra le Regioni del Mezzogiorno, che risulta strategico al fine di consentire, utilizzando sia le risorse già stanziate dal Governo che quelle rese disponibili dall'Europa, un effettivo ed agevole esercizio del diritto alla mobilità e della mobilità delle merci. Per questa ragione, nel piano «Italia veloce» le infrastrutture al Sud rappresentano il cuore del progetto dei prossimi anni per il Paese.

In tale contesto si inserisce l'approfondimento relativo al ponte sullo Stretto di Messina, per la cui realizzazione era stata costituita una società pubblica attualmente in liquidazione. Detto approfondimento richiede un'attenta valutazione delle problematiche tecnico-costruttive e delle ricadute occupazionali, ambientali, trasportistiche e, più in generale, degli esiti di una puntuale analisi costi-benefici, così come prevista dall'articolo 23 del codice degli appalti.

A questo seguirà una compiuta verifica e valutazione dell'opera da parte di tutte le forze politiche e dei territori interessati per la decisione finale. Sono convinta, infatti, che la realizzazione di opere utili, anche in tempi ragionevoli, non possa comunque prescindere da una relazione virtuosa tra l'infrastruttura e il territorio nel quale la medesima deve insistere, che si deve fondare su un ampio consenso intorno alle opzioni di sviluppo anche sociale e di vocazione economico-produttiva dei territori. Al termine di questa analisi, pertanto, che potrà durare qualche mese, potrà essere assunta la decisione relativa all'eventuale realizzazione dell'opera e ovviamente, conseguentemente, al finanziamento complessivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Faraone, per due minuti.

FARAONE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta perché credo che in questo Paese in tutti questi anni di analisi costi-benefici se ne siano fatte abbondantemente e che oggi siamo nelle condizioni di scegliere qualcosa e non di rinviare ulteriormente.

Signor Ministro, il Governo, tra l'altro, agli Stati generali ha presentato alle forze sociali il piano in cui è prevista anche l'alta velocità per la Sicilia. A meno che non pensiamo che il treno debba volare, è previsto il ponte. Sono d'accordo sul fatto che dobbiamo ascoltare tutte le forze politiche, che si sono già abbondantemente dichiarate. Ho sentito il suo sottosegretario Cancelleri del MoVimento 5 Stelle dirsi a favore, tutte le forze di opposizione dirsi favorevoli, come il ministro Franceschini. Noi, come Italia Viva, lo siamo ugualmente. Credo che in questo Parlamento, se si votasse sul ponte, si registrerebbe la stragrande maggioranza dei consensi. Ci sono finalmente anche le risorse economiche e non ci sarà più questa opportunità di risorse economiche così grandi da parte dell'Europa perché sono *una tantum*. È possibile, quindi, finalmente concretizzare un intervento. Signor Ministro, c'è anche un progetto e ci sono i costi-benefici valutati dalle organizzazioni di categoria, compresa Confindustria, sui posti di lavoro che si creano e sulla ricchezza che si genera nel Paese.

Credo che i tempi siano maturi affinché entro questa legislatura si proceda. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Calandrini ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01692 sulla realizzazione di un'autostrada tra Roma e Latina e di una bretella tra Cisterna e Valmontone, per tre minuti.

CALANDRINI *(FdI)*. Signor Presidente, signor Ministro, il territorio della provincia di Latina attende da oltre venti anni la realizzazione dell'autostrada Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone, opere strategiche che consentirebbero non solo di collegare la capitale al capoluogo pontino, ma anche di migliorare la rete esistente tra la città di Roma, la Regione Campania e l'autostrada del sole A1.

Per l'esecuzione dell'opera, il CIPE con delibera del 2004 stanziò 468 milioni di euro. Nel 2008 per

realizzare la stessa opera fu costituita una società per azioni chiamata Autostrade del Lazio, società mista tra la Regione e l'ANAS. L'opera ha un costo complessivo di 2,7 miliardi di euro e risulta evidente il ritardo ventennale per la sua esecuzione. Il ritardo condanna il territorio della provincia di Latina a un isolamento che penalizza l'economia locale, con numerose aziende che hanno deciso di delocalizzare per mancanza di collegamenti, oltre all'alta incidentalità che rende la Pontina una delle arterie più pericolose d'Italia.

La realizzazione di questa infrastruttura, inoltre, avrebbe un impatto formidabile sul territorio della provincia di Latina, che, Ministro, le rammento avere il primo polo chimico-farmaceutico d'Italia, oltre a un aggancio fondamentale al corridoio europeo dell'autostrada A1.

Voglio anche ricordare, inoltre, quanto accaduto il 24 aprile, poco meno di due mesi fa, quando, in un'audizione ufficiale della Commissione bilancio presso la regione Lazio, l'assessore ai lavori pubblici, che appartiene al suo stesso partito, signor Ministro, ha dichiarato, testualmente, che è intenzione del suo Ministero, in un decreto di prossima emanazione, individuare un Commissario straordinario per l'esecuzione dell'opera (io immagino alla stregua del Ponte Morandi di Genova).

Tale nomina non è mai avvenuta. Quindi, Fratelli d'Italia, le chiede di sapere come il Governo intende procedere per realizzare la Roma-Latina e la Cisterna- Valmontone; come intende essere di supporto alla Regione è all'ANAS e con quali ulteriori risorse intende procedere alla costruzione di quest'opera, che è di vitale importanza per la provincia di Latina.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, onorevole De Micheli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DE MICHELI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, la realizzazione del corridoio del corridoio intermodale viario Roma-Latina, ivi compresa la bretella Cisterna-Valmontone, costituisce un'assoluta priorità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attesa la rilevanza economica e sociale, oltre che trasportistica dell'opera.

Al fine di salvaguardare l'attività fino ad oggi espletata, nonché di accelerare i tempi di definizione di un complessissimo *iter* procedurale, e di supportare esattamente il processo decisionale, è stato istituito presso il MIT un tavolo di lavoro cui partecipano la regione Lazio, l'ANAS e la società "Autostrade del Lazio".

Evidenzio che alla riunione del CIPE, calendarizzata per il 25 giugno, verrà trattato il tema del completamento del corridoio tirrenico meridionale A12-Appia e bretella autostradale Cisterna-Valmontone, tratto A12 Roma-Civitavecchia, Roma-Tor de' Cenci, proroga della dichiarazione di pubblica utilità, che è il primo atto che ci consente di procedere; e che è stato presentato un emendamento, in corso di discussione esattamente in queste ore, al disegno di legge di conversione del decreto rilancio alla Camera dei deputati, finalizzato ad agevolare la realizzazione dell'opera.

Quanto all'utilizzo delle risorse pubbliche attualmente disponibili, rappresento che tutti i soggetti istituzionali stanno procedendo alla conclusione degli atti formali, che ci consentiranno di chiudere, non solo le questioni giuridiche che immagino il collega senatore conosca benissimo, ma soprattutto di utilizzare le risorse e presentare quanto prima il progetto.

In merito alla questione del commissariamento, come sa, noi avevamo prodotto un elenco, all'interno del quale l'opera era presente, ma la decisione successiva di intervenire, peraltro a brevissimo, su tutta la questione riguardante la semplificazione delle procedure, ha fatto sì che noi ci mettessimo in una condizione, oltre che di discussione delle opere, anche di attesa, per arrivare, con le nuove norme e, quindi, con i nuovi poteri commissariali e con i nuovi elenchi, ad attuare le politiche che avevamo annunciato proprio su questa tratta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Calandrini, per due minuti.

CALANDRINI *(FdI)*. Signor Ministro, non mi ritengo assolutamente soddisfatto della risposta perché lei, in verità, non mi sta rispondendo.

Auspicavo che lei venisse qui oggi, in quest'Aula, per annunciare l'avvio imminente dei lavori, considerando, come diceva lei poco fa, che ad ottobre di quest'anno scade il vincolo preordinato all'esproprio per poter occupare i terreni dove dovrà sorgere questa infrastruttura.

Per cui, presumo che, se questo non accadrà, salterà completamente tutto. Mi ero illuso di un suo

impegno nella nomina di un Commissario straordinario per poter accelerare l'*iter* di questa opera. Prendo atto che nel Governo prevalgono altre logiche, perché lei, signor Ministro, qui è chiamato a mettere una pezza. Non ci nascondiamo dietro ad un dito, perché sappiamo benissimo che i suoi compagni di viaggio, parte della sua maggioranza, cioè il MoVimento 5 Stelle, vedono la Roma-Latina come il fumo negli occhi.

Sacrificate una infrastruttura importantissima per la provincia di Latina e per la regione Lazio, sull'altare di una tenuta della maggioranza, che fa acqua da tutte le parti ed è incollata alle proprie portone. Quindi, lei e il suo Governo avete sulla coscienza un tessuto imprenditoriale che sta morendo e che state rifiutando di salvare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Stefano ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01695 sulla piena operatività degli aeroporti, con particolare riguardo alla situazione del Salento, per tre minuti.

STEFANO *(PD)*. Signor Presidente, signora Ministro, come è noto, per contenere e contrastare il diffondersi del Covid, nei mesi scorsi si è giustamente provveduto alla razionalizzazione del servizio del trasporto aereo, garantendo l'operatività solo di alcuni aeroporti e solo per alcune tratte. Da marzo ad oggi si sono succeduti diversi provvedimenti per regolare la materia, l'ultimo dei quali, il 14 giugno, ha previsto formalmente l'estensione della operatività dei servizi a più aeroporti, in considerazione delle numerose richieste dei gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della loro capacità infrastrutturale, ma anche della necessità di garantire i collegamenti insulari fino al 14 luglio 2020, con la possibilità, da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sulla base di ulteriori richieste ed esigenze di trasporto aereo, di modificare e integrare questo elenco.

Su alcuni aeroporti, tuttavia, nonostante l'operatività figuri come garantita, di fatto non è stata ripristinata alcuna tratta. Questa situazione, in un Paese a forte vocazione turistica qual è l'Italia, che necessita di una ripartenza rapida e di ogni strumento e mezzo adatto a garantire e a sostenere la ripresa, la riduzione o peggio l'assenza totale di voli su alcuni scali determina conseguenze nefaste, con maggior riguardo per il Sud, per il quale la stagione turistica ormai in corso costituisce un'occasione importante di ripartenza.

Porto come esempio l'aeroporto di Brindisi, che serve l'intera area del Salento, dove ad oggi sono zero le tratte aeree giornaliere. Questa situazione *ictu oculi* determina conseguenze rilevanti a catena sull'economia dell'intera area della Regione e sulla sua tenuta occupazionale, a partire anche da quella legata all'operatività dello stesso scalo.

Le misure messe in campo dal Governo in questi mesi di emergenza riguardo al settore del turismo sono state numerosissime, ma se non vengono adeguatamente accompagnate dalla piena operatività delle infrastrutture di trasporto serventi il turismo in quelle aree del Paese a maggiore vocazione, rischiamo di non essere in grado di far riprendere a questo comparto la strada dello sviluppo. Ritengo pertanto che la riattivazione delle tratte aeree sia prioritaria.

Posto tutto ciò a premessa, signora Ministro, le chiedo di sapere se intenda procedere affinché venga ripristinato il maggior numero di tratte operanti prima della frase di *lockdown,* con particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei territori dell'Italia meridionale ed insulare, che servono bacini di utenza altrimenti totalmente sforniti, e se non ritenga anche necessario, in vista del nuovo piano industriale che interessa Alitalia, adoperarsi d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico affinché vengano previste e assicurate tratte aeree fuori dalle scelte di mercato, che siano in qualche modo insindacabili, perché va garantito l'effettivo diritto alla mobilità in tutte le aree del nostro Paese.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, onorevole De Micheli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DE MICHELI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, lo sforzo compiuto nel periodo del *lockdown* dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dagli operatori e dai lavoratori di tutto il settore per assicurare la mobilità delle persone e il trasferimento di tutte le merci è noto.

In considerazione, peraltro, del ruolo strategico del comparto merci, trasporti e logistica, fin dall'inizio dell'emergenza Covid sono state adottate una serie di misure, d'intesa col Ministro della salute, per prevenire e contenere la diffusione del virus, pianificando e organizzando la mobilità per la sicurezza

dell'utenza e garantendo la salubrità degli ambienti di lavoro e quindi la sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici.

Dal 3 giugno sono cessate le limitazioni della circolazione delle persone all'interno del territorio nazionale. Con decreto ministeriale del 14 giugno, sulla base delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, si è provveduto a ripristinare la piena operatività dei servizi in alcuni aeroporti, tra cui anche quello di Brindisi.

In considerazione dell'allentamento delle misure sul territorio nazionale e delle nuove linee guida sul trasporto aereo che consentono un maggiore riempimento dei velivoli, una volta che verrà assicurata la libera circolazione a livello internazionale ci attendiamo una vera ripresa della domanda di trasporto con conseguente incremento dell'offerta, fino a raggiungere i livelli prepandemia.

Quanto alle iniziative governative per favorire tale ripresa e alle misure già conosciute e contenute nel decreto-legge rilancio, che è in fase di conversione alla Camera, si aggiungeranno le iniziative necessarie per procedere ad un rapido aggiornamento del vigente Piano nazionale aeroporti e nel prevedere un rafforzamento delle strutture aeroportuali, rendendo così più agevoli ed attrattivi i collegamenti tra le diverse parti del Paese, anche quelle attualmente meno servite, senza necessità in molti casi di dover ricorrere all'imposizione di oneri di servizio pubblico, che, come sa, onorevole senatore, soggiacciono a regole europee.

Quanto ad Alitalia, la *newco* si doterà di un piano industriale che, in assoluta discontinuità con i precedenti modelli, consentirà all'Italia, nel rispetto dei principi di concorrenzialità e di libera iniziativa economica, di disporre di una compagnia aerea in grado di contribuire alla ripresa economica del Paese e di competere sul mercato internazionale. Ad ogni modo, evidenzio che ho incontrato l'amministratore straordinario di Alitalia, che mi ha rappresentato la disponibilità a negoziare con le società aeroportuali nuove tratte nazionali, fatte le dovute verifiche sulla domanda, la quale, come dicevo prima, è già in crescita. Rimane ovvio che Alitalia non è e non sarà l'unico operatore nazionale che potrà rispondere alla domanda sulle tratte di cui abbiamo parlato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Stefano, per due minuti.

STEFANO *(PD)*. Signor Ministro, la ringrazio e sono certo, conoscendo il suo impegno e la sua determinazione, che raccoglierà questo mio invito. Certamente, da quello che lei ci riferisce in Aula, mi ritengo parzialmente soddisfatto. Io ritengo che i vettori Alitalia debbano servire il territorio nazionale, visto lo sforzo che noi, come Governo, facciamo per sostenere tale compagnia; e non mi risulta che ci sia mai stato un problema di domanda nel Salento per collegamenti con Roma e con Brindisi.

Credo che ci siano delle tratte insindacabili, perché noi abbiamo il dovere di collegare la Puglia, come la Sardegna e la Sicilia, perché è un fatto di civiltà, tanto più in quei territori in cui non è possibile arrivare con treni ad alta velocità. Da questo punto di vista, le chiedo un impegno ancora maggiore, perché abbiamo bisogno di dare una possibilità di mobilità a quei territori, ma anche un'opportunità agli operatori economici. Non saprei come venire, altrimenti, da Lecce a Milano o da Lecce a Roma, se non sobbarcandomi dieci ore di viaggio in macchina, e un operatore economico questo non se lo può permettere.

PRESIDENTE. Il senatore De Poli ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01694 sui diversi interventi necessari alla viabilità della provincia di Padova, per tre minuti.

DE POLI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, una società come quella attuale, che non è più una società 4.0 - lo vediamo in questi giorni -, ma diventa 5.0, dove i servizi devono andare verso le persone e non viceversa, si rivolge a tutti gli ambiti della nostra vita. I fattori di innovazione delle società cosiddette 5.0 possono dare spunti molto interessanti per contribuire al miglioramento della logistica, del trasporto pubblico e privato e delle infrastrutture. Purtroppo, il patrimonio infrastrutturale italiano negli ultimi anni ha subito un costante degrado. Tutto ciò mette in gioco la sicurezza dei nostri cittadini e senza dubbio peggiora la qualità di vita delle persone.

Secondo un *dossier* pubblicato dalla Commissione europea, gli italiani restano in coda trentotto ore all'anno rispetto alla Germania o ad altri Stati europei. L'Italia purtroppo su questo aspetto sconta un

gap del 24 per cento per conto della qualità delle strade.

L'Unione delle Province italiane ha fatto una verifica: quasi 6.000 viadotti, ponti e gallerie hanno bisogno di interventi urgenti e altre 14.000 opere necessitano di indagini per scongiurare il rischio crollo.

Caro Ministro, l'Italia ha bisogno non solo di grandi opere, che sono comunque necessarie, ma anche e soprattutto di piccole opere nei territori, per garantire la sicurezza nelle strade e, in parallelo, soprattutto nel contesto dell'emergenza Covid, per far ripartire le aziende e il tessuto socio-economico e produttivo della nostra Italia. Mi riferisco - ad esempio - al completamento per soli 7 chilometri della strada statale 10, ex strada regionale 10, di cui da trent'anni si sta parlando: mancano 7 chilometri di collegamento per tutta la bassa padovana tra Carceri e l'innesto della A31 e 10 chilometri per arrivare fino a Montagnana. Si tratterebbe, quindi, di un piccolo intervento, di un piccolo contributo, di un piccolo finanziamento dello Stato.

Allo stesso modo, caro Ministro, voglio porre oggi alla sua attenzione la vicenda del ponte di Curtarolo sul Brenta, nell'alta padovana, lungo la strada provinciale 47 della Valsugana: un progetto che la provincia di Padova ha appena realizzato, che ha un costo di 4 milioni di euro. Si tratta anche in questo caso di un piccolo progetto, ma purtroppo il ponte, soggetto a limitazione del traffico pesante a causa del deterioramento delle strutture portanti e dei notevoli problemi di staticità, necessita con urgenza di opere di manutenzione e di consolidamento e credo che questo sia uno degli altri temi. La strada provinciale in questione collega con la Valsugana, fino a Trento, e serve poi una bretella di collegamento per la superstrada Pedemontana.

Ritengo che questi siano aspetti fondamentali e importanti per il territorio padovano e veneto. Servono dei finanziamenti veramente molto piccoli - non parliamo di grandi opere - ma fondamentali per poter dare una risposta concreta ai bisogni di tutto questo territorio.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, onorevole De Micheli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DE MICHELI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, rispetto alla richiesta di finanziamento statale nei confronti delle strade provinciali, rappresento al senatore interrogante che, in data 19 marzo, ho firmato - e successivamente è stato validato dalla Conferenza Stato-Regioni - un decreto con l'assegnazione dei primi 995 milioni di risorse per le strade provinciali. In data 29 maggio ho firmato un secondo decreto per l'importo di 459 milioni per le strade provinciali, ovviamente suddiviso per ogni Provincia.

Com'è noto, peraltro, la strada statale 47 - passo quindi a una delle richieste del senatore De Poli - è stata declassata a strada provinciale, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, nel solo tratto di circa 30 chilometri che insiste proprio nella provincia di Padova. Nei restanti tratti la strada è rimasta di competenza statale dell'ANAS.

Nel mese di gennaio 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto la riclassificazione come strada statale anche del tratto ricadente nel territorio padovano. Detta proposta non è stata condivisa dalla Regione Veneto e, pertanto, il tratto di strada in questione nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, recante la revisione della rete stradale di interesse nazionale, non è stato inserito.

Nel mese di febbraio 2020, durante un incontro del tavolo tecnico istituito per esaminare le proposte di ulteriori modifiche alla rete stradale di interesse nazionale, il rappresentante della Regione Veneto ha formalizzato la richiesta di riclassificazione come statale di questo tratto di 30 chilometri della strada provinciale in questione. Quindi, nel prossimo provvedimento di revisione della rete stradale di interesse nazionale, ovviamente ci faremo carico e terremo conto della richiesta della Regione Veneto.

In merito invece al completamento della strada statale 10, insistente nell'area della bassa padovana, sono in corso le valutazioni del fabbisogno di risorse. Ci sarà successivamente un confronto con la Provincia per valutare anche l'impatto rispetto alle risorse che abbiamo già stanziato e di cui ho citato le cifre all'inizio del mio intervento, per valutare eventualmente se inserire il finanziamento, in tutto o in parte, nel fondo investimenti 2020, che sarà a breve ripartito dalla Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore De Poli, per due minuti.

DE POLI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, ringrazio il Ministro, anche se non mi ritengo soddisfatto. In modo particolare, sulle risorse - sia i 995 milioni di euro del suo primo decreto, sia i 459 milioni del secondo decreto per le strade provinciali che ha citato il Ministro - chiedo che ci sia un formale impegno del Ministero per finanziare l'opera del ponte di Curtarolo.

Analogo discorso vale per la strada regionale 10: sono trent'anni che i cittadini aspettano l'ultima parte del collegamento per la bassa padovana. Quindi, più che valutare l'opportunità di inserire questo tratto nel fondo di investimento del 2020, direi che bisogna inserirlo, proprio per dare quella risposta che ormai da più di trent'anni stanno aspettando tutti i cittadini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La senatrice Faggi ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01697 sulla semplificazione della normativa in materia di appalti pubblici, per tre minuti.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Ministro, le risparmio di ripetere le premesse fatte dai miei colleghi, perché sono quasi tutte uguali, come è uguale la mia. La questione del Covid-19 ci ha portato a una situazione ancora più evidente sotto il profilo delle infrastrutture. Mi richiamo comunque alle interrogazioni dei miei colleghi, che fanno tutte riferimento a grandi ritardi.

Ad esempio, il collega Laniece ha evidenziato il tema di lavori che dovevano concludersi nel 2016 e che forse vedranno la fine del 2023; il collega Faraone ha parlato di un progetto prioritario, definito dalla Comunità europea nel 2004 - l'espressione ufficiale è stata più di quindici anni fa - che è fermo; il collega Calandrini ha ricordato una delibera del CIPE del 2004 che ha stanziato risorse per un'opera del costo di 2,7 miliardi di euro, che è ferma; il collega Stefano giustamente rileva che impiega dieci ore per venire in Senato e forse sarebbe giusto pensare anche a un collegamento aereo con Lecce, che condivido pienamente; il collega De Poli ha affrontato la parte della sicurezza su alcune altre strade importanti, che sono ancora ferme.

Allo stato attuale, gli interventi infrastrutturali programmati ammontano a quasi 200 miliardi di euro. Il caso - ad esempio - delle autostrade è emblematico: gli aggiornamenti dei piani economico-finanziari di molte società concessionarie attendono di essere approvati, in alcuni casi, dal 2018 dal Ministero delle infrastrutture.

Porto anche un mio esempio: la mancata approvazione dei nuovi piani è motivo di blocco di investimenti per quasi 20 miliardi di euro, compresi circa 7 miliardi di interventi già cantierabili e 4 miliardi previsti per la Gronda di Genova, che è una realizzazione prioritaria, rispetto alla quale sono attestati gravissimi disagi, che storicamente sconta la viabilità di tutto il Nord-Ovest.

È già stato fatto un intervento di semplificazione, cui mi riallaccio. Tutti hanno denunciato giustamente in questa sede i ritardi e hanno citato opere avviate da anni nei loro specifici territori, che sono ferme. Ma, se non mettiamo mano alla parte più importante, ossia alla norma che disciplina la possibilità della realizzazione di queste infrastrutture, saremo qui tra sei mesi a parlare ancora di ulteriori ritardi, che si aggiungeranno a quelli che già ci sono stati.

Lo sblocca cantieri ha praticamente disposto una sospensione fino al 31 dicembre 2020 e ha avuto, a livello statistico, un importante effetto positivo: il 16 per cento in più di spesa in investimenti nei Comuni, il 40 per cento in più di valore delle gare d'appalto. C'è stata quindi un'evidente e significativa presa di posizione su questa piccola parte di codice - lei lo conoscerà meglio di me, Ministro - che riguarda le opere fino a 1 milione di euro.

Per le grandi opere però, quelle del valore al di sopra dei 10 milioni, appare assolutamente imprescindibile mettere in atto un sistema modello Genova, cioè il regime speciale che ha voluto la Lega per la ricostruzione del ponte Morandi e ha consentito l'avvio dei lavori a soli tre mesi dal crollo e il loro completamento in soli quattordici mesi. Questo non è un modello Lega, ma si esprime attraverso una fonte del diritto ben precisa: mi riferisco alla direttiva 2014/24/UE che aveva già chiesto la nomina di un commissario. Successivamente c'è stata un'altra direttiva, quella del 2020 che è appena uscita, che dà degli orientamenti sull'utilizzo del quadro in materia di codice degli appalti pubblici, soprattutto in una situazione emergenziale come quella connessa alla crisi del Covid-19.

Le chiedo, signor Ministro, come intenda attivarsi per la semplificazione complessiva delle procedure previste dalla normativa vigente per gli appalti pubblici al fine di consentire la realizzazione dei tanti investimenti infrastrutturali inspiegabilmente bloccati (non tanto inspiegabilmente). La normativa è

talmente complessa che alla fine si va a finire in ricorsi contro ricorsi e abbiamo visto come tutti i colleghi, sia di maggioranza che di minoranza, le hanno denunciato una situazione veramente difficile. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, onorevole De Micheli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DE MICHELI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, dal primo giorno del nostro insediamento ho espressamente dato mandato agli uffici di procedere alla ricognizione puntuale di tutte le opere pubbliche programmate e bloccate, che dipendessero ovviamente dal Ministero o dalle grandi stazioni appaltanti nazionali, individuando tutte le iniziative necessarie per il superamento delle problematiche che ne avevano impedito l'avvio o per caso - mai per caso - ne ostacolavano la realizzazione.

Sul sito del Ministero quotidianamente viene pubblicato l'aggiornamento del valore complessivo delle opere che abbiamo sbloccato e dei finanziamenti erogati, senza che siano da allora ad oggi avvenuti interventi normativi, ma esclusivamente grazie ad una più efficace e incisiva azione amministrativa. Alla data del 17 giugno 2020, l'ammontare complessivo è di circa 12 miliardi di euro in meno di nove mesi.

Quanto alla semplificazione normativa in materia di appalti pubblici, il Governo sta predisponendo alcune misure per un prossimo decreto, che in primo luogo, intervengono a regime sulle previsioni del codice dei contratti allo scopo di ridurre alcuni fattori di rallentamento delle procedure di affidamento e della successiva fase di esecuzione, anche mediante la riduzione degli oneri amministrativi; in secondo luogo, reca una disciplina temporanea finalizzata a favorire la ripresa dei vari settori produttivi duramente colpiti dal Covid, mediante previsioni che, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, nonché massima responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, che saranno il cuore di questo provvedimento, consentano una celere individuazione dei contraenti e la risoluzione degli eventuali contenziosi.

In questo contesto prevedremo anche la possibilità di ricorrere alla nomina dei commissari straordinari, ma non già come una modalità ordinaria di realizzazione degli interventi, bensì come una misura per accelerare gli interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva, oppure da una complessità delle procedure tecnico-amministrative che determinano un rilevante impatto sull'opera.

Gentile senatrice, le sottopongo la seguente riflessione conclusiva: nessuna delle opere delle quali abbiamo parlato oggi in questa autorevolissima Aula è bloccata per ragioni riconducibili alle regole, al codice degli appalti. Le opere di cui abbiamo parlato oggi sono bloccate o per ragioni legate alla progettazione o per motivi determinatisi da scelte politiche - nazionali e locali - che hanno impedito la realizzazione del processo regolamentato dal codice degli appalti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Faggi, per due minuti.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Ministro, anzitutto la ringrazio per la gentilissima risposta, che, purtroppo, però - devo dire - non mi soddisfa.

Ho richiamato le questioni poste dai colleghi perché si tratta di ritardi che - lei mi ha fatto presente - riguardano la progettazione.

Mi occupo di appalti da venticinque anni, ragion per cui è una materia che conosco molto bene, come conosco tutta l'evoluzione del codice dei contratti, a partire dal decreto legislativo n. 163 del 2006 ai decreti legislativi che sono susseguiti, dal decreto legislativo n. 50 del 2016 fino a quello odierno.

Quella di oggi è una normativa che si incastra poco con la situazione attuale; una normativa che probabilmente viene manutenuta estremamente complicata e burocratica, che poi si riverbera in tante difficoltà - lei stessa lo ha riconosciuto - in riferimento - ad esempio - alla progettazione, per cui bisogna alleggerirla.

Quello di Genova non è un modello di commissariamento a cui la Lega si ispira perché va bene il commissario. Alla Lega non interessa commissariare tutti: alla Lega interessa il risultato. E il risultato del modello Genova ha visto un ponte improvvisamente caduto su se stesso e tra la sua progettazione e la sua realizzazione trascorrere dodici mesi. Quindi, rispetto a quanto hanno detto i colleghi, questo è

l'evidente e significativo esempio di come una normativa semplice possa essere utile. *(Applausi)*.
Ministro, forse non le interessa quello che dico. Ci mancherebbe altro. Sono un semplice senatore, anche di campagna, per cui non c'è alcun problema, e sono contenta così come sono. Ma sa cosa faccio? Tolgo il disturbo, le do il disegno di legge con le opere così lei, quando ha un attimo di tempo, magari lo legge. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. La senatrice Lupo ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01689 sulla riapertura degli aeroporti e sul riordino del settore del trasporto aereo, per tre minuti.
LUPO *(M5S)*. Gentile Ministro, il settore del trasporto aereo risulta uno dei più colpiti dalla crisi generata dal Covid: la International air transport association (IATA) ha stimato perdite per il 2020 pari a circa 74,5 miliardi di euro e un crollo, ovviamente, dei profitti. Anche in Italia, con l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal 15 giugno è stato eliminato l'obbligo di distanziamento sociale a bordo dei velivoli; è previsto l'obbligo di mascherina e il divieto di imbarco con una temperatura di 37,5 gradi; si parla anche di divieto di portare a bordo bagagli di grandi dimensioni, molto difficile da comprendere. Questo tema, se non ben gestito, fin dagli accessi all'area aeroportuale, con l'aiuto di gestori aeroportuali e *handling*, potrebbe effettivamente rischiare di causare qualche problema nella fase finale dell'imbarco vero e proprio, provocando eventuali assembramenti.
Da più parti arrivano sollecitazioni - talvolta direi pressioni - sul vettore nazionale affinché operi alcune tratte in specifici aeroporti, che però non risultano avere grandi richieste sulla base degli indici di prenotazione del vettore stesso. In questo caso mi chiedo, siccome ci sono aeroporti effettivamente in un certo senso più sensibili ai distanziamenti da porre in essere, magari le Regioni potrebbero sollecitare e adoperarsi per la continuità territoriale.
Per quanto riguarda, invece, l'aeroporto di Milano Linate, comprendo la difficoltà dei gestori e quella economica, ma rimane un aeroporto molto importante per il *business*. Pertanto, mi chiedo se ci sia modo di trovare una soluzione per la sua riapertura e operatività, anche valutando fasce orarie particolari.
Il trasporto aereo rappresenta un fattore imprescindibile di crescita del PIL del nostro turismo. Le previsioni stimano una ripresa del mercato pari, rispetto al pre-Covid, al 40 per cento nel 2021 e addirittura al 30 per cento nel 2022. La crisi può rappresentare effettivamente una grande occasione per rimettere a posto determinate strutture del passato, con una visione sistemica.
È molto apprezzata la norma contenuta nell'articolo 203 del cosiddetto decreto rilancio, perché ci fa sperare che ci sia un'attenzione su alcune figure professionali spesso considerate quasi invisibili.
Si chiede al Governo quali sono le iniziative per garantire la massima sicurezza dei passeggeri e degli operatori, vigilando sulle responsabilità di ciascun attore relativamente al rispetto delle regole. Si chiede un intervento per capire come far riaprire l'aeroporto di Milano Linate, tenendo conto delle criticità e difficoltà economiche, di cui non dubitiamo, del gestore e quale posizione il Governo ha in merito al progetto di riordino del settore del trasporto aereo. Tra l'altro, ricordo che qui in Senato, in Commissione lavori pubblici, comunicazioni, è in esame il disegno di legge Atto Senato 727, che è pronto per essere di supporto totale al Governo. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, onorevole De Micheli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
DE MICHELI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il settore del trasporto aereo è al centro dell'attività quotidiana del Ministero ed è uno dei pilastri del piano Italia Veloce; rappresenta, quindi, certamente il fattore di crescita del PIL del Paese a forte vocazione turistica
Quanto alle misure per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli operatori, ricordo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020 contiene delle condizioni, che abbiamo valutato insieme alle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, oltre alle indicazioni organizzative, e specifiche previsioni per tutti i vettori operanti in Italia. In particolar modo, cito i percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e nei percorsi fino ai *gate* in modo da mantenere separati flussi di utenti in entrata e in uscita; l'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili e all'interno dei *terminal* e di tutte le altre *facilities* aeroportuali. Inoltre, è consentito derogare al

distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili nel caso in cui l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e l'aeromobile sia dotato di filtri EPE.
Sono inoltre previste l'acquisizione, prima dell'imbarco, di una specifica autocertificazione attestante l'inesistenza di contatti stretti con persone affette da Covid negli ultimi due giorni, prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quattordici giorni dopo l'insorgenza dei sintomi; la misurazione della temperatura prima dell'accesso all'aeromobile; il divieto di salita a bordo nel caso tale temperatura superi i 37,5 gradi; l'obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche e loro sostituzione ogni quattro ore; il divieto assoluto di occupazione di posti diversi da quelli assegnati in fase di *check-in* e divieto di portare il bagaglio a mano sull'aeromobile per evitare continui o eventuali spostamenti delle persone che avvicino la distanza; l'obbligo di comunicare al vettore e all'USL territorialmente competente l'insorgenza di sintomi Covid entro otto giorni dallo sbarco al fine di garantire la più ampia tracciabilità; l'obbligo di igienizzazione e sanificazione di *terminal* e aeromobili, anche più volte al giorno in base al traffico dell'aerostazione e degli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici toccate dai passeggeri.
Quanto alla mancata riapertura dell'aeroporto di Milano Linate, il decreto ministeriale del 14 giugno scorso è stato adottato sulla base delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza uniformi e della capacità infrastrutturale degli stessi aeroporti. Nel caso specifico, in considerazione degli attuali livelli di domanda, il gestore aeroportuale ha ritenuto di concentrare tutta l'operatività dei voli sull'aeroporto di Milano Malpensa. Sulla base di ulteriori esigenze di trasporto aereo potrà comunque essere disposta in ogni momento, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale, anche la riapertura di Linate. A breve, comunque, ci sarà un incontro con la SEA per aggiornamenti rispetto ai tempi di riapertura.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Lupo, per due minuti.
LUPO *(M5S)*. Signor Ministro, la ringrazio per la risposta della quale mi ritengo soddisfatta. Mi preme comunque ricordare che il decreto del Presidente del Consiglio è sicuramente molto attento alla sicurezza dei passeggeri quanto degli operatori. Si potrebbe però valutare il ripristino della misurazione della temperatura all'ingresso dell'aeroporto, non lasciando la responsabilità ai vettori, perché potrebbe effettivamente generare un collo di bottiglia. Penso che il passeggero, quando arriva a bordo, dovrebbe essere già pronto per essere imbarcato e non dovrebbe dover essere sottoposto a procedure che possono essere espletate anche prima.
Per quanto riguarda le pressioni su alcuni aeroporti sensibili o comunque in un certo senso più bisognosi, perché purtroppo negli anni precedenti anni non si è provveduto a realizzare infrastrutture alternative quali le ferrovie, inviterei le Regioni a valutare la continuità territoriale o altre forme di servizio pubblico utili alla mobilità dei passeggeri che immagino sia fondamentale.
Per quanto concerne, invece, le regole e il riordino del settore del trasporto aereo, auspico che vi sia una volontà ferrea. Lo abbiamo visto, e lo apprezzo, con l'articolo 203 prima citato, che è solo un inizio, ma effettivamente dimostra un'attenzione apprezzabile da parte del Governo. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 16,09, è ripresa alle ore 16,24).
La seduta è ripresa.
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori in merito a quanto accaduto questa mattina.
Indubbiamente come Gruppo Lega-Salvini Premier rispettiamo il risultato dell'approfondimento fatto anche dai senatori Questori e quindi il risultato dato con riferimento alla controprova; sappiamo che sono state visionate le immagini ed è stato fatto tutto ciò che bisognava fare e quanto avevamo chiesto.

Quindi, pur avendo manifestato diverse perplessità, se è stata fatta questa verifica e così è stato deciso - con la senatrice Drago che ha manifestato il fatto di aver votato per errore - non abbiamo motivi per dubitare che il risultato proclamato sia quello. Presidente, ci consenta però di essere un po' preoccupati e anche un po' amareggiati perché è abbastanza evidente che - i miei colleghi del Gruppo l'hanno manifestato e chi era presente in Aula ha verificato in quel momento quanto successo - non ci sia stata la corrispondenza tra i senatori che hanno votato per alzata di mano e i senatori che hanno invece votato durante la controprova. Presidente, ciò è avvenuto per una ragione semplice: dal momento in cui c'è stata la votazione per alzata di mano al momento in cui è stata chiesta la controprova e si è votato per la controprova è passato un lasso di tempo che indubbiamente ha consentito a molti esponenti della maggioranza di poter raggiungere le proprie postazioni. *(Applausi)*. È inutile che facciamo finta di niente. Ripeto, rispettiamo il voto della controprova, però penso che questo sia abbastanza palese e che tutti l'abbiano notato.

Il nostro Regolamento prevede - e quando capita lo vediamo anche su diverse votazioni del calendario quando noi stessi chiediamo la controprova - che tra il voto per alzata di mano e la controprova con voto immediato passi pochissimo tempo. Chiaramente, il Regolamento prevede questo proprio per consentire che non possano arrivare altri senatori per poter raggiungere, magari, il numero desiderato. Noi questo lo mettiamo in evidenza perché comprendiamo e sappiamo che, non solo in una parte ma in buona parte dell'emiciclo, quando c'è una votazione dove la maggioranza dovesse andare sotto con i numeri, cominciano alcuni attacchi di panico e alcuni stati di agitazione che probabilmente neanche le scorte di ansiolitici che conserva il dottor Marini potrebbero bastare a placare. *(Applausi)*.

Lo comprendiamo e comprendiamo anche l'isteria collettiva che si genera in questa situazione. Però, signor Presidente, in quest'Aula abbiamo di solito votazioni su questioni di fiducia poste sui decreti-legge: siamo arrivati alla ventunesima o ventiduesima votazione sulla fiducia (adesso non ricordo). Nelle Commissioni ci occupiamo solo di incardinamenti di leggi delega o di tentativi di incardinare leggi delega. Quindi, ormai, provvedimenti che arrivano direttamente dal Parlamento non ce ne sono più e raramente ci capita di votare qualche emendamento. Quando poi c'è un Consiglio europeo, e anzi ce ne sono stati diversi dall'inizio della pandemia, non c'è mai stata data la possibilità di dare un mandato al Governo e al Presidente del Consiglio. Manca solo che certifichiamo in quest'Aula che la maggioranza non possa mai andare sotto e alla fine cosa resta all'opposizione? *(Applausi)*. Facciamo prima a dichiarare che siamo passati ad uno Stato di democrazia autoritaria, per cui le scelte sono queste, non si può dire nulla, veniamo qui giusto a fare qualche intervento in Aula e la cosa finisce lì. Questo non è assolutamente corretto ed è poco rispettoso, lo ripeto, delle prerogative del Parlamento.

Poi, però, quando ci viene detto che l'opposizione, in modo responsabile, anzi, in modo costruttivo (perché adesso non si usa più la parola «responsabile» ma si è «costruttivi»), dovrebbe intervenire e tentare con vari interventi piuttosto che lamentarsi e dare sempre addosso al Governo, ecco, per smontare questa narrazione, di cui ho parlato anche in altre circostanze, io ricordo che se non fosse stato per l'opposizione non sarebbe passato lo scostamento dei 55 miliardi di euro che ha consentito al Governo di erogare i *bonus* e gli aiuti previsti nel decreto rilancio! *(Applausi)*.

Questo pone fine a questa farsa, che si continua a portare avanti. Se non fossimo stati presenti noi, infatti, i 161 voti in quell'occasione non li avreste assolutamente raggiunti. Quindi, la responsabilità e l'essere costruttivi da questa parte ci sono. Visto però che non è la prima volta che quando c'è qualche votazione che crea un po' di stati di panico poi, non si sa per quale ragione, il voto venga ripetuto, cambi e ne venga modificato l'esito, sinceramente, poiché c'è un Regolamento e c'è una Carta costituzionale, rispettiamo le regole. Poi, se il Governo non ha i numeri e la maggioranza non c'è, andrà sotto e forse milioni di italiani a casa magari cominceranno a tirare un sospiro di sollievo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, lei ha fatto alcune considerazioni che io condivido totalmente, laddove ella ha lamentato un'attività da parte del Senato che è ridotta, tra decreti-legge e voti di fiducia. Io l'ho detto e lo dico ad ogni Conferenza dei Capigruppo. L'ho detto pubblicamente, l'ho scritto sui giornali nelle interviste. Quindi, oggi io non dico una novità. Però lei era uno di quelli che non erano presenti in Aula perché non ha votato, quindi non conosce esattamente i tempi. Lei infatti ha

fatto una valutazione sui tempi intercorsi successivamente alla votazione per alzata di mano, a seguito della quale avevo dichiarato che mi pareva ci fosse la maggioranza dell'opposizione; dopodiché, siccome io rispetto il Regolamento, forse saranno passati cinque minuti per una richiesta di verifica che da Regolamento io ho concesso. Pertanto questa censura sui tempi non la accetto. Lo dico con grande chiarezza, perché ho fatto esattamente quello che prescrive il Regolamento e non mi piace essere tirata da tutte le parti.

Sono invece d'accordo con le sue considerazioni circa l'andamento di questa Assemblea, che è diventata invisibile, come dico continuamente, perché non mi sembra dignitoso per il Senato che andiamo avanti a forza di decreti-legge e non voti, perché questo è il luogo delle votazioni. *(Applausi)* . Non posso però transigere che uno possa dire che io ho perso del tempo per far sì che arrivasse parte delle persone che non erano in Aula. Questo lo trovo inaccettabile.

CIRIANI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, ho ascoltato le sue parole e, devo dire la verità, noi del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia abbiamo sempre cercato di rispettare le istituzioni (a partire da quella che lei rappresenta), il lavoro dei colleghi Questori e quello degli Uffici, quindi non siamo qui a gettare la croce addosso a nessuno. Tuttavia ci sia consentito, signor Presidente, di coltivare il dubbio (il dubbio è legittimo) che su quel voto richiesto dal collega Calderoli ci sia un'ombra. E quell'ombra rimane per un fatto che nessuno può controvertere e cioè che è la prima volta - che io sappia - che c'è una differenza tra il voto per alzata di mano e la controprova con sistema elettronico. *(Applausi)*.

Evidentemente in una delle due occasioni qualcosa non ha funzionato. Non so in quale delle due, signor Presidente, lo lascio decidere a lei, però qualcosa non ha funzionato se alla prima richiesta di votazione lei ha certificato il fatto che l'Assemblea si era espressa in un modo e nella successiva, per soli due voti, il risultato è stato rovesciato.

Credo quindi che sia buon senso, non da parte sua o nostra ma del Governo, rispetto a un voto che definirei in maniera eufemistica controverso, prendere atto che forse ogni tanto un po' di buon senso e di umiltà non fa male.

Pertanto, l'invito che a nome del Gruppo Fratelli d'Italia rivolgo al Governo è di ritirare il decreto-legge in esame, perché se non fosse per un voto controverso, esso sarebbe su un binario morto e sono soltanto circostanze un po' controverse che vi hanno consentito di sopravvivere. Noi vi proponiamo di riscrivere un decreto-legge che riguarda le regole del gioco insieme alle opposizioni; scegliete voi dove, quando e i tempi; noi siamo disponibili a venire anche domani e ad approvarlo domani sera. Questa è l'offerta che facciamo noi, ma se voi pensate ancora una volta, nonostante tutto quello che successo anche oggi in quest'Aula e dopo tutto quello che è successo la settimana scorsa sempre in quest'Aula sul decreto-legge sulla scuola, di continuare con questo andazzo, noi non saremo più spettatori di queste forzature e di queste dimostrazioni di arroganza, perché le questioni di fiducia, collega Romeo, non sono 22 ma 27. Abbiamo raggiunto ogni limite. *(Applausi)*.

Pertanto, signor Presidente, vorrei aggiungere che non faremo gli spettatori, non parteciperemo al voto di fiducia, abbandoneremo l'Aula; lasciamo che la maggioranza faccia ciò che vuole da sola. Noi abbiamo fatto la nostra proposta; se la respingete ve ne assumerete la responsabilità. *(Applausi)*.

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione sulla fiducia sarà limitata solo all'intervento del rappresentante del Gruppo Forza Italia per cinque minuti; seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1845
e della questione di fiducia (ore 16,37)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, egregi colleghi, rappresentanti del Governo, quella di cui stiamo discutendo - e siamo nel dibattito legato alla fiducia - è sostanzialmente l'ennesima occasione nella quale viene totalmente svilito il ruolo del Parlamento. È stato detto da altri prima di me, ma evidentemente, tenuto conto anche di quanto affermato dal Presidente del Senato soltanto pochi istanti fa, mi sento di dire che la misura è colma. Si è arrivati davvero a considerare in particolare questo ramo del Parlamento, caro Ministro, come totalmente svilito: abbiamo notato e verificato infatti come il Governo prediliga incardinare i propri provvedimenti prevalentemente presso la Camera dei deputati, evidentemente per convenienza. La verità è questa: al Senato non si dà più l'opportunità di fare politica e non si possono più discutere nemmeno gli emendamenti. Anche questa mattina, quando abbiamo fatto tanti sforzi per cercare di negoziare, non ci siamo posti in una condizione di scontro a prescindere, e il sottosegretario Variati può confermarlo. Siamo di fronte a un muro di cemento armato, perché la verità è che purtroppo - è giusto che vada detto, soprattutto nella discussione legata alla fiducia - esiste una formazione politica, o forse più di una, che sottopone l'interesse collettivo a quello di partito. *(Applausi)*.

Mai come in quest'occasione, infatti, va rammentato che non era convenienza di nessuno forzare soprattutto su un decreto-legge che avrebbe dovuto stabilire la data delle elezioni, o comunque un periodo circoscritto nel quale indicare l'appuntamento elettorale, e che va necessariamente condiviso anche con le opposizioni. Non è un argomento sul quale si può pensare di andare avanti come treni, come se fosse della sola maggioranza; non lo è, ma lo state piegando agli interessi di partito, per esempio soprattutto per quanto riguarda l'accorpamento del *referendum* costituzionale alle elezioni locali, solo per l'interesse di uno dei partiti di maggioranza. Non vi è una sola ragione infatti, né costituzionale, né di prassi consolidata, né di buonsenso sulla base della quale si possa tentare come state facendo voi, di limitare il diritto all'approfondimento e alla coscienza del voto che dovrebbero avere tutti gli italiani sia quelli che vivono nella penisola italiana sia quelli che vivono all'estero, che sono quasi 5 milioni. Ebbene, questo significa disprezzare gli italiani e non aver conto dell'interesse collettivo, subordinando a un interesse di parte ciò che invece andrebbe condiviso.

Concludo dicendo che il collega Romeo poco fa ha ricordato che sullo scostamento di bilancio avete avuto bisogno dei nostri voti e noi ve li abbiamo dati, perché abbiamo il senso dello Stato e innanzitutto la nostra priorità è l'interesse degli italiani, non quello di Forza Italia, cari colleghi. *(Applausi)*. Lo abbiamo dimostrato in quest'occasione, voi no, caro Ministro: voi state sottoponendo ai vostri interessi di bottega un interesse nazionale, quello di raggiungere in modo democratico e libero, così com'è sempre stato, anche nei momenti più bui e difficili di questa Nazione, la coscienza di tutti i cittadini italiani.

Cari colleghi, cosa si può più allora dire? Anche quando vi abbiamo offerto il ramoscello di ulivo, lo avete preso, spezzato e buttato nella spazzatura! Non si può andare avanti così, nemmeno per una persona come me, sempre dedita al negoziato, alla transazione e alla volontà di trovare comunque un accordo: persino in un'occasione come questa, caro Sottosegretario, lei che è un democristiano, come fa ad accettare una roba del genere? Mi perdoni, ma si ricordi quel che era e l'insegnamento dei suoi padri. Lei è pure veneto: si ricorda quando il Veneto era una Regione bianca?

Tenete conto di tutto questo. È giusto che gli italiani lo sappiano: non è più accettabile un atteggiamento di questa natura. Forza Italia, ovviamente, non potrà che votare contro la fiducia a questo provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1845, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

GRIMANI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, credo che in questi pochi minuti dobbiamo cercare di ragionare sul fatto che questo provvedimento va ricondotto all'interno di un dibattito più tranquillo.

Non c'è dubbio che sono state ore tese e giornate difficili, ma il provvedimento in esame è arrivato in Senato - e lo sappiamo tutti - dopo un dibattito alla Camera molto lungo, articolato e complesso, che ha consentito anche all'opposizione di svolgere il proprio ruolo, in qualche momento anche in maniera eccessiva, con un ostruzionismo molto spinto. Non dimentichiamo però che il dibattito svoltosi alla Camera ha determinato anche il miglioramento di alcuni punti, com'è stato detto prima dal Governo: la ridefinizione della finestra elettorale, per quanto riguarda le amministrative, è stata possibile grazie anche a un emendamento di Forza Italia. C'è stato quindi un percorso, non direi partecipato, ma che ha voluto in qualche modo raccogliere una parte di suggerimenti.

Sostanzialmente, però, dobbiamo anche inserire questo provvedimento nell'eccezionalità del momento che ha colpito il Paese, come veniva ricordato questa mattina in molti interventi, che ha determinato la chiusura delle scuole e restrizioni di libertà come non mai. Le stesse consultazioni elettorali, che avrebbero dovuto svolgersi in questa primavera, necessitavano di uno spostamento per adeguarsi alla criticità del momento. Il provvedimento in esame ridefinisce dunque le finestre in cui possono essere svolti i comizi elettorali ed entro cui fissare poi il giorno delle elezioni, perché il decreto fissa ed articola le finestre elettorali ma non definisce il giorno delle elezioni che, per quanto riguarda quelle regionali, è di competenza delle Regioni, le quali mantengono la loro potestà - ci mancherebbe altro - come prevede la Costituzione all'articolo 122. Viene dunque soltanto ridefinito uno spazio possibile in cui svolgere le elezioni.

C'è l'elemento, che ha creato anche dibattito e contraddizioni, con punti di vista differenti, dell'accorpamento della giornata elettorale per le amministrative con il *referendum* costituzionale e direi che c'è un principio di opportunità politica, che posso anche condividere come concetto di base. In altri momenti non avremmo scelto la strada di accorpare il *referendum* con le elezioni amministrative; in questo momento particolare credo sia una scelta di buonsenso. L'incostituzionalità è un tema che non c'è: non esiste nessuna norma costituzionale e nemmeno una norma ordinaria che impedisce l'accorpamento delle consultazioni amministrative con il *referendum*. Crediamo sia giusta la previsione di questo accorpamento, di questo *election day*, perché consentirà almeno di eliminare un giorno o una domenica di possibili consultazioni elettorali, perché ci sarà il primo turno delle elezioni amministrative, che vedrà accorpato anche il *referendum*, e poi l'eventuale ballottaggio per alcuni Comuni, che non saranno poi tantissimi, com'è stato spiegato ieri dal Sottosegretario, tra i 1.400 Comuni chiamati alle elezioni.

Ritengo dunque che lo schema che questo decreto-legge ha costruito sia da condividere e da sostenere come impianto generale. Il tema della fiducia ha strozzato il dibattito e lo ha in qualche modo avvelenato, ma i tempi stretti, visto che il decreto scade domani, imponevano un'accelerazione e non era possibile una strada diversa. Credo, quindi, che sia giusto sostenere il provvedimento, che è importante.

Si pone altresì un tema da analizzare in coda. La norma, ripeto, riduce di un giorno la possibile apertura dei seggi elettorali, soprattutto a fronte della questione delle scuole, che è molto importante. Sappiamo bene che, delle 61.000 sezioni elettorali, 54.000 sono nelle scuole. È un tema scivoloso e dobbiamo lavorare in queste settimane future affinché si creino luoghi alternativi in cui svolgere elezioni, ma non è una cosa facile, né scontata. È un tema presente e sta a cuore, credo, a tutto il Parlamento. Insieme alla maggioranza abbiamo presentato un ordine del giorno che spingeva per trovare luoghi alternativi in cui svolgere le elezioni, ma non è facile individuare le possibili soluzioni.

Credo che, fatte tutte queste riflessioni, sia doveroso avere buon senso e procedere al sostegno di questo provvedimento votando favorevolmente alla questione di fiducia che è stata posta. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, anche noi senatori membri della 1a Commissione siamo assolutamente dispiaciuti del fatto di non aver potuto, su questo decreto-legge, non tanto svolgere una discussione - che c'è stata in Commissione e per la quale ringrazio i colleghi dell'opposizione e della maggioranza e il Sottosegretario - quanto introdurre alcuna modifica. Vorrei tuttavia ricordare in questa sede - e mi rivolgo ai colleghi dell'opposizione - che questo elemento, che certamente è un

elemento serio su cui riflettere e che si pone anche per altri provvedimenti, non è una responsabilità che possiamo mettere in capo alla maggioranza. Infatti, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità per le dinamiche e per quanto accaduto anche alla Camera. Per carità, Fratelli d'Italia e altre forze politiche dell'opposizione hanno voluto fare ostruzionismo: benissimo, si saranno espressi fino in fondo - è loro diritto farlo - alla Camera, ma è evidente che questo poi diventa un problema per il Senato che ha avuto pochissime ore per poter convertire in legge il decreto-legge.

Credo che molti di noi della maggioranza avrebbero ritenuto opportuno fare delle modifiche, lo ribadisco, anche sull'oggetto del decreto-legge. Parliamoci chiaro: sempre nella situazione di eccezionalità in cui viviamo, noi siamo partiti dal fatto che molte Regioni (senza distinzione tra quelle di centrodestra e quelle di centrosinistra) avrebbero voluto votare a luglio. Questa è la storia, in una situazione difficile come quella che ancora viviamo. Noi riceviamo ancora adesso segnalazioni di casi positivi, come vedete: non è passata l'emergenza. Se continuiamo a pensare che l'epidemia sia un capitolo chiuso stiamo sbagliando completamente e ogni giorno - ahimè - abbiamo conferma del fatto che non ne siamo ancora fuori e che, quindi, bisogna essere molto prudenti.

Noi siamo partiti da quelle richieste. Ora, le discussioni che ci sono state sul decreto-legge e le modifiche che sono state introdotte alla Camera e che ricordava ora il collega di Italia Viva sono state in qualche modo un punto di incontro tra esigenze diverse. Infatti, se chiediamo a ognuno dei senatori, anche delle forze politiche che compongono la maggioranza, se è soddisfatto di quella data, vedrete che molti diranno che non lo sono perché questo alla fine è stato un punto di incontro.

C'è una questione che ha appassionato molto il dibattito in Commissione e che ritengo assolutamente degna di approfondimento, non è una questione banale. Mi riferisco all'idea di accorpare nell'*election day* la celebrazione del *referendum* costituzionale con le elezioni. La motivazione non è di natura economica, lo voglio chiarire: anche in questo caso il fatto di accorpare le date dipende, solo per questa volta, dalla condizione di precauzione e di eccezionalità in cui siamo. Anche la finestra individuata coincide con questa esigenza, perché è quella che si era aperta e che era possibile. Ovviamente il tema c'è ma - vorrei dirlo - non è quello della coincidenza con le elezioni che possono influenzare l'esito del *referendum*, perché qui non c'è *quorum*. L'esito del *referendum* è legato alla situazione e al clima politico; questo è accaduto in tutti i *referendum*. Pensate a quello del 2016: è partito trionfante ed è finito perdente. Quindi, come capite, il problema è questo. Credo quindi piuttosto ad un impegno - che come maggioranza ci assumiamo - di un'informazione molto precisa: anche presso la RAI deve esserci una capacità di trasmissioni, comunicazione e dibattito sul *referendum* molto più forte e anche rinforzata rispetto alle trasmissioni che erano previste. Questo è un impegno che noi come maggioranza ci siamo assunti anche in Commissione. È questa la questione fondamentale: la campagna elettorale e le informazioni da dare per evitare che il *referendum* possa passare in secondo piano.

Detto questo, avrei voluto parlare anche della questione delle firme, che una volta per tutte dobbiamo risolvere: non possiamo più continuare con questa storia della raccolta delle firme. Bisogna trovare un metodo; abbiamo fatto la didattica a distanza e non possiamo fare la raccolta firme e presentare le liste anche *online*. Anche su questo dovremo probabilmente intervenire e risolvere una volta per tutte la questione.

Annuncio quindi il voto favorevole alla fiducia sul decreto-legge in esame dei senatori del Gruppo Liberi e Uguali e di molti senatori del Gruppo Misto. *(Applausi)*.

PARRINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, prendendo la parola per pochi minuti di dichiarazione di voto come da accordi intercorsi nella Conferenza dei Capigruppo, vorrei esprimere alcuni concetti semplici, il primo dei quali è che mi pare che ci siano due distorsioni della realtà che rischiano di inquinare la nostra discussione. La prima distorsione riguarda il fatto che non possiamo far finta di non essere dentro un periodo eccezionale della storia del nostro Paese e di non avere alle nostre spalle un periodo durato alcuni mesi del tutto straordinario per le preoccupazioni che ha suscitato, per i lutti che ha provocato e per le limitazioni che ha creato nella vita delle persone.

La seconda distorsione della realtà ha invece a che fare con il fatto che non si può fingere, nella maniera più assoluta, che nel nostro Paese sia in atto quella retorica del Parlamento mortificato, del Senato passacarte o addirittura della democrazia autoritaria, che ci è capitato nella nostra vita - consideriamo questa una fortuna - di sentire citata da chi già ha invocato i pieni poteri. Ecco, questa finzione non ci aiuta a inquadrare i problemi nella loro realtà. E c'è poi anche un tentativo di far finta di non sapere quello che è successo nel dibattito alla Camera dei deputati, dove i tempi della discussione (ne è testimone il sottosegretario Variati) si sono prolungati molto al di là di quanto la maggioranza e il Partito Democratico che rappresento desideravano, non per una volontà della maggioranza, ma per un comportamento fortemente ostruzionistico che l'opposizione ha ritenuto di adottare in quel ramo del Parlamento. Se non teniamo conto di questi due fatti, che sono incontrovertibili, rischiamo semplicemente di arrivare a conclusioni false e rischiamo di dipingere come una dimostrazione di arroganza e una forzatura proterva quello che è in realtà un atto di buon senso.

Mi sforzo di spiegare perché questo decreto-legge rappresenta a nostro avviso un atto di buon senso. Lo rappresenta per quanto riguarda la decisione di contenere il più possibile il numero di volte in cui richiamiamo tante persone ad affluire in luoghi come le sezioni elettorali che, a detta del comitato tecnico-scientifico, possono creare un rischio di tipo sanitario. Rappresenta un atto di buonsenso anche per la decisione di accorpare il *referendum* con le elezioni regionali.

Per quanto riguarda la prima questione, è logico che dobbiamo tener conto di quanto il comitato ha segnalato e dovevamo minimizzare il rischio il più possibile. Per quanto concerne l'accorpamento del *referendum,* è chiaro che lo facciamo senza che ciò costituisca un precedente, in virtù di circostanze eccezionali, e perché pensiamo che quando c'è una condizione che ha le caratteristiche di una situazione *una tantum* sia logico fare scelte che hanno le caratteristiche di soluzioni *una tantum.* Non c'è, quindi, alcuna voglia di oscurare il dibattito sul *referendum* né credo ci sia alcun pretesto o appiglio per parlare di illegittimità costituzionale. Da questo punto di vista, inviterei i promotori del *referendum* ad avere, da una parte, più fiducia nelle loro argomentazioni, perché dispiace vedere che confidano solo in una bassissima affluenza per vincere; dall'altra, credo che dovrebbero avere più fiducia nell'intelligenza dei cittadini che, anche se vanno a votare insieme per *referendum* ed elezioni regionali, sono perfettamente in grado di distinguere il merito dei due provvedimenti.

Mi pare importante che in Commissione - vado di corsa perché il tempo sta finendo - si sia approvato un ordine del giorno che prevede l'impegno del Governo a valutare la possibilità di tenere le operazioni elettorali in sedi diverse dalle scuole (sappiamo tutti che questo sarebbe molto opportuno, ma sappiamo anche che è molto difficile); non ho preoccupazioni per quanto riguarda l'intaccamento della possibilità per gli italiani all'estero di esercitare il loro diritto di voto, perché il loro diritto di voto si svolge secondo modalità diverse da quelle che riguardano i cittadini italiani e penso che il Governo potrà fare di tutto per impedire che ci siano limitazioni. Non condivido l'idea che, se dobbiamo presentare le liste in agosto - come ha detto la senatrice Bonino - ci sia una violazione dei diritti di partecipazione politica dei cittadini. Insomma, stiamo parlando di fabbriche che restano aperte ad agosto e di organi della democrazia che in agosto devono svolgere il loro lavoro; penso che in agosto si possano anche raccogliere le firme soprattutto se, come ha previsto correttamente il Governo, il numero richiesto è ridotto di due terzi rispetto alla norma. Anche questo mi sembra uno sforzo da sottolineare.

È quindi un atto di buonsenso, nessuna forzatura, nella convinzione che si sia imboccata una strada rispondente a circostanze eccezionali ma equilibrata e intellettualmente onesta. *(Applausi)*.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, probabilmente avevamo bisogno del Covid-19 per scoprire quali fossero le prerogative del nostro Presidente del Consiglio, quali fossero le sue ambizioni, quali i suoi sentimenti. Evidentemente egli si sentiva e si sente un uomo solo al comando, un uomo che cerca di salvare la forma, con inviti alle opposizioni a partecipare a tavoli che poi si dimostrano assolutamente inutili per l'impossibilità o per

la mancata volontà di accettare consigli e suggerimenti; l'uomo che decide senza ascoltare nessuno.

Abbiamo assistito alla stagione dei DPCM, annunciati con grande clamore, preceduti da compite conferenze stampa, addirittura spostate sapientemente in maniera strategica di qualche decina di minuti per attirare maggiormente l'attenzione degli italiani che si aspettavano il «verbo» da quel Presidente del Consiglio. Poi, qualcuno gli ha detto che non poteva - con i DPCM - sindacare e limitare le libertà costituzionali, per le quali c'era la riserva di legge, e allora siamo passati dai DPCM ai decreti-legge. Eppure sia i DPCM che i decreti-legge hanno un comune denominatore: delegittimano ed esautorano le funzioni del Parlamento. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 17)

(*Segue* VITALI). Non mi meraviglio dell'atteggiamento di un *partner* di questa maggioranza, il Partito Democratico, che negli ultimi dieci-dodici anni ci ha abituato al ricorso costante e reiterato ai decreti-legge. Se fossimo in un processo penale - purtroppo, sono un avvocato e ogni tanto mi lascio andare - e dovessimo definire l'atteggiamento del Partito Democratico, lo definiremmo come il comportamento di un recidivo reiterato e infraquinquennale per la capacità di sfruttare e utilizzare la decretazione d'urgenza. *(Applausi)*.

Io mi lamento invece del Movimento 5 Stelle, che faceva del diritto di rappresentanza e della funzione legislativa del Parlamento un cavallo di battaglia, quel MoVimento che ha occupato più volte quest'Aula e quella della Camera dei deputati e che ha indirizzato epiteti volgari e violenti nei confronti del Partito Democratico, reo di usurpare le istituzioni. Oggi quel Movimento 5 Stelle non soltanto assiste passivamente a questo modo di fare, ma ne diventa protagonista, unitamente al Partito Democratico. Complimenti!

È proprio vero, il potere logora chi non ce l'ha. Ora il MoVimento 5 Stelle ce l'ha e ne abusa in maniera anche peggiore di come hanno fatto in precedenza. Resta da chiarire cosa ne pensano i vostri elettori, quelli che hanno creduto nel cambiamento. Evidentemente non sono molto d'accordo con voi se è vero, come è vero, che in due anni di malgoverno avete perso più del 50 per cento dei consensi. Comunque, contenti voi, contenti tutti.

La delegittimazione del Parlamento - quella che state portando avanti con pervicacia - si manifesta non soltanto nell'utilizzo e nell'abuso del decreto-legge, che presuppone motivi di urgenza che molte volte sono fantasiosi, ma anche nelle modalità di esercizio di questa prerogativa, che poi è diventata un abuso. Voi presentate prevalentemente i vostri decreti-legge alla Camera dei deputati e fate in modo che arrivino al Senato in maniera blindata, con il voto di fiducia, impedendo una discussione e un approfondimento e anche di apportare qualche modifica. *(Applausi)*.

Questo Senato è diventato soltanto osservatore, neanche Parlamento perché non possiamo neanche parlare. State anticipando il monocameralismo? Allora ditelo e fate una riforma costituzionale, eliminate completamente il Senato e così non ne parliamo più.

Voglio soffermarmi su una questione sostanziale prima di entrare nel merito del provvedimento. La questione sostanziale, che in queste non ho vista sollevare da nessuno, è la seguente. La legge n. 225 del 24 febbraio 1992 ha sanato una lacuna della nostra Carta costituzionale, la quale prevedeva la dichiarazione dello stato di emergenza soltanto quando vi fosse stato lo stato di guerra. In realtà non si trattava di una lacuna, in quanto a quel tempo era inimmaginabile che si potesse pensare a un'epidemia o ad altre situazioni contingenti. Ebbene, la legge n. 225 ha stabilito altre ipotesi nelle quali è possibile dichiarare lo stato di emergenza, fra cui la pandemia.

Il 31 gennaio scorso il Consiglio dei ministri opportunamente, quanto tardivamente ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2020. Si sa che con lo stato di emergenza vengono limitati, compressi o addirittura sospesi alcuni diritti costituzionali, come l'esercizio del voto popolare. A rigor di logica e di diritto, questa sospensione, almeno relativamente all'esercizio del voto regionale, comunale e per le suppletive nazionali, terminerà il 31 luglio 2020. Voi, con un decreto-legge di aprile scorso, prendete iniziative giustificate dall'emergenza che terminerà il 31 luglio 2020. Il provvedimento produrrà i suoi effetti dopo la data, prevista dal Consiglio dei Ministri, entro la quale terminerà lo stato di emergenza, ma con il presupposto di emergenza.

Voi non soltanto violentate le istituzioni, ma siete anche dei pasticcioni perché sarebbe stato

sufficiente prorogare con un provvedimento legislativo lo stato di emergenza. Quando qualcuno, all'interno del Governo, ha fatto balenare la possibilità che il cosiddetto decreto rilancio potesse prevedere anche la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, è bastato che una serie di illustri costituzionalisti eccepisse l'improponibilità di questa possibilità per ritornare con i piedi sulla terra. Il decreto-legge rilancio proroga alcune misure, non proroga - non poteva farlo e non l'ha fatto - la scadenza dello stato di emergenza.

E allora il problema che ho sollevato - che è un problema di legittimità - resta in tutta la sua concretezza, ma tant'è.

Stabilire l'elezione regionale del 2021 a settembre non so se definirla una sciatteria o un fazioso calcolo politico. Di certo, però, abbinare questa consultazione a quella referendaria è un atto liberticida della libertà politica e dell'esercizio del voto da parte dei cittadini. *(Applausi)*.

Mescolare un voto politico ad un voto costituzionale è degno del peggiore regime, anzi, è peggio del peggiore regime. Qualcuno dice che la nostra Costituzione non impedisce di coniugare le elezioni regionali con un *referendum* consultivo. È vero, ma i nostri Padri costituenti erano così saggi e così intelligenti da non immaginare che chi li avrebbe seguiti avrebbe fatto carta straccia della saggezza e anche del rispetto del diritto. L'elezione amministrativa, l'elezione regionale è un voto politico, il *referendum* consultivo, a maggior ragione essendo senza *quorum*, è un voto costituzionale e dunque non potevano e non dovevano essere messi insieme. Non c'era bisogno che lo vietasse la Carta costituzionale.

Anche stabilire le elezioni regionali il 20 e il 21 di settembre non è un atto né intelligente, né opportuno. Partiamo dal presupposto che sino al 31 luglio non sarebbe stato possibile tenere le elezioni, questo per buona pace di alcuni Presidenti di Regione, anche qualche nostro amico che ha sostenuto in maniera veemente che si sarebbe potuto votare a luglio, perché in presenza di un provvedimento che stabilisce lo stato di emergenza sino al 31 luglio nessuna attività sarebbe stata possibile. Ma non si capisce per quale motivo si debba votare il 20 e 21 settembre, sottraendo e comprimendo un dibattito politico. Quando si farà la campagna elettorale? Sotto gli ombrelloni? È un modo subdolo. L'averlo poi affiancato al *referendum*...

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Concludo, Presidente, anche perché vedo che questi argomenti non interessano a nessuno.

PRESIDENTE. È una giornata un po' concitata, credo che siamo tutti interessati.

La prego di concludere.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Non ce l'ho con lei, Presidente. È inutile sprecare fiato.

Noi non voteremo a favore del decreto-legge al nostro esame e ci auguriamo che si voglia cambiare registro e che il Presidente del Consiglio e la sua maggioranza facciano meno *talk show*, meno passerelle e più tavoli e non con gli esperti, perché è la politica che deve orientare gli esperti, gli esperti possono essere dei consulenti ma non possono stabilire le scelte che spettano alla politica. E allora o si cambia registro o, secondo me, a settembre sicuramente questo Governo non avrà la forza di resistere sotto la pressione, la protesta e le reazioni dei cittadini, che ormai sono stanchi di un modo di governare fatto di chiacchiere e distintivi. Noi anticipiamo il voto contrario al decreto-legge al nostro esame. *(Applausi)*.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Chiedo all'Assemblea di rispettare l'oratore che sta parlando e di fare silenzio.

Ne ha facoltà, senatore Augussori.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, nell'esaminare il decreto al nostro esame, prima che il merito è doveroso affrontare il metodo. Arriviamo al voto finale, e quindi all'approvazione definitiva di una legge, dopo meno di cinquanta ore che quest'ultima è entrata in questo ramo del Parlamento. Lo si fa senza che la Commissione abbia concluso i lavori, senza che una sola proposta emendativa sia stata esaminata, senza il relatore e ovviamente con il voto di fiducia (perché farcelo mancare?). Il tutto con un Governo e una maggioranza - l'abbiamo visto oggi - in enorme difficoltà e con l'acqua alla gola, visto il rischio della decadenza del decreto-legge domani.

Nella materia elettorale, che è quella delle comuni regole del gioco, il terreno da cui deve crescere la pianta della democrazia, avete non solo agito per decreto governativo, ma avete di fatto impedito al Senato ogni tipo di intervento.

Ancora una volta - come se non bastassero le 20 e più fiducie richieste, ormai appuntamento fisso di ogni settimana e questa settimana ci date addirittura il *bis* - è impedito ad un ramo del Parlamento di entrare nel merito di un provvedimento che, come ho detto, è importante e delicatissimo.

Il *premier* Conte o il conte *Premier*, come forse preferisce essere chiamato, visto che riunisce la sua corte in una villa nobiliare, beandosi dei suoi pieni poteri - lui, sì, ce li ha e li ha avuti - ha pensato di poter trasformare le mascherine che indossiamo tutti i giorni in bavagli. Sta usando il Covid, la paura diffusa e i morti che ci sono stati per imbavagliare l'opposizione, il Parlamento e il Paese. *(Applausi)*.

Noi protestiamo oggi a gran voce e lo facciamo qui, in Parlamento, ora, e lo faremo sempre più nelle piazze a partire dalle prossime settimane.

Questa volta vi siete superati perché non solo calpestate il Parlamento, ma avete disatteso anche il confronto con le Regioni e gli enti locali, che sono i soggetti a cui il decreto-legge si riferiva.

Il MoVimento 5 Stelle ha perfino tentato di impedire alla nostra Commissione affari costituzionali di svolgere le audizioni con i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni; diritto sacrosanto delle opposizioni che è stato fatto salvo solo grazie - e gli va riconosciuto - all'intervento di mediazione del capogruppo del Partito Democratico, senatore Parrini.

Posso definire la gestione del provvedimento un'occasione persa. Dopo tanti decreti-legge e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dal profilo costituzionale quanto meno dubbio, questa era l'occasione per lavorare su una piattaforma condivisa, perché nessuna forza politica può negare che un'azione normativa fosse necessaria. Essendoci stato infatti il rinvio delle elezioni, per forza di cose bisognava intervenire. Era di fatto un atto dovuto. Quindi non solo è mancato il dialogo, ma è mancata *in primis* la volontà di cercare il dialogo; è questo che soprattutto imputiamo alla maggioranza.

Entrando nel merito sono tre le tematiche che vengono lasciate in sospeso. La prima: si stabilisce di fatto che le elezioni regionali ed amministrative si terranno il 20 settembre, data che si incastra tra il periodo ferragostano e il pericolo sanitario segnalato dal Comitato tecnico-scientifico di un possibile ritorno del Covid a partire da ottobre. Su cosa si basa però questo allarme? Non su dati scientifici o su proiezioni epidemiologiche, bensì su quello che potrebbero affermare tranquillamente le nostre nonne: da ottobre iniziano a scendere le temperature e quindi è più facile ammalarsi. Le decine e decine di consulenti di Conte non vanno oltre un «mettiti la maglia di lana che fa freddo». Questo è quello che ci dicono.

Le elezioni, però, e mi rivolgo soprattutto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, non sono una questione limitata alla giornata del voto, un *click day* su una piattaforma Internet. Le elezioni sono un percorso democratico di quaranta, cinquanta e più giorni che oltre alle scadenze burocratiche, tra le quali stamattina la senatrice Bonino ha ricordato la raccolta delle firme, e tutto quanto sta attorno alla predisposizione delle liste e alla scelta dei candidati, prevede un confronto diretto con l'elettorato per un adeguato periodo affinché si determini il convincimento del voto consapevole. Tutto ciò ovviamente mal si concilia con il mese di agosto.

La seconda tematica, come è già stato evidenziato da altri colleghi, è il problema centrale del provvedimento, ossia la sovrapposizione del *referendum* costituzionale. La sacralità del momento in cui gli elettori stabiliscono se debba essere corretta la Carta costituzionale dovrebbe subire meno inquinamenti possibili dalle altre campagne elettorali. Tutti i precedenti vanno in tal senso e mai è accaduto che il *referendum* previsto dall'articolo 138 venisse abbinato ad altre consultazioni.

L'esistenza di un impatto incrociato sull'esito è evidente e ne avremo la controprova, quella sì, regolare negli effetti pratici. Ci sarà una distorsione anomala dell'affluenza, dovuta all'asimmetria che deriva dal fatto che solo sei Regioni sono chiamate al voto e non l'intero corpo elettorale come in un'elezione politica o europea.

Si abbia il coraggio di dire apertamente che la scelta di accorpare è dovuta unicamente a ragioni di bassa politica, perché una forza politica ben precisa della maggioranza suppone di trarre vantaggio catalizzando su di sé un maggior numero di voti a discapito ovviamente delle altre forze politiche

dell'area di Governo.

Altra cosa scandalosa è che si decide di rinviare al 2021 le votazioni dei municipi di Roma, che sono stati sciolti perché il presidente dei 5 Stelle è stato sfiduciato dalla sua maggioranza, con però il paradosso di essere stato poi indicato egli stesso come commissario dal sindaco Raggi. Di fronte al rischio che quei Municipi passino al centrodestra, preferite che restino governati da una persona sola, peraltro sfiduciata dai rappresentanti dei cittadini.

Se poi la necessità di votare a fine estate è quella di evitare una ricaduta del Covid prevista nell'autunno, allora, come è avvenuto in questo 2020, sarebbero a rischio anche le eventuali elezioni della prossima primavera. Volete quindi lasciare questi commissari per due anni senza ridare la parola agli elettori? L'attaccamento alla poltrona all'ennesima potenza! *(Applausi)*.

L'ultima tematica che resta irrisolta - e mi avvio concludere - è quella legata al buon funzionamento delle scuole. Il Ministro dell'istruzione ipotizza come data di apertura delle scuole il 14 settembre. Le scuole dovrebbero essere subito chiuse per le elezioni del 20, con necessaria sanificazione preventiva; dopodiché ci sarà un'altra sanificazione, qualche giorno di attività scolastica e poi un'altra chiusura per il ballottaggio, con relativa doppia sanificazione, prima e dopo. Quindi nel primo mese di scuola gli studenti potrebbero frequentare per non più di cinque o sei giorni: totalmente inaccettabile. Così come è difficilmente attuabile lo svolgimento delle operazioni di voto in edifici diversi dalle scuole, come ha ipotizzato qualcuno anche poco fa. Vi rivolgiamo un caloroso invito a parlarvi, almeno tra voi Ministri di questo Governo giallorosso, quantomeno per evitare al ministro Azzolina l'ennesima figuraccia. *(Applausi)*.

Concludo, signor Presidente, ricordando soltanto che, per tutti questi motivi, il Gruppo Lega-Salvini Premier voterà "no" alla richiesta di fiducia di questo Governo. *(Applausi)*.

GARRUTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRUTI *(M5S)*. Gentile Presidente, colleghi, con questo decreto-legge ristabiliamo la modalità di svolgimento democratico delle consultazioni elettorali, che si sarebbero dovute tenere in primavera, e lo facciamo nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Avremmo dovuto sostenere tutti convintamente un provvedimento che è stato migliorato nel passaggio alla Camera, grazie al dialogo e al contributo delle opposizioni. Ma anche su questo decreto-legge, che riguarda il momento più importante della vita democratica di un Paese, ho riscontrato l'enorme abilità dei colleghi nella ricerca pretestuosa dell'elemento di polemica che non giova a nessuno, *in primis* al Paese.

Veniamo da un periodo dolorosissimo, imprevedibile e inimmaginabile nella sua portata. Ora che siamo entrati in una fase in cui si cerca faticosamente una ripartenza in tutti i settori, anche le istituzioni e la democrazia devono dare un segnale. Anche io personalmente - lo confesso - non sono contento di dover affrontare in poche ore in Senato un provvedimento bloccato. A volte è capitato lo stesso ai colleghi della Camera, ma certamente mi consola che ci sia stata la piena centralità del Parlamento nel passaggio alla Camera, durante il quale l'approfondimento effettuato su alcune questioni chiave ha permesso uno scambio costruttivo tra maggioranza e minoranza, che auspicherei di vedere sempre nei due rami del Parlamento; salvo poi dovermi subito ricredere con l'ostruzionismo alla Camera da parte del Gruppo Fratelli d'Italia, ora assente, e con le pretestuose questioni pregiudiziali presentate qui in Senato.

Leggendo le questioni pregiudiziali noto come abbiamo derogato alla normativa vigente, che prevede lo svolgimento delle elezioni nella sola giornata di domenica: sembra quasi un sacrilegio. Peccato che ciò sia stato previsto unicamente per garantire le condizioni igienico-sanitarie migliori per l'espletamento del voto e per evitare il più possibile assembramenti in un contesto in cui è imprevedibile stabilire l'andamento dell'emergenza epidemiologica. Nella finestra temporale delineata dal decreto-legge si è polemizzato sulla scelta della prima domenica utile, frutto sia del parere del comitato tecnico-scientifico, che ha raccomandato l'espletamento delle elezioni nel mese di settembre, sia della necessità di non andare troppo oltre con gli ipotetici ballottaggi al secondo turno. Anche in questo caso si è parlato di attentato alla democrazia, come se lo spostamento di una settimana potesse modificare le sorti e lo sviluppo democratico di libere e democratiche elezioni.

Leggo, sempre dalle pregiudiziali, che vi sarebbe il rischio concreto di una grave e inaccettabile compromissione della campagna elettorale, data anche la ristrettezza dei tempi prefigurati e un intollerabile inquinamento del dibattito elettorale, con una conseguente difficoltà per il cittadino elettore che si troverebbe, di fatto, in condizioni non ottimali per decidere in modo consapevole e informato, dovendo scegliere tra elementi diversi ed eterogenei operanti su diversi piani (politici, costituzionali, istituzionali e locali). Con questa affermazione, leggo fra le vostre righe che il cittadino non è in grado di capire la differenza fra elezioni regionali e votazione sul *referendum* confermativo della modifica costituzionale. Voi pensate davvero che il cittadino non sappia distinguere il voto e modularlo in base al proprio oggetto? Tra l'altro, se l'*election day* dovesse favorire una maggiore partecipazione, allora ben venga. Non ci sarebbe alcuna manipolazione del *referendum*, visto che non è previsto alcun *quorum* strutturale.

Paradossalmente - per chi ha la pazienza ancora di ascoltare - volevo far presente che, in base a questo ragionamento, anche la Repubblica è nata in un *election day* (il 2 giugno del 1946), quando gli italiani hanno votato per il *referendum* sulla scelta fra Repubblica e monarchia e, nel contempo, per la composizione dell'Assemblea costituente. Vi sarebbe stata, secondo voi, una distorsione della volontà del corpo elettorale perché sono state accorpate le votazioni?

Bene, in ogni caso, siamo consapevoli del particolare contesto in cui si svolgeranno le prossime tornate elettorali. Sempre nell'ottica di garantire un procedimento equo, abbiamo ribadito nel decreto il rafforzamento della *par condicio* per garantire, soprattutto a chi non si trova al governo in quella determinata Regione e in quel determinato Comune, parità di accesso agli strumenti della campagna elettorale nei trenta giorni canonici.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1845, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto dichiarando il proprio voto.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Anastasi).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Anastasi.

MONTEVECCHI, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 17,48 -, indi il vice presidente TAVERNA - ore 17,50 -).

Rispondono sì *i senatori:*

Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino
Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella
Campagna, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Cucca
D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago
Endrizzi, Errani, Evangelista
Faraone, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Floridia
Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Ginetti, Girotto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin
Iori
La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marino, Matrisciano, Mautone, Merlo, Messina Assuntela, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevecchi, Moronese, Morra
Naturale, Nocerino
Ortis
Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Puglia
Quarto
Rampi, Renzi, Riccardi, Ricciardi, Romagnoli, Rossomando, Ruotolo, Russo
Santangelo, Santillo, Sbrollini, Sileri, Stefano
Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste
Unterberger
Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono
Zanda.
Rispondono no *i senatori:*
Bonino
Richetti.
(Il senatore Nencini dichiara di non partecipare al voto).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1845, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	149
Senatori votanti	147
Maggioranza	74
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva. *(Applausi)*
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 26.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LA MURA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA MURA *(M5S)*. Signor Presidente, gentili colleghi, qualcosa in alcune aree del Paese sta davvero cambiando. Mi riferisco, nello specifico, al fiume Sarno e al vasto territorio che attraversa. È un fiume dall'importanza cruciale per la Campania, unico parco fluviale della Regione e conosciuto ovunque come uno tra i più inquinati d'Europa. Il bacino idrografico del Sarno si estende dai monti Picentini fino al golfo di Napoli, coinvolgendo 39 Comuni e una popolazione di circa un milione di persone. Per troppi anni nulla o molto poco è stato fatto, nonostante sia stato speso circa un miliardo di euro in costi diretti e indiretti per il disinquinamento, senza contare le perdite economiche nelle filiere produttive dell'apicoltura, della cultura e del turismo tra quelle a maggiore valore aggiunto. Quel poco andava certamente in direzione opposta alle reali esigenze della stessa vita del fiume e della popolazione. Nulla si è fatto per il ripristino della legalità e nulla per indagare i reali responsabili dell'inquinamento.
La situazione resta tutt'ora gravissima. Solo pochi giorni fa, alla foce del Sarno è stata rinvenuta una tartaruga marina senza vita a causa dell'ingestione di materiali plastici trasportati a mare dal fiume. Eppure, i primi risultati iniziano ad arrivare: dalla fine del *lockdown* sono già almeno 48 le persone denunciate, numerose le contravvenzioni e gli scarichi abusivi sequestrati. Un grande impulso ai

controlli è stato dovuto certamente all'accordo fortemente voluto dal ministro Costa, siglato tra l'Autorità di bacino e il Comando dei carabinieri del Nucleo operativo per l'ambiente (NOE), nell'ambito del *masterplan* che vede la collaborazione del Ministro con la Regione e gli enti locali in un progetto di riqualificazione in ottica di leale collaborazione istituzionale.

La chiusura delle attività dovuta al *lockdown* ha restituito ai cittadini le acque del fiume trasparenti, come molti di noi mai le avevamo viste prima. Anche i dati dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania (ARPAC) dimostrano che in quel periodo la presenza di materiale inquinante è notevolmente calata.

Alla riapertura delle attività ho presentato insieme ai colleghi un'interrogazione parlamentare al ministro Costa per porre l'attenzione sul polo conciario di Solofra e non solo: nell'interrogazione denunciavamo i materiali impattanti per l'ambiente utilizzati nel processo industriale e dunque a rischio; materiali in parte rinvenuti dai militari durante i controlli in alcune aziende e prontamente sequestrati.

La linea diretta tra i cittadini, i parlamentari del territorio e il Governo sta funzionando. Il grande lavoro che stiamo facendo per il *masterplan* del fiume Sarno, che metterà insieme strategie concrete per la riqualificazione dell'intera area, sarà la mossa determinante per invertire finalmente la rotta.

Ringrazio dunque il ministro Costa e tutte le Forze dell'ordine impegnate nei controlli costanti, la dottoressa Vera Corbelli, segretario generale del distretto idrografico dell'Appennino meridionale. E soprattutto ringrazio i cittadini che continuano a lottare e a non mollare la presa, sperando presto di riuscire insieme a restituire a tutti quello che dovrebbe essere un diritto inalienabile: il diritto alla tutela del bene pubblico e della salute dei cittadini. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 23 giugno 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 23 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,19)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (**1845**)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Pagano, Cangini, Causin, Gasparri, Caliendo, Paroli, De Siano, Damiani, Minuto, Rizzotti, Papatheu, Ferro, Biasotti, Perosino, Binetti, Pichetto Fratin, Fantetti, Berardi, Aimi, Modena, Caligiuri, Mangialavori, Lonardo, Battistoni, Floris, Barboni, Toffanin, Gallone, Galliani, Cesaro, Vitali, Schifani

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1845 di conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020,

premesso che:

il presente decreto-legge approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati posticipa, in via eccezionale alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione

vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;

le consultazioni interessate dal presente provvedimento riguardano le elezioni suppletive per la Camera e il Senato, le elezioni dei Consigli comunali e circoscrizionali, le elezioni dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle province, le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e per l'elezione del Presidente nelle regioni a statuto ordinario;

nell'articolo 1-*bis*, introdotto in sede referente alla Camera, si prevede inoltre l'applicazione del principio dell'election day anche ai fini dello svolgimento del *referendum* ex articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale che dispone la riduzione del numero dei parlamentari ed estende anche alla giornata di lunedì le operazioni di voto derogando espressamente quanto previsto dalla normativa vigente che prevede lo svolgimento delle elezioni nella sola giornata di domenica. Reca inoltre ulteriori disposizioni sul procedimento preparatorio elettorale per le elezioni previste nel 2020;

da ultimo il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha prorogato il termine di indizione del *referendum* costituzionale prevedendo che la consultazione referendaria possa essere indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum che lo ha ammesso (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020). In base alla legge n. 352 del 1970, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con proprio decreto il referendum che si svolge in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione (L.352/1970, art. 15);

l'intervento normativo è stato adottato in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, al fine, come si legge nel preambolo al decreto-legge, "di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure [elettorali], fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus". Nel corso dell'esame in sede referente il rappresentante del Governo ha altresì richiamato l'orientamento espresso dal Comitato tecnico scientifico;

giova, tuttavia, rilevare che la contestualità dello svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali si presta a un duplice rischio: da un lato, creerebbe un elemento di disturbo per la formazione della volontà dell'elettore che si trova, inevitabilmente, ad essere condizionata da due campagne parallele, referendaria ed elettorale; dall'altro, l'abbinamento a elezioni limitate ad alcune regioni, determinerebbe asimmetrie dovute a percentuali di votanti differenti tra i comuni e le regioni chiamate al voto e il resto del Paese;

inoltre, riguardo alle modalità con cui si prevede l'accorpamento nel caso di specie, dovrebbe ritenersi illegittima ogni ipotesi di accorpamento del *referendum* confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione con altre consultazioni elettorali, posto che la sua previsione, limitata e applicabile solo a questa situazione particolare, appare piuttosto come uno stratagemma procedurale;

nella storia repubblicana si sono registrati tre precedenti di referendum costituzionali che si sono svolti il 7 ottobre 2001, 25-26 giugno 2006 e 4 dicembre 2016. In nessuno di questi casi si è proceduto all'abbinamento con altre elezioni;

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1845.

QP2

La Pietra, La Russa, Ciriani, Rauti, Balboni, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, Maffoni, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in conversione, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, è stato adottato in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19;

nello specifico le disposizioni sono volte principalmente a posticipare i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;

le scadenze interessate concernono le elezioni suppletive per la Camera e per il Senato, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, le elezioni dei consigli provinciali e dei Presidenti delle province, le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e per l'elezione del Presidente, nelle regioni a statuto ordinario.

considerato che:

anche se il decreto non prevede una data specifica, l'orientamento del governo sembra fermo nello scegliere quale data per le elezioni, nell'arco temporale indicato (tra il 15 settembre e il 15 dicembre), la prima domenica utile che cadrebbe, dunque, il 20 di settembre, a ridosso peraltro dell'avvio dell'anno scolastico come annunciato dal Ministro dell'Istruzione;

il voto interesserà ben cinque regioni, 1.150 comuni, circa 70 mila candidati e, nel complesso, circa mezzo milione di persone, direttamente o indirettamente, saranno coinvolte nella predisposizione e nell'espletamento delle procedure propedeutiche alle candidature e impegnate nella stessa campagna elettorale;

come sappiamo, l'emergenza sanitaria ha imposto l'adozione da parte del Governo, di misure restrittive mai adottate nella storia repubblicana, misure che hanno, di fatto, limitato la libertà di circolazione, paralizzato le attività lavorative, scolastiche e culturali dell'intero Paese e, ad oggi, le occasioni di socialità sono ancora è soggette a limitazioni e condizioni molto stringenti (anche solo dal punto di vista psicologico) mentre non è affatto chiaro il quadro che si prospetterà nei prossimi mesi, nè sotto il profilo sanitario nè sotto quello socio-economico;

ogni campagna elettorale presuppone attività di incontro, di discussione, di informazione e di dibattito oltre che forme intense di partecipazione; e anche considerando la drammaticità della situazione è assolutamente impensabile comprimere le fondamentali garanzie, le tutele e i diritti costituzionalmente previsti: (diritto di partecipazione alla vita politica ed economica del Paese (art. 3, co. 2 Cost.), il diritto di riunione e di associazione (art. 17-18 Cost.), la libertà di manifestazione del pensiero e il connesso diritto ad essere informati (art. 21 Cost.) ed è legittimo domandarsi se possano essere assicurate la libertà e l'uguaglianza del procedimento elettorale, ove si consideri che il diritto di partecipazione del cittadino alla vita democratica non si limita solo, appunto, all'esercizio del diritto di voto ma comprende una serie di diritti e libertà di partecipazione e frequentazione in ogni momento della vita politica;

la possibilità di muoversi senza limitazioni e di riunirsi su tutto il territorio nazionale, svolgendo una regolare campagna elettorale, sono dunque presupposti necessari per assicurare la correttezza del procedimento decisionale, perché finalizzati a rendere effettivo il principio della libertà del voto, mettendo ogni elettore in condizione di esprimere una scelta consapevole;

in assenza di adeguata regolazione, la rete on line non può supplire alle attività tradizionali (regolate dalla legge 4 aprile 1956, n. 212) in cui si concretizza la campagna elettorale, quali l'affissione, il volantinaggio, lo svolgimento riunioni in forma di comizi e, in generale, ogni forma di contatto *diretto* con gli elettori;

inoltre, se è vero che il comma 2 dell'art 1 bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in prima lettura,prevede che durante le campagne per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni recate dall'articolo 4 ("Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale") della legge n. 28 del 2000 ("Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica") si applichino (in relazione alla situazione epidemiologica) "in modo da evitare posizioni di svantaggio" nell'accesso ai mezzi di informazione e

nella comunicazione politica, è anche vero che i rappresentanti delle istituzioni in carica, istituzioni di prossimità e istituzioni centrali hanno indubbiamente goduto e godono di una sovraesposizione mediatica nella gestione dell'emergenza in corso;

alla luce delle precedenti considerazioni è del tutto evidente, dunque, che gli strumenti di informazione e di propaganda funzionali ad una corretta e consapevole campagna elettorale (tra le quali anche la comunicazione radiotelevisiva nazionale e locale) possano "funzionare", data la ristrettezza dei tempi, nel rispetto effettivo della *par condicio;*

è ancora più necessario, dunque, ora concedere maggiori spazi e tempi per garantire condizioni di svolgimento delle campagne elettorali più equilibrate ed omogenee, anche in termini di esposizione mediatica, e quindi maggiore possibilità che l'opinione pubblica possa formarsi liberamente e consapevolmente, senza essere monopolizzata dai temi dell'emergenza*;*

considerato inoltre che:

il comma 3 dell'articolo 1-*bis* prevede che «*il principio di concentrazione delle scadenze elettorali*» (c.d. "*election day*"), introdotto in via generale dall'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applichi, altresì, al *referendum* confermativo (*ex* articolo 138 della Costituzione) sul testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari;

la citata disposizione del decreto-legge afferma il principio in base al quale, a decorrere dal 2012, le «*consultazioni elettorali per le elezioni*» dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgano, «*compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno*», senza alcun riferimento, dunque, alle consultazioni "*referendarie*";

anche se il nostro ordinamento non prevede un espresso divieto di abbinamento referendum costituzionali-elezioni (a differenza di quanto avviene per il referendum abrogativo), è importante notare che, in nessuno dei casi precedenti in cui nella storia repubblicana si sono svolti *referendum* costituzionali (7 ottobre 2001, 25-26 giugno 2006, 4 dicembre 2016), si è ritenuto di procedere all'abbinamento con altre elezioni, proprio per il carattere peculiare e "di sistema" che tali consultazioni indubbiamente rivestono, consolidando così una prassi che soggiace ad una coerente logica storico-costituzionale;

la scelta contingente di fissare una unica data per lo svolgimento contestuale di elezioni amministrative, regionali e suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e un voto referendario (attinente, peraltro, ad un aspetto quanto mai essenziale e delicato per la vita democratica del nostro Paese) appare, pertanto, piuttosto discutibile e, per certi aspetti, inopportuna, anche in considerazione della fase emergenziale che stiamo attraversando;

il rischio concreto sarebbe quello di una grave ed inaccettabile "compromissione" della campagna elettorale, data anche la ristrettezza dei tempi prefigurati, ed un intollerabile "inquinamento" del dibattito "elettorale", con una conseguente difficoltà per il cittadino-elettore che si troverebbe, di fatto, in condizioni non ottimali per "decidere" in modo consapevole e informato, dovendo "scegliere" tra argomenti diversi ed eterogenei, operanti su diversi piani (politici, costituzionali, istituzionali, locali);

in pratica, accorpando elezioni e referendum, si determinerebbe - come paventato anche da alcuni costituzionalisti - una inevitabile interferenza/sovrapposizione tra "argomenti" prettamente politico-partitici (che dominano, di fatto, le campagne elettorali localistiche) e "principi" giuridici e "logiche" di assetto istituzionale che dovrebbero, invece, caratterizzare il dibattito sulle "modifiche" costituzionali, che richiede un adeguato approfondimento e una ponderata riflessione, in un clima quanto più possibile scevro da condizionamenti ;

a tutto ciò va aggiunta anche una riflessione seria sui possibili effetti che tale "concentrazione" determinerebbe sull'affluenza alle urne, che potrebbe risultare asimmetrica, in quanto presumibilmente più alta laddove sono previste elezioni locali e regionali, a discapito del principio generale di

uguaglianza del voto e di massima partecipazione e condivisione soprattutto per un appuntamento storico (quale è quello della scelta se confermare o meno la riduzione del numero dei parlamentari) che meriterebbe un dibattito pacato, esclusivo e autonomo;

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1845.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 APRILE 2020, N. 26

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera b)*, la parola: «*compresa»*è sostituita dalle seguenti: «*e nel lunedì successivo compresi»;

alla lettera c)*, la parola: «*inseriti*» è sostituita dalla seguente: «*inserite*» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021»;

alla lettera d)*, le parole: «*nei sessanta giorni successivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo» *e la parola: «*compresa»*è sostituita dalle seguenti: «*e nel lunedì successivo compresi»;

dopo la lettera d) *è aggiunta la seguente:*

«*d-bis)* in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera *b)* del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica»;

il comma 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. - *(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020)* - 1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e

referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.
3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al *referendum* confermativo del testo di legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al *referendum* confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
6. È fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.
Art. 1-*ter*. - *(Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali)* - 1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo».

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
c) sono inserite nel turno di cui alla lettera *b)* anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021;

d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori;

d-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera *b)* del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

Articolo 1-*bis*.

(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020)

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al *referendum* confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al *referendum* confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.

5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.

6. È fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

Articolo 1-*ter*.

(Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali *)*

1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Articolo 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Mallegni, Bernini, Malan, Gasparri, Toffanin, Gallone, Damiani, Ronzulli, Berardi, Masini, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e comunque non prima del 1° ottobre 2020»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»*, con le seguenti:* «tra il 1° ottobre e il 15 novembre 2020»;

c) *alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e comunque non prima del 1° ottobre 2020».

1.2

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a*-bis*)* in deroga all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4-*bis* della legge 27 dicembre 2001, n. 459, per le elezioni di cui alla lettera a), i cittadini italiani residenti all'estero o che si trovano all'estero anche solo per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale votano in modalità elettronica. A tal fine le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto elettronico vengono consegnate ed abilitate collegandosi al portale del Ministero dell'interno, al quale gli aventi diritto possono accedere per esercitare il loro diritto di voto in conformità alla normativa. L'identificazione dell'avente diritto avviene a mezzo PIN, fornito per posta elettronica dal consolato, tramite il sistema SPID o la carta nazionale dei servizi, utilizzabile per esprimere il voto online una sola volta. Sul medesimo portale l'elettore può visionare i candidati, le liste, i programmi e, identificandosi con il PIN, può accedere alla pagina di voto. La sicurezza e la *privacy* del voto sono garantite con sistemi di crittografia omomorfica ed ogni comunicazione verso il sistema avviene tramite protocollo crittografico. I *datacenter* sono protetti da doppio *firewall* e crittografia quantistica. Tutti i *backup* sono archiviati nei centri dati del *cloud* nazionale. Sono predisposti terminali di voto presso le sedi consolari per gli elettori che non posseggono un computer o un altro strumento per registrarsi e per esprimere il voto.».

1.3

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Mallegni

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020», con le seguenti: «tra il 1° ottobre e il 15 novembre 2020»;

b) alla lettera c), sostituire le parole: «27 luglio 2020», con le seguenti: «11 agosto 2020»;

c) alla lettera d) sostituire le parole: «cinque anni e tre mesi», con le seguenti: «cinque anni e quattro mesi».

1.4

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Mallegni

Precluso

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «15 settembre» *con le seguenti*: «1° ottobre».

1.5

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Amaroni si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.6

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Zaccanopoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.7

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Spilinga si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.8

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Serra San Bruno si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.9

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Calogero si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.10

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Monterosso Calabro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.11

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Maierato si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.12

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Limbadi si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.13

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cessaniti si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.14

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Briatico (VV) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.15

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Acquaro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.16

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Taurianova si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.17

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Scilla si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.18

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Andali si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.19

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Belcastro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.20

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carlopoli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.21

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Girifalco si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.22

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cervinara si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.23

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelfranci si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.24

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Calitri si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.25

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ariano Irpino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

.

1.26

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Andretta si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.27

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Taverna si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.28

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.29

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Soverato si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.30

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.31

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Palermiti si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.32

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montepaone si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.33

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montauro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.34

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Martirano Lombardo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.35

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Gizzeria si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.36

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Satriano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.37

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Lorenzo (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.38

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Roccaforte del Greco si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.39

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Polistena (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.40

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.41

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Piane Crati (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.42

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Papasidero (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.43

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grisolia (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.44

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Dipignano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.45

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cetraro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.46

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Lorenzo del Vallo (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.47

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cerzeto si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.48

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Bomarzo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.49

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Blera si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.50

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Zagarolo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.51

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Gregorio da Sassola si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.52

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Roiate si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.53

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocca di Papa si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.54

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castrovillari si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.55

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Luogosano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.56

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Lucido (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.57

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Scalea (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.58

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Platì (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.59

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pazzano (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.60

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montebello Jonico (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.61

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Molochio (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.62

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Melito di Porto Salvo (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.63

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Maropati (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.64

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Pietro in Guarano (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.65

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Giffone si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.66

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casignana (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.67

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Bianco (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.68

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Anoia (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.69

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Santa Severina (KR) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.70

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Crotone si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.71

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cirò Marina (KR) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.72

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cinquefrondi (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.73

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Quadrelle si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.74

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Quindici si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.75

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Mango sul Calore si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.76

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Terzigno si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.77

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sorrento si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.78

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Saviano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.79

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Anastasia si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.80

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Paolo Bel Sito si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.81

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.82

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Amalfi si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.83

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.84

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pompei si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.85

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.86

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Poggiomarino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.87

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Mugnano di Napoli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.88

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Monte di Procida si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.89

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Massa Lubrense si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.90

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Procida si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.91

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marigliano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.92

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Angri si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.93

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cava de' Tirreni si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.94

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Angelo a Fasanella si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.95

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Valentino Torio si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.96

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Marzano sul Sarno si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.97

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giovanni a Piro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.98

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Postiglione si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.99

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Positano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.100

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casal Velino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.101

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pertosa si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.102

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Maiori si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.103

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Lustra si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.104

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Laurino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.105

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ispani si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.106

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di

Eboli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.107

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Celle di Bulgheria si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.108

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pagani si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.109

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Percile si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.110

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grumo Nevano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.111

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Frattamaggiore si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.112

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castello del Matese si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.113

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel Campagnano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.114

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casagiove si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.115

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Telese Terme si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.116

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Reino si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.117

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Paduli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.118

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cellole si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.119

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guardia Sanframondi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.120

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelpoto si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.121

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelfranco in Miscano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.122

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Campoli del Monte Taburno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.123

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Calvi si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.124

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Volturara Irpina si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.125

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di

Sorbo Serpico si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.126

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Foiano di Val Fortore si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.127

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Giugliano in Campania si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.128

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cesa si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.129

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Macerata Campania si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.130

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ercolano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.131

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casavatore si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.132

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casandrino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.133

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casamarciano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.134

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.135

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cardito si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.136

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grazzanise si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.137

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Calvizzano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.138

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Trentola Ducenta si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.139

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Santa Maria a Vico si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.140

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Nicola la Strada si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.141

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.142

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Roccamonfina si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.143

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marcianise si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.144

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Caivano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.145

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Palombara Sabina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.146

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montelanico si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.147

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marano Equo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.148

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Collelongo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.149

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Collepietro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.150

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Corfinio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.151

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fagnano Alto si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.152

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fontecchio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.153

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Gagliano Aterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.154

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Goriano Sicoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.155

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Magliano dè Marsi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.156

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Molina Aterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.157

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Novelli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.158

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ocre si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.159

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Collarmele si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.160

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sassano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.161

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pescocostanzo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.162

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pettorano sul Gizio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.163

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pizzoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.164

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Poggio Picenze si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.165

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Raiano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.166

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocca di Botte si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.167

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocca di Cambio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.168

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocca Pia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.169

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocaccasale si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.170

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Benedetto in Perillis si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.171

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Demetrio né Vestini si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.172

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*:"l'elezione del Consiglio comunale di Pescina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.173

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sante Marie si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.174

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Celano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.175

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel di Sangro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.176

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Chieti si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.177

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guardiagrele si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;«.

1.178

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guilmi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.179

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelvecchio Subequo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.180

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Palena si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.181

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Aielli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.182

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Anversa degli Abruzzi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.183

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Barisciano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.184

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Bugnara si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.185

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cagnano Amiterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.186

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cansano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.187

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Capestrano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.188

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cappadocia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.189

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carsoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.190

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel del Monte si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.191

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel di Ieri si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.192

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Acciano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.193

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Tione degli Abruzzi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.194

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Opi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.195

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Villa Santa Lucia degli Abruzzi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.196

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Moliterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.197

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Arcangelo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.198

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Senise si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.199

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Tolve si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.200

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Belmonte Castello si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.201

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ceccano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.202

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cervaro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.203

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fontana Liri si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.204

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guarcino si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.205

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Patrica si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.206

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pontecorvo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.207

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Lagonegro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.208

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Trevi nel Lazio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.209

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Terracina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.210

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelnuovo di Farfa si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.211

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cottanello si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.212

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marcetelli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.213

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montebuono si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.214

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Albano Laziale si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.215

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Anguillara Sabazia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.216

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Arcinazzo Romano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.217

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ariccia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.218

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Colleferro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.219

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Genzano di Roma si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.220

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Villa Sant'Angelo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.221

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Francavilla in Sinni si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.222

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fondi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.223

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Corleto Perticara si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.224

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Villetta Barrea si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.225

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Vittorito si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.226

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carpineto della Nora si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.227

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Civitaquana si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.228

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Elice si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.229

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Torre dè Passeri si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre

2020;".

1.230

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Bisenti si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.231

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel Castagna si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.232

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Filiano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.233

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.234

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Isola del Gran Sasso d'Italia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.235

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sicignano degli Alburni si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.236

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Craco si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.237

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cersosimo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.238

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castronuovo di sant'Andrea si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.239

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carbone si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.240

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Avigliano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.241

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Acerenza si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.242

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Accettura si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.243

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giorgio Lucano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.244

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Salandra si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.245

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montalbano Jonico si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.246

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Tarsi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.247

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grottole si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.248

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Irsina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

.

1.249

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il secondo periodo.*

1.250

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera d-bis*), sostituire le parole da*: «entro novanta giorni» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «il 31 gennaio 2021, prorogando la durata del relativo mandato fino al rinnovo degli organi fino a tale data».

1.251

Nannicini, Pagano, Cangini, Pittella, Bonino, Nencini, Binetti, De Bonis, Rojc, Papatheu, Modena, Fantetti, Barboni, Rizzotti, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d-bis) inserire:

"d-*ter*) in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in trecento giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso.".

Conseguentemente, all'articolo 1-bis*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo, qualora si svolga nella stessa data, e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri

enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

3-*bis*. Al fine di garantire il diritto al voto degli italiani all'estero, la data per lo svolgimento del referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, e il suo eventuale accorpamento alle altre consultazioni di cui all'articolo 1, sono stabiliti tenendo conto delle valutazioni sulle specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, concernenti anche paesi diversi dall'Italia.

3-*ter*. L'articolo 81 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla alla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.".

1.252

Aimi, Malan, Pagano, Cangini, Caliendo, Papatheu, Perosino, Rizzotti, Barboni, Gallone, De Siano, Lonardo, Cesaro, Pichetto Fratin, Binetti, Floris, Rossi

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-*ter*) in deroga a quanto previsto dalla normativa di riferimento e limitatamente all'anno 2020, per le elezioni dei consigli comunali sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai gruppi presenti nel Parlamento nazionale, ad esclusione del gruppo misto, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni.»

1.253

Pianasso, Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*: All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-*bis*. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi".

1-*ter*: All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato».

1-bis.1

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Cangini

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1-bis.2

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: "e referendarie" e sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Per lo svolgimento entro il 30 aprile 2021 del referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si applicano le disposizioni previste per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comprese quelle concernenti la composizione, il funzionamento e il compenso degli uffici elettorali di sezione."

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: "e referendarie"

1-bis.3

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: "e referendarie";

b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: "che si applica", fino alla fine del periodo e al terzo periodo sopprimere le parole: ", a quello relativo al referendum confermativo";

c) dopo il comma 6 inserire i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di garantire il diritto al voto degli italiani all'estero, le consultazioni elettorali relative al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «?Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari?», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si svolgono in una data successiva alla dichiarazione da parte dell'OMS della fine della pandemia da Covid-19.

6-*ter*. All'articolo 81 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: " duecentoquaranta giorni", sono sostituite con le seguenti: "trecento giorni"."

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: "e referendarie".

1-bis.4

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1-bis.5

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si svolge successivamente alle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1. Per il referendum confermativo si applicano le disposizioni previste per le medesime consultazioni elettorali, comprese quelle concernenti la composizione, il funzionamento e il compenso degli uffici elettorali di sezione.

1-bis.6

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «che si applica»*, fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente,

al terzo periodo sopprimere le parole: «, a quello relativo al referendum confermativo»;

dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-*bis*. All'articolo 81 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: » duecentoquaranta giorni«, sono sostituite con le seguenti: »trecento giorni«.

1-bis.7

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Cangini

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «altresì» *aggiungere le seguenti*: «previa intesa con il comitato promotore».

1-bis.8

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Precluso

Al comma 3, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, relativamente al solo turno di ballottaggio di cui agli articoli 71, 72 e 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1-bis.9

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:

", nonché le disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne

elettorali e referendarie, assicurando che, data la concentrazione delle scadenze elettorali di cui al primo periodo, sia comunque garantito il pluralismo attraverso un'informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata, sia nell'ambito dell'elezione dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, sia per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. La partecipazione dei soggetti nei programmi di informazione e nei programmi di comunicazione politica è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento dell'indizione dei comizi elettorali, garantendo priorità ai rappresentanti del comitato promotore del referendum confermativo di cui al periodo precedente."

1-bis.10

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è consentito un terzo mandato consecutivo per la carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

1-bis.11

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per difetto, in caso di cifra decimale."

1-bis.12

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per eccesso, in caso di cifra decimale."

1-bis.13

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale,

all'unita` inferiore."

1-bis.14

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale, all'unita` superiore."

1-bis.15

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento all'unita` superiore in caso di cifra decimale *maggiore* di 50 centesimi"

1-bis.16

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per difetto, in caso di cifra decimale."

1-bis.17

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per eccesso, in caso di cifra decimale."

1-bis.18

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale, all'unita` inferiore."

1-bis.19

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale, all'unita` superiore."

1-bis.20

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento all'unita` superiore in caso di cifra decimale *maggiore* di 50 centesimi"

G1-bis.1

Iori, Boldrini

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (A.S. 1845);

premesso che,

le prossime consultazioni elettorali si svolgeranno all'inizio del prossimo autunno, in coincidenza con le prime settimane dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021;

dopo un anno scolastico così travagliato, come quello appena trascorso, è necessario assicurare che il prossimo si svolga il più possibile senza interruzioni;

tenuto conto che:

si possono trovare luoghi pubblici alternativi alle scuole per svolgere le operazioni di voto quali: palestre, palazzetti, sale civiche, biblioteche, musei e caserme dismesse;

questo permetterebbe alle scuole di procedere con maggiore continuità alla ripresa delle lezioni, evitando di interrompere le attività didattiche dopo solo pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico;

considerato che:

gli alunni e gli studenti di tutte le scuole del Paese hanno bisogno certezze sul calendario scolastico e di un contesto di stabile ripresa delle attività didattiche, dopo questi mesi così complicati;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere, lo svolgimento delle operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, e solo per questa tornata elettorale, in luoghi pubblici previamente individuati diversi dalle scuole.

G1-bis.2

Comincini, Faraone, Sbrollini, Bonifazi, Conzatti, Cucca, Garavini, Ginetti, Grimani, Magorno, Marino, Nencini, Parente, Renzi, Sudano, Vono

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020»,

premesso che:

tradizionalmente i luoghi deputati allo svolgimento delle procedure elettorali sono le scuole, dal momento che gli edifici scolastici presentano un elevato grado di accessibilità al pubblico e sono diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale;

nondimeno, l'organizzazione delle elezioni da sempre ostacola il normale svolgimento delle lezioni, comportando la necessità di recuperare i giorni in cui l'attività scolastica è sospesa;

gli articoli 1 e 1-*bis* del presente decreto, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura, fissano il periodo temporale utile per la celebrazione delle consultazioni elettorali regionali e amministrative, nonché del referendum sulla modifica costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, a partire dai giorni 20 e 21 settembre prossimi;

considerato che:

lo scorso 13 giugno, la ministra dell'Istruzione Azzolina è intervenuta con una nota ministeriale in cui, facendo proprie le richieste avanzate dalle Regioni, ha dichiarato che, ferma restando la data del 1 settembre indicata nel cd. decreto Scuola per la ripresa delle attività legate al recupero degli apprendimenti, il termine proposto per la ripresa delle lezioni è il 14 settembre;

è evidente che la repentina interruzione delle lezioni del prossimo anno scolastico, dovuta agli adempimenti necessari a svolgere correttamente le procedure elettorali, non solo comprometterebbe la delicata ripartenza di settembre delle lezioni scolastiche, ma si qualificherebbe anche come un segnale negativo da parte delle forze politiche nei confronti del regolare svolgimento delle attività didattiche, già fortemente penalizzate dalle misure di contenimento del virus che hanno comportato la chiusura degli edifici scolastici durante gli scorsi mesi;

il Governo ha la responsabilità di individuare, di concerto con gli enti territoriali ed in special modo con i Comuni, i luoghi aperti al pubblico più adatti per lo svolgimento delle procedure elettorali ed alternativi agli edifici scolastici, inclusi gli uffici postali, le biblioteche, le palestre, le caserme e gli altri uffici pubblici,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie a consentire che le consultazioni elettorali, di cui al decreto in questione, vengano celebrate organizzando le sezioni elettorali all'interno di spazi e luoghi pubblici appositamente adibiti, al fine di evitare lo svolgimento delle procedure elettorali all'interno degli edifici scolastici e delle aule dedicate allo svolgimento delle lezioni e non ostacolare la corretta ripresa delle attività scolastiche;

a fornire agli enti locali tutti i mezzi e le necessarie attrezzature, oltre ai dispositivi di protezione individuali per scrutatori e commissari, affinché sia consentita la predisposizione di barriere mobili di separazione negli spazi adibiti alla celebrazione delle procedure elettorali, eventualmente anche in deroga alla normativa vigente, ed in considerazione dell'eccezionale momento storico in cui si terranno le tornate elettorali previste per l'anno in corso.

G1-bis.3

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni eccezionali in materia di consultazioni elettorali nell'anno 2020, resesi necessarie per l'emergenza sanitaria da Covid-19;

è fondamentale che, anche in tale circostanza, siano rispettate tutte le misure volte a contenere il contagio e a rispettare i protocolli sanitari;

la sanificazione dei locali utilizzati come seggi, sia nei giorni precedenti alla data delle elezioni che in quelli immediatamente successivi, è sicuramente una delle misure più importanti per garantire la sicurezza della salute di tutti i cittadini;

di uguale importanza risulta essere l'obbligo per chiunque acceda, a qualunque titolo, nei locali adibiti a seggio di indossare i dispositivi di protezione individuale. La disponibilità di tali dispositivi deve essere quindi garantita a tutto il personale impegnato nello svolgimento delle consultazioni elettorali;

è doveroso che il Governo si prenda carico dei costi necessari a garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali in piena sicurezza, anche sanitaria e che non siano posti a carico delle amministrazioni locali;

impegna il Governo:

a provvedere al reperimento delle risorse economiche necessarie allo svolgimento in completa sicurezza delle consultazioni elettorali, anche attraverso la sanificazione dei locali utilizzati come seggi e la disponibilità di dispositivi di protezione personale per tutti coloro che sono impegnati in vario modo nello svolgimento delle elezioni all'interno dei seggi.

G1-bis.4

Ortis

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020;

premesso che:

in considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, l'articolo 1-*bis* del decreto, al comma 4, riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell'anno 2020.

considerato che:

la normativa vigente (articolo 3 della legge 25 marzo1993, n.81) prevede, in caso di presentazione di una lista di candidati all'elezione per un Consiglio comunale, l'obbligo - come noto - di accompagnare a tale lista un elenco di firme di sottoscrittori. La consistenza numerica dell'elenco è altresì disciplinata dall'attuale normativa, la quale prevede quantità minime e massime di sottoscrizioni richieste, proporzionate al peso demografico del comune in questione;

questa raccolta di sottoscrizioni non è però sempre obbligatoria. Nessun adempimento è infatti richiesto nei municipi la cui popolazione sia inferiore ai mille abitanti. Tale dispensa - seppur sensata e ragionevole, almeno nelle intenzioni del legislatore - ha pero` permesso il prodursi di anomalie, quali la moltiplicazione abnorme di liste e candidati rispetto al numero di abitanti, accompagnate da dinamiche che non favoriscono l'effettiva partecipazione attiva alle campagne elettorali.

sono da evitare, al contempo, aggravi amministrativi che rendano impossibile la presentazione delle liste: pertanto per questi piccolissimi comuni sarebbe opportuno prevedere una forbice di sottoscrizioni che non sia predeterminata in numero fisso, ma che sia espressa in termini percentuali (minimo e massimo), rispetto alla consistenza demografica della comunità considerata.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, superata l'emergenza sanitaria, di apportare nel primo provvedimento utile delle modifiche alla normativa vigente in merito alle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative, in modo tale da prevedere un numero minimo di sottoscrittori anche per i comuni con meno di un migliaio di cittadini, in modo proporzionato al peso demografico degli stessi.

G1-bis.5

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Il Senato,

premesso che:

in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19 e la connessa esigenza di distanziamento sociale, l'articolo 1-*bis* del provvedimento in esame riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell'anno 2020 e le elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario previste nel 2020;

il numero degli elettori necessario per la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco è previsto dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla base del numero degli abitanti del comune: ad esempio, da non meno di 350 e da non piu` di 700 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti. Ai sensi dell'articolo 1-*bis*, quindi, per le elezioni comunali 2020, il numero minimo dei sottoscrittori deve essere almeno di 166,66;

in materia elettorale è sempre importante fornire ai competenti organi delle indicazioni precise sulle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste e delle candidature ma lo è ancora di più quando si agisce in deroga alle normali disposizioni, per non creare confusione e dubbi interpretativi;

la riduzione ad un terzo, senza la previsione di un arrotondamento è approssimativa e non consente un'interpretazione univoca;

impegna il Governo:

ad intervenire con gli idonei strumenti, anche di carattere interpretativo, al fine di fornire indicazioni precise sull'arrotondamento che si deve considerare in caso la riduzione ad un terzo del numero dei sottoscrittori dia luogo a cifra decimale.

1-bis.0.1

Perosino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1

1. All'art. 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole "fino a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti "fino a 15.000 abitanti" e le parole "massimo di tre" sono sostituite dalle seguenti "illimitato".

2. All'art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola "due" è sostituita da "tre" e la parola "secondo" da "terzo";

b) al comma 3 la parola "terzo" è sostituita da "quarto" e le parole "due mandati" sono sostituite dalle seguenti "tre mandati".»

1-ter.1

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «e tenendo conto dei livelli di rischio certificati dall'Istituto superiore di sanità».

1-ter.0.1

La Russa, Urso, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Zaffini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

« Art. 1-*quater*

(Ineleggibilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri in carica agli organi elettivi delle Regioni, nonché alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica in caso di elezioni suppletive)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del Governo in carica non sono eleggibili alle cariche degli organi elettivi delle Regioni.

2. All'articolo 7, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«h-bis*)* il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del Governo in carica, relativamente alle elezioni suppletive svolte ai sensi dell'articolo 86, comma 3».

3. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Sono altresì ineleggibili, relativamente alle elezioni suppletive svolte ai sensi dell'articolo 19, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del Governo in carica».

1-ter.0.2

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1-*quater*.

1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di contenimento del contagio da Covid 19, nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, per ciascuna regione deve essere certificato dall'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia, un livello di rischio basso.»

2.1

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali in condizioni di sicurezza per le elezioni previste dal presente decreto-legge, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale di cui dovranno essere dotati i componenti dei seggi elettorali nell'espletamento delle loro funzioni.

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale il Ministro dell'interno è autorizzato alla spesa di un milione di euro per l'anno 2020, da ripartire tra i comuni interessati con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni.»

2.2

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di consentire la sanificazione dei locali adibiti a seggi elettorali, nei giorni

immediatamente precedenti e in quelli immediatamente successivi alla data prevista per le elezioni, presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo denominato "Fondo per la sanificazione dei seggi elettorali" con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire fra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze.

2. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni.»

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-*BIS* DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sui casi di delocalizzazione da parte di imprese beneficiarie di agevolazioni (**3-01687**) (16 giugno 2020)

Ruotolo, De Petris. - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

Premesso che:

con riferimento al fenomeno della delocalizzazione, il legislatore è intervenuto nell'ambito della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) attraverso alcune disposizioni, e segnatamente i commi 60 e 61 dell'articolo 1, ove si dispone sulla decadenza dai benefici ricevuti per le imprese che delocalizzano all'estero la propria produzione;

tali disposizioni prevedono che qualora le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato in un Paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. La disposizione è efficace per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge;

infine, si prevede che i soggetti erogatori dei contributi disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi;

per l'attuazione di tali disposizioni il Ministero dello sviluppo economico ha emanato il 25 novembre 2015 una direttiva sulle "Modalità e i tempi di restituzione dei contributi in conto capitale erogati alle imprese in caso di delocalizzazione della produzione in uno Stato non appartenente all'Unione europea";

l'articolo 6 prevede che: "in caso di delocalizzazione, gli uffici del Ministero provvedono tempestivamente a notificare al soggetto beneficiario delle agevolazioni, con le procedure previste dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, il provvedimento di revoca totale del solo contributo in conto capitale, specificando le modalità di restituzione delle eventuali quote del contributo medesimo già erogate, che sono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali",

si chiede di sapere quanti e quali provvedimenti di revoca di agevolazioni in conto capitale il Ministero dello sviluppo economico abbia notificato dal 1° gennaio 2014 ad oggi ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge n. 147 del 2013.

Interrogazione sul completamento dei lavori sulla strada statale del Gran San Bernardo (**3-01690**) (17 giugno 2020)

Laniece, Bressa, Durnwalder, Unterberger, Steger. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

in data 20 novembre 2018, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato, a sua prima firma, un'interrogazione a risposta scritta (4-00885) al Ministro in indirizzo;

sulla strada statale di collegamento internazionale fra Italia e Svizzera, i lavori di completamento ed ultimazione della strada statale 27, tra Etroubles (Aosta) e l'innesto dell'autostrada per il traforo del Gran San Bernardo, sono ancora fermi;

l'ANAS, con disposizione n. CDG-0083721-P del 10 giugno 2011, aveva approvato il progetto

esecutivo dei lavori avente ad oggetto la strada statale 27 "del Gran San Bernardo", lavori di sistemazione tra Etroubles e l'innesto dell'autostrada per il traforo del San Bernardo, variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen dal chilometro 15+180 al chilometro 18+700, lotto unificato;

considerato che:

tali lavori dovevano concludersi nell'anno 2016, sia per quanto attiene alle opere stradali e sia per quanto riguarda le opere di ripristino delle aree agricole occupate temporaneamente per lo stoccaggio del materiale di scavo e per le aree di cantiere;

a causa delle note vicende relative alla ditta appaltatrice Lauro SpA, l'avanzamento dei lavori è fermo al dicembre 2015 con conseguente arresto del processo di smaltimento e riutilizzo dei materiali di risulta dello scavo;

ad ottobre 2018, l'ingegner Luongo di ANAS SpA, in sede di audizione nella III Commissione permanente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, aveva illustrato le tempistiche riferendo come il progetto sarebbe stato approvato e validato nella primavera del 2019 e che nel corso dell'estate sarebbe stata espletata la fase di pubblicazione del nuovo appalto;

le tempistiche relative alla riprogettazione dell'opera, alla sua validazione, alle procedure della conseguente gara di appalto ed infine all'ultimazione di tutte le opere previste consentiranno, ipoteticamente, l'ultimazione dei lavori non prima dell'anno 2023;

tale data costituisce una tempistica più che doppia rispetto a quella prevista inizialmente e i disagi così determinati sarebbero da quantificare ben oltre tale proporzione;

la mancata realizzazione delle opere di variante alla strada statale 27 determina la permanenza della condizione di pericolosità dell'attuale asse viario in corrispondenza dell'abitato di Etroubles ed in corrispondenza dell'abitato di Saint Oyen;

tenuto, inoltre, conto che:

tutto questo arreca un grave pregiudizio ambientale, agro-pastorale e paesaggistico ai territori interessati, con particolare riferimento ai cumuli di smarino insistenti su terreni essenziali alle attività agricole, nonché un innegabile danno all'immagine turistica, intimamente legata all'integrità dell'ambiente alpino;

la situazione di abbandono rappresenta un pericolo ed un rischio per i territori interessati, in particolar modo se abbinata ad una mancata o carente vigilanza delle aree di cantiere;

tenuto conto, infine, che:

è stata segnalata, con nota prot. 0003848 del 1° ottobre 2019 al compartimento ANAS della Valle d'Aosta, una grave situazione di pericolo derivante dall'ostruzione del torrente Artanavaz in corrispondenza di un attraversamento temporaneo per una pista di cantiere, ma l'ANAS ad oggi non ha ancora fornito alcuna risposta e non ha provveduto in alcun modo alla messa in sicurezza dell'area ed al ripristino delle condizioni dell'alveo del torrente;

è necessario un tempestivo intervento per scongiurare ulteriori rischi idrogeologici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non intenda intervenire direttamente tra le parti al fine di garantire una rapida ultimazione della variante alla strada statale 27 del Gran San Bernardo.

Interrogazione sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina

(**3-01696**) (17 giugno 2020)

Faraone, Nencini, Vono, Bonifazi, Comincini, Conzatti, Cucca, Garavini, Ginetti, Grimani, Magorno, Marino, Parente, Renzi, Sbrollini, Sudano. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

le conseguenze dell'emergenza economica provocata dall'epidemia da COVID-19 risultano ogni giorno più drammatiche: basti ricordare che mentre il 13 marzo 2020 la Commissione europea aveva pubblicato una stima preliminare del possibile impatto dell'emergenza sull'economia quantificata in una riduzione di 2,5 punti percentuali del tasso di crescita del PIL della UE nel 2020, negli scorsi giorni l'ISTAT ha certificato il crollo del PIL italiano nella misura dell'8,3 per cento, con una riduzione dei consumi delle famiglie dell'8,7 per cento e del 12,5 per cento negli investimenti;

questi dati numerici si traducono concretamente nel fallimento di decine di migliaia di aziende

e la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, fenomeni ai quali si sta già drammaticamente assistendo;

il Governo e il Parlamento per rispondere a questa emergenza economica hanno messo in campo misure senza precedenti, con due scostamenti del *deficit* per oltre 80 miliardi di euro complessivi approvati nel giro di un mese; questi sono stati resi possibili dall'eccezionalità delle circostanze, che ha prodotto un inedito scenario nel quale si è verificato un generale consenso, anche a livello europeo, sull'esigenza di rispondere alla crisi con grandi investimenti;

è opinione diffusa che uno dei principali canali nei quali indirizzare gli investimenti debba essere quello delle infrastrutture materiali, per il valore aggiunto che esse determinano immediatamente nella mobilitazione di capitali e nella creazione di posti di lavoro e nel periodo medio e lungo per il valore aggiunto che apportano a livello dei trasporti per la realizzazione di corridoi essenziali per il trasporto di merci e persone;

tra questi corridoi, l'asse ferroviario Berlino-Palermo è classificato come "progetto prioritario 1" nell'ambito dei 30 progetti prioritari definiti nella decisione 884/2004/CE relativa agli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, il che significa che sulla sua necessità vi è stata un'espressione ufficiale in sede europea già oltre 15 anni fa;

il Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato pubblicamente già due settimane fa che nell'ambito degli investimenti che saranno sbloccati dall'annunciato "decreto semplificazioni" e dalla messa a disposizione dei fondi già stanziati e di quelli in arrivo quali misura in risposta alla crisi economica determinata dall'emergenza pandemica sarà valutato il progetto del ponte sullo stretto di Messina;

aperture significative su tale progetto sono arrivate a livello politico proprio dai vertici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente e in particolare dal viceministro Cancelleri e dal sottosegretario Margiotta; lo stesso *masterplan* del Governo sul rilancio dell'economia ha ribadito negli scorsi giorni quanto più volte già affermato in precedenza, ossia come sia assolutamente prioritaria la realizzazione dell'alta velocità al Sud;

è noto che il progetto, a differenza di molti altri, era già giunto allo stadio definitivo, con la conclusione del relativo appalto nell'ottobre 2005 e la successiva firma del contratto di assegnazione nel marzo 2006, e che dunque vi è già stata la validazione del progetto da parte tutte le autorità competenti e interessate, a cominciare dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, fino a tutti i Ministeri e gli enti regionali e locali coinvolti;

un recente *report* realizzato dalle associazioni industriali siciliane e calabresi ha ribadito la necessità della realizzazione dell'opera attraverso il ricorso al "modello Genova" che ha permesso la realizzazione in tempi brevissimi del nuovo ponte (si veda l'articolo de "Il Sole-24 ore" dal titolo "Le imprese: un commissario per fare il Ponte sullo Stretto" del 16 giugno 2020), evidenziando tra l'altro un aumento dell'occupazione legato all'opera stimato in 100.000 posti di lavoro comprensivi dell'indotto,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare avvio in tempi rapidi alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.

Interrogazione sulla realizzazione di un'autostrada tra Roma e Latina e di una bretella tra Cisterna e Valmontone

(**3-01692**) (17 giugno 2020)

Calandrini, Ciriani. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

la realizzazione dell'autostrada Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone risponde ad interessi di carattere nazionale volti, da una parte, a saldare la cesura esistente tra la A12 Roma-Civitavecchia ed il confine con la Campania e, dall'altra, ad assicurare il raccordo tra il sistema autostradale centrale A1 e quello tirrenico, consentendo di alleggerire il traffico veicolare, particolarmente intenso, insistente sulle strade Pontina e Appia;

per la realizzazione dell'opera il CIPE, con delibera n. 50/2004, ha stanziato 465,8 milioni di euro;

nel 2008 per la realizzazione dell'opera è stata costituita Autostrade del Lazio SpA, società mista tra ANAS e Regione Lazio;

l'opera ha un costo complessivo di 2,7 miliardi di euro;

la gara ad evidenza pubblica è stata espletata ed aggiudicata il 19 dicembre 2016, ma è stata successivamente annullata dalla giustizia amministrativa;

appare evidente il ritardo accumulato negli anni;

tale ritardo condanna il territorio della provincia di Latina ad un anacronistico isolamento che minaccia l'economia locale, con numerose aziende che decidono di delocalizzare e abbandonare per mancanza di collegamenti e infrastrutture adeguate;

gli interroganti rilevano che tali infrastrutture si rendono a maggior ragione necessarie per la presenza in provincia di Latina di uno dei poli chimico-farmaceutici più importanti del territorio nazionale, con aziende di caratura internazionale e che fanno dell'*export* il loro *core business*;

dati ACI aggiornati al 2018 indicano che la strada statale 148 "Pontina", che collega Latina a Roma e sul cui tracciato dovrebbe nascere la Roma-Latina, è stata teatro di 268 incidenti che hanno causato 8 morti e ben 436 feriti, numeri che rilevano la pericolosità della strada che è buia, a tratti dissestata, e con segnaletica orizzontale e verticale in parte carente: è una strada oramai non più sufficiente a contenere la mole di traffico veicolare;

il 24 aprile 2020, l'assessore regionale per i lavori pubblici Mauro Alessandri, durante un'audizione in Commissione Bilancio della Regione Lazio, ha dichiarato che "è intenzione del ministro, nel decreto di prossima emanazione, individuare il commissario per la sua realizzazione sulla base di un progetto che abbiamo ripassato al vaglio di un buon confronto";

tale nomina commissariale non è mai avvenuta;

a parere degli interroganti, anche a causa della crisi economia generata dal COVID-19, la realizzazione della Roma-Latina e della Cisterna-Valmontone non è più rinviabile, pena il rischio concreto di desertificazione del tessuto produttivo locale,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda procedere al fine del tempestivo avvio della realizzazione dell'autostrada Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone, preservando le attuali autorizzazioni acquisite e se sia prevista un'ulteriore dotazione di fondi del CIPE o se sia previsto un incremento aggiuntivo alla dotazione finanziaria iniziale di 465 milioni di euro;

come intenda procedere per scongiurare un'eventuale perenzione dei fondi già assegnati e quali iniziative di competenza intenda assumere a supporto della Regione Lazio o di ANAS, per assicurare la realizzazione dell'autostrada Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone.

Interrogazione sulla piena operatività degli aeroporti, con particolare riguardo alla situazione del Salento

(**3-01695**) (17 giugno 2020)

Stefano, Marcucci, D'Arienzo, Astorre, Ferrazzi, Ferrari. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

con il decreto ministeriale n. 112 del 12 marzo 2020 è stata disposta, al fine di contrastare il diffondersi del COVID-19, la razionalizzazione del servizio di trasporto aereo, garantendo l'operatività esclusivamente di alcuni aeroporti e la permanenza di alcune tratte aeree;

da marzo, sino ad oggi, si sono succeduti numerosi decreti per regolare la materia, l'ultimo dei quali, del 14 giugno 2020, ha disposto che, in considerazione delle numerose "richieste dei gestori aeroportuali", della "collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio" e della loro "capacità infrastrutturale", nonché della "necessità di garantire i collegamenti insulari", fino al 14 luglio 2020 l'operatività dei servizi è limitata ad alcuni aeroporti e riguardo cui l'Ente nazionale per l'aviazione civile può poi, sulla base delle ulteriori richieste ed esigenze di trasporto aereo, modificare e integrare tale elenco;

a quanto risulta agli interroganti, su alcuni aeroporti, nonostante figuri come garantita l'operatività, non è stata ripristinata alcuna tratta aerea;

in un Paese a forte vocazione turistica quale l'Italia, che necessita di una ripartenza rapida e di ogni strumento e mezzo adatto a garantire la ripresa dello sviluppo economico, la riduzione o cancellazione totale dei voli su alcuni scali e la mancata riattivazione delle tratte aeree determina conseguenze altamente negative, in particolare per il Sud, per il quale la stagione turistica entrante rappresenta un'occasione importante di ripresa;

caso emblematico è quello dell'aeroporto di Brindisi, che serve il Salento, e dove ad oggi non opera alcuna tratta aerea tra quelle attive prima dello scoppio dell'emergenza. Questa situazione determina conseguenze rilevanti e a catena sull'economia dell'area e dell'intera regione, sulla tenuta occupazionale, a partire da quella legata all'operatività dello scalo, seriamente a rischio;

considerato che:

sono numerose le misure che il Governo ha messo in campo in questi mesi, da ultimo con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto decreto "rilancio", a sostegno dell'essenziale settore del turismo, che, tuttavia, non sono da sole in grado di far riprendere al settore la strada dello sviluppo se non vengono accompagnate dalla piena operatività delle infrastrutture di trasporto serventi il settore del turismo, quali aeroporti e tratte aeree operanti sulle aree del Paese a maggiore vocazione turistica, tra cui il Sud e le isole;

il ripristino delle tratte aeree è pertanto prioritario affinché le misure messe in campo possano adeguatamente svilupparsi,

si chiede di sapere:

se, in ragione della conclusione della fase emergenziale più critica, il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi al fine di ripristinare il maggior numero di tratte operanti prima del *lockdown* con particolare riguardo per i territori dell'Italia meridionale e insulare che servono bacini di utenza altrimenti sforniti, e che ne hanno particolare necessità soprattutto in vista dell'ormai avviata stagione estiva;

se non ritenga necessario, in vista del nuovo piano industriale che interessa la compagnia Alitalia, adoperarsi, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, affinché vengano previste e assicurate alcune tratte aeree fuori dalle scelte di mercato, per garantire l'effettivo diritto alla mobilità.

Interrogazione sui diversi interventi necessari alla viabilità della provincia di Padova (3-01694) (17 giugno 2020)

De Poli, Mallegni, De Siano, Barachini, Barboni. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

il patrimonio infrastrutturale italiano ha subìto negli ultimi anni un costante degrado che mette in gioco la sicurezza stessa dei cittadini e rischia di compromettere l'attrattività dell'Italia nei confronti dei grandi investitori internazionali;

in un momento particolarmente difficile com'è quello attuale, il nostro Paese avrebbe bisogno di investimenti di medio-lungo periodo per rilanciare una prospettiva di sviluppo economico e infrastrutturale;

la realizzazione di maggiori opere pubbliche genererebbe benefici dal punto di vista logistico, creerebbe posti di lavoro per la costruzione e la manutenzione, permetterebbe alle imprese italiane di accrescere la produttività, consentendo al Paese di restare inserita nei flussi commerciali tra l'Europa e il resto del mondo e di puntare all'obiettivo strategico di fare del nostro Paese il primo Paese manifatturiero in Europa, con i relativi benefici occupazionali;

da fonti di stampa si apprende dei vertici istituzionali delle categorie economiche venete, in particolare di Padova e provincia, con l'intento di esaminare le criticità sorte a seguito del *lockdown* e l'impatto economico derivato, per una valutazione delle iniziative da porre in essere per mitigare le drammatiche ricadute economiche subite dalle imprese di quell'area;

tra le varie istanze, le più urgenti sarebbero la sistemazione del ponte sul fiume Brenta, in località Curtarolo, soggetto a limitazioni del traffico pesante a causa del deterioramento delle strutture portanti, con conseguente allungamento forzato del tragitto sulla strada regionale 308, e la cessione delle competenze di questo tratto stradale all'ANAS;

con l'atto di sindacato ispettivo 4-01690 del 28 maggio 2019 il primo firmatario della presente

interrogazione ha portato all'attenzione del Ministro in indirizzo l'urgenza della sistemazione del ponte sul Brenta;

la strada statale 47 "della Valsugana" e il suo innesto nella Pedemontana veneta sono essenziali infrastrutture di collegamento viario tra il nostro Paese e il nord Europa;

con l'interrogazione 3-00668 il primo firmatario ha già portato all'attenzione del Ministro l'urgenza di intervenire per il completamento dell'ex strada regionale 10;

a seguito della riclassificazione denominata "rientro strade", la strada regionale 10 è già passata sotto l'egida dell'ANAS; mancano 7 chilometri da Carceri (Padova) all'innesto della A31 e 10 chilometri per arrivare fino a Montagnana (Padova);

dalla tempestività di tali interventi dipende la competitività e in alcuni casi, anche in considerazione delle gravi difficoltà indotte dalla pandemia, la sopravvivenza delle migliaia di imprese che costituiscono il sistema economico dell'alta padovana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario intervenire nelle sedi competenti per: riclassificare la strada provinciale 47 a strada statale sotto la gestione dell'ANAS, così da consentire la realizzazione del consolidamento del ponte sul fiume Brenta in località Curtarolo; prevedere un intervento economico per la realizzazione di un collegamento tra la strada provinciale 47 e la superstrada Pedemontana veneta; infine, prevedere risorse necessarie e sufficienti per il completamento della strada statale 10 (ex strada regionale 10), opera fondamentale per lo sviluppo socio-economico della bassa padovana.

Interrogazione sulla semplificazione della normativa in materia di appalti pubblici (**3-01697**) (17 giugno 2020)

Salvini, Faggi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

nell'attuale fase congiunturale, contrassegnata dalla più grave recessione del dopoguerra, il rilancio degli interventi infrastrutturali rappresenta il fattore decisivo per una più rapida uscita dalla crisi; la ripresa in termini accelerati degli interventi per la realizzazione, la manutenzione e la messa in sicurezza di opere pubbliche e di interventi di rigenerazione urbana può assicurare un contributo rilevantissimo per le prospettive occupazionali e per evitare che la situazione già critica del settore precipiti definitivamente. Inoltre, la congiuntura offre un'occasione preziosa per riallineare il nostro Paese ai maggiori *partner* europei quanto a dotazione infrastrutturale in modo da colmare un divario che negli ultimi anni si è progressivamente accentuato;

allo stato attuale, gli interventi infrastrutturali (strade, autostrade, ferrovie, porti e aeroporti) già programmati ammontano a quasi 200 miliardi di euro, con oltre il 65 per cento delle risorse necessarie già stanziate e utilizzabili; tuttavia, tali investimenti risultano ancora oggi bloccati per ragioni a giudizio degli interroganti inspiegabili, perlopiù riconducibili a lungaggini burocratiche non più accettabili;

il caso delle autostrade è emblematico: gli aggiornamenti dei piani economico-finanziari di molte società concessionarie attendono di essere approvati, in alcuni casi dal 2018, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la mancata approvazione dei nuovi piani è motivo di blocco di investimenti per quasi 20 miliardi di euro, compresi circa 7 miliardi di interventi già cantierabili e 4 miliardi previsti per la gronda di Genova (la cui realizzazione è vieppiù prioritaria dati i gravissimi disagi che storicamente sconta la viabilità di tutto il nord-ovest);

la ripresa economica dell'Italia all'indomani dell'emergenza sanitaria da COVID-19 passa attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure previste dalla normativa vigente per la realizzazione di tutte le infrastrutture strategiche per il Paese;

un importante intervento di semplificazione è stato realizzato con il decreto "sblocca-cantieri" (decreto-legge n. 32 del 2019), che ha disposto la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, del regime ordinario previsto dal codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), con effetti positivi riscontrati a livello statistico (fino a prima del *lockdown*: 16 per cento in più la spesa dei Comuni in investimenti e 40 per cento in più il valore delle gare d'appalto): l'eccezionalità dell'attuale situazione impone quanto meno una proroga di tale regime straordinario in vista di una riforma

organica della normativa vigente, nei termini di una velocizzazione e semplificazione degli *iter* previsti per le piccole opere, riducendo fino all'azzeramento i controlli preventivi e potenziando piuttosto quelli successivi;

per le grandi opere (cioè quelle con valore al di sopra dei 10 milioni di euro) appare imprescindibile mettere a sistema il "modello Genova", cioè il regime speciale voluto dalla Lega per la ricostruzione del "ponte Morandi", che ha consentito l'avvio dei lavori dopo solo 3 mesi dal crollo e il loro completamento in soli 14 mesi; tale "modello", che prevede la nomina di un commissario che procede secondo procedura negoziata, si ispira a quello delineato nella direttiva 2014/24/UE in materia di appalti, all'osservanza della quale la stessa Commissione europea ha richiamato con la recente comunicazione 2020/C 108 I/01, contenente gli orientamenti sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

allo stato attuale il Governo si è dimostrato disponibile all'avvio di qualunque semplificazione nel senso appena descritto soltanto a parole e nelle intenzioni, senza dare alcun seguito alle tante proposte avanzate dalla Lega (e dall'opposizione in genere) nelle diverse sedi;

il nostro Paese, a maggior ragione in questo momento storico, non può più attendere perché sia colmato il *gap* infrastrutturale che storicamente sconta per la vigenza di procedure burocratiche bizantine e capziose che finiscono per impedire la realizzazione di qualunque opera pubblica,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per la semplificazione complessiva delle procedure previste dalla normativa vigente per gli appalti pubblici, al fine di consentire la realizzazione dei tanti investimenti infrastrutturali inspiegabilmente bloccati.

Interrogazione sulla riapertura degli aeroporti e sul riordino del settore del trasporto aereo (3-01689) (17 giugno 2020)

Lupo. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

il settore del trasporto aereo, anche per la chiusura dei cieli, risulta uno dei più colpiti dall'emergenza sanitaria da COVID-19: l'International air transport association (IATA) ha stimato perdite per il 2020 pari a circa 74,5 miliardi di euro, con un crollo dei profitti superiore al 20 per cento e un dimezzamento dei ricavi;

allineandosi a quanto determinato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) anche in Italia, con l'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 è stato eliminato, dal 15 giugno, l'obbligo di distanziamento sociale all'interno dei velivoli, a condizione che venga assicurato all'interno del velivolo il ricambio completo dell'aria ogni tre minuti;

ai sensi delle predette disposizioni nazionali è inoltre previsto l'obbligo della mascherina (da cambiare ogni 4 ore), il divieto di salire a bordo se la temperatura corporea supera i 37,5 gradi e il divieto di portare sull'aeromobile bagagli a mano di grandi dimensioni, che, se non ben gestito sin dagli accessi in aeroporto con l'aiuto dei gestori aeroportuali e *handling*, rischia di comportare svariati problemi operativi in fase di imbarco;

da più parti arrivano sollecitazioni, per non dire vere e proprie pressioni, sul vettore nazionale affinché operi alcune tratte su aeroporti che non risultano però avere grandi richieste seguendo l'indice di prenotazione, mentre aeroporti nazionali fondamentali e strategici come Milano Linate rimangono ancora chiusi;

risulta che la richiesta di apertura per un aeroporto rilevante per il traffico *business* come quello di Linate sia fortemente sollecitata da molti utenti;

il trasporto aereo rappresenta un imprescindibile fattore di crescita del PIL e del turismo;

secondo la IATA nel 2021 ci sarà un leggero recupero della domanda di trasporto aereo con conseguente riduzione delle perdite stimata intorno ai 15,8 miliardi di dollari ed una ripresa del numero dei passeggeri;

la crisi generata dalla pandemia può rappresentare un'opportunità per ripartire con una visione sistemica, che superi l'attuale affastellamento normativo che ha visto l'emanazione di una serie di atti puntuali avulsi da una visione organica del settore, introducendo pari condizioni tra tutti gli operatori,

a partire dalla sottoscrizione di accordi di "*co-marketing*";

il cosiddetto decreto-legge "rilancio", attualmente all'esame della Camera (AC 2500), pone alcune importanti riserve per favorire condizioni minime comuni a partire da quelle salariali, come previsto dall'art. 203 ("Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo");

al Senato è stato depositato un disegno di legge di riordino del settore aereo (AS 727), attualmente in fase di esame presso l'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire la massima sicurezza dei passeggeri e degli operatori, vigilando sulle responsabilità di ciascuno relativamente al rispetto delle regole;

quale sia il motivo per cui l'aeroporto di Milano Linate resta ancora chiuso nonostante la sua strategicità anche per altri aeroporti di collegamento;

quale sia la sua posizione in merito al progetto di riordino del settore aereo attualmente all'esame della Commissione 8ª del Senato e se non ritenga opportuno attivarsi al fine di concorrere alla sua approvazione, in un'ottica di rilancio del trasporto aereo e del turismo in chiave sistemica, con regole uniformemente applicate a tutti gli attori .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1845

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Integrazione all'intervento del senatore Comincini nella discussione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge n. 1845

Oggi ci apprestiamo a votare un provvedimento del quale tutti noi avremmo sentitamente fatto a meno. Purtroppo però la situazione che stiamo ormai vivendo da mesi, causata dall'epidemia da coronavirus, ci obbliga anche a questa discussione. E siccome è una discussione che ha ad oggetto il funzionamento delle nostre istituzioni, della nostra Carta costituzionale e dunque della nostra democrazia, io credo che serva chiarezza e senso di responsabilità. Posticipare il rinnovo dei consigli comunali, regionali; non poter fissare nei termini il referendum costituzionale, sono stati l'ennesima prova di quanto il coronavirus sia stato capace di permeare la nostra società, modificando e stravolgendo la nostra ordinarietà.

L'ho ripetuto più volte anche in quest'Aula, in precedenti occasioni: superata la fase più critica, dovremmo essere capaci di cogliere le opportunità di miglioramento che, grazie anche - purtroppo - alle situazioni in cui ci ha obbligati la pandemia, sono apparsi più chiari e urgenti davanti ai nostri occhi. Mi permetto di fare un inciso, lo dico da senatore che ha avuto il privilegio di fare l'amministratore e il sindaco della propria città: aprire un dibattito ed una discussione seria, anche insieme alle opposizioni, per rivedere la scelta di svolgere le procedure elettorali nelle scuole, mi avrebbe sicuramente appassionato di più che disquisire o dibattere animatamente su una data o su un possibile *election day* che tenga dentro il *referendum* costituzionale, le elezioni regionali ed amministrative.

Proprio per questa ragione avevo presentato un ordine del giorno che impegna il Governo ad adottare tutte le misure necessarie a consentire che le consultazioni elettorali di cui al decreto in questione, vengano celebrate organizzando le sezioni elettorali all'interno di spazi e luoghi pubblici appositamente adibiti. E questo al fine di evitare lo svolgimento delle procedure elettorali all'interno degli edifici scolastici e delle aule che sono dedicate allo svolgimento delle attività didattiche. Preso atto della

difficoltà, del rischio, della mancanza di opportunità di tenere le elezioni nei mesi di luglio, agosto e nelle prime settimane di settembre (per evidenti ragioni che non serve ribadire ulteriormente in questa sede), io credo che sia nostro dovere evitare di ostacolare e interrompere, ulteriormente, la corretta

ripresa delle attività scolastiche. I nostri ragazzi, i nostri figli, hanno già dovuto affrontare enormi cambiamenti nel loro percorso didattico ordinario.

Approfitto, anzi, per mandare un grande in bocca al lupo a quegli studenti che in questi giorni sono impegnati con un atipico esame di Stato: per usare le parole della collega Liliana Segre, come tanti Robinson Crusoe, i nostri studenti, insieme ai loro insegnanti, hanno dovuto superare tante difficoltà. Ecco, se fornissimo agli enti locali tutti i mezzi e le necessarie attrezzature per predisporre i seggi in luoghi diversi dalle aule - penso ad esempio agli uffici postali, alle biblioteche, alle palestre, alle caserme e gli altri uffici pubblici - ...ecco forse in questo modo eviteremmo ai nostri studenti la fatica di dove superare ulteriori ostacoli. Spero, su questo punto, che la collaborazione tra Parlamento e ministri competenti possa portare a qualche risultato.

Ma come dicevo, qui discutiamo delle regole della nostra democrazia: ho sinceramente letto con attenzione le osservazioni avanzate da entrambe le questioni di pregiudizialità poste sia dai colleghi di Forza Italia che dai colleghi di Fratelli d'Italia. Devo però confessarvi che, proprio di fronte all'eccezionalità del momento che stiamo vivendo, le eccezioni di incostituzionalità sollevate appaiono deboli: prima di tutto per ragioni pratiche. In un periodo nel quale tentiamo a fatica di evitare ogni forma di assembramento, pensare di proporre due giornate diverse per tenere la consultazione elettorale per il rinnovo dei consigli regionali e comunali e la consultazione referendaria costituzionale, permettetemi, mi sembra veramente miope. Per non parlare dei osti che saremmo dovuti chiamare a sostenere nel caso in cui decidessimo di tenere in due momenti diversi le due tornate elettorali, in un momento nel quale lo Stato è già chiamato al massimo sforzo per fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia. Oltretutto lo scrivono gli stessi colleghi di Fratelli d'Italia, firmatari della questione pregiudiziale. Cito testualmente "anche se il nostro ordinamento non prevede un espresso divieto di abbinamento *referendum* costituzionale - elezioni" - e già questo potrebbe bastare - "è importante notare - continuano che, in nessuno dei casi precedenti in cui nella storia repubblicana si sono svolti *referendum* costituzionali, si e ritenuto di procedere all'abbinamento con altre elezioni". E se quest'ultimo aspetto risulta assolutamente vero e incontrovertibile, qualche dubbio però sorge sull'osservazione rispetto alla quale un eventuale accorpamento provocherebbe una "inaccettabile compromissione della campagna elettorale con un - cito - "intollerabile inquinamento del dibattito elettorale e una conseguente difficoltà per il cittadino che dovrebbe scegliere tra argomenti diversi ed eterogenei". Con il dovuto rispetto che si deve alla materia costituzionale, mi sento di dire - anche ai colleghi di Forza Italia che hanno sollevato la stessa questione - che se tale aspetto fosse stato costituzionalmente rilevante, sarebbe allora dovuto valere anche in quei nei casi nei quali ad esse re accorpate fossero state le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e i *referendum* abrogativi: anche in quei casi, infatti, l'elettore era chiamato ad esprimere più di una preferenza su questioni diverse ed eterogenee. Eppure questo è avvenuto: il 21 e il 22 giugno 2009 con ben 3 quesiti referendari, su questioni rilevanti legate alla legge elettorale e, in concomitanza, il secondo turno di amministrative. In quel caso, anzi, le asimmetrie legate alle percentuali di votanti di cui parlano i colleghi di Forza Italia avrebbero potuto avere un significato maggiore in relazione al fatto che i referendum abrogativi, a differenza di quelli costituzionali, prevedono il raggiungimento del *quorum*. È evidente che i due istituti abbiano effetti diversi, ma è altrettanto evidente che chiamino l'elettore ad una scelta simile: rispondere sì o no ad un quesito referendario. La stessa Corte costituzionale, con le ordinanze n. 38 del 2008, n. 198 del 2005 e n. 131 del 1997, ha chiarito che la discrezionalità di cui gode il Governo nello scegliere la data delle consultazioni incontra il limite delle ipotesi in cui sussistano oggettive situazioni eccezionali. E con l'ordinanza 169 del 2011, definiva "non agevole" il mancato accorpamento dei *referendum* con le amministrative.

Ma vedete, le ragioni per le quali noi oggi voteremo contro queste questioni di pregiudizialità attengono non tanto a questioni di interpretazioni delle norme e dei principi costituzionali, ma a principi di buon senso e ragionevolezza. I punti e le osservazioni che voi ponete, a mio avviso, possono senza dubbio trovare un fondamento pratico in un momento di assoluta ordinarietà. Che non è quello che stiamo vivendo. E allora, proprio nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di buonsenso, noi crediamo sia possibile chiedere agli elettori di sfruttare in un'unica giornata l'occasione di poter

scegliere i propri rappresentanti e di esprimersi su una scelta importantissima come quella legata alla modifica della nostra Carta costituzionale.

Relazione dell'Ufficio di Questura sullo svolgimento della controprova

Nel corso della seduta dell'Assemblea del 18 giugno 2020, alle ore 12,15 circa, il Presidente ha dichiarato aperta la controprova, che era stata richiesta dopo una votazione per alzata di mano, e successivamente ha ordinato la chiusura delle porte.

Gli assistenti parlamentari, nel momento in cui è stata ordinata la chiusura delle porte, hanno proceduto immediatamente alla chiusura delle porte stesse, non solo dell'Emiciclo, ma anche di tutte le tribune. Dopo di allora, in base alle testimonianze raccolte fra gli assistenti parlamentari, nessun senatore risulta entrato. Ha fatto ingresso in alcune tribune solamente personale dell'Amministrazione per consegnare i *tablet* necessari per la votazione ad alcuni senatori che ne erano privi. Peraltro, i senatori che ne erano privi ed erano già all'interno si sono accalcati nei pressi della porta chiusa per farseli consegnare e nel momento più concitato hanno lasciato vuoti alcuni posti nelle prime file delle tribune.

Sempre dalle testimonianze raccolte fra gli assistenti parlamentari risulta siano rimasti fuori dell'Aula e non abbiano potuto prendere parte alla votazione i seguenti senatori:

- al piano dell'emiciclo: Airola, Bernini, Botto, Casini, Ciampolillo, Evangelista, Ferrara, Gallone, Giammanco, Grasso, Licheri, Marcucci, Parrini, Quagliariello, Rizzotti, Romeo;
- al piano delle tribune di primo ordine: Campagna, Drago;
- al piano delle tribune di secondo ordine: Pittoni;
- alle tribune diplomatiche non risulta sia rimasto fuori nessuno.

La senatrice Drago ha dichiarato di aver votato per errore con il *tablet* pur essendo rimasta fuori dalla porta della tribuna.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 1845:

sulla questione pregiudiziale, il senatore Di Nicola avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abate, Barachini, Barbaro, Barboni, Bongiorno, Bossi Umberto, Caligiuri, Candiani, Castaldi, Cattaneo, Crimi, Dal Mas, De Poli, Di Piazza, Fregolent, Giacobbe, L'Abbate, Malpezzi, Margiotta, Marinello, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Nugnes, Ripamonti, Rojc, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Totaro e Turco.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Aimi Enrico, Malan Lucio, Cangini Andrea, Siclari Marco, Lonardo Alessandrina, Masini Barbara, Perosino Marco, Ferro Massimo, Rizzotti Maria, Toffanin Roberta, Gallone Maria Alessandra, Galliani Adriano, Binetti Paola, Papatheu Urania Giulia Rosina, Pagano Nazario, Alderisi Francesca, Battistoni Francesco, Gasparri Maurizio, Caligiuri Fulvia Michela

Istituzione dell'insegnamento della materia di igiene personale e cura della persona nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (1856)

(presentato in data 18/06/2020);

senatori Santillo Agostino, Donno Daniela, Angrisani Luisa, Di Girolamo Gabriella, Trentacoste Fabrizio, Lannutti Elio, Pavanelli Emma, Puglia Sergio, Floridia Barbara, L'Abbate Patty, Marilotti Gianni, Leone Cinzia, Coltorti Mauro, Vanin Orietta, Ricciardi Sabrina, Granato Bianca Laura, De Lucia Danila, Corrado Margherita, Vaccaro Sergio, Campagna Antonella, Gaudiano Felicia, Mollame Francesco

Disposizioni in materia di riorganizzazione del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e istituzione dei Corpi Militari Ausiliari delle Forze Armate per finalità civiche, di volontariato istituzionale, di utilità sociale, di sicurezza ed interesse generale, nonché delega al Governo per la definizione dello stato giuridico e della disciplina

d'impiego del relativo personale (1857)
(presentato in data 18/06/2020);
senatori Taricco Mino, Rampi Roberto, Fedeli Valeria, Rossomando Anna, D'Alfonso Luciano, Manca Daniele, Verducci Francesco, Boldrini Paola, Rojc Tatjana, Giacobbe Francesco, Vattuone Vito, Ferrazzi Andrea, Biti Caterina, Pittella Gianni, Stefano Dario
Disposizioni in materia di elicicoltura (1858)
(presentato in data 18/06/2020).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 12 giugno 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2019.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 19).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 15 giugno 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, riferita all'anno 2019, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 20).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 113 del 27 maggio 2020, depositata in cancelleria il successivo 12 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente articolo 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 78).

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ordinanza-ricorso depositata il 19 dicembre 2019, la Corte d'appello di Brescia ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione del 10 gennaio 2017 con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese dal senatore Gabriele Albertini, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 7 aprile 2020, n. 82, depositata in cancelleria il successivo 24 aprile 2020.
L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 16 giugno 2020.
Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 giugno 2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (FASC) per l'esercizio 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 292).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 5 febbraio 2020, il testo di sei raccomandazioni e di dodici risoluzioni, approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della I parte della Sessione ordinaria (Strasburgo, 27 - 31 gennaio 2020) e, in data 20 marzo 2020, il testo di una risoluzione approvata dalla stessa Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della riunione della Commissione permanente, svoltasi a Parigi il 6 marzo 2020. Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a alla 14a Commissione permanente, se non già assegnati alla stessa in sede primaria:

raccomandazione n. 2168 - Minacce alla libertà dei *media* ed alla sicurezza dei giornalisti in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 171);

raccomandazione n. 2169 - Gli obblighi internazionali relativi al rimpatrio dei minori dalle aree di conflitto e di guerra. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 172);

raccomandazione n. 2170 - Casi di prigionieri politici rilevati in Azerbaijan. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 173);

raccomandazione n. 2171 - Azione concertata contro la tratta ed il traffico di esseri umani. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 174);

raccomandazione n. 2172 - Minori rifugiati e scomparsi in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 175);

raccomandazione n. 2173 - Contrastare il traffico di tessuti e di cellule. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 176);

risoluzione n. 2316 - Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Polonia. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 177);

risoluzione n. 2317 - Minacce alla libertà dei *media* ed alla sicurezza dei giornalisti in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 178);

risoluzione n. 2318 - La tutela della libertà di religione o di convinzione nei luoghi di lavoro. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 179);

risoluzione n. 2319 -Procedura complementare congiunta tra il Comitato dei Ministri e Assemblea Parlamentare in risposta ad una grave violazione degli obblighi statutari da parte di uno Stato membro. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 180);

risoluzione n. 2320 - Contestazione, per ragioni sostanziali, delle credenziali non ancora ratificate della delegazione parlamentare della Federazione russa. Il predetto documento è deferito alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Commissione permanente, nonché, per il parere, alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 181);

risoluzione n. 2321 - Gli obblighi internazionali relativi al rimpatrio dei minori dalle aree di conflitto e

di guerra. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 4a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 182);
risoluzione n. 2322 - Casi di prigionieri politici segnalati in Azerbaijan. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 183);
risoluzione n. 2323 - Azione concertata contro la tratta di esseri umani ed il traffico di migranti. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 7a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 184);
risoluzione n. 2324 - Minori rifugiati e migranti scomparsi in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 185);
risoluzione n. 2325 - I progressi nella procedura di monitoraggio dell'Assemblea. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 4a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 186);
risoluzione n. 2326 - Democrazia hackerata? Come reagire? Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc.* XII-*bis*, n. 187);
risoluzione n. 2327 - Il turismo dei trapianti di organi. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 7a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 188);
risoluzione n. 2328 - La prevenzione della violenza e della discriminazione nei confronti delle minoranze religiose tra i profughi in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 189).

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione deferita, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alla sottoindicata Commissione permanente, competente per materia.
Il signor Pierluigi Roesler Franz, Presidente del Sindacato Cronisti Romani, chiede modifiche al disegno di legge A.S. 812 (diffamazione a mezzo stampa), in particolare in merito alle sanzioni pecuniarie sostitutive del carcere e in materia di prescrizione (Petizione n. 604, assegnata alla 2a Commissione permanente).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Mollame e la senatrice Donno hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01686 del senatore Lanzi ed altri.
L'ordine delle firme deve intendersi il seguente: Lanzi, Angrisani, Castellone, Croatti, Donno, Granato, Lannutti, Mollame, Pavanelli, Presutto, Vaccaro.
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 12 al 18 giugno 2020)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 68
AIMI: sul caso di Huma Younous, sposa bambina in Pakistan (4-02872) (risp. DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)
CALANDRINI: sul pagamento di un riscatto per la liberazione della cooperante Silvia Romano (4-03483) (risp. DEL RE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)
LUCIDI ed altri: sulla gestione dell'epidemia da COVID-19 in Cina (4-03498) (risp. DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)
ORTIS ed altri: sul compenso ad un avvocato da parte del Comune di Petacciato (Campobasso) (4-02899) (risp. DADONE, *ministro per la pubblica amministrazione*)
RAUTI ed altri: sulla realizzazione dell'app "Immuni" per tracciare il contagio da COVID-19 (4-03475) (risp. PISANO, *ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*)

Mozioni

FATTORI, NUGNES, DE FALCO, DI MARZIO, DE BONIS, GIARRUSSO, MARTELLI, BUCCARELLA - Il Senato,

premesso che:

il Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020 ha approvato l'avvio di un accordo con il Governo egiziano per una commessa relativa alla vendita di una partita di armi verso il Paese nordafricano per un affare che varrebbe dai 9 agli 11 miliardi di euro;

la prima azione di scambio di questo nuovo accordo prevede la cessione immediata di due fregate Fremm, la "Spartaco Schergat" e la "Emilio Bianchi", del valore di oltre 1 miliardo di euro, cui seguiranno 20 pattugliatori d'altura, 24 caccia Eurofighter Typhoon, 20 velivoli da addestramento M346 e un satellite da osservazione;

l'articolo 11 della Costituzione recita espressamente che "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo";

la vendita delle armi è regolamentata dalla legge n. 185 del 1990, la quale all'articolo 1, commi 5 e 6, recita:

"5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.

6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati:

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'*embargo* totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali";

nella stessa legge si prevede che il Governo fornisca un rapporto periodico sull'esportazioni degli armamenti;

nel mese di maggio 2020 è stata trasmessa al Parlamento la relazione governativa annuale sull'*export* di armamenti;

considerato che:

in detta relazione, da uno studio aggregato proveniente dalla rete per il disarmo, viene messo in evidenza come il Paese con il maggior numero di licenze approvate da parte dello Stato italiano sia proprio l'Egitto, per un flusso pari a circa 871 milioni di euro;

nel passaggio effettuato in Consiglio dei ministri nel quale pare sia stato dato mandato per la relativa autorizzazione all'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) non è stato calendarizzato nessuno coinvolgimento delle Camere;

il giorno 10 giugno 2020 il Ministro degli affari esteri Di Maio aveva rassicurato in sede di "Question time" che nessuna autorizzazione a questa operazione era stata data, salvo poi essere smentito poco più di 24 ore dopo;

la situazione dei diritti umani e civili in Egitto è sotto osservazione dell'Onu, che periodicamente effettua un rapporto sul Paese, l'ultimo dei quali avvenuto nel novembre 2019 e conclusosi con 373 raccomandazioni (rispetto alle 300 del 2014), che le autorità egiziane hanno rifiutato e in conseguenza delle quali sono partite diverse procedure speciali proprio dalle Nazioni Unite relative al peggioramento della situazione riferendosi tra l'altro agli arresti arbitrari, alle limitazioni della libertà di manifestazione ed espressione, alla tortura, alle rappresaglie e, più di recente, alle condizioni di detenzione che potrebbero aver causato la morte dell'ex presidente Mohamed Morsi;

Amnesty International ha denunciato il tentativo delle autorità egiziane di normalizzare le violazioni dei diritti umani attraverso una serie di norme che servono a "legalizzare" la crescente repressione della libertà di espressione, di associazione e di manifestazione pacifica e ha pubblicato un'analisi della situazione dei diritti umani dal 2013 a oggi, sottoposta al Consiglio Onu dei diritti umani del novembre 2019;

la situazione è stata ripetutamente denunciata, oltre che dalle associazioni e dall'Onu, anche dal Parlamento europeo nelle risoluzioni del 13 dicembre 2018 e in quella del 24 ottobre 2019, nella quale si prende una posizione molto dura fino a invocare la necessità di rivedere le relazioni con l'Egitto;

la rete per il disarmo e Amnesty International denunciano come il *premier* egiziano Abdel Fattah Al Sisi supporti con la fornitura di armamenti il generale Khalifa Haftar nella guerra civile libica contro il Governo di Fayez Al Sarraj, riconosciuto dalla comunità internazionale, violando dunque, così come anche la Turchia, le norme sull'*embargo* di armi verso la Libia imposto dalle Nazioni Unite;

l'operazione mette a serio rischio di esposizione economica il Paese in caso di inadempienza della controparte, con particolare riferimento alla Sace, società pubblica di garanzia della Cassa Depositi e Prestiti, che ha tra i suoi compiti quello di garantire l'accesso al credito per le esportazioni;

le fregate Fremm oggetto del primo scambio erano destinate e pronte per la Marina militare, la quale inevitabilmente si troverà ad avere le necessità di vederle sostituite, probabilmente con mezzi ancora migliori, con un aumento dei costi;

visto:

il continuo ostruzionismo nelle indagini per la definizione delle responsabilità dell'uccisione di Giulio Regeni, sequestrato, torturato e ucciso in Egitto, fornendo ai magistrati italiani informazioni insufficienti o parziali;

la carcerazione di Patrick Zaki, attivista, ricercatore egiziano di 27 anni e studente dell'Università di Bologna, che si trova dal 7 febbraio 2020 in detenzione preventiva fino a data da destinarsi e che rischia fino a 25 anni di carcere le cui richieste di scarcerazione sono rimaste inevase;

la violazione ripetuta dei diritti umani in Egitto, in contrasto dunque anche con i precetti della legge n. 185 del 1990;

l'attuale stato del Governo egiziano, il cui capo di Stato Abdel Fattah Al Sisi si è garantito la reggenza fino al 2030 e che non ha origini democratiche, ma è frutto di un colpo di Stato;

la richiesta da parte del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, on. Erasmo Palazzotto, diretta al Presidente del Consiglio dei ministri, Conte, affinché riferisca in merito alla vicenda della vendita delle due fregate Fremm a cui si è affiancata la medesima richiesta del Presidente della Commissione straordinaria diritti umani del Senato, sen. Stefania Pucciarelli;

la Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio europeo che definisce "norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari" e che prevede esplicitamente, all'articolo art. 4.1, che "gli Stati membri diffondono i dati delle domande di licenza di esportazione che sono state rifiutate secondo i criteri della presente posizione comune, corredandoli di una spiegazione delle ragioni del rifiuto della licenza. Prima di rilasciare una licenza che sia stata rifiutata da un altro o da altri Stati membri per un'operazione sostanzialmente identica nei tre anni precedenti, uno Stato membro consulta lo Stato o gli Stati membri che hanno rifiutato il rilascio. Qualora, dopo

aver effettuato le consultazioni, lo Stato membro decida comunque di rilasciare la licenza, esso ne informa lo Stato o gli Stati membri che l'avevano negata, fornendo una motivazione dettagliata",
impegna il Governo:
1) a bloccare immediatamente l'attività di vendita descritta in premessa verso l'Egitto e verso tutti i Paesi in contrasto con la Costituzione italiana e che non rispettano i diritti umani, così come previsto dalle convenzioni internazionali;
2) a rivedere completamente la politica dell'esportazione degli armamenti e a farsi promotore di un'azione di portata fondamentale per la pace in forza della posizione comune 2008/944/PESC, che imporrebbe dunque un *embargo* indiretto sugli armamenti verso l'Egitto.
(1-00247)

Interrogazioni

CORRADO, MORRA, ROMANO, VANIN, ANGRISANI, PRESUTTO, LANNUTTI - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'interno*. - Premesso che:
risulta all'interrogante che il 4 maggio 2020 l'ex vicesindaco di Nettuno (Roma), oggi consigliere di minoranza, Daniele Mancini sia intervenuto per interrompere, e subito dopo denunciare in tutte le sedi competenti (compresa la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri), i lavori edili non autorizzati in corso nella chiesa attigua al cimitero della cittadina;
la ditta responsabile di citato cantiere "fantasma" è la Morasca Srl di Roma, alla quale facevano capo i tre operai presenti nell'immobile all'ingresso del consigliere Mancini, impegnati, chi da terra e chi in alto, su un trabattello su ruote appositamente montato, a rimuovere con le cazzuole lo strato di pittura gialla steso sull'intonaco che riveste le pareti dell'edificio, in vista della loro ritinteggiatura;
considerato che:
l'edificio di culto, intitolato a Santa Maria del Quarto, sarebbe sorto nel 1619 come parte di un convento francescano che, dopo complessi avvicendamenti, fu adibito a cimitero comunale nel 1855;
la chiesa è soggetta a tutela dello Stato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e come tale non può, in base all'art. 20, comma 1, del medesimo Codice, essere distrutta, deteriorata o danneggiata e l'eventuale pregiudizio arrecatole ha, per i responsabili, riflessi penali ai sensi dell'art. 170 del Codice;
la sobria aula mononave della chiesa, priva di rivestimenti pregiati se si escludono alcuni interessanti lacerti di affreschi superstiti in corrispondenza di uno degli archi ciechi che, a coppie, movimentano i lati lunghi, è impreziosita da epigrafi funerarie per lo più ottocentesche, di buona fattura, e altre novecentesche più modeste, murate sia nel piancito sia sulle pareti (una è affiancata dal busto-ritratto del defunto, inserito in una nicchia); dalla parte opposta al portale d'ingresso, il muro rettilineo cui si addossa l'altare è ornato da un'architettura neo-gotica dipinta, policroma, che sottolinea il gioco di aperture dalle due porticine laterali di accesso alla sacrestia;
considerato inoltre che, a quanto risulta all'interrogante:
è datata 25 maggio 2020 la nota dell'assessore preposto all'Area Ambiente e Sanità, Claudio Dell'Uomo, politico navigato e già membro del Consiglio comunale che nel 2005 fu sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, nella quale il suddetto risponde alla contestazione dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione ai lavori mossagli il 12 maggio scorso della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ABAP) per la città metropolitana di Roma, inviata anche al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) del Lazio;
nella risposta l'assessore esordisce asserendo risolutamente che "nessun lavoro è stato eseguito presso la chiesa di Santa Maria del Quarto"; ammette però, subito dopo, che "Nell'ambito della gara relativa ai servizi cimiteriali eseguita ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa), la società aggiudicataria Morasca s.r.l. ha offerto come proposta migliorativa la pulizia e rimessa in pristino della suddetta Chiesetta, già in stato di abbandono";
implicitamente riconoscendo la competenza ad esprimere parere preventivo sull'inesistente progetto di restauro da parte dell'ufficio di tutela del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dell'Uomo prosegue con tardiva condiscendenza: "I lavori da eseguirsi, già preceduti da una verifica tecnica operativa della stessa ditta, saranno minimali e facilmente potranno essere meglio definiti in un

sopralluogo congiunto in loco con la Soprintendenza. In attesa della rosa di date che vorrete cordialmente, comunicare (?)";
la spiegazione dell'assessore però non appare fondata, in quanto solo il 12 maggio 2020 è stata aggiudicata definitivamente, con determina dirigenziale n. 478, la gara d'appalto per la gestione, per sei mesi, dei servizi cimiteriali del cimitero di Nettuno in relazione alla quale la Morasca Srl, a detta del Dell'Uomo, aveva fatto della "pulizia e rimessa in pristino" della chiesa attigua al camposanto la proposta migliorativa associata all'offerta inviata il 26 aprile 2020 e di cui la Commissione di gara ha avuto contezza due giorni dopo, all'apertura virtuale delle buste;
il 4 maggio 2020 ufficialmente erano ancora in lizza tre candidate. La ditta romana, pur in presenza di una graduatoria finale, che la vedeva prevalere (informazione divulgata anzitempo dal Dell'Uomo anche ai *media*), non aveva certezza della propria ammissibilità, avendo presentato un'offerta nell'immediato giudicata "anomala", nodo che sarebbe stato sciolto solo l'8 maggio 2020 (e ufficializzato l'11 maggio nel verbale di gara n. 4);
alla Commissione consiliare Trasparenza e legalità, che, scoppiato il caso, convocava l'assessore per il 12 maggio 2020, lamentando di non avere ancora ricevuto gli atti di gara e chiedendo conto della presenza degli operai della Morasca Srl nella chiesa cimiteriale, il Dell'Uomo ha giustificato la prima contestazione con la ritardata aggiudicazione della gara, e la seconda come sopralluogo tecnico prodromico all'offerta migliorativa in realtà proposta ad aprile 2020;
anche alla stampa, qualche giorno prima, Dell'Uomo aveva ribadito la tesi che "al momento del blitz (?) era in atto soltanto un'analisi della situazione per poi poter passare una mano di vernice", insistendo, sul carattere ordinario degli interventi, non meritevoli del coinvolgimento "delle Belle Arti" ("ilgranchio", 7 maggio 2020);
a smentire quanto ribadito dall'assessore era la presenza sul posto, il 4 maggio 2020, sul della ditta parcheggiato davanti alla chiesa, oltre che di attrezzature per tinteggiare, di alcuni sacchi di stucco in polvere e di secchi di pittura murale intonsi, nonché la natura delle attività degli operai, documentate dal consigliere Mancini anche con un filmato;
ciò nonostante, anche il sindaco, nel Consiglio comunale del 5 giugno 2020, ha sposato le tesi del suo assessore e, preannunciando un sopralluogo della Soprintendenza ormai *ex post*, ha affermato: "(?) sembra assolutamente giustificato il fatto che la ditta sia andata sul posto ad effettuare un saggio sulle pareti della chiesetta", operazione che in realtà necessitava di autorizzazione preventiva o presenziamento di personale del Ministero,
si chiede di sapere se, stante la "leggerezza" con cui i due amministratori si sarebbero rapportati con un affidamento di lavori pubblici comprensivo di un intervento su un bene storico-artistico tutelato *ex lege*, i Ministri in indirizzo non ritengano di attivare, ciascuno per quanto di competenza, accurate verifiche sull'accaduto e un attento monitoraggio delle attività a venire, considerato anche che a Nettuno è accertata l'operatività della criminalità organizzata.
(3-01701)
RAUTI - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
da alcuni organi di stampa si apprende che, in data 7 giugno 2020, a seguito di una telefonata tra il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e il Presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, il Governo italiano avrebbe preso accordi per la cessione di due Fregate europee multi missione (FREMM) della Marina militare italiana all'Egitto e che tali accordi sarebbero stati trattati nel corso della seduta del Consiglio dei ministri di giovedì 11 giugno 2020;
la cessione coinvolge la FREMM "Spartaco Schergat" varata nel 2019 e la FREMM "Emilio Bianchi" varata nel 2020, per un valore stimato di circa 1,2 miliardi di euro, anticipati dall'Italia; le due fregate (entrambe intestate a due medaglie d'oro al valor militare) erano state commissionate dalla Marina militare italiana a Fincantieri nell'ambito dell'accordo di cooperazione internazionale italo-francese, con il coordinamento di OCCAR, l'organizzazione congiunta per la cooperazione europea in materia di armamenti;
nei giorni scorsi il settimanale panarabo "The Arab Weekly" ha pubblicato un articolo in cui si ipotizza

la cessione all'Egitto, da parte dell'Italia, di 6 fregate Fremm (le 2 citate più altre 4 nuove) e 20 pattugliatori d'altura di Fincantieri, oltre a 24 caccia Eurofighter Typhoon e 20 velivoli da addestramento M-346 di Leonardo, più un satellite da osservazione, per un valore complessivo di 10,7 miliardi di dollari;
considerato che:
la cessione delle due navi militari avviene nell'ambito di uno scenario geopolitico critico e rischia di indebolire ulteriormente la capacità marittima nazionale, riducendo il numero delle fregate; tale scelta, peraltro, risulta in contrasto con la decisione del Parlamento di approvare, nel 2014, la cosiddetta "Legge Navale", che evidenziò la necessità di rinnovare e potenziare la flotta nazionale per evitarne la progressiva estinzione;
l'Egitto è attivo sullo scenario internazionale nell'ambito di due coalizioni impegnate nei conflitti in Yemen ed in Libia e gli interessi geopolitici dell'Egitto nel Mediterraneo non coincidono con quelli dell'Italia e appaiono in contrasto nello scenario libico nel quale l'Egitto si pone come alleato del Generale Haftar, mentre la comunità internazionale e l'Italia riconoscono il Governo di Al-Serraj;
l'articolo 1, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185, contenente norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, vieta l'esportazione di armamenti verso i Paesi in stato di conflitto armato e responsabili di accertate violazioni alle convenzioni internazionali in materia di diritti umani;
l'articolo 5 della legge prevede la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale in merito alle operazioni di *export* di armamenti; nella relazione resa nota nel mese di maggio 2020 si evince che l'Egitto nel 2019 ha rappresentato la prima destinazione dell'*export* italiano;
l'Egitto è stato più volte oggetto di critiche e denunce a livello internazionale per casi di violazione dei diritti umani, incarcerazioni arbitrarie, repressione del dissenso e persecuzioni degli oppositori politici;
il Governo di Al-Sisi continua a rifiutare ogni collaborazione con la magistratura italiana in merito alle indagini sull'uccisione del ricercatore universitario Giulio Regeni, come continuano a denunciare i genitori Paola e Claudio Regeni, nonché sulla detenzione di Patrick George Zaki, studente egiziano all'Università di Bologna,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei citati accordi e se possano fornire chiarimenti ufficiali sulla cessione delle due navi FREMM e sulle condizioni contrattuali ed economiche di tale cessione nell'accordo bilaterale italo-egiziano;
quali iniziative intendano adottare per compensare la perdita subita dalla Marina militare italiana in termini di mezzi navali, ovvero in termini di eventuale risarcimento economico;
se trovino riscontro le ipotesi di cessione di 20 pattugliatori d'altura di Fincantieri, 24 caccia Eurofighter Typhoon, 20 velivoli da addestramento M-346 di Leonardo ed un satellite da osservazione.
(3-01702)
MALLEGNI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
lo scorso 16 dicembre 2019 si è svolta la prova conclusiva della procedura di selezione destinata al personale del ruolo speciale tecnico-amministrativo della Protezione civile, e finalizzata alla progressione dalla categoria B alla prima fascia della categoria A;
tale procedura concorsuale è stata indetta per soli 3 posti, a causa dei limiti posti dalla legge alla facoltà assunzionale del Dipartimento della Protezione civile per l'attuale triennio. Di conseguenza, sui 24 idonei che hanno superato le prove del concorso per titoli ed esami, ben 21 sono rimasti fuori dal reclutamento nella categoria A. La graduatoria degli idonei, pubblicata il 20 marzo 2020, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020;
giova peraltro ricordare che la selezione effettuata ha natura di "concorso pubblico", stante il combinato disposto dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e dell'articolo 52, comma 1-*bis*, del Testo unico per il pubblico impiego, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 che regolava il bando;
a distanza di soli due mesi dalla pubblicazione di quella graduatoria, l'articolo 261 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "decreto rilancio") stabilisce che "per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria", alle facoltà assunzionali del Dipartimento della Protezione civile si aggiunga una dotazione di altri 30 posti di categoria A-F1 con "specializzazione di tipo tecnico", per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri potrà quindi "indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici";

per fronteggiare le crescenti richieste di intervento del Dipartimento è abbastanza evidente che serve prima di tutto personale già dotato di esperienza nella gestione e nel coordinamento di emergenze, che è rintracciabile proprio all'interno del Dipartimento, e in particolare nella graduatoria della selezione appena conclusasi per l'inquadramento in area A-F1, che ha costituito una regolare prova concorsuale per la categoria A;

non si vede come si possa affrontare con criteri di urgenza (stante l'utilizzo del decreto-legge) una complessa emergenza sanitaria, come quella attuale, introducendo esclusivamente nuovo personale asseritamente in possesso di una imprecisata "specializzazione tecnica", quando tutto il personale del Dipartimento della Protezione civile appartiene già, per definizione, a un ruolo speciale "tecnico-amministrativo" appositamente istituito per soddisfare ogni tipo di esigenza di intervento (art. 9-*ter,* comma 1, del decreto legislativo n. 303 del 1999);

inoltre, si segnala che per l'assunzione di 30 unità, il decreto-legge ha dovuto prevedere una dotazione finanziaria di spesa per gli oneri assunzionali ammontante ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, mentre facendo ricorso alla progressione in area A-F1 del personale interno idoneo, e che svolge *de facto* le mansioni richieste in qualsiasi contesto emergenziale, la spesa si conterrebbe nel limite trascurabile di circa 1.500 euro;

giova precisare da ultimo che a causa dei consistenti pensionamenti in corso, le unità di personale di cat. A, attualmente 343, con i prossimi pensionamenti scenderanno entro l'anno a un totale di 328 unità, con una differenza negativa rispetto alla pianta organica di 73 unità con conseguente considerevole diminuzione della spesa,

si chiede di sapere se, in ottemperanza all'attuale normativa, anche al fine di rispondere con maggiore tempestività alle crescenti richieste di intervento e al contempo valorizzare compiutamente le professionalità tecniche e amministrative interne, nel rispetto del principio di economicità della pubblica amministrazione, non si ritenga opportuno intervenire attraverso un'apposita modifica di quanto stabilito dall'articolo 261 del decreto-legge n. 34 del 2020, volta a incrementare da 30 a 51 il numero dei posti da rendere disponibili nella categoria A-F1, così da consentire il passaggio di categoria al personale già risultato idoneo e permettere alla Struttura dipartimentale di avvalersi da subito di personale già formato e in grado di assicurare la copertura di una fascia professionale attualmente sguarnita e in procinto di svuotarsi ancora di più nei prossimi mesi.

(3-01703)

LANZI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

il comparto ippico conta circa 2.000 impiegati diretti e indiretti negli ippodromi italiani, numero che viene elevato a circa 30.000 addetti se si considera l'intero indotto. L'ippica ha un valore storicamente riconosciuto dallo Stato italiano e il settore beneficia di finanziamenti diretti per circa 180 milioni annui;

il 16 aprile 2020 il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, nel corso di una seduta informativa presso la Camera dei deputati, ha dichiarato*:* "Riguardo al settore ippico, segnalo lo sforzo del Ministero per accelerare i pagamenti dei premi. Inoltre, è stato firmato il decreto per le anticipazioni pari al 40 per cento delle sovvenzioni del 2020. Auspico che la filiera torni alla normalità il prima possibile e con tutte le condizioni di sicurezza, riprendendo quanto prima le attività degli ippodromi, anche se a porte chiuse";

come anticipato nel suddetto intervento, il Ministro ha firmato il decreto ministeriale 6 maggio 2020, n. 4701, recante i principi per la determinazione e l'erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute, che è stato inviato ai competenti organi di controllo per l'acquisizione del

relativo visto di registrazione;
risulta all'interrogante che il Ministero in indirizzo abbia inviato più volte alle società di corse gestori di tutti gli ippodromi italiani più versioni degli accordi contrattuali; solo in data 9 maggio 2020 detti accordi sono stati sottoscritti e rinviati. Nonostante ciò, alla data odierna, nulla è stato comunicato ai suddetti ippodromi circa la reale approvazione e registrazione di tali accordi da parte degli organi di controllo e pertanto a tutt'oggi le società di corse stanno svolgendo la loro attività a porte chiuse, per via della pandemia, senza un regolare e valido rapporto contrattuale;
a causa delle mancate erogazioni degli anticipi del 40 per cento della media delle sovvenzioni statali degli ultimi 3 anni, le società di corsa si trovano nella gravissima situazione di mancanza della liquidità necessaria al normale funzionamento aziendale ed organizzativo. Tale ritardo porta alla ragionevole preoccupazione che anche il saldo delle sovvenzioni relative all'anno 2020 che ancora deve essere quantificato e che probabilmente avrà uno slittamento con la conseguente perdita dello stanziamento di bilancio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fornire una data precisa relativa all'erogazione degli anticipi del 40 per cento delle sovvenzioni statali al comparto ippico in grave carenza di liquidità, nonché rassicurare circa gli accordi contrattuali tra il Dicastero e le società di corse.
(3-01705)
PEROSINO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. -
(3-01706)
(*Già* 4-03477)
FEDELI - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il TAR Toscana (sezione prima), con sentenza pubblicata in data 1° giugno 2020 in relazione al ricorso dell'Associazione culturale islamica di Pisa contro il Comune di Pisa e il Ministero per i beni e le attività culturali, ha riconosciuto le ragioni di detta Associazione, segnalando in particolare la necessità di rispettare, oltre alla libertà di culto quale diritto fondamentale garantito dalla nostra Costituzione, anche l'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e rilevando puntualmente come, invece, Comune e Soprintendenza competente si fossero mossi in violazione di detti principi;
in presenza di motivazioni così impegnative e assertive che hanno portato all'annullamento degli atti del Comune e della Soprintendenza risulta quanto mai sorprendente che sia stato presentato al Consiglio di Stato un ricorso predisposto dall'Avvocatura dello Stato in nome della Soprintendenza competente, ma anche del Ministero, datato 15 giugno, quasi come se si trattasse di un obbligo burocratico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza di detto ricorso e se intenda prendere iniziative tali da ritirarlo.
(3-01707)
SBROLLINI - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*. - Premesso che:
una pala d'altare realizzata da Jacopo dal Ponte detto il Bassano (Bassano 1510 c. - 1592) nel 1541 e intitolata "Sant'Anna in trono con la Vergine Bambina tra i Santi Girolamo e Francesco" (di seguito Pala di Sant'Anna) è stata repentinamente trasferita dai Musei Civici di Bassano del Grappa (Vicenza) alle Gallerie dell'Accademia di Venezia nel mese di febbraio 2020;
la Pala di Sant'Anna, elencata tra i dipinti pervenuti alle Gallerie dell'Accademia di Venezia nel 1812, dopo le soppressioni napoleoniche, fu eseguita da Jacopo Bassano per i Padri Riformati di Asolo (Treviso) tra il 21 febbraio e il 30 settembre 1541, come si evince dal manoscritto di contabilità della Bottega dalpontiana pubblicato da Michelangelo Muraro nel 1992 (Libro secondo, cc. 44v-45r);
lo stesso studioso Muraro nel 1947 aveva segnalato l'opera trasferita dai depositi delle Gallerie nella chiesa parrocchiale di Sossano (Vicenza), lì depositata dalle Gallerie dell'Accademia sin dal 1883;
l'arrivo a Bassano della Pala di Sant'Anna, con la clausola del comodato d'uso, sessantaquattro anni fa, si deve alla volontà del soprintendente del Veneto e di Venezia e direttore delle Gallerie dell'Accademia Vittorio Moschini, con il concorso della direzione dei Musei civici di Bassano del

Grappa, nel 1956 passata da Licisco Magagnato a Gino Barioli;
tale decisione fu motivata dal fatto che Bassano del Grappa ha ospitato la bottega dalpontiana per due secoli, dall'inizio del '500 alla fine del '600, e oggi i Musei civici di Bassano del Grappa conservano in uno dei suoi tre saloni, ventisette opere di Jacopo Bassano, la più grande esposizione monografica di un importante pittore del Cinquecento italiano;
considerato che:
solamente lo scorso 18 maggio 2020 la comunità bassanese ha appreso la notizia del trasferimento, dopo tre mesi di chiusura delle sedi museali a causa dell'emergenza sanitaria;
tale trasferimento è avvenuto dopo sessantaquattro anni di immutata presenza del dipinto nella pinacoteca dei Musei civici di Bassano del Grappa;
non si comprendono le motivazioni dell'inaspettata privazione di un capolavoro che dal 1956 ricopriva un ruolo da protagonista nel percorso espositivo del Museo civico di Bassano, capace di favorire la comprensione artistica di questo pittore capostipite di una eccellente bottega e attivo nella Venezia del '500 in contemporanea con Tiziano, Tintoretto e Veronese;
le istituzioni coinvolte hanno gestito il trasferimento omettendo qualsiasi forma di condivisione nei confronti della comunità bassanese, e senza plausibili riflessioni sulle motivazioni museologiche a supporto di una nuova collocazione dell'opera nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia;
un Museo civico ed una Galleria nazionale hanno missioni differenti e pubblici differenti: secondo la museologia contemporanea, gli allestimenti dei musei devono tener conto della specifica missione di una tale istituzione e dei pubblici ai quali si rivolgono;
la missione di un Museo civico rispecchia l'identità e la storia del luogo e della sua comunità, avendo quindi il compito di entrare nelle microstorie, mentre la missione di una Pinacoteca nazionale è quella di ricostruire i percorsi e le relazioni tra gli artisti della macroregione nella quale insiste;
la stessa riforma che porta il nome del Ministro in indirizzo, e la cui entrata in vigore risale al dicembre 2014, e la contestuale istituzione del sistema museale nazionale al quale possono afferire i musei italiani in base a criteri minimi di qualità, hanno introdotto nella distribuzione del patrimonio italiano la concezione di una rete museale legata non tanto alla proprietà dei beni, quanto piuttosto alla qualità della loro conservazione e valorizzazione;
in una tale logica, il concetto di deposito demaniale o di comodato di una istituzione museale nei confronti di un'altra non può più essere visto come un diritto di proprietà, ma esclusivamente come un modo qualitativamente giusto o sbagliato di conservare e valorizzare un bene,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare un confronto con le Direzioni Generali del Ministero, il comitato di settore del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, non interpellato sulla specifica questione illustrata, le Gallerie dell'Accademia e la competente Soprintendenza al fine di consentire il ricollocamento dell'opera ai Musei civici di Bassano del Grappa, dove è stata tenuta per ben sessantaquattro anni, in considerazione delle motivazioni espresse in premessa;
secondo quali forme e in quali tempi intenda ascoltare le istanze del territorio di Bassano del Grappa, comunità legata da elementi profondamente identitari, riguardo alle vicende esposte in premessa.
(3-01708)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

NUGNES, FATTORI, LAFORGIA, VERDUCCI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e della difesa*. - Premesso che:
nel mese di maggio 2020 è stata trasmessa al Parlamento la relazione governativa annuale sull'*export* di armamenti, così come richiesto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che regola la vendita estera dei sistemi militari italiani, vieta le esportazioni di armamenti "verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani", e prescrive che l'esportazione di materiale di armamento e la cessione della relative licenze di produzione "devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia";
si evidenzia che i dati della relazione riportano che la tendenza degli ultimi anni è quella di un forte aumento dell'*export* di armamenti da parte del nostro Paese (si parla di un aumento di circa l'80 per

cento dal 2014), facendo aumentare in maniera consistente le commesse per l'industria militare italiana, con ben 84 Paesi destinatari;
in questo scenario, la Rete italiana per il disarmo e la Rete della pace, a seguito della lettura dei dati aggregati dell'*export* militare contenuti nel capitolo introduttivo della relazione annuale del Governo, hanno posto l'attenzione sul fatto che il Paese destinatario del maggior numero di autorizzazioni per nuove licenze sarebbe l'Egitto, con 871,7 milioni di euro. Nel dettaglio, secondo quanto riportato già a febbraio 2020 dal quotidiano panarabo "The Arab weekly" e ripreso da "il Fatto Quotidiano" del 7 giugno, l'intera commessa relativa alla vendita di forniture militari all'Egitto comprenderebbe un numero consistente: 6 fregate Fremm (di cui 2 da consegnare immediatamente), 20 pattugliatori d'altura, 24 caccia Eurofighter Typhoon, 20 velivoli da addestramento M346 e un satellite da osservazione, per un totale fra i 9 e gli 11 miliardi di euro;
in relazione agli ultimi rilevanti sviluppi in ordine alle relazioni bilaterali italo-egiziane, in cui l'Egitto continua a rifiutare ogni collaborazione politica e giudiziaria con il nostro Paese sull'omicidio di Giulio Regeni e da ultimo l'arresto forzato del giovane studente Patrick Zaki, si ritiene un grave errore sostenere una vendita così consistente di armi al Paese;
nella recente telefonata intercorsa tra il *premier* Conte e il presidente egiziano Al-Sisi si sono discussi i seguenti argomenti: la stabilizzazione della Libia (dove però l'Egitto si pone come alleato di Haftar), con particolare riferimento alla necessità di un rapido cessate il fuoco e di un ritorno al tavolo negoziale, ma anche "la collaborazione bilaterale, da quella industriale a quella giudiziaria, con particolare riferimento al caso Regeni";
in tale quadro l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni ha richiesto all'unanimità di procedere ad audire urgentemente il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte anche in relazione alla sua recente interlocuzione diretta con il presidente della Repubblica araba d'Egitto Abdel Fattah Al-Sisi, ed al fine di comprendere effettivamente quale sia la natura dei rapporti commerciali con l'Egitto,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, in considerazione anche del fatto che la legge n. 185 del 1990 esplicita il divieto di esportazioni di armi verso Paesi in guerra o che violino apertamente i diritti umani, non intendano modificare la politica adottata in merito all'*export* di armamenti riconsiderando in particolar modo la direttrice commerciale verso l'Egitto.
(3-01699)
SANTANGELO, TRENTACOSTE, ROMANO, VANIN, CORRADO, ORTIS, PRESUTTO, CAMPAGNA, ANGRISANI, ANASTASI, BOTTO, LANNUTTI, PAVANELLI, PISANI Giuseppe, NATURALE, CASTELLONE - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:
nella notte tra il 12 e il 13 maggio 2020, si sono perse le tracce del motopesca "Nuova Iside" e del suo equipaggio composto dal comandante Vito Lo Iacono di 27 anni, da Matteo Lo Iacono di 54 anni e da Giuseppe Lo Iacono di 34 anni;
l'ultimo contatto avuto dall'imbarcazione sarebbe stato nello specchio di mare a dieci miglia da San Vito Lo Capo (Trapani), alle ore 22,33 del 12 maggio scorso;
il mare, ad oggi, ha restituito solo i corpi di Giuseppe Lo Iacono e del capitano Matteo Lo Iacono, rispettivamente il 14 e il 16 maggio 2020;
la Marina militare era già intervenuta per restringere l'area di ricerca nei giorni scorsi con la fregata "Carabiniere", e grazie al *sonar* ad alta frequenza "Panoramic Echo Sounder", con capacità di discriminazione di oggetti di medie dimensioni sino a 2.000 metri di profondità, aveva individuato alcuni contatti subacquei, ritenuti da investigare ulteriormente;
in data 31 maggio sempre la Marina militare ha iniziato le attività di ricerca del relitto del motopesca "Nuova Iside" nelle acque a nord est di capo San Vito con il cacciamine "Numana", del Comando delle forze di contromisure mine (MARICODRAG), e il Gruppo operativo subacquei (GOS) del Raggruppamento subacquei ed incursori (COMSUBIN), in grado di svolgere attività di localizzazione, identificazione, neutralizzazione di mine navali, residuati bellici, ordigni e, grazie alla sua versatilità per scopi *dual use*, reperti archeologici e oggetti di interesse depositati sul fondale;
l'articolo de "la Repubblica" *on line* del 2 giugno 2020, intitolato "I misteri del "Nuova Iside", il

peschereccio scomparso a Palermo. Sulla rotta c'era una petroliera"", riporta che da un riscontro su "Marinetraffic" (sito che traccia gli spostamenti delle navi), analizzando i tragitti tra San Vito lo Capo e Ustica tra le ore 21 e 40 del 12 maggio e le ore 3 del 13 maggio, sulla rotta del peschereccio "Nuova Iside", intorno alle ore 22 e 50, sarebbe stata registrata la presenza una petroliera;
considerato che:
la Procura della Repubblica di Palermo ha disposto il sequestro della scatola nera della nave cargo "Vulcanello" della società armatrice Augustadue, gruppo Mednav, utilizzata per il trasporto di carburante, che nelle ore del presunto naufragio avrebbe incrociato la stessa rotta della "Nuova Iside";
dall'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo, Ennio Petrigni, risultano iscritte due persone nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Precisamente due ufficiali di plancia, uno di nazionalità italiana e l'atro straniera, in servizio sulla petroliera "Vulcanello" posta sotto sequestro il 15 giugno;
considerato inoltre che:
resta ancora da individuare il punto esatto in cui la "Nuova Iside" è affondata, ma il quadrante battuto dalla Guardia costiera e dalla Marina militare comprende lo specchio d'acqua tra San Vito Lo Capo, Ustica e Terrasini;
il corpo del giovane comandante Vito Lo Iocano non è ancora stato ritrovato;
la nave Numana è dotata di un *sonar* ad alta scoperta e veicoli subacquei filoguidati tra cui il "Multipluto", capace di acquisire immagini fino ad una profondità di oltre 1.500 metri. Il *team* ROV (Remotely operated vehicle) del GOS è imbarcato sulla nave Numana con il "Perseo", uno dei veicoli filoguidati ad alta tecnologia in dotazione che può immergersi fino a 1.500 metri di profondità, sia per acquisire immagini ad alta definizione attraverso le loro video camere subacquee, sia per recuperare oggetti presenti sul fondo mediante i rispettivi bracci manipolatori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
vista la cooperazione dei mezzi navali della Marina militare, con quali tempi e modalità si possa pervenire ad una celere individuazione e recupero della "Nave Iside", affinché il tragico episodio possa risolversi, permettendo così alla Procura di Palermo di poter concludere tutti gli accertamenti sull'imbarcazione, alla luce dei riscontri della scatola nera della petroliera "Vulcanello".
(3-01700)
TOFFANIN, FLORIS, MALAN, AIMI, BARBONI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO , CARBONE, DAMIANI, FERRO, GALLIANI, GALLONE, MALLEGNI, MASINI, MODENA, MOLES, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, PAGANO, PAPATHEU, RIZZOTTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
l'introduzione del "reddito di cittadinanza", con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, previsto come misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, rappresenta solo la certezza che la stessa viene stabilizzata, codificata ed estesa perennemente alle fasce più deboli della società, con un aggravio insostenibile per quel ceto medio su cui ricadrebbe il maggior peso fiscale del finanziamento del reddito di cittadinanza, qualora il ricorso al *deficit* non fosse più praticabile;
sarebbe stato più sensato, a giudizio degli interroganti, utilizzare le risorse stanziate, per mettere le imprese in condizione di assumere e creare quel circolo virtuoso che solo la crescita della produttività può consentire e garantire. Gli stessi incentivi previsti dal decreto citato hanno contribuito a realizzare un aumento dell'occupazione, perché riconosciuti solo in caso di assunzioni a tempo indeterminato per la platea di disoccupati di più lunga durata, più distanti quindi dal mercato del lavoro, per i quali dovrebbe essere più importante determinare processi di riattivazione nella ricerca di lavoro e di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro anche con contratti a termine di durata congrua;
negli ultimi mesi sono stati denunciati numerosi casi di illegittimi percettori del reddito di cittadinanza (di recente sono state individuate più di 500 persone), tra i quali pericolosi mafiosi e 'ndranghetisti (gli ultimi 37 l'11 giugno 2020);
anche la parte del provvedimento relativa alle "politiche attive" del lavoro ha confermato le pesanti

lacune, considerato che, ad oggi, non si hanno notizie della "app", che dovrebbe fare da cerniera tra domanda e offerta di lavoro, promossa dal presidente dell'ANPAL, professor Parisi;
le Regioni, competenti sulle politiche attive, hanno rilevato che non vi possono essere nuove applicazioni, se non in coerenza con gli strumenti operativi regionali, e che, in ogni caso, gli stessi non possono essere vincolanti;
a suo tempo il Governo ha stanziato circa 25 milioni per la piattaforma e a distanza di oltre un anno dall'approvazione, non si hanno aggiornamenti sullo stato dell'*iter* della misura e su tutto quanto riguarda la realizzazione della stessa;
gli scarsi risultati raggiunti, certificati anche dalla Corte dei conti, non possono rimanere senza spiegazione, anche in considerazione delle ingenti risorse impegnate per i "navigator" e per stabilizzare i dipendenti Anpal Servizi dedicati al RdC,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda fornire gli opportuni chiarimenti relativi allo stato dell'*iter* della misura citata, al piano industriale 2020-2022 di ANPAL Servizi (già bocciato per problemi sulla stabilizzazione dei precari dell'Agenzia) e all'utilizzo dei fondi da parte del presidente Parisi, oggetto di rilievi da parte di dirigenti di ANPAL e dell'Autorità di gestione dei fondi FSE dell'Agenzia.
(3-01704)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NUGNES, ROMANO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
nel 2015 il dottor Ernesto Maria Ruffini è stato nominato amministratore delegato di Equitalia; nell'anno successivo presidente della stessa e, a seguito dell'entrata in vigore nel 2016 della normativa che ha previsto il superamento di Equitalia e la creazione del nuovo ente pubblico "Agenzia delle entrate-riscossione", nel 2017 è stato scelto dal Governo Gentiloni come direttore dell'Agenzia fino al 4 settembre 2018 quando è stato sostituito dal generale Antonino Maggiore;
ad inizio 2020 il dottor Ruffini è stato prescelto dal Governo Conte II per guidare di nuovo l'Agenzia delle Entrate-riscossione;
considerato che, da quanto si apprende dalla testata "La voce delle voci" in un'inchiesta di Andrea Cinquegrani del 22 maggio 2020 il dottor Ruffini, nel tempo intercorso tra i due incarichi al vertice dell'Agenzia delle entrate, ha ripreso la sua attività di difensore patrocinando, in giudizio contro l'ente da lui stesso diretto fino a poco tempo prima, gli interessi, tra gli altri, della società AMIFIN e nell'anno successivo della Banca di Viterbo credito cooperativo, vincendo una vertenza contro la medesima Agenzia delle entrate;
considerato altresì che:
la Federazione del pubblico impiego "Dirpubblica" ha ritenuto che il dottor Ruffini, durante il suo mandato, abbia posto in essere una serie di atti amministrativi di conferimento di incarichi dirigenziali in violazione del disposto del decreto-legge n. 78 del 2015 che, all'articolo 4-*bis*, imponeva l'assunzione di dirigenti mediante concorsi per soli esami da bandire entro il 31 dicembre 2016, in conformità alle norme del decreto legislativo n. 165 del 2001 e sulla base di un decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere tempestivamente adottato;
la stessa norma prevedeva che fino alla conclusione di quei concorsi, le agenzie fiscali potessero conferire deleghe di funzioni dirigenziali in favore dei funzionari, con un trattamento economico parametrato a quello previsto per le posizioni organizzative speciali, istituite con decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*), analogo a quello previsto per i dirigenti con incarico livello retributivo più basso;
l'Agenzia delle entrate, pur essendosi avvalsa della facoltà di conferire le predette deleghe di funzione dirigenziali, non ha mai bandito i concorsi previsti dal decreto-legge n. 78 del 2015, nonostante l'annullamento di un concorso per 403 dirigenti bandito nel 2014 a seguito della sentenza del TAR n. 9846/2016;
nel frattempo, Dirpubblica ha impugnato gli atti organizzativi adottati dall'Agenzia delle entrate in base ai quali sono state conferite le deleghe di funzioni dirigenziali e, di recente, il Tar del Lazio, con riferimento ad analogo contenzioso avviato da Dirpubblica contro l'Agenzia delle dogane e dei

monopoli, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma con la quale sono state previste le predette deleghe di funzioni (ordinanza n. 8253/2018);
nel contempo, Dirpubblica ha proposto ricorso sul silenzio mantenuto dall'Agenzia delle entrate sulla richiesta dalla stessa avanzata di bandire un concorso per 403 dirigenti persone esami ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2015, così da risolvere, in maniera definitiva, la problematica della dirigenza dell'Agenzia delle entrate;
il TAR del Lazio, con sentenza n. 8990 del 16 agosto 2018, ha accolto il ricorso ed ha obbligato l'Agenzia delle entrate a bandire il predetto concorso per 403 posti da dirigente da concludere entro il 31 dicembre 2018, nel termine cioè da ultimo prorogato dalla legge n. 205 del 2017. Tuttavia, con quella stessa legge, sempre con finalità che agli interroganti appaiono elusive della sentenza della Corte costituzionale del 2015, sono state introdotte le posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER), le quali altro non sono che posizioni dirigenziali diversamente denominate;
in ogni caso, nel perdurante silenzio dell'Agenzia delle entrate sull'indizione del concorso per 403 dirigenti che gli era stato ordinato dal TAR, Dirpubblica ha chiesto al giudice amministrativo di nominare un commissario *ad acta*;
a seguito della richiesta, sì è scatenata la reazione del direttore dell'Agenzia, il quale, con un atto del 2 novembre 2018, ha annunciato che non avrebbe dato seguito alla sentenza del TAR e che tutt'al più il concorso l'avrebbe fatto per titoli ed esami in base alle nuove norme del 2017 ma per soli 160 dirigenti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non valuti che per il dottor Ruffini sussista una posizione di conflitto di interessi per aver operato contro l'Agenzia delle entrate, della quale era stato al vertice, e se non sia stata inopportuna la nomina ricevuta nel 2020 in quanto sia la suprema Corte costituzionale che il TAR del Lazio hanno bocciato i provvedimenti di nomina di dirigenti privi di qualifica, assunti da Ruffini;
se voglia assumere provvedimenti, nel limite delle proprie competenze, per restituire legalità all'attività di reclutamento dell'Agenzia delle entrate, sostituendo chi non rispetta le sentenze della Corte costituzionale e del Tar, ledendo i diritti di molti in dispregio delle norme e delle decisioni delle autorità giudiziarie interpellate.
(4-03691)
ASTORRE - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
il buon andamento e l'imparzialità sono principi di rango costituzionale cui ogni pubblica amministrazione dovrebbe informarsi;
il principio di buon andamento dell'amministrazione costituisce il "vero cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale", come ha ricordato la Corte costituzionale con la sentenza n. 123 del 1968;
su un piano più generale, gli oneri burocratici rappresentano nel nostro Paese un freno alle potenzialità di sviluppo economico e sociale, oltre a generare sfiducia nei cittadini, nei professionisti e nelle imprese verso la pubblica amministrazione e le sue articolazioni territoriali;
al peso degli oneri di natura burocratico-amministrativa molto spesso si aggiunge un'inerzia da parte degli uffici e dei relativi responsabili dei servizi ad evadere pratiche e procedimenti amministrativi entro i termini di legge;
considerato che:
il Comune di Roma, stando a quanto denunciato da alcune associazioni di professionisti (OICE Lazio), soprattutto sul versante delle opere pubbliche (dati CRESME) e su quello del rilascio di pratiche urbanistiche, sconta tempi eccessivamente lunghi con evidenti ricadute negative sul tessuto socio-economico;
nello specifico risulta che presso l'Ufficio di scopo condono del Comune di Roma pendono numerosissime pratiche edilizie completamente istruite cui manca solo l'autorizzazione da parte dei funzionari responsabili del procedimento. Questi ritardi stanno gettando nell'incertezza centinaia di famiglie che attendono tali autorizzazioni per avviare lavori di ristrutturazione, accendere mutui oppure vendere l'immobile,

si chiede di sapere se Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, non intendano intervenire al fine di sollecitare il Comune di Roma al rispetto del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione, necessariamente riconducibile alla ragionevole durata dei tempi dei procedimenti amministrativi, e non lasciare nell'incertezza cittadini, professionisti e imprese così da consentire quell'ordinato svolgimento della vita sociale, come ha ricordato la Corte costituzionale con la citata sentenza.

(4-03692)

DE BONIS - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute*. - Premesso che:

nell'ambito delle misure di contenimento del COVID-19 nella "fase 3", i Ministri in indirizzo hanno firmato un nuovo decreto per "razionalizzare il servizio di trasporto aereo", in cui è prevista la proroga della chiusura degli aeroporti di Trapani Birgi e di Comiso (Ragusa) fino al 14 luglio;

nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infatti, vengono stabiliti i 25 aeroporti italiani che possono tornare operativi e, tra quelli siciliani, ci sono gli scali di Palermo, Catania, Lampedusa e Pantelleria ma mancano il "Vincenzo Florio" di Trapani Birgi e lo scalo di Comiso;

pare che la scelta sia dovuta all'impossibilità di garantire i controlli su tutti gli aeroporti italiani, ma essa penalizza fortemente la Sicilia, per la quale vengono giudicati più che sufficienti gli aeroporti di Palermo e Catania;

la decisione del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, risulta alquanto iniqua ed incomprensibile se la giustificazione è data dall'impossibilità di garantire i controlli per l'emergenza COVID-19, visto che la Sicilia ha un numero veramente insignificante di contagiati;

in pratica succede che nelle zone dove i contagi sono stati e sono più rilevanti come Bergamo, luoghi cuore della pandemia, gli aeroporti funzionano regolarmente e all'interrogante viene sempre più da pensare che si vogliano negare i fondamentali diritti alla crescita e alla competitività territoriale nel Mezzogiorno;

la decisione che protrae la chiusura di alcuni aeroporti minori danneggia sicuramente l'economia della Sicilia, dove le province di Trapani e Ragusa vivono maggiormente di turismo, soprattutto nella stagione estiva,

si chiede di sapere:

come mai sia stata presa la decisione di protrarre ancora di un mese la chiusura degli aeroporti di Comiso e Trapani, in Sicilia, dove non ci sono contagi, recando gravi danni al turismo, mentre invece riapre l'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo);

se i Ministri in indirizzo non ritengano di rivedere la decisione ripristinando immediatamente la programmazione dei voli per gli "aeroporti minori".

(4-03693)

MOLLAME, FENU, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, DE LUCIA, AGOSTINELLI, PAVANELLI, LANNUTTI, L'ABBATE, NATURALE, LA MURA, ANASTASI, MARINELLO, LOREFICE, GRANATO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

l'art. 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (denominato decreto rilancio), prevede l'esenzione dell'applicazione dell'imposta di valore aggiunto (IVA) sino al 31 dicembre 2020 per le cessioni, fra altri beni utili al contrasto dell'epidemia di COVID-19, di "soluzione idroalcolica in litri" e di "detergenti disinfettanti per mani";

successivamente a tale data si applicherà, sui suddetti beni, l'aliquota IVA del 5 per cento;

considerato che:

la normativa crea numerosi interrogativi applicativi e sul punto sono già stati inviati dall'Associazione nazionale dei distillatori industriali (AssoDistil) diverse richieste di chiarimento sia al Ministero dell'economia e delle finanze che all'Agenzia delle entrate;

in particolare, manca chiarezza in merito alla definizione di "soluzione idroalcolica in litri" e di "detergenti disinfettanti per mani" e non è dato comprendere che cosa si intenda con le parole "in litri" (in riferimento alle soluzioni idroalcoliche);

nelle more, è stata emanata la circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 12/2020 che ha chiarito che i codici TARIC (tariffa integrata comunitaria) interessati dalla misura per quanto attiene

alle importazioni sono: ex 2207 1000 alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 volumi; ex 2207 2000 alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; ex 2208 9091 alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 volumi, presentato in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri; ex 2208 9099 alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 volumi, presentato in recipienti di capacità superiore a 2 litri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire la definizione di "soluzione idroalcolica in litri" e di "detergenti disinfettanti per mani", spiegando in particolare il senso delle parole "in litri";

se il regime IVA di maggior favore applicata all'importazione dei prodotti indicati nella circolare n. 12/2020 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si applichi anche alla cessione dei medesimi beni sul territorio nazionale;

se, inoltre, il regime IVA di maggior favore si applichi su tutta la catena produttiva e distributiva o solo nella cessione al consumatore;

se ritenga di confermare che non è necessario dimostrare la destinazione di suddetti beni al contrasto dell'epidemia, dal momento che tale regime di maggior favore opererà *sine die* mentre l'epidemia, auspicabilmente, avrà termine.

(4-03694)

NENCINI, CUCCA, MODENA, BONINO, PITTELLA - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

Walter Tobagi (nato a Spoleto il 18 marzo 1947), giornalista del "Corriere della Sera", scrittore e accademico italiano, venne ucciso a Milano il 28 maggio 1980 con cinque colpi di pistola esplosi da un "*commando*" di terroristi di sinistra facenti capo alla "brigata XXVIII Marzo". Da tempo Tobagi scriveva articoli di denuncia sul radicamento del terrorismo rosso nelle fabbriche, sfatando luoghi comuni e mettendo in guardia dalle pericolose articolazioni dei gruppi armati;

a seguito delle indagini, nel marzo 1983 iniziò il processo, conclusosi nel novembre dello stesso anno, per accertare i responsabili dell'agguato;

al termine del processo furono identificati come colpevoli: Marco Barbone (condannato a 8 anni e 9 mesi, poiché divenuto immediatamente collaboratore di giustizia, uscì dopo 3 anni ottenendo la libertà provvisoria), Paolo Morandini (medesima condanna di Barbone), Mario Marano (condannato a 20 anni e 4 mesi, ridotti per la sua collaborazione a 12 anni in appello, divenuti poi 10 con un condono), Manfredi De Stefano (condannato a 28 anni e 8 mesi, morì in carcere nel 1984), Daniele Laus (condannato a 27 anni e 8 mesi, in secondo grado ridotti a 16 e fu rimesso in libertà provvisoria nel 1985) e Francesco Giordano (condannato a 30 anni e 8 mesi, in appello divenuti 21);

nell'autunno 1983 è trapelata l'esistenza di un'informativa resa nel dicembre 1979, dunque ben prima dell'assassinio, da un confidente delle forze dell'ordine, attraverso la quale veniva comunicata ai Carabinieri la circostanza per la quale Walter Tobagi era l'obiettivo di un attentato architettato da un manipolo di terroristi di sinistra;

nonostante l'informativa, non fu presa alcuna contromisura al fine di evitare ciò che poi si sarebbe realmente verificato a distanza di pochi mesi;

alla scoperta dell'informativa, alcuni tra giornalisti ed esponenti politici sostennero che, se fossero state adottate le giuste precauzioni, specie alla luce di una comunicazione preventiva dell'esistenza del disegno criminoso, si sarebbe potuto evitare l'agguato e l'assassinio del giornalista del "Corriere della Sera";

proprio a causa della pubblicazione degli articoli a seguito della diffusione della notizia sull'informativa rilasciata dal confidente delle forze dell'ordine, la magistratura ha condannato gli autori degli articoli a cospicui risarcimenti del danno;

considerato che:

nel 2004 il giornalista Renzo Magosso ha pubblicato, su una nota rivista, un'intervista rilasciata dall'ex brigadiere dei Carabinieri Dario Covolo nella quale si raccontavano particolari inediti sull'omicidio di Walter Tobagi e nella quale l'ex sottufficiale dichiarava di aver avvertito i suoi superiori, 6 mesi prima dell'aggressione mortale, che alcuni terroristi della brigata XXVIII Marzo stavano progettando il

delitto;
per il suddetto articolo, tale da confermare e ampliare le rivelazioni dell'autunno 1983 riprese da giornalisti ed esponenti politici a suo tempo condannati, il giornalista veniva a sua volta condannato a una multa di 1.000 euro (più le spese processuali) e a un risarcimento di 240.000 euro in seguito a querela per diffamazione presentata da due agenti dei Carabinieri interessati dal caso;
Renzo Magosso ha presentato ricorso presso la Corte europea dei diritti dell'uomo avverso la sentenza che lo condannava;
la Corte, con sentenza del 16 gennaio 2020 pronunciata nell'ambito del giudizio n. 59347/11, ha dichiarato la violazione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo il quale: "Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera", e ha imposto il conseguente risarcimento del danno da parte dello Stato italiano;
la Corte europea è entrata anche nel merito della ricostruzione compiuta dal giornalista osservando nella stessa sentenza che è stato "fornito un numero consistente di documenti e di elementi che di fatto dimostrano i controlli effettuati e permettono di considerare la versione dei fatti riportata nell'articolo come attendibile e la base fattuale come solida",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso attivarsi, per quanto di propria competenza, al fine di fare definitiva chiarezza su fatti riguardanti il caso Tobagi, rimuovendo un velo di ambiguità che tuttora rimane in danno alla memoria storica, per senso di giustizia, quale omaggio alla famiglia del giornalista assassinato;
se non ritenga opportuno approfondire i motivi per i quali non si sia, nel corso degli anni, mai fatto interamente luce sull'omicidio di Walter Tobagi, benché a fronte di argomentazioni che finalmente la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha considerato fondate.
(4-03695)
STEGER, UNTERBERGER, LANIECE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che:
il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) è un consorzio privato, al quale aderiscono circa 800.000 imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi;
le imprese aderenti, nella loro qualità di produttore o utilizzatore, sono tenute a versare al CONAI il contributo ambientale CONAI (CAC), differenziato per tipologia di imballaggio;
la maggior parte di queste entrate dovrebbe successivamente essere trasferita, tramite i consorzi di filiera e nel rispetto di quanto previsto dall'accordo-quadro ANCI-CONAI, ai comuni convenzionati per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi;
dal bilancio preventivo 2019 disponibile sul sito CONAI, risulta un ricavo stimato da contributo ambientale pari all'incirca a 22,3 milioni di euro, mentre altri ricavi, prevalentemente derivanti dalle sanzioni dovute al mancato pagamento, sono stati stimati all'incirca in 8 milioni di euro e, per lo sviluppo del riciclo, inclusi i progetti derivanti dall'accordo quadro ANCI-CONAI, una previsione di spesa di 8,852 milioni di euro,
si chiede di sapere quali siano i progetti sul riciclo differenziato e quali i comuni che hanno beneficiato dell'accordo-quadro CONAI/ANCI, chiarendo quale importo del bilancio CONAI viene effettivamente destinato allo sviluppo del riciclo, quanto viene invece speso per la struttura del CONAI stesso e quali sono i criteri che determinano l'adeguamento del contributo CAC.
(4-03696)
LANNUTTI, PAVANELLI, ANGRISANI, ROMANO, DONNO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
Ernesto Maria Ruffini nel 2015 è stato nominato amministratore delegato di Equitalia e nell'anno successivo presidente della stessa;
nel 2017 il Governo *pro tempore* Gentiloni lo ha scelto come direttore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, incarico che ha lasciato il 4 settembre 2018, sostituito dal generale Antonino Maggiore;

il 31 gennaio 2020 lo stesso Ruffini è stato nuovamente posto a capo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
considerato che, secondo il periodico d'inchiesta "La voce delle voci" del 22 maggio 2020, Ruffini nell'anno e cinque mesi in cui non è stato direttore dell'Agenzia Entrate-Riscossione avrebbe ripreso la sua attività di avvocato, patrocinando interessi in conflitto proprio con l'Agenzia, come ad esempio quando ha patrocinato la causa della società Amifin (perdendo il ricorso), oppure quella della Banca di Viterbo Credito cooperativo (vincendo la causa);
inoltre, a quanto risulta all'interrogante, come denunciato da Dirpubblica (la Federazione del pubblico impiego), l'ultima nomina di Ruffini al ruolo di direttore dell'Agenzia Entrate-Riscossione sarebbe in contrasto col decreto-legge n. 78 del 2015 e la sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittime le norme che prevedono il conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari privi della relativa qualifica, per non aver mai superato un corso per dirigenti, come è accaduto appunto a Ruffini;
considerato infine che:
nonostante il TAR del Lazio, con sentenza n. 8990 del 16 agosto 2018, abbia accolto il ricorso di Dirpubblica e quindi obbligato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione a bandire il concorso per 403 posti da dirigente da concludere entro il 31 dicembre del 2018, nel termine cioè da ultimo prorogato dalla legge n. 205 del 2017, l'Agenzia finora ha disatteso la sentenza, non bandendo alcun concorso;
lo stesso Ruffini ha ignorato la sentenza, in quanto ha nominato per posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) dirigenti, senza passare da un concorso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli eventi descritti;
se non ritenga Ernesto Maria Ruffini in posizione di conflitto di interesse per aver operato contro l'Agenzia, della quale era stato al vertice;
se non ritenga inopportuna la nomina di Ruffini del 2020, che lo ha visto nuovamente a capo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in quanto sia la Corte costituzionale sia il TAR del Lazio hanno bocciato i provvedimenti di nomina di dirigenti privi di qualifica, come risulterebbe essere Ruffini;
quali interventi di propria competenza voglia assumere per allontanare dai vertici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione chi non rispetta le sentenze della Corte costituzionale e del TAR, ledendo diritti e in dispregio alle norme.
(4-03697)
LANNUTTI, PESCO, CORRADO, PIRRO, TRENTACOSTE, ROMANO, CASTELLONE - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
nell'adunanza del 8 maggio 2020, tenutasi in videoconferenza come previsto dall'art. 85, comma 3, lett. *e)* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha approvato e trasmesso al Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2018, la propria relazione con la quale si rende noto il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore di sanità (ISS);
nelle conclusioni della relazione, i magistrati contabili, oltre a raccomandare «all'Ente l'adozione di politiche gestionali di rigore rivolte al miglioramento complessivo della situazione finanziaria», invitano «l'ISS a procedere al costante monitoraggio della partecipazione in CNCCS scarl (Collezione nazionale di Composti Chimici e Centro Screening) trattandosi di società partecipata in cui il numero dei dipendenti è inferiore rispetto agli amministratori. Questa Corte richiama l'attenzione degli organi dell'Istituto circa l'obbligo dell'adozione delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. 175 del 2016, in occasione della prossima revisione delle partecipazioni societarie»;
CNCCS S.c.ar.l., con sede in Pomezia (Roma) è stata costituita il 17 novembre 2010 con un capitale sociale di 100.000 euro, così composto: un socio pubblico, ovvero il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con il 20 per cento delle quote sociali, e un socio privato, Irbm Science Park srl (ora, Irbm SpA), con l'80 per cento delle quote sociali;
in data 14 febbraio 2011, con l'acquisto dalla Irbm Science Park Srl di quote pari a 10.000 euro (10 per

cento del capitale), l'Istituto superiore di Sanità entrava a far parte della compagine societaria della CNCCS;
l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con delibera n. 58 del 30 gennaio 2019, ha rilevato che le modalità di costituzione della società consortile CNCCS «non appaiono coerenti con le previsioni del combinato disposto dell'art. 5, comma 9, del D.lgs. 50/2016 con l'art. 7, comma 5, del D.lgs. 175/2016 e già dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 162/2016, nonché dell'avviso espresso dalla stessa Anac nel parere AG5/2018/AP e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 3 giugno 2011»;
in pratica, il CNR, con il placet del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, avrebbe individuato il socio privato entrato a far parte, con l'80 per cento del capitale sociale (dopo pochi mesi ridottosi al 70 per cento, a seguito dell'ingresso dell'ISS) della società consortile CNCCS in maniera illegittima, avendo omesso il ricorso alla procedura di evidenza pubblica, siccome richiesto dalla legge, qualora, come nel caso di specie, il soggetto privato detenga quote superiori al 50 per cento;
l'invito ad adottare misure di razionalizzazione *ex* art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, rivolto dalla Corte dei conti a CCNCS scarl, si appalesa del tutto fondato in quanto, a fronte di un numero di amministratori pari a 7 (il presidente del Cda, professor Enrico Garaci; il vice presidente, professor Giovanni Rezza, subentrato il 30 gennaio 2020 al professor Gualtiero Ricciardi, dimessosi in data 31 dicembre 2018; l'amministratore delegato, dottor Pietro Di Lorenzo e i 4 consiglieri di amministrazione, avvocato Ilaria Di Lorenzo, avvocato Matteo Liguori, dottoressa Ezia Ferrucci e dottor Paolo De Natale), alla data del 31 dicembre 2019, secondo dati INPS, il numero dei dipendenti della medesima CCNS S.c.ar.l., risulta essere, in media, pari a 3 (6 nel primo trimestre, 3 nel secondo, ridottisi addirittura a 2, nel terzo e quarto trimestre);
tale dato sembra sollevare, tra l'altro, non pochi interrogativi in ordine alle modalità con le quali CNCCS, dal 2010 ad oggi, abbia potuto realizzare, con un numero di dipendenti a dir poco esiguo (2/3 unità di personale, di cui, peraltro, si ignora la qualifica) i tanti progetti di ricerca finanziati dal Ministero con oltre 60 milioni di euro con appositi decreti a valere sul FOE (Fondo ordinario enti di ricerca), nell'ambito della sezione Progetti di rilevanza internazionale;
a tali interrogativi sembra aver dato risposta il sindacato di ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca Anpri che, con un comunicato del 27 gennaio 2020, afferma che almeno l'80 per cento dei fondi pubblici assegnati dal Ministero alla CNCCS sarebbe finito nella casse del socio maggioritario della stessa CCNS (Irmb SpA o sua controllata) che, di fatto, dovrebbe aver realizzato i progetti di ricerca, con una partecipazione del tutto marginale dei ricercatori dei soci pubblici;
in pratica, la scarl CCNCS, come già evidenziato, costituita illegittimamente, avrebbe "subappaltato", senza il ricorso ad alcuna gara pubblica, siccome richiesto dalla legge, i progetti di ricerca alla Irbm SpA (il cui amministratore delegato è anche amministratore delegato di CNCCS, la cui sede è ospitata all'interno della stessa Irbm di Pomezia) o ad altra società controllata dalla medesima Irbm;
dal bilancio 2018, ad esempio, si rileva che CCNS, a fronte di un valore alla produzione di euro 9.310.005, di cui 9.225.000 a titolo di contributi in conto esercizio, ha registrato costi alla produzione per euro 9.285.314, di cui 8.987.981 a titolo di costi per servizi, mentre i costi lordi per il personale sono stati pari ad euro 223.999,
si chiede di sapere, qualora i fatti descritti in premessa rispondano al vero, quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche alla luce del rilievo mosso dalla Corte dei conti nella richiamata relazione al Parlamento del 8 maggio 2020, per evitare che l'ISS, ente di primaria importanza per il Paese, come confermatosi nel corso dell'emergenza COVID-19, continui a far parte di una società, CCNCS S.c.ar.l., dai contorni assai poco chiari, il cui Consiglio di amministrazione vede al vertice il professor Enrico Garaci, ex presidente dello stesso ISS.
(4-03698)
TESTOR, CENTINAIO, LUCIDI, TOSATO, LUNESU, PIANASSO, BERGESIO, PITTONI, ALESSANDRINI, MONTANI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno*. - Premesso che:
l'associazione "Trentini nel mondo" dal 1957 opera a favore degli emigrati Trentini in tutto il mondo;
l'obiettivo dell'associazione è promuovere, attraverso il lavoro di centinaia di volontari, la cultura, la

lingua e lo stile di vita italiani nelle grandi città e nelle piccole località dell'Europa, dell'America Latina, dell'Australia, degli Stati Uniti e del Canada;
ad oggi, infatti, l'associazione raccoglie oltre 200 circoli diffusi in trenta Paesi;
considerato che:
per i Trentini all'estero il riconoscimento della cittadinanza italiana rappresenta una situazione di particolare rilevanza;
mentre la cittadinanza viene riconosciuta a tutti gli Italiani emigrati a partire dalla fondazione del Regno, per gli emigrati dal Trentino e dagli altri territori ex Austro-Ungarici divenuti italiani al termine della Prima Guerra Mondiale, la cittadinanza italiana è riconosciuta solo a partire dalla data dell'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain del 16 luglio 1920;
per sanare tale incongruenza, è stata emanata la legge n. 379 del 2000, che permette anche ai concittadini Triestini emigrati prima di quella data, di richiedere, a determinate condizioni, il riconoscimento della cittadinanza italiana;
l'adesione è stata molto significativa e le domande presentate sono state superiori alle aspettative. Molte persone hanno completato l'*iter* positivamente e ora sono riconosciute a pieno titolo come cittadini italiani;
valutato che:
per quanto risulta agli interroganti, come segnalato dall'Associazione Trentini nel mondo, molte famiglie sarebbero ancora in attesa e la documentazione di riferimento, nonostante sia stata regolarmente presentata nei termini, non risulta pervenuta all'ufficio della Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, incaricato dell'assolvimento delle pratiche relative alla legge n. 379 del 2000. Al contempo, sembrerebbe che gli uffici consolari che hanno accolto le domande non abbiano più pratiche in giacenza;
il rischio è che molte delle richieste presentate non trovino risposta da parte delle autorità sull'esito del riconoscimento;
tale problematica è particolarmente sentita nella comunità del sud del Brasile, dove c'è un'alta concentrazione di comunità di origine trentina, ma si riscontra anche in diverse parti del mondo, in special modo in altri Paesi del Sudamerica; il riconoscimento della cittadinanza italiana è visto non solo come un'opportunità per sé e per la propria famiglia, ma anche come un importante tributo alle fatiche e ai dolori degli antenati emigrati e come l'attestazione di un'identità italiana preservata per generazioni,
si chiede di sapere quali iniziative di loro competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di sollecitare un'accelerazione delle pratiche ancora inevase, e di sostenere, tramite gli interventi necessari, gli uffici competenti in modo che tutti i richiedenti possano ricevere una risposta in merito alle loro istanze.
(4-03699)
RIPAMONTI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
il treno regionale veloce 2195 di Trenitalia mette in collegamento ogni sera le stazioni di Milano Centrale e Albenga (Savona), partendo alle 20.25 dal capoluogo lombardo e giungendo alle 23.58 nella città ligure;
stando al nuovo orario dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19, il treno è interessato da numerose soppressioni (20-21 giugno; 27-28 giugno; 4-5 luglio; 25 luglio-9 settembre), per di più di un periodo di massima affluenza turistica; dal 14 giugno al 12 settembre, invece, il treno risulta soppresso nel tratto terminale da Savona ad Albenga, così divenendo la prima il nuovo capolinea del treno;
considerato che:
il treno in questione consente da sempre a tantissimi pendolari liguri, soprattutto quelli della riviera di Ponente, di fare ritorno a casa, e, nel periodo estivo, è funzionale all'afflusso turistico verso la Liguria dalla Lombardia e le aree limitrofe;
nella fase attuale tale collegamento ferroviario è vieppiù importante visti i gravi e perduranti disagi che patiscono giornalmente i cittadini liguri per via del congestionamento dell'intera rete autostradale che attraversa la Liguria (A10 e A26 su tutte),

si chiede di sapere se e quali azioni di sua competenza il Ministro in indirizzo intenda attivare affinché Trenitalia ripristini il collegamento ferroviario serale tra Milano e Albenga da sempre garantito dal treno RV2195.
(4-03700)

MARIN, PITTONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
nelle scorse settimane Trieste Airport, società di gestione dell'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari, ha avviato delle trattative con Alitalia per ripristinare i collegamenti aerei tra Trieste e Roma-Fiumicino;
le trattative hanno portato ad un accordo su base pluriennale che prevede la ripresa di un collegamento giornaliero a partire dal 1° luglio 2020, 3 voli giornalieri da marzo 2021 e 4 voli giornalieri da marzo 2022, subordinatamente alla verifica dell'effettiva domanda da effettuarsi nel mese di settembre 2020;
a quanto si apprende dagli organi di stampa, e a quanto risulta agli interroganti, l'accordo a cui Alitalia e Trieste Airport erano addivenuti è stato posto in *stand-by*, a causa della mancanza del *placet* del Ministero dello sviluppo economico al commissario straordinario di Alitalia, tenuto ad informare il Ministero medesimo, anche per via della situazione di generale criticità in cui si trova la compagnia di bandiera;
la mancata ripresa dei collegamenti aerei tra lo scalo triestino e la capitale condanna Trieste e l'intera Venezia Giulia all'isolamento, in assenza di valide alternative di trasporto, dato che, al momento, sono previsti collegamenti ferroviari ad alta velocità soltanto da Udine;
l'aeroporto di Trieste riveste particolare strategicità per via della sua collocazione geografica: guardando l'area compresa tra Alto Adriatico e Alpi Orientali, tra Italia (Friuli-Venezia Giulia e Veneto), Slovenia, Croazia e Austria (Carinzia), infatti, il suo bacino d'utenza supera i 5 milioni di persone, calcolati sulla base di un tempo di percorrenza in auto di 90 minuti necessario per raggiungere l'aeroporto;
a partire dal 2019 l'aeroporto di Trieste ha adottato una strategia commerciale improntata al massimo riempimento di un numero minore di voli; tale strategia si è rivelata virtuosa con un incremento dell'1,4 per cento dei passeggeri, per un totale di oltre 780.000 presenze, a fronte di una riduzione dei movimenti in valore assoluto,
si chiede di sapere se e quali azioni di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda tempestivamente attivare affinché sia garantita la ripresa dei collegamenti aerei tra Trieste e Roma.
(4-03701)

FERRO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
il 6 marzo 2019 l'Aula del Senato, su iniziativa del senatore Massimiliano Romeo, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno unitario che recepiva l'accordo di Legislatura promosso dalle 30 associazioni di pazienti aderenti al Progetto "La Salute un bene da difendere, un diritto da promuovere", coordinato da "Salute Donna" *onlus*;
il documento chiamato "Accordo di legislatura" è un Manifesto programmatico in 15 punti, che si pone il nobile obiettivo della migliore presa in carico dei pazienti oncologici ed onco-ematologici;
il documento si sofferma:
sulla necessità di garantire l'adozione di un nuovo Piano oncologico basato sulla centralità del paziente e del suo percorso terapeutico, in cui sia inserito un sistema di indicatori delle *performance* a livello regionale;
sul dare effettiva attuazione alle reti oncologiche ed ematologiche regionali e al Registro tumori nazionale;
sul dare continuità al dialogo e al confronto con le istituzioni sanitarie per favorire la messa a punto e l'adozione di Protocolli diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) per le diverse forme di cancro, prevedendo il coinvolgimento ed il contributo permanente delle Associazioni pazienti di riferimento per specifica patologia neoplastica, *stakeholder* imprescindibili del percorso e così garantire l'accesso permanente delle associazioni pazienti presso i tavoli istituzionali di riferimento nel campo dell'onco-ematologia;

sul promuovere a livello territoriale l'approccio multidisciplinare e il lavoro di *e?quipe* con la presenza di diversi specialisti con l'obiettivo di garantire e migliorare il benessere psico-fisico del paziente oncologico ed onco-ematologico;
sul favorire l'istituzione nelle Regioni del Centro accoglienza e servizi (CAS), porta d'ingresso ed inizio del percorso diagnostico-terapeutico del paziente oncologico;
sul lavorare per mantenere un adeguato e sostenibile finanziamento del Fondo per i farmaci oncologici innovativi;
sul favorire la diffusione e l'accesso ai *test* diagnostici molecolari che permettono di accedere a terapie *target* personalizzate utilizzando in modo appropriato le risorse del SSN;
sul garantire la corretta informazione del medico al paziente e ottenere il suo consenso nel caso sull'eventuale *shift* terapeutico;
sul diffondere informazioni chiare e puntuali sulla ricerca clinica e facilitare l'accesso agli studi clinici da parte dei pazienti oncologici e onco-ematologici con l'obiettivo di favorire l'approvazione e la disponibilità tempestiva delle terapie più innovative;
sul lavorare per il riconoscimento ufficiale della psico-oncologia come professione sanitaria;
sul completare l'istituzione in tutta Italia delle "Breast Unit", il cui termine e? scaduto nel 2016;
sul lavorare per garantire, nel rispetto dei vincoli della sostenibilità del sistema e delle necessita? dei pazienti oncologici e onco-ematologici, un accesso regionale il più rapido possibile alle nuove terapie anche attraverso sistemi alternativi ai prontuari terapeutici ospedalieri regionali;
sul porre in essere campagne di comunicazione più efficaci per promuovere l'adesione agli *screening* oncologici garantiti dai LEA;
sul promuovere un nuovo piano di comunicazione per la prevenzione come "Guadagnare Salute", riconosciuto da studi pubblicati come molto efficace per prevenire l'insorgenza di molte malattie incluse quelle oncologiche;
sul lavorare con il Ministero della salute attraverso l'Istituto superiore di Sanita?, con le società scientifiche, gli organi di stampa e le aziende globali del *web* per combattere il fenomeno delle *fake news* sul cancro e diffondere un'informazione ai pazienti certificata alla luce delle conoscenze scientifiche validate a tutela della salute dei pazienti;
nel mese di luglio 2019 l'accordo di Legislatura è stato poi recepito all'unanimità anche dall'Aula della Camera attraverso l'approvazione di 4 mozioni di altrettanti gruppi parlamentari;
l'emergenza venutasi a creare con il Coronavirus non ha favorito per nulla in questa fase drammatica una migliore presa in carico dei pazienti oncologici, a causa della necessità di tenere i pazienti fragili lontani da potenziali luoghi di contagio;
da un sondaggio condotto su 774 pazienti dal progetto "La Salute un bene da difendere, un diritto da promuovere" risulta che il 36 per cento dei pazienti abbia lamentato la sospensione di esami e visite di *follow-up*. Un paziente su 5 ha segnalato la sospensione degli esami diagnostici;
gli enormi progressi compiuti negli ultimi anni nel trattamento dei tumori grazie alle nuove tecnologie quali l'immunoterapia, le CAR-T e le terapie radio-recettoriali di ultima generazione, hanno aumentato sensibilmente il numero delle sopravvivenze dei malati di cancro e oggi vivono in Italia circa 3,3 milioni di pazienti con un tumore;
è molto importante, a maggior ragione dopo il dramma del COVID, dare seguito all'Accordo di Legislatura sia a livello nazionale che regionale per il suo forte impatto nella sensibilizzazione delle istituzioni sul tema del cancro e sulla comunicazione della patologia e dei suoi aspetti problematici anche all'opinione pubblica,
si chiede di sapere quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di dare attuazione ai punti indicati in premessa dall'accordo, per la presa in carico e la cura dei pazienti oncologici, approvato dai due rami del Parlamento e recepito come impegno da parte del Governo.
(4-03702)

PIARULLI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
le carceri sono lo specchio della civiltà di un Paese;
il problema atavico del sovraffollamento dei detenuti è stato aggravato dall'emergenza sanitaria

determinata dal COVID-19, causando gravi eventi critici all'interno delle carceri;
considerato che:
le strutture penitenziarie richiedono la vigilanza del personale di Polizia penitenziaria in maniera continuativa con turni di servizio 24 ore su 24;
i diritti dei poliziotti penitenziari (ferie, legge n. 104 del 1992, congedi parentali, riposi vari) debbono essere assicurati;
l'età media del personale di Polizia penitenziaria è pari a 50 anni, il che comporta il possibile esonero dai turni notturni e numerosi pensionamenti;
occorre garantire lo svolgimento regolare di tutte le attività a favore dei detenuti e contestualmente assicurare condizioni lavorative adeguate al personale di Polizia penitenziaria;
considerato altresì che le attuali carenze di organico e l'apertura di nuovi plessi penitenziari hanno comportato da parte del Ministero in indirizzo l'indizione di concorsi per l'assunzione di personale di Polizia penitenziaria,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative intenda intraprendere al fine di assicurare la sicurezza delle carceri o in subordine di prevedere procedure semplificate per le assunzioni, essendo tra l'altro, stato indetto un concorso nel 2019 per 754 agenti della Polizia penitenziaria.
(4-03703)

DE BONIS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per il Sud e la coesione territoriale, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
una notizia dell'agenzia "Ansa" del 7 ottobre 2019 riferiva dell'allarme lanciato dalla Commissione europea, in quei giorni, circa lo scarso livello di investimenti pubblici nel Mezzogiorno, la cui conseguenza avrebbe potuto comportare un taglio dei fondi strutturali;
riferiva, infatti, il direttore generale per la Politica regionale della Commissione UE, Marc Lemaitre, attraverso una lettera al Governo, che le cifre in calo sugli investimenti al Sud sono molto preoccupanti e non rispettano i livelli previsti per non violare la regola europea dell'addizionalità;
il principio dell'addizionalità dell'azione comunitaria rispetto alle azioni statali e regionali prevede che, per evitare che i contributi comunitari si sostituiscano a quelli nazionali di natura strutturale, le spese previste dai singoli Stati non vengano ridotte, ma vadano ad aggiungersi ai fondi comunitari. L'impegno contenuto nell'accordo di partenariato siglato dall'Italia e da Bruxelles per il 2014-2016 era d'investire al Sud risorse pubbliche pari allo 0,47 per cento del Pil del Mezzogiorno, mentre, indica la lettera della Commissione, i dati parlano dello 0,40 per cento. Pur sembrando minima, la differenza di 0,07 punti percentuali equivale a circa il 20 per cento in meno di risorse pubbliche spese sul territorio e la tendenza per gli anni successivi non fa ben sperare. Se si guarda al 2014-2017, il tasso d'investimenti scende allo 0,38 per cento, l'impegno italiano era, invece, quello di garantire un livello di spesa pubblica al Sud pari allo 0,43 per cento del Mezzogiorno per il 2014-2020;
la Commissione ha chiesto, quindi, al Governo quali misure intendesse intraprendere per invertire la tendenza e garantire un adeguato livello d'investimenti al Sud. Nel caso in cui non fossero rispettati gli impegni presi con Bruxelles, la Commissione avrebbe potuto anche attuare una "rettifica finanziaria", che significa un taglio dei fondi strutturali. "Non conosco nessun altro Paese che ha una situazione così debole per quanto riguarda gli investimenti pubblici", disse a ottobre 2019 Lemaitre, "Gli sforzi europei fatti attraverso il bilancio comunitario sono stati neutralizzati dai tagli agli investimenti pubblici nel Mezzogiorno e questo è legato anche alla capacità amministrativa, ma siamo certi che con un'attenzione adeguata dedicata a questo campo potrebbero esserci molti investimenti pubblici in più al Sud. E allora, forse, cominceremmo a fare la differenza";
considerato che:
a causa dell'emergenza COVID-19, sono in arrivo cospicue somme di danaro, anzi "massicce ed imponenti misure monetarie messe in campo dalla Banca centrale europea con diverse intensità" come riferito in Senato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Conte, in vista della videoconferenza del Consiglio europeo di venerdì 19 giugno 2020, riguardante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027

e il cosiddetto *next generation* EU, fondi che non sono a nostra disposizione per distribuirli a pioggia a ogni categoria, ma servono per le riforme di natura economica, che si dovranno fare grazie soprattutto al Sud, perché far uscire il Sud dal ritardo di sviluppo è la prima decisiva riforma che l'Europa si attende;
ora si può e si deve fare al Sud l'alta velocità ferroviaria, si possono collegare fra loro le città del Sud, si può ricucire il Sud al Nord lungo l'Adriatico, si può dare al Sud la banda larga *internet*, si può convertire dal carbone l'Ilva di Taranto e così via, perché se tutto questo non si farà, non un euro arriverà all'Italia del *recovery fund,* riconosciuto come misura necessaria e a cui lavorare con urgenza per superare una crisi straordinaria, le cui dimensioni sono state recentemente confermate anche dalle stime economiche delle organizzazioni e istituzioni internazionali più accreditate in questo senso (Fondo monetario internazionale e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e anche europee (previsioni economiche di primavera della Commissione europea);
lo stesso Johannes Hahn, commissario europeo al bilancio, deputato in prima persona della grande operazione, lo ha detto in maniera molto chiara: "Distribuire il denaro del *recovery fund* in cambio di riforme. Ora l'Italia deve fare quegli investimenti scesi al Sud al livello più basso della storia del Paese e farli non può essere la solita chiacchiera di chi assicura di avere il Sud in testa ai suoi pensieri e così lasciarli. Significa invece sostenerne le potenzialità che ci sono e non vengono valorizzate";
anche l'Europa ha capito che finora il Sud è sempre stato colpevolmente e dolosamente additato solo come un posto che le risorse le spreca. Ora può essere l'unico ad attrarle, perché anche per l'Europa il Sud può essere, anzi deve essere, l'unica alternativa in un'Italia il cui sviluppo in un'unica direzione la fa crescere troppo poco e meno di tutti gli altri. Occorre puntare su Napoli, Bari e Palermo oltre che su Milano, Treviso, Bologna, perché soltanto non lasciando il Sud vuoto e impoverito l'Italia potrà raggiungere e godere di un'economia reale florida;
lo stesso ministro Franceschini ha detto che "non è possibile e nemmeno giusto che l'alta velocità si fermi a Salerno. Da un lato deve arrivare in Sicilia, fino a Catania e Palermo, attraverso un Ponte sullo Stretto che costa un decimo di quei 61 miliardi di spesa pubblica che ogni anno sono tolti al Sud per darli al Nord. Dall'altro la Taranto-Bologna per colmare anche il divario fra Est e Ovest: sul Tirreno il Frecciarossa e grandi aeroporti, sull'Adriatico nulla. Su un tratto molisano c'è addirittura ancora il binario unico";
queste infrastrutture servirebbero non solo allo sviluppo dell'economia in generale, ma anche a risollevare il turismo nei meravigliosi luoghi del meridione d'Italia, soprattutto dopo che la pandemia lo ha soffocato. Sviluppare la banda ultra larga è un'altra velocità che manca al Sud in tempi in cui bisogna far correre i dati oltre che le persone e le merci. Un terzo dei bambini meridionali non ha potuto seguire, al pari degli altri, le lezioni a distanza. Eppure tutti dovrebbero avere lo stesso diritto di imparare;
è necessaria, insomma, una grande riqualificazione attraverso una visione di un'Italia unica e non scollegata tra il Nord ed il Sud. Un'idea di futuro italiano che anche per l'Europa si può, anzi si deve fare, avendo a disposizione anche dei fondi, oltre a quelli della proposta della Commissione europea su *next generation EU* e sul QFP 2021-2027, che altrimenti si perderebbero,
si chiede di sapere:
quali urgenti misure intendano intraprendere il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo, al fine di invertire la tendenza e garantire un adeguato livello d'investimenti al Sud, in ottemperanza agli impegni presi con Bruxelles e per evitare che venga attuata da parte della Commissione europea una "rettifica finanziaria", che equivarrebbe ad un taglio dei fondi strutturali.
(4-03704)

VITALI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della giustizia*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il 26 settembre 2016 la Guardia di finanza irruppe nelle sei strutture di assistenza sanitaria locale della cooperativa umbra "Piccolo Carro", dislocate tra Perugia e Bettona, per esaminare la gestione delle residenze terapeutiche che ospitano minori e vagliare l'ipotesi di reato di truffa aggravata per mancanza di requisiti per operare in campo sanitario e frode nelle pubbliche forniture;

il 28 settembre 2016, il Comune di Assisi ha revocato al "Piccolo Carro" l'autorizzazione al funzionamento della comunità educativa e immediata cessazione dell'attività;
il 26 ottobre 2016, il TAR dell'Umbria ha accolto il ricorso presentato dalla struttura e ha annullato la revoca municipale, concedendo la sospensiva;
il 30 settembre 2017 è stata riconosciuta dal GIP la richiesta di sequestro preventivo per oltre 6 milioni di euro di tutti i beni della cooperativa e di quelli personali del legale rappresentante e del marito, anch'egli socio e dipendente del Piccolo Carro;
il blocco continuato dei conti correnti ha comportato l'uscita dalla struttura degli ultimi educatori e amministrativi rimasti nella speranza che venisse riavviato il lavoro. Nel mese di settembre 2018 le attività del Piccolo Carro hanno cessato definitivamente;
l'11 dicembre 2018, il Tribunale del Riesame di Perugia ha riconosciuto che in almeno sei casi non emerge il *fumus* di condotte fraudolente da parte della comunità e l'inchiesta giudiziaria ha portato, il 23 gennaio 2019, all'annullamento dell'impugnato decreto di sequestro preventivo;
ad oggi, circa quaranta soci dipendenti attendono di vedere liquidate le proprie spettanze, che ammontano a 9 mensilità ed al TFR, ed in qualche caso, le retribuzioni ammontano fino a 18 mensilità;
attualmente, l'Agenzia delle entrate ed alcune banche avanzano non solo richieste per più di 6 milioni di euro (debito originario sommato agli interessi), ma continuano a presentare istanze di pignoramento sui conti correnti ormai "scongelati" ed il fisco chiede ulteriori 7 milioni di Iva non regolarmente conteggiata;
a distanza di sei mesi dalla scadenza, gli accordi stipulati dalla cooperativa in liquidazione con i lavoratori non sono stati ancora onorati in quanto i liquidatori sostengono che, nonostante l'avvenuto dissequestro, le somme non sono mai state messe a disposizione della cooperativa per pagare i lavoratori,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di cui in premessa e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di rispondere all'esigenza esposta.
(4-03705)

MONTANI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
M&Z Rubinetterie SpA è una delle migliori aziende italiane di rubinetteria e arredo bagno, nata nel 1973 a Bolzano Novarese ed operativa su tutto il territorio nazionale;
l'azienda dà lavoro a 134 persone, tra donne e uomini, ma negli ultimi tempi è stata colpita da una profonda crisi industriale, che l'ha condotta improvvisamente al fallimento;
dal 7 marzo 2020, data del fallimento della rubinetteria, i lavoratori non possono essere licenziati, e quindi non possono accedere alle indennità di disoccupazione, in applicazione delle norme che non consentono ai datori di lavoro, temporaneamente ed a motivo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di perfezionare i licenziamenti;
i medesimi lavoratori non possono accedere neppure alle misure di integrazione salariale, in quanto il relativo fondo è ormai esaurito;
la situazione è quindi emblematicamente in fase di stallo;
la Regione Piemonte, per venire incontro ai lavoratori coinvolti, ha attivato interventi di anticipo della Cassa integrazione ma occorre l'intervento del ministero del Lavoro per rendere effettiva l'erogazione di tali aiuti;
il ministero deve altresì assumere iniziative e reperire risorse per rifinanziare il fondo che alimenta i trattamenti di integrazione salariale spettanti alle aziende quali la M&Z Rubinetterie SpA,
si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di consentire ai lavoratori di accedere agli ammortizzatori sociali e risolvere la pesante crisi industriale che rischia di avere ripercussioni su tutta l'area del novarese.
(4-03706)

UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA, CASINI, ROSSOMANDO, DE PETRIS, PERILLI, CIRINNA', STEFANO, BALBONI, EVANGELISTA, MAIORINO, ROMANO, GINETTI,

MODENA, STABILE, CORRADO, ORTIS, ANGRISANI, D'ANGELO, MASINI, RIZZOTTI, MARTELLI, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, BUCCARELLA, RUSSO, SBROLLINI, NOCERINO, GIANNUZZI, NATURALE - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

ogni anno milioni di animali sono trasportati vivi non solo all'interno dell'Unione europea, ma anche dall'Unione europea verso Paesi terzi, dove non esistono leggi a tutela degli animali e dove le norme europee sulla protezione degli animali sono ripetutamente violate;

stando all'inchiesta condotta nel 2019 dalla trasmissione televisiva "Striscia la Notizia" (nata dai video *shock* girati da Animals International (AI) e diffusi da LAV e CIWF) le migliaia di animali, principalmente bovini, che partono dall'Italia soprattutto verso il Nord Africa e il Medio Oriente, una volta giunti a destinazione, vengono uccisi brutalmente, senza alcun tipo di stordimento, in mattatoi di fortuna o persino per strada;

il video diffuso dal telegiornale satirico mostra quella che, in molti Paesi *extra* UE, costituisce una normale prassi: il bovino viene issato a un pilastro con una corda legata al collo, inizia a dimenarsi per difendersi e impedire all'operatore di colpirlo per abbatterlo; l'animale, ancora vivo e cosciente, morirà dopo lunghe e atroci sofferenze per le numerose ferite inferte;

in base alla definizione espressa nel 2008 dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), con "benessere degli animali" si intendono quelle condizioni in cui un animale è sano, ha sufficiente spazio, viene alimentato bene, si sente al sicuro, è libero di esprimere il proprio comportamento naturale e non prova sentimenti quali paura, dolore o sofferenza, il che non si verifica nella stragrande maggioranza dei casi di trasporto di animali vivi, soprattutto con riferimento ai viaggi di lunga durata e verso Paesi terzi;

l'Unione europea, in coerenza con l'articolo 13 del TFUE, il quale ha definitivamente sancito che gli animali, in quanto "esseri senzienti", sono in grado di provare piacere e dolore, ha adottato tutta una serie di misure volte a garantire, se correttamente applicate all'interno degli Stati membri, che gli animali siano tenuti e trasportati in condizioni in cui non siano sottoposti a maltrattamenti, abusi, dolore e sofferenze;

la protezione degli animali trasportati, anche quando destinati a fini produttivi e alimentari, non deve limitarsi al territorio degli Stati membri, ma bensì proseguire al di fuori di tale territorio, come sancito dalla sentenza del 2015 della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C 424/13), secondo cui il trasporto al di fuori delle frontiere UE deve essere autorizzato dall'autorità competente del luogo di partenza, solo laddove sia possibile ritenere che le condizioni minime richieste dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate saranno rispettate anche nel territorio di Paesi terzi;

sebbene il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea sia di fatto obbligatorio e vincolante all'interno dell'UE, lo stesso Parlamento europeo ha rilevato che gli Stati membri ne danno applicazione con troppa poca fermezza e rigore, addirittura non chiedendone affatto l'applicazione all'esterno dell'UE;

alla luce del gran numero di petizioni che denunciano violazioni gravi e sistematiche da parte sia degli Stati membri sia dei trasportatori, il Parlamento europeo (da ultimo con Risoluzione del 14 febbraio 2019 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005) ha invitato gli Stati membri a migliorare sensibilmente l'osservanza della legislazione in materia, agendo penalmente nei confronti soprattutto delle violazioni ripetute, nonché la Commissione europea a garantire un'applicazione efficace ed uniforme della legislazione UE, intraprendendo azioni giudiziarie e comminando sanzioni nei confronti degli Stati membri inadempienti;

con riferimento ai *partner* commerciali dell'Unione, il Parlamento europeo si è detto altresì preoccupato per le persistenti segnalazioni di problemi relativi al trasporto di animali vivi in determinati Paesi terzi, dove la macellazione avviene, secondo pratiche ben note agli allevatori e trasportatori europei, che implicano sofferenze estreme e prolungate, in violazione delle norme internazionali previste dall'OIE sul benessere degli animali e ha, pertanto, invitato la Commissione ad esigere, nei negoziati commerciali bilaterali con i Paesi terzi, il rispetto delle norme dell'UE relative al benessere degli animali;

laddove gli *standard* nei Paesi terzi in materia di trasporto degli animali non siano comunque conformi a quelli dell'UE e la loro attuazione non sia sufficiente a garantire il pieno rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005, il Parlamento europeo ha sottolineato che i viaggi per il trasporto di animali vivi verso tali Paesi terzi dovrebbero essere vietati;

come dimostrano i dati sull'*export* e stando a quanto riportato dalle associazioni di protezione animali, la presenza (in particolare) di bovini italiani all'interno di mattatoi di Paesi *extra* UE, con tutele insufficienti o addirittura nulle, è un fenomeno tutt'altro che marginale: attualmente, il trasporto interessa animali anche di età compresa tra le due e le quattro settimane, costretti a viaggiare su lunga distanza, anche fino quasi a diciannove ore, e vittime di maltrattamenti e abusi che, per impedire loro di scappare, arrivano fino al taglio dei tendini delle zampe;

considerato altresì che:

stando a quanto emerso, è necessario effettuare controlli più incisivi sulle reali destinazioni degli animali italiani che, in molti casi, proseguono il loro viaggio, illegalmente e senza intermediari, oltre la destinazione ufficiale, verso Paesi in cui vengono uccisi brutalmente;

l'Italia, al pari degli altri Stati membri dell'UE, è responsabile nel garantire la corretta attuazione e applicazione a livello nazionale della legislazione europea in materia di protezione degli animali,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo, anche alla luce degli ammonimenti del Parlamento europeo, intende intraprendere al fine di garantire una corretta ed efficace applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 da parte dei trasportatori italiani e se, considerate le denunce di gravi e ripetute violazioni della legislazione UE in materia di trasporto degli animali, di maltrattamenti e abusi su animali provenienti dall'Italia e destinati all'allevamento o alla macellazione in Paesi terzi (i cui *standard* di protezione degli animali sono da ritenersi assolutamente non conformi a quelli minimi previsti dalla legislazione europea) non ritenga che l'Italia debba urgentemente schierarsi contro l'esportazione degli animali verso tali Paesi, ponendo fine a pratiche cruente e sofferenze del tutto inaccettabili.

(4-03707)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01707 della senatrice Fedeli, sulle motivazioni del ricorso in appello contro l'Associazione culturale islamica di Pisa;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01705 del senatore Lanzi, sull'erogazione degli anticipi del 40 per cento delle sovvenzioni statali al comparto ippico.

1.5.2.3. Seduta n. 232 del 19/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

232a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
VENERDÌ 19 GIUGNO 2020

_____

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,36)*.
Si dia lettura del processo verbale.
LAFORGIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
L'elenco...

Sul processo verbale

TARICCO *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARICCO *(PD)*. Chiedo che venga messo a verbale che io ho chiesto la parola prima dell'indizione della votazione. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Lei sta parlando della seduta di ieri?
TARICCO *(PD)*. Esattamente. Ho chiesto la parola prima dell'indizione da parte sua della votazione e chiedo che venga messo a verbale.
PRESIDENTE. Guardi, c'è un processo verbale e un Resoconto stenografico che rendono conto di tutto quello che è successo. La sequenza dei lavori è stata rappresentata in maniera puntuale dal Resoconto. Scusate, noi siamo in sede di votazione. *(Commenti)*.
MANTOVANI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANI *(M5S)*. Intervengo sul processo verbale della seduta di ieri. Secondo quanto ha appena espresso il senatore Taricco, dal video si può vedere che gli assistenti della Presidente hanno fatto notare che c'erano persone che volevano intervenire in Aula prima che lei dichiarasse aperta la votazione. *(Applausi)*.
TARICCO *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, io, comunque, voglio che venga messo a verbale. Poi, se vogliamo, andiamo a visionare i video che chiariranno che noi avevamo chiesto la parola - io, sicuramente l'avevo chiesta - prima che lei indicesse la votazione.
CUCCA *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, intervengo sempre sul processo verbale della seduta di ieri. Ieri sera ero assolutamente senza voce e mi sono lamentato di questo anche col Presidente del mio Gruppo, chiedendogli una maggiore tutela delle prerogative di tutti i parlamentari.

Ero seduto al terzo piano, lassù, e, da quando il presidente Calderoli ha iniziato a parlare, ho alzato la mano per chiedere la parola. Dopodiché, ho iniziato a urlare. Ho urlato prima, ho urlato dopo. *(Applausi)*.

La verità è che, quando si sta seduti lassù, non si viene visti granché. Da lì non riusciamo a svolgere la nostra attività. Io, però, glielo posso assicurare. C'erano gli assistenti d'Aula che lo possono confermare e c'erano gli stessi membri dell'opposizione che mi vedevano urlare come un'aquila dal mio posto. Io mi sbracciavo, ma non sono riuscito ad ottenere la parola. Questo è un dato incontrovertibile che può essere confermato, sia da tutti i colleghi che erano seduti lì, al terzo piano, sia dagli stessi colleghi dell'opposizione.

Signor Presidente, lei sa che io non sono aduso a sollevare questioni di nessun genere e lo faccio sempre, comunque, in maniera molto pacata. Ieri non è stato neanche così, in quanto - lo ripeto - ho finito la seduta senza voce, perché cercavo di far sentire le mie ragioni senza riuscirvi. Insisto che di questo hanno preso atto anche gli assistenti parlamentari che erano presenti lì nella terza fila. *(Applausi)*.

COLTORTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLTORTI *(M5S)*. Signor Presidente, la stessa cosa è successa a me. Io, ieri, quando lei ha chiesto se qualcuno voleva intervenire, ho alzato la mano da quassù e c'erano intorno a me tanti che possono testimoniarlo. Ho chiesto, ho chiamato, ma non mi è stata data la parola. Quindi, vorrei che ciò fosse messo a verbale.

DI NICOLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NICOLA *(M5S)*. Signor Presidente, purtroppo anch'io, come i miei colleghi, ieri, non solo ho chiesto la parola, ma ho tentato disperatamente di votare da queste postazioni, da dove risulta sempre più difficile, per come sono organizzati i lavori e per come è strutturata la tecnologia, che in questo momento ci dovrebbe consentire, votando, di esercitare le nostre prerogative.

Non solo non sono riuscito a far arrivare alla Presidenza la mia volontà di intervenire, ma, addirittura, non sono riuscito ad esprimere il mio voto sul famoso *tablet*, tanto da essere costretto, successivamente, per tutelare le mie prerogative, a scendere e invadere l'Aula, in un momento in cui, come tutti voi sapete, non dovrei farlo per le norme sanitarie vigenti.

Attenzione, però, signor Presidente, io ho dovuto farlo anche per tutelare l'istituzione parlamentare in un momento delicato come quello del voto. L'espressione libera, garantita, del voto da parte di noi parlamentari in questo momento non riguarda solo la prerogativa fondamentale di poter votare. L'impossibilità di votare in sicurezza mette a repentaglio la credibilità della stessa istituzione parlamentare. *(Applausi)*.

Abbiamo visto, infatti, ieri che questa impossibilità di avere garantita la libera espressione del voto arriva a determinare una situazione che non ha precedenti nella storia e negli annali parlamentari: veder annullato, addirittura, un voto di fiducia così importante, come oggi è possibile leggere su tutti i giornali e ascoltare in tutte le radio e su tutte le televisioni.

Quanto è successo è grave dal punto di vista organizzativo, ma soprattutto da un punto di vista politico e istituzionale.

Quello che è successo ieri pomeriggio - ripeto - è grave dal punto di vista organizzativo, ma soprattutto dal punto di vista politico e istituzionale perché l'annullamento di un voto parlamentare, in questo caso addirittura di un voto di fiducia, che deve dare ai cittadini la sicurezza di avere un Parlamento nella pienezza delle proprie prerogative per lavorare in una fase tanto delicata per tutto il Paese, è una pagina nera che va approfondita, perché non soltanto lede l'immagine del Parlamento, ma colpisce la nostra credibilità politica tra i cittadini, arrivando a minare profondamente anche la nostra credibilità

internazionale.
Non riusciamo a garantire ai cittadini la sicurezza di avere un Parlamento nella pienezza delle proprie funzioni e mi domando a livello internazionale cosa si starà scrivendo oggi in tutte le cancellerie. Mi domando di che tenore siano i messaggi che arrivano, per esempio, alla Farnesina, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Dobbiamo farci carico di tutto questo con senso di responsabilità e anche lei, Presidente, si deve far carico di quanto accaduto ieri. Non è solo un problema tecnico, perché le disfunzioni organizzative e tecnologiche di questo Parlamento, della sua Presidenza e del tavolo della Presidenza, attraverso il quale dovrebbe essere garantito il corretto funzionamento dell'Istituzione, hanno prodotto una situazione attraverso la quale - ripeto - si è determinato l'annullamento di un voto di fiducia, si è minata la credibilità del Parlamento, strumentalizzata impietosamente *(Applausi)* dall'opposizione con cavilli regolamentari alla mano.
Al riguardo dobbiamo dire che il senatore Calderoli, che peraltro è suo Vice Presidente, avrebbe il dovere di non screditare il Parlamento, ricorrendo a sotterfugi regolamentari *(Applausi)*. È suo Vice Presidente e io credo che lei abbia il dovere sì di garantire all'opposizione di ricorrere a questi mezzucci, ma avrebbe anche il dovere di richiamarlo alla funzione istituzionale che ricopre.
Per tali ragioni, Presidente, la invito, a nome del MoVimento 5 Stelle, a nome di tutti gli elettori e di tutti i cittadini, a considerare con grande prudenza i passi che stiamo per percorrere. Quello che lei deciderà questa mattina rimarrà infatti negli annali parlamentari e costituirà un precedente pericoloso se non verremo messi tutti in condizione di poter esercitare i diritti parlamentari che i cittadini ci hanno consegnato. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Mi permetto di dire che forse la parola «pericoloso» se la poteva risparmiare. *(Commenti)*. Penso ci voglia sempre rispetto delle Istituzioni, perché lei non è certamente portatore di una verità. *(Commenti)*. «Pericoloso» lei non se lo può permettere. *(Commenti)*. Non se lo permetta e si sieda. *(Commenti)*.
PAVANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAVANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei che fosse messo a verbale che dalla posizione nella quale siamo vediamo benissimo i colleghi che sono in galleria e vorrei confermare che diversi di loro, quelli che hanno parlato in precedenza, hanno alzato la mano nella giornata di ieri prima del voto.
Inoltre vorrei far presente che con l'uso dei *tablet* abbiamo una situazione piuttosto anomala in quanto, sia ieri, sia oggi, ci è stato dato dicendoci che non era necessario il voto tramite *tablet* e che non era nemmeno necessario accenderlo.
Questo, nella giornata di ieri, ha provocato, sia dalla nostra parte dell'Aula, sia dove siedono i colleghi di fronte a noi, momenti di concitazione, in quanto, tra l'accensione del *tablet* e l'inserimento dei dati, è stato alquanto difficile poter votare al momento opportuno. Volevo segnalare questo, Presidente. *(Applausi)*.
MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, in base alle richieste dei colleghi e mi riferisco esplicitamente a quella del senatore Taricco, siccome nel verbale è stata riportata esplicitamente la tempistica rispetto alla richiesta di intervento da parte del senatore Taricco, le chiederei gentilmente di procedere alla votazione del verbale, rispetto al quale richiediamo tale modifica, e poi di procedere alla votazione sulla fiducia. Le chiederei che si proceda alla votazione del processo verbale, come previsto dal Regolamento all'articolo 60.
PRESIDENTE. Chi è che sta riprendendo col telefonino?
Allora vorrei far presente una cosa. Certamente adesso procederemo, secondo quanto previsto dal Regolamento all'articolo 60, che viene qui richiamato per la correzione eventuale del processo verbale, ad un voto per alzata di mano. Vorrei precisare però la seguente cosa: sono abituata ad assumermi tutte le responsabilità, come si confà a chi presiede questa Assemblea. Quindi, non mi tiro indietro e devo dire che sono fortemente amareggiata per quanto successo ieri pomeriggio sul voto di fiducia. Devo

dire che non c'ero io, ma c'era il presidente Taverna. *(Commenti)*.

Scusatemi, ho detto che mi prendo le mie responsabilità. C'era il presidente Taverna, ma c'è stato un errore che non è imputabile a nessuno. *(Commenti)*. Dopo la faccio parlare, mi faccia finire. Ho appreso ieri sera alle 20,45 che c'era stato questo problema. Si può dire tutto, ma che si imputi alla Presidenza un errore informatico, addirittura fino a definirlo «pericoloso», francamente mi pare eccessivo. Abbiamo allora un'informatica pericolosa.

Faccio altresì presente che, se ieri non c'era il numero legale, certamente neppure questo è attribuibile alla Presidenza. Se mancava una maggioranza non è attribuibile alla Presidenza. *(Applausi)*.

Faccio ancora presente che quando uno chiede di parlare, poiché il Presidente non ha lo sguardo a trecentosessanta gradi, ho davanti a me, proprio per garantire che tutti possano parlare, un assistente parlamentare, poi ci sono i senatori Segretari che devono segnalare le richieste, oltre alla Segreteria generale. Quindi, quando qualcuno mi segnala qualcosa, do la parola; poiché talvolta leggo e non posso avere il terzo occhio per guardare mentre leggo, non posso vedere contemporaneamente tutta l'Assemblea.

I senatori Segretari, gli assistenti e la Segreteria generale dovrebbero segnalarmelo. Io non ho mai negato ad alcuno la parola, questo perché sia precisato.

Il senatore Calderoli ieri ha alzato la mano per primo e questo è stato segnalato alla Presidenza, che ha dato la parola. Io sono scesa perché mi era stato richiesto di scendere per il voto di fiducia, per fare poi successivamente la Conferenza dei Capigruppo. Questa è la sequenza.

Devo dire che, sulla conduzione di ieri, non ho nulla da rimproverare, ma voglio chiedere scusa, perché mi dispiace che il sistema elettronico non abbia funzionato. Non posso però accettare che qualcuno dica che questo Parlamento - o questo Senato - abbia una responsabilità su un disguido informatico grave (ripeto, grave). Ieri sera, quando l'ho appreso, certamente non ho fatto salti di gioia perché è la prima volta in trent'anni che questa cosa succede e non doveva assolutamente succedere. Quindi su questo posso essere d'accordo.

Il fatto, poi, che con questo si comprometta la democrazia! La democrazia è un'altra cosa: è la possibilità intanto di essere tutti in quest'Aula a votare e dare a tutti la possibilità di votare ogni volta. Quindi, non accetto lezioni da nessuno quanto alla conduzione di quest'Assemblea e alla possibilità per tutti di parlare, di esercitare democraticamente il voto e di dire quello che si vuole dire.

Detto questo, per alzata di mano indico la votazione sul processo verbale... *(Commenti)*.

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, l'Ufficio di Presidenza è impersonale e fare nomi e cognomi svilisce solo l'istituzione. *(Applausi)*.

Ieri presiedevo, in sostituzione del collega La Russa, che coscientemente, sapeva quanto sarebbe successo in quest'Aula, ossia la volontà di far mancare il numero legale. *(Applausi)*. Non una contrapposizione politica tra chi era a favore e chi era contrario al provvedimento, ma l'intenzione di minare l'istituzione nella sua espressione e di mettere il Paese in difficoltà su un provvedimento che riguarda la data delle elezioni.

Non contesto nulla a nessuno. In particolare, intendo denunciare in quest'Assemblea il comportamento vergognoso del senatore Gasparri, che ieri in televisione è andato a raccontare che la Presidenza aveva mistificato il risultato, nella figura della Vice Presidente, che è lì per far rispettare quest'Assemblea. *(Applausi)*.

Non mi sono mai sottratta al mio dovere e ieri sostituivo un collega e sostituivo, nella sua figura, l'Istituzione che rappresento con onore e che ho sempre portato avanti con il massimo rispetto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Taverna, non capisco francamente che cosa significhi. Lei ha sostituito e basta. Lei è il Vice Presidente e quando io vado via lei sostituisce. Cosa c'entra questa cosa? È una volontà di polemica inaccettabile. *(Commenti)*.

Sulla votazione del verbale, per alzata di mano, chi è favorevole? Ho parlato di rettifica del processo verbale... *(Commenti)*.

Su cosa vuole intervenire? Stiamo votando. Ho indetto la votazione.
In quest'Aula non è possibile fotografare, lo dico continuamente. Chi sta fotografando? Me lo dovete dire, per cortesia! Siete qua come pupazzi o volete parlare?
Senatore Lucidi, mi segnalano che sta facendo una diretta. Qui non si può fotografare, non si può, è vietato. Il Regolamento lo dovete conoscere tutti, non ve lo devo insegnare io. *(Applausi. Commenti)*.
Senatore Lucidi, ogni volta dico che non si può fare e continuate a farlo. Questa è responsabilità di ciascuno.
Procediamo dunque alla votazione, per alzata di mano, del processo verbale rettificato, ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla scomparsa di Elena Di Pancrazio

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi)*. Vorrei ricordare una nostra dipendente, che purtroppo è venuta a mancare.
La scomparsa prematura di Elena Di Pancrazio ha suscitato sentimenti di profonda commozione tra i dipendenti del Senato e tutti noi.
Generosa, sempre disponibile alla collaborazione, Elena Di Pancrazio è stata una brillante documentarista, assai preparata; era laureata in giurisprudenza. Colta ed efficiente, ha rivelato indubbie capacità professionali nel lavoro svolto in venti anni presso il Servizio affari internazionali, dove ha trascorso tutta la sua carriera in Senato.
Ma Elena Di Pancrazio aveva anche non comuni qualità personali: correttezza, lealtà, solidarietà, concreta e fattiva capacità di ascolto, un carattere positivo e naturalmente orientato al bene comune. Lascia un grande vuoto, ma anche un esempio altrettanto grande.
Sono profondamente vicina alla famiglia, al marito, ai tre figli, ai quali rinnovo i miei sentimenti e i sentimenti di tutta quest'Assemblea di affettuosa e commossa partecipazione.
Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*. *(Applausi)*.

Votazione finale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, e approvazione del disegno di legge:

(1845) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(ore 10,09)**

Approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, del disegno di legge n. 1845, già approvato dalla Camera dei deputati.
Nella seduta di ieri *(Commenti. Applausi)*, a seguito di un errore nel tabulato prodotto dal sistema di calcolo... *(Commenti)*. Allora, vi interessava tanto quello che è successo ieri, lo sto leggendo.
Nella seduta di ieri, a seguito di un errore nel tabulato prodotto dal sistema di calcolo automatico dei congedi sulla base delle votazioni elettroniche precedenti, non sono stati scomputati due senatori che avevano preso parte alla votazione della questione pregiudiziale, cosicché, a seguito delle verifiche effettuate, il Senato non era in numero legale al momento della chiusura della chiama. Di conseguenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, non può considerarsi approvato nella seduta di ieri.

Per questo - ripeto che me ne dolgo e mi dispiace - è quindi necessario annullare la proclamazione del risultato della votazione di ieri e procedere a una nuova votazione.
Dispongo pertanto la votazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1845, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Pichetto Fratin).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Pichetto Fratin.
MONTEVECCHI, *segretario, fa l'appello.*
Rispondono sì i *senatori*:
Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino
Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella
Campagna, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cattaneo, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca
D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago, Durnwalder
Endrizzi, Errani, Evangelista
Faraone, Fattori, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Floridia
Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Ginetti, Girotto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin
Iori
L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo
Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marino, Matrisciano, Mautone, Merlo, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevecchi, Moronese, Morra
Naturale, Nocerino, Nugnes
Ortis
Pacifico, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Puglia
Quarto
Rampi, Renzi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando, Ruotolo, Russo
Santangelo, Santillo, Sbrollini, Sileri, Stefano, Steger
Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco
Unterberger
Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono
Zanda.
(I senatori Monti, Nannicini e Nencini dichiarano di non partecipare al voto).
PRESIDENTE. Ci sono altri senatori che vogliono votare?
Se non c'è nessuno che debba votare, dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a

procedere al computo dei voti.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1845, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	162
Senatori votanti	158
Maggioranza	80
Favorevoli	158

Il Senato approva. *(Applausi).*
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 26.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PAVANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAVANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta regionale guidata dalla presidente Tesei ha reso più difficile alle donne l'applicazione della legge n. 194: un grave e terribile passo indietro nella storia dei diritti, contro la libertà di autodeterminazione delle donne. Infatti, con la deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 10 giugno 2020, su proposta dell'assessore regionale, è stata cancellata la possibilità di somministrare il trattamento farmacologico RU486 in regime di *day hospital* e di assistenza sanitaria domiciliare. Avete capito bene: un grande passo indietro per il diritto di scelta di tutte le donne.
In sintesi, coloro che vorranno abortire dovranno farsi ricoverare in ospedale per almeno tre giorni - dico tre giorni - vedendosi vietata la possibilità di *day hospital*, come era possibile fino al 10 giugno scorso, anche attraverso un percorso controllato di assistenza sanitaria domiciliare. Una questione non semplicissima, se è vero, come si stima, che in Umbria due medici su tre sono obiettori di coscienza.
Onorevoli colleghe e colleghi, vi chiedo che cosa racconteranno queste donne durante la degenza - a questo punto forzata - in ospedale a datori di lavoro, familiari e conoscenti. Insomma, in un momento di estrema difficoltà psicologica queste donne si ritroveranno costrette a giustificarsi, a dare spiegazioni della loro vita. A chi, vi chiedo, una donna deve chiedere il permesso, se non a se stessa? *(Applausi)*.
Di fatto la Giunta regionale ha privato le donne umbre di percorsi discreti, meno invasivi e psicologicamente meno devastanti rispetto al dover obbligatoriamente ricorrere a un'ospedalizzazione di almeno tre giorni, con le conseguenti difficoltà logistiche connesse al ricovero prolungato.
L'intento di un simile provvedimento è palese, nonché facile da capire. Con la scusa di una maggiore tutela della salute delle donne si vuole rendere il percorso di interruzione volontaria della gravidanza quanto più difficile da percorrere, rendendolo più complicato e più pubblico, sperando così di scoraggiare il ricorso alla pillola RU486.
Come se non bastasse, la giunta Tesei ha fatto anche una *gaffe*. In una delibera di maggio, in piena fase due, si trovano le linee guida sull'interruzione volontaria di gravidanza, che promuove la pillola come servizio - e cito testualmente dalla pagina 63 - «tutelato e garantito». Poi la marcia indietro.
La presidente Tesei dimostra come essere donna non basti per essere amica delle donne e sostenere i diritti che faticosamente si sono conquistati con decenni di lotte e di sacrifici.
Il MoVimento 5 Stelle, a tutti i livelli istituzionali, si batterà per rimediare a questa assurda decisione a danno delle donne e fare di tutto per ristabilire la più ampia possibilità di scelta decisionale in tema di interruzione volontaria della gravidanza. *(Applausi)*.
PIRRO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, due giorni fa la Corte dei conti europea ha certificato ancora una

volta, se mai ce ne fosse ancora bisogno per qualcuno che non vuole capire, che i costi della linea ad alta velocità Torino-Lione sono spropositati, che quel tunnel è inutile e che non servirà a migliorare la situazione del trasporto merci. Ricordiamo infatti che dovrebbe trasportare velocemente solo merci, tra il Piemonte e la Francia; merci che non ci sono, perché tutte le previsioni di traffico sono basate su un'ipotesi falsa, come già ampiamente dimostrato e certificato. Se i volumi di traffico fossero quelli attuali, neanche per il 2050 si ripagherebbe l'investimento su quell'opera - ripeto - inutile.

I costi sono spropositati, i danni ambientali enormi, il consumo di CO2 è tale che non si sa se e quando verrebbe riassorbito, recuperato o compensato dagli eventuali risparmi derivanti dalla realizzazione di quest'opera. *(Applausi)*.

Sono costi economici enormi quelli che l'Italia dovrebbe sostenere, miliardi che in questo momento devono essere utilizzati per la sanità, per i nostri cittadini, per le infrastrutture nazionali che sono carenti, e lo vediamo continuamente. *(Applausi)*.

Ci sono ponti fragili che hanno bisogno di manodopera; lo segnalavano ieri anche i colleghi dell'opposizione, nelle interrogazioni alla ministra De Micheli. Dobbiamo farci ridere dietro dal mondo intero? Quando finalmente chi prende queste decisioni si renderà conto che quei miliardi ci servono per altro? L'hanno già certificato tutti quelli che dovevano farlo; mettiamo fine a questo scempio e a questo sperpero. *(Applausi)*.

FERRARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per una precisazione. Ho avuto modo di leggere attentamente il Resoconto stenografico della seduta di ieri e volevo lasciare agli atti che, laddove a pagina 38 viene genericamente richiamato che è stata richiesta la controprova, io sono una delle persone che lo ha fatto in maniera più vigorosa. Abbiamo ormai capito, in queste ultime ventiquattro ore, che in quel momento era difficile comprendere, magari anche dietro la mascherina, da chi provenissero esattamente le richieste. Però volevo lasciare gli atti, perché era importante che fosse agli atti, che il Partito Democratico ha chiesto la controprova sul voto per il non passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Mi avevano detto che era stato lei, senatore Ferrari.

LA RUSSA *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, chiedo scusa, non è mia abitudine parlare a fine seduta, ma sono stato raggiunto dalla notizia che nel corso della seduta odierna, era stata avanzata, in maniera devo dire non proprio corretta secondo me, un'ipotesi da parte della senatrice Taverna su una mia scorretta richiesta di sostituzione dall'ufficio di Presidenza al fine di tentare di non avere il numero legale. Questo avveniva in un quadro di polemica con il senatore Gasparri, a cui naturalmente io sono del tutto estraneo e credo che questo non sia in dubbio. Ho trovato veramente fuori da ogni regola e fuori da ogni logica l'intervento della collega, che mi ha accusato apertamente (ho sentito la registrazione).

Per cui chiedo un giurì d'onore, dal momento che è pacifico, cara senatrice Taverna, come gli uffici potranno testimoniare, che io avevo chiesto la sostituzione due giorni prima, perché vi era un vertice di centrodestra, che le agenzie di stampa hanno riportato, a cui partecipo insieme all'onorevole Meloni.

In ogni caso, non sarebbe stato molto elegante il suo intervento nei confronti di un altro Vice Presidente, ma l'eleganza non è un obbligo. La verità sì, però. E la verità è che, tramite i miei uffici, io avevo chiamato l'ufficio competente e il funzionario di turno già martedì; mercoledì avevo poi accennato al Segretario generale e al dottor Toniato la necessità di ottenere la sostituzione per la giornata di giovedì, perché non sapevo quanto sarebbe durato questo vertice, che difatti è stato rinviato e rimpallato diverse volte.

Sarebbe bastata una sua telefonata per informarsi con me. Abbiamo anche una *chat* in comune. Siccome è questa la verità, le chiedo delle pubbliche scuse. Se lei non ritiene di dovermele dare, credo che il Regolamento consenta che ci sia qualcuno che accerterà questa sicura verità. Lo dico senza iattanza e senza arrabbiarmi.

Capisco la vicenda che l'ha coinvolta, con l'errore tecnico; l'ho appena detto a un'agenzia: mi hanno

chiesto se, secondo me, lei l'avesse fatto apposta e ho risposto che credevo di no; mi hanno chiesto se a me sarebbe successo e ho replicato che credevo di no. A me, magari, non sarebbe successo, ma chi può dirlo? Non si può sapere. Magari sarebbe successo anche a me. Quindi, chiedo delle pubbliche scuse, altrimenti, Presidente, le chiedo formalmente di procedere secondo quanto prevede il Regolamento.

Mi pare di avere un tono sereno. Sto semplicemente chiarendo che da parte mia la richiesta di sostituzione alla senatrice Taverna non era motivata perché non poteva esserlo, visto che in quel momento nessuno ancora sapeva quanto sarebbe successo, men che meno io che mercoledì ero a Verona per partecipare ai funerali di un collega morto.

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo con la stessa calma con la quale il senatore La Russa ha esposto i suoi fatti.

Ovviamente io ho tirato nella discussione il senatore quando sono stata chiamata a rispondere di cose che non potevano essere attribuite alla Presidenza, che, come continuo a sostenere, è informale perché ero in sostituzione del senatore La Russa. Laddove la sostituzione non fosse, come poi purtroppo si è palesato in Aula, una volontà, ma un'esigenza, questo non potevo saperlo e mi scuso *a posteriori* se ho attribuito un'intenzione che così non era. Vero è che il Gruppo del senatore La Russa, come poi è accaduto, si è assentato, come si sono assentate le opposizioni nella loro legittima azione di opposizione, al fine di creare ciò che poi purtroppo si è verificato.

Presidente, tengo a rimarcare in questa sede che ho tirato nella discussione il senatore La Russa perché oggettivamente lo stavo sostituendo, ma sicuramente il problema nasce dalle dichiarazioni del senatore Gasparri, che la prego di verificare perché non mettono in discussione la senatrice Taverna, ma l'onorabilità e la realtà di quanto accade nell'Aula del Senato. *(Applausi)*. Se si accusa, infatti, della mia persona la mistificazione di un risultato, Presidente, lei sa benissimo che non sono io, lì, a poter gestire il risultato di una votazione; io sono lì a onorare l'istituzione del Senato e, quindi, l'azione del senatore Gasparri, nel mettere in dubbio la mia persona, mette in dubbio lei, in qualità di Vice Presidente, e il Senato tutto come Camera alta, l'istituzione e l'imparzialità e la verità di quanto accade qua dentro.

Ribadisco, pertanto, che, se l'indicazione o il mio pensiero che potesse esserci una unità di intenti tra la richiesta della sostituzione e la mancanza del numero legale non corrisponde a verità, mi scuso con il vice presidente La Russa. Laddove vengo ingiuriata, chiedo a lei di prendere le difese non della vice presidente Taverna, ma del Senato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Perilli, vorrei specificare che lei fa continuamente riferimento a una trasmissione. Purtroppo, la sera lavoro e non ho tempo di guardare la televisione. Quindi, lei ha fatto riferimento a quanto detto dal senatore Gasparri, ma forse ieri sera è stata una giornata particolare, dato che stavamo avviando tutte le procedure per la convocazione di questa mattina. Quindi, far riferimento a qualcosa che forse qualcuno non ha visto, non mi pare proprio...: mi riferisco al dire alla Presidenza una cosa di questo tipo, facendo riferimento a una trasmissione che, forse, qualcuno neppure ha visto.

Nessuno ha messo in dubbio la sua onorabilità, perché ho fatto un riferimento preciso ad un errore non imputabile a nessuno, imputabile esclusivamente al sistema informatico. L'ho detto tre volte, scusandomi anche con il Senato. Adesso non facciamone un caso.

PERILLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI *(M5S)*. Signor Presidente, bisogna essere sereni ma non indifferenti e francamente non lo saremo da qui alle prossime sedute. Parlo a nome del nostro Gruppo: non so se abbiate paura o no, ma un po' di vergogna la dovreste provare, per quello che avete fatto e per quello che avete detto. *(Applausi)*.

Mi meraviglio, presidente Bernini, che queste parole vengano da un Presidente di Gruppo. Vede, Presidente, poco importa, potrei dire, se lei non ha potuto vedere la trasmissione, perché sono uscite delle agenzie - e lo voglio ricordare - in cui si dice in maniera abbastanza diffusa - Presidente, vorrei la

sua attenzione - che il presidente Gasparri abbia utilizzato esattamente le parole «imbroglio istituzionale». Ha parlato di imbroglio istituzionale, accusando la vice presidente Taverna. *(Applausi)*.

Dunque a nome del nostro Gruppo esprimo il massimo sdegno per questa insinuazione gravissima e, allo stesso tempo, credo di rappresentare lo sdegno di tutti quanti i colleghi, non solo di quelli del mio Gruppo, perché è stata attaccata l'istituzione. *(Applausi)*.

Stiamo parlando dell'Ufficio di Presidenza e quindi anche di lei, Presidente. Sarebbe bene che oltre alle parole che utilizza spesso, cercando di riportare la giusta attenzione sul valore e la dignità di questa istituzione, lei esprimesse altrettante parole di sdegno e che chiedesse, come le chiedo io, le scuse del senatore Gasparri per le sue espressioni ingiuriose. Si parla di falsare i risultati ed è una cosa gravissima rispetto alla quale noi chiederemo sempre e comunque le scuse del senatore Gasparri e ci riserveremo di fare tutto ciò che è possibile. *(Applausi)*.

Dico questo non nel solo interesse della senatrice Taverna, lo ripetiamo, bensì nell'interesse del Senato stesso. Quindi, Presidente, mi permetto di dire che non ci sono trasmissioni o questioni: in trasmissione sono state dette parole che sono state riportate dalle agenzie e occorre una presa di posizione netta, perché questo è intollerabile, è vergognoso. *(Applausi)*.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, ieri sera, alle 21,30, ho appreso che il Senato sarebbe stato convocato per questa mattina, cosa che nessuno prevedeva, perché era stata prevista una convocazione qualora i lavori non si fossero esauriti, ma tutti ieri erano convinti che non ci fosse, *in primis* i colleghi della maggioranza, frettolosamente rientrati nella Capitale (ne ho sentiti alcuni ieri sera che erano a Genova, a Palermo o a Milano, di vari Gruppi). La convocazione confermata rispetto ad un calendario che era solo eventuale ha quindi sorpreso tutti, perché tutti abbiamo lasciato i lavori del Senato - chi ha partecipato e chi legittimamente non ha partecipato alle votazioni di ieri - nella presunzione che i lavori si fossero conclusi, che il decreto-legge fosse stato convertito e che il numero legale fosse stato raggiunto.

Questa è stata la condizione che si è verificata ieri alle 18,30. Chi era in Aula ha votato e chi era in Senato, come me, ha seguito le vicende. Non so a che ora i colleghi abbiano ricevuto la convocazione, a me è arrivata verso le 21,30 perché credo che l'accertamento sul numero legale - se c'era o meno - si sia protratta. Io ho una lunga esperienza parlamentare e una cosa del genere - mi dicono che c'è un precedente del 1989 - in fasi recenti non la ricordo, mi riferisco alla proclamazione di un risultato e poi di una convocazione rianimata - quella già calendarizzata per venerdì - che nessuno pensava ci fosse. Poi, se i colleghi che sono presenti pensavano che stamattina sarebbero venuti a votare, lo dicano. Sapevano tutti che si riteneva conclusa l'operazione.

Appreso questo, ho detto in una trasmissione televisiva che è un imbroglio istituzionale proclamare un risultato che poi non c'è, perché è una cosa molto imbrogliata e la colpa è di chi ha annunciato il risultato e presiedeva la seduta. *(Proteste)*. Quindi io ribadisco la richiesta di dimissioni del vice presidente Taverna che ha proclamato un risultato che non era reale. Altrimenti, questa mattina, noi qui che cosa stiamo a fare?

Per quanto riguarda la non partecipazione al voto, che prima la senatrice Taverna, in un suo intervento a cui non avevo replicato (attendevo la fine della seduta), ha stigmatizzato, la facoltà di partecipare o non partecipare al voto è un pieno diritto dei parlamentari e nella storia parlamentare tutti i Gruppi se ne sono avvalsi. Ieri abbiamo deciso di non partecipare alla votazione di fronte all'ennesima sopraffazione del Parlamento denunciata, ieri, dal presidente del Senato Alberti Casellati, che ringrazio per le parole che ha espresso, difendendo un Senato soffocato da fiducie, da voti e anche da risultati che non erano veri.

Quindi la senatrice Taverna si scusi con gli italiani e si dimetta da Vice Presidente del Senato. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, non possiamo dire questo. La senatrice Taverna ha proclamato un risultato che è venuto fuori dal conteggio. Se poi il conteggio si è rivelato sbagliato, nulla possiamo attribuire alla senatrice Taverna. *(Applausi)*.

Nessun tipo di responsabilità. L'ho detto tre volte questa mattina: c'è stato purtroppo - e mi dispiace - un errore, ma che chiaramente non può essere imputabile alla senatrice Taverna.
Come sempre succede (e un Presidente e i Vice Presidenti lo sanno), ci arriva un foglio con i risultati di un conteggio, che non possiamo fare noi, che fanno gli uffici e che vengono riscontrati al *computer*. C'è stato un errore e non è imputabile certamente a chi lo ha rappresentato.
BERNINI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERNINI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, colleghi, vorrei subito chiarire un punto.
Ovviamente il senatore Gasparri ha parlato per fatto personale, sollecitato da un intervento della vice presidente Taverna. Legittimo l'intervento della vice presidente Taverna, altrettanto legittima la risposta del senatore Gasparri.
Io vorrei rappresentare la posizione del Gruppo Forza Italia al Senato. Nessuno ha mai attribuito alcuna responsabilità alla senatrice Taverna. Abbiamo aderito all'opzione della collega... *(Commenti)*. È un fatto oggettivo, colleghi.
Noi ci troviamo in una situazione di emergenza, che speriamo di poter presto normalizzare, in cui i voti si esprimono non solamente dall'emiciclo, come è sempre accaduto *(Commenti)*, ma anche dalle tribune. È evidente che, avendo una doppia azione, umana ed informatica, l'errore è possibile. Noi non abbiamo attribuito alcuna responsabilità a chi ha proclamato il risultato.
Se poi si tratta di una polemica politica *(Commenti)* animata da un altro elemento, che è quello della presenza o assenza dell'opposizione durante il voto di fiducia, vorrei sottolineare, con la stessa chiarezza che ho usato con riferimento alla senatrice Taverna, che è assolutamente legittimo da parte delle opposizioni usare come strumento di opposizione politica la non partecipazione al voto. E vorrei scindere, rispetto all'intervento della senatrice... *(Vivaci commenti)*.
Colleghi, non siamo all'osteria. Chiedo scusa. Io già ho accettato dal presidente Conte espressioni di ogni genere senza fare alcuna obiezione e alcuna considerazione. Non ho portato all'attenzione del presidente Alberti Casellati un comportamento a dir poco eccentrico che il presidente Conte ha avuto nei miei confronti, come Capogruppo di Forza Italia. Chiederei a voi colleghi, che non avete mai ricevuto né insulti, né espressioni ingiuriose, né tantomeno gesti da parte nostra, perché noi non lo facciamo, di usare nei nostri confronti la stessa cortesia.
Mi ha stupito che il presidente Perilli, che io rispetto e stimo e con cui ho sempre collaborato, come ho sempre collaborato con lo stesso rispetto e la stessa stima col collega Patuanelli, ci lanci delle minacce che non hanno alcuna ragione di esistere in quest'Aula. *(Commenti)*.
Colleghi, ma vogliamo smetterla di rivolgerci reciprocamente in questo modo? Ma vi rendete conto che questo è un modo per far scendere questa istituzione? Non siamo noi, questa istituzione; noi la rappresentiamo... *(Commenti)*.
PRESIDENTE. Per cortesia, ci vuole rispetto non solo istituzionale, ma anche relazionale: quindi, fate finire di parlare.
BERNINI *(FIBP-UDC)*. Signor presidente Alberti Casellati, mi appello a lei: ma è possibile che abbia davanti persone scatenate - alcune in particolare - che mi si rivolgono facendo gesti con le mani?
Colleghi, abbiamo un po' di rispetto per l'istituzione: non siamo noi l'istituzione, ma la rappresentiamo *pro tempore*.
PRESIDENTE. Non si tratta solo di un rispetto istituzionale, ma relazionale, io richiamo a questo: abbiate rispetto quando uno parla.
BERNINI *(FIBP-UDC)*. È un rispetto umano, signor Presidente: condivido.
Gradirei quindi che fosse chiara la nostra posizione e che fosse chiaro quanto ho detto, che sono pronta a ripetere in ogni sede; gradirei altresì che non venisse messo in discussione il nostro modo di fare un lotta politica che - lo ribadiamo - è assolutamente legittima, soprattutto a fronte di un uso disdicevole delle fiducie e del tempo di esame e di approvazione dei provvedimenti in quest'Aula del Parlamento, che lei stessa, signor Presidente, giustamente e in maniera ineccepibile, ha più volte stigmatizzato.
Per fare quindi di una lunga storia qualcosa di breve: nessuno ha revocato in dubbio l'errore tecnico né tanto meno lo faremo, ma che cortesemente nessuno da parte della maggioranza si permetta di mettere

in dubbio la legittimità del nostro strumentario di lotta politica!

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo Lega, sulla vicenda che ha visto coinvolte sia la giornata di ieri sia questa mattinata, chiedo scusa se c'è stato qualche comportamento, atteggiamento o gesto di stizza, dovuti - com'è comprensibile - a momenti, chiaramente concitati, di scontro e confronto politico: questo può capitare e chiediamo scusa anche al presidente Alberti Casellati; ieri mi sono un po' alterato, quindi chiedo scusa ufficialmente e cercheremo di fare il possibile - io *in primis* - per evitare che tali episodi possano ripetersi.

Sulla vicenda dell'errore che c'è stato nella votazione di ieri, anche noi crediamo assolutamente alla buona fede. Può succedere, che sia il sistema elettronico o una persona che, in un momento particolare, sbagli a fare un conteggio: l'errore umano ci sta, sbagliamo tutti e tutti possono sbagliare, è assolutamente normale che sia così. Abbiamo ragioni per credere che possa accadere, questo è il nostro pensiero; con solidarietà e rispetto, cerchiamo di evitare queste polemiche, questa è la posizione della Lega, anche perché vorremmo che le polemiche non tentassero di nascondere - e qui entro sul piano politico - quello che ieri comunque è accaduto: sulla votazione di fiducia su un decreto-legge è mancato il numero legale, questo è il dato politico. Nella votazione di oggi, nonostante la chiamata fatta da parte di tutti - ho visto presente anche qualche senatore a vita - la maggioranza comunque non raggiunge i 160 voti della maggioranza assoluta.

Questo è il dato politico che emerge e, dal nostro punto di vista, non vorremmo che le polemiche nascondessero questo fatto: c'è un Governo che comunque la maggioranza assoluta non ce l'ha. Bisogna anche trarne le conclusioni politicamente.

Ai colleghi che hanno fatto la polemica, dico che l'errore che è capitato, se non sbaglio - com'è stato scritto sui giornali e confermato dagli uffici - sostanzialmente ha un precedente che risale al 1989.

PRESIDENTE. Non era neanche quello, quindi un precedente così non lo abbiamo ritrovato, perché non è assimilabile all'episodio del 1989.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Non lo so, comunque mi hanno parlato di un errore sulla votazione nel 1989, indipendentemente che fosse di fiducia, di verifica del numero legale o quant'altro. Bene, senatori Gasparri, Bernini e La Russa, prendiamolo come buon auspicio: nel 1989 è caduto il muro di Berlino; cadrà anche questo Governo e festeggeremo la giornata della libertà. *(Applausi)*.

*RAUTI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI *(FdI)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia intervengo anzitutto nel merito della vicenda La Russa-Taverna.

Il collega La Russa ha ben chiarito con il suo intervento, e sono stata contenta dell'attenzione che tutta l'Assemblea gli ha tributato, così come prendiamo atto delle scuse della collega Taverna. È un gesto - in un clima piuttosto acceso - di cui ripeto prendiamo atto, con una certa soddisfazione, augurandoci che serva di lezione a tutti per evitare, in altre occasioni, di commettere errori o di esprimersi in un modo che possa dare adito a incomprensioni.

Vengo al merito. Non c'è alcuna volontà - da parte di Fratelli d'Italia - di accanirsi sulla questione del mero errore tecnico e materiale del computo delle votazioni. Dovete darci atto invece che, prima di tutto questo, che sicuramente rappresenta un incidente grave ed importante, Fratelli d'Italia ha richiesto ieri, assumendo una posizione forte, al Governo di ridiscutere e di riscrivere insieme un provvedimento importante per questo Paese; un provvedimento corposo, che è arrivato in ritardo dalla Camera, che ha avuto soltanto quattro giorni per essere esaminato in Commissione e che in Aula non è stato possibile discutere. E il contenuto di questo provvedimento è importante non per un partito o per l'altro: è importante per tutti, per il Paese, per le votazioni che andremo a fare a settembre. Purtroppo, la nostra proposta non è stata accettata, e abbiamo inteso protestare - seguiti dalle altre forze di opposizione - non partecipando ieri, come oggi, al voto di fiducia - per sottolineare che, purtroppo, con ieri si arrivava al ventisettesimo voto di fiducia, e che questa prassi parlamentare, ormai sempre più consolidata, impedisce di discutere e di correggere i provvedimenti. È una condotta arrogante che ci

inquieta e ci preoccupa per la democrazia parlamentare.
E poiché ho letto alcuni comunicati stampa di un Capigruppo di maggioranza, uscito dall'Aula cinque minuti fa, nei quali si dichiara che Fratelli d'Italia approfitta di un lungo week-end, ribadisco che questo non è accettabile. Lo devo dire - e lo dico con pacatezza, ma con fermezza - perché ieri abbiamo anticipato e spiegato, prima di uscire dall'Aula, il nostro atteggiamento e tutte le motivazioni della mancata partecipazione al voto di fiducia. Tutti sanno che la mancanza del numero legale è una responsabilità della maggioranza, ed è un fatto politico in particolare su un provvedimento così delicato ed importante; quindi è altrettanto importante e altrettanto legittima la scelta delle opposizioni di non partecipare a un voto quando si dà a tale assenza - come abbiamo fatto noi di Fratelli d'Italia - un significato di dissenso politico.
Si riconoscano il diritto e la libertà delle opposizioni di esprimersi e non si parli di week-end al mare; non si dica week-end al mare perché Fratelli d'Italia ha lavorato in Commissione ed è stata in Aula al suo posto, disposta a lavorare ed ha poi spiegato le ragioni politiche del suo dissenso. L'assenza è dissenso politico, è segno di protesta quando la maggioranza va avanti a colpi di voti di fiducia, decreti d'urgenza e DPCM.
FERRARI *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni. La prima sul provvedimento.
Vorrei ricordare che le condizioni che ci hanno portato a porre la questione di fiducia - anche in ragione della scadenza molto ravvicinata del decreto-legge rispetto a quando il Senato ha potuto esaminarlo - sono dipese essenzialmente da un ostruzionismo del Gruppo Fratelli d'Italia compiuto alla Camera, solo dal Gruppo Fratelli d'Italia. È legittimo, però non si può dire che è a causa dei ritardi della maggioranza se i lavori al Senato sono stati contratti. C'è stato l'ostruzionismo di un Gruppo del centrodestra a un decreto-legge che sostanzialmente creava le condizioni per un accordo, come non può non essere, tra tutte le parti politiche perché le elezioni, che riguardano tutte le parti politiche, venissero effettuate nel miglior modo e nel miglior momento possibile, trovando concordemente il punto di caduta tra tutti i partiti politici. È grazie a quell'ostruzionismo, anche attraverso i tanti emendamenti che sono stati presentati, se siamo arrivati ad esaminare il provvedimento senza tempi ampi.
Per quanto concerne il richiamo alla responsabilità che ha fatto anche il presidente Romeo, è corretto, però deve essere a tutto tondo. Ancora oggi siamo nelle condizioni di lavorare con difficoltà. Il voto, che con grande senso di responsabilità e anche qualità degli Uffici e dell'Ufficio di Presidenza, è stato stabilito potesse essere effettuato dalle tribune ha messo i senatori nelle condizioni di partecipare in maniera completa al lavoro di quest'Aula e non era scontato nelle settimane passate. Sapevamo che dovevamo scontare qualche difficoltà. Le difficoltà ci sono ancora, io confido e sono certo che gli Uffici e la Presidente faranno di tutto per migliorare l'interazione tra le modalità di voto, ma vorrei segnalare che noi ieri abbiamo fatto mancare il numero legale perché tutti i senatori del centrodestra sono usciti. Hanno quindi messo un decreto-legge in una condizione di fragilità proprio per la situazione che è determinata dall'emergenza sanitaria, che non è ancora finita; pur essendo consapevole di questa situazione tutto il centrodestra è uscito, mettendo questo Parlamento nelle condizioni o non nelle condizioni di rispettare il numero legale, che è cosa diversa che esprimere una propria opinione contraria rispetto ad un provvedimento. Se quindi responsabilità vale, la responsabilità deve essere da parte di tutti.
Noi salvaguardiamo questa istituzione se prendiamo atto di ciò che va fatto in una condizione di uscita dall'emergenza che però non è ancora completa. Sta a noi, certamente, fare in modo che la maggioranza abbia sempre i numeri, da sola, per poter portare a termine i provvedimenti, soprattutto quelli del Governo che noi sosteniamo, ma fare in modo che questa Assemblea svolga la sua funzione di conversione dei decreti è anche responsabilità dell'opposizione. *(Applausi)*.
DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, già ieri nella mia dichiarazione di voto - lo dico perché

magari i colleghi di Fratelli d'Italia non c'erano e quindi non hanno sentito - ho spiegato, come tra l'altro abbiamo cercato di fare in modo molto chiaro anche nella discussione che c'è stata in 1a Commissione sul decreto-legge, che la responsabilità del fatto che eravamo arrivati agli ultimi giorni, alle ultime ore per poter convertire il decreto-legge certamente non era proprio da imputare, questa volta, al lavoro della maggioranza o ai ritardi esclusivamente della maggioranza alla Camera. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità: è stata fatta - legittimamente, per carità - un'attività di ostruzionismo alla Camera che ha portato a un ritardo notevole, pazzesco. Pensate forse che anche noi, senatori della maggioranza, siamo così contenti di non riuscire in qualche modo a modificare i decreti, a dire la nostra, a fare il nostro dovere? Non ne siamo affatto contenti. Questa è una situazione, come la Presidente sa, che crea problemi a tutti, ma in questo caso vi sono anche delle responsabilità precise. La sottoscritta, il mio Gruppo ed altri avrebbero avuto voglia, diciamo, e necessità di intervenire sul decreto-legge, ma anche a noi è stato in qualche modo impedito. Dico questo per ricostruire le cose come stanno.

Anche ieri, nella dichiarazione di voto, con compostezza, abbiamo ricordato le vicende, abbiamo detto anche che eravamo tutti disponibili, ad esempio, per la vicenda del *referendum*, a fare in modo che ci fosse un'informazione molto più accurata ai cittadini e ad impegnarci anche per far presente alla Commissione di vigilanza sulla RAI l'opportunità di mettere a disposizione molte più trasmissioni per fare questa campagna di giusta informazione.

In secondo luogo, a proposito delle modalità di voto e delle difficoltà, che abbiamo avuto e che continuiamo ad avere, per le condizioni oggettive in cui ci troviamo, io vorrei ricordare la soluzione del Senato, della quale bisognerebbe dare atto un po' a tutti quanti. La Camera, dove, come voi sapete, vi sono state polemiche all'inizio della pandemia, aveva trovato una modalità di votazione che escludeva una parte di deputati. Noi, invece, dobbiamo, tutti quanti, ringraziare i senatori Questori e gli Uffici, che su questo hanno trovato una soluzione. Io questo lo voglio dire, perché bisogna dare atto del lavoro fatto. Il Senato, infatti, attraverso la possibilità del voto dalle tribune, ha dato la possibilità a tutti i senatori di poter esercitare fino in fondo il proprio mandato. Poi, è chiaro che, evidentemente, bisognerà ulteriormente perfezionare e implementare il sistema.

Per questo, signor Presidente, torno a ripetere che è un po' inaccettabile quanto è successo ieri. Io ho fatto opposizione per tanto tempo e non posso certo dire agli altri che non lo devono fare: ognuno esercita il proprio mandato e fa opposizione. Arrivare, però, a parlare addirittura di imbroglio, lo trovo assolutamente grave. Anche perché: lo avremmo fatto per danneggiarci da soli? Bisogna sempre stare molto attenti alle parole che si usano: le parole, i comunicati, le affermazioni, non solo in quest'Aula, ma anche fuori, in tutte le trasmissioni, che da ieri sera e anche stamattina continuano a far sembrare ai cittadini che chissà quale imbroglio sia accaduto, attribuendolo, tra l'altro, alla maggioranza.

Questo è gravissimo, così come è gravissimo quando si presiede. È una questione di tutela di tutti noi. Bisogna aver rispetto, perché sono forme di garanzia per tutti quanti. Pertanto, dico con pacatezza: ognuno pensi alle parole che usa. Ognuno pensi alle parole che usa, perché le parole e le affermazioni provocano veramente una situazione di dileggio di tutte le istituzioni, perché non è che poi qualcuno ne esca in modo chiaro e pulito.

Questo lo dico perché sono state fatte anche delle affermazioni molto gravi. Rendiamoci conto che siamo ancora in una situazione difficile. Voi sapete perfettamente che, per quanto riguarda il far arrivare le persone, abbiamo ancora una situazione di trasporti molto difficile nel Paese a causa della pandemia. Serve quindi il senso di responsabilità di ognuno, dove ognuno fa la propria parte: chi fa la maggioranza fa la maggioranza, chi fa l'opposizione fa l'opposizione. Almeno, però, abbiate rispetto del lavoro che tutti quanti, in questo momento e in questi mesi difficili, abbiamo cercato di svolgere.

Bisogna stare molto attenti e dosare le parole che si usano. *(Applausi)*.

ROSSOMANDO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD)*. Signor Presidente, ovviamente, essendo già intervenuti rappresentanti del mio Gruppo, anche se siamo a fine seduta, non intervengo sulla questione prettamente politica. In questo momento, infatti, intervengo per sottolineare, per dovere di verbale, una questione, già sottolineata, di

tutela della Presidenza, che è la tutela massima dell'istituzione del Senato.
Con piacere ho ascoltato, anche da parte delle opposizioni, una separazione della questione politica, che era doverosa. Soprattutto in un momento così difficile per il Paese, in cui c'è anche uno smarrimento dei cittadini e dove noi siamo un riferimento, abbiamo deciso, utilizzando tutti gli strumenti possibili, di non chiudere, giustamente, il Senato e il Parlamento e di essere presenti, anche per questo motivo. Davvero, dunque, che l'invito non sia retorico in questo momento. Io mi sento di sottolineare, a difesa della Presidenza, una attenzione massima nell'utilizzo della polemica. Questa deve essere anche molto aspra, ma attenzione a non sconfinare. Quando si parla addirittura di un problema di legalità del voto e di azioni politiche e legali (perché questo è riportato nelle agenzie e, nel caso, si può sempre smentire, ma io ho riletto l'agenzia), siamo su un altro terreno. Non è una questione personale e non possiamo prenderla sottogamba, né dire che va bene un po' tutto, vorrei dire buttare in burletta, ma non lo voglio dire, perché richiama tempi che non vogliamo ricordare e se li ricordiamo, lo facciamo per sapere che sono definitivamente chiusi in un passato concluso di questo Paese.
Molta attenzione quindi, perché quando si attaccano i punti più alti delle Istituzioni immotivatamente è un momento grave per il Paese. Noi abbiamo una grandissima responsabilità e io ho voluto intervenire soltanto in quanto componente della Presidenza per dire che noi tutti Vice Presidenti, chiunque abbia presieduto, siamo molto attenti, perché l'unità della Presidenza è a salvaguardia dell'Istituzione, prima ancora che, come ha sottolineato il Presidente, un fatto di educazione istituzionale e relazionale; soprattutto quest'ultima sarebbe auspicabile, ma non può essere un obbligo, mentre invece onorare queste istituzioni è un obbligo. *(Applausi)*.
DRAGO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DRAGO *(M5S)*. Signor Presidente, cari colleghi, io chiaramente ho ascoltato e intervengo, visto e considerato che anche negli organi di stampa ho visto riportato chiaramente il mio nome. Posso assolutamente sottoscrivere la serietà di tutta la condotta, nel senso che, come sapete, io ho dichiarato anche di aver votato all'esterno, in un momento di concitazione perché eravamo appena arrivati, le porte erano state appena chiuse e vedendo l'opportunità - affermo - con molta leggerezza ho votato.
Faccio questa dichiarazione per scusarmi intanto con tutti i colleghi perché questa azione magari avrà contribuito a creare questa sorta di confusione e ad accentuare un pochino i malcontenti.
Vorrei però dare un'altra lettura alla mia dichiarazione, dicendo che non era isolata, nel senso che l'ho condivisa con il nostro Capogruppo, il quale subito ha affermato e condiviso con me l'idea e l'intento di rendere pubblico l'errore.
Spero quindi semplicemente che si ricompongano gli animi, si continui a collaborare nell'ottica della collaborazione e della trasversalità perché, al di là di fatti personali, di questioni tecniche e di questioni giuridiche, noi siamo qui per il bene del popolo italiano. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 23 giugno 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 23 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 11,55)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (**1845**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 APRILE 2020, N. 26

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera b)*, la parola: «*compresa»*è sostituita dalle seguenti: «*e nel lunedì successivo compresi»;

alla lettera c)*, la parola: «*inseriti*» è sostituita dalla seguente: «*inserite*» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021»;

alla lettera d)*, le parole: «*nei sessanta giorni successivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo» *e la parola: «*compresa»*è sostituita dalle seguenti: «*e nel lunedì successivo compresi»;

dopo la lettera d) *è aggiunta la seguente:*

«*d-bis)* in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera *b)* del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica»;

il comma 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. - *(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020)* - 1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al *referendum* confermativo del testo di legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al *referendum* confermativo e

successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.

5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.

6. È fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

Art. 1-*ter*. - *(Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali)* - 1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo».

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;

c) sono inserite nel turno di cui alla lettera *b)* anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021;

d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori;

d-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera *b)* del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

Articolo 1-*bis*.

(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie

dell'anno 2020)

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.
3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al *referendum* confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al *referendum* confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
6. È fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

Articolo 1-*ter*.

(Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali *)*

1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Articolo 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Mallegni, Bernini, Malan, Gasparri, Toffanin, Gallone, Damiani, Ronzulli, Berardi, Masini, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e comunque non prima del 1° ottobre 2020»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»*, con le seguenti:* «tra il 1° ottobre e il 15 novembre 2020»;

c) *alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e comunque non prima del 1° ottobre 2020».

1.2

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a*-bis*)* in deroga all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4-*bis* della legge 27 dicembre 2001, n. 459, per le elezioni di cui alla lettera a), i cittadini italiani residenti all'estero o che si trovano all'estero anche solo per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale votano in modalità elettronica. A tal fine le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto elettronico vengono consegnate ed abilitate collegandosi al portale del Ministero dell'interno, al quale gli aventi diritto possono accedere per esercitare il loro diritto di voto in conformità alla normativa. L'identificazione dell'avente diritto avviene a mezzo PIN, fornito per posta elettronica dal consolato, tramite il sistema SPID o la carta nazionale dei servizi, utilizzabile per esprimere il voto online una sola volta. Sul medesimo portale l'elettore può visionare i candidati, le liste, i programmi e, identificandosi con il PIN, può accedere alla pagina di voto. La sicurezza e la *privacy* del voto sono garantite con sistemi di crittografia omomorfica ed ogni comunicazione verso il sistema avviene tramite protocollo crittografico. I *datacenter* sono protetti da doppio *firewall* e crittografia quantistica. Tutti i *backup* sono archiviati nei centri dati del *cloud* nazionale. Sono predisposti terminali di voto presso le sedi consolari per gli elettori che non posseggono un computer o un altro strumento per registrarsi e per esprimere il voto.».

1.3

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Mallegni

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020», con le seguenti: «tra il 1° ottobre e il 15 novembre 2020»;

b) alla lettera c), sostituire le parole: «27 luglio 2020», con le seguenti: «11 agosto 2020»;

c) alla lettera d) sostituire le parole: «cinque anni e tre mesi», con le seguenti: «cinque anni e quattro mesi».

1.4

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Mallegni

Precluso

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «15 settembre» *con le seguenti*: «1° ottobre».

1.5

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Amaroni si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.6

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Zaccanopoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.7

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Spilinga si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.8

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Serra San Bruno si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.9

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Calogero si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.10

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Monterosso Calabro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.11

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Maierato si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.12

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Limbadi si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.13

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cessaniti si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.14

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Briatico (VV) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.15

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Acquaro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.16

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Taurianova si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.17

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Scilla si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.18

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Andali si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.19

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Belcastro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.20

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carlopoli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.21

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Girifalco si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.22

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cervinara si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.23

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelfranci si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.24

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Calitri si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.25

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ariano Irpino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

.

1.26

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Andretta si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.27

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Taverna si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.28

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.29

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Soverato si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.30

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.31

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Palermiti si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.32

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montepaone si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.33

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montauro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.34

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Martirano Lombardo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.35

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Gizzeria si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.36

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Satriano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.37

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Lorenzo (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.38

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Roccaforte del Greco si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.39

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Polistena (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.40

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.41

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Piane Crati (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.42

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Papasidero (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.43

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grisolia (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.44

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Dipignano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.45

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cetraro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.46

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Lorenzo del Vallo (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.47

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cerzeto si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.48

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Bomarzo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.49

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Blera si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.50

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Zagarolo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.51

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Gregorio da Sassola si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.52

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Roiate si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.53

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocca di Papa si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.54

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castrovillari si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.55

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Luogosano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.56

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Lucido (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.57

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Scalea (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.58

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Platì (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.59

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pazzano (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.60

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montebello Jonico (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.61

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Molochio (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.62

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Melito di Porto Salvo (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.63

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Maropati (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.64

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Pietro in Guarano (CS) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.65

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Giffone si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.66

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casignana (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.67

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Bianco (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.68

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Anoia (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.69

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Santa Severina (KR) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.70

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Crotone si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.71

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cirò Marina (KR) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.72

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cinquefrondi (RC) si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.73

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Quadrelle si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.74

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Quindici si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.75

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Mango sul Calore si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.76

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Terzigno si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.77

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sorrento si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.78

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Saviano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.79

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Anastasia si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.80

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Paolo Bel Sito si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.81

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.82

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Amalfi si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.83

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.84

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pompei si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.85

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.86

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Poggiomarino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.87

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Mugnano di Napoli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.88

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Monte di Procida si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.89

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Massa Lubrense si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.90

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Procida si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.91

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marigliano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.92

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Angri si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.93

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di

Cava de' Tirreni si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.94

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Angelo a Fasanella si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.95

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Valentino Torio si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.96

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Marzano sul Sarno si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.97

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giovanni a Piro si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.98

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Postiglione si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.99

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Positano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.100

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casal Velino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.101

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pertosa si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.102

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Maiori si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.103

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Lustra si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.104

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Laurino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.105

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ispani si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.106

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Eboli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.107

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Celle di Bulgheria si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.108

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pagani si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.109

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Percile si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.110

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grumo Nevano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.111

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Frattamaggiore si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.112

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castello del Matese si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.113

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel Campagnano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.114

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casagiove si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.115

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Telese Terme si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.116

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Reino si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.117

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè,

La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Paduli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.118

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cellole si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.119

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guardia Sanframondi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.120

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelpoto si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.121

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelfranco in Miscano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.122

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Campoli del Monte Taburno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.123

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Calvi si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.124

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Volturara Irpina si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.125

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sorbo Serpico si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.126

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Foiano di Val Fortore si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre

2020;".

1.127

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Giugliano in Campania si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.128

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cesa si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.129

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Macerata Campania si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.130

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ercolano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.131

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè,

La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casavatore si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.132

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casandrino si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.133

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casamarciano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.134

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.135

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cardito si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.136

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grazzanise si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.137

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Calvizzano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.138

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Trentola Ducenta si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.139

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Santa Maria a Vico si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.140

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Nicola la Strada si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.141

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.142

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Roccamonfina si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.143

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marcianise si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.144

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Caivano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.145

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Palombara Sabina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.146

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montelanico si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.147

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marano Equo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.148

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Collelongo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.149

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Collepietro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.150

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Corfinio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.151

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fagnano Alto si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.152

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fontecchio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.153

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Gagliano Aterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.154

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Goriano Sicoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.155

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Magliano dè Marsi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.156

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Molina Aterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.157

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Novelli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.158

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ocre si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.159

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Collarmele si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.160

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sassano si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.161

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pescocostanzo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.162

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pettorano sul Gizio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.163

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pizzoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.164

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Poggio Picenze si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.165

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Raiano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.166

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocca di Botte si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.167

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocca di Cambio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.168

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocca Pia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.169

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Rocaccasale si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.170

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Benedetto in Perillis si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.171

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Demetrio né Vestini si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.172

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*:"l'elezione del Consiglio comunale di Pescina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.173

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sante Marie si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.174

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Celano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.175

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel di Sangro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.176

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Chieti si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.177

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guardiagrele si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;«.

1.178

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guilmi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.179

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelvecchio Subequo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.180

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Palena si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.181

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Aielli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.182

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Anversa degli Abruzzi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.183

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Barisciano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.184

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Bugnara si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.185

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cagnano Amiterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.186

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cansano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.187

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Capestrano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.188

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cappadocia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.189

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carsoli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.190

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel del Monte si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.191

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel di Ieri si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.192

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Acciano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.193

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Tione degli Abruzzi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.194

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Opi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.195

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Villa Santa Lucia degli Abruzzi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.196

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Moliterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.197

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Arcangelo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.198

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Senise si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.199

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Tolve si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.200

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Belmonte Castello si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.201

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ceccano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.202

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cervaro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.203

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fontana Liri si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.204

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Guarcino si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.205

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Patrica si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.206

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Pontecorvo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.207

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Lagonegro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.208

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Trevi nel Lazio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.209

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Terracina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.210

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelnuovo di Farfa si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.211

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cottanello si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.212

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Marcetelli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.213

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montebuono si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.214

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Albano Laziale si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.215

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Anguillara Sabazia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.216

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Arcinazzo Romano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.217

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Ariccia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.218

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Colleferro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.219

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Genzano di Roma si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.220

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Villa Sant'Angelo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.221

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra,

Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Francavilla in Sinni si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.222

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Fondi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.223

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Corleto Perticara si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.224

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Villetta Barrea si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.225

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Vittorito si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.226

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carpineto della Nora si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.227

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Civitaquana si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.228

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Elice si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.229

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Torre dè Passeri si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.230

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di

Bisenti si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.231

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castel Castagna si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.232

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Filiano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.233

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castelli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.234

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Isola del Gran Sasso d'Italia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.235

La Russa, Iannone, Petrenga, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè,

La Pietra, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Sicignano degli Alburni si tiene in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.236

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Craco si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.237

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Cersosimo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.238

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Castronuovo di sant'Andrea si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.239

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Carbone si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.240

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Avigliano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.241

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Acerenza si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.242

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Accettura si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.243

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di San Giorgio Lucano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.244

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Salandra si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.245

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Montalbano Jonico si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.246

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Tarsi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.247

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Grottole si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

1.248

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "l'elezione del Consiglio comunale di Irsina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;".

.

1.249

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il secondo periodo.*

1.250

La Russa, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera d-bis*), sostituire le parole da*: «entro novanta giorni» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «il 31 gennaio 2021, prorogando la durata del relativo mandato fino al rinnovo degli organi fino a tale data».

1.251

Nannicini, Pagano, Cangini, Pittella, Bonino, Nencini, Binetti, De Bonis, Rojc, Papatheu, Modena, Fantetti, Barboni, Rizzotti, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d-bis) inserire:

"d-*ter*) in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in trecento giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso.".

Conseguentemente, all'articolo 1-bis*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo, qualora si svolga nella stessa data, e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

3-*bis*. Al fine di garantire il diritto al voto degli italiani all'estero, la data per lo svolgimento del referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, e il suo eventuale accorpamento alle altre consultazioni di cui all'articolo 1, sono stabiliti tenendo conto delle valutazioni sulle specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, concernenti anche paesi diversi dall'Italia.

3-*ter*. L'articolo 81 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla alla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.".

1.252

Aimi, Malan, Pagano, Cangini, Caliendo, Papatheu, Perosino, Rizzotti, Barboni, Gallone, De Siano, Lonardo, Cesaro, Pichetto Fratin, Binetti, Floris, Rossi

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-*ter*) in deroga a quanto previsto dalla normativa di riferimento e limitatamente all'anno 2020, per le elezioni dei consigli comunali sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai gruppi presenti nel Parlamento nazionale, ad esclusione del gruppo misto, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni.»

1.253

Pianasso, Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*: All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-*bis*. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi".

1-*ter*: All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato».

1-bis.1

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Cangini

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1-bis.2

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: "e referendarie" e sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Per lo svolgimento entro il 30 aprile 2021 del referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si applicano le disposizioni previste per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comprese quelle concernenti la composizione, il funzionamento e il compenso degli uffici elettorali di sezione."

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: "e referendarie"

1-bis.3

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: "e referendarie";

b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: "che si applica", fino alla fine del periodo e al terzo periodo sopprimere le parole: ", a quello relativo al referendum confermativo";

c) dopo il comma 6 inserire i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di garantire il diritto al voto degli italiani all'estero, le consultazioni elettorali relative al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «?Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari?», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si svolgono in una data successiva alla dichiarazione da parte dell'OMS della fine della pandemia da Covid-19.

6-*ter*. All'articolo 81 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: " duecentoquaranta giorni", sono sostituite con le seguenti: "trecento giorni"."

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: "e referendarie".

1-bis.4

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1-bis.5

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si svolge successivamente alle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1. Per il referendum confermativo si applicano le disposizioni previste per le medesime consultazioni elettorali, comprese quelle concernenti la composizione, il funzionamento e il compenso degli uffici elettorali di sezione.

1-bis.6

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «che si applica»*, fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente,

al terzo periodo sopprimere le parole: «, a quello relativo al referendum confermativo»;

dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-*bis*. All'articolo 81 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: » duecentoquaranta giorni«, sono sostituite con le seguenti: »trecento giorni«.

1-bis.7

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Cangini

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «altresì» *aggiungere le seguenti*: «previa intesa con il comitato promotore».

1-bis.8

Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Cangini

Precluso

Al comma 3, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, relativamente al solo turno di ballottaggio di cui agli articoli 71, 72 e 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1-bis.9

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:

", nonché le disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, assicurando che, data la concentrazione delle scadenze elettorali di cui al primo periodo, sia comunque garantito il pluralismo attraverso un'informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata, sia nell'ambito dell'elezione dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, sia per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. La partecipazione dei soggetti nei programmi di informazione e nei programmi di comunicazione politica è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento dell'indizione dei comizi elettorali, garantendo priorità ai rappresentanti del comitato promotore del referendum confermativo di cui al periodo precedente."

1-bis.10

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è consentito un terzo mandato consecutivo per la carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

1-bis.11

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per difetto, in caso di cifra decimale."

1-bis.12

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per eccesso, in caso di cifra decimale."

1-bis.13

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale, all'unita` inferiore."

1-bis.14

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale, all'unita` superiore."

1-bis.15

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento all'unita` superiore in caso di cifra decimale *maggiore* di 50 centesimi"

1-bis.16

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per difetto, in caso di cifra decimale."

1-bis.17

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento per eccesso, in caso di cifra decimale."

1-bis.18

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale, all'unita` inferiore."

1-bis.19

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento, in caso di cifra decimale, all'unita` superiore."

1-bis.20

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con arrotondamento all'unita` superiore in caso di cifra decimale *maggiore* di 50 centesimi"

G1-bis.1

Iori, Boldrini

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (A.S. 1845);

premesso che,

le prossime consultazioni elettorali si svolgeranno all'inizio del prossimo autunno, in coincidenza con le prime settimane dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021;

dopo un anno scolastico così travagliato, come quello appena trascorso, è necessario assicurare che il prossimo si svolga il più possibile senza interruzioni;

tenuto conto che:

si possono trovare luoghi pubblici alternativi alle scuole per svolgere le operazioni di voto quali: palestre, palazzetti, sale civiche, biblioteche, musei e caserme dismesse;

questo permetterebbe alle scuole di procedere con maggiore continuità alla ripresa delle lezioni, evitando di interrompere le attività didattiche dopo solo pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico;

considerato che:

gli alunni e gli studenti di tutte le scuole del Paese hanno bisogno certezze sul calendario scolastico e di un contesto di stabile ripresa delle attività didattiche, dopo questi mesi così complicati;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere, lo svolgimento delle operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, e solo per questa tornata elettorale, in luoghi pubblici previamente individuati diversi dalle scuole.

G1-bis.2

Comincini, Faraone, Sbrollini, Bonifazi, Conzatti, Cucca, Garavini, Ginetti, Grimani, Magorno, Marino, Nencini, Parente, Renzi, Sudano, Vono

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020»,

premesso che:

tradizionalmente i luoghi deputati allo svolgimento delle procedure elettorali sono le scuole, dal

momento che gli edifici scolastici presentano un elevato grado di accessibilità al pubblico e sono diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale;

nondimeno, l'organizzazione delle elezioni da sempre ostacola il normale svolgimento delle lezioni, comportando la necessità di recuperare i giorni in cui l'attività scolastica è sospesa;

gli articoli 1 e 1-*bis* del presente decreto, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura, fissano il periodo temporale utile per la celebrazione delle consultazioni elettorali regionali e amministrative, nonché del referendum sulla modifica costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, a partire dai giorni 20 e 21 settembre prossimi;

considerato che:

lo scorso 13 giugno, la ministra dell'Istruzione Azzolina è intervenuta con una nota ministeriale in cui, facendo proprie le richieste avanzate dalle Regioni, ha dichiarato che, ferma restando la data del 1 settembre indicata nel cd. decreto Scuola per la ripresa delle attività legate al recupero degli apprendimenti, il termine proposto per la ripresa delle lezioni è il 14 settembre;

è evidente che la repentina interruzione delle lezioni del prossimo anno scolastico, dovuta agli adempimenti necessari a svolgere correttamente le procedure elettorali, non solo comprometterebbe la delicata ripartenza di settembre delle lezioni scolastiche, ma si qualificherebbe anche come un segnale negativo da parte delle forze politiche nei confronti del regolare svolgimento delle attività didattiche, già fortemente penalizzate dalle misure di contenimento del virus che hanno comportato la chiusura degli edifici scolastici durante gli scorsi mesi;

il Governo ha la responsabilità di individuare, di concerto con gli enti territoriali ed in special modo con i Comuni, i luoghi aperti al pubblico più adatti per lo svolgimento delle procedure elettorali ed alternativi agli edifici scolastici, inclusi gli uffici postali, le biblioteche, le palestre, le caserme e gli altri uffici pubblici,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie a consentire che le consultazioni elettorali, di cui al decreto in questione, vengano celebrate organizzando le sezioni elettorali all'interno di spazi e luoghi pubblici appositamente adibiti, al fine di evitare lo svolgimento delle procedure elettorali all'interno degli edifici scolastici e delle aule dedicate allo svolgimento delle lezioni e non ostacolare la corretta ripresa delle attività scolastiche;

a fornire agli enti locali tutti i mezzi e le necessarie attrezzature, oltre ai dispositivi di protezione individuali per scrutatori e commissari, affinché sia consentita la predisposizione di barriere mobili di separazione negli spazi adibiti alla celebrazione delle procedure elettorali, eventualmente anche in deroga alla normativa vigente, ed in considerazione dell'eccezionale momento storico in cui si terranno le tornate elettorali previste per l'anno in corso.

G1-bis.3

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni eccezionali in materia di consultazioni elettorali nell'anno 2020, resesi necessarie per l'emergenza sanitaria da Covid-19;

è fondamentale che, anche in tale circostanza, siano rispettate tutte le misure volte a contenere il contagio e a rispettare i protocolli sanitari;

la sanificazione dei locali utilizzati come seggi, sia nei giorni precedenti alla data delle elezioni

che in quelli immediatamente successivi, è sicuramente una delle misure più importanti per garantire la sicurezza della salute di tutti i cittadini;

di uguale importanza risulta essere l'obbligo per chiunque acceda, a qualunque titolo, nei locali adibiti a seggio di indossare i dispositivi di protezione individuale. La disponibilità di tali dispositivi deve essere quindi garantita a tutto il personale impegnato nello svolgimento delle consultazioni elettorali;

è doveroso che il Governo si prenda carico dei costi necessari a garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali in piena sicurezza, anche sanitaria e che non siano posti a carico delle amministrazioni locali;

impegna il Governo:

a provvedere al reperimento delle risorse economiche necessarie allo svolgimento in completa sicurezza delle consultazioni elettorali, anche attraverso la sanificazione dei locali utilizzati come seggi e la disponibilità di dispositivi di protezione personale per tutti coloro che sono impegnati in vario modo nello svolgimento delle elezioni all'interno dei seggi.

G1-bis.4

Ortis

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020;

premesso che:

in considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, l'articolo 1-*bis* del decreto, al comma 4, riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell'anno 2020.

considerato che:

la normativa vigente (articolo 3 della legge 25 marzo1993, n.81) prevede, in caso di presentazione di una lista di candidati all'elezione per un Consiglio comunale, l'obbligo - come noto - di accompagnare a tale lista un elenco di firme di sottoscrittori. La consistenza numerica dell'elenco è altresì disciplinata dall'attuale normativa, la quale prevede quantità minime e massime di sottoscrizioni richieste, proporzionate al peso demografico del comune in questione;

questa raccolta di sottoscrizioni non è però sempre obbligatoria. Nessun adempimento è infatti richiesto nei municipi la cui popolazione sia inferiore ai mille abitanti. Tale dispensa - seppur sensata e ragionevole, almeno nelle intenzioni del legislatore - ha pero` permesso il prodursi di anomalie, quali la moltiplicazione abnorme di liste e candidati rispetto al numero di abitanti, accompagnate da dinamiche che non favoriscono l'effettiva partecipazione attiva alle campagne elettorali.

sono da evitare, al contempo, aggravi amministrativi che rendano impossibile la presentazione delle liste: pertanto per questi piccolissimi comuni sarebbe opportuno prevedere una forbice di sottoscrizioni che non sia predeterminata in numero fisso, ma che sia espressa in termini percentuali (minimo e massimo), rispetto alla consistenza demografica della comunità considerata.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, superata l'emergenza sanitaria, di apportare nel primo provvedimento utile delle modifiche alla normativa vigente in merito alle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative, in modo tale da prevedere un numero minimo di sottoscrittori anche per i comuni con meno di un migliaio di cittadini, in modo proporzionato al peso demografico

degli stessi.

G1-bis.5

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Il Senato,

premesso che:

in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19 e la connessa esigenza di distanziamento sociale, l'articolo 1-*bis* del provvedimento in esame riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell'anno 2020 e le elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario previste nel 2020;

il numero degli elettori necessario per la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco è previsto dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla base del numero degli abitanti del comune: ad esempio, da non meno di 350 e da non piu` di 700 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti. Ai sensi dell'articolo 1-*bis*, quindi, per le elezioni comunali 2020, il numero minimo dei sottoscrittori deve essere almeno di 166,66;

in materia elettorale è sempre importante fornire ai competenti organi delle indicazioni precise sulle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste e delle candidature ma lo è ancora di più quando si agisce in deroga alle normali disposizioni, per non creare confusione e dubbi interpretativi;

la riduzione ad un terzo, senza la previsione di un arrotondamento è approssimativa e non consente un'interpretazione univoca;

impegna il Governo:

ad intervenire con gli idonei strumenti, anche di carattere interpretativo, al fine di fornire indicazioni precise sull'arrotondamento che si deve considerare in caso la riduzione ad un terzo del numero dei sottoscrittori dia luogo a cifra decimale.

1-bis.0.1

Perosino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1

1. All'art. 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole "fino a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti "fino a 15.000 abitanti" e le parole "massimo di tre" sono sostituite dalle seguenti "illimitato".

2. All'art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola "due" è sostituita da "tre" e la parola "secondo" da "terzo";

b) al comma 3 la parola "terzo" è sostituita da "quarto" e le parole "due mandati" sono sostituite dalle seguenti "tre mandati".»

1-ter.1

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «e tenendo conto dei livelli di rischio certificati dall'Istituto superiore di sanità».

1-ter.0.1

La Russa, Urso, Balboni, Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Zaffini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

« Art. 1-*quater*

(Ineleggibilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri in carica agli organi elettivi delle Regioni, nonché alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica in caso di elezioni suppletive)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del Governo in carica non sono eleggibili alle cariche degli organi elettivi delle Regioni.

2. All'articolo 7, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«h-bis*)* il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del Governo in carica, relativamente alle elezioni suppletive svolte ai sensi dell'articolo 86, comma 3».

3. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Sono altresì ineleggibili, relativamente alle elezioni suppletive svolte ai sensi dell'articolo 19, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del Governo in carica».

1-ter.0.2

Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1-*quater*.

1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di contenimento del contagio da Covid 19, nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, per ciascuna regione deve essere certificato dall'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia, un livello di rischio basso.»

2.1

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali in condizioni di sicurezza per le elezioni previste dal presente decreto-legge, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale di cui dovranno essere dotati i componenti dei seggi elettorali nell'espletamento delle loro funzioni.

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale il Ministro dell'interno è autorizzato alla spesa di un milione di euro per l'anno 2020, da ripartire tra i comuni interessati con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni.»

2.2

Augussori, Grassi, Urraro

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di consentire la sanificazione dei locali adibiti a seggi elettorali, nei giorni immediatamente precedenti e in quelli immediatamente successivi alla data prevista per le elezioni, presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo denominato "Fondo per la sanificazione dei seggi elettorali" con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire fra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze.

2. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni.\\WQ/

/

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bonino, Cario, Castaldi, Cattaneo, Cerno, Crimi, Crucioli, De Falco, Di

Piazza, Giacobbe, Malpezzi, Mantero, Margiotta, Marinello, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Riccardi, Richetti, Segre, Sileri, Sudano e Turco.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 19/06/2020 la 6ª Commissione permanente Finanze ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
sen. Rufa Gianfranco ed altri "Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (1443)
(presentato in data 30/07/2019);
sen. Rufa Gianfranco ed altri "Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria" (1521)
(presentato in data 03/10/2019).

Governo, trasmissione di documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 18 giugno 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione - predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - sulla trasparenza dell'attività della Pubblica amministrazione, relativa all'anno 2018.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. LXXVIII, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sugli ostacoli al commercio e agli investimenti 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 (COM(2020) 236 definitivo), alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
Progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale 2020 - Prosecuzione del sostegno ai rifugiati e alle comunità di accoglienza in risposta alla crisi siriana in Giordania, Libano e Turchia (COM(2020) 421 definitivo), alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
Proposta di Decisione Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020 per proseguire il sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia (COM(2020) 422 definitivo), alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente, nonché Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
Progetto di bilancio rettificativo n. 6 del bilancio generale 2020: Integrare nel bilancio 2020 l'avvio del piano europeo per la ripresa (COM(2020) 423 definitivo), alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 20 aprile all'8 giugno 2020, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.
Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.
L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:
sentenza n. 4 del 19 novembre 2019, depositata il successivo 28 gennaio 2020. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché in norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) (*Doc.* VII, n. 79) - alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;
sentenza n. 24 del 16 gennaio 2020, depositata il successivo 20 febbraio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'articolo 3, comma 52, lettera *a)*, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'articolo 19, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale (*Doc.* VII, n. 80) - alla 2a e alla 8a Commissione permanente;
sentenza n. 56 del 26 febbraio 2020, depositata il successivo 26 marzo. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:
dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
dell'articolo 10-*bis*, commi 1, lettera *f)*, nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-*bis* all'articolo 11 della legge n. 21 del 1992, e 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 (*Doc.* VII, n. 81) - alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente.

Interrogazioni

DE BERTOLDI, RAUTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
negli scorsi giorni numerose fonti stampa hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica alcune vicende riguardanti la gestione dell'Agenzia Nazionale delle politiche attive del lavoro («ANPAL»), vigilata dal Ministro del lavoro, da parte del presidente e amministratore unico della medesima struttura, professor Domenico Parisi;
secondo quanto ivi riportato, il medesimo presidente dell'Agenzia (il cui compenso attuale è pari a 160.000 euro all'anno), avrebbe confermato, rispondendo ad una specifica domanda nell'ambito dell'intervista rilasciata al "Corriere della Sera" lo scorso 14 giugno, di aver proposto di determinare il proprio compenso nella somma di euro 240.000 annui, concordando con Luigi Di Maio tale cifra ed avendo da quest'ultimo rassicurazioni al riguardo;
lo stesso Parisi, con riferimento alle richieste di rimborso per le spese sostenute, pari ad euro 160.000, avrebbe giustificato tali richieste sulla base dei viaggi di trasferta tra Roma e Mississipi, a causa della sua residenza negli Stati Uniti d'America: sarebbe proprio tale spostamento, secondo le giustificazioni addotte, ad incidere sulle spese di rendicontazione personale di tali viaggi di trasferta, unitamente agli spostamenti tra la sede ANPAL e l'abitazione romana e alle spese di locazione delle stessa (spese comprensive di viaggi aerei in *business class*, noleggio auto con autista, lussuoso appartamento al quartiere romano dei Parioli);
nel corso dell'intervista, il docente universitario (scelto da Luigi Di Maio nel febbraio 2019, per

guidare l'Anpal e seguire la riforma dei centri per l'impiego e l'attuazione del reddito di cittadinanza) avrebbe inoltre accusato il direttore generale della medesima Agenzia, Paola Nicastro, di tardare e dunque bloccare l'entrata in funzione ed operatività dell'applicazione «My Anpal», strumento informatico mediante il quale i cittadini possono candidarsi alle offerte di lavoro pubblicate dalle aziende (strumento che, pertanto, non è mai entrato in funzione), esprimendo delusione per la conduzione attuale della gestione dell'Agenzia, guidata peraltro da lui stesso;
l'interrogante rileva come, sin dall'inizio del mandato dell'attuale presidente dell'Agenzia, lo stesso è stato interessato da diverse inchieste giornalistiche, che ne hanno evidenziato gravi mancanze e una serie di altri elementi sui quali è opportuno effettuare attente valutazioni;
in particolare non esiste ancora un valido sistema di scambio tra offerta e domanda di lavoro, essenziale per il reddito di cittadinanza che era il suo più importante progetto, mentre appare altresì fallimentare l'impiego dei *navigator* che, ricevuta la formazione, sono stati assunti, sebbene non sia dato sapere quanti contratti di lavoro siano frutto dei centri per l'impiego, ovvero dell'opera di intermediazione dei *navigator*;
inoltre il consiglio di amministrazione di ANPAL ha bocciato il piano triennale 2020-2022, presentato dallo stesso presidente;
si aggiunga infine la considerazione in ordine alla titolarità, da parte dello stesso presidente dell'ANPAL, di un incarico presso la Mississipi State University, che lo rende incompatibile con il suo ruolo: anche questo aspetto ampliamente dibattuto, ma sul quale non sono pervenute conseguenti necessarie valutazioni in ordine all'opportunità della permanenza nel ruolo;
tali osservazioni, a giudizio dell'interrogante, destano sconcerto e preoccupazione in relazione al contenuto delle notizie stampa richiamate, nelle quali si evidenzia, non soltanto una pressocché totale assenza di aspetti riconducibili agli obiettivi effettivi che l'ANPAL avrebbe dovuto prevedere nel corso di questi ultimi anni in merito all'incremento dei posti di lavoro, ma soprattutto fanno emergere aspetti contingenti e un'azione rivolta preminentemente al perseguimento di interessi personalistici, sia nella determinazione della misura dei compensi e rimborsi spese percepiti che nella gestione amministrativa dell'ente;
l'interrogante evidenzia che dallo stesso articolo del «Corriere della Sera» si delinea un quadro diametralmente opposto rispetto alle linee di condotta e di «sobrietà» che il Movimento Cinque Stelle, per anni, ha costantemente «predicato» nel Paese, linee comportamentali caratterizzate (ma evidentemente, solo a parole e non nei fatti), da un atteggiamento di contenimento dei costi e di razionalizzazione della spesa pubblica: dichiarazioni che evidentemente non si conciliano con quanto tale forza politica sta dimostrando in realtà alla guida del Paese,
si chiede di sapere:
quali valutazioni il Governo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;
se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo non considerino inopportune e comunque lesive dell'immagine e della funzionalità amministrativa dell'ANPAL, le dichiarazioni rilasciate alla stampa del presidente della medesima Agenzia, e se le accuse da esso rivolte al direttore generale non determinino la necessità di avviare tempestive verifiche e valutazioni sulla effettiva funzionalità della stessa;
in caso affermativo, se non si consideri opportuno chiedere le dimissioni del presidente dell'ANPAL, in relazione a quanto da egli sostenuto ed in precedenza richiamato, nonché per i risultati dimostrati evidentemente insoddisfacenti in termini di politiche attive, per l'occupazione volte a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.
(3-01709)
RIZZOTTI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
successivamente all'epidemia aviaria da *virus* influenzale di tipo A/H5N1 del 2003, al fine di contrastare l'insorgere di una pandemia influenzale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raccomandato a tutti i Paesi di sviluppare un Piano pandemico e di aggiornarlo costantemente, seguendo linee guida concordate. A tal fine, l'Italia nel 2006, in base alle indicazioni dettate dall'OMS nel 2005, ha predisposto il «Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale»

(dettando anche le linee guida per la stesura dei piani pandemici regionali);
la stessa OMS ha disposto che il Piano di azione e le linee guida nazionali per la conduzione delle ulteriori azioni siano periodicamente aggiornate ed integrate; tuttavia, l'ultimo aggiornamento al Piano nazionale risale al 29 luglio 2010, a mezzo della circolare del Ministero della salute sulla «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2010-2011», emanata successivamente all'ultima pandemia mondiale, quella da *virus* influenza di tipo H1N1, notoriamente conosciuta come «influenza suina»;
sempre l'OMS, il 27 febbraio 2020, ha pubblicato delle nuove raccomandazioni recepite in Italia nel Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 (e successivi aggiornamenti) contenente «Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2»;
l'attuale pandemia non è dovuta ad un *virus* di tipo influenzale, poiché il nuovo Coronavirus SARS-COV-2 presenta caratteristiche diverse, sia dal punto di vista virologico che clinico, rispetto a qualsiasi altra influenza (in quanto caratterizzato da sintomi differenti e più severi, quali polmonite e insufficienza respiratoria, tali da richiedere anche il ricovero ospedaliero per circa la metà dei soggetti affetti, con un'alta percentuale di ricoveri in terapia intensiva); presenta inoltre maggiore contagiosità rispetto all'influenza ed un periodo di convalescenza più lungo, dettato anche dalla mancanza, al momento, di terapie concrete o vaccini che ne possano contrastare la diffusione, arginata sinora grazie alle significative misure di prevenzione adottate dal Governo tramite l'imposizione di modelli di tipo comportamentale;
per le sue caratteristiche inedite si è resa necessaria una specifica gestione dei casi sospetti e confermati di infezione da SARS-CoV-2 da parte del personale sanitario sul territorio e in ospedale (sia nella preospedalizzazione in pronto soccorso sia nel ricovero);
in ragione della nuova pandemia da SARS-CoV-2 e dell'alta probabilità del verificarsi di un secondo picco di pandemia nei mesi autunnali, come previsto da autorevoli istituti di epidemiologia, si rende necessaria e indifferibile la revisione del precedente Piano nazionale, tramite l'elaborazione di un nuovo Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia sulla base delle caratteristiche del nuovo *virus* SARS-CoV-2, meglio noto come COVID-19, in particolare al fine di: individuare le azioni e gli interventi da intraprendere per una più efficace risposta in termini di prevenzione e controllo dell'infezione; elaborare dei nuovi piani di emergenza per mantenere i servizi sanitari e garantire altri servizi essenziali; definire la gestione dei casi sospetti e positivi nelle strutture sanitarie, inclusi i servizi di pronto soccorso; prevenire il contagio degli operatori sanitari, garantendo in primo luogo la dotazione di idonei DPI, particolarmente le maschere facciali filtranti FFP2/FFP3, raccomandandone l'utilizzo quale unico DPI appropriato per contenere con maggior sicurezza il rischio di contagio; assicurare un'adeguata formazione del personale (sanitario e non) coinvolto nella risposta alla nuova pandemia; disporre un coordinamento con le amministrazioni regionali per effettuare tamponi ed esami ematici (se necessari) agli operatori sanitari coinvolti nella gestione diretta di casi sospetti o confermati di COVID-19;
l'elaborazione di un nuovo Piano nazionale è indispensabile anche per la definizione dei piani operativi di ciascuna Regione attraverso la stesura di linee guida (il cui ultimo aggiornamento risale al 2010), in base alle quali vengono delineate le azioni necessarie che ogni Regione, attraverso il proprio comitato pandemico, dovrà improntare per conseguire gli obiettivi del Piano (secondo il Piano nazionale) in ogni fase della pandemia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
quali siano le motivazioni che non hanno portato all'aggiornamento del Piano nazionale già a gennaio, quando l'epidemia si è manifestata;
se non ritenga di dover adottare con urgenza la revisione del precedente Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale;
se non ritenga urgente, altresì, predisporre un nuovo Piano nazionale di preparazione e risposta a una

pandemia da Sars Cov-2 (COVID-19) e nuove Linee guida per la stesura dei piani pandemici regionali, al fine di consentire una risposta adeguata e più efficace rispetto all'attuale situazione pandemica e agli eventuali futuri picchi di epidemia, annunciati più volte in queste settimane dal Ministero della salute, dal Comitato tecnico scientifico e dall'Istituto superiore di Sanità.
(3-01710)
TARICCO, PINOTTI, BOLDRINI, VERDUCCI, FEDELI, CIRINNA', PITTELLA, D'ALFONSO, ROJC, ALFIERI, ASTORRE, VATTUONE, STEFANO, MANCA, FERRAZZI, MESSINA Assuntela - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il decreto flussi del Presidente del Consiglio dei ministri è un provvedimento governativo annuale previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, oltre al Documento programmatico triennale relativo alle politiche migratorie. Esso consente di stabilire ogni anno, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le quote massime di ingresso di cittadini stranieri non comunitari da ammettere nel territorio italiano per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale o convertire i permessi di soggiorno già posseduti;
il comma 4 dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, prevede, infatti: ″Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente";
considerato che:
numerosi studi e l'esperienza concreta degli ultimi anni hanno ormai dimostrato il ruolo fondamentale per l'economia italiana, e specialmente per il settore primario, dei lavoratori provenienti da altri Paesi stranieri, soprattutto se professionalizzati e con una consuetudine lavorativa nel settore interessato;
il Decreto flussi nei vari anni ha permesso l'ingresso nel nostro Paese anche di lavoratori che avevano completato programmi di formazione nel Paese di provenienza, e lavoratori che avevano già svolto mansioni similari, quindi in ogni caso lavoratori maggiormente preparati e professionalizzati;
purtroppo, già in passato, il decreto è stato emanato molto in ritardo rispetto alle esigenze dei settori in particolare in agricoltura, perché arrivato a stagione già molto avanzata, vedasi ad esempio l'approvazione a luglio nel 2006, o a maggio nel 2015, o addirittura a novembre nel 2012, ma anche a marzo nello stesso 2019, impedendo o rendendo complessa la programmazione delle attività delle stesse imprese coinvolte;
tenuto conto che:
la corrente stagione è stata sicuramente influenzata dalle complessità e dai ritardi cagionati dall'emergenza legata all'epidemia da COVID-19, che ha impattato soprattutto sulla mobilità delle persone, con tutti i risvolti connessi alla sicurezza e alla limitazione dei rischi di contagio;
dal 1° giugno 2020 sono state presentate dai datori di lavoro al portale del Ministero dell'interno oltre 2.100 domande di regolarizzazione dei rapporti di lavoro nell'ambito della procedura di emersione prevista dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i settori dell'agricoltura, del lavoro domestico e dell'assistenza alla persona; purtuttavia detta regolarizzazione non fa venire meno la domanda e le opportunità che erano connesse al decreto flussi, quanto meno in agricoltura;
in ogni caso il decreto flussi è un provvedimento che dovrebbe avere cadenza annuale e che, pur riguardando poche decine di migliaia di lavoratori, nel 2019 ha interessato 12.850 soggetti per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e conversioni e 18.000 per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, a fronte di una domanda per il solo comparto agricolo di alcune centinaia di migliaia di lavoratori, fornendo un apporto lavorativo fondamentale per la buona

conclusione dell'annata agraria;
rilevato quindi che al di là delle altre misure, il decreto flussi sarebbe estremamente importante ed urgente quanto meno per il comparto agricolo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del ritardo nella valutazione delle disposizioni che regolano le politiche migratorie del nostro Paese e che offrono una possibilità lavorativa, in campo agricolo, ai braccianti stranieri, consentendo loro l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
se non intenda effettuare una valutazione della situazione attuale ed affrontare questa problematica il prima possibile, soprattutto in ragione della crescenti necessità delle imprese (specie quelle appartenenti al settore agricolo) e valutare la possibilità di una sollecita approvazione del decreto flussi 2020, per permettere l'arrivo di lavoratori stranieri formati, che, sia pure in numero limitato, sono una importante risorsa per il settore, per l'intera sua valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti delle nostre terre, soprattutto alla luce del fatto che gli altri strumenti a disposizione del settore sono purtroppo ugualmente in ritardo.
(3-01711)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-01711 del senatore Taricco ed altri, sul ritardo nell'adozione del decreto flussi per il 2020.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.